

*I Quaderni
(Dell' Avvocato)
Paolo Rosa*

*Introduzione e commenti:
dott.ssa Francesca Scudiero*

Al tramonto dell'Avvocatura...

*Mio caro cane
Feroce,
sappi che di te si parla in modo
atroce,
la cui sagacia è narrata per rii e fiumi
che dello stivale , ormai ridotto a brandelli,
hai già preparati i fornelli,
per farti saltare sulla brace,
per darti
giusto quello che non ti piace.
La tua ferocia
Proverbiale
Distilla adrenalina a “ La Salle”
Ma è solo per azzannare alle spalle,
Che randagio ti accingi a saziarti
Di gocce di rugiada distillate
Al doppio malto,
e davvero non ti aspetti lo
scacco matto!*

*Mio spaventoso e feroce cane
Che vuoi decimare le laccature nostrane
Pensa che son finite le brioches,
E che non sarai tu a spiegarci
Il più complesso teorema di Rouches!*

Francesca Scudiero

INDICE

*Poesia :
al tramonto dell'Avvocatura*

Introduzione

➤ DEL BIENNIO 2013-2014

1. 1. Ignavia e fiori di cardo diritto&giustizia 13.12.13
2. 2. Rapporto ocse diritto&giustizia 20.12.13 (1)
3. 3. ALM, bilancio tecnico, solvency ii diritto&giustizia 17.04.13
4. 4. Ci siamo quasi diritto & giustizia
5. 5. Documento politico oua 10.01.14
6. 6. La golden share diritto&giustizia 15.01.14
7. 7. Professione forense diritto&giustizia 14.01.14 (2)
8. 8. Proposte e non proteste diritto&giustizia 20.01.14
9. 9. Previdenza precaria diritto & giustizia
10. 10. Approvato il regolamento diritto&giustizia 04.02.14
11. 11. La pensione contributiva diritto&giustizia 07.02.14-
12. 12. Il regolamento forense e la verifica attuariale diritto&giustizia
13. 13. Il modello alm non si sostituisce al bilancio diritto&giustizia
14. **14 Iscritti albi non iscritti cassa (al 31/12/2013)**
15. 15. Dal lavoro alla pensione diritto&giustizia 25.02.14
16. 16 Abuso del diritto diritto&giustizia 28.02.14
17. 17. Tutela previdenziale | 07 marzo 2014
18. 19. Il sistema di calcolo contributivo - questo sconosciuto 30.01.12
19. 20. Infrazionabilità diritto&giustizia 28.03.14

20. 21. Il regolamento e l'effetto domino diritto&giustizia 09.04.14

- 21. 22. Nuova normativa 08.04.2014
- 22. 23. Senza un rapido intervento normativo diritto&giustizia 11.04.14
- 23. 24. Architetti in dirittoegiustizia
- 24. 25. Il libro dei sogni in dirittoegiustizia
- 25. 26. Tasse rendite diritto&giustizia 24.04.14
- 26. 27. Avviso in dirittoegiustizia
- 27. 28. Il già difficile equilibrio diritto&giustizia 09.05.14
- 28. 29. La saga dei magnoni diritto&giustizia 16.05.14
- 29. 30. Anno 2013 i numeri dell_avvocatura diritto & giustizia 23.05.14
- 30. 31. Equità intergenerazionale diritto&giustizia 30.05.14
- 31. 32. Bilancio d_esercizio diritto&giustizia 06.06.14
- 32. 33. Crediti in sofferenza
- 33. 33.1. Area del patrimonio
- 34. 34. Vigilantibus iura succurrunt diritto&giustizia 13.06.14
- 35. 35. Regolamento assistenza diritto&giustizia 20.06.14
- 36. 36. Restyling dirittoegiustizia
- 37. 37. Illusione saldi attivi diritto&giustizia
- 38. 38. Commento bicamerale diritto&giustizia 10.07.14
- 39. 39. Rivalutazione diritto&giustizia 11.07.14
- 40. 40. Autodichia e autonomia diritto&giustizia 22.07.14
- 41. 41. Il consiglio di stato e l'autonomia delle casse di previdenza dei professionisti ...
- 42. 42. Proposte emendamenti bozza regolamento biagio di isernia
- 43. 43. Metodo contributivo diritto&giustizia 01.08.14
- 44. 46. Pressoche' in dirittoegiustizia
- 45. 47. Cassa ragionieri
- 46. 48. Previdenza avvocati diritto & giustizia

- 47. 49. Controllo sulle casse della corte dei conti 26.09.14 diritto & giustizia
- 48. 50. Mozione per ampliamento fonti di reddito e aiuti avvocati
- 49. 52. Mozione per deflazione contenzioso civile mediante utilizzo avvocati
- 50. 53. Salviamo il presente diritto&giustizia
- 51. 54. Streaming in dirittoegiustizia
- 52. 55. Copia di i numeri non lasciano dubbi 26.01.11
- 53. 56. Piccolo è bello ma costoso - casse private 03.02.11
- 54. 57. Report dirittoegiustizi2
- 55. 58. Coccodrillo in diritto giustizia
- 56. 59. Bilancio tecnico attuariale dirittoegiustizia 31.10.14
- 57. 60. L'avvocatura italiana alcuni dati statistici dirittoegiustizia 04.11.14
- 58. 61. Giornata mondiale del risparmio diritto&giustizia 07.11.14
- 59. 62. Alta tensione dirittoegiustizia
- 60. 63. I numeri degli avvocati 26.11.14

➤ *DEL BIENNIO 2015-2016*

- 61. 66. Bilancio tecnico attuariale dirittoegiustizia 31.10.14
- 62. 67. Regolamento assistenza diritto&giustizia 20.06.14
- 63. 68. Game over diritto&giustizia 09.01.15
- 64. 69. Un giorno storico diritto&giustizia 16.01.15
- 65. 71. Doppio binario in dirittoegiustizia
- 66. 72. La cassa unica 05.07.11
- 67. 73. Corte Conti Veneto -Sen 16.1.15- rinvia a c.cost- pensioni ordinanza consulta
- 68. 74. Magia nera e utopia
- 69. 75. Contributi ex art. 20
- 70. 77. Per pilotare un aereo diritto&giustizia 25.06.15

71. 78. *Tertium non datur*
72. 79. *Scadenza al 20 aprile di cinque amministratorii* 12.04.05
73. 80. *Chi prima arriva ... diritto&giustizia* 11.09.15
74. 81. *L'italia è una repubblica diritto&giustizia* 06.11.15
75. 82. *Il diritto, la religione diritto&giustizia* 20.11.15
76. 83. *Ma i giovani hanno interesse diritto&giustizia* 11.12.15
77. 84. *Il bilancio tecnico diritto&giustizia* 30.10.15
78. 85. *C'è un giudice ... a modena diritto&giustizia* 29.01.16
79. 86. *Il bilancio tecnico, il gatto ... diritto&giustizia* 04.03.16
80. 87. *Il fondo ciclope per le casse di previdenza dei
professionisti diritto&giustizia* 22.04.16
81. 88. *Essere o non essere privati diritto&giustizia* 29.04.16
82. 91. *Il regolamento per gli investimenti diritto&giustizia* 02.09.16
83. 92. *Specchio, specchio diritto&giustizia* 14.10.16
84. 93. *La ricchezza nel mondo diritto&giustizia* 21.10.16
85. 94. *L'art. 3 della costituzione diritto&giustizia* 04.11.16
86. 95. *I provvedimenti sulle pensioni diritto&giustizia* 11.11.16
87. 96. *L'edera e il pino diritto&giustizia* 18.11.16
88. 97. *Delegificazione diritto&giustizia* 28.11.16
89. 98. *Voragine diritto&giustizia* 29.11.16
90. 99. *Rapporto sugli investimenti diritto&giustizia* 02.12.16
91. 100. *Il management diritto&giustizia* 12.12.16
92. 101. *Il cumulo gratuito diritto&giustizia* 16.12.16
93. 102. *Analfabetismo finanziario diritto&giustizia* 23.12.16
- *CORREVA L'ANNO 2017*
94. 103. *Il cavallo di troia diritto&giustizia* 05.01.17
-

- 95. 104 *La contribuzione minima diritto&giustizia* 13.01.17
- 96. 105. *Gabbie previdenziali diritto&giustizia* 20.01.17
- 97. 106. *Debito implicito diritto&giustizia* 27.01.17
- 98. 107. *Rottamazione cartelle diritto&giustizia* 03.02.17
- 99. 108. *Modello 5*
- 100. 109. *Avvocatura shock diritto&giustizia* 17.02.17
- 101. 110 . *Derivati di stato diritto&giustizia* 24.02.17
- 102. 111. *Punto di non ritorno diritto&giustizia* 03.03.17
- 103. 112. *Ripubblicizzazione diritto&giustizia*
- 104. 113. *Dalla ripubblicizzazione alla riprivatizzazione diritto&giustizia* 10.03.17
- 105. 114 *21 aprile 2017 il natale di roma* 17.03.17 *diritto&giustizia*
- 106. 115. *Dal buon padre di famiglia diritto&giustizia* 23.03.17
- 107. 116. *Casse professionali di previdenza e covip diritto&giustizia* 31.03.17
- 108. 117. *La trasparenza e cf* 07.04.17 *diritto&giustizia*
- 109. 118. *Il diritto civile* 20.04.17 *diritto&giustizia*
- 110. 119. *Divide et impera_ diritto&giustizia* 28.04.17
- 111. 120. *Equità, sostenibilità diritto&giustizia* 05.05.17
- 112. 121. *La finanza e le casse diritto&giustizia* 12.05.17
- 113. 122. *Professionisti : lariforma della previdenza forense* 2006.12.05
- 114. 123 .*Bilancio d_esercizio* 31.12.16 *diritto&giustizia* 19.05.17
- 115. 124. *Assistenzialismo in cassa forense diritto&giustizia* 26.05.17
- 116. 125. *Sentenza tribunale roma diritto&giustizia* 29.05.17
- 117. 126. *La valutazione mark to market diritto&giustizia* 01.06.17
- 118. 127. *La leggenda degli albi diritto&giustizia* 06.06.17
- 119. 128. *I requisiti professionali diritto&giustizia* 09.06.17

120. 129. *La vigilanza in diritto&giustizia del 23 giugno2017*
121. 130. *La crisi delle banche venete diritto&giustizia 30.06.17*
122. 131. *Disciplina del cumulo 07.07.17 diritto&giustizia*
123. 132. *La fiscalizzazione dei contributi 11.07.17 diritto&giustizia*
124. 133. *Cassa forense bonifica 14.07.17 diritto&giustizia*
125. 134. *La proporzionalità 21.07.17 diritto&giustizia*
126. 135. *Italia - germania diritto&giustizia 28.07.17*
127. 136. *Prestazioni assistenziali 02.08.17 diritto&giustizia*
128. 137. *L'avvocatura meridionale diritto&giustizia 04.08.17*
129. 138. *Il nuovo statuto diritto&giustizia 01.04.16*
130. 139. *Lame duck in cassa forense*
131. 140. *Diritti quesiti diritto&giustizia 01.09.17*
132. 141. *Le aspettative di diritto 08.09.17 diritto&giustizia*

CONCLUSIONI

Introduzione

Questo testo nasce una domenica pomeriggio di caldo agosto, quando per poter comprendere un pezzo giornalistico dell'avvocato Rosa , mi addentrai nelle pagine di presentazione del suo FORUM.

Qui cominciavi una piacevole , quanto scorrevole lettura , dei suoi pensieri e fui affascinata da due elementi: la sintesi e la capacità di trasmettere l'informazione.

Per comprendere molti dei suoi scritti, mi portai al cardine degli argomenti scoprendo un mondo , approssimativamente indottomi dagli studi giuridici.

Presso le facoltà italiane di legge, gli esami di diritto di lavoro e previdenza non sono degli esami fondamentali, bensì alternativi o a scelta.

Credo nell'importanza del messaggio che questo avvocato : e così lo contatto. Chiacchieriamo per molto tempo, un tempo senza tempo, che diventa un confronto quotidiano, tanto che lui comincia ad inviarmi i suoi testi giornalistici ed io li leggo con interesse, stante anche lo spessore delle notizie.

Non nascondo che molti argomenti meritano tempo e dedizione , perché dai suoi scritti si palesa un grado di cultura ravvisabile in pochi scritti e forse in nessun laureato.

Poi , dopo circa un anno di chiacchiere e confronti, non proprio intensi, non proprio confidenziali, ma distanti e professionali, accade nel 2014 che vengono eletti i nuovi vertici di Cassa Forense e del Consiglio Nazionale Forense e scopro attraverso una mia ricerca personale, con chi avevo avuto il piacere di parlare, per un anno intero.

Sarà proprio l'Avv. Rosa a spiegarmi alcune sigle (ACRONMI) , fondamentali per alcuni miei scritti : lessi del suo mandato, senza proferir parola degli studi circa il suo operato, e quello della cassa in genere.

Da qui seguendo il suo FORUM mi amalgamo ad una quaterna di donne, tutte molte preparate con curriculum davvero importanti, ma che nell'epoca nostra , valgono quel che vedete... ovvero: uno di duecentocinquanta mila

A giugno 2017 dopo la creazione del comitato scientifico , in seno al forum , forgerò l'idea di creare questo testo.

Testo e non libro, perchè nel testo vi è amalgama di pensieri e sudore di scrivente, mentre nel libro non si è liberi di scrivere il proprio pensiero, ed oggi si sa, la libertà è un valore molto importante che va custodito, e non sempre sperito.

Quindi, saremo educati nell'esposizione, compattati in una compagine di idee e pensieri, ma non diremo il nostro libero pensiero, se non nel ventre di una emeroteca che narra gli anni più bui dell'avvocatura. Questo testo da me redatto, non vuole avere vanto di essere una mia opera, ma soltanto un mio suggerimento, a raccogliere attraverso una verità oggettiva e giornalistica, il pensiero del PRESIDENTE EMERITO DI CASSA FORENSE.

Suggerisco infatti , di leggere questo avanguardistico testo , che prende spunto da chiacchierate amichevoli con l'avv. Paolo Rosa.

Può darsi che il suo intento , nel creare il FORUM di PREVIDENZA FORENSE sia proprio quello di sottolineare l'importanza delle due discipline poc'anzi commentate: DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO DELLA PREVIDENZA, che a quanto pare trascurandolo abbiamo creato non pochi problemi all'interno della struttura dove , poi per necessità vengono applicati.

Sembra un paradosso ma nessuno si occupa della previdenza , scopo ultimo del nostro lavoro , scopo ultimo della raccolta dei frutti di una vita, del lavoro, per tutti.

Pensieri spezzati e sincopati, dei vari avvocati che si avvicinano alla previdenza a causa della perdurante guerra contro quella che io ho ribattezzato la "casta delle caste", non potevano saziare le menti sempre in fermento e in subbuglio, degli avvocati.

Avvocati piuttosto maltrattati, che nonostante combattono, è sempre poco!

Gli argomenti che più mi divertono saranno corredati da un mio personalissimo commento. Spero di essere all'altezza dell'avvocato Rosa che gentilmente mi concede di commentarlo, che piuttosto che commentare lui, commento con sgomento i tempi bui dell'avvocatura!

Il testo segue la cronologia del forum 2011-2017 con un salto logico, che avviene nell'anno 2014 perché era necessario rinviare taluni eventi datati 2011 e 2014 : anche la scelta della cronologia segue canoni inversi, ma proporzionati al buio dei nostri eventi

Ah... dimenticavo: **perché possiate metabolizzare la nostra verve**, preparatevi già adesso un buon AMARO LUCANO ... che i digestivi del sud del mondo sono davvero doc!

*Del
Biennio
2013-2014*

Recita così la pagina ufficiale della CASSA FORENSE : (cito in fede)

Presentazione

La nuova Legge Professionale e le relative norme attuative, oltre al novero delle disposizioni che, sotto ogni profilo, disciplinano l'attività dell'Avvocato, costituiscono il contenuto di questa terza edizione del Codice "La Professione Forense", che il Consiglio Nazionale Forense mette gratuitamente a disposizione degli Ordini Territoriali, dei Collegi e di chi opera comunque nell'ambito dell'ordinamento e della deontologia forense.

È una raccolta completa e facilmente consultabile: un ulteriore, utile tassello del mosaico che il CNF cerca di comporre nel mondo della conoscenza e della cultura della giurisdizione, da cui soltanto può scaturire ogni efficace strumento di tutela dei diritti.

Non a caso, dunque, nella copertina dell'opera è riportato il logo dell'eccezionale evento che ha visto raccolte, in splendida cornice, le Avvocature dei Paesi del G7, unite e sodali nel rifiuto del linguaggio dell'odio e nella riaffermazione del principio universale della difesa della legalità.

Andrea Mascherin

(ultimo aggiornamento dicembre 2017).

Così come i Maya avevano profetizzato, il 2012 ha scaturito la fine del mondo: IL NOSTRO.

La cattiva notizia vive sovrana, si è deciso di decimare gli avvocati, gli auspices sono stati ritualmente richiamati, e così la discesa è il "rotolo" per il ignavi.

Ma poi perché lamentarsi: i Maya ci hanno avvisati, eh no! cari colleghi non avete scuse, dovete leggere di più... Nel 2012 hanno scaricato sulle nostre spalle diversi fardelli, come leggete nella raccolta qui proposta : le 10 piaghe devono compiersi e non c'è nulla da fare, lo dice la bibbia e l'apocalittico nostro leader (ne abbiamo?):

1. **accesso alla professione:** tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede, senza codici commentati; confermata la procedura di sorteggio che abbina sedi e scritti ai fini della correzione (**in nessuna parte del mondo accade ciò! Ma noi no... noi siamo diversi!**)
2. **assicurazione:** obbligo per il legale, pena l'illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito; (**in nessuna parte del mondo accade ciò! Ma noi no... noi siamo diversi!**)
3. **formazione permanente:** l'avvocato ha l'obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti, così superando il sistema dei crediti formativi; (**come sopra, ripetuto e trascritto!)**)
4. **illeciti disciplinari:** maggiore tipizzazione
5. **pubblicità:** è consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in manier trasparente, veritiera, non suggestiva, nè comparativa ;
6. **società tra avvocati:** sono ammesse, anche di natura multidisciplinare; sono altresì previste società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell'autonomia della prestazione professionale.
7. **specializzazioni:** contano l'importante apporto delle associazioni specialistiche forensi;

tirocinio: la durata della pratica è di 18 mesi. Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio;

8. **tariffe:** il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l'avvocato è tenuto a render nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento (in mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo); torna il **divieto del patto di quota lite**;
9. **difesa d'ufficio:** assume un ruolo centrale;
10. **permanenza dell'albo**...evitata in tutti i modi, la vessatoria clausola che impone tutte le riforme come obbligatorie a pena esclusione dall'albo, viene protestata ma non contestata.

Cos'è un albo nelle mani dell'avvocatura? (minuscola d'obbligo!) Ma cosa pensate che state costruendo se non una piramide di parodie e figuracce? Ma in quale parte del mondo dopo la laurea c'è questa formazione a patti di lardo e grasso con gli usurai del cantiere? (e mi riferisco al post laurea di tutte facoltà in genere!)

Il biennio , de quo, affronta ma non metabolizza il primo tentativo di disfatta della Avvocatura che vedrà gli anni più bui

*Non si riesce a comprendere perché stiano ancora qua, A GIRARCI I POLLICI!
visto il malcontento della popolazione forense , visti i fatti e i clamorosi titoli di tutte le testate giornalistiche che sottolineano la cattiva gestione dei presidenti menzionati, nonché la selezione reddituale contraria ad ogni regola costituzionale.*

Questi fatti non li indichiamo solo noi avvocati:

ne parla l'Europa , avvocati che per essere ascoltati dalle corti preposte all'uopo per cui sono garanti e controllori, non vigilano, non controllano, e si è costretti ad adire la CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.

Ciò non è sufficiente a bloccare la carneficina del "cane mangia cane"

Come si evince dagli eruditi scritti che appongo nella raccolta antologica, l'avvocatura ha bisogno di persone oneste e lungimiranti :

che facciano la storia e non che sia aumentino gli emolumenti

che facciano storia difendendo le donne incinte, i deboli, apponendo la scala per i disabili

che faccia storia e insegnamento senza accidia e superbia per la carriera

che faccia storia!

Ma senza ghigliottina!

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

Previdenza forense | 13 Dicembre 2013

Cassa Forense: tra ignavia e fiori di cardo

di Paolo Rosa - Avvocato

La Commissione elettorale centrale, a maggioranza, il 4 dicembre 2013 ha proclamato il nuovo Comitato dei Delegati di Cassa Forense e la delibera è stata inviata alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione che è avvenuta il 10 dicembre 2013 (G.U., Parte Seconda, n. 145 del 10 dicembre 2013).

Ho ragione di ritenere che nella seconda metà di gennaio 2014 si terrà la prima riunione del Comitato dei Delegati per l'elezione del Presidente di Cassa Forense e per il rinnovo di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ad oggi sono state rese pubbliche tre candidature alla presidenza di Cassa Forense.

Per il parziale rinnovo del CdA le candidature sono almeno 15.

Nell'ordine di apparizione per la presidenza di Cassa Forense: Nunzio Luciano di Campobasso, Lucia Taormina di Rapallo e Giangaleazzo Monarca di Milano. Allego i programmi presentati dai candidati, qui cliccabili.

Il programma di Nunzio Luciano. Le linee guida presentate da Nunzio Luciano esordiscono con le cose fatte: «Abbiamo garantito, con la certificazione dei Ministeri vigilanti, la sostenibilità finanziaria a 50 anni, in attuazione del comma 24 dell'articolo 24 del Decreto Salva Italia. E ciò, senza incidere sulle contribuzioni a carico degli iscritti, rimaste sostanzialmente immutate e senza rinunciare alla solidarietà del nostro sistema previdenziale, eliminando quelle discrasie che consentivano a molti di percepire pensioni non corrispondenti ai contributi versati.

La garanzia è fittizia perché costruita su un bilancio tecnico che ha proiettato redditi e volumi di affari in aumento quando invece la realtà certifica che vi è stata una profonda contrazione nei redditi se è vero, com'è vero, che il reddito dell'Avvocatura italiana è regredito a livello degli anni '90».

Come ha certificato l'attuario, a pag. 56 del bilancio tecnico, «giova ricordare che le presenti valutazioni, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se e solo se le ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà».

Il report ALM, che Cassa Forense si ostina a tenere segreto, dimostra che il funding ratio che descrive il rapporto fra il patrimonio attivo e le promesse pensionistiche fatte (debito previdenziale)

si attesta intorno al 22% largamente insufficiente a garantire le promesse fatte anche in considerazione che alla fine del 2014 entrerà in vigore anche per Cassa Forense l'obbligo di dotarsi di riserve tecniche come per le compagnie di assicurazione.

Se a ciò aggiungiamo l'ormai imminente ingresso in Cassa Forense di 56.000 avvocati titolari di redditi sottominimali e di altri 50.000 avvocati morosi nei confronti di Cassa Forense, il quadro è desolante e depone per l'insostenibilità di lungo periodo.

Senza tacere del fatto che Cassa Forense nelle proiezioni di sostenibilità non ha separato l'assistenza dalla previdenza usando quindi anche le risorse della assistenza per far quadrare i conti della previdenza.

Nunzio Luciano dà quindi per scontata la sostenibilità che invece non c'è e non propone alcuna soluzione al riguardo.

Il programma di Lucia Taormina. Il programma presentato da Lucia Taormina affronta in modo convincente la necessità di un'integrale rielaborazione del regolamento ex art. 21 legge 247/2012 in corso di adozione mantenendo fermi due irrinunciabili capisaldi della previdenza forense che sono l'iscrizione a domanda e la infrazionabilità dell'anno.

Il programma di Giangaleazzo Monarca. Le riflessioni presentate da Giangaleazzo Monarca affrontano invece, unico fra i tre candidati, il problema del debito previdenziale per la cui cristallizzazione appare indilazionabile l'opzione al sistema di calcolo contributivo, equo e solidale, con l'avvio di un piano di ammortamento cinquantennale del debito maturato da plasmare sugli iscritti, proporzionalmente al beneficio ricevuto.

L'autonomia della Fondazione non può trasformarsi in arbitrio e quindi, nello interesse degli iscritti, esige controlli continui ed efficienti sulla sostenibilità anche se non devono tradursi in appesantimenti ma, al contrario, assicurare una garanzia essenziale.

I delegati, vecchi e nuovi, hanno a disposizione circa un mese di tempo per approfondire ogni questione ed agganciare la soluzione che garantisca da un lato l'equità intra ed intergenerazionale e, dall'altro lato, la sostenibilità di lungo periodo della Fondazione.

Non mi interessano i nomi contano le idee e i programmi sui quali - mi auguro - possa esserci la più ampia convergenza.

Ignavia corpus hebeat, labor firmat: illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit (Aulo Cornelio Celso – De Medicina 1 – 1 – 14 a.C. – 37 d.C.)

E veniamo alla nomina di fine corsa di cui si sussurra nelle stanze del potere.

Lucio Quinzio Cincinnato, vissuto nel V secolo a.C., eletto dictator, dopo la vittoria contro gli Equi ed i Volsci che si erano armati contro Roma, tornò al suo lavoro nei campi, senza strapuntini. Così, inaugurando una nuova stagione, chi scrive ed il suo successore Marco Ubertini.

L'esempio sembra interrompersi se è vero che il CdA ha in corso la modifica dei regolamenti per portare chi sta per lasciare, con indennità e rimborso spese, al Fondo immobiliare Cicerone di recentissima costituzione da parte di Cassa Forense.

Cincinnato è passato alla storia per il suo distacco dal potere, per aver servito lo Stato per poi rinunciare ad ogni carica per tornare al suo lavoro, così come dovrebbe essere per tutti. Ma si sa, i tempi cambiano e la discendenza di Cincinnato non è ramificata come i fiori del cardo delle nostre montagne!

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 20 Dicembre 2013

Rapporto OCSE 2013 su pensioni e Cassa Forense: un passo importante è stato fatto, ma c'è da ancora da fare di Paolo Rosa – Avvocato

Il rapporto OCSE dà atto che con la riforma del sistema pensionistico adottata nel dicembre 2011 (legge Fornero) l'Italia ha realizzato un passo importante per garantire la sostenibilità finanziaria e un tanto è potuto avvenire attraverso il passaggio immediato al sistema contributivo (NDC) che è stato applicato a tutti i lavoratori su base pro rata da gennaio 2012 piuttosto che alla metà degli anni 2020 com'era prima della riforma Fornero, con l'aumento dell'età pensionabile anch'esso da gennaio 2012 e con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi pensionistici del settore pubblico e privato per uomini e donne.

Il 26 novembre 2013 l'OCSE ha pubblicato la V edizione del suo rapporto annuale sulle pensioni dei Paesi del G20, fra cui ovviamente quella italiana.

Come dovrebbe essere ormai a tutti noto, ogni Ente di previdenza deve declinare tre requisiti essenziali:

- l'adeguatezza delle prestazioni corrisposte;
- l'equità all'interno della generazione e fra le generazioni;
- la sostenibilità finanziaria di lungo periodo.

Va dato atto ai ministri Fornero e Giovannini di aver martellato su questi principi.

Un passo importante per garantire sostenibilità finanziata. Il rapporto OCSE afferma che con la riforma del sistema pensionistico adottata nel dicembre 2011 (legge Fornero) l'Italia ha realizzato un passo importante per garantire la sostenibilità finanziaria e un tanto è potuto avvenire attraverso il passaggio immediato al sistema contributivo (NDC) che è stato applicato a tutti i lavoratori su base pro rata da gennaio 2012 piuttosto che alla metà degli anni 2020 com'era prima della riforma Fornero, con l'aumento dell'età pensionabile anch'esso da gennaio 2012 e con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi pensionistici del settore pubblico e privato per uomini e donne.

Il rapporto OCSE si pone oggi il tema dell'adeguatezza dei redditi pensionistici che potrà essere un problema per le future coorti di pensionati sia per l'adozione del metodo contributivo sia per la contrazione del mercato del lavoro e quindi dei redditi.

Naturalmente il rapporto OCSE non si sofferma sul sistema previdenziale forense ma i principi ai quali bisogna uniformarsi sono gli stessi.

La situazione della previdenza forense oggi è la seguente:

- le pensioni sono sufficientemente adeguate;
- manca però l'equità tra le generazioni;
- manca la sostenibilità di lungo periodo.

Previdenza forense: pensioni adeguate ma ... Le pensioni risultano adeguate perché sono liquidate con il sistema di calcolo retributivo il quale, ancorché sottoposto a restrizioni con l'ultima riforma del 2012, appare pur tuttavia ancora oggi troppo generoso se è vero, com'è vero, che un tanto è possibile solo attraverso l'aumento del debito previdenziale.

Basta esaminare i report ALM dal 2009 ad oggi per rendersi conto di tale trend negativo pur dovendosi dare atto che il funding ratio, che misura il rapporto tra l'attivo e il passivo di Cassa Forense, è aumentato dal 15 al 22% con ciò testando come la tecnica di gestione ALM, introdotta in Cassa Forense prima fra tutte le Casse di previdenza, dalla mia amministrazione, sia stata una scelta lungimirante.

... **niente equità tra le generazioni** ... Manca l'equità sia all'interno della stessa generazione che tra le generazioni perché le inevitabili riforme dell'assetto normativo per traguardare la sostenibilità, dovranno necessariamente incidere sulle due leve di comando a disposizione del legislatore previdenziale e quindi ridurre le prestazioni e aumentare i contributi così disuguagliando i trattamenti anche allo interno della stessa generazione.

... **e manca la sostenibilità nel lungo periodo.** Manca la sostenibilità di lungo periodo che si è potuta ottenere solo proiettando nel tempo le grandezze indicate nella conferenza dei servizi ministeriale che hanno però il grave difetto di non essere ancorate alla realtà vale a dire alla dinamica dei redditi, del volume di affari, della numerosità degli iscritti e del rendimento del patrimonio desumibile non in astratto ma dalla ricognizione, ad esempio, degli ultimi dieci anni di gestione della fondazione.

Dovrebbe essere evidente a tutti che il primo requisito da traguardare dovrà essere quello della sostenibilità finanziaria di lungo periodo perché cassa forense con la privatizzazione ha rinunciato alla garanzia finale dello Stato.

Il calcolo contributivo è l'unica soluzione? L'opzione al metodo di calcolo contributivo, che non sarà mai la panacea di tutti i mali, è una soluzione ma ve ne possono essere anche altre a condizione che il debito previdenziale sino ad oggi maturato sia cristallizzato e quindi non si faccia più debito per poi avviare un piano di ammortamento cinquantennale del debito maturato con contribuzione a carico proporzionale di chi si sia giovato della generosità del sistema di calcolo retributivo al fine di riportare il sistema in equità generazionale e intergenerazionale. E qui non c'è garanzia di diritti quesiti che tenga!

Il momento per l'Avvocatura italiana non è facile perché l'Avvocatura italiana è in crisi di identità, è alla ricerca faticosa di una sua ristrutturazione e di una rappresentatività politica che possa darle oltre allo slancio dinamico in termini di aumento del PIL anche il peso e la considerazione, nel tessuto sociale, che in questi anni si sono perduti.

Ci sono poi 56.000 avvocati iscritti negli Albi ma non in Cassa Forense e ai quali dovrà essere garantita la copertura previdenziale e assistenziale.

Ci sono altri 50.000 avvocati in difficoltà nel versamento dei contributi previdenziali in una crisi di sistema globale nella quale non si vede ancora il fondo. Il tutto aggravato da una legislazione emergenziale senza costruito che sta progressivamente impoverendo la domanda di giustizia per via degli alti costi che questa comporta.

L'arcobaleno non c'è ma dopo ogni tempesta è la prima manifestazione che si vede all'orizzonte. Stiamo compatti, lavoriamo tenacemente ai mali interni ed esterni, e prima o poi lo vedremo sorgere all'orizzonte.

Questo è l'augurio sincero che faccio a tutta la avvocatura italiana di buona volontà.

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE



Previdenza forense | 17 Aprile 2013

ALM, bilancio tecnico, Solvency II: quali i mezzi patrimoniali adeguati per Cassa Forense?

di Paolo Rosa - Avvocato

Il bilancio di previsione per il 2013 di Cassa Forense si chiude con l'allegato tecnico aggiornato al 14 settembre 2012. A pagina 83 si legge: «L'impiego già da alcuni anni della metodologia ALM, sviluppata con il supporto di Prometeia Advisor, allinea la Cassa con quanto previsto dalla normativa di recente emanazione, testimoniandone ancora una volta l'attenzione alla corretta impostazione delle politiche di impiego delle risorse...».

«Il perdurare dell'incertezza circa le prospettive di crescita economica ed inflazione, ivi compresi i riflessi sul reddito e sulla contribuzione della categoria, continuano ad amplificare la variabilità del percorso probabilistico di evoluzione congiunta di attivo e passivo ...

Il rendimento nominale netto atteso di lungo periodo è quindi pari al 5,2% (contro il 4,8% dell'asset allocation attuale), con una volatilità che si conferma leggermente più alta, ovvero pari al 4,5% (contro il 3,4% attuale), determinando un possibile aumento di euro 3,3 miliardi del valore dell'attivo a venti anni, migliorando di conseguenza il funding ratio atteso di 4 punti percentuali».

Il funding ratio. Oggi Cassa Forense ha un debito previdenziale maturato non inferiore a 25 miliardi a fronte del quale oppone un patrimonio di 5,2 miliardi di euro. Ne consegue che il funding ratio, che misura il grado di copertura del passivo da parte dell'attivo, può essere stimato intorno al 20%.

Si stima che nei prossimi 20 anni il funding ratio migliorerà di 4 punti percentuali.

È facile prevedere che la speranza attesa non avrà a verificarsi se il reddito e il volume d'affari dell'Avvocatura italiana continuerà a flettere così come il rendimento reale, non quello contabile, del patrimonio.

La situazione merita un'attenta riflessione anche alla luce di ciò che verrò argomentando.

Il tasso di sostituzione. L'obiettivo fondamentale del sistema pensionistico forense è quello di assicurare a tutti gli avvocati iscritti, al termine dell'attività lavorativa, mezzi adeguati ai bisogni. Un indicatore comune che esprime l'adeguatezza del reddito pensionistico è il cd "tasso di sostituzione" ovvero il rapporto fra la prima annualità di pensione e l'ultimo reddito da lavoro percepito dall'avvocato.

In questi ultimi anni il sistema previdenziale forense è stato oggetto di ripetuti interventi di riforma parametrica conservando però il sistema di finanziamento a ripartizione e il calcolo retributivo della pensione.

Attualmente l'importo della pensione non è collegato all'ammontare dei contributi versati durante la vita lavorativa né tantomeno alla speranza di vita al momento del pensionamento. Siffatto collegamento verrà a realizzarsi, in qualche misura, soltanto con l'entrata in vigore della riforma prevista per l'anno 2021.

A causa del ritardo dell'entrata in vigore di tali modifiche e della mancata opzione al sistema di calcolo contributivo, il tasso di sostituzione generato dalla previdenza forense è in grado di garantire da qui al 2021 gli stessi livelli sostanzialmente garantiti in passato. Questo fatto continuerà a far crescere il debito pensionistico maturato e quindi ad abbassare, anziché aumentare, il funding ratio.

Modifiche legislative ai fondi pensione. *Oggi i fondi pensione sono interessati da due modifiche legislative in grado di sconvolgere l'attuale sistema.*

La prima è data dalla volontà della Comunità Europea di estendere la direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009 in materia di accesso e di esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) anche ai fondi pensione e alle Casse di Previdenza Private.

Solvency due è da anni il convitato di pietra di molti confronti nel settore assicurativo. Rinviate varie volte, l'ultima delle quali ha spostato nel 2015 la entrata in vigore della regolamentazione che dovrà allineare le assicurazioni europee alle banche. Eppure lo spettro che si aggira sull'Europa è spesso tenuto ai margini ma come un fiume carsico spunta e rispunta e ora dovrebbe estendersi anche alla previdenza. Il 2015 è dietro l'angolo!

La direttiva prevede (n. 58) che il valore atteso delle passività sia calcolato sulla base di informazioni attuali e credibili e di ipotesi realistiche, tenuto conto delle garanzie finanziarie e delle opzioni previste dai contratti di assicurazione e di riassicurazione, in modo tale da poter fornire una valutazione economica delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.

È opportuno prescrivere l'uso di metodologie attuariali efficaci ed armonizzate.

Al n. 70 invece si prevede che il requisito patrimoniale minimo dovrebbe garantire un livello minimo di sicurezza al di sotto del quale l'entità delle risorse finanziarie non dovrebbe scendere. È necessario che tale livello sia calcolato secondo una formula semplice, soggetta a soglie minime e massime definite sulla base del requisito patrimoniale di solvibilità in funzione del rischio, in modo da permettere livelli crescenti di intervento da parte della vigilanza, e che si basi su dati che possano essere sottoposti ad audit.

Anche senza andare fuori dai confini nazionali, basta leggere le modifiche all'art. 7 bis, d.lgs. n. 252/2005 che già vincolano fortemente i fondi pensione preesistenti.

Recita, infatti, l'art. 7 bis, d.lgs. n. 252/2005 che: «I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza previdenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li riguardano.

Con regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in

conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29 bis, comma 3, lettera a), n. 3 della legge 18.04.2005, n. 62».

Sulla G.U. n. 42/2013 è stato pubblicato il decreto n. 259/2012 per attuazione dell'art. 7 bis, comma 2, d.lgs. n. 252/2005 recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione.

L'art. 4 del regolamento prevede che i fondi pensione costituiscano riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attività sufficienti a copertura.

La riserva tecnica. Credo sia nozione comune che la riserva tecnica è diversa dalla riserva legale che oggi obbliga Cassa Forense ad avere una riserva legale pari a non meno di 5 annualità delle pensioni in essere.

La riserva tecnica è la somma che l'impresa di assicurazione deve accantonare per iscrivere a bilancio e per fare fronte agli impegni presi nei confronti dei propri assicurati per eventuali prestazioni, per conseguenze tardive di sinistri o per prestazioni che si riferiscono a polizze sulla vita e pensioni di invalidità - capitale di copertura. Nel bilancio indicano le aspettative degli assicurati.

Generalmente la riserva tecnica per l'accantonamento dei capitali destinati alla copertura degli oneri verso gli assicurati vengono iscritti nella sezione del passivo dello stato patrimoniale della gestione del fondo e deve essere coperta con le poste dell'attivo dello stato patrimoniale.

Solvency II. Le normativa di Solvency II prevede che il calcolo dei requisiti patrimoniali deve essere sufficiente per coprire tutte le perdite attese per scadenza e ammontare e anche le perdite impreviste.

La normativa testé citata per il momento si riferisce solo ai fondi pensione che organizzano e disciplinano la previdenza complementare di secondo pilastro.

Poiché entro breve termine l'intera normativa sarà estesa anche ai fondi pensione e alle Casse di previdenza dei professionisti di primo pilastro, risponde alla lungimiranza del legislatore previdenziale forense mettere immediatamente allo studio l'intera problematica per non farsi trovare impreparato quando, oltre alla riserva legale, sarà richiesta anche la costituzione di riserve tecniche sufficienti a garantire le promesse pensionistiche fatte.

Tutti comprenderanno che sta arrivando la rivoluzione copernicana che risponde alla esigenza di garantire le promesse pensionistiche fatte agli avvocati iscritti con adeguate riserve tecniche in considerazione del fatto che con la autonomia del 1994-1995 è venuta meno ogni garanzia dello Stato e che il sistema di finanziamento a ripartizione non può tollerare che i debiti pensionistici di oggi siano semplicemente scaricati sulle generazioni a venire già precarie per mille motivi che ben conosciamo.

Intelligenti ... pauca!

PROFESSIONE

Cassa Forense | 08 Gennaio 2014

Ci siamo ... quasi: dall'interesse individuale alla tutela del bene comune di Paolo Rosa – Avvocato

Sabato 11 gennaio 2014 è convocato in Roma il Comitato dei Delegati di Cassa Forense per l'elezione del Presidente e il rinnovo di cinque componenti del CdA. In questi giorni si intrecciano e-mail sui nomi, pochissime sui programmi ... e questo non è un buon segnale.

Il recente convegno organizzato da Cassa Forense per i delegati ha dimostrato che il bilancio tecnico è “un minestrone” dai risultati inaffidabili in termini di stabilità economico – finanziaria di lungo periodo.

Più interessante sarebbe stato l'esame del Report di ALM che però Cassa Forense tiene segretato e, infatti, la richiesta di accesso, ai sensi della legge 241/90, avanzata da chi scrive è stata rigettata.

La situazione di Cassa Forense in punto stabilità è molto precaria per:

- un'Avvocatura che sta radicalmente cambiando gravata da redditi e volume d'affari in costante contrazione e da una legislazione miope e punitiva;*
- per l'esistenza di un debito previdenziale in continuo aumento stante la generosità dell'attuale criterio di calcolo delle pensioni;*
- per la presenza di 50.000 iscritti morosi nei pagamenti della contribuzione;*
- per l'ingresso, non più rinviabile, di 56.000 avvocati titolari di basso reddito.*

Sono quindi necessarie nuove riforme strutturali nella liquidazione delle prestazioni e politiche di sostegno ai redditi.

È necessario un presidente di garanzia e tanta professionalità specifica in previdenza e finanza per accompagnare la Fondazione fuori dalle secche in cui è finita per la mancanza di quella lungimiranza quale si richiede a un management informato.

La sommatoria degli interessi individuali raramente corrisponde al bene comune mentre la stabilità economico finanziaria di lungo periodo della Fondazione realizza anche l'interesse individuale.

Una breve esegesi storica per capire... «Ora, le leggi devono essere giuste sia in rapporto al fine, essendo ordinate al bene comune, sia in rapporto all'autore, non eccedendo il potere di chi le emana, sia in rapporto al loro tenore, imponendo ai sudditi dei pesi in ordine al bene comune secondo una proporzione di uguaglianza. Essendo infatti l'uomo parte della società, tutto ciò che ciascuno possiede appartiene alla società: così come una parte in quanto tale appartiene al tutto. Per cui anche la natura sacrifica la parte per salvare il tutto. E così le leggi che ripartiscono gli oneri proporzionalmente sono giuste, obbligano in coscienza e sono leggi legittime».

S. TOMMASO D'AQUINO (1225-1274), La somma teologica, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1996

«Da quanto precede consegue che la volontà generale è sempre retta e tende sempre all'utilità pubblica: ma non ne consegue che le deliberazioni del popolo abbiano sempre la stessa rettitudine. Si vuol sempre il proprio bene, ma non sempre lo si vede: non si corrompe mai il popolo, ma spesso lo si inganna, ed allora soltanto egli sembra volere ciò che è male. V'è spesso gran differenza fra la volontà di tutti e la volontà generale: questa non guarda che all'interesse comune, l'altra guarda all'interesse privato e non è che una somma di volontà particolari [...]. Ma quando si crean fazioni, associazioni parziali a spese della grande, la volontà di ciascuna di queste associazioni diventa generale rispetto ai suoi membri, e particolare rispetto allo Stato: si può dire allora che non ci sono più tanti votanti quanti uomini; ma solo quante associazioni. Le differenze diventano meno numerose, danno un risultato meno generale. [...] Importa dunque, per aver veramente l'espressione della volontà generale, che non vi siano società parziali nello Stato, e che ogni cittadino non pensi che colla sua testa. [...] Finché parecchi uomini riuniti si considerano come un solo corpo, non hanno che una sola volontà, che si riferisce alla comune conservazione e al benessere generale. Allora tutte le forze motrici dello Stato sono vigorose e semplici, le sue massime chiare e luminose; non vi sono interessi imbrogliati, contraddittori; il bene comune si mostra da per tutto con evidenza, e non richiede che buon senso per essere scorto. La pace, l'unione, l'uguaglianza sono nemiche delle sottigliezze politiche.»

Jean-Jacques ROUSSEAU, *Del contratto sociale o principi del diritto politico*, 1762, in *Opere*, Sansoni, Firenze 1972

«Vi sono certamente due tipi di uomini: coloro che pensano a sé soli e quindi restringono i propositi d'avvenire alla propria vita od al più a quella della compagna della vita loro. [...] Accanto agli uomini, i quali concepiscono la vita come godimento individuale, vi sono altri uomini, fortunatamente i più, i quali, mossi da sentimenti diversi, hanno l'istinto della costruzione. [...] Il padre non risparmia per sé; ma spera di creare qualcosa che assicuri nell'avvenire la vita della famiglia. Non sempre l'effetto risponde alla speranza, ché i figli amano talvolta consumare quel che il padre ha accumulato [...]. Se mancano i figli, l'uomo dotato dell'istinto della perpetuità, costruisce perché un demone lo urge a gettare le fondamenta di qualcosa.» Luigi EINAUDI, *Lezioni di politica sociale*, Einaudi, Torino 1949

«La prima [acquisizione] è il superamento del tabù costituito dalla parola "profitto", in pratica citata solo nella prima delle undici regole di sintesi, senza nessuna ulteriore sottolineatura di una sua importanza (tecnica, morale, religiosa) che ha occupato decenni di discussione. La seconda è il coraggio con cui si affronta la necessità di definire con semplicità il contenuto del termine "bene comune". Mi è sembrata decisiva, al riguardo, l'importanza attribuita ai "benefici immateriali che danno all'uomo un appagamento spirituale, come i sentimenti, la famiglia, l'amicizia e la pace". Ciò rappresenta una innovazione che supera sia le antiche mura materialistiche del bene comune sia le più recenti tendenze a valorizzare la sua dimensione istituzionale, nazionale e anche internazionale. E la terza decisiva acquisizione è quella relativa alla "centralità dell'uomo come cuore pulsante del bene comune", una acquisizione almeno per me importante ed inattesa, perché

richiama il fatto che noi non dobbiamo sentirci soggetti di domanda di un bene comune, che altri devono costruire, ma dobbiamo sentirci “motore primario nella organizzazione e valorizzazione del bene comune, così come Nostro Signore è il motore del creato”».

Giuseppe DE RITA, Presentazione di *Le undici regole del Bene Comune*, Marketing Sociale, 2010
«Molte volte penso che un segno per sapere come va una famiglia è vedere come si trattano in essa i bambini e gli anziani».

Papa Francesco

Bene comune o interesse individuale? Vedremo che cosa sarà a prevalere, se il bene comune o l'interesse individuale, in questa tornata elettorale che si annuncia tra le più incerte degli ultimi anni.

Pregiudiziale in ogni caso sarà affrontare il problema del debito pensionistico latente che, nella previdenza di primo pilastro con il sistema finanziario di gestione a ripartizione è il debito che le generazioni precedenti lasciano a quelle successive e che è determinato dall'applicazione del metodo di calcolo retributivo che restituisce al singolo iscritto più del montante dei contributi versati.

La priorità è l'ammortamento del debito previdenziale maturato perché se la barca imbarca acqua la prima cosa da fare è tappare le falle!

5

ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA, RIUNITO IN NAPOLI

*** * ***

Premesso

- che, ai sensi dell'art. 21, della legge 31.12.2012, n. 247 la permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinato all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente secondo le modalità che dovranno essere adottate con apposito regolamento;
- che l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento, determina i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali;
- che non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- che il sistema pensionistico in vigore presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è informato al criterio di calcolo retributivo cd. Sostenibile;
- che anche a causa di una legislazione ingiustamente penalizzante per l'Avvocatura italiana in questi ultimi anni il reddito pro capite e il volume d'affari sono costantemente regrediti portandosi ai livelli degli anni '90 con grave ripercussione, in termini di stabilità economico – finanziaria di lungo periodo, sulla contribuzione;

- che occorre informare la legislazione previdenziale forense ai principi di eguaglianza e di solidarietà economica.

Tutto ciò premesso

chiede

a Cassa Forense di ridisegnare gli assetti previdenziali alla luce dell'art. 21 della legge 247/2012 al fine di eliminare il privilegio del sistema di calcolo retributivo tenendo conto della specificità della categoria, della sua composizione e della sua dinamica reddituale in modo da alleggerire i primi 10 anni di contribuzione obbligatoria da recuperare nel proseguo del percorso lavorativo così da finanziare quantomeno la pensione minima individuando al contempo una contribuzione di equità, intra e intergenerazionale, che consenta di riequilibrare il sistema oggi fortemente penalizzante per le categorie più giovani.

- che va ridisegnato il sistema previdenza forense al fine di renderlo inclusivo e non esclusivo;
- che occorre tener conto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 223/2012 e 116/2013; 25

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

Previdenza forense | 15 Gennaio 2014

La «golden share» di Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

La situazione dei redditi dichiarati alla Cassa per l'anno 2011, l'ultimo conosciuto, è quella che viene analizzata dall'attuario interno di Cassa Forense, dott.ssa Giovanna Biancofiore, e pubblicata sulla rivista "La previdenza forense" n. 2/2013.

In particolare nelle tabelle 8 e 9 si riporta la distribuzione del reddito e del volume d'affari per regione d'appartenenza del dichiarante distinto a sua volta per genere e per status.

Dicotomia tra Nord e Sud. Dalla distribuzione territoriale emerge la forte dicotomia tra Nord e Sud; infatti, a fronte di un reddito medio delle Regioni del Nord pari a € 60.890,00 (volume d'affari IVA € 94.510,00) corrisponde un reddito medio di circa la metà per le Regioni del Sud pari a € 31.524,00 (volume d'affari IVA € 44.686,00).

Le tabelle 8 e 9, dati ufficiali di Cassa Forense dimostrano senza ombra di dubbio che il socio di maggioranza quanto a massa contributiva versata sta al Centro Nord mentre la maggioranza degli avvocati sta al Centro Sud.

Ne consegue che in base all'attuale regolamento elettorale la rappresentanza è distribuita in larga maggioranza a delegati del Centro Sud.

Elezioni in Cassa Forense. Sabato si sono svolte le elezioni per la nomina del Presidente di Cassa Forense per il prossimo biennio e per il rinnovo parziale di cinque componenti del CdA. Risultato: maggioranza schiacciante in favore dei delegati del Centro Sud che oggi, oltre al Presidente, al probabile Vice presidente e vicario, possono contare in CdA su di una maggioranza assolutamente schiacciante perché dalla Toscana in su i rappresentanti sono soltanto tre e uno quello di Padova, eletto nel listone del Presidente.

Il Consigliere di Amministrazione più preparato sul versante previdenziale che era Giulio Nevi di Latina per un solo voto è stato superato dalla Collega Titti Troianello di Napoli, espertissima in assistenza.

Ne consegue che il socio di maggioranza quanto a massa contributiva è scarsamente rappresentato e comunque in sicura minoranza quando si dovranno adottare decisioni esiziali per il futuro di Cassa Forense.

Una di queste sarà la predisposizione del regolamento ex art. 21 della legge 247/2012 dato che la stragrande maggioranza dei 56.000 avvocati iscritti all'Albo ma non iscritti in Cassa Forense risiede al Centro Sud.

Il neo eletto presidente intende riproporre la bozza di regolamento predisposta nella precedente consiliatura proponendo di eliminare il limite anagrafico dei 35 anni per beneficiare dello sconto

perché oggi non sono più solo i giovani ad avere redditi bassi (fonte Italia Oggi del 14 gennaio 2014).

Una rappresentanza da equilibrare. Siamo alle avvisaglie di una guerra non già intra o intergenerazionale ma tra socio di maggioranza quanto a massa contributiva e la molteplicità degli avvocati che risiedono prevalentemente al Centro Sud.

Il malumore già serpeggia e c'è già chi auspica la costituzione, in breve termine, della Cassa Previdenziale Forense per il Centro Nord.

Per evitare siffatto pericolo, che è ormai dietro l'angolo, va rivisto al più presto il regolamento elettorale non per esercitare la golden share che spetterebbe al socio di maggioranza ma per equilibrare la rappresentanza tenendo conto da un lato del montante contributivo versato e dall'altro delle numerosità degli iscritti.

In questa direzione si è mossa Vicenza che si è gemellata con Lamezia Terme ma non credo che questo possa essere sufficiente allo scopo.

Poiché gli Ordini del Nord cominciano a prendere atto di tale gap nella rappresentanza è bene che Cassa Forense riequilibri immediatamente la situazione prima che abbia ad esplodere.

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

professione forense | 14 Gennaio 2014

Conferenza Nazionale dell'Avvocatura: spazio anche per i giovani avvocati ... e la previdenza

di Paolo Rosa - Avvocato

Dal 16 al 18 gennaio 2014 si terrà a Napoli l'VIII Conferenza Nazionale dell'Avvocatura sul tema «La giustizia umiliata, quale democrazia senza diritti?». La Conferenza è stata organizzata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, con il sostegno del CNF, della Cassa Forense e del Consiglio dell'Ordine di Napoli. I temi principali saranno la riforma del sistema giustizia e il rilancio della professione forense.

Il 16 gennaio prossimo partirà la VIII Conferenza Nazionale dell'Avvocatura dal titolo: «La giustizia umiliata: quale democrazia senza diritti?». All'interno della Conferenza vi sarà una tavola rotonda «Giovane avvocatura: una scelta consapevole» alla quale, sul versante previdenziale offro queste riflessioni:

Iscrizione all'albo. È noto a tutti che, ai sensi dell'art. 21, legge n. 247/2012 la permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinato all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente secondo le modalità che dovranno essere adottate con apposito regolamento;

- che l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento, determina i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali;
- che non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- che il sistema pensionistico in vigore presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è informato al criterio di calcolo retributivo cd. sostenibile;
- che anche a causa di una legislazione ingiustamente penalizzante per l'Avvocatura italiana in questi ultimi anni il reddito pro capite e il volume d'affari sono costantemente regrediti portandosi ai livelli degli anni '90 con grave ripercussione, in termini di stabilità economico – finanziaria di lungo periodo, sulla contribuzione;
- che va ridisegnato il sistema previdenza forense al fine di renderlo inclusivo e non esclusivo;
- che occorre tener conto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 223/2012 e 116/2013;
- che occorre informare la legislazione previdenziale forense ai principi di eguaglianza e di solidarietà economica.

Un aiuto ai giovani? Ritengo pertanto che il nuovo management di Cassa forense sia chiamato a ridisegnare gli assetti previdenziali alla luce dell'art. 21 legge n. 247/2012, al fine di eliminare il privilegio del sistema di calcolo retributivo tenendo conto della specificità della categoria, della sua composizione e della sua dinamica reddituale in modo da alleggerire i primi 10 anni di contribuzione obbligatoria da recuperare nel proseguo del percorso lavorativo così da finanziare quantomeno la pensione minima individuando al contempo una contribuzione di equità, intra e intergenerazionale, che consenta di riequilibrare il sistema oggi fortemente penalizzante per le categorie più giovani.

8

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

avvocati | 20 Gennaio 2014

Cassa Forense: proposte e non proteste

di Paolo Rosa - Avvocato

Il neo Presidente di Cassa Forense ha convocato il nuovo Comitato dei Delegati per il 31 gennaio e 1 febbraio 2014 per l'approvazione del regolamento ex art. 21 legge 247/2012 partendo dall'art. 8 e assegnando termine per emendamenti sempre a partire dall'art. 8 da inviare entro il 24 gennaio 2014.

Alla conferenza OUA di Napoli il neo Presidente ha detto che il 31 gennaio conta di portare a casa il regolamento ex art. 21.

Alcune osservazioni. Il regolamento ex art. 21 è stato discusso in sede di discussione generale dal vecchio Comitato dei Delegati che ha operato in prorogatio giudicata illegittima dai Ministeri vigilanti che hanno abilitato, con formale provvedimento, solo la gestione corrente.

Ne consegue che l'approvazione dei primi sette articoli del regolamento da parte del vecchio Comitato dei Delegati in prorogatio è da ritenersi illegittima e quindi va iniziata ex novo tutta la procedura che prevede la presentazione di una bozza sulla quale aprire la discussione generale per poi passare all'approvazione con termine congruo per emendamenti.

Il neo Presidente intende bypassare questa procedura così esponendo il regolamento stesso a sicure eccezioni di illegittimità formale prima ancora che sostanziale.

La bozza di regolamento proposta appare illegittima anche nel merito sotto due specifici profili:

- perché prevede l'iscrizione d'ufficio dei 56.000 avvocati iscritti all'Ordine ma non a Cassa Forense anziché l'iscrizione a domanda così sovvertendo l'intero sistema previdenziale forense;

- perché introduce il criterio della frazionabilità dell'anno a fronte di un minor versamento contributivo in palese contrasto con il sistema previdenziale forense che, essendo informato al calcolo retributivo della pensione, prevede la infrazionabilità dell'anno.

Sempre nella conferenza OUA di Napoli il neo Presidente di Cassa Forense ha dichiarato che l'introduzione per i 56.000 della frazionabilità dell'anno eviterebbe ripercussioni sulla stabilità economico finanziaria della Fondazione.

Il futuro previdenziale degli avvocati. Il neo Presidente non ha però svelato ai malcapitati 56.000 il futuro previdenziale in agguato per loro e che qui vengo a descrivere.

Se il gap conseguente al minor numero di anni utili ai fini del pensionamento per via della frazionabilità dell'anno non sarà sanato nei 10 anni successivi, tutti costoro rischiano di vedersi liquidare al momento del pensionamento una pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo che, per regolamento, esclude il diritto all'integrazione della pensione di vecchiaia contributiva, anche di reversibilità, al trattamento minimo.

Giova ricordare, infatti, che la pensione di vecchiaia contributiva già esiste nell'impianto normativo di Cassa Forense in favore di chi non raggiunga i requisiti contributivi per farsi luogo alla liquidazione della più vantaggiosa pensione retributiva.

Giova riportare quanto sta scritto nei regolamenti di Cassa Forense:

Prestazioni Previdenziali

Pensione di Vecchiaia Contributiva

(art.4 del Regolamento Generale della Cassa; art.8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali)

Normativa

A norma dell'art. 4 del Regolamento Generale, i contributi versati alla Cassa non sono restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale(art.22 della legge n.576/80). La norma regolamentare ha sostituito l'istituto del

rimborso dei contributi, di cui all'art.21 della legge n.576/80, con la pensione contributiva a condizione che l'iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo.

La pensione di vecchiaia contributiva, calcolata con il sistema contributivo, è reversibile alle stesse condizioni previste dal regime ordinario e con la medesima decorrenza (1° giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto - art.7 della legge n.576/80, come modificato dall'art.3 della legge n.141/1992).

È in ogni caso escluso il diritto all'integrazione della pensione di vecchiaia contributiva, anche di reversibilità, al trattamento minimo.

Requisiti

Iscritti alla Cassa, che abbiano maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia retributiva senza aver raggiunto l'anzianità contributiva prevista:

fino al 31 dicembre 2010:,

65 anni di età con almeno 5 ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa (TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI) ;

dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013: ,

66 anni di età con almeno 5 ma meno di 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa (TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI) ;

dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: ,

67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa (TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI) ;

dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018:,

68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa (TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI) ;

dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:,

69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa (TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI)

; dal 1 gennaio 2021:

70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa (TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI).

Decorrenza

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Modalità di Erogazione

A domanda dell'interessato da trasmettere correttamente compilata utilizzando l'apposito modulo reperibile nella sezione "Modulistica-Prestazioni Previdenziali".

Calcolo della Pensione

Il calcolo della quota "**di base**" e della quota "**modulare**" della pensione di **vecchiaia contributiva** viene effettuato secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 335/1995 e dall' **art. 6 del**

Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa fino al tetto pensionabile, nonché sulle somme corrisposte a titolo di riscatto o ricongiunzione. Non è prevista la corresponsione di alcun trattamento di "pensione minima", nè l'applicazione del meccanismo di "**integrazione al minimo**", di cui all'**art.5 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali**.

Due categorie di avvocati? Con il regolamento ex art. 21 proposto si verrà così a differenziare due categorie di avvocati: quelli che hanno capacità contributiva che si vedranno sempre liquidare la più generosa pensione retributiva e quelli di minore capacità contributiva, che sono peraltro circa cento mila, i quali al momento del pensionamento si vedranno liquidare la pensione contributiva che avrà l'unico vantaggio di non creare debito previdenziale perché sarà interamente o quasi coperta dalla contribuzione versata.

Inutile dire che siffatta discriminazione di tipo censuario si pone in evidente contrasto sia con la legge nazionale (247/2012) sia con l'art. 14 della CEDU che non consente discriminazioni reddituali all'interno della medesima categoria di lavoratori.

Alla conferenza OUA di Napoli il neo Presidente di Cassa Forense ha detto che non vuole proteste ma solo proposte.

Una proposta inclusiva... Da tempo io avanzo una proposta inclusiva e mai esclusiva e che qui ripropongo.

Premesso

- che l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento, determina i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali;
- che non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- che il sistema pensionistico in vigore presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è informato al criterio di calcolo retributivo cd. sostenibile;
- che anche a causa di una legislazione ingiustamente penalizzante per l'Avvocatura italiana in questi ultimi anni il reddito pro capite e il volume d'affari sono costantemente regrediti portandosi ai livelli degli anni '90 con grave ripercussione, in termini di stabilità economico – finanziaria di lungo periodo, sulla contribuzione;

- che va ridisegnato il sistema previdenza forense al fine di renderlo inclusivo e non esclusivo;
- che occorre tener conto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 223/2012 e 116/2013;
- che occorre informare la legislazione previdenziale forense ai principi di eguaglianza e di solidarietà economica.

Suggerisco pertanto al nuovo management di Cassa forense di ridisegnare gli assetti previdenziali alla luce dell'art. 21 legge n. 247/2012, al fine di eliminare il privilegio del sistema di calcolo retributivo tenendo conto della specificità della categoria, della sua composizione e della sua dinamica reddituale in modo da alleggerire i primi 10 anni di contribuzione

obbligatoria da recuperare nel proseguo del percorso lavorativo così da finanziare quantomeno la pensione minima individuando al contempo una contribuzione di equità, intra e intergenerazionale, che consenta di riequilibrare il sistema oggi fortemente penalizzante per le categorie più giovani.

La proposta avanzata da Nicoletta Giorni, presidente AIGA, alla conferenza OUA di Napoli in ordine alla possibilità di applicare lo istituto della retrodatazione anche in favore dei 56 mila avvocati di cui sopra, stante gli ingenti costi per la fondazione ,porterebbe cassa forense verso il default e quindi appare inaccoglibile.

La proposta invece avanzata da Ester Perifano, segretaria generale ANF, di cancellare dallo albo l'avvocato pensionato per far spazio alle giovani generazioni, incontra da sempre il mio sostegno nel tentativo di riscrivere un nuovo patto generazionale

9Diritto & Giustizia

LAVORO

sistema previdenziale | 04 Maggio 2011

Previdenza precaria: diritti acquisiti e pro rata temporis

di Paolo Rosa



La sostenibilità macroeconomica e gli effetti redistributivi infra e intergenerazionali rappresentano le variabili più difficili da valutare nella analisi delle politiche di riforma del settore pensionistico. Non è semplice conciliare equità e sostenibilità del sistema previdenziale alla luce di trend, demografici ed occupazionali, non in grado di assicurare il necessario equilibrio fra contribuzioni e prestazioni.

Il nomadismo occupazionale è un'aggravante. Calo demografico ed invecchiamento della popolazione costituiscono una combinazione esplosiva che potrebbe compromettere il modello di solidarietà intergenerazionale, a causa di impegni pensionistici insostenibili in termini sia di costi che di durata (il cosiddetto debito contratto del quale abbiamo già parlato).

Un'aggravante di tale problema è rappresentata dalle rapide trasformazioni del mercato del lavoro e dal cosiddetto "nomadismo" occupazionale di una porzione sempre più consistente di lavoratori, obbligati a cambiare in continuazione settore produttivo e attività nel corso della vita professionale. Ciò renderà sempre più difficile la realizzazione di carriere lavorative regolari e continue dal punto di vista della contribuzione previdenziale. In tal senso, è evidente la necessità di ripensare i tradizionali meccanismi ed istituti previdenziali se si vuole assicurare un'adeguata copertura anche a favore delle generazioni più giovani, evitando che l'aumento della flessibilità nel mercato del lavoro si traduca in una precarizzazione dei diritti o addirittura in una loro negazione. Le riforme attuate in molte casse private di previdenza dei liberi professionisti hanno stabilizzato il sistema previdenziale, consentendo un adeguato equilibrio finanziario che tende al ripristino di condizioni di equità e alla riduzione del rischio di un conflitto fra le generazioni, restituendo un minimo di certezze a quelle future. Peraltro, il compromesso ottenuto è ancora sbilanciato a favore delle generazioni "adulte" e non tiene conto dei profondi e radicali mutamenti sociali che rimetteranno in discussione anche gli attuali assetti.

Il pro rata temporis verso un diritto acquisito? E' opinione di chi scrive che il principio del pro rata temporis, che si sta sempre più trasformando nella giurisprudenza di legittimità in un vero e proprio diritto acquisito a diversi spezzoni di pensione secondo i regolamenti succedutisi nel tempo, dovrebbe dal legislatore essere meglio precisato nei suoi contenuti al fine di assicurare l'equità infra e intergenerazionale.

Ha ragione Luigi Carunchio, Presidente di UNGDCEC - Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili - quando a pag. 31 di Italia Oggi del 28 aprile 2011 scrive "in riferimento poi a quanti sostengono che ogni modifica in campo previdenziale, senza blindarla con il pro rata, sarebbe incostituzionale, ricordiamo che il principio di uguaglianza previsto nella

nostra Costituzione non può valere solo per alcune generazioni, ma è un diritto inviolabile che deve essere garantito a tutti i cittadini, presenti o futuri, e che è impensabile che la nostra Costituzione, quando all'art. 38 fa riferimento alla adeguatezza delle prestazioni, possa tutelare solo alcune generazioni in danno di altre. I giovani vogliono cambiare, la rivoluzione delle responsabilità è cominciata, gli errori del passato dovranno essere corretti e, nessuna si illuda, tutto questo non potrà essere fermato, perché il bene del Paese ce lo impone. L'Italia chiamò". Infatti l'art. 3, comma 12, legge n. 335/95, prevede che: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge".

Come è noto la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 disp. prel.) da cui deriva il principio della irretroattività, siccome ispirato ad esigenze di certezza del diritto. Ugualmente per i regolamenti nell'ambito dell'autonomia privata.

Pur tuttavia non è facile individuare l'ambito del rispetto che deve essere osservato per la situazione creatasi sotto l'impero della legge precedente.

Soccorre la teoria dei cd. diritti acquisiti secondo cui la norma successiva non può privare il soggetto dei diritti già acquisiti in base alla norma precedente.

Ma quali sono i diritti acquisiti in materia previdenziale? Diritti acquisiti sono i diritti già entrati nel patrimonio del soggetto. È lo stesso dire che l'avvocato pensionato è protetto dal diritto acquisito: nessuno potrà ricalcolargli il trattamento pensionistico salva l'imposizione di possibili contributi di solidarietà giustificati dal passaggio da un sistema all'altro.

Può dirsi ugualmente per l'avvocato in prossimità del pensionamento? La risposta è negativa. Dottrina e giurisprudenza concordano nel qualificare il diritto dell'avvocato alla permanenza nel medesimo regime previdenziale, in costanza di attività, solo come una mera aspettativa di diritto che non assurge a diritto acquisito. Questo perché la prestazione previdenziale, oltre all'interesse del singolo, tutela l'interesse della collettività, il che giustifica la discrezionalità nella regolamentazione della gestione del trattamento pensionistico.

Quando è possibile incidere in peius su percorsi pensionistici in itinere? La Consulta, ripetutamente investita del problema, ha affermato che nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata sempre che tali interventi non trasmodino in un regolamento irrazionale (Corte Cost. 26.07.1995 n. 390).

La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto legittima la possibilità di incidere in peius su percorsi pensionistici in itinere a condizione che l'intervento sia sorretto da esigenze ragionevoli ed inderogabili, fermo il rispetto della solidarietà sociale di cui all'art. 38, comma 2, Costituzione. Nel nostro caso vi è l'inderogabile esigenza di assicurare l'equilibrio economico - finanziario di lungo periodo delle Casse private di previdenza e chi non lo ha già fatto dovrà provvedervi secondo le ultime indicazioni ministeriali.

Siffatta instabilità, che è ormai nota a tutti, impone di intervenire al più presto riformando l'attuale assetto previdenziale.

La riforma, infatti, qualunque essa sarà, parametrica o strutturale, non inciderà sull'esistenza del diritto alla prestazione previdenziale e sul dovere di solidarietà ma sul modo di essere dell'aspettativa previdenziale.

Così come un contratto collettivo successivo, espressione tipica dell'autonomia privata, può incidere sia sull'entità della prestazione previdenziale, sia sulla misura del contributo dovuto e modificarli in senso più sfavorevole al lavoratore diminuendo l'entità della prestazione o aumentando la misura del contributo dovuto, per essere l'unico limite costituito dalla salvezza dei diritti già acquisiti (ex plurimis Cass. 23.04.1999 n. 4069; 28.11.1992 n. 12751; 24.08.1990 n. 8654; 02.05.1990 n. 3607).

Il principio del pro rata trasforma così, ope legis, l'aspettativa di diritto in diritto acquisito e addolcisce la fase transitoria. Ma il professionista sorpreso dalla riforma lungo il percorso previdenziale non deve allarmarsi perché il Legislatore, nel riconoscere alle Casse private il potere di modificare l'attuale assetto normativo, ha pensato a Lui prevedendo espressamente che le modifiche avvengano tenendo conto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti sopra ricordati.

Il criterio del pro rata è stato introdotto per scelta di opportunità politica dal Legislatore con la legge n. 335/1995 con l'obiettivo di governare consensualmente il passaggio al nuovo sistema pensionistico pubblico e cioè dal sistema retributivo a quello contributivo.

Orbene il Legislatore, pur assicurando l'autonomia normativa degli enti previdenziali privati, ha imposto, d'imperio, il rispetto del criterio del pro rata; così facendo, egli ha voluto dare al diritto acquisito un contenuto più ampio sino a comprendere l'aspettativa acquisita ratione temporis.

Spetterà poi alle Casse private disciplinare concretamente il principio del pro rata temporis. Si dovranno evitare gli errori della previdenza pubblica che ha introdotto una fase transitoria molto lunga.

Una rapida semplificazione della legge n. 335/95. Chi aveva un'anzianità contributiva superiore a 18 anni all'entrata in vigore della riforma Dini (31.12.1995) conserva il diritto sia alla pensione di vecchiaia (60 anni se femmina, 65 se maschio) sia alla pensione di anzianità (35 anni di anzianità e 57 di vecchiaia).

La pensione si calcola con il metodo retributivo.

I nuovi iscritti dopo il 01.01.1996 hanno diritto a pensione, calcolata con il metodo contributivo, a partire dall'età 57 o dall'anzianità 40.

Per le anzianità contributive al 31.12.1995 inferiori a 18 anni, la pensione si determina combinando le due normative pro rata temporis.

Le anomalie di questo sistema ben evidenziate dai prof. Elsa Fornero e Onorato Castellino (www.cerp.it) si possono così sintetizzare: lo squilibrio finanziario perdurerà elevato sino alla completa entrata in vigore della riforma Dini (soltanto dopo il 2030 per quanto riguarda i flussi delle nuove pensioni e soltanto dopo il 2050 per quanto riguarda lo stock delle pensioni in essere). Non vi è chi non veda come il Legislatore nella 335/95 abbia adottato un pro rata molto lungo oltre ad escludere dal nuovo sistema contributivo tutti i lavoratori provvisti di un'anzianità contributiva superiore a 18 anni.

Tutti in campo per difendere i "vecchi avvocati part time". Cassazione, Corte costituzionale, Corte dei Conti e lo stesso CNF hanno molte volte adottato decisioni a salvaguardia dei diritti questi, con argomenti che sono stati utilizzati, ad esempio, per la difesa dei c.d. "vecchi avvocati part time". Tra le tante decisioni improntate a tale giusta salvaguardia ne segnalo, di seguito, alcune.

La Cassazione, Sez. lavoro, nella sentenza 24202 del 16 novembre 2009 ha fatto il punto sui limiti di tutela dei diritti quesiti, legittime aspettative e affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica. Ha scritto: "Non ne risulta, invero, la lesione di diritti quesiti -in quanto presuppone la loro maturazione, prima del provvedimento ablativo (vedi, per tutte, Corte Cost. n. 446/2002 e giurisprudenza ivi citata)- né di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, che sembrano costituzionalmente garantiti in prossimità della loro maturazione (oltre la sentenza testé citata, vedi, per tutte Corte Cost. n. 822/88, 573/90, 39/93, 6 e 16/94, 50 e 432/97, 525/2000; vedi, altresì, Corte Giust. 10 settembre 2009, C-201/08, e

giurisprudenza ivi citata)".

Ebbene, a prova della maturazione in capo ai c.d. "vecchi avvocati part time" del diritto quesito a svolgere sia l'attività d'avvocato sia quella di impiegato pubblico a part time, si consideri che essi hanno pienamente esercitato il diritto al doppio lavoro per molti anni: non certo nutrivano l'aspettativa di iniziare a fare l'avvocato.

I precedenti della Consulta. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 390/95 scrive: "Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentt. n. 573/1990, n. 822/1988 e n. 349/1985) che nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in

caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto". Ed aggiunge: "Se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo, sono rimasti fuori da tale previsione, ciò è avvenuto perché le loro aspettative - secondo il non irrazionale criterio di valutazione seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale - non erano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da creare quell'affidamento da questa Corte ritenuto di valore costituzionalmente protetto nella conservazione dell'attuale trattamento pensionistico".

Ancora. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 525/2000, al punto 2 del "considerato in diritto" scrive: "... Peraltro, l'effettivo problema da affrontare nella presente fattispecie non è quello relativo alla natura di tali leggi, ma investe sostanzialmente i limiti che esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva. In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v., ex plurimis le citate sentenze n. 311/1995 e n. 397/1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico ... In questa sede occorre in particolare soffermarsi sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (v. le sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997)". E aggiunge al punto 3: "In questa sede occorre in particolare soffermarsi sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (v. sentt. n. 416/1999 e n. 211/1997)".

Nel 2009, con la sentenza n. 24, la Consulta ha riaffermato che nei rapporti tra privato e Stato (nella fattispecie si trattava di accordo sull'indennità d'espropriazione), neppure la legge può violare l'affidamento legittimo del privato che sia derivato dalla precedente legislazione. In particolare, scrive la Corte: "L'irragionevolezza dell'intervento legislativo è palese, ove si pensi che, nella specie, i proprietari degli immobili assoggettati al procedimento espropriativo furono indotti a concordare l'indennità, peraltro cumulativamente determinata, da una valutazione di convenienza riferita a quel momento specifico della procedura. Nella valutazione dei motivi per la stipulazione dell'accordo non poteva non essere presente la consapevolezza della disciplina vigente in tema di accordi, ivi compresa l'eventualità di una loro inefficacia ove la procedura non fosse pervenuta a compimento.

Il decreto di esproprio non venne emanato tempestivamente. La disposizione censurata, ad oltre venti anni da quella vicenda, è intervenuta a salvaguardare l'efficacia dell'accordo (con l'intento di incidere sulle liti in corso), quando sono venute meno le condizioni che avevano contribuito, allora, a determinare la volontà negoziale della parte.

L'intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche (sentt. n. 74/2008 e n. 376/1995), anche al fine di assegnare a determinate disposizioni un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (sentt. n. 234/2007 e n. 224/2006).

La norma successiva non può, però, tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali (sentt. n. 156/2007 e n. 416/1999), pur se dettata dalla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica (sent. n. 374/2002) o per far fronte ad evenienze eccezionali (sent. n. 419/2000).

La norma censurata non è interpretativa ma innovativa. La sua portata precettiva non è compatibile, come possibile opzione interpretativa, con la disciplina previgente, che, anzi, deponeva, al contrario, nel senso dell'inefficacia dell'accordo, se non fosse tempestivamente emanato il decreto di esproprio. Essa interviene su situazioni in cui si è consolidato l'affidamento del privato riguardo alla regolamentazione giuridica del rapporto, dettando una disciplina con esso contrastante, e sbilanciandone l'equilibrio a favore di una parte (quella pubblica, o del privato assuntore dell'opera, comunque tenuto a sopportare le conseguenze economiche dell'espropriazione), e a svantaggio dell'altra (il proprietario)".

Ebbene, i c.d. "vecchi avvocati part time" furono indotti proprio dalla legge (l. 662/96, art. 1, commi 56 e ss.), a trasformare il loro rapporto di lavoro pubblico da full time a una forma di part time particolarmente ridotta (prima il 50% e poi, dopo la favorevole sentenza della Corte costituzionale 189/01, il 30% dell'orario ordinario) e furono indotti alla conseguente preclusione della carriera nel pubblico impiego (non hanno partecipato a concorsi da dirigente pubblico poiché i dirigenti pubblici non possono essere in part time, mentre essi intendevano continuare a svolgere in part time l'attività di avvocato).

E' evidentemente incostituzionale la violazione dei loro diritti quesiti per le ragioni di cui alla sentenza della Corte Cost. 24/2009.

Con la sentenza n. 399/2008, la Corte Costituzionale riafferma la forza del principio di sicurezza giuridica e salvaguardia dei diritti quesiti: "Una normativa che lo stesso legislatore definisce come finalizzata "ad aumentare [...] i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro" (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 276/2003) non può ragionevolmente determinare l'effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile.

Quest'ultimo non può essere individuato nella mera esigenza di evitare la prosecuzione nel tempo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa difformi dalla nuova previsione legislativa, poiché l'intento del legislatore di adeguare rapidamente la realtà dei rapporti economici ai modelli contrattuali da esso introdotti non può giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformità alla precedente disciplina giuridica". Invece, la sentenza della Corte costituzionale n. 168/2004 affermò un principio che si attaglia al caso dei "vecchi avvocati part time": "di ben diversa consistenza sono le ragioni che giustificano la salvaguardia di una situazione (l'acquisizione di un posto di ruolo) caratterizzata

nella attualità dal diritto alla sua permanenza - jus in officio - rispetto a quelle che possono essere addotte per rivendicare la conservazione di una posizione per sua natura virtuale (collocamento in una graduatoria)".

Il parere negativo del CNF. Il Consiglio Nazionale Forense ha espresso parere contrario (9 maggio 2007, n. 12-bis - relatore Orsoni) in relazione ad un quesito rivoltagli dall'Ordine di Siena e riguardante il dipendente di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni, che (ex l. 218/1990) aveva potuto conservare l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati e che si dubitava potesse continuare ad esservi iscritto anche nel caso in cui fosse "distaccato" presso società controllate dalla banca capogruppo e svolgenti specifiche attività "non strategiche". Il parere è interessante in quanto conferma la rilevanza, anche per il C.N.F., dei c.d. diritti quesiti. Secondo il C.N.F., infatti, la norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti "rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza" è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell'istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell'istituto stesso e fossero già iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici. Costoro -afferma il C.N.F.- hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell'istituto di appartenenza e non si tratta con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l'ente.

L'intervento della Corte dei Conti. Le Sezioni Unite (7/2007) hanno statuito: "12. L'affidamento nella sicurezza giuridica costituisce invero un valore fondamentale dello Stato di diritto, costituzionalmente protetto nel nostro ordinamento (cfr. Corte costituzionale, sentenze 17 dicembre 1985, n. 349; 14 luglio 1988, n. 822; 4 aprile 1990, n. 155; 10 febbraio 1993 n. 39), ora ancor più rilevante considerato che lo stesso legislatore prescrive che l'attività amministrativa sia retta (anche) dai principi dell'ordinamento comunitario (articolo 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 quale modificato dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2005 n. 15), nel quale il principio di legittimo affidamento è stato elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in un'ottica di accentuata tutela dell'interesse privato nei confronti delle azioni normativa e amministrativa delle istituzioni europee (Corte di giustizia delle Comunità europee, 15 luglio 2004, causa C-459/02; 14 febbraio 1990, causa C-350/88; 3 maggio 1978, causa C-112/77)".

Segnalo anche per la difesa dei diritti quesiti la sentenza della Gran Sezione della Corte di Giustizia UE n. 0 del 18 luglio 2006.

Sospensione dei regolamenti: la proposta di MGA. Oggi, la Mobilitazione generale degli avvocati italiani propone, tra il resto, la sospensione dei regolamenti attuali con contestuale passaggio al sistema di calcolo contributivo della pensione di vecchiaia erogabile solo a chi, come per la pensione di anzianità, si cancelli dall'albo degli avvocati.

L'esercizio della opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione riproporrebbe il problema della applicazione e in che misura del pro rata temporis.

La proposta di subordinare il pensionamento di vecchiaia alla cancellazione dagli albi risponde alla necessità di aprire il prodotto interno della avvocatura alle giovani generazioni ed è una proposta meritevole della massima attenzione laddove i pensionati si impegnassero a far da

maestri alle giovani generazioni per traslare il bagaglio di esperienza e professionalità come avveniva

nelle botteghe artigiane che hanno reso famoso il nostro paese in un sussulto di lungimirante amore per la nostra professione.

Del resto, dovendo scegliere tra vari criteri, il pensionamento è stato considerato meritevole di scelta, ad esempio, nel licenziamenti collettivi. Si veda questa rivista nel numero di martedì 3 maggio 2011 con la giurisprudenza ivi richiamata. La rivoluzione delle ginestre è appena gli inizi.

di Paolo Rosa- Avvocato-

10

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

Cassa Forense | 04 Febbraio 2014

Approvato il regolamento: un passo avanti e due indietro...



di Paolo Rosa - Avvocato

Venerdì scorso il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha approvato il regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012 ora all'attenzione dei Ministeri Vigilanti per l'approvazione e la sua entrata in vigore. Numerosi sono i profili di illegittimità, formale e sostanziale, all'attenzione dei Ministeri Vigilanti. Cominciamo da quelli formali.

La bozza del regolamento e i primi sette articoli sono stati approvati dal precedente Comitato dei Delegati durante la prorogatio illegittima in quanto per i Ministeri Vigilanti era possibile soltanto l'amministrazione corrente e non credo che il regolamento in commento possa essere considerato un atto di amministrazione ordinaria.

Doveva quindi essere dato al nuovo Comitato dei Delegati, da poco insediato, il tempo di valutare la situazione ed emendare anche i primi sette articoli, procedura che invece è stata ritenuta impraticabile.

Probabilmente siamo anche di fronte ad un eccesso di delega perché l'art. 21 era limitato a disciplinare l'ingresso di 56.000 avvocati iscritti all'Albo ma non iscritti in Cassa Forense e non già a modificare l'intero assetto regolamentare.

Ed infatti il regolamento proposto elimina due cardini fondamentali dell'assetto previdenziale forense che erano:

- l'iscrizione a domanda e
- l'infrazionabilità dell'anno

con le ovvie conseguenze che andremo ad esporre.

L'iscrizione in Cassa Forense viene infatti deliberata d'ufficio dalla Giunta esecutiva della Cassa non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense.

Dell'avvenuta iscrizione d'ufficio alla Cassa deve essere data immediata comunicazione all'avvocato unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici della retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa e della facoltà di iscrizione per gli ultra quarantenni.

Correlativamente è previsto l'obbligo in capo ai Consigli dell'Ordine e al Consiglio Nazionale Forense, per gli iscritti nell'Albo speciale, di dare notizia alla Cassa dell'iscrizione agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera.

È fatto obbligo altresì ai Consigli dell'Ordine e al CNF, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di trasmettere a Cassa Forense gli elenchi degli iscritti agli Albi alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché ulteriori elenchi con gli iscritti agli Albi alla data del 02.02.2013, data di entrata in vigore della legge 247/2012.

Ove l'avvocato non abbia a ricevere la comunicazione dell'avvenuta iscrizione d'ufficio in Cassa Forense, l'avvocato stesso è tenuto comunque a registrarsi in Cassa Forense che provvederà a deliberare l'iscrizione.

Così viene reintrodotta la domanda sia pure per l'ipotesi, che dovrebbe essere residuale, di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.

Introdotti criteri di flessibilità nel pagamento dei contributi minimi nei primi 8 anni di iscrizione.

L'art. 8 del regolamento, infatti, prevede che limitatamente ai primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 2 del regolamento dei contributi (€ 2.700,00 per l'anno 2013) o dell'art. 7, comma 2, del presente regolamento (€ 1.350,00 per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa) è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza e quindi rimane pari rispettivamente a € 1.350,00 per l'anno 2013 e € 675,00 per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa; il restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 9, deve essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento dei contributi. (art. 23 – VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO

1. Salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 26 del presente Regolamento entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun iscritto alla Cassa deve provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 2, 3 e 6, detratti i contributi minimi, pari al 50% delle somme dovute.

2. Entro lo stesso termine di cui al primo comma, gli iscritti all'Albo, che non siano iscritti alla Cassa, dovranno provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva del contributo integrativo dovuto, ai sensi dell'art. 6, pari al 50% della somma dovuta.

3. Qualora il versamento dell'acconto di cui ai commi precedenti risulti inferiore alla misura ivi prevista, entro un margine del 5%, e sia successivamente compensato nei termini previsti dall'art. 24, non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 dell'apposito Regolamento.

ART. 24 – VERSAMENTO DEL SALDO

1. Gli obbligati all'invio della comunicazione devono calcolare l'ammontare dei contributi ai sensi degli artt. 2, 3 e 6 ed eventualmente dell'art. 4, e devono indicarne l'ammontare complessivo. Essi devono altresì indicare la misura delle quote dei contributi minimi pagate dell'anno di competenza, ai sensi dell'art. 25 e della prima rata versata, in autoliquidazione, nei termini di cui all'art. 23. La somma risultante, detraendo i contributi pagati da quelli dovuti, comprensiva dell'intero importo di cui al contributo volontario ex art. 4, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno in cui la comunicazione deve essere inviata).

Ne consegue che in deroga all'art. 25 del regolamento dei contributi per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa sono introdotte delle flessibilità nel pagamento dei contributi minimi.

L'art. 7 prevede poi agevolazioni per il contributo integrativo disciplinato dall'art. 6, comma 7, del regolamento dei contributi con estensione ad un ulteriore quadriennio mediante la riduzione alla metà del contributo minimo integrativo, ove la primitiva iscrizione sia avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'avvocato ha compiuto il 35esimo anno di età (l'art. 6, comma 7 del regolamento dei contributi prevede che:

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, con esclusione degli anni corrispondenti al periodo di praticantato con abilitazione al patrocinio e ai primi cinque anni di iscrizione all'Albo, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo, comunque dovuto, pari a € 395,00 per l'anno 2009, € 550,00 per l'anno 2010 ed € 650,00 per l'anno 2011. Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Per gli anni di iscrizione corrispondenti al periodo di praticantato e per i primi cinque anni di iscrizione agli Albi è, comunque, dovuto il contributo integrativo in proporzione all'effettivo volume d'affari dichiarato.

Ulteriori agevolazioni. E veniamo ora alle ulteriori agevolazioni previste dall'art. 9 del regolamento, qui in commento.

La norma prevede che a decorrere dall'anno 2013 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà agli avvocati percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori ad € 10.300,00, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del presente regolamento nei casi ivi previsti o dell'art. 2, comma 2, del regolamento dei contributi ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito dalle predette norme.

Ai fini dell'applicazione delle presenti agevolazioni non si calcolano gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa che restano interamente sottoposti alla specifica disciplina ivi prevista.

L'art. 9 prevede poi, al comma 2, che chi si avvale della facoltà del versamento ridotto come sopra indicata avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di 6 mesi in luogo dell'intera annualità e questo varrà sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia a fini del calcolo della stessa fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sull'intera vita professionale.

Per coloro che si avvalgono della facoltà di contribuzione minima ridotta resta comunque garantita la copertura assistenziale per l'intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.

Per tutti coloro che si avvalgono della facoltà di versare contributi minimi ridotti è prevista la possibilità, su base volontaria e sempre nell'arco temporale massimo dei primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità fino al raggiungimento dell'intero importo minimale al fine di vedersi riconosciute per intero le annualità di contribuzione, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.

Il limite di € 10.300,00 è adeguato in base agli indici ISTAT a decorrere dal 01.01.2018 con riferimento alle variazioni intervenute nell'anno precedente.

Ai versamenti volontari integrativi del contributo soggettivo minimo verrà applicato il solo interesse nella misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.

Sono esclusi da queste agevolazioni gli istituti della retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa e della facoltà di iscrizione in favore degli ultra quarantenni nonché ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti.

Viene quindi eliminato dal sistema previdenziale forense il requisito della continuità professionale perché a partire dall'entrata in vigore del regolamento, la Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizioni successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale né procedere a revisioni a norma dell'art. 3 della legge n. 319/75 e successive modifiche.

Il regolamento disciplina poi l'istituto degli esoneri temporanei. Per chi si trovi nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 della legge 247/2012 che sono:

- a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;*
- b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;*
- c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza;*

è possibile chiedere l'esonero del versamento dei contributi minimi soggettivi ed integrativi per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.

La richiesta viene deliberata dalla Giunta esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotto dall'iscritto.

Nei soli casi di maternità o adozione l'esonero può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi.

Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.

Novità in materia di sanzioni. L'applicazione dell'art. 9 del regolamento delle sanzioni (Art. 9 - Omesso o ritardato versamento dei contributi minimi – Le sanzioni di cui agli artt. 6 e 7 si applicano alle omissioni o ai ritardi nel pagamento dei contributi minimi. In questi casi sanzioni

ed interessi decorrono dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata) è sospesa fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione del presente regolamento.

Dopo tale data le sanzioni previste dal predetto articolo 9 saranno dovute solo sugli omessi o ritardati versamenti dei contributi minimi nella misura annua obbligatoria stabilita dal presente regolamento.

Il regolamento si conclude con le norme transitorie. *A coloro che, nelle more dell'approvazione ministeriale del presente regolamento e, comunque, non oltre 90 gg. dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto.*

Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 gg. dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente regolamento.

L'art. 13 disciplina l'ambito di applicazione del regolamento prevedendo che le facoltà e i benefici previsti dal presente regolamento si applicano, a decorre dal 2013, anche agli iscritti alla Cassa da data antecedente al 03.02.2013, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi.

In definitiva in base al comunicato stampa di Cassa Forense il presente regolamento riguarderà una platea di 87.000 avvocati dei quali 50.000 quelli iscritti all'Albo ma non ancora iscritti in Cassa Forense e 37.000 quelli già iscritti ma con redditi inferiori al tetto di € 10.300,00 annui. A mio sommo avviso un intervento normativo di così importante spessore doveva essere preceduto dal rifacimento del bilancio attuariale proiettando i dati reali dell'Avvocatura italiana e non già quelli attesi dalla conferenza dei servizi ministeriale, bilancio attuariale che va comunque fatto entro il corrente anno e soprattutto sostenere sia la flessibilità che le agevolazioni da altrettante proiezioni attuariali in grado di stabilirne i costi e le ricadute sulla sostenibilità di Cassa Forense.

Il superamento di uno dei capisaldi della previdenza forense che era l'infrazionabilità dell'anno comporterà, nei fatti, l'estensione a un consistente numero di avvocati al termine del loro percorso lavorativo e previdenziale, della pensione di vecchiaia contributiva non integrata al trattamento minimo prevista dai vigenti regolamenti come ipotesi residuale introdotta nel momento in cui è stata abolita restituzione dei contributi e che qui ripropongo all'attenzione dei beneficiari.

ART. 8 – PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

- 1. Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 2 del presente regolamento, ma con più di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione verso altro Ente previdenziale ovvero della totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.*
- 2. Il calcolo della quota di base della pensione, è effettuato secondo i criteri previsti dalla legge*

335/95 e successive modifiche, in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e art. 3, comma 1

del Regolamento dei contributi, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o di ricongiunzione. La pensione di vecchiaia contributiva non prevede la corresponsione dell'integrazione al minimo di cui all'art. 5.

3. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell'art. 6.

4. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 319/75 non concorrono a formare il montante contributivo.

5. La pensione di vecchiaia contributiva è reversibile in favore dei soggetti e nelle misure di cui al successivo art. 12, con esclusione di un minimo garantito.

6. Ai superstiti dell'iscritto, indicati all'art. 12, che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno cinque anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai contributi soggettivi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento dei contributi, maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versamento.

7. Colui che matura la pensione ai sensi del presente articolo e prosegue nell'esercizio della professione, è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 2, comma 4, 3 comma 3, 6 comma 8 e 7 del Regolamento dei contributi, senza diritto alla corresponsione di supplementi di pensione.

Ne consegue che su base reddituale l'Avvocatura italiana sarà soggetta a due diversi trattamenti: quello retributivo, cd. sostenibile, per chi sarà in grado di versare quantomeno la contribuzione minima ordinaria e la pensione contributiva non integrata al trattamento minimo per chi non sarà in grado di farlo.

Siffatta discriminazione su base reddituale si pone in clamoroso conflitto sia con la norma nazionale che con quella comunitaria (art. 3 e 38 Costituzione e art. 14 della CEDU).

Possibile aumento del contenzioso. Questa discriminazione alimenterà un contenzioso giudiziario dagli effetti molto pericolosi sulla stabilità economico finanziaria di Cassa Forense che a mio giudizio, sulla base della proiezione dei dati reali, non esiste e che per ciò solo comporta ex art. 24, comma 24, della legge 214/2011 l'opzione per tutta l'Avvocatura al sistema di calcolo contributivo della pensione con lancio di un piano di ammortamento cinquantennale del debito previdenziale maturato con contribuzione proporzionale ai benefici ricevuti così aggirando, in modo costituzionalmente orientato le barriere dei diritti quesiti e del pro rata temporis al solo fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo e l'equità intra e intergenerazionale del sistema previdenziale forense.

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

Previdenza forense | 07 Febbraio 2014

La pensione contributiva e il contributo integrativo sul volume d'affari dell'avvocato

di Paolo Rosa - Avvocato

Con il regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012 approvato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense e ora all'attenzione dei Ministeri Vigilanti, la Fondazione ha introdotto la cd. flessibilità all'entrata accompagnando però circa 87.000 avvocati, se non riusciranno a mettersi in regola integrando i versamenti della contribuzione soggettiva ordinaria, verso la pensione di vecchiaia contributiva non integrata al trattamento minimo così come prevista e disciplinata all'art. 8 del regolamento prestazioni.

Tra contributivo e retributivo... Ricordo che il sistema di calcolo contributivo della pensione pone alla base della determinazione della pensione spettante all'iscritto il montante complessivo dei contributi dal medesimo versati durante il suo periodo di iscrizione alla Cassa.

Tale metodologia di calcolo è stata recentemente adottata dalla gran parte delle Casse ed Enti di previdenza, in sostituzione del sistema retributivo.

Com'è noto il calcolo della pensione contributiva, mediamente, è pari a circa il 50-60% di quella retributiva.

La pensione contributiva pone quindi un problema di adeguatezza del trattamento rispetto a quella retributiva.

In questa ottica è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184/2011 la legge n. 133/2011 che consente alle Casse e agli Enti di previdenza dei liberi professionisti di aumentare il contributo integrativo fino ad una percentuale del 5%.

Questo il testo della legge:

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dal seguente:

« 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.

La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo

30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e

secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Si applica o non si applica a Cassa Forense? La legge dice che «al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle Casse o Enti di cui al d.lgs. 30.06.1994, n. 509 (tra i quali vi è giusto appunto Cassa Forense) che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle Casse e degli Enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti».

Nel caso di specie con il regolamento ex art. 21, legge 247/2012, gli avvocati iscritti a Cassa Forense se corrispondono quantomeno la contribuzione minima ordinaria sono assoggettati alla pensione di tipo retributivo, per quelli invece che non riescono a versare la contribuzione ordinaria sarà liquidata la pensione di tipo contributivo laddove al momento del pensionamento (70 anni a regime nel 2021) non possano far valere 35 anni di anzianità contributiva.

Per tutti gli avvocati che saranno assoggettati al regime contributivo si pone allora il problema dell'adeguatezza della prestazione che, giova ripeterlo, non potrà essere integrata al trattamento minimo e quindi costoro avranno tutto l'interesse a chiedere ed ottenere da Cassa Forense che la maggior parte del contributo integrativo versato vada a confluire sul loro montante individuale così da rendere più adeguata la prestazione finale.

Come si può comprendere non è una questione di poco momento ed ho ragione di ritenere che non sia stata attentamente considerata.

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

Cassa forense | 10 Febbraio 2014

Il regolamento forense e la verifica attuariale

di Paolo Rosa - Avvocato



Una delle ragioni principali dell'essere di un sistema pensionistico è la garanzia di poter assolvere gli impegni previdenziali assunti e conseguentemente di trovare i mezzi finanziari per raggiungere tale scopo. Nel caso di specie il regolamento ex art. 21 introduce tutta una serie di

flessibilità all'ingresso e di agevolazioni che non risultano supportate da adeguati riscontri di tipo attuariale.

Il bilancio tecnico attuariale è un particolare tipo di bilancio che ha come fine proprio quello di valutare l'equilibrio attuariale di un fondo.

Cassa Forense e bilancio tecnico. *L'ultimo bilancio tecnico elaborato da Cassa Forense risale al 2011 e proietta nel tempo i dati desunti dalla conferenza ministeriale dei servizi, dati completamente diversi da quelli reali soprattutto in tema di demografica, andamento reddituale e rendimento del patrimonio.*

Ne consegue che il regolamento ex art. 21 doveva essere preceduto dalla stesura di un nuovo bilancio tecnico così da proiettare i dati reali e avere un quadro veritiero della situazione.

Il bilancio tecnico comporta una valutazione che viene effettuata mettendo a confronto il patrimonio accumulato, incrementato dalle entrate che sono state previste per la durata residua della gestione, con l'ammontare degli oneri prevedibili attualizzati, ovvero riportati al loro valore finanziario al momento delle valutazioni.

L'equilibrio viene così rilevato quando vi è uguaglianza tra il valore attuale medio degli oneri e la somma del patrimonio e del valore attuale medio dei contributi.

Com'è noto il bilancio tecnico è anche uno strumento utile per il monitoraggio del grado di efficienza raggiunto da un determinato sistema previdenziale, perché mette proprio in luce la verifica dei principi di equità, di solidarietà, di efficacia e di solvibilità, che sono alla base dell'efficienza di un sistema pensionistico.

Nei sistemi a ripartizione ciò che conta maggiormente è lo sviluppo per un periodo congruo delle proiezioni annue per le spese e per le entrate, fatte su tre diversi insiemi di ipotesi (ottimistiche, pessimistiche e miste).

La dottrina attuariale ritiene, per l'appunto, che il periodo congruo sia quello della durata tecnica di sviluppo o almeno di 50 anni, così come ritenuto nell'art. 24, comma 24, della legge 214/2011.

La verifica attuariale. *Il regolamento ex art. 21, ancorché si riferisca a una platea di 87.000 avvocati pari grossomodo al 40% dell'intera Avvocatura italiana, non è supportato da calcoli attuariali sull'incidenza delle agevolazioni e delle esenzioni agli effetti della sostenibilità di lungo periodo. Per l'attuario esterno di Cassa forense «Le valutazioni di questo particolare collettivo sono soggette ad un alto grado di incertezza essendo incerte le ipotesi da adottare, trattandosi di affrontare un fenomeno del tutto nuovo ed in evoluzione».*

Ne consegue che ogni valutazione sul regolamento ex art. 21 deve essere preceduta da un bilancio tecnico attualizzato con i dati reali così da misurarne l'incidenza in termini reali e non già attesi. Nel caso di specie una platea di 87.000 avvocati viene sospinta, al compimento dell'età pensionabile di 70 anni, alla pensione di vecchiaia contributiva senza integrazione al trattamento minimo così come prevista dal vigente regolamento di Cassa Forense pur se ai medesimi avvocati sarà chiesto di versare, oltre al contributo soggettivo, anche il contributo integrativo sul volume d'affari che non andrà a implementare il loro montante individuale ma nella cassa comune a sostegno dell'integrazione al trattamento minimo della pensione di vecchiaia retributiva dalla quale questi 87.000 avvocati saranno esclusi.

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

report di alm | 14 Febbraio 2014

Il modello ALM non si sostituisce al bilancio

tecnico di Paolo Rosa - Avvocato



Cassa Forense è stata la prima Fondazione a dotarsi dello strumento Asset & Liability Management (ALM) – al fine di gestire l'attivo in funzione delle passività - poi seguita da tutte le altre Casse di previdenza private, con parole di apprezzamento nel rapporto della Commissione Bicamerale di controllo sugli enti privatizzati.

Nel 2008, alla presidenza di Cassa Forense, maturammo la consapevolezza di dover impostare il portafoglio cercando di ottimizzare il raggiungimento probabilistico di obiettivi intertemporali predefiniti in una logica di Asset & Liability Management (ALM) che, tradotto in termini comprensibili, significa gestire l'attivo in funzione delle passività.

Ne conseguì la necessità di cercare sul mercato le soluzioni di investimento più adeguate e ci affidammo a Prometeia Advisor Sim e in particolare alla competenza del dott. Giacomo Chiari, responsabile dei progetti ALM.

Gestire l'attivo ... «Semplificando, l'obiettivo di questi investitori, maggiormente percepito dalle realtà chiuse a nuovi ingressi, ma comunque sempre veritiero presto o tardi nel tempo è di garantirsi la sostenibilità nel lungo termine, essendo in grado di finanziare la fase distributiva con il patrimonio accumulato nella fase contributiva. Non c'è nessuna necessità di generare rendimenti ulteriori rispetto a quelli tempo per tempo necessari al pagamento delle prestazioni» (dott. Giacomo Chiari).

... in funzione delle passività. Cassa Forense è stata la prima Fondazione a dotarsi dello strumento ALM, poi seguita da tutte le altre Casse di previdenza private, con parole di apprezzamento nel rapporto della Commissione Bicamerale di controllo sugli enti privatizzati.

È oltremodo significativo che anche il Consiglio di Stato nell'adunanza di sezione del 23 gennaio 2014, in relazione allo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'art. 6, comma 5 bis, d.lgs. n. 252/2005, recante norme sui criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse richiami «l'attenzione sulla necessità che la politica di investimento preveda un approccio integrato tra attivo e passivo (ALM) in modo da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività».

Ogni iscritto utilizzando i dati contenuti nel bilancio consuntivo, nel bilancio tecnico e nel Report ALM è in grado di testare la sostenibilità della Cassa di previdenza per il lungo periodo e quindi la risposta positiva all'obbligo legale di iscrizione.

Richiesto l'ultimo Report di ALM. In questa ottica io ho chiesto a Cassa Forense di poter avere copia dell'ultimo Report di ALM.

Con nota del 23 dicembre 2013 il Direttore Generale riscontrava la mia richiesta con esito negativo affermando che dal 2008 i presidenti succedutisi alla guida dell'Ente non avevano mai autorizzato il DG di turno a trasmettere all'esterno il predetto documento gestionale riservato agli organi di amministrazione dell'Ente.

Avverso il diniego ho proposto tempestivo e rituale reclamo ai sensi dell'art. 13 regolamento per le modalità di accesso agli atti reiterando la richiesta e facendo presente che, in quanto pensionato, ho diritto di conoscere la sostenibilità del sistema previdenziale forense quale risulta dal Report

ALM che Cassa Forense ha commissionato a Prometeia dato che l'ultimo bilancio tecnico del 2011 proietta dati difformi da quelli reali e quindi risulta precario.

Ho fatto altresì presente che il report ALM non è un documento preordinato al controllo generalizzato dell'operato di Cassa Forense perché fornisce il funding ratio (rapporto tra patrimonio e debito previdenziale maturato) che consente di valutare la sostenibilità di lungo periodo della fondazione.

Il 5 febbraio mi è stato trasmesso il provvedimento di diniego del CdA di Cassa Forense leggibile nell'allegato.

Il CdA di Cassa Forense ha ritenuto che il documento richiesto non sia accessibile, in quanto trattasi di documento inerente all'attività preparatoria posta in essere per l'adozione, da parte dei competenti organi dell'Ente di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

Il CdA ha altresì rilevato che la mia istanza appare preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Ente e come tale inammissibile alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Per il CdA io posso trarre ogni utile indicazione dalla lettura dei documenti ufficiali ovvero il bilancio contabile e il bilancio tecnico.

A prescindere da ogni altra valutazione non posso qui che richiamare quanto sta scritto alle pagg. 18 e 19 del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012:

«Si ricorda infatti che da 4 anni l'approccio di Asset & Liability Management (ALM) guida la formulazione dell'asset allocation (mobiliare e immobiliare) dell'Ente fornendo linee guida di investimento orientate al lungo termine, infatti la politica di investimento così elaborata consente di gestire gli attivi in funzione del debito previdenziale. L'Ente utilizza la metodologia ALM per definire le singole asset class di investimento con l'obiettivo di accrescerne il patrimonio nel lungo periodo dotandosi di una copertura probabilistica degli impegni futuri grazie ad una gestione integrata del bilancio e delle varie tipologie di rischio cui è soggetto (finanziario, socio demografico.....). Ovviamente il modello ALM non si sostituisce al bilancio tecnico caratterizzato da una visione deterministica ma lo affianca integrandolo grazie alla possibilità di valutare, sempre in chiave probabilistica (stocastica), l'effetto di distribuzione di investimenti diversi in termini di capacità di copertura e di conseguenza di allungamento del periodo di stabilità finanziaria.

La scelta di adottare l'ALM in Cassa Forense è stata dettata dalla volontà di approntare una politica di gestione improntata al rispetto degli impegni presi conservando nel tempo la patrimonializzazione e l'erogazione delle prestazioni in misura adeguata».

Il modello ALM non si sostituisce al bilancio tecnico. Nel bilancio consuntivo sopra chiamato è scritto a chiare lettere che «il modello ALM non si sostituisce al bilancio tecnico caratterizzato da una visione deterministica ma lo affianca integrandolo ...».

Poiché i dati del report ALM non sono riprodotti nel bilancio consuntivo 2012 è evidente l'interesse di ogni iscritto a poterli esaminare.

14

Iscritti Albi non iscritti Cassa (al 31/12/2013)

Totale 53.000 di cui circa 50.000 con redditi inferiori a € 10.300 o privi di comunicazione reddituale

28,6% con meno di 35 anni di età

56,7% con meno di 40 anni di età

48,9% con non più di 5 anni di iscrizione all'Albo

74,2% con non più di 10 anni di iscrizione all'Albo

Iscritti Cassa (al 31/12/2013)

Circa 34.000 con redditi inferiori a € 10.300

18,1% con meno di 35 anni di età

48,2% con meno di 40 anni di età

16,7% con non più di 5 anni di iscrizione all'Albo

51,8% con non più di 10 anni di iscrizione all'Albo

“Le misure e la platea degli interessati
BENEFICI CANCELLATI PER GLI INCARICHI

Enti che ricevono contributi pubblici

Enti pubblici, fondazioni, associazioni, enti non profit

Organi collegiali o monocratici delle amministrazioni pubbliche

Comitati consultivi, osservatori, comitati tecnici

Incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive

Incarichi a dipendenti pubblici in enti partecipati, vigilati o finanziati

TAGLIO DEL 10% ALLE INDENNITÀ

Compensi e utilità negli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti

Compensi di cda e collegi dei revisori nelle società inserite nel conto economico della pubblica amministrazione e di quelle interamente possedute da pubbliche amministrazioni

TAGLIO A CDA E REVISORI

In tutti gli «enti e organismi pubblici» gli statuti si devono adeguare ai nuovi limiti previsti dagli organi collegiali ponendo un tetto:

di cinque membri agli organi di revisione e di controllo di tre membri ai collegi dei revisori

Fonte: <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-06-03/compenso-zero-collegi-080100.shtml>

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

avvocati | 25 Febbraio 2014

Dal lavoro alla pensione: rush finale per arrivare al traguardo

di Paolo Rosa - Avvocato

Abbiamo già detto e scritto che il regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, legge n. 247/2012, dal punto di vista previdenziale è divisivo e non inclusivo, perché destina 87.000 avvocati, in precarie condizioni economiche, alla pensione contributiva senza integrazione al trattamento minimo dopo aver incassato dagli stessi il contributivo integrativo del 4% sul volume d'affari che va proprio a sostenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione retributiva dalla quale sono esclusi.



Gli ultimi dati forniti da Cassa Forense sono quelli leggibili nello allegato.

In buona sostanza la leva previdenziale, così come tutti i regolamenti in gestazione presso il Consiglio Nazionale Forense, non possono essere utilizzati per sfoltire i ranghi dell'Avvocatura.

2 le soluzioni praticabili ... Dal punto di vista previdenziale io vedo solo due soluzioni praticabili: **a.** opzione per tutti gli avvocati al sistema **di calcolo contributivo** della pensione con contestuale avvio di un piano cinquantennale di ammortamento del debito previdenziale già maturato con contribuzione proporzionale al beneficio ricevuto dal generoso sistema di calcolo retributivo, così aggirando le forche caudine degli istituti dei diritti quesiti del pro rata temporis; **b.** integrale ristrutturazione del sistema previdenziale forense in due sezioni:

- quella obbligatoria di primo pilastro finanziata dal sistema a ripartizione con pensione minima uguale per tutti gli avvocati;

- quella volontaria di secondo pilastro finanziata dal sistema a capitalizzazione dove ciascuno possa costruirsi il proprio futuro previdenziale secondo le proprie disponibilità.

Ritengo altresì che tutte le 21 Casse professionali dovrebbero consorziarsi per ragioni di economie di scala investendo le risorse disponibili nel paese Italia.

È venuto il tempo delle scelte improntate a chiarezza e lungimiranza. Le proposte dell'Avvocatura per un nuovo sistema giudiziario "civile" sono quelle portate avanti dal Consiglio Nazionale

Forense che prevedono nuovi sistemi alternativi al processo; negoziazione assistita da un avvocato secondo lo schema già previsto in Francia; camere arbitrali presso gli Ordini forensi per una soluzione celere e garantita dalle regole processuali delle controversie; presenza obbligatoria degli avvocati nell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e possibile partecipazione degli avvocati allo smaltimento dell'arretrato civile, attraverso la stesura di sentenze.

La spinta riformatrice del Governo Renzi e dei nuovi Ministri della Giustizia e del Lavoro va assecondata per raggiungere i risultati sino a ieri insperati.

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

Iscrizione a Cassa Forense | 28 Febbraio 2014

Regolamento di attuazione: abuso del diritto o eccesso del diritto o diritto di abuso?

di Paolo Rosa - Avvocato



Il comma 9 dell'art. 21, l. n. 247/2012, in base al quale deve essere emanato il regolamento, così dispone: «la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo».

Il 31 gennaio 2014 Cassa Forense ha approvato, a maggioranza, il testo finale del regolamento inviato ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione.

Il regolamento non si riferisce soltanto agli avvocati iscritti all'Albo e non iscritto alla Cassa ma a tutti gli avvocati allontanandosi così decisamente dai limiti che la legge delega imponeva venendo a disciplinare ipotesi che con il comma 9 non hanno alcuna connessione, né logica né giuridica.

In buona sostanza Cassa Forense ha colto l'occasione per intervenire sul sistema previdenziale forense, abrogando e modificando la legislazione vigente, ivi compresa quella regolamentare, assolutamente imperativa.

È pacifico in giurisprudenza che Cassa Forense non ha un potere illimitato di regolamentare il sistema assistenziale e previdenziale forense, abrogando o modificando le leggi che lo disciplinano, se non nei rigorosi limiti, come ha già affermato la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 24202/2009, diretti a rafforzare il suo equilibrio tecnico finanziario nel lungo periodo di 50 anni come previsto dall'art. 24, comma 24, legge n. 214/2011. Nel caso di specie l'intervento va addirittura nella direzione opposta!

Abuso del diritto? *Al di là di ogni discussione formale sull'illegittimità per eccesso di delega, si pone il problema se vertiamo nell'ipotesi dell'abuso del diritto.*

Com'è noto l'abuso del diritto non è disciplinato nel codice civile italiano del 1942 perché l'art. 7 del progetto preliminare, secondo il quale "nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto", non è stato recepito nel codice.

L'abuso del diritto è stato definito come elemento dinamico di tutto il processo evolutivo del diritto frutto della elaborazione giurisprudenziale (diritto vivente) che, sulla scorta dei principi generali dell'ordinamento e ancora più di quelli costituzionali, ha superato la rigidità del brocardo «qui jure suo utitur, neminem laedit» riprendendo invece il concetto secondo cui «non omne quod licet, honestum est».

Si tratta in buona sostanza di accertare se il comportamento di un soggetto, formalmente conforme al contenuto del proprio diritto, possa essere considerato illecito e quindi foriero di responsabilità in base ad una valutazione di carattere generale.

La giurisprudenza, formatasi in materia, ha affermato che l'abuso del diritto è criterio rivelatore della violazione del principio di buona fede oggettiva e ha identificato gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto che sono:

- 1. la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;*
- 2. la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;*
- 3. la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico o extragiuridico;*
- 4. la circostanza che, a causa di tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte (ex plurimis, Cass., 18.09.2009, n. 20106 in Guida al diritto, 2009, 40, 38 ss.).*

Secondo questa interpretazione l'abuso del diritto costituisce quindi una utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, volta al perseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal legislatore (sentenza citata).

Buona fede ... *In questo quadro occorre verificare la portata del principio di buona fede anche perché la Corte di Cassazione – come già evidenziato in precedenza – ha ritenuto che l'abuso del diritto è criterio rivelatore della violazione del principio di buona fede oggettiva.*

La figura dell'abuso di diritto ha avuto ricadute, per esempio, sul sistema tributario da un lato e su quello economico – produttivo dall'altro.

In queste materie per abuso di diritto si intendono quei comportamenti formalmente leciti dai quali il contribuente consegue un risparmio d'imposta che può essere contestato dall'amministrazione finanziaria quando questi comportamenti perseguano unicamente tale fine.

In materia tributaria l'abuso di diritto viene così a collocarsi in una zona grigia in cui l'amministrazione non è chiamata a difendersi dall'occultamento di materia imponibile (e cioè dall'evasione fiscale) ma dall'uso improprio di norme a fini ingiustamente vantaggiosi (e cioè dall'elusione fiscale); una zona grigia la cui definizione dei confini può spesso diventare molto difficile e questo spiega il perché del susseguirsi di numerose pronunce da parte degli organi della giurisprudenza, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea alla posizione maturata recentemente dalla Corte di Cassazione.

Occorre così trovare un giusto equilibrio tra l'abuso di diritto, il diritto di abuso e l'eccesso di diritto, basato su un rapporto ispirato alla buona fede, vuoi dell'amministrazione, vuoi degli iscritti in Cassa Forense.

Cassa Forense agisce e deve agire nel rispetto delle regole, che non deve certamente forzare o in suo favore o in favore di una determinata categoria di iscritti rispetto ad altre categorie di iscritti; ma la stessa cosa, e cioè il rigoroso rispetto della buona fede, deve valere anche per tutte le coorti di iscritti.

È quindi necessario combattere efficacemente l'abuso di diritto ma al tempo stesso è necessario salvaguardare gli iscritti sia dal diritto di abuso che dall'eccesso di diritto.

Nel caso di specie la legge delega, e cioè il comma 9 dell'art. 21, che non a caso sopra abbiamo riportato per intero, delegava Cassa Forense a disciplinare le seguenti ipotesi: accertare se l'iscritto abbia raggiunto i parametri reddituali, fissati dalle deliberazioni dei delegati, per far ritenere sussistente la continuità professionale; se l'accertamento dovesse dare risultati negativi, per questo iscritto, ma solo per questo, determinare i contributi minimi che deve versare, naturalmente inferiori a quelli dovuti per la generalità degli iscritti che superano i predetti parametri;

a) determinare le temporanee condizioni, in base alle quali l'iscritto, che versa in particolari condizioni, può usufruire dell'esenzione o della diminuzione del pagamento dei contributi;

b) applicare il regime contributivo per queste due categorie di iscritti Albo che hanno ottenuto i predetti benefici;

Nel regolamento approvato, invece, Cassa Forense ha esteso i benefici anche ad altri soggetti ed ha modificato due pilastri del sistema previdenziale forense quali sono l'iscrizione a domanda e la infrazionabilità dell'anno.

A me pare che la violazione del criterio generale della buona fede sia incontestabile e nel diritto vivente, come detto più sopra, si è assistito alla trasformazione della buona fede da criterio per la valutazione delle condotte a strumento di integrazione degli obblighi nascenti in capo alle parti attraverso l'individuazione di ulteriori condotte.

*Tra i rimedi diversi da quelli risarcitori possibili in caso di abuso del diritto assume particolare rilievo l'*exceptio doli generalis* che attribuisce al titolare la possibilità di opporsi ad una altrui pretesa o eccezione, astrattamente fondata, ma che, in realtà, costituisce espressione di uno scorretto esercizio di un diritto, volto al soddisfacimento di interessi non meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico.*

87mila avvocati in precarie condizioni economiche. *Come abbiamo già scritto più volte il regolamento ex art. 21, così come approvato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense, sia pure a maggioranza, sospinge circa 87.000 avvocati, in precarie condizioni economiche, verso la pensione contributiva (in violazione dello art. 3 Cost. e 14 CEDU) non integrata al trattamento minimo pur se richiedendo agli stessi il versamento del contributo integrativo del 4% sul volume d'affari che va a finanziare proprio quella integrazione al trattamento minimo della pensione retributiva dalla quale sono esclusi.*

Il primo Collega che arriverà a maturazione dei requisiti per la pensione e che si vedrà liquidare la pensione contributiva non integrata al trattamento minimo adirà il Giudice del lavoro per sentirsi riliquidare il trattamento agganciato al quantum del minimo retributivo e questo solo, moltiplicato per tutti gli aventi diritto, metterebbe a rischio la stabilità economico finanziaria della Fondazione stessa con effetto domino per tutte le coorti di avvocati iscritti.

Evidentemente chi ha materialmente confezionato il regolamento ex art. 21 non è stato lungimirante e non ha tenuto conto di queste ricadute che sono peraltro foriere di responsabilità gravi.

Questi spunti sono frutto della discussione avviata su facebook sul forum "Previdenza forense" e ai preziosi suggerimenti della giovane Collega Stefania Arduini di Frosinone che ringrazio.

17DIRITTOEGIUSTIZIA

PROFESSIONE

tutela previdenziale | 07 Marzo 2014



***Per gli esodati c'è ancora speranza
di Paolo Rosa - Avvocato***

«La nuova legge professionale ha sancito un principio per me fondamentale: tutti gli avvocati, indipendentemente dal reddito professionale, hanno diritto alla stessa tutela previdenziale. È un riconoscimento che auspicavamo da tempo, consapevoli che in un'Avvocatura forte e unita tutti debbono poter godere degli stessi diritti e doveri, anche in ambito previdenziale» (così il Presidente di Cassa Forense sull'ultima newsletter).

(...)

Per regolamentare l'ingresso dei nuovi colleghi all'interno di Cassa Forense è stato approvato, a maggioranza, il regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, legge n. 247/2012 che consentirà per un certo numero di anni a una platea di circa 80.000 avvocati di pagare i contributi minimi ridotti ad un quarto indipendentemente dalla loro età anagrafica nonché di estendere tale beneficio a tutti coloro che a parità di reddito si erano volontariamente iscritti prima del 2 febbraio 2013.

AIGA con comunicato stampa del 3 febbraio 2014 plaude al nuovo regolamento di Cassa Forense sui minimi contributivi «in modo da far sì che il futuro previdenziale di ogni iscritto non rimanga solo un mero enunciato normativo».

In attesa dell'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti è in atto la propaganda fide nei vari distretti di Corte di Appello.

È necessario però che gli 80.000 avvocati si rendano conto che «il diritto alla stessa tutela previdenziale» proclamato dal Presidente di Cassa Forense, per sua stessa ammissione, è destinato a rimanere soltanto una «speranza di avere un giorno una pensione adeguata».

Perché tutto questo? Perché a fronte del versamento di contribuzione sottominimale per un certo numero di anni, se non sarà successivamente integrata, detta contribuzione, ai minimali vigenti, l'anno di riferimento non sarà calcolato per intero ma soltanto in ragione di 6 mesi di anzianità contributiva ai fini previdenziali con la conseguenza che in moltissimi casi al compimento del 70esimo anno di età non avranno i requisiti minimi per accedere alla generosa pensione

retributiva ma sarà loro riconosciuta soltanto la pensione contributiva la quale non prevede l'integrazione al trattamento minimo.

Quindi una pensione di modestissima entità calcolata esattamente sul montante contributivo versato sul quale montante però non confluirà, e qui sta il trucco, il contributo integrativo del 4% sul volume d'affari che andrà invece a finanziare l'integrazione al trattamento minimo della pensione retributiva dalla quale saranno esclusi.

Esodati quindi ma con la speranza di una pensione minimale contributiva che certamente dignitosa non sarà.

I fatti previdenziali sono questi, tutto il resto è propaganda

IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO DELLA PENSIONE – QUESTO SCONOSCIUTO

*** * ***

Va di moda una leggenda metropolitana secondo la quale **“il principio che sorregge il modello retributivo è la solidarietà, sacrificata invece in quello contributivo”**.

Il sistema contributivo di calcolo della pensione differisce notevolmente dal sistema retributivo; infatti, la prestazione pensionistica non è legata alla retribuzione o al reddito ma è vincolata alla contribuzione versata dal lavoratore nell'arco dell'intera sua vita lavorativa il che comporta una maggiore educazione previdenziale e una maggiore onestà dichiarativa.

L'importo della pensione annua calcolata con i criteri del sistema contributivo si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione o alla data del decesso, nel caso di pensione indiretta.

Il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni attivi.

Tale montante viene determinato attraverso la seguente procedura:

- *la massa contributiva accumulata viene rivalutata al tasso di capitalizzazione, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione concernente l'ultimo anno; in altri termini, anno dopo anno, alla contribuzione acquisita al 31 dicembre precedente deve essere aggiunto l'interesse prodotto dall'indicizzazione applicata al capitale già contabilizzato nonché, quale nuovo apporto, la contribuzione corrisposta nel corso dell'anno considerato.*
- *Il tasso di capitalizzazione è costituito dalla variazione media del Prodotto Interno Lordo, appositamente calcolata dall'ISTAT, assumendo a riferimento il quinquennio precedente l'anno da rivalutare.*

Il montante contributivo individuale così capitalizzato va moltiplicato per il coefficiente di trasformazione. Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione e tiene conto delle aspettative di vita probabile.

Ne consegue che tra contribuzione e pensione vi è un'immediata correlazione e che al momento della trasformazione del montante rivalutato in rendita si tiene conto dell'aspettativa di vita del pensionato nel senso che non si può liquidare in pensione più di quanto è stato versato sotto forma di contribuzione.

Il sistema è quindi molto trasparente ed equo sia all'interno della stessa generazione che fra generazioni.

La pensione contributiva, in buona sostanza, costituisce l'equivalente attuariale dei contributi versati.

L'opacità nella comunicazione del metodo contributivo ha sin qui mascherato l'importanza del metodo stesso contribuendo a diffondere le leggende metropolitane di cui in premessa.

Il sistema di calcolo contributivo contrasta l'assistenzialismo tipico del sistema retributivo che è generoso con tutti gli iscritti così da costituire nel tempo il debito previdenziale maturato ma non si pone in contrasto con la solidarietà.

La previdenza dei liberi professionisti è passata dalla fase della mutualità a quella della solidarietà contrassegnata da un diverso utilizzo delle risorse finanziarie in base al criterio della gestione a ripartizione.

La struttura di tipo solidaristico della previdenza dei professionisti comporta una non necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate (Corte Costituzionale, sentenza 20-26.07.1995 n. 390 e 13.06.2008, n. 202).

Non sono quindi in contestazione la legittimità costituzionale della disciplina del cd. tetto pensionabile cioè della determinazione di una misura della retribuzione, inferiore a quella effettiva percepita dal lavoratore, da porre a base del calcolo della pensione (ex plurimis Corte Costituzionale, sentenze n. 173/1986, 72/1990 e 296/1995).

Neppure è in discussione, in linea di principio generale, la legittimità di una normativa che comporti un divario tra misura del reddito su cui vengono versati i contributi e tetto pensionabile purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 della Costituzione.

Evenienza, quest'ultima, sulla quale proprio la Corte Costituzionale ha anche affermato che la stessa struttura di tipo solidaristico cui sono informati i sistemi previdenziali dei professionisti, non comporta la necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate.

Tutto questo per dire che anche nel sistema di calcolo contributivo della pensione, una parte della contribuzione stessa può essere destinata a realizzare la solidarietà alla quale sono informati i sistemi pensionistici stessi.

Solidarietà però nei confronti di chi versi realmente in situazioni di bisogno che è un concetto completamente diverso dall'assistenzialismo a pioggia che informa invece il sistema di calcolo retributivo.

La situazione di crisi economica conseguente alla grave crisi finanziaria mondiale e ad alcuni aspetti incontrollati del mercato globale mettono in primo piano l'esigenza di andare in aiuto a molte professionisti che non hanno più lavoro e che non riescono più a condurre una dignitosa vita familiare e personale.

La crisi in corso non riguarda solo le aziende e il mercato di consumo, ma intacca anche la vita delle famiglie e mette in difficoltà anche tutta una serie di servizi ai quali il "welfare state" dava risposte che oggi appaiono insufficienti.

La crisi economica, con la conseguente perdita di tanti posti di lavoro anche tra i professionisti, mette sempre più in evidenza gli elevati costi sociali che stanno subendo tante nostre famiglie, soprattutto quelle che già vivono situazioni di fragilità dovute alla presenza di persone non autosufficienti, anziani o minori.

Certamente l'origine dei mali sta a monte dell'economia: la produzione, la distribuzione e l'uso delle risorse, infatti, implica sempre un insopprimibile aspetto etico. Un'economia che non mette al centro l'uomo ma il profitto da perseguire ad ogni costo può dirsi etica? Spetta alla politica, all'economia e ai tecnici individuare le cause della presente situazione e indicare risposte strutturali. Ciò però non esime che ciascuno debba domandarsi cosa può fare.

Occorre promuovere un segno di prossimità verso i professionisti che si trovano a vivere una condizione di forte difficoltà sociale.

Il sistema di calcolo contributivo della pensione ha in sé stesso una profonda connotazione etica e meglio risponde alle esigenze della solidarietà.

Trento, lì 30 gennaio 2012

Avv. Paolo Rosa

PROFESSIONE

previdenza forense | 28 Marzo 2014



La frazionabilità degli anni di iscrizioni ai fini pensionistici in Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Il regolamento ex art. 21 legge n. 247/2012, attualmente all'attenzione dei Ministeri Vigilanti, prevede l'abolizione del principio della frazionabilità degli anni di iscrizione ai fini pensionistici.

Il principio della frazionabilità del contributo, sancito dalla tabella A, comma 5, allegata alla legge n. 319/1975, è stato ribadito dall'art. 4 legge n. 141/1992 che così recita: «Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità o di invalidità o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione».

Sulla questione si è formata un'ampia giurisprudenza di merito e di legittimità (ex plurimis Cass., sezione Lavoro, n. 10305/1991; Cass. Civile, Sezioni Unite, n. 10033/1997; Cass., sezione Lavoro, n. 18543/2004).

Percentuale del reddito. *È principio pacifico che il contributo obbligatorio minimo personale è stabilito in percentuale sull'arco dell'intero anno con la conseguenza che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già affermato che «essendo il contributo correlato ad una percentuale del reddito prodotto nell'anno sarebbe arbitraria un'operazione che attribuisse ad un certo periodo dell'anno una quota matematica del reddito prodotto nell'intero anno, postulando una uniforme produzione di questo; per altro verso la frazionabilità del contributo costituirebbe un'operazione contraria al principio che si trae dal V comma della tabella A, allegata alla legge n. 319/1975, il quale espressamente sancisce che il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero».*

Infrazionabilità dell'anno? *La legge delega n. 247/2012 non prevede l'abolizione del principio della frazionabilità dell'anno; ne consegue che quanto previsto nel regolamento ex art. 21 rappresenta un eccesso di delega al quale non si può sopperire invocando l'autonomia normativa di Cassa Forense.*

È pacifico infatti che Cassa Forense non ha un potere illimitato di regolamentare il sistema assistenziale e previdenziale forense, abrogando o modificando le leggi che lo disciplinano, se non nei rigorosi limiti, come ha già affermato il Giudice di legittimità nella sentenza 24202/2009,

laddove la disciplina regolamentare non sia indirizzata a rafforzare il suo equilibrio tecnico – finanziario nel lungo periodo di 50 anni così come previsto dall'art. 24, comma 24, legge n. 214/2011.

Com'è noto la previdenza è un puzzle da maneggiare con cura e quindi richiede grande competenza e professionalità nel muovere i pezzi proprio per evitare l'effetto domino che può portare al crollo dell'intero sistema previdenziale.

Nel caso di specie, l'abolizione del pilastro cardine della infrazionabilità dell'anno avrà immediate conseguenze sull'art. 1 del regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa del parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione (deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 16.12.2005 e approvato con ministeriale del 24.07.2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189/2006).

L'art. 1 testé indicato prevede che «gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata una omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione, sono considerati inefficaci sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, sia ai fini del calcolo della stessa» tanto che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, i contributi versati per gli anni considerati inefficaci ai sensi del precedente comma sono, a richiesta, rimborsabili, salvo che l'interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell'istituto della rendita vitalizia.

Ora è evidente che se cadrà il principio della infrazionabilità dell'anno, nel caso di omissione contributiva parziale, l'anno non sarà considerato inefficace ma varrà per la parte coperta da contribuzione così portando a pensionamento situazioni che prima avrebbero richiesto il versamento di ulteriore contribuzione.

Tale fatto non potrà che ripercuotersi, negativamente, sugli equilibri economico – finanziari di lungo periodo della Fondazione.

È ben vero che così facendo il Comitato dei Delegati si è posto sulla scia di Cassazione n. 5672/2012 ma, come commentato dalla dottrina, la Corte di Cassazione era incorsa in un errore di diritto laddove aveva affermato che «nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del debito contributivo determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla Cassa», mentre la norma esisteva ed è quella da noi citata più sopra.

Ma vi sono altre ricadute che esamineremo nel proseguo.

Vigilantibus iura succurrunt.

PROFESSIONE

previdenza forense | 09 Aprile 2014



Il regolamento e l'effetto domino

di Paolo Rosa - Avvocato

Il regolamento ex art. 21, l. n. 247/2012, attualmente all'attenzione dei Ministeri Vigilanti, prevede l'abolizione della domanda d'iscrizione e l'abolizione del principio della infrazionabilità degli anni d'iscrizione ai fini pensionistici. Il superamento del principio della domanda, tipico di ogni ente previdenziale, si scontra con la previsione di cui all'art. 1 del regolamento generale secondo cui «gli avvocati obbligati all'iscrizione alla Cassa a tutti gli effetti secondo le norme di legge vigenti, devono presentare domanda d'iscrizione alla Cassa deliberata dalla competente Giunta esecutiva».

Nel precedente commento abbiamo trattato il tema della infrazionabilità degli anni d'iscrizione ai fini pensionistici in Cassa Forense.

Oggi aggiungiamo un altro contributo.

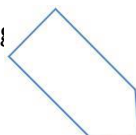
Abolizione del principio della infrazionabilità degli anni d'iscrizione ai fini pensionistici? Il regolamento ex art. 21 della legge 247/2012, attualmente all'attenzione dei Ministeri Vigilanti, prevede l'abolizione della domanda d'iscrizione e l'abolizione del principio della infrazionabilità degli anni d'iscrizione ai fini pensionistici.

Il superamento del principio della domanda, tipico di ogni ente previdenziale, si scontra con la previsione di cui all'art. 1 del regolamento generale per il quale «gli avvocati obbligati all'iscrizione alla Cassa a tutti gli effetti secondo le norme di legge vigenti, devono presentare domanda d'iscrizione alla Cassa deliberata dalla competente Giunta esecutiva».

La legge 247/2012 non ha modificato l'art. 1 del regolamento generale e quindi ci pare un po' difficile superare il principio della domanda d'iscrizione a Cassa Forense.

Per altro verso l'abolizione della infrazionabilità degli anni d'iscrizione ai fini pensionistici porta al superamento dell'art. 1 n. 5 del vigente regolamento dei contributi per il quale «ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno in cui si maturano i requisiti per l'ammissione al trattamento».

Se cadrà la infrazionabilità degli anni d'iscrizione ci pare evidente che l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione non potrà più essere calcolato per intero e così l'anno in cui si maturano i requisiti per l'ammissione al trattamento con la conseguenza che si andrà in pensione più tardi.



Senza un rapido intervento normativo per Cassa Forense la vedo dura!

*** * ***

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26962/2013 depositata il 02.12.2013 e da me commentata su questa Rivista in data 03.12.2013, ribadendo il proprio orientamento già espresso con la sentenza n. 5672/2012 ha affermato che il termine “effettivo di cui all’art. 1 della legge n. 141/1992 non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere integrale perché nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l’annualità non possa essere accreditata ove i versamenti siano inferiori a una determinata soglia mancando nel sistema previdenziale forense la regola dei minimali per la pensionabilità”.

La Suprema Corte ha riconosciuto che mancando questa disposizione Cassa Forense è tenuta a computare sia ai fini dell’anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto andando così a scapito della Cassa.

Nel commento del 03.12.2013 concludevo affermando che: “per colmare questa evidente lacuna che è in grado di destabilizzare i conti di Cassa Forense, ritengo sia auspicabile un intervento normativo da parte di Cassa Forense una volta sperimentata, così com’è avvenuto, con esito negativo, la via giudiziaria”.

Cassa Forense è andata di contrario avviso e, in un giudizio radicatosi avanti il Tribunale di Taranto, ha sostenuto che, contrariamente a quanto asserito nelle sentenze della Suprema Corte sopra richiamate, sussisterebbe una specifica norma che imporrebbe di ritenere inefficaci, ai fini pensionistici, gli anni per i quali si sia verificata un’omissione anche parziale nel pagamento dei contributi, norma che, in particolare, sarebbe contenuta nell’art. 1 del regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione, deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23.09.2011 e approvato con delibera ministeriale del 27.12.2011.

Orbene in sede di reclamo, con ordinanza dd. 17.03.2014, il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, ha rigettato siffatta eccezione sostenendo che:

In linea generale e di principio, deve certamente darsi atto che, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (e quindi anche la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE), nell'esercizio della propria autonomia, sono abilitati a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del "pro rata"), e purché non si realizzi la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica.

Tanto è stato reiteratamente affermato dalla SUPREMA CORTE, potendosi in particolare richiamare, con specifico riferimento alla CASSA FORENSE, le sentenze della SEZIONE LAVORO N° **24202** del 16 NOVEMBRE **2009** e N° **12209** del 6 GIUGNO **2011**.

In tali pronunzie, invero, sono state richiamate la legge-delega 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, commi 32 e 33, lett. a), punto 4, e la conseguente legge delegata (D. Lgs. 30 giugno **1994, n. 509**), in base alle quali, in ragione della mutata veste giuridica e della permanente natura pubblica dell'attività, è stata realizzata una sostanziale "delegificazione", affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti, anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.

Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie, inoltre, gli atti

di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali sicché, coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge - e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art. 1418 e 1324 c.c.), per contrasto con norme imperative.

Rileva, altresì, la disposizione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, in base alla quale gli stessi enti risultano abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".

Ne risultano, quindi, contestualmente definiti i tipi di provvedimento, sicché la ric conducibilità del provvedimento in concreto adottato ad uno dei tipi previsti - che sembrano costituire un numerus clausus - concorre, quindi, con il rispetto del principio del pro rata, ad integrare i limiti imposti all'autonomia - contestualmente riconosciuta - agli enti previdenziali privatizzati.

E' stato infine rimarcato che ulteriori vincoli derivano dalla necessaria tutela dei diritti quesiti (con la precisazione che essa presuppone la loro maturazione, prima del provvedimento ablativo),

nonché delle legittime aspettative e/o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica (che sembrano costituzionalmente garantiti in prossimità della loro maturazione).

Tuttavia, se ciò è vero in linea generale, nel caso concreto **non** può ritenersi che il REGOLAMENTO invocato dalla reclamante abbia in effetti abrogato le norme di legge rilevanti nella vicenda in esame, come sopra interpretate anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo, sulla base del necessario sindacato giurisdizionale su tali atti, emergono perplessità in ordine al fatto che una tale disciplina, ove intesa nei termini dedotti dalla CASSA, possa ritenersi rispettosa dei limiti che, per come sopra specificato, la normativa di "delegificazione" è comunque tenuta a osservare.

In particolare, bisognerebbe verificare se il suddetto REGOLAMENTO, nella misura in cui si riferisce a tutte le annualità contributive pregresse, abbia rispettato "il principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate"; appare inoltre dubbio che si tratti di un provvedimento che si limiti a individuare un mero "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" (poiché interverrebbe sul diritto stesso alla maturazione della pensione); risulta inoltre problematico ritenere che, con specifico riferimento alla posizione soggettiva dell'odierno reclamato, non abbia intaccato quanto meno le sue legittime aspettative e/o il suo affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica (costituzionalmente garantiti in prossimità della loro maturazione, nella specie avvenuta il 1° giugno

*Eravamo stati lungimiranti.
Trento, lì 8 aprile 2014
Avv. Paolo Ros*

LAVORO

previdenza | 18 Aprile 2014

**Un ulteriore passo avanti a favore di ingegneri e architetti
di Paolo Rosa - Avvocato**



Inarcassa ha fatto un ulteriore passo a favore degli iscritti in questo momento di profonda crisi della professione che costituisce un'opportunità di sostegno in più ai liberi professionisti associati alla Cassa e conferma la flessibilità degli strumenti che Inarcassa offre, dopo l'opzione per il calcolo contributivo della pensione, per una costruzione sempre più personalizzata del proprio percorso previdenziale.

Su Diritto e Giustizia, il 18 gennaio 2013, abbiamo commentato la lungimirante rivoluzione previdenziale che ha interessato ingegneri ed architetti.

Inarcassa, guidata dalla Presidente arch. Paola Muratorio e dal DG Fabrizio Fiore, ha fatto un ulteriore passo a favore degli iscritti in questo momento di profonda crisi della professione che costituisce un'opportunità di sostegno in più ai liberi professionisti associati alla Cassa e conferma la flessibilità degli strumenti che Inarcassa offre, dopo l'opzione per il calcolo contributivo della pensione, per una costruzione sempre più personalizzata del proprio percorso previdenziale.

I Ministeri Vigilanti lo scorso 26 marzo hanno approvato una serie di modifiche al regolamento generale di previdenza qui riassunte:

Contributo minimo. *Gli ingegneri e architetti che pensano di dichiarare un reddito 2014 inferiore ad € 15.690,00, già quest'anno possono non versare il contributo soggettivo minimo e pagare a dicembre 2015 il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto.*

La nuova norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di cinque anni, anche non continuativi, nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo (art. 4, comma 3, RGP 2012).

Sono esclusi i pensionati e i giovani professionisti che già oggi versano importi ridotti e possono comunque contare sull'accredito del periodo assicurativo intero.

L'anzianità utile alla pensione sarà riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato nell'anno ma, poiché contribuire poco significa godere di una minore pensione futura, si potranno integrare gli importi dovuti entro i 5 anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale

completa.

Pensione di Vecchiaia Unificata (art. 20 | RGP 2012). Poiché non è sempre vero l'assunto che la pensione retributiva è più generosa della pensione contributiva, per gli iscritti che presentano un reddito pensionabile inferiore al valore della pensione minima (€ 10.854 nel 2014), ora è prevista l'applicazione del metodo di calcolo contributivo a tutta la vita lavorativa se più favorevole rispetto al pro-rata.

Pensione Minima (art. 28 | RGP 2012). Per garantire gradualità nel passaggio dal vecchio al nuovo regime previdenziale e tutelare le fasce più deboli, la nuova norma – applicata alle anzianità maturate fino al 2012 - prevede il calcolo della pensione minima in forma pro-rata per chi rispetta il parametro ISEE (indicatore situazione economica equivalente) e vanta almeno 50 anni d'età e 20 anni di contribuzione al 31.12.2012. (art. 28 RGP 2012)

Pensioni di inabilità e invalidità (artt. 21 e 22 | RGP 2012). La domanda di pensione di inabilità e invalidità non può essere presentata da chi è già in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (Tabella I del RGP 2012). Inoltre, i trattamenti d'invalidità vengono trasformati d'ufficio in trattamenti di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti della pensione ordinaria, salvo che la prestazione già in godimento sia di miglior favore.

Il beneficio dell'anzianità contributiva aggiuntiva per la pensione di inabilità e invalidità ora viene riconosciuto per un periodo pari a quello che intercorre tra l'età al momento della domanda di inabilità o invalidità e l'età pensionabile ordinaria, nella misura massima di dieci anni.

Anche Cassa Forense, con il regolamento ex art. 21 legge n. 247/2012, ha proposto qualcosa di simile che sarà però difficilmente approvabile dai Ministeri Vigilanti perché Cassa Forense non ha optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione ed ora si trova in grande difficoltà nell'assicurare la stabilità economico – finanziaria di lungo periodo e l'adeguatezza delle prestazioni.

Proprio in questi giorni la Corte dei Conti ha approvato, con segno positivo, l'attività di Inarcassa mettendo in luce come Inarcassa, dopo il decreto Salva Italia (d.l. n. 201/2011, art. 24, comma 24) abbia introdotto una riforma strutturale del proprio sistema previdenziale, deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati del 18 – 20 luglio 2012 optando per il sistema di calcolo contributivo disegnato e modellato sulla specificità dei propri iscritti, sistema contributivo in base pro rata che si differenzia in diversi aspetti da quello definito dalla legge n. 335/1995 e che riserva spazio agli interventi sia per la solidarietà che per l'equità tra le generazioni.

Questo dato è oltremodo significativo e non depone certo a favore di chi, in nome di Cassa Forense, ha percorso l'Italia sostenendo che l'opzione al sistema di calcolo contributivo avrebbe impedito sia la solidarietà che l'equità!

La piana lettura della relazione della Corte dei Conti offre tutti i numeri di confronto tra Inarcassa e Cassa Forense che sono nate con i medesimi regolamenti e i medesimi numeri, eccezione fatta per i pensionati che in Inarcassa sono circa la metà di quelli in forza a Cassa Forense.

Sarebbe quindi opportuno studiare attentamente il nuovo regolamento generale di previdenza di Inarcassa per deliberare al più presto tutte quelle riforme che siano inclusive e non esclusive nei confronti dell'Avvocatura.

23 PROFESSIONE

previdenza forense | 28 Settembre 2012

Cassa Forense e il libro dei sogni

di Paolo Rosa - Avvocato



Cassa Forense ha approvato il restyling del proprio ordinamento per corrispondere ai 50 anni di sostenibilità richiesti dall'art. 24, comma 24, della legge 214/2011. La riforma - illustrata dalle slides allegate - è sostenuta dal bilancio tecnico redatto secondo le indicazioni ministeriali che prevedono un tasso annuo di rendimento del patrimonio accumulato non superiore all'1% in termini reali; un incremento della popolazione degli iscritti e incrementi variamente distribuiti sull'arco temporale sia del reddito che del volume d'affari. La proiezione di questi dati porta a dimostrare il saldo previdenziale attivo per 50 anni.

Della valenza dei bilanci attuariali si è recentemente occupato il prof. Massimo Angrisani in un fondo intitolato: *Casse di previdenza: debito, patrimonio, dinamiche reddituali e finanziarie per un contributivo logicamente sostenibile* in www.logicaprevidenziale.it che ripropongo.

L'intervento di Massimo Angrisani. «Il problema della sostenibilità di una Cassa di previdenza è un problema complesso che non è stato, sino ad ora, affrontato in modo adeguato.

Le disastrose situazioni che le gestioni delle Casse di previdenza di vecchia generazione hanno prodotto in termini di sostenibilità e di equità intergenerazionale ne sono gli inconfutabili testimoni.

La norma di «equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche», contenuta nel decreto Salva Italia, non migliora certo la situazione.

Riteniamo oramai inevitabile che le Casse di previdenza passino al sistema contributivo.

Rimanere in un sistema reddituale significa, infatti, continuare a fare delle promesse pensionistiche a priori, basate cioè sui tassi di rendimento impliciti nel sistema stesso, ovvero contenuti nelle sue regole di calcolo, tassi che risultano sostenibili solo se gli effettivi andamenti dei tassi determinanti per la sostenibilità, che sono prima di tutto quello di variazione di una adeguata parte della massa reddituale e quello di rendimento del patrimonio, risultano non inferiori a quelli impliciti.

Rileviamo che sebbene la valutazione di sostenibilità per previsione normativa debba essere effettuata mediante le proiezioni attuariali tuttavia la medesima previsione normativa ha dimenticato di imporre la verifica a posteriori delle ipotesi utilizzate.

Pertanto nel successivo bilancio tecnico si possono riutilizzare le ipotesi di rendimento esplicito ed implicito del sistema utilizzate nel precedente bilancio tecnico anche se, alla prova dei fatti, si sono rivelate assolutamente infondate in quanto eccessivamente ottimistiche.

In tale modo nella realtà virtuale futura del sistema pensionistico rappresentata dalla previsione attuariale del nuovo bilancio tecnico si determina una sostenibilità basata su tassi di rendimento che la realtà ha smentito.

Il problema è che in tale caso, cioè se i tassi determinanti per la sostenibilità risultano nella realtà inferiori a quelli impliciti - e ciò accade quasi sempre, come tutta l'esperienza dimostra, perché i tassi impliciti nelle regole di calcolo della pensione sono troppo elevati - in una logica di tipo reddituale la promessa pensionistica è formulata già in termini di prestazione e, quindi, basandosi sul principio giuridico del diritto acquisito, deve essere comunque rispettata.

Questo fatto determina un ulteriore disavanzo del sistema, disavanzo che risulta "scaricato" sulle generazioni future, con evidente dispregio del principio di equità intergenerazionale e con un'ulteriore compromissione della sostenibilità in quanto basata su di un indebitamento che non può crescere a dismisura come l'esperienza del debito pubblico italiano dimostra.

Invitiamo i giovani professionisti, e non solo loro, a non cullarsi sull'illusione di poter ottenere pensioni copiose e poco pagate, come quelle dei loro padri, perché il prezzo di tale "miracolo" è stato quello di azzerare i patrimoni degli Enti scaricando gli ulteriori costi eccedenti tali azzeramenti come ulteriore indebitamento a carico delle generazioni future.

Riteniamo che la sostenibilità di una Cassa, quand'anche adotti il sistema di calcolo contributivo, debba essere di tipo logico.

La logica e la prassi dei sistemi contributivi consentono di riconoscere a posteriori i rendimenti sui contributi versati: tali rendimenti debbono essere commisurati alla effettiva crescita di una adeguata parte della massa reddituale e all'effettivo rendimento del patrimonio.

E' necessario, infatti, sapere che il tasso di crescita di una adeguata parte della massa reddituale è un tasso di rendimento potenzialmente riconoscibile al debito del sistema.

E' necessario, pertanto, valutare il debito del sistema pensionistico, variabile fondamentale per calcolare il rendimento che il sistema può riconoscere.

Non è sufficiente valutare la spesa futura per anni di gestione mediante le proiezioni del bilancio tecnico.

Occorre, quindi, che i rendimenti che il sistema riconosce al debito pensionistico siano correlati a quelli effettivamente prodotti annualmente dallo stesso.

In questo modo il debito del sistema cresce in modo correlato ai rendimenti in grado di sostenerlo e, quindi, tale sostenibilità risulta logicamente conseguibile.

Oggi si sta cercando di accreditare l'utilizzo dell'approccio stocastico per le proiezioni attuariali come strumento idoneo a rafforzarne l'efficienza.

Ricordiamo che l'utilizzo dei modelli stocastici è stato pesantemente ridimensionato nel settore finanziario nel quale tali modelli hanno dimostrato la loro rischiosità.

Non bisogna dimenticare che l'enorme crisi che ha colpito in questi ultimi anni non solo i mercati finanziari, ma anche l'economia reale ha tratto origine anche dalla creazione di innumerevoli titoli derivati e strutturati «garantiti dall'approccio modellistico stocastico».

Da ultimo è evidente che l'asset liability management è tanto più efficiente quanto più i tassi passivi riconosciuti dal sistema pensionistico alle sue liabilities, cioè alle pensioni, sono agganciati ai tassi

attivi per il sistema effettivamente prodotti, cioè a quelli connessi alla effettiva crescita di una adeguata parte della massa reddituale e a quelli connessi agli effettivi rendimenti finanziari prodotti dal patrimonio, così come da noi proposto.

30-03-2012».

Ora sarebbe interessante sottoporre le linee guida del bilancio tecnico ad uno stress test che comprovi l'aderenza delle stesse ai dati demografici, retributivi o reddituali e di rendimento rilevati nella realtà e tutti negativi in questi ultimi anni così come richiesto dallo stesso consiglio nazionale degli attuari.

Cassa Forense dimostra di avere il saldo previdenziale attivo per 50 anni a condizione che:

- la categoria aumenti di numero;
- il reddito degli avvocati aumenti;
- il volume di affari aumenti;
- il rendimento del patrimonio aumenti.

Scriva l'attuario di Cassa forense che «l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se e solo se le ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà».

Se aprite la pag. 293 del bilancio consuntivo del 2011 trovate scritto che «La valutazione effettuata da Prometeia sul portafoglio mobiliare a gestione diretta (che si ricorda essere analoga ad un Total Return piuttosto che ad una gestione a benchmark) ha rilevato una performance finanziaria da inizio anno pari all'11,19% contro il rendimento target di 5,30%», peggio dello scorso anno sempre negativo.

Che redditi e volume d'affari degli avvocati siano in picchiata è stato scritto anche recentemente sia dalla Cassa Forense che dalla stampa specializzata.

Siamo di fronte ad un derivato previdenziale costruito su ipotesi che già oggi sappiamo che difficilmente si verificheranno come già avvenuto negli anni appena trascorsi, fatta eccezione per la numerosità della categoria per la quale però si invoca il numero chiuso!

Nel bilancio tecnico allegato alla riforma di Cassa forense c'è scritto che nel 2061 il patrimonio di cassa forense sarà di 70.103.863 miliardi di euro! Oggi è di 5,2 miliardi di euro dopo 18 anni quasi di privatizzazione con anni buoni per i rendimenti finanziari.

Supponendo che il saldo attivo si mantenga di 500 milioni all'anno avremo 500 milioni volte 50 = 25 miliardi + 5,2 di oggi = 30,5.

Domanda: ma come si arriva a 70 miliardi? Con il rendimento? Forse usando il sistema della volpe e del gatto nella favola di Pinocchio! Ci vorrebbe un rendimento superiore al 100%! Ricordo che a pag. 293 del bilancio 2011 si dà atto di un rendimento negativo del 11,19% tanto per cominciare!

Aspettiamo solo il via libera dalle agenzie di rating.

24 PROFESSIONE

Diritto & Giustizia

tasce rendite finanziarie | 24 Aprile 2014

Nuovamente penalizzate le Casse di previdenza dei professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato



Con il d.l. n. 138/2011 si è provveduto all'aumento delle ritenute, delle imposte sostitutive, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44, d.p.riserven. 917/1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, dal 12,5% al 20%.

Le Casse di previdenza dei professionisti, che investono notevole parte del proprio patrimonio in prodotti finanziari, in forza di ciò hanno visto aumentata la tassazione di una somma stimata in circa 50 milioni di euro.

Aumento dal 20% al 26%... Oggi il decreto Renzi, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, conferma l'aumento dell'aliquota sui redditi di natura finanziaria dal 20% al 26% con decorrenza dal 01.07.2014, ferme restando le aliquote speciali di favore attualmente in essere per gli interessi e i Capital Gain sui titoli pubblici italiani ed esteri White List (12,5%) e su alcune altre tipologie di redditi tra i quali rientrano i fondi pensione complementare con imposta sostitutiva mantenuta all'11%.

Le Casse di previdenza dei professionisti non rientrano tra queste esclusioni e quindi dal 01.07.2014 dovranno applicare sui rendimenti del patrimonio l'aliquota del 26% il che significa un altro prelievo di circa 50 milioni di euro all'anno in più da parte dello Stato.

La cosa incomprensibile è che da tempo gli Enti previdenziali dei professionisti, a fronte della crescente necessità di rendere i propri sistemi previdenziali adeguati e sostenibili nel lungo periodo, chiedono di rivedere in diminuzione la tassazione delle proprie rendite dal momento che poi tali frutti verranno tassati al momento della percezione della pensione da parte del professionista in maniera cumulativa e progressiva con tutti gli altri eventuali redditi.

Con questa manovra finanziaria, non solo non si vedono accolte tali istanze, ma anzi si vede ulteriormente aggravata la tassazione di tali Enti previdenziali.

Così facendo si rischia di annullare lo sforzo che le Casse di previdenza dei professionisti stanno facendo per cercare di incrementare i rendimenti dei propri investimenti al fine di poter aumentare le pensioni da erogare, in modo particolare per quelle calcolate con il metodo contributivo.

Il debito delle Casse è superiore al patrimonio accumulato. Sembra quasi che lo Stato, per fare cassa, voglia mettere le mani sul patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti senza rendersi conto che il debito previdenziale maturato dalle Casse di previdenza dei professionisti è di gran lunga superiore al patrimonio dalle stesse accumulato.

Ciò che rimane assolutamente illogico e discriminatorio è il trattamento di favore riservato ai fondi pensione che si occupano, a capitalizzazione, della previdenza complementare di secondo pilastro, facoltativa e in grossa difficoltà, a fronte di un trattamento penalizzante nei confronti delle Casse di previdenza dei professionisti che operano nel regime finanziario della ripartizione ed erogano trattamenti di primo pilastro con iscrizione obbligatoria per tutti.

Delle due l'una: o si incentiva anche il trattamento fiscale delle Casse di previdenza dei professionisti oppure è meglio ritornare all'INPS che almeno fruisce della garanzia finale dello Stato.

25

LAVORO

previdenza forense | 28 Aprile 2014



**Avvisi di mora per l'avvocato che non versa i contributi previdenziali: due sentenze per una medesima fattispecie
di Paolo Rosa - Avvocato**

Con 2 sentenze, la Cassazione ha chiarito alcuni aspetti in materia di controversie tra Cassa Forense ed un proprio iscritto.

[\(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 9310/14; depositata il 24 aprile\)](#)

[\(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 9311/14; depositata il 24 aprile\)](#)

Ad esempio, dall'analisi delle sentenze n. 9310 e n. 9311 della Corte di Cassazione - depositate il 24 aprile 2014 - emerge che la controversia inerente a diritti e obblighi che attengono a un rapporto previdenziale obbligatorio conserva tale sua natura anche se originata da pretesa azionata dall'Ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento.

Il caso. Un avvocato opponeva innanzi al Tribunale di Napoli due avvisi di mora a lui notificati il 19.05.2000 su istanza del Concessionario per la riscossione dei tributi della Provincia di Napoli con i quali atti gli veniva intimato il pagamento di lire 3.021.911 e 11.898.863 per contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

In entrambe le opposizioni eccepiva che l'avviso di mora non era stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale; che il credito era stato condonato; che il credito era prescritto.

I due procedimenti non venivano riuniti e precedevano quindi separatamente impegnando prima il Tribunale di Napoli che, pregiudizialmente, dichiarava la propria incompetenza per territorio e quindi con riassunzione davanti al Tribunale di Roma che respingeva l'opposizione del Collega.

Quest'ultimo interponeva gravame impegnando la Corte di Appello di Roma la quale con una prima sentenza del 23.04.2008 rigettava l'appello, compensando le spese del grado.

Nell'altro giudizio, con una prima sentenza non definitiva del 18.09.2008, accoglieva l'appello dichiarando privo di efficacia l'avviso di mora opposto e quindi non dovuta dall'avvocato la somma di Lire 3.021.911.

Con successiva sentenza non definitiva del 04.06.2009 la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibili tutte le altre domande proposte nel corso del giudizio e condannava Cassa Forense al pagamento del 70% delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Avverso dette sentenze proponeva ricorso in Cassazione l'avvocato e altro ricorso proponeva la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Con la sentenza n. 9311/2014 la Suprema Corte, sulle statuizioni favorevoli al legale per lire 3.021.911, accoglieva il ricorso di Cassa Forense cassando la sentenza non definitiva pronunciata dalla Corte di Appello di Roma che aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata dalla Cassa, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., causando un effetto invalidante della sentenza stessa per la concreta incidenza sull'attività del Giudice mancando altresì nella pronuncia impugnata qualsiasi esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione che hanno determinato la Corte di Appello di Roma a ritenere non dovuta dal professionista la somma riportata nell'avviso di mora.

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza non definitiva n. 4307 del 18.09.2008 della Corte di Appello di Roma nonché la sentenza definitiva n. 3908 del 04.06.2009 della stessa Corte limitatamente alla liquidazione delle spese, rinviando al Giudice di rinvio, designato nella Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Con la sentenza n. 9310/2014 la Suprema Corte ha invece rigettato il ricorso proposto dal legale avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 23.04.2008 fissando però tutta una serie di paletti da seguire nelle fattispecie come quelle in esame.

La mancata notifica della cartella di pagamento determina la nullità dell'avviso di mora notificato? Prima di tutto la Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso pregiudizialmente inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. nel testo vigente prima dell'abrogazione avvenuta con l'art. 47 legge n. 69/2009 perché la censura si riferiva, promiscuamente, sia ad asserite violazioni di legge, sia per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 260, n. 5, c.p.c..

La Suprema Corte ha quindi ribadito il principio secondo il quale, nel ricorso per Cassazione, è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dei n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo in forza della duplice previsione di cui all'art. 366 bis c.p.c.

La sentenza indugia poi sulle motivazioni di tale necessità.

Nel caso di specie il quesito di diritto interrogava la Corte sul «se la mancata notifica della cartella di pagamento determini la nullità dell'avviso di mora notificato al ricorrente il 19.05.2000».

Per la Suprema Corte siffatto quesito è eccentrico rispetto all'effettiva ratio decidendi della pronuncia della Corte di Appello di Roma per cui la questione della mancata notificazione della cartella di pagamento non è pertinente in quanto nel ragionamento del Giudice di merito l'atto impugnato aveva tutti i requisiti della cartella di pagamento.

Era dunque tale ragione della decisione che avrebbe dovuto trovare soluzione nel quesito posto alla Corte.

La Cassazione ha peraltro affermato:

- che la controversia inerente al pagamento dei contributi degli esercenti la professione forense nella disciplina di cui all'art. 18, comma 6, legge n. 576/1980 – spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario e alla competenza del Giudice del lavoro in quanto riguarda diritti e obblighi che attengono a un rapporto previdenziale obbligatorio e non a carattere tributario;*
- che anche dopo la privatizzazione operata dal d.lgs. n. 509/1994, è rimasto in capo a Cassa Forense il potere di fare ricorso al ruolo per la riscossione, trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge;*
- che con il d.lgs. n. 46/1999 si è estesa espressamente la procedura della riscossione mediante ruolo ivi prevista anche ai contributi o premi dovuti agli Enti previdenziali;*
- che come già affermato dalle Sezioni Unite n. 7399/2007, la controversia inerente a diritti e obblighi che attengono a un rapporto previdenziale obbligatorio conserva tale sua natura anche se originata da pretesa azionata dall'Ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento;*
- con la conseguenza che l'eventuale opposizione deve essere proposto innanzi al Giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale (Sezioni Unite nn. 3001/2008; 7399/2007; 22514/2006);*
- che nell'ambito di una procedura di riscossione coattiva eseguita per il recupero di contributi o premi dovuti agli Enti previdenziali il d.lgs. n. 46/1999 delinea le seguenti opposizioni esperibili:*
 - innanzitutto contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del lavoro entro il termine di 40 gg. dalla notifica della cartella e tale giudizio è regolato dagli artt. 442 e seguenti del c.p.c. trattandosi di strumento finalizzato a ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva;*
 - inoltre l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie;*
 - in particolare l'opposizione agli atti esecutivi, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, deve essere proposta in un termine perentorio stabilito dall'art. 617 c.p.c., il cui rispetto deve essere controllato pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità;- così delineata la tipologia delle opposizioni che possono essere proposte nell'ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, spetta al debitore, coerentemente con il principio della domanda, la facoltà di scegliere l'uno o l'altro percorso di contestazione;*
 - spetta poi al Giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge.*

E' evidente che se le due opposizioni fossero state riunite ci sarebbe stato un unico giudizio con risparmio di tempo e di spese.

26 PROFESSIONE

Diritto & Giustizia

previdenza avvocati | 09 Maggio 2014



Il già difficile equilibrio economico – finanziario potrebbe essere messo in discussione...

di Paolo Rosa - Avvocato

Il regolamento ex art. 21 della legge 247/2012 è ancora al vaglio dei Ministeri Vigilanti e quindi non è dato sapere se sarà o non sarà approvato. Abbiamo già detto e scritto più volte che il meccanismo previsto dal regolamento ex art. 21 destinerà gran parte dei 56.000 avvocati aventi diritto alla pensione contributiva che è già prevista nei regolamenti di Cassa Forense e che non prevede l'integrazione al trattamento minimo della pensione.

La vicenda che interessa oggi gli esodati dovrebbe far comprendere ai delegati di Cassa Forense e ai Ministeri Vigilanti che la soluzione prospettata dal regolamento ex art. 21 creerà nel tempo altre migliaia di esodati.

Oggi il Governo Renzi, come si legge nella stampa odierna, è alla ricerca di una soluzione per i lavoratori esodati creati dalla riforma delle pensioni Fornero.

Il Governo Renzi pensa a una soluzione strutturale attraverso l'assegno pensionistico anticipato (APA).

Si tratta di un anticipo di 3 o 4 anni rispetto alla pensione di vecchiaia al quale, secondo alcune indiscrezioni circolate sulla rete, sembra che stiano lavorando i tecnici del Ministero del Lavoro e dell'INPS.

Un assegno pensionistico anticipato ... Agli esodati verrebbe liquidato l'assegno pensionistico anticipato fino al perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia con i nuovi requisiti.

Si tratta di un prestito pari a 1,7 volte l'importo dell'assegno sociale (nel 2014 circa € 760,00 mensili per 13 mensilità) che però poi andrebbe restituito dal pensionato con delle trattenute di 50-70 euro al mese sull'assegno previdenziale.

Questa potrebbe essere la soluzione anche per quanti dei 56.000 avvocati arriveranno all'età della pensione senza il numero sufficiente di anni di contribuzione per vedersi liquidare la pensione retributiva, con la differenza che tutti gli oneri di carattere economico resterebbero a carico non della fiscalità generale, come sarà per gli esodati dalla legge Fornero, ma di Cassa Forense, così mettendo in discussione il già difficile equilibrio economico – finanziario per 50 anni introdotto proprio dalla legge Fornero.

È un rischio concreto che può oggi essere evitato ristrutturando il regolamento previdenziale di Cassa Forense così come ha già fatto la stragrande maggioranza delle Casse di previdenza dei liberi professionisti.

27 Diritto & Giustizia

LAVORO

previdenza | 16 Maggio 2014

La saga dei Magnoni e le Casse di previdenza dei professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato



In questi giorni è scoppiata la vicenda dei Fratelli Magnoni, arrestati a Milano per la presunta truffa di 79 milioni di euro alle Casse di Previdenza dei Ragionieri, Medici e Giornalisti. La vicenda, come sempre, è molto complicata perché riguarda la società Sopaf dei Fratelli Magnoni la quale a sua volta controllava al 100% la Adenium Sicav...

Adenium Sicav è una società di diritto lussemburghese che propone una gestione del risparmio non orientata alla speculazione, ma finalizzata all'equilibrata rivalutazione del patrimonio e all'efficienza del portafoglio.

Adenium Sicav adotta strategie di investimento che puntano a contenere il rischio a parità di performance.

630 milioni da gestire. *Sembrerebbe che Adenium, a fine 2012, gestisse un patrimonio di 630 milioni di euro di cui 600 facevano capo alla Cassa dei Ragionieri. 52 milioni della Cassa dei Ragionieri, attraverso una società off shore, sarebbero stati trasferiti alle Isole Bermuda e*

Mauritius per poi rientrare in Italia a disposizione di alcuni degli arrestati.

Diverso il meccanismo attraverso il quale sarebbero stati truffati i giornalisti per 7 milioni di euro e i medici per 20 milioni di euro: la Sopaf, che gestiva parte del patrimonio delle due Casse di previdenza, avrebbe acquistato quote del Fondo Immobili Pubblici (FIP) e li avrebbe rivenduti dopo alcuni giorni a giornalisti e medici realizzando in tal modo un profitto ritenuto illecito.

Sin qui le notizie di stampa.

Vedremo che cosa succederà.

Nel frattempo, con il consueto ritardo, si è messa in moto anche la Commissione bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali pubblici e privati che sottoporrà a nuovi accertamenti tutte le Casse di previdenza dei professionisti.

L'occasione è utile per ritornare su un mio vecchio cavallo di battaglia che mette sotto esame la realtà che vede operare 21 Casse di previdenza per circa 3 milioni di professionisti italiani.

In precedenti analisi abbiamo già portato all'attenzione dei nostri lettori gli ingenti costi che 21 Casse di previdenza autonome comportano.

Unirsi per fare sistema ... *È mia ferma convinzione che le Casse dei professionisti debbano unirsi per fare sistema, per realizzare economie di scala e per dotarsi di un front office finanziario di livello europeo.*

Solo con questo saldo di qualità potranno avere un futuro nell'interesse esclusivo dei propri iscritti.

Per arrivarci bisogna però avere a cuore il futuro pensionistico degli iscritti superando tutti gli egoismi della specificità.

La Cassa unica per i professionisti italiani è basata sull'esaltazione delle specificità e per molti versi rappresenta un sistema nel quale l'egoismo della singola comunità rende la stessa più efficiente e più produttiva e la somma degli egoismi concorrerà a rendere più efficiente l'intero sistema della previdenza dei professionisti.

Le condizioni economiche e sociali che nei secoli scorsi hanno sostenuto il sistema di finanziamento della ripartizione stanno venendo meno e nei prossimi decenni continueranno a deteriorarsi se non si interverrà con dei cambiamenti nella struttura delle economie, dei sistemi sociali e dei criteri per il loro finanziamento.

Credo che la vicenda Sopaf sia più che un campanello d'allarme perché 79 milioni di euro sottratti ai risparmi pensionistici dei professionisti italiani non sono proprio brucoloni.

O si potenzia la competenza professionale o si finirà sempre nelle fauci degli squali che scorrazzano, impuniti, nel sistema finanziario mondiale.

29 **PROFESSION**

E Diritto &

Giustizia



previdenza avvocati | 23 Maggio 2014
Anno 2013: i numeri dell'avvocatura
di Paolo Rosa - Avvocato

Pubblicati i numeri dell'Avvocatura anno 2013. Dal documento risulta che nel 2013 gli avvocati iscritti agli Albi sono 230.435, dei quali 177.088 iscritti a Cassa Forense. In pratica, il numero di iscritti all'Albo ogni 1000 abitanti è pari al 3,8%, mentre il numero di iscritti alla Cassa ogni 1000 abitanti è pari al 3%.

L'ufficio attuariale di Cassa Forense, guidato dalla dott.ssa Giovanna Biancofiore, ha pubblicato i numeri dell'Avvocatura anno 2013 leggibili nell'allegato.

Nel 2013 risultano iscritti agli Albi 230.435 dei quali 177.088 iscritti a Cassa Forense. Ne mancano quindi 53.347 ai quali è dedicato il regolamento ex art. 21, legge n. 247/2012 attualmente all'esame dei Ministeri Vigilanti.

Il numero di iscritti all'Albo ogni 1000 abitanti è pari al 3,8% mentre il numero di iscritti alla Cassa ogni 1000 abitanti è pari al 3%.

Al 31 dicembre 2013, su 230.435 avvocati 122.182 sono uomini e 108.253 sono donne.

Alla pag. 7 trovate le tabelle della distribuzione per regione degli avvocati italiani.

Il numero di avvocati ogni 1000 abitanti è più basso in Valle d'Aosta con una percentuale di 1,4, in Trentino Alto Adige con una percentuale di 1,7 e in Friuli Venezia Giulia con una percentuale di 1,9.

L'indice più alto lo troviamo in Calabria, pari al 6,7.

La pag. 8 fotografa esattamente la situazione.

Di sicuro interesse le tavole 14 e 15 che descrivono l'evoluzione del monte reddituale IRPEF e volume d'affari degli avvocati iscritti a Cassa Forense.

Il reddito medio rivalutatosi nel 2012 è pari ad € 46.921,00 che ci riporta al dato, udite udite, del 1989. Per il volume d'affari IVA siamo retrocessi al livello del 1988. Guardare le tabelle per credere.

Le successive tabelle indicano l'evoluzione dei redditi, Foro per Foro. Evoluzione sempre negativa per una media nazionale del 1,3%.

Al recente Convegno di Verbania sono emersi i dati del Report ALM da me vanamente richiesti:

Patrimonio: 7 miliardi di Euro;

Debito previdenziale latente: 28 miliardi di Euro;

Funding ratio: 27,7%.

Se il bilancio tecnico, che dovrà essere formato entro la fine del corrente anno, proietterà i dati reali piuttosto che quelli attesi dalla conferenza dei servizi ministeriali risulterà accertato che la stabilità economico finanziaria per 50 anni, di cui all'art. 24, comma 24, legge Fornero, non esiste con conseguente opzione ex lege al sistema di calcolo contributivo e avvio senza altro indugio di un piano di ammortamento cinquantennale del debito previdenziale latente. De hoc satis.

30 PROFESSIONE

Diritto & Giustizia

avvocatura | 30 Maggio 2014

Equità intergenerazionale, solidarietà, flessibilità e trasparenza di Paolo Rosa - Avvocato

I numeri della popolazione dell'Avvocatura italiana lanciati dall'Ufficio attuario interno di Cassa Forense, il rapporto ISTAT sulle tendenze demografiche e trasformazioni sociali pubblicato il 28 maggio e la relazione COVIP 2013, integrati insieme, offrono un quadro allarmante.

Nel 2012 la speranza di vita alla nascita è giunta a 79,6 anni per gli uomini e a 84,4 per le donne, rispettivamente superiore di 2,1 anni e 1,3 anni alla media europea del 2012.

Allo stesso tempo l'Italia è caratterizzata dal persistere di livelli molto bassi di fecondità, in media 1,42 figli per donna nel 2012 a fronte di una media UE di 1,58.

La vita media è quindi in continuo aumento mentre il PIL nazionale è regredito al livello degli anni 2000 e quello dell'Avvocatura italiana a livello degli anni '90.

Equità intergenerazionale, solidarietà, flessibilità e trasparenza ... È quindi necessario ripensare al sistema pensionistico in termini di equità intergenerazionale, solidarietà, flessibilità e trasparenza.

Oggi chi sta contribuendo deve pagare pensioni che risultano superiori a quelle che lui stesso percepirà pagando, peraltro, contributi ben superiori a quelli pagati da un attuale pensionato. Il sistema in generale, ma anche quello forense, è ricco di pensioni che risultano in gran parte regalate rispetto ai contributi versati.

Senza troppi scrupoli di equità intergenerazionale, varie categorie si sono costruite pensioni d'oro regolarmente scaricate sulle generazioni più giovani.

Questo fatto, insieme con una generalizzata generosità del sistema, ha determinato un debito previdenziale latente che può essere stimato ben superiore al debito pubblico (prof. Massimo Angrisani, Equità intergenerazionale prospettiva e retrospettiva).

È necessario quindi mettere mano a tutta una serie di interventi che riportino i sistemi pensionistici nell'equità intergenerazionale, diversamente la coesione sociale sarà a rischio.

Criteri flessibili contro la crisi economica. La crisi economica che ci sovrasta da diversi anni e dalla quale non siamo ancora usciti richiede l'adozione di criteri molto flessibili in grado di consentire anche al titolare di redditi molto bassi di intraprendere il percorso previdenziale senza incorrere in vuoti che lo esporrebbero, al momento del pensionamento, a cattive sorprese.



Di sicura importanza l'obbligo di assicurare, a chi è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente ad un sistema pensionistico, il massimo della trasparenza.

In una prospettiva di efficienza dei controlli in ambito previdenziale, avuto riguardo all'esperienza di vigilanza sulla gestione finanziaria dei fondi pensione, il legislatore ha ritenuto di affidare alla COVIP anche il compito di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati e privati di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 105/1996. L'art. 14 d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, ha inserito l'esercizio di tali controlli da parte della COVIP in un sistema di vigilanza articolato (da relazione COVIP 2013, capitolo 8, pag. 159).

Il 28 maggio scorso, il Ministro Poletti, intervenendo alla presentazione della relazione COVIP 2013, ha lasciato intendere che i controlli potrebbero essere accorpati presso la Banca d'Italia. Tutto va bene purché i controlli ci siano, siano efficaci e soprattutto trasparenti.

La COVIP, nell'ambito della sua attività, ha esaminato la gestione di tutte le Casse di previdenza dei professionisti inviando una relazione ai Ministeri Vigilanti della quale non è dato conoscere il contenuto e questo non risponde certo a quelle esigenze di trasparenza delle quali abbiamo parlato soprattutto quando la stessa COVIP, a pag. 168 della sua relazione, così scrive: «Nel patrimonio di taluni Enti, si è inoltre riscontrata la presenza di obbligazioni strutturate, talvolta connotate da un elevato grado di complessità. Più specificamente, per sette enti il peso percentuale di tali investimenti si colloca in un intervallo tra l'1 e il 6% delle attività totali detenute; per 4 enti tale percentuale è compresa tra il 6 e l'8,5%; per 2 enti tale forma di impiego delle risorse si attesta tra l'11,9 e il 14,8%. In alcuni casi, la decisione di effettuare tali forme di investimento non è risultata supportata da un percorso decisionale adeguatamente articolato né seguita da una coerente azione di monitoraggio da parte dell'Ente».

Non è dato conoscere chi siano i 13 enti interessati ma la puntualizzazione della COVIP non ha bisogno di ulteriori commenti.

Il d.m. n. 259/2012, qui leggibile nell'allegato, recepisce i contenuti della direttiva comunitaria 2003/41/CE del 03.06.2003 avente ad oggetto le attività svolte dalle gestioni pensionistiche professionali.

La direttiva rappresentava un primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea, e già riguardava:

- la necessità di un calcolo prudente delle riserve tecniche utilizzando metodi attuariali riconosciuto e certificati da esperti qualificati;*
- l'utilizzo di un tasso d'interesse massimo scelto con prudenza, conformemente alla permanente normativa nazionale;*
- la copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate per proteggere gli interessi degli aderenti.*

Poiché secondo la direttiva solvency II nel 2015 la necessità dell'adozione di adeguate riserve tecniche, oltre a quelle legali, sarà estesa anche ai fondi pensione e alle Casse di previdenza, ogni ulteriore ritardo nella ristrutturazione delle varie Casse sarebbe colpevole.

Sarà necessaria altresì una profonda revisione dei criteri per la formazione dei bilanci tecnici, criteri che dovranno essere il più aderenti possibili alla realtà quale si evince dai bilanci consuntivi che, anno dopo anno, si susseguono.

31PROFESSIONE

Diritto & Giustizia

bilancio d'esercizio | 06 Giugno 2014

53mila non iscritti alla Cassa: il 56% ha meno di 40

anni di Paolo Rosa - Avvocato



Dai dati ufficiali risultanti dagli archivi informatici della Cassa il numero degli iscritti ad un Albo Forense non ancora iscritti alla Cassa, alla data del 31 dicembre 2013, ammonta a circa 53mila professionisti. Di questi, oltre il 56% della platea è costituita da giovani al di sotto dei 40 anni, a maggioranza femminile.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 maggio 2014 ha formulato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 che passa ora all'approvazione del Comitato dei Delegati. Il Collegio Sindacale straordinario, costituito ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 123/2011, per effetto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2014, si è insediato in data 26 maggio 2014 e ha attestato la corrispondenza tra le risultanze di bilancio e le scritture contabili nonché la congruità degli accantonamenti ai diversi fondi e non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del bilancio.

Dalla relazione sulla gestione si ricavano dati numerici aggiornati al 31 dicembre 2013 e molto interessanti.

Dai dati ufficiali risultanti dagli archivi informatici della Cassa il numero degli iscritti ad un Albo Forense non ancora iscritti alla Cassa, alla data del 31/12/2013, ammonta a circa 53mila professionisti.

È chiaro come una soluzione equilibrata del problema, pur nel rispetto del principio sancito dall'8° comma dell'art. 21, andava studiata in sede regolamentare e non poteva prescindere da una analisi accurata di quella che era la platea interessata all'argomento.

Costituita una Commissione di studio ad hoc. Sul tema il Comitato dei Delegati ha immediatamente costituito una Commissione di studio "ad hoc" che ha analizzato i dati di partenza

e ipotizzato le soluzioni regolamentari più idonee per gestire il fenomeno e consentire una graduale integrazione fra vecchi e nuovi iscritti senza ripercussioni sulla sostenibilità dell'Ente. Dalla tabella in allegato, che rappresenta la suddivisione per età dei 53mila avvocati ancora non iscritti alla Cassa alla data del 31/12/2013, si può verificare come oltre il 56% della platea è costituita da giovani al di sotto dei 40 anni, a maggioranza femminile.

Tanti i giovani non iscritti alla Cassa. Una ulteriore conferma che si tratta, per lo più, di giovani alle prese con le difficoltà dell'avvio della professione si può rilevare dal fatto che quasi il 49% dei non iscritti alla Cassa si è iscritta all'Albo da meno di 5 anni e addirittura il 74% da meno di 10 anni.

L'analisi dei dati per area geografica evidenzia come il fenomeno non sia uniforme sul territorio nazionale, con punte elevate di non iscritti alla Cassa soprattutto in alcune regioni del sud (Campania, Puglia, Sicilia).

A questi dati di partenza va aggiunto che anche tra gli avvocati già iscritti alla Cassa, alla data del 31/12/2013, il fenomeno di redditi IRPEF dichiarati al di sotto di € 10.300 è piuttosto rilevante e riguarda circa 34mila professionisti, iscritti su base volontaria.

Il regolamento ex art. 21, comma 9, legge n. 247/2012, deliberato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense il 31 gennaio 2014 (e sul quale sono note le critiche fatte), è ancora all'esame dei Ministeri Vigilanti per la necessaria approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 509/94 ma ritengo che ripasserà dal Comitato dei Delegati per le osservazioni ministeriali.

Alcuni dati estrapolati ... In attesa dell'approvazione da parte del Comitato dei Delegati ci limiteremo ad estrapolare alcuni dati dal Bilancio d'esercizio al 31.12.2013.

Il numero degli iscritti alla Cassa, alla fine del 2013, si è attestato 177.088 unità di cui 12.535 pensionati attivi.

La spesa complessiva per pensioni si è attestata, nel 2013, a € 707.409.613,24 con un incremento, rispetto allo scorso esercizio, di circa il 5,2%.

Il numero dei trattamenti previdenziali complessivamente erogati dalla Cassa è passato dai 26.058 del 31.12.2012 ai 26.632 al 31.12.2013 con un incremento di circa il 2,2%.

Le entrate contributive sono state pari a € 1.475.604.000,00.

Le entrate patrimoniali sono state pari a € 194.329.000,00.

Nel 2013 l'avanzo di esercizio è stato di € 830.900.000,00.

Interessante il confronto tra i dati a consuntivo 31.12.2013 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2011.

Gli oneri pensionistici del 2013 risultano superiori a quanto previsto dal bilancio tecnico per circa 7 milioni di euro pari all'1% circa.

Il valore delle entrate contributive registrate nel bilancio 2013 è sostanzialmente allineato alle previsioni attuariali.

Le entrate patrimoniali di bilancio 2013 risultano superiori a quanto previsto dal bilancio tecnico di circa 73,8 milioni di euro.

La differenza dipende essenzialmente dallo scostamento del tasso medio di rendimento utilizzato nel bilancio tecnico, pari a 1,5% nominale, e la redditività media effettivamente ottenuta da Cassa Forense attraverso l'impiego delle risorse finanziarie.

A livello finanziario, infatti, i risultati registrati nel 2013 sono stati ampiamente positivi come confermato da Prometeia nella sua analisi; l'anno si chiude infatti con un performance finanziaria positiva del 7,48% determinata dal contributo di tutte le asset class.

Ricordiamo a noi stessi che il bilancio tecnico al 31.12.2011 aveva proiettato per numerosità, redditività dell'Avvocatura e redditività del patrimonio dati tutti positivi.

La relazione al bilancio consultivo al 31.12.2013 da conto del decremento del reddito medio degli ultimi 5 anni dell'Avvocatura italiana che è stato di circa l'8,5% in termini nominali e del 18% in termini reali.

Giova ricordare che le valutazioni attuariali di cui al bilancio tecnico, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se, e solo se, le ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà.

L'insieme di questi dati indurrà gli amministratori dell'Ente, come dagli stessi riconosciuto, ad un costante monitoraggio tecnico – attuariale sulla sostenibilità del sistema.

In particolare, è dato leggere nella relazione, sarà necessario verificare nel tempo gli eventuali scostamenti tra i flussi previsti (in entrate e in uscita) e quelli effettivamente riscontrati, facendo aggiornare di conseguenza, nei prossimi bilanci tecnici, il quadro di ipotesi sulla base delle nuove informazioni acquisite.

Poiché il nuovo bilancio tecnico per legge dovrà essere approntato entro la fine del corrente anno, mi auguro che per la voce redditività dell'Avvocatura si tenga conto del decremento sopra evidenziato così riallineando le ipotesi attese.

Classe di età	NUMERO AVVOCATI			DISTRIBUZIONE %		
	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale
25 - 29	1.509	886	2.395	4,6%	4,1%	4,5%
30 - 34	7.952	4.863	12.815	25,4%	22,3%	24,1%
35 - 39	9.301	5.597	14.898	29,7%	25,7%	28,1%
40 - 44	6.135	3.396	9.531	19,6%	15,6%	17,9%
45 - 49	3.480	1.969	5.449	11,1%	9,0%	10,3%
50 - 54	1.708	1.162	2.870	5,5%	5,3%	5,4%
55 - 59	665	723	1.388	2,1%	3,3%	2,6%
60 - 64	300	741	1.041	1,0%	3,4%	2,0%
65 - 69	135	829	964	0,4%	3,8%	1,8%
70 - 74	78	685	763	0,2%	3,1%	1,4%
74+	70	927	997	0,2%	4,3%	1,9%
Totale	31.333	21.778	53.111	100,0%	100,0%	100,0%

Segue 32

Di seguito si espone la situazione al 31 dicembre 2013 dei crediti residui della Cassa per ruoli ante riforma, dove il carico è dato dalla somma per ogni anno sia del ruolo ordinario che suppletivo, mentre i residui sono espressi con riferimento al carico di ogni singolo ruolo:

33.

Il seguente prospetto rappresenta la situazione, al 31 dicembre 2013, dei crediti della Cassa per ruoli post riforma:

ruoli	carico	residui
2000	162.545.590,29	20.122.717,70
2001	163.862.166,68	8.062.568,68
2002	174.217.149,24	11.633.356,40
2003	171.912.312,28	3.145.998,21
2007	17.523.913,12	8.106.141,35
2008	64.285.436,40	30.285.600,46
2009	59.129.277,32	22.568.506,81
2010	55.036.077,36	28.072.497,57
2011	60.602.052,00	38.367.261,09
2012	150.787.242,84	123.035.116,24
2013	56.637.658,52	56.121.162,65
totali	1.136.538.876,05	349.520.927,16

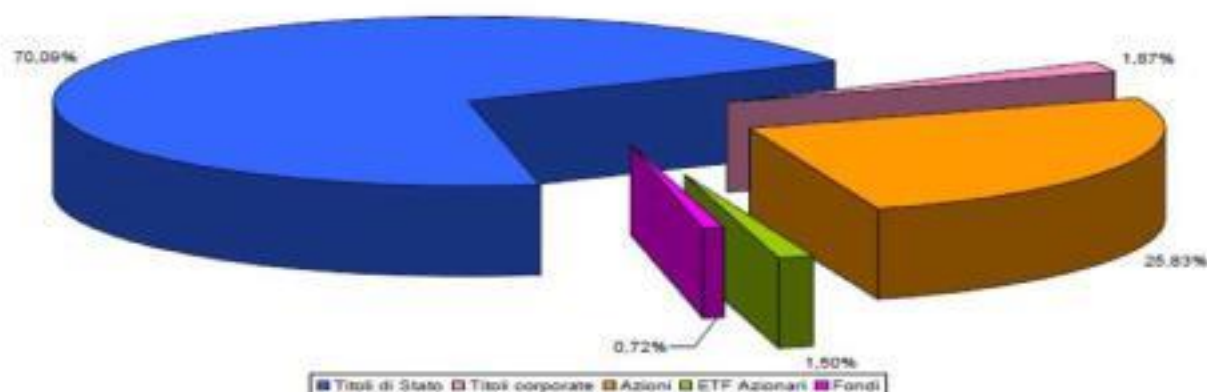
* di cui

Contenzioso	14.699.465,00
Ruolo 2013 non andato materialmente in riscossione	56.121.162,65



Segue 33.1

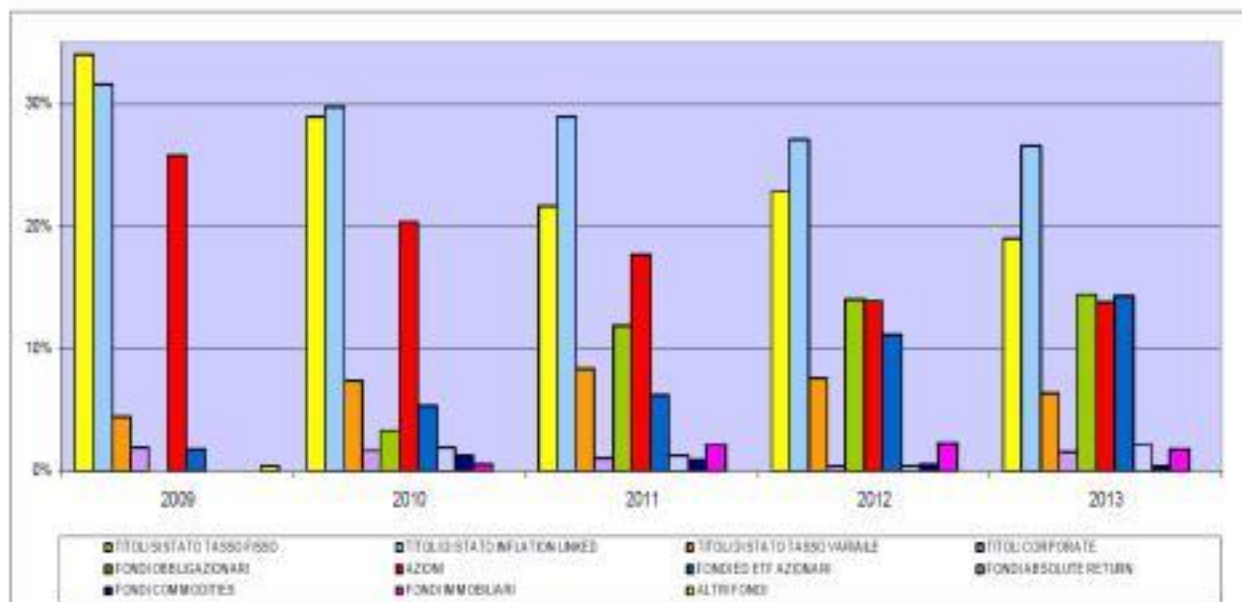
A fine 2009 il portafoglio della Cassa (ad esclusione delle gestioni patrimoniali, del private equity e dei fondi immobiliari chiusi) è rappresentato dal seguente grafico.



La concentrazione (circa il 70%) sulla componente in Titoli dello Stato, per la quasi totalità italiani, ha reso evidente la necessità di una diversificazione sia in termini geografici che mediante il ricorso a nuovi strumenti finanziari.

Anche per quanto riguarda il comparto azionario, composto quasi esclusivamente da Blue Chips italiane, considerati investimenti strategici per l'Ente, si è resa necessaria una diversificazione geografica.

Di seguito viene riportata l'evoluzione del portafoglio dal 2009 al 2013.

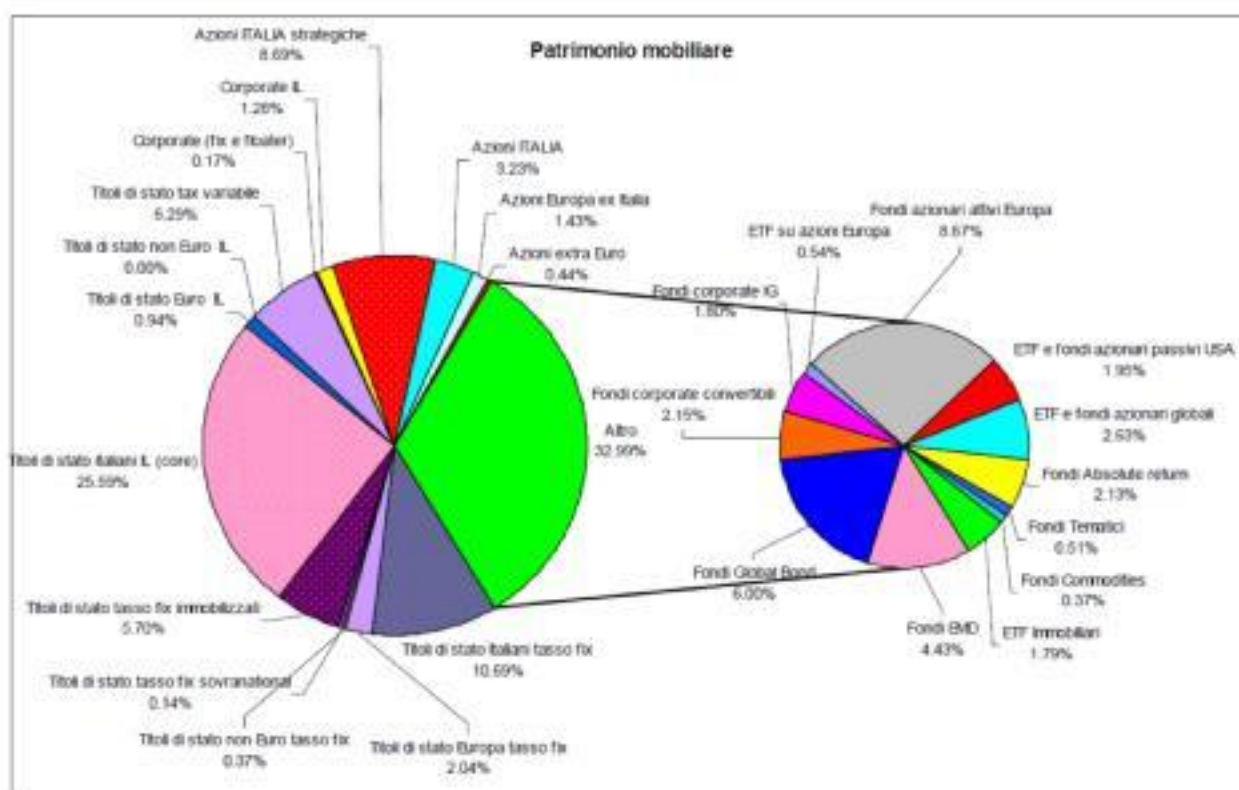


Il processo di diversificazione è stato progressivo ed è andato di pari passo con l'incrementarsi del patrimonio per effetto degli incassi dei contributi. Tale diversificazione è stata attuata

mediante il ricorso ai fondi. La componente del portafoglio investita in fondi è passata dal 2% circa del 2009 al 33% circa a fine 2013.

Come si può notare dal grafico precedente, il portafoglio alla fine del 2013 presenta una notevole riduzione della componente obbligazionaria a tasso fisso su titoli dello stato, principalmente italiano, (barra gialla) a favore di una redistribuzione su nuove asset class quali fondi obbligazionari, che comprendo titoli obbligazionari dei mercati emergenti, obbligazionari globali, corporate, obbligazioni convertibili, (barra verde). La componente dei titoli di stato legata all'inflazione, invece, come previsto dall'Asset Allocation Strategica approvata ogni anno congiuntamente al bilancio di previsione, è rimasta costante al crescere del patrimonio, in quanto componente "core" del portafoglio, ossia legata alle passività dell'Ente ugualmente indicizzate all'inflazione.

Al 31 dicembre 2013 il totale del portafoglio di Cassa Forense (esclusi la gestione cash plus di Schroder, i fondi di private equity e i fondi immobiliari chiusi) risulta ben diversificato:



Nel corso del 2013, l'attività si è concentrata sull'incremento di alcune asset class, principalmente la componente obbligazionaria globale, le obbligazioni convertibili e quella azionaria europea. Anche la componente Absolute Return è stata incrementata.

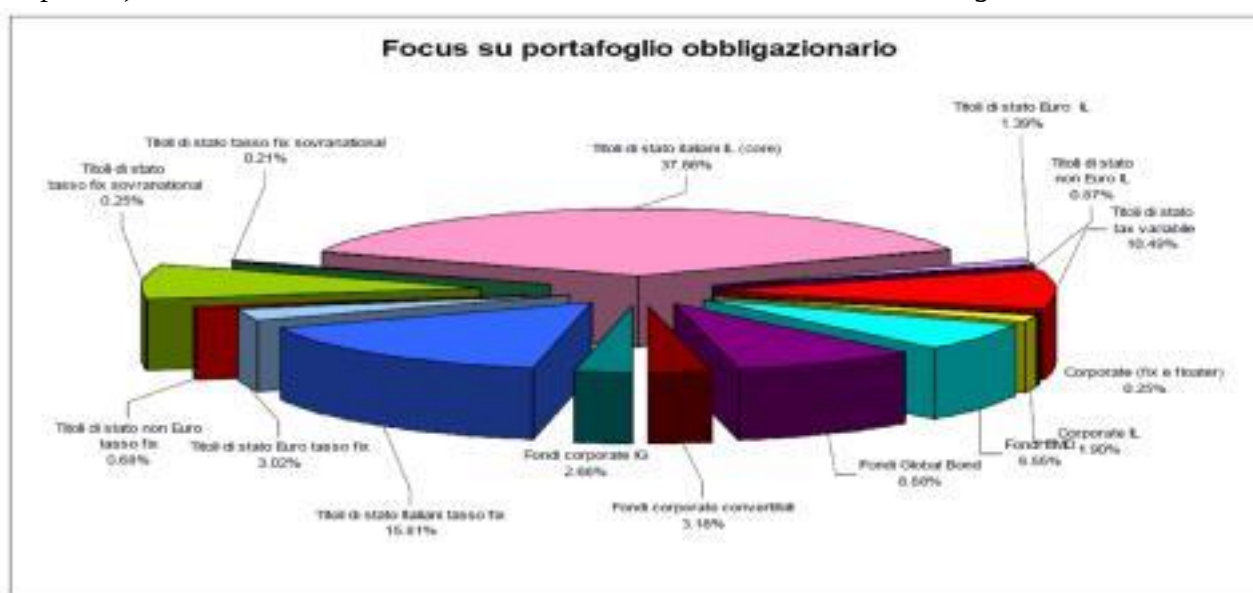
Attualmente il portafoglio è investito per il 25,6% circa in titoli di stato italiani legati all'inflazione (valutati ai prezzi di mercato tel quel comprensivi di inflazione) che costituiscono una componente "core" del patrimonio, in quanto dedicati a bilanciare le passività dell'Ente ugualmente indicizzate all'inflazione, riclassificati nell'attivo immobilizzato Altri titoli di stato immobilizzati a tasso fisso per il 5,7% circa si riferiscono in particolare alle obbligazioni governative con scadenze trentennali (nettamente in diminuzione per effetto dello spostamento degli investimenti verso i fondi).

L'azionario strategico immobilizzato (costituito da azioni italiane), a valori di mercato, pesa, al 31/12/2013, per circa l'8,7% in leggera diminuzione per l'incremento della componente in fondi.

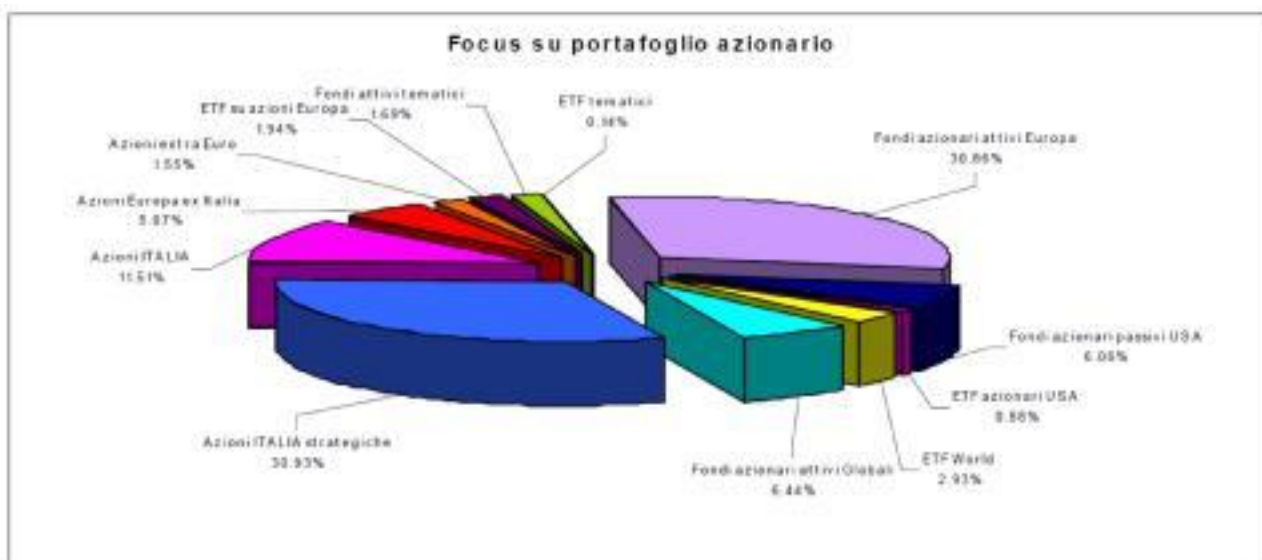
Pertanto al 31/12/2013 circa il 40% del patrimonio mobiliare (in esame) risulta immobilizzato (nel grafico sovrastante è esposto a spicchi con motivo a puntini); mentre il restante 60% presenta una discreta diversificazione, con un peso ancora importante, ma in diminuzione, nei titoli di stato italiani a tasso fisso per il 10,7% e a tasso variabile per il 6,3%.

La componente obbligazionaria pesa complessivamente per il 67,6% di cui il 31,3% immobilizzata e il 13% in fondi; la componente azionaria pesa per il 27,6% di cui l'8,7% immobilizzata e il 14,3% in fondi; infine gli altri strumenti (investimenti absolute return, commodities e fondi immobiliari) costituiscono il restante 4,8%.

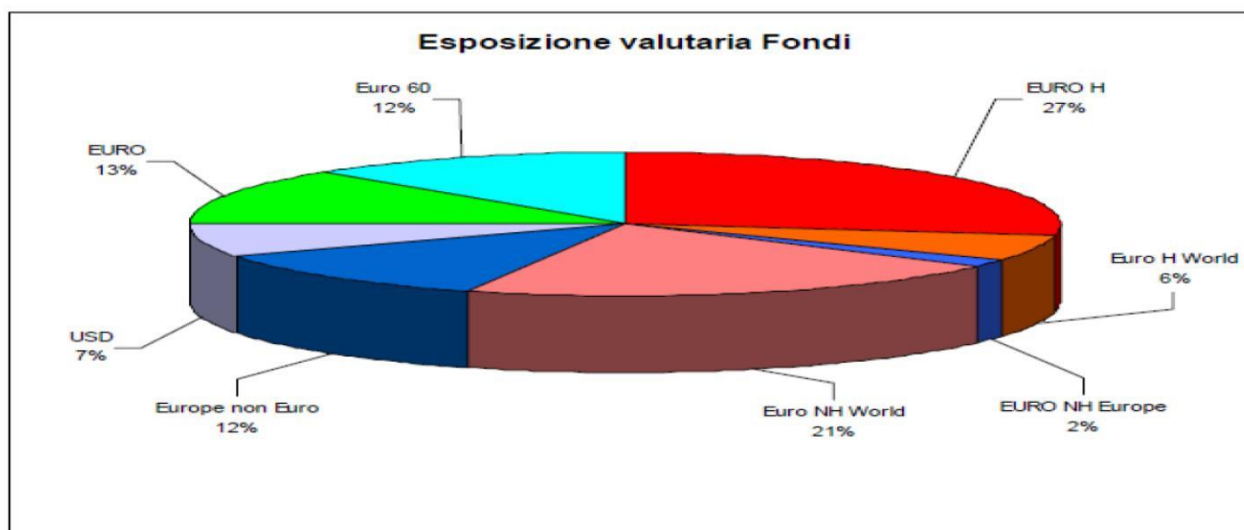
Al 31 dicembre 2013 il portafoglio obbligazionario costituisce circa il 67,6% del portafoglio mobiliare in esame. In particolare il 77% è investito in titoli obbligazionari governativi, il 6% circa in titoli corporate (investimenti diretti e fondi), il 9% in fondi globali (governativi e corporate), e il 7% circa in Fondi che investono sul debito dei mercati emergenti.



Il portafoglio azionario costituisce circa il 27.6% del portafoglio in esame. In particolare il 42.4% è investito in titoli azionari italiani, il 37.9% circa in titoli e fondi azionari europei, circa l'8,5% in titoli e fondi azionari mondiali e l'11% in fondi azionari USA.



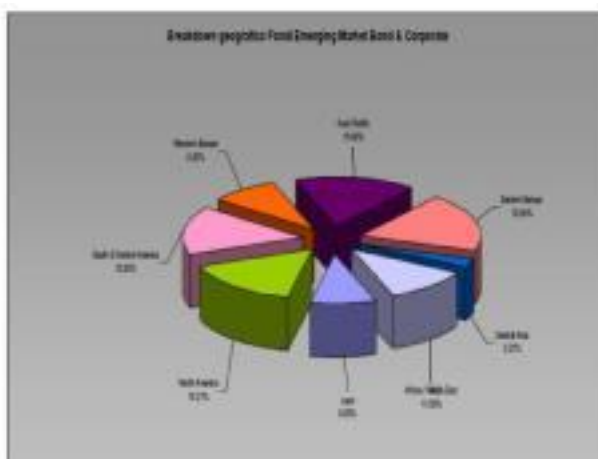
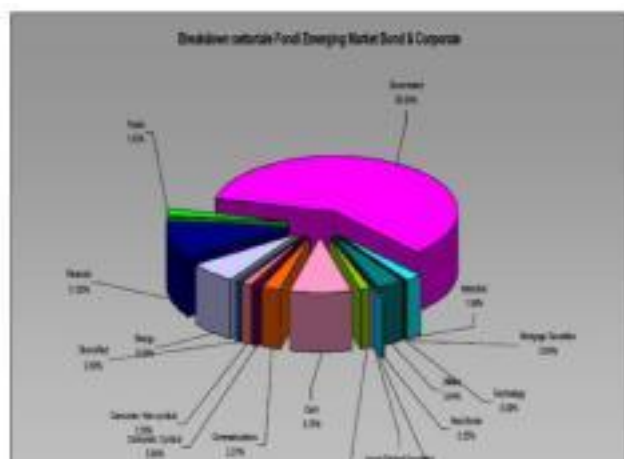
Da un punto di vista valutario, l'esposizione dell'investimento in fondi è riportata nel grafico seguente:



Euro:	Totale dei fondi con NAV in euro che investono nell'area euro
Euro 60:	Valore medio del sottostante in euro con fondi con NAV in euro con investimenti in Europa
Euro H:	Totale dei fondi con NAV in euro coperto dal rischio di cambio con investimenti globali principalmente dollaro
Euro H WORD:	Totale dei fondi con NAV in euro coperto dal rischio di cambio con investimenti globali
Europe Non euro:	Valore medio del sottostante in valute europee diverse dall' euro, di fondi con NAV in euro con investimenti in Europa
Euro NH Europe	Valore medio dei fondi con NAV in euro che investono in Europa e di cui non è nota la composizione valutaria
Euro NH word	Totale dei fondi con NAV in euro con investimenti globali
USD	Totale dei fondi con NAV in dollari con investimenti globali

Un focus particolare dedicato ai fondi emerging market debt evidenzia che dall'esame della composizione settoriale dei fondi presenti nella classe si nota che circa il 60% è investito in titoli governativi dei paesi emergenti, mentre il 40% è investito in titoli corporate e strumenti di liquidità. I

diversi settori sono pesati per la ponderazione del singolo fondo (grafico sotto a sinistra). Dall'esame della composizione geografica dei fondi presenti nella classe risulta una buona diversificazione e un atteggiamento prudente dei gestori che destinano una parte degli investimenti anche a titoli dei paesi sviluppati (grafico sotto a destra)



Nel corso del secondo semestre sono stati incrementati gli investimenti nel comparto Absolute Return per circa 72,5 milioni di euro. E' stata incrementata sia la componente di fondi Smart Beta (ossia dei fondi che prevedono un ribilanciamento dei costituenti con differenti criteri molto più razionali rispetto a quelli basati sulla capitalizzazione) che la componente investita in fondi obbligazionari absolute return che sembrano gestire meglio una situazione di tassi di interesse estremamente bassi e ciclo economico in fase di ripartenza seppur lenta con una piccola quota in un fondo multi asset che ha l'obiettivo di ottenere un incremento del capitale investito in qualsiasi condizione di mercato.

Negli ultimi mesi del 2013 la Cassa ha deciso di cogliere l'opportunità di investire nel nuovo strumento finanziario dei minibond, ossia le obbligazioni emesse da piccole e medie imprese italiane. Per poter dar corso alla due diligence nella consueta ottica prudentiale che contraddistingue la Cassa nei processi di selezione degli investimenti soprattutto innovativi, innanzitutto ha proceduto all'individuazione delle società che gestiscono i fondi Minibond. Alle otto società selezionate è stato inviato il questionario di valutazione elaborato dal Front Office Finanziario. In seguito all'analisi delle risposte ottenute nei questionari sono state predisposte delle schede riassuntive per ogni singolo fondo. L'analisi è stata effettuata per ciascun "paragrafo" del questionario e si è provveduto a mettere in evidenza i punti caratterizzanti lo stile di gestione, i costi, l'organizzazione, la preparazione e la competenza dei diversi team di gestione. Sono inoltre state evidenziate la durata della vita dei fondi e il rendimento atteso al netto delle spese e commissioni, ma al lordo delle imposte. La compilazione delle schede ha reso di fatto omogenee tutte le diverse presentazioni e ha consentito la comparazione tra i diversi fondi. Infine l'ufficio finanziario ha incontrato direttamente i manager ed i team di gestione recandosi presso di loro e visitandone gli uffici, nella maggior parte dei casi a Milano. A seguito della due diligence sono stati selezionati e sottoscritti due fondi che hanno consentito all'Ente di essere la prima Cassa a sostegno della PMI:

- 1) Muzinich Italian Private Debt Fund della società Muzinich & co. Ltd sul quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di investire 25 milioni di euro;*
- 2) HI Crescitalia PMI Fund della società Hedge Invest sul quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di investire 20 milioni di euro.*

Nell'ambito della gestione dell'asset class immobiliare va invece ricordato che è stato fatto lo start up del fondo immobiliare chiuso dedicato alla Cassa. A dicembre infatti , con la sottoscrizione di

una prima trince di liquidità di 200 milioni di euro, è stato dato avvio al Fondo Immobiliare Cicerone.

Nell'ambito della massima trasparenza si ricorda che le principali tappe seguite sono state: □□ per la stesura del bando di gara inerente la selezione dell'SGR ci si è avvalsi della □ della collaborazione dell' ADVISOR selezionato anche'esso attraverso specifica gara; l' assegnazione è andata ad UNICREDIT supportata dallo studio legale BEP Bonelli Eredi Pappalardo;

□□ sulla base del bando di gara redatto unitamente all'Advisor è stata indetta gara pubblica a cui hanno partecipato 10 SGR :Prelios sgr spa, Sorgente sgr spa, Polisi Fondi sgr e società AEDES BPM Real Estate sgr spa, Torre sgr, Investire Immobiliare sgr spa e Polaris Investimenti Italia sgr spa, Fabrica Immobiliare sgr spa, Idea Fimit sgr spa, Finanziaria Internazionale sgr spa e Cordea Savills sgr spa, BNP Paribas Real Estate Italia sgr spa, Società Beni Stabili Gestioni sgr.

□□ L'aggiudicazione dell'SGR è andata a Fabrica sgr che si avvale dell'expertise di CBRE Global Investors, leader globale nel settore dell'asset management immobiliare e partner di Fabrica in Italia dal 2012.

Il patrimonio del Fondo sarà costituito per circa il 50% dalla liquidità che la SGR investirà, in immobili siti sia in Italia sia nei principali Paesi dell'Unione Europea e per circa il 50% dall'apporto del portafoglio italiano al fine di aumentarne la valorizzazione.

Da un punto di vista dei private equity la Cassa perseguendo la finalità sociale del sostegno al paese considerando le infrastrutture volano di ripresa economica perfettamente compatibili con l'ALM ha deciso di sottoscrivere una quota del fondo F2 I II fondo infrastrutturale italiano.

34 **PROFESSIONE**
Diritto & Giustizia



previdenza avvocati | 13 Giugno 2014

Vigilantibus iura succurrunt

di Paolo Rosa - Avvocato

I Ministeri hanno vigilato e con la nota allegata hanno rimesso il regolamento a Cassa Forense perché si determini ad apportare le opportune modifiche al regolamento posto al vaglio. Tentiamo un primo commento alla nota ministeriale sul regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, legge n. 247/2012 di Cassa Forense.

I Ministeri hanno vigilato e con la nota allegata hanno rimesso il regolamento a Cassa Forense perché si determini ad apportare le opportune modifiche al regolamento posto al vaglio. Tentiamo un primo commento.

Il Presidente di Cassa Forense ha già integrato all'uopo l'ordine del giorno del Comitato dei Delegati convocato per il 20 giugno 2014 dichiarando ad Italia Oggi che di semplici chiarimenti si tratterebbe confermandolo con una lettera inviata a tutti gli Ordini proprio in questi giorni.

Forse la nota Ministeriale va valutata con attenzione. *Con la delibera in esame, il Comitato dei Delegati ha adottato un regolamento che, oltre ad individuare le soglie reddituali che danno luogo ad agevolazioni contributive, ha operato una revisione dell'intero assetto previdenziale.*

Il regolamento de quo appartiene alla categoria delle fonti giuridiche secondarie, con rilevanza esterna, che, come quelli ministeriali, devono essere conformi alla delega che con la legge 247/2012, fonte primaria, viene conferita a Cassa Forense.

Il regolamento si è allontanato decisamente dai limiti che la legge gli imponeva, disciplinando ipotesi che con l'art. 21, commi 8 e 9, non hanno alcuna connessione né logica né giuridica.

I Ministeri Vigilanti, a mio sommo avviso, danno atto dell'eccesso di delega nella formulazione del regolamento quando scrivono che ha operato una revisione dell'intero assetto previdenziale. Questo fa dire ai Ministeri Vigilanti che Cassa Forense dovrà realizzare un

percorso di armonizzazione delle discipline fino a pervenire all'unificazione dei regolamenti generali.

Quali sono le norme da intendersi abrogate? *Nell'immediato è necessario però limitare i rinvii interni o almeno esplicitarne in sintesi i contenuti ed in particolare ripensare la formulazione dell'art. 14, comma 2, per il quale «ogni disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento si intende abrogata». Correttamente i Ministeri chiedono di individuare gli specifici interventi abrogativi. In soldoni quali sono le norme da intendersi abrogate? Per quanto attiene al merito del regolamento i Ministeri rilevano:*

- che l'art. 1 del regolamento in esame, che fissa la decorrenza dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa alla data di entrata in vigore della riforma di rango primario, ovvero al 02.02.2013, non appare in linea con il quadro normativo di riferimento.

Per i Ministeri Vigilanti non sarebbe ragionevole considerare iscritto ad una Cassa di Previdenza alcun soggetto senza aver prima disciplinato le conseguenze di tale iscrizione, con particolare riferimento alla determinazione dei parametri finalizzati all'individuazione degli oneri economici gravanti sugli assicurati, posto che non potrebbe esservi iscrizione alla Cassa senza il versamento dei contributi.

Con ciò contraddicendo (confermando quanto da noi sempre sostenuto), sul punto, la ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo del Tribunale di Roma.

I Ministeri Vigilanti hanno in tal modo messo in sicurezza i 53.000 avvocati iscritti all'Ordine ma non ancora in Cassa Forense rispetto alle interpretazioni della legge offerte dal management di cassa forense e dal Tribunale di Roma.

Richieste anche su Facebook ... *Resta invece aperto il problema per i 34.000 giovani avvocati i quali, pur se titolari di redditi inferiori ai minimi previsti per l'iscrizione obbligatoria, si sono comunque iscritti in Cassa Forense e proprio in questi giorni sono raggiunti da una lettera dell'ufficio riscossioni e liquidazioni pensioni di Cassa Forense che intima loro il pagamento dei contributi minimi pari ad € 2.780,00 per contributo minimo soggettivo, € 700,00 per contributo minimo integrativo ed € 151,00 per contributo per l'indennità di maternità. Su Facebook è stata resa pubblica "la supplica" inviata da una giovane Collega a Cassa Forense con la quale si chiede addirittura la cancellazione ove non si possa rateizzare le annualità di debito contributivo. Sul punto i Ministeri Vigilanti hanno preso atto della scelta più ampia rispetto al precetto di legge di limitare temporalmente le agevolazioni previste per i percettori di redditi sotto soglia, nell'intento dichiarato di favorire lo start up – in particolare quello giovanile di categoria. Sarebbe importante che Cassa Forense, nel corso dell'iter di approvazione del regolamento, tranquillizzasse anche questi 34.000 avvocati che, com'è noto a chi scrive, sono angosciati per la volontà di versare la contribuzione e la mancanza di risorse finanziarie.*

I Ministeri Vigilanti introducono poi una vera e propria tagliola previdenziale quando sostengono che l'art. 1, comma 4, del proposto regolamento, presenta possibili profili di illegittimità in quanto appare in contrasto con il comma 10 legge n. 247/2012.

Per i Ministeri Vigilanti la disposizione regolamentare sembra consentire ciò che la norma vieta, ovvero la contemporanea iscrizione ad altri Albi professionali con la produzione di redditi diversi rispetto a quelli percipiabili dalla Cassa e, quindi, la contemporanea iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Qui si pone il problema degli avvocati i quali, oltre alla professione forense esercitata con continuità ed effettività, svolgano anche un'altra professione. Pensiamo agli avvocati giornalisti. Forse che i contributi dovuti in relazione all'altra professione dovranno essere versati a Cassa Forense? La contemporanea iscrizione ai due albi era consentita ma per l'esercizio di entrambe le professioni era necessario oltre all'estensione della P. IVA per due distinte categorie anche l'iscrizione ad entrambe le Casse di previdenza.

La legge n. 247/2012 ha sovvertito il sistema precedente? Una prima risposta si può trovare nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 11833/2013) che ha rigettato tutte le censure mosse contro tre distinti provvedimenti di cancellazione dall'Albo degli avvocati per incompatibilità tra libera professione e rapporto di pubblico – dipendente, assunti da tre differenti consigli dell'ordine, decisioni confermate dal Consiglio Nazionale Forense e validate, da ultimo, dalle Sezioni Unite.

Un discorso un po' diverso va fatto per quanto riguarda i lavoratori part-time.

Infatti, la legge n. 662/1996 al comma 56 prevedeva: «le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in Albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno» mentre al 56 bis stabiliva: «sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad Albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad Albi professionali e per l'esercizio delle relative attività».

Tuttavia il legislatore, dopo qualche anno, è tornato sulla materia, con particolare riguardo alla professione di avvocato, manifestando un intendimento diverso con la legge n. 339/2003 per la quale all'art. 1 si legge: «le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56 bis e 57, della legge 23.12.1996, n. 662 non si applicano all'iscrizione agli Albi degli avvocati per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 oggi riscritto dalla legge 247/2012». Per la Suprema Corte di Cassazione l'incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio

della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata e ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente.

Questi ragionamenti valgono anche per altre professioni diverse da quella forense? Ci sono tutti gli avvocati insegnanti! In considerazione poi degli elementi di forte indeterminatezza di tipo attuariale, i Ministeri Vigilanti chiedono a Cassa Forense di prevedere all'interno del corpo regolamentare, forme di eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni in ordine ai minimi contributivi di cui agli artt. 7 e 9, decorso un anno dall'entrata in vigore della novella in esame al fine di garantire, secondo le future valutazioni attuariali, quel monitoraggio assiduo dei flussi contributivi che lo stesso studio attuariale ritiene necessario per disporre di risultati maggiormente significativi, in quanto più conformi alla nuova realtà della professione. Come si vede non saranno sufficienti delle semplici correzioni integrative ma l'intero regolamento dovrà essere rimeditato e riscritto.

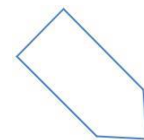
Evidenza delle criticità rilevate per i Ministeri Vigilanti si registra nella scelta operata dalla Cassa di fissare i minimi contributivi per coloro che sono al di sotto dei parametri reddituali, operando un richiamo ai minimi già previsti dal regolamento dei contributi, piuttosto che prevederne di nuovi ed autonomi.

I termini usati dai Ministeri Vigilanti “nuovi ed autonomi” portano a pensare che nel pensiero dei vigilanti vi siano due gestioni separate ed autonome, una per i vecchi iscritti e una per i nuovi caratterizzata questa ultima dal metodo di calcolo contributivo come la legge delega stessa suggerisce.

Tale impostazione troverebbe però il suo esclusivo fondamento nei limiti reddituali e in quanto tale si porrebbe in palese contrasto con l'art. 14 delle CEDU che vieta appunto ogni forma di discriminazione su base censuaria.

Per venirne a capo, secondo noi, non c'è che una strada maestra: l'opzione per tutti al sistema di calcolo contributivo con abolizione dei minimi, introduzione - accanto alla pensione minima - della pensione sociale forense - di importo pari alla pensione sociale INPS da garantire a tutti e contestuale avvio di un piano di ammortamento del debito previdenziale maturato da ripartirsi, proporzionalmente, tra tutti coloro che sin qui ne hanno beneficiato.

Ogni altra soluzione sarebbe un pasticcio dalle ricadute molto pesanti in termini di stabilità economico finanziaria di lungo periodo. In giuoco vi è il futuro previdenziale di 90 mila avvocati per lo più in giovane età e senza i suoi giovani Cassa Forense non potrebbe avere futuro. Non dormientibus!



Diritto & Giustizia

PROFESSIONE



previdenza avvocati | 20 Giugno 2014

Cassa Forense: nuovo regolamento per l'erogazione

dell'assistenza di Paolo Rosa - Avvocato

Il 20 giugno p.v. il Comitato dei Delegati inizierà la discussione sul nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza, qui leggibile nell'allegato. Il testo in discussione ha valorizzato il lavoro svolto dalla precedente Commissione Vasarri – Dossi, implementandolo al fine di rispondere ai profondi cambiamenti intervenuti nella professione negli ultimi 20 anni.

Il 20 giugno p.v. il Comitato dei Delegati inizierà la discussione sul nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza, qui leggibile nell'allegato.

Il testo in discussione ha valorizzato il lavoro svolto dalla precedente Commissione Vasarri – Dossi, implementandolo al fine di rispondere ai profondi cambiamenti intervenuti nella professione negli ultimi 20 anni.

L'Avvocatura si è caratterizzata per la crescita esponenziale del numero degli iscritti; per notevoli differenze reddituali; per l'espansione numerica di quanti appartengono alla fascia a più basso reddito con consistente quota al di sotto della soglia di povertà; per rilevanti differenze di reddito fra i più anziani e i più giovani e fra gli uomini e le donne (che guadagnano circa la metà, indipendentemente dall'età e dalla collocazione geografica).

Interventi a sostegno della professione? *L'analisi svolta, con la collaborazione del prof. Michele Raitano dell'Università La Sapienza di Roma, ha evidenziato la necessità di una diversa e migliore utilizzazione dei fondi riservati all'assistenza, soprattutto in un contesto storico come quello attuale in cui larga parte dell'Avvocatura, attanagliata dalla crisi economica, si aspetta e chiede interventi a sostegno della professione.*

Il nuovo regolamento va nella giusta direzione perché, senza trascurare le tradizionali forme di assistenza cd. passiva (prestazioni in caso di bisogno, a sostegno della salute o in caso di calamità naturali), introduce interventi di welfare attivo a sostegno del reddito e della professione cercando di cogliere l'obiettivo di favorire una più rapida indipendenza professionale dei giovani e un maggior equilibrio fra generi.

Il primo intervento significativo lo si ha nelle fonti di finanziamento. Attualmente viene destinato all'assistenza l'equivalente del 3% delle entrate iscritte nel bilancio di previsione. Questo sistema di finanziamento e le minori somme erogate rispetto a quelle disponibili hanno portato a un disavanzo attivo pari a bilancio consuntivo del 2012 a circa 112 milioni di euro. Al fine di regolare in maniera differente i residui attivi e liberare le risorse inutilizzate, si è pensato ad una nuova forma di finanziamento dell'assistenza utilizzando una somma annua variabile stanziata in sede di bilancio di previsione, parametrata al numero degli iscritti e prelevata dai proventi complessivamente incassati a titolo di contributo integrativo con il limite del 12,50% del gettito risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Per determinare l'importo destinato all'assistenza si è preso in considerazione l'importo complessivo attualmente destinato all'assistenza (3% delle entrate correnti iscritte nel bilancio assestato per il 2012 pari ad € 49.300.000,00 circa) e lo si è diviso per il numero degli iscritti al 31.12.2012 (170.000 circa).

Si è così ottenuto l'importo di circa € 290,00 che rappresenta quanto la Cassa destina all'assistenza per ciascun iscritto.

Detto importo, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e moltiplicato per il numero degli iscritti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, consentirà di stabilire (con il limite del 12,50% del gettito risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato) quanto in futuro sarà riservato all'assistenza.

Sono 5 le aree di intervento. Il nuovo regolamento individua poi 5 macro aree di intervento:

- 1. prestazioni in caso di bisogno;*
- 2. prestazioni a sostegno della famiglia;*
- 3. prestazioni a sostegno della salute;*
- 4. prestazioni a sostegno alla professione;*
- 5. prestazioni per spese funerarie.*

- 17% per prestazioni in caso di bisogno;*
- 7% per prestazioni a sostegno della famiglia;- 25%per prestazioni a sostegno della salute;*
- 48% per prestazioni a sostegno alla professione;*
- 5% per prestazioni per spese funerarie.*

Il regolamento, oltre a precisare che per reddito professionale si intende quello dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF e comunicato con il modello 5 o quello accertato dall'Amministrazione finanziaria in via definitiva, accogliendo un suggerimento da noi ripetutamente espresso, fa più volte riferimento nell'erogazione delle provvidenze all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

È questa una delle innovazioni che maggiormente caratterizzano il nuovo regolamento perché l'ISEE è lo strumento più corretto per la valutazione economica di coloro che

richiedono prestazioni di natura assistenziale, essendo calcolato con riferimento al nucleo familiare del

richiedente e sulla base delle informazioni raccolte con il modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e di quelle disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

La situazione economica della famiglia del richiedente, in particolare, viene misurata in funzione di tre fattori che sono:

1. Il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;
2. il loro patrimonio (mobiliare e immobiliare) valorizzato al 20%;
3. una scala di equivalenze che tiene conto del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

Il criterio ISEE è il criterio nazionale in vigore in tutte le amministrazioni con lo scopo di ridurre il margine di discrezionalità per raggiungere coloro che ne abbiano effettivamente bisogno evitando sia l'arbitrio che spesso si annida nella discrezionalità sia gli interventi a pioggia.

Mi auguro che tutti i delegati di Cassa Forense sappiano cogliere la novità di questa regolamentazione che va nella giusta direzione.

Mi riservo di commentare i singoli istituti una volta che il regolamento sarà stato approvato dando atto che per la redazione di questa prima informativa mi sono avvalso della relazione accompagnatoria della commissione riforma assistenza.

36 DIRITTOEGIUSTIZIA

PROFESSIONE

previdenza avvocati | 24 Giugno 2014
La nota dei Ministeri vigilanti e il restyling del

regolamento di Paolo Rosa - Avvocato



Un decisivo passo in avanti verso la definitiva approvazione ed entrata in vigore del regolamento ex art. 21, comma 9, legge n. 247/2012 è stato compiuto dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense (così il comunicato ufficiale) che ha deliberato di recepire solo una parte delle osservazioni ministeriali di cui alla nota 05 giugno 2014, apportando marginali modifiche tecniche al regolamento già approvato in data 31 gennaio 2014.

Sotto il profilo sostanziale, l'unica modifica da segnalare riguarda il recepimento dell'orientamento ministeriale in tema di decorrenza della nuova disciplina dell'entrata in vigore del regolamento stesso e quindi non dal 02 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge n. 247/2012, bensì dall'entrata in vigore del regolamento.

In realtà, nella nota ministeriale stava scritto che «evidenza di tale criticità si registra nella scelta operata dalla Cassa di fissare i minimi contributivi per coloro che sono al di sotto dei parametri reddituali operando un richiamo ai minimi già previsti dal regolamento contributi, piuttosto che prevederne di nuovi e autonomi».

Che succederà ora? Cassa Forense si aspetta una rapida approvazione del restyling operato.

Se i Ministeri Vigilanti approveranno il restyling si assumeranno la responsabilità di relegare gran parte dei 90mila avvocati interessati al regolamento alla pensione contributiva senza integrazione al trattamento minimo come ho già spiegato negli scritti precedenti.

È difficile, infatti, pensare che dopo aver usufruito delle agevolazioni nel versamento dei minimi possano integrarli così da mettersi al pari degli altri iscritti e fare affidamento sulla più generosa pensione retributiva.

A questo punto bisogna domandarsi perché la maggioranza dei delegati ha ritenuto ancora una volta di difendere il generoso sistema di calcolo retributivo della pensione.

La risposta è molto semplice.

Perché la stragrande maggioranza dei delegati si trova in conflitto di interesse dovendo difendere la propria pensione retributiva la quale, come dovrebbe essere ormai a tutti noto, ti restituisce in pensione più di quanto hai versato con la contribuzione così generando, anno dopo anno, debito previdenziale che viene semplicemente scaricato sulle generazioni future.

La cosa veramente intollerabile è che ai 90mila avvocati che si trovano al di sotto dei parametri reddituali minimi venga chiesto di versare la contribuzione integrativa destinata non al loro montante individuale ma a sostenere il sistema nella sua generalità.

Ho ragione di ritenere che se il regolamento sarà approvato i 90.000 Colleghi avranno titolo e diritto di chiedere a Cassa Forense di destinare anche la contribuzione integrativa del 4% sul

volume d'affari al loro montante individuale, così da implementare la futura pensione contributiva che si vedranno liquidare una volta maturata l'età pensionabile.

Diritto & Giustizia

37 PROFESSIONE

previdenza | 27 Giugno 2014

L'illusione dei saldi attivi

di Paolo Rosa - Avvocato



Le Casse di previdenza dei liberi professionisti, una dopo l'altra, stanno approvando il bilancio consuntivo del 2013. Tutti i bilanci che ho potuto vedere si chiudono con importanti avanzi di gestione: ad esempio Cassa Forense saldo positivo di € 830.900.000,00, Cassa Commercialisti di € 523.000.000,00

I saldi positivi consolidano quindi il patrimonio. Alla fine del 2012 il totale degli attivi (patrimonio) delle Casse di previdenza era pari a circa 61 miliardi di Euro. Alla fine del 2012 la composizione percentuale degli investimenti era la seguente: 10% in liquidità, 14,7% in titoli di stato, 9,3% altri titoli di debito (obbligazioni), 3,3% titoli di capitale (azioni), 28,8% OICR, 21% immobili detenuti direttamente, 0,9% partecipazioni in società immobiliari, 0,8% polizze assicurative e 10,8% altre attività (crediti ecc...).

Si evidenzia che l'80,3% degli investimenti in titoli di Stato riguarda titoli emessi dallo Stato italiano. In aggiunta il 36,2% degli investimenti in OICR è stato allocato in fondi immobiliari (rapporto n. 1, anno 2014, Il bilancio del sistema previdenziale italiano, Collana itinerari previdenziali, Milano, 24.06.2014, pag. 32).

In relazione alle modalità di funzionamento le Casse previdenziali dei professionisti, che a differenza delle gestioni pubbliche INPS, dispongono di riserve patrimoniali, operano comunque per la gestione finanziaria del proprio debito latente, ossia delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni previdenziali che dovranno essere corrisposte in futuro agli attuali iscritti, secondo lo schema pensionistico a ripartizione.

Ne consegue allora che i saldi attivi, così come enfatizzati, possono trarre in inganno gli iscritti i quali possono pensare di poter chiedere o la diminuzione dei contributi o l'aumento delle pensioni. Il dato che non viene mai reso pubblico è giustappunto quello relativo al debito pensionistico latente di cui alla tecnica ALM.

Che cos'è ALM? Cassa Forense è stata la prima Fondazione a dotarsi dello strumento Asset & Liability Management (ALM) – al fine di gestire l'attivo in funzione delle passività - poi seguita da tutte le altre Casse di previdenza private, con parole di apprezzamento nel rapporto della Commissione Bicamerale di controllo sugli enti privatizzati.

Nel 2008, alla presidenza di Cassa Forense, maturammo la consapevolezza di dover impostare il portafoglio cercando di ottimizzare il raggiungimento probabilistico di obiettivi intertemporali pre-definiti in una logica di Asset & Liability Management (ALM) che, tradotto in termini comprensibili, significa gestire l'attivo in funzione delle passività.

Ne conseguì la necessità di cercare sul mercato le soluzioni di investimento più adeguate e ci affidammo a Prometeia Advisor Sim.

Gestire l'attivo ... «Semplificando, l'obiettivo di questi investitori, maggiormente percepito dalle realtà chiuse a nuovi ingressi, ma comunque sempre veritiero presto o tardi nel tempo è di garantirsi la sostenibilità nel lungo termine, essendo in grado di finanziare la fase distributiva con il patrimonio accumulato nella fase contributiva. Non c'è nessuna necessità di generare rendimenti ulteriori rispetto a quelli tempo per tempo necessari al pagamento delle prestazioni» (dott.

Giacomo Chiari)... in funzione delle passività.

È oltremodo significativo che anche il Consiglio di Stato nell'adunanza di sezione del 23 gennaio 2014, in relazione allo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'art. 6, comma 5 bis, d.lgs. n. 252/2005, recante norme sui criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse richiami «l'attenzione sulla necessità che la politica di investimento preveda un approccio integrato tra attivo e passivo (ALM) in modo da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività».

Ogni iscritto utilizzando i dati contenuti nel bilancio consuntivo, nel bilancio tecnico e nel Report ALM è in grado di testare la sostenibilità della Cassa di previdenza per il lungo periodo e quindi la risposta positiva all'obbligo legale di iscrizione.

Se una Cassa ha un patrimonio di 7 miliardi ma ha un debito previdenziale latente di 28 miliardi con un funding ratio al 28% appare evidente come l'enfaticizzazione del saldo attivo positivo non dia la prova della stabilità economico finanziaria di lungo periodo e infonda negli iscritti la convinzione di poter addirittura chiedere l'aumento della pensione o la diminuzione dei contributi. Sarebbe quindi necessario che ogni Cassa, accanto al saldo attivo di bilancio, indicasse anche i dati del Report ALM e cioè l'ammontare del debito previdenziale latente e il funding ratio che è appunto il rapporto tra il debito previdenziale latente e il patrimonio.

La commissione bicamerale di controllo degli enti previdenziali e delle Casse di previdenza ha recentemente chiesto maggiore trasparenza.

Bene la trasparenza deve iniziare dai dati del report ALM in ordine alla consistenza del debito previdenziale latente e questo perché le casse previdenziali dei professionisti, con la autonomia,

hanno rinunciato alla garanzia finale dello Stato.

38 **LAVORO**

Diritto & Giustizia

previdenza | 10 Luglio 2014

Iniziative per l'utilizzo del risparmio previdenziale a sostegno dell'economia di Paolo Rosa - Avvocato



La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e le casse private di previdenza ...

La Commissione parlamentare ha pubblicato la relazione sulle iniziative per l'utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno dell'economia reale del Paese, leggibile nell'allegato.

La relazione prevede anche interventi sulle Casse private dei professionisti. Preliminarmente va detto che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha ampliato l'ambito di vigilanza della Commissione bicamerale di controllo estendendolo al riscontro dell'efficienza contabile e finanziaria dei fondi gestiti dall'intero sistema previdenziale, inteso come l'intero settore previdenziale ed assistenziale, in senso allargato, con un'attività di analisi e valutazione finalizzata a verificarne non solo la coerenza con le esigenze dell'utenza, ma anche con la scelta di modalità gestionali delle risorse finanziarie che risultino macroeconomicamente utili a garantire lo sviluppo dell'economia nazionale.

In virtù di ciò, l'attività di vigilanza della Commissione bicamerale, oltre ai fondi pensione della previdenza di secondo pilastro, ha preso in esame anche le Casse di previdenza dei professionisti. La Commissione bilaterale è partita da una premessa calata nel particolare momento storico in cui viviamo secondo la quale «il risparmio previdenziale può costituire un'importante risorsa per favorire lo sviluppo del Paese».

La Commissione bicamerale auspica quindi interventi per modificare taluni aspetti della normativa relativa alle Casse private, sia per incentivare il settore e favorire il consenso di tali soggetti previdenziali ad investire in iniziative di supporto all'economia reale, sia per convogliare tali risorse finanziarie verso iniziative di sviluppo che possono utilizzare il risparmio previdenziale. In questa ottica la Commissione ipotizza tre linee di intervento:

- - interventi fiscali per stimolare gli investimenti in iniziative di sviluppo del Paese; interventi ordinamentali concernenti la normativa;
- modalità finanziarie della destinazione del risparmio previdenziale a sostegno di investimenti nell'economia reale, attraverso investimenti diretti ovvero ampliando il ruolo della Cassa depositi e prestiti per favorire l'impiego di interventi strutturali a sostegno dell'economia.

La Commissione auspica un intervento legislativo che chiarisca, in maniera definitiva, la declaratoria della natura pubblicistica o privatistica delle Casse dalla quale dipende la definizione di una serie di questioni sul regime di attività stessa delle Casse.

Riforma della governante. Altro tema rilevante è quello della riforma della governance secondo un modello di governance duale, con i rappresentanti elettivi delle categorie presenti negli organi di indirizzo e controllo e la presenza nel CdA di manager ed esperti di previdenza e finanza e la cessazione della presenza di designati dagli organi di vigilanza ministeriale negli organi decisionali, per ovviare alla possibile commistione tra vigilato e vigilante.

Per non incorrere in errori di valutazione è bene riprendere integralmente le conclusioni della relazione della Bicamerale:

b) Per quanto riguarda, le Casse di previdenza è da tempo che si propone l'esigenza di una più precisa definizione della loro configurazione istituzionale.

Nel procedere in tal senso, non si può dimenticare quella che è stata la premessa della legislazione che le riguarda. Tale premessa, come è noto, consiste nella dichiarazione dello Stato, coerentemente seguita in fase attuativa, di assoluta e completa estraneità al finanziamento delle Casse. Premessa che, ad essere coerenti, spiega e al tempo stesso legittima l'autonomia delle Casse, sul piano gestionale/amministrativo e anche della regolazione.

Lo Stato, peraltro, attraverso la legge impone l'obbligatorietà delle adesioni alle Casse e questo concorre a confermare che le Casse, dalla legge considerati soggetti di diritto privato, hanno la responsabilità di condurre regimi previdenziali di rilevanza pubblica, riconducibili all'articolo 38, comma 2, Cost. che per tutti i lavoratori, anche i lavoratori che esercitano professioni, riconosce il diritto ad una tutela previdenziale adeguata.

Essendo queste le complesse indicazioni normative riguardanti le Casse, si comprende l'interesse dello Stato a verificare, tempo per tempo, la stabilità e solvibilità anche prospettiche dei regimi previdenziali delle Casse, dato che stabilità e solvibilità sono condizioni dell'effettività di forme di previdenza che fruiscono dell'obbligatorietà in quanto attuano il diritto costituzionale di cui all'articolo 38 Cost..

Autonomia alla Casse ... Al tempo stesso, per il dovere di coerenza di cui si è detto, la legge è tenuta a riconoscere autonomia alla Casse per quanto attiene al come regolare e amministrare, sotto i vari profili, regimi previdenziali in grado di fondare la propria effettività, nell'immediato come nel lungo termine, sull'equilibrio finanziario. Ciò, peraltro, sapendo che il carattere pubblico/obbligatorio dei regimi previdenziali amministrati fa direttamente riflettere su di essi alcuni principi costituzionali, come quello di solidarietà fra gli appartenenti al gruppo organizzato a fini previdenziali.

Sulla scorta di queste considerazioni, si ha modo di apprezzare ipotesi di revisione ordinamentale presenti nella relazione; sulla base degli stessi si può pensare ad una più ampia revisione della legislazione che auspicabilmente rimuova le cause del contenzioso giudiziario che ha avuto come protagoniste le Casse o che, per altri aspetti, ha visto le Casse contraddette da interventi giudiziari proprio quando hanno virtuosamente posto in essere riforme dei regimi previdenziali. Contenzioso, quest'ultimo, certamente favorito da normative non proprio ineccepibili (si pensi alla formulazione

iniziale dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995).

c) Nel momento in cui si auspica un'attività di investimento in determinate direzioni, è giusto interrogarsi su quali possano essere i meccanismi da adottare allo scopo, sapendo che in termini generali si può pensare a meccanismi di tipo incentivante o, all'opposto, a meccanismi di tipo vincolistico.

In termini altrettanto generali, appaiono da privilegiare i meccanismi di tipo incentivante, come risulta anche dai contributi ricevuti dalla Commissione.

In questa prospettiva, assumono rilievo le agevolazioni di carattere fiscale, su cui la relazione e, prima ancora, i contributi inviati alla Commissione si sono ampiamente cimentati.

L'idea generale è quella di applicare un prelievo attenuato sui rendimenti per investimenti infrastrutturali di lungo periodo, effettuati per finalità sociali, a favore delle imprese contribuenti ai fondi, a sostegno di progetti pubblici o privati che favoriscano lo sviluppo dell'occupazione, della produttività e della valorizzazione del capitale umano nel territorio nazionale.

Questo delle agevolazioni fiscali differenziate è un punto particolarmente delicato, non privo di problematicità (cfr., in particolare, le audizioni dei prof. Geroldi e Pizzuti).

In primo luogo, non si può pensare alle convenienze fiscali come ad un vantaggio capace di rendere congruo un investimento solo perché, in astratto, può assicurare rendimenti meno gravati dal carico fiscale.

Anche nella prospettiva che vogliamo rendere concreta, rimane fermo che gli investimenti devono essere attuati solo se ed in quanto intrinsecamente congrui rispetto alle politiche di investimento che la forma pensionistica decide avendo fra l'altro presente la composizione demografica dei propri iscritti.

Questo è bene sottolinearlo sia perché non si può pensare alle convenienze fiscali differenziate come meccanismo che legittimi le forme pensionistiche a deviare rispetto al loro delicato compito di definire proprie adeguate linee di investimento, sia perché l'apprezzabile interesse a favorire il travaso di risorse nell'economia reale nazionale non può spingere a pensare ad una molteplicità di incentivi fiscali.

La premessa giusta da cui partire è che le forme pensionistiche destinano maggiori risorse ad investimenti in Italia e questo, in primo luogo, perché tali investimenti sono di per sé congrui e convenienti anche perché – e questo è un punto essenziale – possono realizzarsi utilizzando strumenti finanziari che proprie caratteristiche ben rispondono alle esigenze di quei particolari investitori che sono le forme pensionistiche.

Alla luce di queste considerazioni, risalta come questione prioritaria quella attinente all'offerta degli strumenti finanziari disponibili.

Una ricognizione critica di tutti questi va fatta, e peraltro spunti al riguardo sono presenti nei contributi ricevuti dalla Commissione, anche perché è proprio utile pervenire ad una conclusione circa la sussistenza, o meno, dell'esigenza di introdurre di nuovi che siano calibrati appositamente per le forme pensionistiche.

Solo vedendo così i problemi a cui vogliamo dare soluzione si evita di sovraccaricare di attese l'uso della leva fiscale, evitando di prospettare soluzioni destinate a risultare irrealistiche anche

perché in grado di aggravare il problema delle coperture già di per sé difficile (v. audizione del sottosegretario Baretta).

d) Restando fedeli al principio che l'impiego delle risorse delle forme pensionistiche deve rispondere esclusivamente agli interessi degli iscritti, si ritiene che tali interessi possano essere

meglio soddisfatti incrementando le risorse riversate nelle imprese italiane.

Ovviamente, tanto più questo si realizzerà quanto più gli investimenti andranno a collocarsi in imprese che, rafforzate sul piano finanziario, almeno nelle attese sono in grado più di altre di assicurare i ricercati effetti macro-economici.

Dove investire? L'individuazione dei settori e delle aree, non delle singole imprese, in cui è più utile investire è un problema generale, che travalica le valutazioni di ogni singola forma pensionistica ove, per l'appunto, si voglia che dagli investimenti scaturiscano il massimo delle utilità generali che si perseguono.

Per questo, sarebbe opportuno che alle forme pensionistiche venga fornito come ulteriore oggetto di valutazione una griglia di indicazioni, che potrebbe essere elaborata e messa a loro disposizione dal Ministero dello sviluppo economico, che aiuti ad individuare con precisione i settori, le aree, le traiettorie tecnologiche da privilegiare.

Altrimenti, potrebbe anche aversi un incremento delle risorse destinate al sistema economico nazionale, ma magari le risorse, indirizzate verso settori che non hanno un grande futuro o che comunque mal si collocano in una politica industriale nazionale e europea volta a favorire uno sviluppo di qualità, non innescherebbero nella maniera migliore il circolo virtuoso di cui è detto.

Il protagonismo di ciascuna forma pensionistica va, dunque, guidato a proposito di queste fondamentali opzioni, anche perché è ben possibile che solo il travaso di una massa di risorse di una certa entità in specifici settori e in particolari aziende può assicurare quei salti di qualità nell'innovazione e, più in generale, nella riorganizzazione che si ricercano in funzione dello sviluppo.

In un quadro in cui non si pensa a soluzioni dirigistiche, si tratta di offrire all'insieme delle forme pensionistiche elementi e ragioni per concentrare le risorse verso direzioni prioritarie ai fini dello sviluppo, evitando che si disperdano in tanti rivoli.

Una volta definiti i criteri generali di orientamento, opera che si sta considerando prioritaria, la valutazione degli strumenti finanziari disponibili e la stessa rideterminazione dell'insieme delle agevolazioni fiscali potranno fruire di utili punti di riferimento e tutto si potrà regolare e gestire in maniera complessivamente coerente ed efficace.

In particolare, dimostrare che, dando seguito a indicazioni provenienti dall'istituzione pubblica competente, gli accresciuti investimenti delle forme pensionistiche in Italia si collocano sulla frontiera più avanzata, dove si combatte la battaglia per la competitività e il rilancio delle imprese nazionali, non può che concorrere a sdrammatizzare il problema della copertura delle agevolazioni fiscali.

Investimenti in grado di produrre positivi effetti macro-economici. Non si può ignorare quanto oggi prescrive l'art. 17 l. n. 196/2009 circa le modalità di copertura di nuove spese o di cadute di gettito nell'immediato, ma certamente è avvertita l'esigenza di una riflessione generale circa

investimenti in grado di produrre positivi effetti macro-economici anche in termini di prevedibili maggiori entrate.

Non c'è dubbio, pertanto, che le forme pensionistiche non potranno che avvantaggiarsi, almeno in prospettiva, ove possano dimostrare di praticare proprio gli investimenti che massimizzano gli effetti positivi della qualificazione dell'apparato produttivo nazionale e della crescita.

e) Per quanto riguarda la diretta regolamentazione dell'attività di investimento, si pongono questioni diverse a seconda che si considerino i fondi pensione o le casse di previdenza.

Per le casse sussiste il problema di addivenire alla definizione di una regolamentazione, tuttora non presente.

Nel procedere in tale opera, che opportunamente potrà essere realizzata sulla base di specifiche indicazioni legislative e su di una successiva fonte regolamentare (Ministero del lavoro e Ministero dell'economia), ci si potrà ispirare alla disciplina che riguarda i fondi pensione, nella versione più aggiornata.

Nel considerare tale disciplina, è prevalsa la valutazione che essa non sia di ostacolo, anche nella parte in cui pone limiti quantitativi, agli investimenti nelle direzioni volute.

Un aspetto di particolare rilievo, non a caso segnalato in più interventi, riguarda le particolari capacità e professionalità richieste allorquando si tratta di procedere al tipo di investimenti in questione.

A tal riguardo, appare utile pensare ad indicazioni, comunque a maglie larghe, fornite direttamente da una fonte legislativa, che in particolare appare opportuna per consentire/incentivare la collaborazione fra le forme pensionistiche, tanto più utile in considerazione delle dimensioni talora ridotte delle stesse. Ciò per facilitare la formazione di masse di risorse investite di una qualche consistenza e, prima ancora, per agevolare una strutturazione di competenze professionali all'altezza dell'attività da svolgere e, aspetto non secondario, per ridurre i costi connessi.

Fornite tali indicazioni, sarà l'Autorità di vigilanza del settore, attualmente la Covip, che potrà provvedere a dettagliare tutto quanto opportuno sotto il profilo della ulteriore regolamentazione e della organizzazione.

f) Fermo restando quanto si è detto a proposito dell'esigenza di sviluppare la disciplina dell'attività di investimento delle Casse, è da valutare l'opportunità di una parziale revisione dell'articolo 6 del d.lgs. 252/2005 riguardante l'attività di investimento dei fondi pensione.

Ci si riferisce, in particolare, alle sue lett. d) e c).

Invero, la lett. d), riferita ad investimenti nel settore immobiliare, sicuramente merita dei chiarimenti, a causa del suo generico riferimento alla sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di non meglio definite società immobiliari. Più in generale, è da verificare se, dati gli obiettivi che ci si propone e l'arricchimento degli strumenti finanziari registrati negli ultimi anni anche per quanto riguarda strumenti utilizzabili in funzione degli obiettivi perseguiti, c'è da chiedersi, revisionando le due lettere, se non sia il caso di andare oltre l'indicazione che i fondi possono investire direttamente, oltre che nelle predette società immobiliari, solo in quote di fondi mobiliari chiusi o di fondi immobiliari chiusi.

Nel procedere a tale revisione, è anche il caso di mettere a punto un documento descrittivo/valutativo che contenga una completa rassegna degli strumenti presenti nel mercato finanziario italiano, distinguendoli per: grado di rispondenza alla finalità di rafforzamento delle imprese aventi sedi in Italia; trasparenza; onerosità; liquidabilità.

Un documento del genere, che ovviamente potrebbe raccogliere anche altri elementi, sarebbe particolarmente utile non solo per l'attività legislativa che si è ipotizzata, ma anche per le

Diritto & Giustizia

39 **PROFESSIONE**



previdenza avvocati | 11 Luglio 2014

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi con decorrenza 1 gennaio 2015 da parte di Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Con tre note, tutte del 17 aprile 2014, Cassa Forense ha trasmesso per la prevista approvazione ministeriale la determinazione del trattamento minimo di pensione per l'anno 2015, la rivalutazione dei redditi per le pensioni con decorrenza nell'anno 2015 e la rivalutazione delle pensioni e dei contributi con decorrenza 1 gennaio 2015.

I Ministeri Vigilanti, con le note leggibili nell'allegato, hanno approvato le 3 delibere invitando però Cassa Forense a riflettere in merito all'opportunità di adeguare il proprio sistema di perequazione al costo vita in base alle stesse decorrenze applicate dall'ISTAT e riflettere in merito all'opportunità di adeguare il proprio sistema di adeguamento monetario a quello seguito dall'ISTAT.

Aggiornamento dei valori. Il sistema adottato da Cassa Forense, di cui ai vigenti regolamenti per le prestazioni previdenziali e dei contributi, prevede l'aggiornamento dei valori a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della delibera del CdA così producendo un effetto di trasposizione di un anno sull'adeguamento dei valori al costo vita rispetto a quello operato dall'ISTAT. Più specificatamente per le rivalutazioni con decorrenza 1 gennaio 2014 per le quali l'ISTAT attribuisce attualmente un adeguamento al costo vita pari all'1,1%, Cassa Forense applica la variazione registrata tra il 2011 e il 2012 attribuendo il citato incremento dell'1,1% per l'adeguamento con decorrenza 1 gennaio 2015 anziché dal 1 gennaio 2014.

Il diverso criterio di decorrenza dell'adeguamento, in passato, ha dato vita ad un cospicuo contenzioso tra i pensionati e Cassa Forense culminato in 2 sentenze della Suprema Corte con l'autorità delle Sezioni Unite, che ho commentato il 4 giugno 2010, all'insegna «[La rivalutazione delle pensioni erogate da Cassa Forense. Sembra venuta meno la funzione nomofilattica della Suprema Corte](#)» al quale non posso che fare riferimento.

Ritengo che l'invito dei Ministeri all'opportunità di adeguare il proprio sistema di perequazione al costo vita in base alle stesse decorrenze applicate dall'ISTAT abbia un suo fondamento quantomeno al fine di evitare un ulteriore contenzioso che è dietro l'angolo.

40 LAVORO

Diritto & Giustizia



trattamenti pensionistici | 22 Luglio 2014

La previdenza e i suoi nemici: dall'autodichia all'autonomia!

di Paolo Rosa - Avvocato

Si definisce autodichia il potere, conferito ad alcuni organi supremi dello Stato, di giudicare presso di sé i ricorsi presentati avverso gli atti d'amministrazione da essi medesimi posti in essere, in deroga alle norme che disciplinano in via generale le competenze degli organi giurisdizionali. Tale prerogativa è riconosciuta, nel vigente ordinamento italiano, ad alcuni organi costituzionali: le Camere del Parlamento, la Corte Costituzionale e la Presidenza della Repubblica non, invece, all'organo costituzionale Governo.

Il fondamento del suo esercizio da parte delle Camere risiede nelle norme regolamentari (art. 12, comma 3, regolamento Camera, art. 12, comma 1, regolamento Senato); per la Corte Costituzionale la prerogativa è attribuita con legge ordinaria (legge n. 87/1953, art. 14, comma 3, come sostituito dall'art. 4 legge n. 265/1958); per la Presidenza della Repubblica dai d.p.riserven. 81/1996 successivamente integrato dal d.p.riserven. 89/09.10.1996.

Regolamenti parlamentari non assoggettabili al sindacato della Consulta. *Siffatta normativa ha superato il vaglio della Corte Costituzionale la quale con sentenza n. 154/1985 dichiarò inammissibili i ricorsi ad essa rivolti, ritenendo i regolamenti parlamentari non assoggettabili al proprio sindacato di legittimità, orientamento poi confermato con le ordinanze n. 444 e n. 445/1993.*

Per l'autodichia della Presidenza della Repubblica è intervenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6592/2010 riconoscendo la legittimità degli organi di autodichia, così come disciplinati dai decreti presidenziali n. 81 e 89 del 1996, competenti a giudicare in via esclusiva sulle controversie in tema di rapporti di impiego del personale dipendente dal segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

"I soldi di tutti e l'autodichia". *Nel suo articolo "I soldi di tutti e l'autodichia" pubblicato il 30.09.2012 in Italia, politica Giuliano Amato scriveva che in forza dell'autodichia tutte le assemblee di rango costituzionale (Camere e Consigli Regionali compresi) possono autogestire tutto ciò che attiene alla propria organizzazione, senza interferenze né dell'esecutivo né di organi terzi e quindi, fra l'altro, di fare il proprio bilancio, allocare tra le varie voci i soldi a disposizione,*

controllare come vengono spesi.

Tutto in house per dirla in maniera molto sintetica. Ora accade che proprio i dipendenti di questi organismi fruiscono degli stipendi più elevati e così delle successive pensioni e questo a prescindere dagli interventi del Governo prima e del Parlamento dopo che in questi giorni hanno fissato il tetto di € 240.000,00 lordi all'anno!

I 1475 dipendenti della Camera e gli 840 dipendenti del Senato ora sono in ansia perché si vorrebbe applicare anche a loro il tetto di € 240.000,00 ma si deve trattare con ben 25 sigle sindacali!

In questi giorni un valente giornalista del quotidiano *Il Messaggero* ha fatto i conti anche sui trattamenti pensionistici di siffatti dipendenti per i quali si va da un minimo di € 90.000,00 lordi all'anno ad un massimo di € 300.000,00 lordi all'anno con un rapporto tra contributi e prestazioni di 1 a 4 nel senso che versi 1 e incassi 4.

Pare che ci sia la corsa al pensionamento per poter saltare sulla navicella dei diritti acquisiti ed evitare i tagli sia agli stipendi che alle pensioni.

Possiamo quindi dire che l'autodichia ha creato delle sacche di privilegio che sono sicuramente inammissibili soprattutto in momento storico nel quale la stragrande maggioranza dei cittadini viene chiamata ripetutamente a tirare la cinghia.

Ma ugualmente può dirsi anche per l'autonomia riconosciuta alle Casse di previdenza dei professionisti italiani e questo perché la presenza di 21 Casse autonome per 2 milioni circa di professionisti è un lusso che non possiamo permetterci sia perché non tutte, e in particolare Cassa Forense, hanno recepito l'opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione che è stata estesa ai cittadini italiani dapprima con la legge n. 335/1995 e da ultimo con la legge Monti – Fornero che è la 214/2011.

Anche qui l'autonomia ha creato sacche di privilegio che risultano oggi inammissibili.

Autodichia e autonomia hanno una loro funzione che non può però servire da copertura, soprattutto sul versante retributivo e pensionistico, a veri e propri privilegi.



previdenza | 25 Luglio 2014

Il Consiglio di Stato e l'autonomia delle casse di previdenza dei professionisti ...

di Paolo Rosa - Avvocato

Il Consiglio di Stato ha operato un raffronto fra il contenuto della delibera impugnata e le norme che costituiscono il parametro di legittimità della stessa delibera, la quale si è attenuta ai principi in forza dei quali le Casse di previdenza debbono rivalutare le pensioni utilizzando, quale indice, la media del prodotto interno lordo nazionale degli ultimi 5 anni e che stabiliscono un trattamento obbligatorio minimo che va assicurato ma non vietano che le singole Casse possano, senza oneri per lo Stato, prevedere, utilizzando, come nella specie, gli utili di gestione, una rivalutazione maggiore che consenta di erogare trattamenti pensionistici più alti.

[\(Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3859/14; depositata il 18 luglio\)](#)

Il 18 luglio 2014 è stata depositata la sentenza n. 3859/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI).

Qualcuno (Luigi Berliri in Mondo professioni) l'ha già definita una sentenza storica che ha accolto il ricorso della Cassa di previdenza ENPAIA – Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e impiegati in agricoltura – chiarendo come il criterio di rivalutazione dei contributi pensionistici definito dalla legge n. 335/1995 debba intendersi come quello minimo (che deve essere sempre riconosciuto) mentre le Casse di previdenza virtuose e con i conti in ordine possono riconoscere rivalutazioni maggiori così consentendo di erogare trattamenti pensionistici più elevati.

Il caso è molto semplice. *La Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con deliberazione del 12.04.2012, n. 3 aveva deciso di aumentare il tasso di capitalizzazione del 50% del montante contributivo ai fini della determinazione della pensione dei propri iscritti. Il Direttore generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con atto del 18.01.2013, non aveva approvato detta delibera.*

L'Ente di previdenza ricorreva al TAR del Lazio che con sentenza 11.07.2013, n. 6959 rigettava il ricorso.

La sentenza veniva gravata avanti il Consiglio di Stato che riteneva invece fondato l'appello.

Il Consiglio di Stato ha operato un raffronto fra il contenuto della delibera impugnata e le norme che costituiscono il parametro di legittimità della stessa delibera la quale si è attenuta ai principi in forza dei quali le Casse di previdenza debbono rivalutare le pensioni utilizzando, quale indice, la media del prodotto interno lordo nazionale degli ultimi 5 anni e che stabiliscono un trattamento obbligatorio minimo che va assicurato ma non vietano che le singole Casse possano, senza oneri per lo Stato, prevedere, utilizzando, come nella specie, gli utili di gestione, una rivalutazione maggiore che consenta di erogare trattamenti pensionistici più alti.

Autonomia negoziale collettiva vanificata? *Per il Consiglio di Stato, la determinazione negativa assunta dal Ministero vanifica, in assenza di una norma imperativa di legge, l'autonomia negoziale collettiva riconosciuta a tali Enti.*

Osserva ancora il Consiglio di Stato che da quanto sopra deriva indirettamente un incentivazione dell'impiego efficiente delle risorse al fine di utilizzarle in modo conforme alla legge e agli atti statutari e regolamentari.

La sentenza del Consiglio di Stato riguarda tutte le Casse con meccanismo di calcolo interamente contributivo.

Cassa Forense è organizzata con il sistema di calcolo retributivo cd. sostenibile e solo in via residuale con il sistema di calcolo contributivo.

Attualmente è all'attenzione dei Ministeri Vigilanti il regolamento ex art. 21, legge n. 247/2012 che, contrariamente al primo intervento ministeriale, non prevede quei contributi "nuovi ed autonomi" richiamati dai Ministeri stessi.

Nel caso di Cassa Forense la norma imperativa di legge esiste perché l'art. 21, legge n. 247/2012 parla espressamente di possibile opzione al sistema contributivo.

Ne consegue che i Ministeri Vigilanti, che già si sono espressi per contributi "nuovi ed autonomi", potrebbero legittimamente insistere in tale suggerimento senza per questo vanificare l'autonomia egoziale collettiva riconosciuta a Cassa Forense.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA BOZZA DI REGOLAMENTO DI CASSA FORENSE

Al fine di ottenere, dall'emanando regolamento di Cassa Forense, i provvedimenti meno perniciosi per la classe forense ed, in particolar modo, per le fasce più deboli di iscritti, si avanzano le seguenti proposte di emendamento all'approvanda bozza di regolamento, che si augura vengano responsabilmente sottoposte al vaglio dei decisori e puntualmente accolte. A tal fine, si

PROPONGONO

I seguenti emendamenti alla bozza di regolamento:

A) L'Art. 3, ai commi 1° e 5°, non precisa il regime applicabile ai soggetti già iscritti alla gestione separata INPS, relativamente agli anni dei quali chiedono la retrodatazione.

Ciò potrebbe comportare, in mancanza di correttivi, una grave anomalia, per la quale lo stesso soggetto potrebbe trovarsi a pagare più volte la contribuzione per lo stesso anno di attività professionale, con imprecisate conseguenze anche dal punto di vista dell'anzianità contributiva.

Parimenti, la bozza di regolamento nulla dice in merito a tale ultimo punto, atteso che l'iscrivendo avvocato può aver maturato una più o meno significativa anzianità contributiva in seno alla gestione separata INPS. Pertanto, l'art. 3 andrà emendato come segue:

- *Al comma 1°, dopo le parole "patrocinio sostitutivo.", aggiungere: "Nel caso in cui gli iscritti avessero maturato, relativamente agli stessi periodi, un'anzianità contributiva presso altro ente di previdenza, tale facoltà può essere esercitata in relazione ai soli periodi rimasti privi di copertura previdenziale, con conseguente riduzione proporzionale dei contributi dovuti."*
- *Al comma 3°, dopo le parole "l'efficacia dell'iscrizione", aggiungere: "nonché da eventuale estratto contributivo di altro ente previdenziale, relativo agli stessi periodi".*

B) L'Art. 4, parimenti, non precisa il regime applicabile nel caso in cui il soggetto fosse già iscritto alla gestione separata INPS negli anni per i quali chiede la retrodatazione.

C) L'art. 7, al comma 3, risulta contraddittorio in ordine alla quantificazione del contributo integrativo.

Mentre, in un primo momento, fa riferimento all'estensione, per un ulteriore quinquennio, delle agevolazioni già previste dall'art. 6, comma 7 del regolamento dei contributi (applicazione del solo contributo percentuale gravante sull'imponibile IVA, attualmente previsto al 4%, per i primi 5 anni di esercizio della professione), immediatamente dopo precisa che le dette agevolazioni consisteranno nella "riduzione alla metà del contributo minimo integrativo", non più legate,

quindi, all'effettivo volume d'affari, ma ad un parametro fisso (la metà di € 680,00 per l'anno 2013, per intenderci) e ciò anche qualora l'avvocato dovesse, bontà sua, fatturare milioni di Euro.

Si rileva, pertanto, che tale inesattezza comporterebbe un'inaccettabile sperequazione a danno dei contribuenti più deboli. Pertanto, l'art. 7 andrà emendato come segue:

- Al comma 3°, cancellare le parole: “mediante la riduzione alla metà del contributo minimo integrativo”.

D) L'art. 8 presenta fortissimi dubbi di utilità.

La previsione di uno slittamento nella riscossione della metà del contributo dovuto, a partire dal 6° fino al 10° anno di iscrizione alla Cassa, all'anno successivo, non garantisce alcuna agevolazione concreta, ma solo illusoria.

A conti fatti, la metà del contributo del 6° anno, slittata al 7°, si sommerebbe con la metà del contributo da pagare per quell'anno, vanificando ogni beneficio. In più, l'11° anno ci si ritroverebbe a pagare l'intero contributo dovuto per lo stesso, più la metà del contributo dovuto per il 10°. Pertanto, l'art. 8 andrà totalmente cancellato e sostituito come segue:

- Per gli iscritti con reddito professionale ai fini IRPEF inferiore ad € 10.300,00, e per i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ferme restando le agevolazioni previste negli artt. 3, 4, 7, 9 e 10, è prevista la facoltà di optare per un regime previdenziale contributivo alternativo. Tale regime comporta il versamento di un'aliquota pari al 27% del detto reddito ai fini IRPEF, a titolo di contributo soggettivo, oltre agli altri contributi nella misura dovuta, eventualmente agevolata.

E) L'Art. 9, nella versione della bozza in nostro possesso, presenta una numerazione dei commi errata e ciò si traduce in un impreciso richiamo contenuto nel comma 6° dello stesso articolo. Pertanto, l'art. 9 andrà emendato come segue:

- Prima delle parole “Per quanto concerne l'accredito”, aggiungere il numero: “2” per contraddistinguerlo come 2° comma dell'articolo stesso. Prima delle parole “Per coloro

che si avvalgono”, sostituire: il n. “2” con il n. “3”, per contraddistinguerlo come 3° comma dell'articolo stesso.

F) L'Art. 10 non distingue i casi nei quali venga erogata una prestazione previdenziale o assistenziale da quelli nei quali tale erogazione manchi.

Qualora venga erogata una prestazione (maternità, invalidità, inabilità, vecchiaia) può anche risultare giusto che il beneficiario versi alla cassa i contributi previdenziali.

Quando, invece, tale erogazione, per qualsivoglia motivo, non sussista, si ritiene equo prevedere anche un sistema che contemperi gli interessi di chi versi in condizioni disagiate, evitando di limitare, insindacabilmente ad un solo anno, la sospensione dal pagamento dei detti contributi.

Ciò comporterebbe una gravissima sperequazione ed un notevole pericolo per chi non abbia chiesto o non si veda riconosciuta una prestazione da parte della Cassa Forense, nonostante versi in stato di bisogno. Pertanto, l'art. 10 andrà emendato come segue:

- Al comma 1°, cancellare le parole: “per un solo anno”.
- Aggiungere, quale 2° comma e dopo le parole “volume d'affari prodotto dall'iscritto”, le seguenti parole: “Nel caso in cui vengano erogate, in ragione di detti casi particolari, prestazioni previdenziali e/o assistenziali di entità superiore ad almeno il doppio dei contributi dovuti, tale esonero potrà essere richiesto per un solo anno. In caso contrario, la concessione dell'esonero per il primo anno sarà automatica, mentre, per gli anni successivi al primo, sarà valutata dalla giunta esecutiva, in relazione alla gravità della fattispecie.

G) L'Art. 11, salvo l'ultimo periodo, presenta un contenuto precettivo impossibile.

Non è dato, infatti, capire come si possa prevedere una norma transitoria da applicarsi ancor prima della sua approvazione.

In altre parole, non si capisce come ci si possa cancellare dall'albo, a norma del detto regolamento, antecedentemente alla sua entrata in vigore, stante anche il dettato del successivo art. 12, il quale prevede che il regolamento debba entrare in vigore “dal giorno successivo all'approvazione ministeriale”, a meno di non cancellarsi nottetempo da tutti gli albi professionali! Pertanto, l'art. 11 andrà emendato come segue:

- Cancellare le parole: da “A coloro che, nelle more...” a “previsto dal presente regolamento”.
- Sostituire le parole: “Analogo esonero è previsto per” con la parola “A”.
- Il testo emendato dovrà, pertanto, assumere la forma: “Nessun contributo minimo sarà richiesto per l'anno 2013, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume d'affari effettivamente prodotto, a coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 30 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente regolamento”.

Napoli, lì 24 gennaio 2014

Avv. Biagio di Isernia

43

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

previdenza avvocati | 01 Agosto 2014

Cassa Forense e l'opzione al metodo di calcolo

contributivo di Paolo Rosa - Avvocato



Com'è noto il comma 24 dell'art. 24 d.l. n. 201/2011 ha chiesto a Cassa Forense di adottare, entro giugno 2012, le misure necessarie ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di 50 anni. In assenza di tali misure, lo stesso comma 24 prevede l'introduzione automatica, anche se pro rata, del metodo di calcolo contributivo, nonché l'applicazione di un contributo di solidarietà dell'1% a carico dei pensionati per gli anni 2012 e 2013.

Cassa Forense ha redatto il bilancio tecnico proiettando i dati richiesti dalla conferenza dei servizi ministeriali che prevede andamento positivo della numerosità degli iscritti, della dinamica dei redditi e del rendimento del patrimonio.

La situazione dei redditi e del volume d'affari degli avvocati italiani è andata via via peggiorando regredendo sino al livello degli anni '90.

Redditi degli avvocati italiani. *In questi giorni, l'avv. Alessandro Di Battista, delegato di Cassa Forense, ha pubblicato sul CF News i redditi degli avvocati italiani che vale la pena di ricordare:*

- *gli avvocati iscritti alla Cassa al 31.12.2012 erano 177.088 con un reddito medio di € 46.921: però, solo il 10,1% (17.903) ha dichiarato un reddito superiore ad € 91.550, che costituiva il tetto reddituale per quell'anno, mentre la media del restante 89,9% (159.181) si riduce ad € 23.901; gli avvocati iscritti agli Albi al 31.12.2012 erano 230.435 (di cui 177.088 come detto iscritti anche alla Cassa) con reddito medio di € 38.629; mentre quella del restante 92,2% "precipita" ad € 18.438;*
- *gli avvocati iscritti agli Albi ma non alla Cassa al 31.12.2012 erano 53.347 con reddito medio di € 3.182;*
- *gli avvocati iscritti alla Cassa che dichiarano oltre € 91.550 hanno una media reddituale di circa 10 volte superiore a quella dei colleghi iscritti alla Cassa con redditi dichiarati inferiori ad € 91.550.*

-

Nel nostro sistema previdenziale la solidarietà ha una rilevanza non secondaria, nel senso che gli avvocati che dichiarano un reddito elevato autofinanziano totalmente la propria futura pensione e contribuiscono, appunto per il principio di solidarietà, a finanziare quella dei colleghi con redditi più bassi.

Inoltre, proprio poiché per il calcolo della media reddituale vengono presi solo i redditi fino alla soglia, di fatto esiste un “tetto”, sia pure indiretto, alle pensioni anche per coloro i quali dichiarano redditi ben superiori.

Considerando i dati richiamati, bisogna senz'altro riconoscere ai colleghi che dichiarano redditi molto elevati il merito di sostenere la solidarietà della categoria in misura, in alcuni casi, certamente assai rilevante.

Aumentare la contribuzione alla stragrande maggioranza dei colleghi, che, comunque, hanno svolto, svolgono e, sono sicuro, svolgeranno sempre con dignità, competenza e autorevolezza la professione, e che nella quasi totalità fa già fatica a sostenere tali oneri nell'attuale misura, o diminuirne in futuro la pensione, che non sarà mai comunque “d'oro”, ritengo debba essere sentita come una scelta non condivisibile, specialmente in questo momento di profonda crisi, che colpisce, si sa, maggiormente sempre i più “deboli”.

Quelli riportati sono i dati ufficiali di Cassa Forense e quindi non può esserci contestazione alcuna.

Ne consegue che un nuovo bilancio tecnico, che dovrà essere approntato per legge entro e non oltre il 2014, escluderebbe la sostenibilità cinquantennale così obbligando Cassa Forense a un nuovo intervento riformatore che richiederebbe un consistente aumento della contribuzione che lo stesso delegato di Cassa Forense giudica, sin da ora, una scelta non condivisibile.

Calcolo contributivo? *Non resta allora che l'opzione al sistema di calcolo contributivo, opzione già esercitata con successo dalla quasi totalità delle Casse di previdenza dei professionisti.*

Il principio contributivo prevede che le prestazioni siano calcolate in modo da restituire a ciascun iscritto i contributi versati al lordo di un interesse convenzionale che, per i sistemi a ripartizione, è generalmente ancorato alle dinamiche economiche e demografiche della popolazione assicurata.

“Coefficienti di trasformazione”. *La novità concettuale introdotta con le riforme contributive italiana del 1995, e svedese del 1998, è riconducibile all'intuizione che i contributi annualmente versati da ciascun lavoratore – seppur necessari, come in tutti i sistemi a ripartizione, per corrispondere le pensioni alle generazioni a riposo - possano essere contabilizzati in una sorta di conto corrente virtuale intestato ad ogni iscritto e trasformati in rendita pensionistica attraverso l'uso di appositi ‘coefficienti di trasformazione’ che riflettono la speranza di vita del pensionando*

(e quindi la durata prevista della rendita). Così facendo, la pensione può essere calcolata e indicizzata in modo da restituire a ogni pensionato, anno per anno nel corso della sua vita residua, tutti e soli i contributi versati al lordo degli interessi maturati. È bene ribadire che il metodo

contributivo non altera la natura dei sistemi a ripartizione che finanziano le prestazioni delle generazioni a riposo con i contributi versati dalle generazioni attive. Per enfatizzare la natura puramente virtuale, o nozionale, dell'accumulazione dei contributi di ciascun iscritto, all'estero il nuovo metodo di calcolo viene indicato con la locuzione *Notional Defined Contribution (NDC)*. Dato il profilo dei redditi guadagnati dagli iscritti, il valore assoluto della prima pensione che un sistema contributivo può loro erogare dipende da tre elementi: (i) l'aliquota contributiva; (ii) i rendimenti annualmente accreditati sui conti virtuali; (iii) il rapporto tra gli anni di contribuzione e quelli di pensionamento.

(Una nota sul possibile passaggio di Inarcassa al metodo di calcolo contributivo, prof. Sergio Nisticò, Roma, 9 - 10 febbraio 2012).

La corrispettività tra contributi e prestazioni imposta dalla filosofia contributiva richiede che la pensione e la sua successiva indicizzazione siano calcolati spalmando il montante contributivo, comprensivo degli interessi che matureranno dopo il pensionamento, sulla vita residua del pensionato.

Se viene rispettato il fondamentale principio dell'ancoraggio all'indicizzazione al rendimento e quindi alla dinamica del gettito contributivo, diventa allora chiaro che la spesa pensionistica seguirà in modo del tutto sincrono i movimenti del reddito degli iscritti.

Nell'ambito del vigente sistema retributivo, a ripartizione, l'innalzamento dell'età pensionabile, già effettuato, è una delle misure imposte agli iscritti, insieme o in alternativa all'aumento dell'aliquota contributiva o alla riduzione della generosità delle prestazioni, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria.

Per contro nell'ambito di uno schema contributivo gli iscritti diventano parte attiva del processo potendo liberamente scegliere se protrarre il periodo di lavoro per godere di prestazioni più generose così decidendo, in piena autonomia, il proprio mix ideale tra tasso di sostituzione ed età di pensionamento.

Il metodo di calcolo contributivo, proprio per questa sua capacità di restituire trasparenza al funzionamento degli Enti previdenziali a ripartizione, può consentire, da un lato l'ingresso dei

56.000 avvocati iscritti all'Albo ma non ancora iscritti in Cassa Forense senza eccessivi traumi e, dall'altro, di ricostituire un fondamentale clima di fiducia con gli iscritti in un contesto in cui il prelievo contributivo smetterà di essere percepito come una tassa e potrà finalmente essere considerato risparmio previdenziale, obbligatorio ma remunerato.

Il sistema di calcolo contributivo è in grado di rafforzare poi la visione non particolare ed egoistica ma solidaristica della previdenza forense e si pone come sicuro antidoto all'evasione contributiva.

PROFESSIONE

previdenza avvocati | 01 Settembre 2014

Pressoché integralmente ...

di Paolo Rosa - Avvocato



Che vuol dire questa espressione? Direi non del tutto integralmente. E' l'espressione usata dai Ministeri Vigilanti che con nota del 7 agosto 2014 hanno approvato il regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012, leggibile nell'allegato.

In realtà i Ministeri Vigilanti nella precedente nota del 5 giugno 2014, sempre leggibile nell'allegato, avevano scritto che «ne risulta la necessità di una lettura incrociata dei vari regolamenti vigenti nel sistema di Cassa Forense, imposta dalle abrogazioni dai rinvii e, su tutti, dalla clausola di salvaguardia prevista dall'ultimo comma dell'ultimo articolo del regolamento al vaglio. Evidenza di tale criticità si registra nella scelta operata dalla Cassa di fissare i minimi contributivi per coloro che sono al di sotto dei parametri reddituali, operando un richiamo ai minimi già previsti dal regolamento dei contributi, piuttosto che prevederne di nuovi ed autonomi». Ho ragione di ritenere che la locuzione ministeriale del “pressoché integralmente” che significa quasi quasi integralmente, si riferisca proprio a questo passaggio e cioè alla volontà del Comitato dei Delegati di Cassa Forense di insistere nel richiamo ai minimi già previsti dal regolamento dei contributi, piuttosto che prevederne di nuovi ed autonomi.

Ma come si dice in toscano «chi ha la penna in mano scrive». Il dado è ormai tratto perché, nella sostanza la nota ministeriale del 7 agosto 2014 (chissà perché le importanti decisioni previdenziali vengono sempre prese nella prima decade di agosto quando l'attenzione degli avvocati è dedicata alle ferie) ha approvato il regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012 all'unica condizione che l'art. 7, comma 6, e l'art. 9, comma 5, siano integrati – al fine di adeguare le

formulazioni dispositive al d.lgs. n. 509/1994, aggiungendo, al termine di entrambi i commi, la seguente formulazione: “la relativa delibera è sottoposta all'approvazione dei Ministeri Vigilanti”. Tale modifica dovrà essere sottoposta al Comitato dei Delegati alla prima occasione utile, per l'opportuna presa d'atto. Al riguardo il Presidente di Cassa Forense ha già chiesto la disponibilità dei delegati per una riunione straordinaria del Comitato dei Delegati per il 18 settembre p.v.

Non è chiaro quando il regolamento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e cioè se direttamente con la nota ministeriale del 7 agosto 2014 alla quale è allegato il regolamento dato che nella nota ministeriale si prevede la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della presente approvazione o se si attenderà la formale presa d'atto del Comitato dei Delegati per poi procedere alla pubblicazione stessa del regolamento. La questione non è di poco momento agli effetti della decorrenza del termine di 60 giorni per l'eventuale impugnativa al TAR del Lazio, competente per territorio e materia.

Regolamento operativo. Dubbio già risolto dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 192 del 20 agosto 2014.

Ne consegue che il regolamento è operativo secondo legge.

Ho notizia che si sta preparando il ricorso al TAR del Lazio.

Poiché il procedimento di iscrizione d'ufficio alla Cassa avverrà con delibera della Giunta esecutiva a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione all'Albo da parte del Consiglio dell'Ordine, ho ragione di ritenere che gli interessati non tarderanno ad impugnare l'iscrizione d'ufficio avanti al Giudice del lavoro territorialmente competente.

Poiché nel caso di specie a mio parere si profila la possibile, direi probabile, violazione dell'art. 14 CEDU che vieta le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e la ricchezza, nonché del protocollo n. 12 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sarà possibile il ricorso alla Commissione Europea sul presupposto che il regolamento ex art. 21 così come costruito viola la normativa europea.

«La sintonia tra Cassa Forense e i Ministeri Vigilanti» ha frustrato le speranze di chi auspicava che il regolamento ex art. 21 facesse comunque un salto di qualità per consentire a tutti gli avvocati, al di là delle agevolazioni contributive che pur sono state previste, di rimanere nel sistema forense e non essere costretti alla cancellazione dall'Albo.

Come sempre accade nel nostro Paese il legislatore, anche quello previdenziale, lascia poi alla Magistratura il compito di riassetto il sistema informandolo ai principi di uguaglianza e soprattutto di equità.

Ho ragione di ritenere che si aprirà una lunga stagione di contenzioso giudiziario con grave danno per tutti gli iscritti.

DIRITTOEGIUSTIZIA

LAVORO

previdenza | 02 Settembre 2014

La Suprema Corte in difesa dei pensionati della cassa ragionieri e del pro rata temporis

di Paolo Rosa - Avvocato

La Suprema Corte, dopo aver richiamato la propria copiosa giurisprudenza in materia, ha ritenuto che il principio del pro rata temporis, attenuato solo con l'art. 763 legge n. 296/2006 norma non retroattiva, andava applicato alla fattispecie de quo perché nemmeno la legge n. 147/2013 aveva i connotati della norma di interpretazione autentica e quindi valeva solo per lo avvenire.

[\(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17892/14; depositata il 12 agosto\)](#)

Il caso. *La fattispecie affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17892/2014, è uguale a tante altre pendenti, anche avanti il Tribunale di Trento.*

Un ragioniere il 25 giugno 2004 presenta alla CNPR domanda di pensione di vecchiaia che viene accolta con una decurtazione di euro 14.350,49 annui per via delle modifiche regolamentari medio tempore introdotte.

Su ricorso dello interessato che chiedeva la applicazione del pro rata temporis il Tribunale di Padova prima e la Corte di Appello di Venezia dopo condannava la Cassa a riliquidare la pensione ivi comprendendo anche la somma di euro 14.350,49 in applicazione del principio del pro rata. Ricorre la Cassa con 4 motivi esaminati congiuntamente dalla Corte e rigettati.

Il ragionamento della Corte di Cassazione rinvenibile nella sentenza allegata a me pare corretto in molte affermazioni ma in una no.

Vediamole.

Bisogna premettere che la Cassa dei Ragionieri e periti commerciali per prima nel panorama delle casse private dei professionisti ha optato per il sistema di calcolo contributivo con delibera del 22 giugno 2002 regolando la fase transitoria di passaggio dal regime retributivo a quello contributivo mediante la erogazione di due quote di pensione, la quota A retributiva e la quota B contributiva applicando alla quota A la media di tutti i redditi professionali annui così innovando rispetto alla previgente media dei migliori 15 anni degli ultimi 20.

Mancato rispetto del principio del pro rata temporis? *Il pensionato ha sostenuto che la Cassa non aveva rispettato il principio del pro rata temporis nel transitare dai 15 degli ultimi 20 anni alla media di tutti i redditi professionali dichiarati nella liquidazione della quota A. La Cassa ha sostenuto che il principio del pro rata deve necessariamente coesistere con il livello di autonomia della previdenza privatizzata; che per la ipotesi di passaggio al sistema contributivo e quindi di riforma strutturale del sistema pensionistico, il principio del pro rata non poteva trovare*

applicazione; che il comma 763 della legge n. 296/2006 aveva disposto la salvezza degli atti e delle deliberazioni adottate dagli enti ed approvate dai Ministeri Vigilanti; che la legge n. 147/2013 aveva interpretato autenticamente il comma 763 teste citato nel senso che andavano ritenute legittime le deliberazioni assunte prima di tale legge se finalizzate ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso compensando le spese solo perché l'iscritto non aveva partecipato alla discussione per nullità dichiarata della procura.

Come ho già detto quasi tutte le affermazioni della Suprema Corte sono condivisibili ad eccezione di una.

Ed infatti di fronte alla eccezione della Cassa che si era di fronte, nel 2002, ad una riforma strutturale importante quale certamente è stato il passaggio dal criterio di calcolo retributivo della pensione a quello contributivo con la necessità di regolamentare la transizione sino alla compiuta entrata in vigore appunto del criterio contributivo, la Suprema Corte ha affermato che un tanto è subordinato allo accertamento, l'essere gli atti e delibere degli enti finalizzati ad assicurare lo equilibrio finanziario di lungo termine, non consentito nel giudizio di legittimità. Come se non fosse notorio anche in Cassazione che il passaggio dal criterio di calcolo retributivo a quello contributivo è avvenuto proprio per assicurare l'equilibrio di bilancio di lungo termine senza necessità di alcun accertamento fattuale sul punto.

Ma come dico sempre io chi ha la penna in mano scrive e noi possiamo solo commentare! Condivisibili invece tutte le altre affermazioni della Suprema Corte largamente utilizzabili anche per il preciso richiamo alla normativa della CEDU.

La Suprema Corte, dopo aver richiamato la propria copiosa giurisprudenza in materia, ha ritenuto che il principio del *pro rata temporis*, attenuato solo con l'art. 763 della legge n. 296/2006 norma non retroattiva, andava applicato alla fattispecie de quo perché nemmeno la legge n. 147/2013 aveva i connotati della norma di interpretazione autentica e quindi valeva solo per lo avvenire. Ma ci sono alcuni passaggi della Suprema Corte che vanno riportata per intero stante il suo carattere "didattico" proprio per il richiamo alla CEDU in relazione a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati, nel caso di specie i già pensionati, ma che, *mutatis mutandis*, potrà essere utilizzata anche dai 56mila avvocati interessati al regolamento di cui allo art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012 che sarà presumibilmente impugnato al Tar del Lazio anche per violazione del generale principio di ragionevolezza che si riflette nel divieto di introdurre, allo interno della medesima categoria, ingiustificate disparità di trattamento in materia pensionistica a danno di una coorte di iscritti, oggi i pensionati domani i giovani, magari le vedove e via discorrendo.

«Deve inoltre considerarsi che il giudice delle leggi (C. Cost. n. 78/2012), ha in più occasioni chiarito i limiti che il legislatore incontra nell'emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, individuandolo, in generale, nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Ha quindi stabilito che la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima innanzitutto qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già

in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (*ex plurimis*, sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire “situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo”, in ragione di “un dibattito giurisprudenziale irrisolto” (sentenza n. 311 del 2009), o di “ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore” (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza del cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Ipotesi queste che non possono ravvisarsi nella specie, ove è riconosciuta legittimità ed efficacia, con effetto retroattivo ed a distanza di oltre dieci anni, con relativo *vulnus* alla certezza del diritto, a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati (già pensionati), in contrasto con quanto affermato dal giudice delle leggi circa il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).

Nella specie non può ritenersi che sussistano detti requisiti, in primo luogo difettando una situazione di oggettiva Incertezza del dato normativo, sussistendo in materia un ampio, e da tempo consolidato, univoco orientamento di legittimità, in senso peraltro opposto a quello della novella in esame, che si pone così in contrasto con gli ultimi dei limiti indicati.

La soluzione fatta propria dal legislatore con la norma in questione, inoltre, non può essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d'interpretazione, quanto piuttosto una norma innovativa, diretta esclusivamente a rendere retroattivamente legittimi gli atti e delibere emanati dalla Cassa in contrasto con le norme vigenti in materia, come evincibili dal consolidato orientamento di legittimità In argomento.

Pertanto, la norma della finanziaria 2014, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 1, comma 763, L. n. 296\06, ad esso nettamente deroga, Innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione, in contrasto col divieto di introdurre Ingiustificate disparità di trattamento e della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti assicurati e già pensionati, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti (C. Cost. n.170\2013, n. 103\2013, n. 271 \2011). La norma in questione, inoltre, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (C.Cost. n. 209/2010).

Né può venire in considerazione, nel contesto riferito, il principio della discrezionalità del legislatore nel collocare nel tempo le innovazioni normative (C.Cost. ordinanze n. 137 e 346 del 2008).

È peraltro noto che, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere che le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione - integrino, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (*ex plurimis*, sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187

e n. 138 del 2010; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sentenza n. 80 del 2011).

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla

vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di Interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia (ex plurimis, Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia). Pertanto, secondo il giudice delle leggi, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all'art. 25 Cost.), se giustificato da "motivi imperativi d'interesse generale". Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni sopra svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei ad attribuire effetto retroattivo alla norma in questione. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, incidendo sull'esito giudiziario di controversie in corso».

previdenza avvocati | 19 Settembre 2014

**Iscrizione a Cassa Forense: istruzioni per l'uso
di Paolo Rosa - Avvocato**



Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta dell'11 settembre 2014, ha deliberato una serie di interventi urgenti a seguito dell'approvazione del regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012: contributi minimi 2014 in corso di riscossione, domande di esonero ex art. 10, nuove iscrizioni alla Cassa.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta dell'11 settembre 2014, ha deliberato una serie di interventi urgenti a seguito dell'approvazione del regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012 che qui ripropongo:

1. Contributi minimi 2014 in corso di riscossione. L'ultima rata dei contributi minimi 2014 (30/09/2014) in corso di riscossione è sospesa per tutti gli iscritti per i quali il 2014 sia compreso tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa. Entro il 31/12/2014 i contributi stessi verranno ricalcolati sulla base di quanto disposto dal nuovo regolamento e verrà data specifica comunicazione agli interessati per la regolarizzazione della posizione contributiva. Eventuali somme risultanti a credito, a seguito di tale ricalcolo, saranno oggetto di compensazione in sede di mod. 5/2015, una volta conosciuto il reddito dell'iscritto.

2. Domande di esonero ex art. 10. Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi (fermo restando quanto dovuto in autoliquidazione sulla base degli effettivi redditi prodotti) potranno essere presentate dagli iscritti alla Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione "Accesso Riservato – Servizi On-Line – Istanze On-Line".

Si ricorda che tale opportunità è concessa per una sola volta nell'arco dell'intero periodo di iscrizione, con l'unica eccezione dell'ipotesi della maternità o dell'adozione, per le quali si può arrivare fino a 3 anni in caso di più eventi successivi. Si precisa, infine, che tale opportunità è concessa solo in presenza delle specifiche situazioni soggettive di cui al comma 7 dell'art. 21 della legge 247/2012 e che l'esonero è subordinato all'approvazione da parte della Giunta Esecutiva.

3. Nuove iscrizioni alla Cassa. La procedura di iscrizione per i professionisti iscritti all'Albo ma non alla Cassa alla data del 21 agosto 2014, è stata avviata con la richiesta degli appositi elenchi agli Ordini, che dovranno essere trasmessi, per via telematica, entro il 20 ottobre 2014. Nel mese di novembre la Cassa procederà a perfezionare tali iscrizioni mediante delibera della Giunta Esecutiva che verrà tempestivamente comunicata agli interessati a mezzo PEC o raccomandata A/RISERVEDa tale comunicazione inizieranno a decorrere i 90 giorni per l'eventuale

cancellazione dall'Albo prevista dalla norma transitoria di cui all'art. 12, primo comma, ultima parte, nonché i 6 mesi per l'eventuale richiesta, su base volontaria, della retrodatazione o dei benefici per gli ultraquarantenni ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento.

Ne consegue che nel prossimo mese di novembre la Giunta esecutiva di Cassa Forense delibererà le iscrizioni dei circa 56.000 avvocati iscritti all'Ordine ma non ancora in Cassa Forense dandone comunicazione agli interessati a mezzo PEC o raccomandata a.r..

Il comunicato ufficiale di Cassa Forense avverte che da tale comunicazioni inizieranno a decorrere 90 giorni per l'eventuale cancellazione dall'Albo nonché i 6 mesi per l'eventuale richiesta, su base volontaria, della retrodatazione o dei benefici per gli ultra quarantenni.

Avverso la delibera di iscrizione d'ufficio potrà essere proposto reclamo al Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense mediante raccomandata a.r..

Il reclamo dovrà essere motivato, il tutto ai sensi dell'art. 29 del regolamento generale. Sarà sufficiente fare copia incolla della bozza di ricorso cambiando la intestazione e chiedendo nelle conclusioni la revoca della iscrizione di ufficio.

La norma è nell'art 23 dello statuto e il tutto si trova cliccando sul sito di Cassa Forense www.cassaforense.it. **Reclamo** avverso le deliberazioni della Giunta 1. Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizione e di cancellazione, di erogazione di prestazioni e di

restituzione di contributi è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione, che decide sulla base di quanto previsto dal regolamento in conformità dei criteri e principi analoghi a quelli contenuti nella legge 241/90 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Esaurito il ricorso al Consiglio di Amministrazione(entro 90 giorni) sarà possibile il ricorso al Giudice del lavoro territorialmente competente.

Per venire incontro alle richieste di numerosissimi Colleghi, d'intesa con AGIFOR, ho predisposto una bozza di ricorso leggibile nell'allegato e sicuramente ripetitiva nelle parti essenziali perché ho inteso insistere su alcuni concetti.

Trattasi di un "fac-simile" che metto volentieri a disposizione di tutti gli interessati i quali vorranno esaminarlo, modellarlo a seconda delle proprie esigenze, correggerlo e implementarlo per farne eventualmente uso del tutto liberamente non essendovi copyright di sorta. Vorrei precisare ai miei detrattori che non è un attacco a Cassa Forense che è la nostra fondazione ma un piccolo aiuto, nell'ambito della solidarietà intergenerazionale, a chi oggi si trova in difficoltà grave nella convinzione che con il vaglio del giudice del lavoro (non per creare ma per far vivere le norme individuando i bisogni del corpo sociale ... così Tesauro, presidente Consulta al convegno di Cagliari del 11 settembre 2014) quel regolamento, oggi esclusivo di poche coorti di iscritti, potrà diventare inclusivo ed equo per la intera categoria così da garantire alla fondazione stessa un futuro previdenziale sostenibile.

Ricordo che per giurisprudenza ormai pacifica ogni controversia inerente agli obblighi contributivi, facenti carico ad un libero professionista, rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore ai sensi dell'art. 444 c.p.c. comma 1.

Diritto & Giustizia

LAVORO



previdenza | 26 Settembre 2014

**Controllo sulle casse di previdenza da parte della Corte dei Conti
di Paolo Rosa - Avvocato**

«Abbiamo superato lo stress test, imposto dalla legge Fornero, con la sostenibilità a 50 anni è solo l'ultimo dei riscontri, unitamente al periodico monitoraggio della spesa previdenziale, che consentono alla Cassa di dare ampie assicurazioni ai liberi professionisti sul futuro delle loro pensioni». Così ha chiosato, lo scorso 22 settembre, sull'agenzia Adnkronos il Presidente della Cassa dei Geometri italiani.

Il problema non è di poco momento. In forza del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con regio decreto n. 1214/1934, della legge n. 259/1958, dell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 509/1994 le Casse dei professionisti sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti che confronta il risultato della gestione rappresentato dal bilancio d'esercizio con il bilancio tecnico presentato dalle varie Casse.

Sarebbe opportuno che la Corte dei Conti esaminasse anche i dati che vengono proiettati nel bilancio tecnico.

Com'è noto il bilancio tecnico ha come finalità la previsione dell'equilibrio tecnico – economico – finanziario di ogni Cassa di previdenza.

Il bilancio tecnico si struttura in un conto economico previsionale e in uno stato patrimoniale.

La tecnica per la formazione del bilancio tecnico si fonda su valori medi, sulla speranza matematica verso una simulazione stocastica (probabilistica).

Le grandezze osservate sono: contributi, prestazioni pagate, proventi finanziari, spese generali, saldo previdenziale, saldo totale ... patrimonio.

I rischi nella gestione della previdenza sono 3:

- rischio economico – finanziario che attiene alla dinamica dei redditi, all'opzione cliquet sul PIL, opzione su inflazione;
- rischio demografico che attiene al rischio di longevità e ai coefficienti di trasformazione;
- rischio normativo.

Le ipotesi economico – finanziarie considerate nel bilancio tecnico sono: il tasso annuo di inflazione, il tasso annuo di interesse per la remunerazione del patrimonio, il tasso annuo reale di crescita dei redditi e il tasso annuo di variazione del PIL.

Nella redazione dei bilanci tecnici le Casse di previdenza dei professionisti hanno operato utilizzando i parametri di inflazione e di PIL stabiliti nella conferenza dei servizi ministeriale del giugno 2012 per gli anni 2016 – 2061, dati che sono molto diversi rispetto a quelli reali.

Le linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale degli Attuari prevedono la sottoposizione dei bilanci tecnici che proiettano dati attesi e non reali ad un stress test con i dati reali per valutare la loro corrispondenza e tenuta.

Giova, infatti, ricordare che tutte le valutazioni dei bilanci tecnici, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se e solo se le ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà perché, scostamenti anche di modesta entità rispetto alle ipotesi fatte, possono produrre forti differenze sui risultati.

Lo sviluppo del bilancio tecnico richiede la formulazione di ipotesi di medio/lungo termine coerenti con gli scenari demografici, finanziari ed economici, non condizionate dalle situazioni "contingenti", ma ragionevoli e supportabili nel lungo periodo.

Serve un monitoraggio costante. È poi assolutamente necessario un costante monitoraggio per verificare se le ipotesi formulate tengono nel tempo, avvalendosi di analisi di sensitività, di stress test e di asset liability management.

L'analisi di sensitività fornisce un supplemento informativo importante nell'ambito della valutazione delle prospettive di medio-lungo periodo degli equilibri finanziari dei sistemi pensionistici e socio-sanitari. Essa, infatti, consente di quantificare il grado di "dipendenza" dei risultati della previsione dalle ipotesi di scenario. Tale aspetto appare rilevante soprattutto in considerazione del margine di incertezza che necessariamente accompagna la specificazione delle variabili del quadro demografico e macroeconomico (analisi della Ragioneria dello Stato Italiano nel report le tendenze di medio lungo periodo dei sistemi pensionistici e socio sanitari). Se questo è vero, ed è vero, la Corte dei Conti nell'ambito del suo controllo non dovrebbe limitarsi al mero confronto tra il dato reale desumibile dal bilancio d'esercizio e il dato supposto, desumibile dal bilancio tecnico, ma verificare se il dato supposto nel bilancio tecnico sia conforme a quello reale.

Tale accertamento non è di poco momento ma è l'unico in grado di garantire gli iscritti sulla tenuta del sistema nel lungo periodo.

XXXII Congresso Nazionale Forense

Mozione presentata da Denominata “MISURE DI SOSTEGNO ALL’AVVOCATURA IN CRISI E PROPOSTE PER L’AMPLIAMENTO DELLE FONTI DI REDDITO”.

Premesso e considerato

- 1. Che l’avvocatura italiana vive ormai da tempo una grave crisi economica, che ne ha drasticamente ridotto i redditi;*
- 2. Che questa situazione incide pesantemente sull’autonomia e sul prestigio dell’avvocatura, esponendo molti tra i suoi componenti al rischio di essere estromessi dallo svolgimento della professione;*
- 3. Che dato l’alto numero di professionisti del settore, il problema assume una dimensione nazionale e che pertanto appare un preciso compito dello Stato farsi carico della sofferenza espressa dall’avvocatura, in particolare degli avvocati più giovani e delle donne, onde evitare pesanti ricadute sociali, derivanti dalla proletarizzazione e disoccupazione in aumento nella categoria;
Che l’avvocatura non richiede allo Stato misure assistenziali ma esige che i professionisti dotati di Partita Iva, tra cui gli stessi avvocati, vengano riconosciuti come dei lavoratori e che per essi sia concepita una specifica politica di sostegno, così come avviene per altre categorie sociali;*
- 5. Che la sofferenza dell’avvocatura è intimamente legata alla questione previdenziale e che l’attuale regolamento approvato dalla Cassa Forense, avente ad oggetto l’art. 21, commi 8 e 9 della Legge professionale n. 247/2012, appare gravemente ed ulteriormente penalizzante per gli avvocati in sofferenza;*
- 6. Che in alcun modo la sofferenza reddituale e la temporanea difficoltà nello svolgimento della professione forense possono diventare un elemento in grado di portare alla cancellazione del professionista dall’albo, come invece previsto dall’art. 21 comma 1 della legge professionale;*

Tutto ciò premesso e considerato

L’avvocatura italiana riunitasi nel XXXII Congresso Nazionale a Venezia, dà mandato all’Organismo Unitario dell’Avvocatura di adoperarsi in sede politica perché vengano adottate le seguenti misure di sostegno all’avvocatura in crisi e di ampliamento delle fonti di reddito dei colleghi in maggiore difficoltà economica;

1. Prevedere il riconoscimento di una soglia reddituale minima al di sotto della quale ottenere la dichiarazione dello status di “professionista in difficoltà”. Tale condizione ed i relativi benefici di legge dovrebbero essere previsti per un numero massimo di tre anni, anche non consecutivi, scaduti i quali al professionista non sia più data possibilità di goderne i vantaggi;
 2. Collegare allo status di professionista in difficoltà specifici benefici di natura fiscale e previdenziale, consistenti in:
 - 2.a. possibilità di evitare ogni tipo di adempimento fiscale e previdenziale per l'esercizio in cui si sia in difficoltà, salva la comunicazione al proprio ordine circondariale di trovarsi nella condizione di sofferenza prevista dalla legge;
 - 2.b. avere accesso privilegiato ad incarichi professionali assegnati dagli organi giurisdizionali, attraverso la possibilità di farne richiesta, con adozione di specifiche corsie preferenziali che mettano a disposizione dei professionisti in crisi tali incarichi;
 - 2.c. ottenere l'esenzione completa dell'obbligo di pagamento degli oneri previdenziali quando si abbia ottenuto il riconoscimento di professionista in difficoltà, con possibilità di riscatto dei contributi minimi previsti, concessa al professionista che riesca a superare la difficoltà;
 3. Inserimento dello status di professionista in difficoltà all'interno della legge professionale, e segnatamente dell'art. 21 comma 1, attraverso norme che impediscano al professionista riconosciuto in difficoltà e che non riesca per questo ad esercitare la propria professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, di subire la cancellazione dall'albo professionale;
 4. Introdurre l'obbligo di allegazione della liberatoria degli avvocati che abbiano partecipato alla cosiddetta negoziazione assistita, come condizione necessaria affinché i cittadini che ne abbiano usufruito possano vantare l'esecutività del titolo ottenuto e farlo valere quale titolo legale;
 5. Prevedere la reintroduzione nell'ordinamento del patto di quota lite e favorire la libera contrattazione degli onorari tra avvocati e clienti, salvo l'applicazione di parametri ministeriali di riferimento solo in assenza di accordo scritto tra le parti, nel qual caso, in presenza della prova di assunzione del mandato da parte del professionista, con riferimento al valore dichiarato in modo concorde dalle parti, munire la fattura emessa dall'avvocato al minimo tabellare del valore di titolo esecutivo;
 6. Rivedere le norme in materia di accesso alla giurisdizione, prevedendo che, laddove sia prevista la conciliazione obbligatoria, a pena di improcedibilità del giudizio, tale istituto sia sostituito dalla negoziazione assistita dagli avvocati, adottando specifici parametri perché tale attività del professionista venga adeguatamente retribuita;
-

7. Prevedere che la negoziazione assistita dagli avvocati sia totalmente priva di costi per i cittadini che vi fanno accesso, salvo quelli previsti per la remunerazione degli avvocati che vi prestano assistenza e prevedere un regime fiscale agevolato per i compensi percepiti dall'avvocato a seguito dell'esercizio della negoziazione assistita, rispetto a quelli derivanti dall'opera di assistenza in giudizio;

8. Consentire l'accesso all'avvocatura ad un sempre più alto numero di funzioni oggi appannaggio di altre categorie professionali. Abilitare l'avvocatura all'asseverazione e registrazione, mediante la propria attività, di tutti gli accordi e i contratti tra i cittadini a cui si sia prestata assistenza.

4.

Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

Congresso Nazionale Forense | 03 Ottobre 2014



Salviamo il presente, prima di pensare ad un comunque misero futuro, che, senza presente, comunque non ci sarà

di Paolo Rosa - Avvocato

Il 9 – 11 ottobre 2014 si aprirà a Venezia il XXXII Congresso Nazionale Forense. L'art. 39 della legge professionale 247/2012 prevede che «il Congresso Nazionale Forense è la massima assise dell'Avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. Il Congresso Nazionale Forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati».

Il dibattito appare incentrato, attraverso un programma che definire lacunoso è per voler essere generosi, sull'approvazione dello statuto dell'organismo previsto appunto dall'art. 39 della legge 247/2012.

Personalmente sono contrario alle quote di diritto e alle riserve di ogni genere che uccidono la democrazia per salvaguardare il privilegio ma questo dibattito appare sterile di fronte alla situazione economica in cui versa l'Avvocatura italiana in piena crisi di identità e martellata da destra, centro e da sinistra come un apparente ostacolo alla modernizzazione del nostro Paese. Dal punto di vista economico soccorrono i dati sformati da Cassa Forense a seguito dell'art. 21 della medesima legge n. 247/2012 e del successivo regolamento approvato da Cassa Forense e assentito dai Ministeri Vigilanti il 21 agosto 2014.

«La stessa Cassa Forense in occasione dell'entrata in vigore del nuovo regolamento dei minimi contributivi, analizzando i redditi di una platea di 50mila soggetti ha stimato una media reddituale di circa € 3.000,00 l'anno che si contrappone a quella ben più alta di circa € 47.000,00 di tutti gli altri iscritti alla Cassa» che sono circa 180mila (fonte Italia Oggi del 30.09.2014).

Per altro verso il Presidente di Cassa Forense nella dichiarazione all'ANSA fatta il 25.09.2014 «si attende, in vista della scadenza delle comunicazioni reddituali del 30 settembre un'ulteriore riduzione dei guadagni rispetto all'anno scorso, ma che non è ancora possibile quantificare in percentuale».

Il volume d'affari medio dell'Avvocatura italiana è regredito. Le tabelle pubblicate recentemente sulla rivista di Cassa Forense "La previdenza forense" danno conto che il reddito e il volume d'affari medio dell'Avvocatura italiana è regredito al livello degli anni '90.

La contrazione del reddito e del volume d'affari comporterà un minor gettito contributivo e quindi una riduzione dei fondi destinati all'assistenza che sono pari, per regolamento, al 3% degli introiti di Cassa Forense.

Supervalutare oggi la portata dei nuovi interventi assistenziali significa solo eludere i problemi e nascondere la verità perché la matematica non è una opinione! I 50mila iscritti d'ufficio ai sensi dell'art. 21 avranno a disposizione per la assistenza non più di 500 euro cadauno a patto però che tutti gli altri (180mila) vi rinuncino!

È la logica dei polli e dei galli! I problemi sono reali e vanno affrontati con la serietà e la competenza che gli avvocati hanno a loro disposizione.

Il quadro è davvero desolante anche se nella redazione del bilancio tecnico Cassa Forense ha, legittimamente, operato utilizzando i parametri di inflazione e di PIL, stabiliti nella Conferenza dei servizi ministeriale di giugno 2012 per gli anni 2016 – 2061, dati che sono molto diversi rispetto a quelli reali, con la conseguenza che se qualche autorità di controllo disporrà delle verifiche di sensitività sulla base dei dati reali la stabilità economico finanziaria di lungo periodo della Fondazione sarà a rischio.

In questo quadro mentre il Presidente del Consiglio, privo di risorse perché con gli slogan non si creano, pensa di deviare in busta paga parte del TFR al fine di aumentare i consumi, i nostri giovani, ma purtroppo non solo i giovani, iscritti a Cassa Forense si trovano in difficoltà a versare la contribuzione nella prospettiva di un presente disastroso e di un futuro misero e quanto mai incerto dal punto di vista previdenziale.

Aumentare il PIL. *Ritengo pertanto che tutti gli sforzi del XXXII Congresso Nazionale Forense dovrebbero essere indirizzati a ricercare le modalità per aumentare il PIL dell'Avvocatura italiana la quale dovrà però avere, nello stesso tempo, la capacità di trasformarsi al suo interno perché i tempi del processo sono cambiati; oggi il processo inteso come lo ha vissuto la mia generazione è un lusso per pochi eletti e quindi la professione legale andrà esercitata attraverso la mediazione, la conciliazione, la negoziazione assistita, gli arbitrati, istituti che richiedono un significativo cambio di mentalità nell'Avvocatura italiana mentre lo accesso al processo civile tradizionale resterà residuale con buona pace della Magistratura che pur ci ha messo del suo!*

Da tempo poi vado dicendo che la realtà del piccolo studio tuttologo appartiene alla archeologia della professione forense e che è indifferibile la concentrazione in modelli interprofessionali di grandi dimensioni per poter stare efficacemente sul mercato e realizzare economie di scala come si usa dire.

Andrà recepito senza indugio il principio europeo di equiparazione delle professioni alle PMI così da fruire di quelle risorse, andrà operato un radicale avvicendamento generazionale nelle strutture di rappresentanza garantendo lo equilibrio di genere.

Azzuffarsi per le nomine nell'Organismo per magari finire, tutti o in parte, in Canal Grande mi pare un esercizio stucchevole e certamente non al passo con la realtà che stiamo vivendo.

Quel che è certo è che l'uso della leva previdenziale, come quella della specializzazione, o della continuità ancora nelle nebbie romane, per sfoltire il numero degli avvocati italiani è una pratica illegittima.

Siamo in tanti commensali, certamente troppi, la torta (il PIL) si sta riducendo. Delle due l'una: sfoltire i ranghi con la leva censuaria scatenerà una guerra generazionale vastissima e dagli esiti

incerti perché non è detto che a vincere saranno i galli a danno dei polli; è meglio allora stare tutti insieme e lavorare per aumentare il PIL dell'Avvocatura italiana cominciando, sul versante previdenziale, dal contenimento delle spese. L'apparato di Cassa Forense va reso più snello, basta un delegato per ogni Distretto di Corte di Appello con qualche piccolo aggiustamento per le Corti più grandi; vanno perseguite quantomeno sinergie di scala con le altre Casse aprendosi ad un futuro di unità con tutte le altre Casse dei professionisti; va incentivato il ricambio generazionale garantendo ai giovani nuove e maggiori opportunità nella ottica della equità intra e intergenerazionale. Va adottato il sistema di calcolo contributivo della pensione che garantisce corrispondenza attuariale tra il montante contributivo e la pensione, abolendo ogni minimo contributivo e introducendo l'istituto della pensione sociale forense parametrata all'assegno sociale INPS e ogni altro intervento in favore di chi ne abbia effettivamente bisogno secondo il criterio nazionale ISEE perché la solidarietà è un valore irrinunciabile per gli avvocati.

Non sarà per nulla facile venirne a capo mentre sarà sicuramente più facile finire in Canal Grande. Personalmente ripudio sia il metodo Boffo che il metodo buffo ...

Multa paucis perché negli affari importanti ci si deve applicare non tanto a far nascere delle occasioni quanto ad approfittare di quelle che si presentano.

50

XXXII Congresso Nazionale Forense

Mozione presentata da Denominata "SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO NEL PROCESSO CIVILE CIVILE ATTRAVERSO NUOVE FUNZIONI DELL'AVVOCATURA".

Premesso e considerato

- 1. Che la giustizia italiana presenta una ormai inaccettabile situazione di degrado, stante le sue intollerabili lentezze, che mortificano il principio dell'effettività delle norme, rendendo i procedimenti giudiziari troppo spesso inutili per i cittadini che si rivolgono ai Tribunali dello Stato;*
- 2. Che negli ultimi anni molti governi hanno tentato di risolvere il problema, promuovendo una serie di riforme, parziali ed inefficaci, ma che attualmente il nodo rappresenta una drammatica urgenza per il paese;*
- 3. Che l'avvocatura, pur nella legittima denuncia delle carenze di organico e di fondi, non può limitarsi ad invocare maggiori risorse per affrontare il problema ma, al contrario, ha i mezzi per suggerire soluzioni normative in grado di rendere più efficace, veloce e giusto il processo civile, senza ulteriori aggravii per lo Stato;*
- 4. Che le soluzioni proposte possono avere la duplice funzione di deflazionare l'arretrato ed allo stesso tempo aumentare le fonti di reddito per l'avvocatura stessa, soggetta ad una grave crisi che sta penalizzando in particolar modo i giovani e le donne;*

5. *Che l'attuale governo in carica, con la recente proposta di riforma della giustizia civile, contenuta nel D. L. n. 132/2014, ha introdotto alcune interessanti novità normative, dimostrando attenzione verso i possibili contributi dell'avvocatura, sia in chiave propositiva, sia nell'ottica di un sempre maggiore coinvolgimento ed impiego della categoria negli istituti scelti per la risoluzione del problema;*
6. *Che l'avvocatura ha il dovere di cogliere le aperture introdotte dalla nuova normativa, incoraggiandone l'estensione, ed allo stesso tempo offrendo soluzioni che ne migliorino l'applicazione, al fine di riacquistare un ruolo centrale nel buon andamento della giustizia;*
7. *Che è interesse preminente dell'avvocatura italiana offrire un valido contributo all'effettiva utilità della giurisdizione statale, anche per garantire il prestigio di cui l'operato della categoria deve godere agli occhi dei cittadini; prestigio oggi gravemente minato da meccanismi giurisdizionali inefficaci, che gettano purtroppo discredito anche sull'avvocatura e sul suo operato;*
8. *Che dunque, nell'ambito del processo civile, appare possibile formulare proposte che tendano al conseguimento degli obiettivi illustrati;*

Tutto ciò premesso e considerato

L'avvocatura italiana riunitasi nel XXXII Congresso Nazionale a Venezia, dà mandato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura di adoperarsi in sede politica perché vengano adottate le seguenti misure, volte a diminuire l'arretrato:

1. *Abolire l'art. 183 VI comma c.p.c., prevedendo al contempo che il rito civile consenta il deposito di due soli atti: uno iniziale ed uno conclusivo, a seguito dello svolgimento dell'istruttoria, stabilendo al contempo decadenze rigide e non sanabili per quanto attiene alla fissazione del thema decidendum ed impedendo modifiche di ogni tipo alle argomentazioni giustificative alle domande poste con l'atto introduttivo. Prevedere altresì che le domande e le argomentazioni svolte con l'atto introduttivo possano essere con la memoria conclusionale solo facendo espresso riferimento alle risultanze dell'istruttoria;*
2. *Utilizzare i tempi medi di attesa dei provvedimenti degli uffici giurisdizionali più efficienti come gold standard, favorendo i meccanismi che rendano premiante tale efficienza, anche attraverso specifici riconoscimenti salariali ai magistrati ed al personale amministrativo più meritevole;*
3. *Prevedere termine inderogabile per lo scioglimento delle riservate istruttorie da parte della magistratura togata ed ordinaria, imponendo ai capi degli uffici giudiziari di segnalare al CSM i casi di ripetuta violazione di tali termini da parte della magistratura;*

4. *Rendere obbligatorio nelle impugnazioni di provvedimenti aventi valore di sentenza il riferimento alla giurisprudenza di Cassazione che regola il caso e i casi simili. Estendere il valore nomofilattico delle pronunce della Cassazione anche a quelle rese a sezioni semplici, prevedendo che l'istituto sia regolato per legge e consentendo di discostarsi dai precedenti solo proponendo una diversa interpretazione dell'istituto alla magistratura investita dell'impugnazione;*
5. *Rivedere le norme in materia di accesso alla giurisdizione, prevedendo che, laddove sia prevista la conciliazione obbligatoria, a pena di improcedibilità del giudizio, tale istituto sia sostituito dalla negoziazione assistita dagli avvocati, adottando specifici parametri perché tale attività del professionista venga adeguatamente retribuita;*
6. *Prevedere che la negoziazione assistita dagli avvocati sia totalmente priva di costi per i cittadini che vi fanno accesso, salvo quelli previsti per la remunerazione degli avvocati che vi prestano assistenza e prevedere un regime fiscale agevolato per i compensi percepiti dall'avvocato a seguito dell'esercizio della negoziazione assistita, rispetto a quelli derivanti dall'opera di assistenza in giudizio;*
7. *Unificazione del rito civile, estensione delle sezioni specializzate del Tribunale ordinario ad un sempre maggior numero di branche del diritto civile, con creazione di magistratura sempre più specializzata e conseguente miglioramento dell'efficienza giudicante;*
8. *Consentire agli avvocati, in ogni stato e grado del giudizio, di richiedere al Giudice adito il bonario componimento della lite, obbligando in tal caso le parti al raggiungimento di un accordo transattivo, pena l'irrogazione di una sanzione alle parti richiedenti.*

PROFESSIONE

avvocati | 13 Ottobre 2014

Il XXXII Congresso Forense vissuto in streaming

di Paolo Rosa - Avvocato



Dopo le relazioni del CNF ed OUA, altrettanti resoconti di una stagione appena trascorsa, il Presidente di Cassa Forense, con effetti ottici, ha portato con renziana bravura la platea verso “forenseland” dove si deve sognare con “spending ovation”, che sarebbe standing ovation se il reddito dell’Avvocatura fosse in aumento mentre, purtroppo, è in costante declino con quelle inevitabili conseguenze sulla stabilità economico-finanziaria della Fondazione e delle quali nessuno vuole parlare!

Ho seguito i lavori in streaming, che è un po’ come vedere il calcio in TV senza vivere l’atmosfera dello stadio, senza gossip e senza dietrologia.

Dopo le relazioni del CNF ed OUA, altrettanti resoconti di una stagione appena trascorsa, il Presidente di Cassa Forense, con effetti ottici, ha portato con renziana bravura la platea verso “forenseland” dove si deve sognare con spending ovation che sarebbe standing ovation se il reddito dell’Avvocatura fosse in aumento mentre, purtroppo, è in costante declino con quelle inevitabili conseguenze sulla stabilità economico – finanziaria della Fondazione delle quali nessuno vuole parlare!

Per le mozioni sul campo a dare contenuto all’art. 39 della legge 247/2012 la corazzata dei quotisti e dei riservisti capitanata da Triveneto, ANF, AIGA ed altri.

Per la democrazia più partecipata la rete con molti gruppi, spesso in contrasto tra di loro.

Importante sulla bilancia degli equilibri l’intervento dell’inossidabile Maurizio De Tilla.

Al voto, al voto. *Tutte le mozioni sull’art. 39 della legge 247/2012 sono state bocciate. Eppure, mi riferiscono a margine del buffet, di vincitori e vinti secondo l’italico costume dove si vince anche se si perde meno dell’avversario.*

Applausi scroscianti al Ministro Orlando mentre l’Associazione Nazionale Magistrati polemizza con il Governo (la riforma del Governo non migliorerà la giustizia, i numeri contano più delle parole, i Magistrati italiani i più produttivi in Europa, da Renzi affermazioni non corrispondenti alla realtà).

Dal voto, secondo il vecchio regolamento, escono i nuovi delegati OUA che resteranno in funzione per il prossimo biennio sino al XXXIII Congresso Nazionale Forense che si terrà a Rimini. Maurizio De Tilla resta fuori, anche se per un soffio, ma trova conferma il suo diritto, come quello di altri, a fare il nonno a tempo pieno.

Alcune osservazioni... *Posso fare alcune osservazioni:*

- le associazioni cd. maggiormente rappresentative e le unioni regionali schierate a sostegno delle quote non hanno avuto il sopravvento;

- la rete, sia pure scombinata e frastagliata, ha affondato quote e riserve ma qui viene il difficile. Ora la rete dovrà costruire evitando gli errori degli altri e saper ascoltare le altrui esigenze e proposte non solo – come acutamente ha scritto Dario Greco di Palermo – “Per poter fare tutti insieme un nuovo passo in avanti, ma per compiere un salto lasciandoci alle spalle le macerie del passato”.

Dobbiamo arrivare quanto prima ad una governance dinamica e moderna (la Federordini sarebbe solo un tuffo carpiato con avvistamento nel passato che non c'è più).

Un delegato per distretto, con qualche correzione per i distretti più numerosi, tutti eletti sulla base di programmi dettagliati, assistiti da un centro studi dove devono trovare posto le migliori professionalità dei vari settori per stare ad horas sui problemi dell'Avvocatura italiana.

Possiamo farcela? Certamente sì se abbandoneremo gli egoismi di parte dilaganti in Laguna. **PICCOLO E' BELLO MA E' COSTOSO: I NUMERI NON LASCIANO DUBBI SULLA NECESSITA' DI AGGREGAZIONE TRA LE CASSE DEI PROFESSIONISTI**

*** * ***

“Il perseguimento di una maggiore efficienza gestionale sembrerebbe suggerire – così come evidenziato dai rappresentanti dell'ADEEP – l'opportunità di promuovere il rapporto di sinergia e scambio di conoscenze tra le Casse in materia di investimenti finanziari adeguati, anche ipotizzando – attraverso accordi di tipo consortile – la creazione di gestioni comuni di know how. In tale ottica, si ritiene peraltro di non poter escludere a priori la possibilità di piani di fusione o di accorpamento tra Casse, laddove sussistano sia la garanzia di sostenibilità finanziaria, sia una esplicita manifestazione di volontà espressa in tal senso dalle Casse medesime”. (Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale – Commissione bicamerale 22.12.2010).

Il clima si sta riscaldando. Si va dalla “caccia al tesoro delle Casse” alla affermazione che “se lo Stato limita l'autonomia i patrimoni sono più disponibili”, a chi non esclude l'aspirazione di attrarre gli enti nel pubblico e all'opinione del Consigliere del Ministro del lavoro per il quale i recenti interventi legislativi (Elenco Istat, Sostenibilità trentennale, Manovra Tremonti sugli immobili ecc.) mirano solo a responsabilizzare le Casse (Italia Oggi Sette del 24.01.2001).

A mio giudizio si tratta di una esercitazione – quella tra pubblico e privato – assolutamente sterile.

Il mio intervento vuol essere un atto di “amore “ verso le Casse private di previdenza per avviare con lungimiranza un discorso sugli assetti futuri nello esclusivo interesse della sostenibilità economico-finanziaria a garanzia delle giovani generazioni.

Intendo quindi rivolgermi a tutti i professionisti per esaminare con loro soltanto i conti di gestione degli Enti previdenziali senza entrare nello specifico dei costi del personale riservandosi di farlo più avanti. Trattasi di poste perfettamente confrontabili.

Ho esaminato i costi degli Organi di gestione dell'INPS, INPDAP e 19 Casse private su 20.

INPS

L'INPS è tra i più grandi e complessi enti previdenziali d'Europa.

Sono assicurati all'INPS la stragrande maggioranza dei lavoratori in Italia.

L'INPS attraverso l'attuazione di norme e leggi, che regolano il mondo della previdenza sociale, gestisce più di 500 prodotti previdenziali e assistenziali.

L'attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni e indennità di natura previdenziale e di natura assistenziale.

Le prestazioni previdenziali sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con il prelievo contributivo: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in convenzione internazionale per il lavoro svolto all'estero.

Le prestazioni assistenziali sono interventi propri dello "stato sociale", che l'Inps è stato chiamato ad attuare: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civili. In materia di invalidità civile l'Inps ha recentemente acquisito nuove competenze con il trasferimento dagli Enti locali all'Istituto del potere concessorio, della gestione delle domande e con l'inserimento di un proprio medico nella commissione medica di valutazione.

L'Inps non si occupa solo di pensioni ma provvede anche ai pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l'assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni.

L'Inps gestisce anche la banca dati relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE, indicatore attraverso il quale è possibile stabilire la fruizione o meno di alcune prestazioni sociali agevolate.

L'Inps fa fronte alla spesa per le prestazioni tramite il prelievo dei contributi.

In questo ambito si occupa, tra l'altro, dell'iscrizione delle aziende, dell'apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti, autonomi e dei domestici, a seguito della comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro dei datori, del rilascio dell'estratto conto assicurativo e certificativi. Tra le attività dell'Inps rientrano anche: le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità; le visite mediche per le cure termali; la revisione delle pensioni agli invalidi civili.

Il gran numero di attività svolte dall'Istituto è testimoniato anche dalle cifre:

- 37 milioni di utenti;*
- 25 milioni di conti assicurativi di lavoratori gestiti;*
- 18 milioni di pensioni erogate ogni mese, compresi i trattamenti agli invalidi civili;*
- 2 milioni di persone che ricevono prestazioni a sostegno del reddito;*
- 5 miliardi di euro spesi per il sostegno alla famiglia;*

Quello dell'INPS è il secondo bilancio italiano, dopo quello dello Stato, con 545 miliardi di euro tra entrate e uscite.

La governance dell'Istituto è assicurata dai seguenti organi:

- il Presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente, predispone il bilancio e i piani di spesa e investimento, attua le linee di indirizzo strategico dell'Istituto;*

- il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, attualmente composto da 24 membri rappresentanti tutte le forze sociali, che ha il compito di fissare gli obiettivi strategici e di approvare i bilanci;
- il Direttore Generale che è il responsabile del conseguimento degli obiettivi e coordinatore della tecnostruttura;
- il Collegio dei sindaci che vigila sull'osservanza della legge e sulla regolarità contabile dell'Istituto;
- il Magistrato della Corte dei Conti che esercita un controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto;
- i Comitati Regionali e Provinciali che stabiliscono regole, decidono sui ricorsi formulano proposte normative in materia di prestazioni e contributi.

(www.inps.it – clicca Istituto)

A seguire la tabella dei costi degli Organi di gestione (www.corteconti.it). Totale 3.859.942,00 INPDAP

L'Inpdap costituisce il polo previdenziale per i pubblici dipendenti e rappresenta il secondo pilastro, dopo l'Inps, del sistema pensionistico italiano. L'attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni, dei trattamenti di fine servizio (indennità premio servizio e indennità di buonuscita) e del trattamento di fine rapporto (TFR).

L'Inpdap non è solo previdenza. L'Istituto offre servizi di carattere creditizio e sociale sia ai dipendenti in servizio sia ai pensionati, e ai loro familiari, della pubblica amministrazione.

Propone varie forme di credito, vale a dire piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui per i dipendenti in servizio e - in convenzione con istituti di credito - per i pensionati.

Ai giovani destina borse e assegni di studio, soggiorni studio all'estero e vacanze in Italia, accoglienza in convitti di proprietà o in convenzione, master post universitari e dottorati di ricerca. Agli anziani mette a disposizione case albergo di proprietà e propone soggiorni estivi in località di interesse naturalistico, culturale e artistico.

Questa tipologia di prestazioni costituisce circa un terzo dei servizi Inpdap nel loro complesso.

I Numeri

Iscritti: 3.289.700

Pensioni in pagamento: 2.736.300

Indennità di buonuscita: 118.000

Indennità di premio servizio: 77.800

TFR: 453.000

Prestiti: 100.000

Mutui edilizi: 5.000

Per assicurare a dipendenti, pensionati e loro familiari le prestazioni di carattere pensionistico e sociale, l'Inpdap:

- governa e controlla l'intero processo di costituzione e aggiornamento delle posizioni assicurative degli iscritti .
- trasmette periodicamente all'Inps le informazioni relative ai dipendenti pubblici, per

aggiornare il Casellario unificato delle posizioni assicurative dei dipendenti delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni .

- pubblica ogni anno, dal 2004, un Bilancio Sociale (tra i primi realizzati nella pubblica amministrazione), avvalendosi anche di procedure per la pianificazione degli obiettivi e di indicatori per la misurazione delle prestazioni degli Uffici.

L'Inpdap, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, nasce con il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994. Nell'Inpdap confluiscono Enpas, Inadel,

Enpdep e le Casse pensionistiche gestite dagli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro (Cpdel, Cps, Cpi, Cpug), vale a dire enti e casse che gestivano le pensioni e le liquidazioni dei dipendenti dello stato e degli enti locali. L'Inpdap svolge, dunque, i compiti di questi enti e ne eredita i rispettivi patrimoni. La gestione è soggetta al controllo dei comitati di vigilanza, appositamente istituiti.

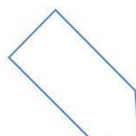
(www.inpdap.it clicca istituto)

Totale costo degli Organi di gestione 1.822.350,00 (oltre alla quota di rimborso per Sindaci MEF evidenziata per il periodo 2002 – 2008)

Tipologia Organo	numero	Ributizione Annuale lorda	Indennità di carica	Gettoni di presenza	Totale parziale	Oneri previdenziali ed Imp	Totale parziale	Missioni
Presidente Impdag	1		99.404,52	1.129,50	100.534,02	23.137,83	123.671,85	31.769,91
Commissario straordinario			49.702,32		49.702,32		49.702,32	
CIV								
Presidente	1		20.586,97	2.710,80	23.297,77	4.545,27	27.843,04	19.394,65
Componenti	23		273.612,01	62.498,78	336.110,79	54.777,83	390.888,62	132.508,10
Collegio dei Sindaci								
Presidente*	1	191.230,34		1.204,80	192.435,14	55.203,91	247.639,05	
Componenti pagati direttamente da Impdag*	2	376.025,28		5.572,19	381.597,47	164.311,18	545.908,65	2.067,04
Componenti**	4	3.836.399,97		6.220,93	3.842.620,90	1.206.213,62	5.048.834,52	
Sindaci supplenti	7		19.343,52		19.343,52		19.343,52	
Direttore Generale	1	312.864,70			312.864,70	75.073,71	387.938,41	3.382,40
Magistrato delegato al controllo	1			6.174,57	6.174,57		6.174,57	
Sostituto	1			4.066,17	4.066,17		4.066,17	
Comitati Vigilanza	36			18.351,41	18.351,41	822,53	19.173,94	33.706,76

*Gli importi riportati si riferiscono esclusivamente ai 3 Sindaci nominati in rappresentanza del Min. del Lavoro e pagati direttamente dall'Impdag

**Gli importi si riferiscono ai rimborsi effettuati nell'anno 2009 a favore del MEF per i Sindaci nominati in sua rappresentanza e riferiti a più annualità (2002-2008)



Casse private

Sono 20 e sono:

- ENPAV - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Veterinari;
- Cassa Forense;
- Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza del Notariato;
- INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti;
- ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri;
- Cassa Commercialisti;
- Cassa Ragionieri e Periti Commerciali;
- Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri;
- INPGI - Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani;
- ENPAP - Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Psicologi;
- ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi;
- Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri;
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Consulenti del Lavoro;
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della professione infermieristica;
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti;
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza pluricategoriale;
- Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati di Agricoltura;
- Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani;
- Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati;
- Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti italiani;

Platea di iscritti: **circa 2 milioni**

	ENPAV	CASSA FORENSE	Cassa dal Notariato	INARCASSA	ENPAM	CASSA COMMERCIALIST	CASSA RAGIONIERI	CASSA GEOMETRI	INPGI **
Consiglio di Amministrazione	11	11	10	11	24	9	11	11	16
Collegio sindacale	4	5	5	5	5	5	5	7	7
Direzioni	100	80	circa 72	circa 200	circa 100	circa 140	circa 175	150	65
Dati estratti estratti così come da note sottostanti che palesemente dai colori le fonti di estrazione									
Indennità carica Presidente	66.000,00	72.300,00		150.000,00	117.000,00	92.800,24	138.300,00	100.000,00	214.426,00
Indennità carica Vice Presidente	56.800,00	56.800,00			78.000,00				77.724,00
Indennità carica Vice Presidente vicario	44.400,00	56.800,00		105.000,00	63.000,00	48.481,12	67.600,00	55.000,00	62.393,00
Indennità carica Consigliere	14.400,00	41.300,00		27.000,00	31.200,00	30.867,41	40.600,00	38.000,00	47.081,00
Indennità carica delegati	18.000,00	30.000,00		20.664,00	38.000,00	20.650,27	15.800,00	3.000,00	54.727,00
Indennità carica Presidente Collegio sindacale	14.400,00	29.000,00		13.844,00	31.200,00	15.493,70	18.000,00	15.000,00	47.081,00
Indennità carica sindacato							14.400,00		
Indennità di carica sindacato ministeriali							1.590,00		
Indennità carica Presidente Cof sindacale supplente							1.440,00		
Indennità carica sindacato supplenti									
Gestione di presenza	285,00	413,00		2.580,00	10.800,00				
Curtione di presenza sindacato	285,00	413,00		500,00	600,00	413,17	100,29	100,00	80,00
				500,00	600,00	413,17	400,00	200,00	80,00
Totale spese 2009 contabili pubblicati sui bilanci ufficiali per le casse a parte ENPAV E CIF non forniscono dettagli	776.988,29	2.773.103,50	1.545.639 (*)	9.597.000,00	4.233.346,00	3.159.802,00	1.781.000,00	4.110.700,15	1.823.758,00

(*) dal 2008 ultimo bilancio pubblicato dove il presidente prende 112.261-CD4 387.300- Sindaci 95.422- Rimborsi spese e gettoni 759.105+ Compensi e indorse CDO 105.739+Oneri prev.80862

** L'indennità è corrisposta in misura ridotta (circa il 50%) se componesi degli organi di amministrazione che dispongono di altri redditi di lavoro o assimilati

*** I dati sono pubblicati sul sito del sito contrattato 2009
I dati sono estratti dalla Corte dei Conti 2007/2008
I dati sono estratti dalla Corte dei Conti 2009

165

	ENPAV	ENPAS	SPECIDONIERI E CORRIERI	CONSULENTI DEL LAVORO *	INGEGNERI	ENTE NAZIONALE FARMACISTI	ENTE NAZIONALE PLURICATEGORIALE	ENTE NAZIONALE AGRICOLTURA	ENTE NAZIONALE DIFESA SANITARIA
Totale 99 bilanci consuntivi al 31.12.2009	449.041,08	387.349,95	466.593,50	812.138,00	1.043.215,50	303.870,91	1.267.805,00	572.361,00	1.122.103,95

ENTE NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI	
Totale da bilancio consuntivo al 31.12.2009	1.744.000,00

*dal 2009/10 Corte Conti

Ho potuto esaminare i costi degli Organi di gestione di 19 Casse su 20 non essendo riuscito a trovare i dati della CASAGIT ma il totale è impressionante e assolutamente ingiustificato perché trattasi di previdenza obbligatoria di primo pilastro dove la specificità di ogni singola professione

– rispetto al parametro di cui all'art. 38 della Costituzione – è assolutamente irrilevante.

Costi degli Organi di gestione di 19 Casse: 32 milioni di Euro.

I professionisti debbono guardare ad un'unica Cassa di previdenza a loro dedicata o, in alternativa, a 2 o 3 aggregazioni attorno ad alcuni grandi poli, ciascuno dei quali sufficientemente robusto.

Lo ha già fatto l'INPDAP, come ricordato più sopra, lo hanno fatto negli ultimi anni nel settore bancario che era frammentato in circa 500 istituti ed ora raggruppato in pochi poli.

Lo ha suggerito la stessa COVIP al fine di favorire il processo di integrazione dei fondi pensione complementari.

Lo scopo è quello di conseguire:

- a) Riduzione dei costi;
- b) Economie di scala come vantaggio di tipo economico che la Cassa unica acquisirebbe con il crescere dei volumi di produzione per prevenire il "rischio di estinzione".

“Ci riferiamo alla possibilità che nel breve periodo le evoluzioni del mercato o gli interventi normativi nel campo delle professioni producano una più o meno improvvisa riduzione delle iscrizioni all'Albo in un dato comparto professionale provocando una interruzione di iscrizioni alla competente Cassa di Previdenza.

Infatti gli Enti ex D.Lgs. n. 509/1994 nascono dalla privatizzazione di gestioni pensionistiche caratterizzate da un sistema di calcolo retributivo e da una iniziale eccessiva generosità della promessa previdenziale. Dal sistema pubblico si è ereditato anche il meccanismo di finanziamento che è rimasto a ripartizione (Pay As You Go) spurio. Il quadro finanziario si completa rammentando che il provvedimento istitutivo (come tutti i successivi) delle Casse privatizzate tende a chiarire che in nessun caso alcun onere previdenziale sarà a carico dello Stato. La conclusione intuitiva è che il debito latente che ciascuna Cassa ha più o meno accumulato può essere estinto solo caricandolo “spalmato” sulle future generazioni: il mancato afflusso di nuovi iscritti non solo non permetterebbe equità intergenerazionale, ma porrebbe mettere in crisi gli equilibri finanziari della gestione previdenziale “in estinzione”. (A Trudda; Casse di Previdenza: analisi delle dinamiche attuariali, Giappichelli, 2008, pag. 126).

Con la Cassa unica **solo di costi degli Organi di gestione si potrebbero risparmiare 30 milioni di Euro.**

Dividendo tale somma per € 13.000,00 (pari grossomodo al minimo annuo pensionistico) si potrebbero erogare 2.307 interventi di Cassa integrazione speciale a favore dei giovani professionisti, senza dover chiedere alcunché allo Stato.

Oggi il rischio di “pubblicizzazione” esiste ma non va sopravvalutato.

E’ vero che il legislatore , nazionale e comunitario, guardano spesso agli enti non in ragione della loro natura, privata o pubblica, ma in ragione della funzione pubblica che svolgono.

E’ una attenzione meritoria di pungolo alle casse private per dotarsi di strutture nuove in grado di garantire nel tempo l’esercizio della funzione pubblica che svolgono senza aiuti da parte dello Stato.

Occorre intensificare il processo di “responsabilizzazione della funzione” declinando gli enti in una concezione più moderna in grado di accompagnare i professionisti lungo tutto l’arco della loro vita e quindi in grado di rispondere ad esigenze non solo previdenziali.

Non c’è la bacchetta magica o la lampada di aladino da strofinare ma occorre unire i cervelli in uno sforzo di modernizzazione.

Le casse private di previdenza sin qui hanno svolto bene il loro compito.

*Ora si tratta di adeguarsi alla domanda di un welfare più moderno.
Trento, lì 26 gennaio 2011*

Avv. Paolo Rosa

53

***PICCOLO E’ BELLO MA COSTOSO: I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE
CASSE PRIVATE DI PREVIDENZA DEBBONO FAVORIRE VASTE
AGGREGAZIONI***

*** * ***

*Con il precedente mio intervento, pubblicato su questa Rivista il 29, 30 e 31 gennaio 2011, ho documentato che da un’eventuale aggregazione tra le Casse private di previdenza si conseguirebbero **immediatamente** risparmi per circa 30 milioni di Euro l’anno, relativi al costo di funzionamento degli Organi sociali.*

Come preannunciato oggi mi occupo dei costi del personale dei vari Enti previdenziali riassunti nella tabella allegata.

I dati non sono immediatamente confrontabili perché sarebbe necessario esaminare i diversi ccnl applicati e scomporre il personale tra core business (istituzionale) e gestione del patrimonio che-come è noto- quest ’ultima manca, del tutto o quasi , negli enti di previdenza pubblica.

Ipotizzando un periodo transitorio di aggregazione di 10 anni il personale delle Casse private di previdenza potrebbe essere razionalizzato con un consistente risparmio di risorse ed una migliore ottimizzazione.

Si pensi solo agli attuali venti front office finanziari e servizi di contabilità che potrebbero essere ridotti ad unità creando una struttura- per professionalità e massa gestita -in grado di competere con le migliori risorse sul mercato così aumentando l'efficienza. Si pensi anche alla gestione del personale e ai sistemi informatici e alla gestione del patrimonio immobiliare.

La stessa Commissione parlamentare di controllo sulla attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha sempre rilevato , in generale , che sui costi e sulla efficienza della gestione degli enti previdenziali ci sono margini di miglioramento sia attraverso la ottimizzazione dei rendimenti dei patrimoni raggiungibili compatibilmente con la "mission " previdenziale così' come ci può essere una riduzione dei costi attraverso-sin da ora- della incentivazione di economie e sinergie di scala.

Nessun licenziamento durante la fase transitoria ma attesa dei pensionamenti.

I "doppioni" verrebbero riassorbiti creando strutture adeguate per la gestione dei vari servizi.

Le aree di intervento immediato potrebbero essere quelle di staff e di gestione (patrimonio, immobili, finanza, personale, informatica) mentre per le lavorazioni istituzionali lo stralcio richiederebbe tempi più lunghi stante i diversi sistemi da omogeneizzare tra loro.

In questa ottica si potrebbe anche arrivare, senza aggravio di spese , ad una dislocazione territoriale con tre sedi: una al Nord, una al Centro con gli Organi collegiali ed una al Sud ed isole per rafforzare la presenza sul territorio dell'Ente di previdenza, pur conservando l'unitarietà della gestione.

*La sopravvivenza delle varie piccole Casse è legata esclusivamente a specifici interessi corporativi che vanno affrontati e superati perché la specificità di ogni singola professione è **irrilevante** sul piano della copertura di primo pilastro, secondo l'art. 38 della nostra Carta Costituzionale.*

La razionalizzazione dell'esistente, attraverso l'accorpamento, del resto si pone sulla scia di quanto ha già deciso il Parlamento italiano con il decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122 che prevede l'accorpamento degli Enti previdenziali pubblici per riunire tutta la previdenza sotto tre Enti e cioè l'INPS, l'INPDAP e l'ENPALS oltre ad un polo integrato per la salute e la sicurezza del lavoro che unirà INAIL, ISPESL e IPSEMA.

*Uno dei fini dichiarati nell'intervento legislativo testé citato è quello della **ottimizzazione delle risorse**.*

Lo stato di salute di un regime pensionistico dipende da un indicatore molto semplice e comprensibile a tutti: **il rapporto fra gli iscritti contribuenti ed i trattamenti pensionistici erogati.**

Quando tale rapporto si deteriora, nel senso che il numero dei contribuenti si allinea con quello delle pensioni, la gestione va in crisi, tanto più se si tratta di uno schema di tipo retributivo (come accade, in generale, nelle Casse tradizionali dei liberi professionisti).

È una malattia genetica della previdenza a ripartizione da cui nessuna realtà è immune.

La conseguenza è una sola ed anche questa comprensibile a tutti: più la gestione è di modeste dimensioni più è a rischio di subire processi di squilibrio perché man mano che passa il tempo

aumentano i pensionati e diminuiscono i professionisti attivi oppure anche aumentano i professionisti senza però far aumentare il prodotto interno lordo della professione.

Certamente, per realizzare operazioni siffatte, è necessario armonizzare le regole attraverso un coraggioso programma di riforme dei trattamenti, fermo restando che per la fase di transizione, che ho ipotizzato della durata di 10 anni, si può far ricorso alla prassi delle contabilità separate.

Le Casse private di previdenza così unite potrebbero immediatamente occuparsi anche di far nascere **un fondo di previdenza complementare** per tutti i professionisti dove la specificità di ogni singola professione troverebbe la sua esaltazione.

Ciò che manca ai professionisti e che li rende deboli in tutti i settori è la cultura dell'unità impegnati come sono in un individualismo esasperato perché

“L'individualismo è alla base della rottura fra le diverse generazioni “ (Giovanni Palo II alla conferenza del 2004 de Intergeneration Solidarity , Welfare and Human Ecology).

Se i professionisti vogliono davvero occuparsi con i fatti delle giovani generazioni e del loro futuro, anche previdenziale, debbono costruire oggi un ponte che avrà sì più piloni ma che sarà unico, sia pure con diverse corsie di marcia.

Il Legislatore previdenziale ha l'obbligo di guardare il più lontano possibile perché la previdenza ha bisogno di tempi molto lunghi.

Trento, lì 3 febbraio 2011

Avv. Paolo Rosa

DIRITTOEGIUSTIZIA

PROFESSIONE



previdenza avvocati | 17 Ottobre 2014

Modalità per la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare di Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Al Comitato dei Delegati del 24 ottobre p.v. sarà posto in approvazione il report con le modalità per la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare di Cassa Forense. Tuttavia, sono necessarie due premesse in fatto ...

-

Come detto, sono necessarie due premesse in fatto:

a) secondo il codice di autoregolamentazione in tema di gestione e controllo del rischio emanato dall'ADEPP, Associazione che raggruppa tutte le Casse professionali, i processi di investimento devono individuare i soggetti coinvolti, i relativi poteri e soprattutto le responsabilità nonché i flussi procedurali secondo una modalità sistematica e vincolante. Le Casse dovranno poi investire il proprio patrimonio perseguendo l'obiettivo di minimizzare i fattori di rischio che dovrà essere valutato ex ante e ex post, secondo idonei indicatori di criteri di misurazione standard. Le Casse dovranno, poi, definire i limiti di garanzia qualitativi e/o quantitativi agli investimenti nelle singole asset class e predisporre una reportistica che individui criteri comuni di quantificazione dei valori e dei rendimenti sia immobiliari sia mobiliari.

Tale reportistica verrà univocamente utilizzata per le comunicazioni alle diverse autorità di vigilanza.

b) sotto le presidenze Scocozza, Rosa, Ubertini e Bagnoli, Cassa Forense ha avviato la gestione del cash plus interna ed esterna per valutare l'efficienza della gestione interna rispetto alla gestione esterna in altre parole più semplici per accertare se in Cassa Forense vi erano le capacità professionali per la gestione interna del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare.

Alla pag. 293 del bilancio consuntivo del 2011 è dato leggere:

“In merito alle gestioni cash plus avviate in data 01.09.2010, si evidenzia che alla data del 31.12.2011 i rendimenti della gestione diretta ed esterna risultano essere rispettivamente pari a – 5,21% e – 0,66% contro un risultato target pari a 3,45%”

La gestione non è andata bene nemmeno nel 2012 e, giustamente, è stata chiusa. Nel mio articolo [“Ecco una lettura lungimirante dello schema di bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011 di Cassa Forense”](#), qui pubblicato il 22 giugno 2012, scrivevo che:

È vero che la gestione diretta si riferisce a 30 posizioni mentre la gestione esterna Schroders si riferisce a 84 posizioni però il confronto dopo un anno di gestione depone per l'incapacità della gestione interna di tragguradare i risultati della gestione esterna, il che deve portare sia il Comitato

dei Delegati che il Consiglio di Amministrazione ad una attenta riflessione sul futuro anche in un ottica di sinergia con le strutture finanziarie delle altre Casse o quantomeno di Casse similari. Occorre fare squadra con altri Enti per fare sistema specialmente in anni di gravissima congiuntura economica per diminuire le spese generali e aumentare la produttività. In altri scritti ho documentato i risparmi di spesa che si potrebbero ottenere dal semplice fare squadra con altri Enti.

Come dice J.M.KEYNES la difficoltà non risiede nelle nuove idee ma nel liberarsi delle vecchie! Delle due l'una: o l'esperimento del cash plus è stato inutile o, preso atto dei deludenti risultati ottenuti, si imponevano altre considerazioni organizzative rispetto a quelle che sono state fatte. Ed infatti non mi risulta che Cassa Forense si sia munita di professionalità del settore ma ha

semplicemente elevato al ruolo di responsabile dell'ufficio investimenti il dirigente che aveva gestito in prima persona l'operazione cash plus con la conseguenza che l'unica professionalità di spessore che opera in Cassa Forense (dirigente del servizio contabilità e finanza) dal regolamento in questione viene relegata ad un ruolo secondario compiutamente descritto nell'allegato b) potendosi occupare soltanto della gestione di impiego temporaneo della liquidità. Si procede quindi nella gestione anche interna del patrimonio mobiliare nonostante quanto accertato sopra affidando poi allo stesso ufficio investimenti anche la valutazione del rischio ex ante degli investimenti che invece andrebbe ricondotto ad un advisor autonomo così evitando di accentrare nello stesso ruolo di chi fa la proposta anche il controllo ex ante.

Il problema è proprio quello del controllo ex ante perché non c'è nessun controllo soprattutto sulla ormai enorme mole di OICR.

La ormai prossima previsione normativa di una banca depositaria unica dovrà portare anche Cassa Forense ad una scelta strategica fondamentale tra due modelli inconciliabili tra di loro e cioè il modello fondi pensione negoziali e il modello piattaforma di investimento.

Per contro nell'attività immobiliare, asset class significativa nella pianificazione degli investimenti, si è dato corso ad un'operazione finanziaria di indubbio rilievo, se non altro per i volumi coinvolti (1 miliardo di euro) ovvero l'avvio del fondo immobiliare chiuso dedicato a Cassa Forense e denominato "Fondo Cicerone".

Fondo Cicerone. Il Fondo Immobiliare Cicerone è stato fortemente voluto dal management della Cassa per contemperare due esigenze:

- ottimizzare il patrimonio immobiliare già esistente;
- diversificare gli investimenti diretti in Italia e nell'area Euro, ovvero in Paesi appartenenti all'Unione Europea e in Svizzera.

Fondo Cicerone è un fondo misto costituito per circa il 50% dall'apporto e per circa il 50% di liquidità per un ammontare complessivo di circa un miliardo di Euro.

È stato nominato il Comitato consuntivo costituito da 5 membri ovvero dall'avv. Nuncio Luciano, presidente, dall'avv. Santi Geraci, vice presidente vicario, dall'avv. Militi, vice presidente, dall'avv. Alberto Bagnoli, past presidente, e dal prof. Giannotti, professore universitario in economia degli intermediari finanziari specializzato in fondi immobiliari. Fatta questa premessa, ritengo che la gestione mobiliare interna richieda:

- la separazione tra la proposta e il controllo ex ante e la organizzazione di un robusto e autonomo controllo ex ante;
- l'affiancamento del Comitato investimenti con una professionalità di spessore, così com'è avvenuto per il Fondo Cicerone, possibilità prevista perché il Consiglio di Amministrazione potrà chiamare a partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti esterni indipendenti. A mio giudizio, occorre poi rivedere la composizione del Comitato investimenti da quella del Consiglio di Amministrazione.

Nello schema di regolamento si prevede l'istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione del Comitato investimenti, composto dal presidente della Cassa, da 3 membri del Consiglio di Amministrazione, dal direttore generale, dal responsabile dell'ufficio investimenti e dal responsabile dell'ufficio patrimonio che fa capo poi al medesimo direttore generale.

Poiché l'amministrazione e la gestione del patrimonio sono di competenza del Consiglio di

Amministrazione ne consegue che il Comitato investimenti così come composto verrebbe ad assumere un ruolo amplificato, di fatto, in grado di prevalere nelle decisioni del Consiglio di

Amministrazione.

Non vedrei male nel Comitato investimenti anche la presenza di un delegato dotato di particolari competenze in materia finanziaria per esempio il coordinatore della Commissione bilancio

LAVORO

professionisti italiani | 24 Ottobre 2014

Le lacrime di coccodrillo delle Casse di previdenza dei liberi

professionisti di Paolo Rosa - Avvocato



La recente legge di stabilità ora all'esame del Parlamento, dopo il visto della Ragioneria generale dello stato e la firma del Quirinale, ha aumentato dal 20 al 26 per cento la aliquota di tassazione dei rendimenti del patrimonio delle casse di previdenza dei professionisti italiani. Immediatamente si sono levati al cielo italiano ed europeo i lamenti dei presidenti della varie casse i quali si aspettavano piuttosto un alleggerimento della tassazione prima di avviare una fattiva collaborazione con lo Stato per finanziare fondi infrastrutturali altrimenti privi di provvista.

Imputet sibi mi verrebbe voglia di dire e il perché è presto detto. *Le Casse sono aduse a magnificare i propri bilanci enfatizzando i saldi attivi che sono poca cosa se, come dovrebbe essere, venissero confrontati con il debito previdenziale maturato cioè con le promesse pensionistiche già fatte ed assunte in carico.*

Ma la esistenza del debito previdenziale maturato viene sistematicamente sottaciuta cosicché a me pare evidente che il Governo, privo di risorse, vada a prenderle dove i presidenti delle Casse dicono esserci.

“Abbiamo superato lo stress test, imposto dalla legge Fornero, con la sostenibilità a 50 anni è solo l'ultimo dei riscontri, unitamente al periodico monitoraggio della spesa previdenziale, che consentono alla Cassa di dare ampie assicurazioni ai liberi professionisti sul futuro delle loro pensioni”.

Così ha chiosato recentemente all'agenzia Adnkronos il Presidente della Cassa dei Geometri italiani in linea con tutti gli altri presidenti sulla base di bilanci tecnici che misurano la sostenibilità proiettando nel tempo non i dati reali desumibili dai bilanci consuntivi che si susseguono anno dopo anno ma con i dati attesi offerti loro dalla conferenza interministeriale dei servizi totalmente superiori a quelli reali.

Si è così venuto a creare nel tempo un vero e proprio derivato costruito su dati attesi pur nella consapevolezza della loro difformità, in peius, rispetto a quelli reali.

Lo ordine nazionale degli attuari così come la Ragioneria generale dello Stato ammoniscono che i dati attesi e lanciati nel bilancio tecnico vanno stressati con i dati reali per valutare la situazione reale rispetto a quella attesa e adottare quindi le opportune modifiche regolamentari in grado di ritardare il traguardo della sostenibilità.

Debito previdenziale? *Ecco allora che si offrirebbe, sia agli iscritti obbligati ad esserlo, che al Governo la situazione reale delle Casse di previdenza dei professionisti che non sono ricche ma gravate da un debito previdenziale già maturato che è quantomeno il triplo del patrimonio pur cospicuo delle stesse.*

Ne consegue che, nella inerzia delle Casse, dovrebbero essere le autorità vigilanti (Ministeri, Covip, Corte dei Conti, Commissione bicamerale di controllo) ad imporre analisi di sensitività alla luce dei dati reali per fare il punto della situazione e allo esito imporre quantomeno la unificazione delle stesse per economie di scala e risparmi strutturali di spesa.

Ci arriveremo? Mi auguro quanto prima nello esclusivo interesse di tutte le generazioni di iscritti. Come è noto il coccodrillo piange non perché triste ma perché attraverso le lacrime elimina i Sali non potendo sudare data la sua corazza.

PROFESSIONE

previdenza avvocati | 31 Ottobre 2014

Il bilancio tecnico attuariale: strumento per il controllo dei rischi di Paolo Rosa - Avvocato



La sostenibilità finanziaria delle promesse pensionistiche viene monitorata e certificata dal bilancio tecnico. La finalità del bilancio tecnico è quella di prevedere l'equilibrio tecnico – economico – finanziario della gestione. La tecnica usata comporta l'utilizzo di valori medi e della speranza matematica vs. simulazione stocastica (probabilistica). Le grandezze osservate sono: contributi, prestazioni pagate, proventi finanziari, spese generali, saldo previdenziale, saldo totale. Nel predisporre il bilancio di Cassa Forense l'attuario ha operato utilizzando i parametri inflazione e PIL (nel complesso PIL nominale) stabiliti nella conferenza dei servizi di giugno 2012 per gli anni 2016 – 2061 che hanno fornito le ipotesi da adottare relativamente alla consistenza numerica della popolazione attiva, allo sviluppo dei redditi e dei volumi d'affari.

I dati proiettati sono completamente diversi da quelli reali perché la popolazione è in flessione, la media del reddito dell'Avvocatura è in costante diminuzione per essersi attestata sul livello degli anni '90 e ora, purtroppo per tutti, anche il volume d'affari dell'Avvocatura italiana, cioè il PIL dell'Avvocatura stessa, è in diminuzione con la conseguenza che si ridurrà lo introito da parte di CF del contributo integrativo del 4 per cento che pesa 1,5 circa in più rispetto al contributo soggettivo.

Come ha scritto l'attuario di Cassa Forense, «le valutazioni di cui al bilancio tecnico, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta solo, e solo se, le ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà».

Stress test. Poiché la realtà, purtroppo, ha dimostrato che i dati quanto a popolazione, reddito medio e volume d'affari sono inferiori rispetto a quelli proiettati e supposti nel bilancio tecnico, si impongono analisi di sensitività.

L'analisi di sensitività (stress test) fornisce un supplemento informativo importante nell'ambito della valutazione delle prospettive di medio – lungo periodo degli equilibri finanziari dei sistemi pensionistici.

L'analisi di sensitività, infatti, consente di quantificare il grado di dipendenza dei risultati della previsione dalle ipotesi di scenario.

Tale aspetto appare rilevante soprattutto in considerazione del margine di incertezza che necessariamente accompagna la specificazione delle variabili del quadro demografico e macroeconomico (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Report n. 15 del 2014).

L'analisi di sensitività è quindi una tecnica che deve essere utilizzata quando si accerta che il dato reale è diverso da quello proiettato nel bilancio tecnico al fine di quantificare gli effetti sui risultati forniti dal bilancio tecnico perché indotti da una modifica dei parametri con i quali sono stati calcolati gli indicatori di sostenibilità economica e finanziaria del bilancio tecnico stesso. Preso atto che gli organi ufficiali di Cassa Forense hanno certificato la modifica dei parametri, è evidente che non potranno sottrarsi alle analisi di sensitività in esito alle quali, con tutta probabilità, sarà accertato che la sostenibilità cinquantennale di cui alla legge Monti – Fornero non esiste e andranno quindi adottate, con lungimiranza, le opportune correzioni di rotta per non finire nel baratro e questo nello interesse di tutte le coorti di iscritti, dai pensionati ai 53mila di iscrizione d'ufficio in corso.

57 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

Cassa Forense | 04 Novembre 2014

L'avvocatura italiana: alcuni dati statistici al 2013

di Paolo Rosa - Avvocato



Nell'ultimo Comitato dei Delegati, l'ufficio attuario interno di Cassa Forense guidato dalla dott.ssa Giovanna Biancofiore con grande professionalità ha presentato alcuni dati statistici dell'Avvocatura italiana al 2013. Il lavoro è prezioso e di sicuro interesse per tutta la categoria e quindi merita di essere pubblicato.

Lo studio prende in considerazione la dinamica evolutiva della popolazione forense, la distribuzione territoriale degli avvocati, i nuovi ingressi alla professione ed effetti futuri sulla categoria e l'andamento dei redditi dell'Avvocatura italiana.

Professionisti in diminuzione. *Dal punto di vista demografico, dopo l'aumento degli avvocati italiani in progressione direi geometrica degli ultimi anni, assistiamo a una contrazione del numero di iscritti a giurisprudenza, con diminuzione del numero dei praticanti, cosicché si può affermare che «l'incontrollato e abnorme aumento del numero degli iscritti agli albi forensi è fenomeno che sembra ormai appartenere al passato».*

Questo fatto creerà certamente problemi sulla stabilità di lungo periodo della Fondazione organizzata com'è, dal punto di vista previdenziale, sul sistema di finanziamento a ripartizione secondo il quale le pensioni di oggi si pagano con i contributi degli attivi.

La suddivisione geografica. *La distribuzione territoriale dell'Avvocatura italiana rispecchia esattamente la situazione in generale del nostro Paese che vede regioni (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Piemonte) in linea con la media europea mentre in Calabria, Campania, Puglia e Lazio si evidenzia una forte concentrazione di avvocati.*

La tavola di pag. 11 (il report è cliccabile nell'allegato) denuncia esattamente la situazione che stiamo descrivendo.

Osserva giustamente l'attuario che i riflessi sul numero futuro dell'Avvocatura sono abbastanza prevedibili e debbono quindi essere monitorati al fine di non generare effetti negativi sugli equilibri della previdenza forense.

I valori preoccupanti dei redditi. *Le valutazioni più preoccupanti agli effetti della stabilità di lungo periodo si hanno analizzando attentamente le tabelle che riproducono l'evoluzione dei redditi dell'Avvocatura italiana dato che si può dire che al consistente afflusso di giovani si sia associato un periodo di forte crisi economica che ha determinato il crollo del reddito medio degli avvocati. La tavola n. 17 è inequivocabile. In media un avvocato iscritto all'Albo, per l'anno 2012, ha prodotto un reddito medio ai fini IRPEF di circa € 38.000,00 con un fatturato di circa € 57.000,00. I dati ci dicono però che oltre 20.000 professionisti hanno un fatturato pari a zero e che*

quindi risultano del tutto improduttivi, mentre quasi il 50% produce un reddito inferiore a € 10.300,00 l'anno (si veda la tavola n. 19).

Solo l'8,6%, e siamo quindi in caduta rispetto ai valori precedenti che si attestavano intorno al 10-11%, dichiara redditi superiori al tetto pensionabile di € 91.550,00.

L'analisi dei redditi degli avvocati per generazione è oltremodo significativa documentando una differente capacità di guadagno, espressa in termini di progressione del reddito per carriera, tra coloro che hanno iniziato la professione nel passato rispetto alle generazioni più recenti. La tavola n. 23 non ammette discussioni al riguardo.

Cosa se ne può trarre? *Le conclusioni sono che:*

- il progressivo invecchiamento della popolazione italiana sta manifestando i suoi effetti anche nel mondo della professione forense;

- il numero dei potenziali nuovi avvocati si è drasticamente ridotto al punto che andrebbero improntate politiche di sostegno alla professione anche al fine di contrastare la perdita di "chance di redditività" che la professione forense offre oggi rispetto al passato.

L'attuario interno di Cassa Forense ha fatto un pregevole lavoro che va però utilizzato, sin da ieri, per la stesura di un nuovo bilancio tecnico che proietti non già i dati offerti dalla Conferenza dei servizi interministeriali bensì quelli reali al fine di testare la sostenibilità nel lungo periodo della Fondazione.

58 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

crediti deteriorati | 07 Novembre 2014

La giornata mondiale del risparmio del 2014 e i crediti di Cassa

Forense di Paolo Rosa - Avvocato



Intervenendo alla giornata mondiale del risparmio del 2014 il Governatore della Banca d'Italia, fra le altre cose, ha rimarcato «l'esigenza di far fronte, con decisione, all'elevato ammontare dei crediti deteriorati, la cui crescita sta ancora proseguendo, anche se a ritmi attenuati rispetto a quelli degli anni scorsi. La loro consistenza può essere ridotta attraverso politiche attive di gestione e recupero, certamente più agevoli in un migliore contesto macroeconomico, e con cessioni in blocco di attività deteriorate, che andranno favorite da un ulteriore innalzamento dei loro tassi di copertura».

Analogo discorso può essere fatto anche per i crediti che Cassa Forense vanta nei confronti dei propri iscritti.

Come ha scritto l'avv. Giovanni Cerri, delegato di Bologna di Casse Forense, «i bilanci del nostro ente previdenziale riportano la voce, crediti di Cassa Forense verso i propri iscritti, in costante, inquietante crescita».

Crediti valutati sulla base del loro valore presumibile di realizzo. Ed infatti dalla pag. 155 del bilancio d'esercizio al 31.12.2013 è dato leggere che:

I crediti sono valutati sulla base del loro valore presumibile di realizzo. In deroga al dettato del codice civile, il quale prevede che l'accantonamento per perdite presunte su crediti sia detratto direttamente dal valore dei crediti stessi, la loro svalutazione è iscritta in un fondo rettificativo esposto nelle passività dello Stato Patrimoniale.

Crediti verso iscritti. Quanto iscritto in bilancio per "crediti verso iscritti" risponde alla necessità di esporre il dovuto dagli iscritti agli albi professionali ed alla Cassa alla data del 31.12.2013 per contribuzione minima ed eccedente, nel rispetto dell'applicazione dei principi civilistici di competenza economica e di chiarezza, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore.

Nell'esercizio in chiusura, si è quindi proceduto:

- alla determinazione dei contributi eccedenti dovuti dagli iscritti agli albi sulla base dei dati

reddituali inoltrati alla Cassa tramite l'invio del Mod5;

- alla determinazione dell'ammontare dei contributi minimi dovuti dai professionisti che sono risultati iscritti alla Cassa nel 2013. A tale proposito si rammenta che l'accertamento eseguito tiene conto sia della non frazionabilità dei contributi minimi che della misura dovuta per contributi sulla base della tipologia del contribuente (iscritto Cassa prima dei 35 anni, pensionato attivo).

A decorrere dal 01/01/2013 trova applicazione il nuovo Regolamento dei contributi (delibera del Comitato dei Delegati del 05/09/2012 così come ratificata con nota Ministeriale del 09/11/2012 -

G.U. n. 284 del 05/12/2012) che ha determinato, fra l'altro, in riferimento ai soggetti definiti in normativa, l'abrogazione del contributo soggettivo modulare obbligatorio; l'eventuale contribuzione modulare volontaria (contributo soggettivo modulare volontario) viene determinata applicando una ulteriore contribuzione dall'1% al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale previsto da normativa vigente.

Ha ragione il collega avv. Cerri dato che i crediti verso gli iscritti sono pari a circa 1/10 del capitale di Cassa Forense.

Per dirla con il Governatore della Banca d'Italia, la loro consistenza può essere ridotta attraverso politiche attive di gestione e recupero che non sono più procrastinabili, a scanso di responsabilità molto gravi, pur tenendo conto del deteriorato contesto macroeconomico.

59 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



previdenza avvocati | 14 Novembre 2014

Cassa Forense ad “alta tensione”

di Paolo Rosa - Avvocato

È di questi giorni la notizia che Cassa Forense ha investito 140 milioni di euro, che sono 280 miliardi circa del vecchio conio, nel capitale sociale di CDP Reti SpA. Vediamo di fare il punto della situazione alla luce della scarsa documentazione disponibile.

Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) è l'istituzione finanziaria leader in Italia, controllata dallo Stato italiano per l'80,1% e da diverse Fondazioni bancarie per il 18,4%.

CDP detiene il 100% di CDP Reti SpA la cui unica attività consiste in una partecipazione del 30% circa in SNAM SpA, società quotata sulla Borsa di Milano con 15,1 miliardi di capitalizzazione operante nel trasporto, stoccaggio, distribuzione e rigasificazione del gas.

CDP detiene inoltre il 30% circa di TERNA SpA, società quotata sulla Borsa di Milano con 8,1 miliardi di capitalizzazione operante nel settore della trasmissione di energia. CDP ha conferito la partecipazione in TERNA in CDP Reti SpA.

Come previsto dalle linee strategiche del piano industriale 2013 – 2015, alla fine del 2013 CDP ha avviato il processo di cessione di una quota fino al 49% del capitale di CDP Reti SpA ad uno o più investitori di lungo termine, mantenendo sempre il controllo della società.

Nel luglio del 2014 CDP ha siglato l'accordo con il gruppo cinese State Grid Corporation per la cessione di una quota di minoranza del 35% in CDP Reti SpA.

Nel proseguo CDP ha deciso di vendere un'altra quota di CDP Reti SpA, pari al 14%, ad un nucleo di investitori istituzionali italiani frazionati.

Le notizie della stampa specializzata in questi giorni ci dicono che quel 14% di CDP Reti SpA è stato acquistato da 33 Fondazioni di origine bancaria e da Cassa Forense per un ammontare complessivo di 313,5 milioni di euro di cui 173,5 milioni provenienti dalle Fondazioni e 140 milioni provenienti da Cassa Forense.

Attraverso questo investimento Cassa Forense ha dovuto vendere il proprio pacchetto azionario che aveva in TERNA SpA, portando a casa una ricca plusvalenza, un vero e proprio tesoretto, nella speranza, grazie alla leva finanziaria prevista in CDP Reti SpA, che il rendimento per l'azionista in CDP Reti SpA sia maggiore rispetto ad un investimento diretto in azioni SNAM o in azioni TERNA.

Diligenza del buon padre di famiglia ... A questo punto occorre tenere presente che attualmente SNAM e TERNA offrono un dividend yield pari a circa il 5-6% che risulta perfettamente in linea con le attese di un investitore previdenziale secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Cassa Forense, come le altre Fondazioni bancarie, è andata ad acquistare azioni di categoria C nell'ambito del capitale sociale di CDP Reti SpA e tali azioni non hanno una immediata commerciabilità perché qualora Cassa Forense intenda, successivamente al closing, cedere le proprie partecipazioni in CDP Reti SpA, CDP userà ogni ragionevole sforzo per supportare direttamente o attraverso CDP Reti SpA, Cassa Forense nella ricerca di possibili investitori interessati all'acquisto delle suddette azioni conservando CDP Reti SpA un diritto di prelazione. È vero che siamo di fronte ad un investimento di lungo termine per la valorizzazione dell'asset ma è altrettanto vero che Cassa Forense ritengo non abbia le competenze professionali per occuparsi in prima persona del settore dell'energia e del suo trasporto.

Si sarebbe potuto investire ugualmente nel sistema Italia partecipando alla leva finanziaria prevista in CDP Reti SpA che presumibilmente CDP effettuerà per un importo di circa 1,5 miliardi

di euro attraverso il debito bancario e obbligazionario quotato sul mercato secondario e quindi facilmente cedibile.

60 :

1. I NUMERI DEGLI AVVOCATI ITALIANI E IL PIL DELL'AVVOCATURA

2. LE DONNE AVVOCATO

1. I NUMERI DEGLI AVVOCATI ITALIANI ED IL PIL DELL'AVVOCATURA

La grandezza fondamentale della macroeconomia è il PIL.

Il PIL è il valore di mercato di tutti i beni e servizi finali prodotti in un Paese in un dato periodo di tempo.

Il PIL include ciò che è prodotto da soggetti esteri in Italia ed esclude ciò che è prodotto da soggetti italiani all'estero.

Il PIL non misura la salute dei cittadini, ma Paesi con un PIL elevato possono permettersi una migliore assistenza sanitaria.

Il PIL non misura la qualità dell'istruzione, ma Paesi con PIL più elevato hanno generalmente istruzione di qualità più elevata.

Il PIL non misura il grado di Welfare dei cittadini, ma paesi con un PIL più elevato hanno generalmente un maggior grado di protezione previdenziale ed assistenziale.

D'altra parte la crescita del PIL può comportare una riduzione del tempo libero, della qualità dell'ambiente e non comprende le attività svolte all'interno della famiglia.

Quindi il PIL è solo una misura approssimativa del benessere di un Paese, ma si tratta di un'approssimazione accettabile e, di fatto, accettata.

Già nel ventisettesimo Congresso Nazionale Forense tenutosi a Palermo dal 2 al 5 ottobre 2003 l'avv. Paolo Giuggioli, Presidente dell'Ordine di Milano, presentò una mozione ribadendo che la tutela effettiva dei diritti si realizza non solo nella difesa giudiziale ma anche con l'attività di consulenza e assistenza giuridica sul presupposto che sia dovere dello Stato garantire che tali attività vengano fornite ai cittadini esclusivamente da soggetti dei quali siano verificati e verificabili i livelli di preparazione tecnica, di professionalità, di responsabilità e di tenuta deontologica.

Quale mozione, sempre più attuale, affermava che gli iscritti agli Albi professionali degli avvocati, notai e commercialisti, ciascuno nell'ambito della propria area di competenza, sono allo stato gli unici legittimati a svolgere adeguatamente tale funzione.

Se vanno stigmatizzate le "incursioni cannibalistiche" nei confronti di altre professioni, si dovrà cercare di creare nuovi spazi e nuove opportunità di lavoro finalizzate da un lato a garantire al cittadino un servizio caratterizzato da maggiore professionalità con inevitabile ricaduta in aumento sul PIL dell'Avvocatura.

2. LE DONNE AVVOCATO

Sul numero di novembre della rivista “Il lavoro nella giurisprudenza”, pag. 1103 – 1114, è stato pubblicato un interessante fondo di Piera Fabris, professore di diritto del lavoro, la quale affronta la medesima tematica.

Ivi si legge che “l’azione positiva verso la donna per incentivarne la partecipazione alla vita lavorativa appare abbastanza deludente e, in ogni caso, il risultato è perverso: il tasso di occupazione delle donne aumenta, a prezzo però di condannarle, il più delle volte, a dividersi tra casa e lavoro, utilizzando appunto contratti ed orari flessibili – quando non sommersi – con conseguente emarginazione e segregazione in qualifica e scarso contenuto professionale. È ovvio che queste conseguenze colpiscono prevalentemente i ceti meno abbienti della società perché le donne appartenenti a classi sociali medio – alte possono giovarsi, almeno entro certi limiti ed in proporzione al grado di disponibilità economiche di aiuti esterni, a pagamento, che ne agevolano sostanzialmente la gestione.”.

Secondo l’illustre docente “occorre veramente un cambio di passo per affrontare efficacemente il problema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei lavoratori, ma non nell’impostazione asfittica accolta dalla comunità europea e dalle diverse leggi nazionali di attuazione delle direttive e programmi della medesima (rapporto sullo stato di attuazione del piano nazionale di riforma presentato dal Governo italiano secondo le procedure delle strategie di Lisbona alla Commissione europea per l’anno 2008): è necessario infatti affrontare il problema nella sua essenziale complessità della quale la disuguaglianza di fatto della donna rispetto all’uomo è soltanto una delle componenti che, in quanto tale, non ne esaurisce la portata”.

Il Cnel nel suo recente rapporto sulle politiche familiari: bisogni sociali, servizi innovati, modelli di sostegno, osservazioni e proposte, 2007 considera la posizione della famiglia nella società e nella legislazione a larghissimo raggio, con riferimento al sistema di fiscalità della politica della casa, delle misure a sostegno della famiglia e dei servizi soprattutto dopo i recenti mutamenti costituzionali ed i più recenti mutamenti del Legislatore (legge 328/2000 sui servizi integrati, legge n. 53/2000 e Finanziaria 2007).

La scarsità delle politiche di sostegno in Italia – il 4,4% della spesa sociale contro una media UE del 7,8% - testimonia che la famiglia è ancora pensata nella funzione di supplenza piuttosto che di investimento e di risorsa imprescindibile e punto di riferimento attivo e promozionale di politiche sociali innovative improntate sulla sussidiarietà orizzontale.

Tale carenza è aggravata inoltre dalla confusione, in termini culturali, tra politiche specifiche per la famiglia e politiche di contrasto alla povertà che rimangono, peraltro, carenti.

Più in generale, ed in estrema sintesi, il Cnel auspica la promozione delle risorse negli aspetti fondamentali dell’essere famiglia: l’assunzione di responsabilità, l’affermazione del ruolo genitoriale, la cura e l’accudimento dei figli, ritenendo che anche i pur significativi provvedimenti introdotti recentemente dalla Finanziaria 2007, potenziati poi dalla Finanziaria 2008 rappresentino soltanto un inizio, soprattutto se rapportati al rilevante costo economico dei figli in relazione agli investimenti che la famiglia fa in formazione, studi, ecc... per renderli competitivi sul mercato del lavoro comunitario e internazionale.

Se la donna non deve essere l’unica figura sulla quale caricare il peso di cura familiare occorre predisporre un sistema di Welfare avanzato che affianchi alla famiglia tutta una completa rete di

servizi idonei a creare un efficiente sistema di protezione sociale che consenta, però, di distribuire il carico equamente tra i soggetti coinvolti e la società.

Il 2007 è stato l'anno europeo delle pari opportunità per tutti.

Sarà necessario eliminare gli stereotipi di genere nell'istruzione, nella formazione, nella cultura, nel mercato del lavoro, nei mezzi di comunicazione promuovendo orari di lavoro più flessibili per donne e uomini, aumentare i servizi di custodia dei figli minori, perseguire migliori politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare per donne e uomini.

Cassa Forense potrà considerare e studiare come rendere il regime previdenziale più favorevole all'occupazione della donna avvocato.

Avv. Paolo Rosa

Alla Consiglio di Amministrazione della
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA FORENSE

Via Ennio Quirino Visconti, n° 8.

Roma 00193

VIA PEC:

cnpaf@cert.cassaforense.it

direzionegenerale@cassaforense.it

61 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza avvocati | 31 Ottobre 2014

Il bilancio tecnico attuariale: strumento per il controllo dei rischi

di Paolo Rosa - Avvocato



La sostenibilità finanziaria delle promesse pensionistiche viene monitorata e certificata dal bilancio tecnico. La finalità del bilancio tecnico è quella di prevedere l'equilibrio tecnico – economico – finanziario della gestione. La tecnica usata comporta l'utilizzo di valori medi e della speranza matematica vs. simulazione stocastica (probabilistica). Le grandezze osservate sono: contributi, prestazioni pagate, proventi finanziari, spese generali, saldo previdenziale, saldo totale. Nel predisporre il bilancio di Cassa Forense l'attuario ha operato utilizzando i parametri inflazione e PIL (nel complesso PIL nominale) stabiliti nella conferenza dei servizi di giugno 2012 per gli anni 2016 – 2061 che hanno fornito le ipotesi da adottare relativamente alla consistenza numerica della popolazione attiva, allo sviluppo dei redditi e dei volumi d'affari.

I dati proiettati sono completamente diversi da quelli reali perché la popolazione è in flessione, la media del reddito dell'Avvocatura è in costante diminuzione per essersi attestata sul livello degli anni '90 e ora, purtroppo per tutti, anche il volume d'affari dell'Avvocatura italiana, cioè il PIL dell'Avvocatura stessa, è in diminuzione con la conseguenza che si ridurrà lo introito da parte di CF del contributo integrativo del 4 per cento che pesa 1,5 circa in più rispetto al contributo soggettivo.

Come ha scritto l'attuario di Cassa Forense, «le valutazioni di cui al bilancio tecnico, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta solo, e solo se, le ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà».

Stress test. *Poiché la realtà, purtroppo, ha dimostrato che i dati quanto a popolazione, reddito medio e volume d'affari sono inferiori rispetto a quelli proiettati e supposti nel bilancio tecnico, si impongono analisi di sensitività.*

L'analisi di sensitività (stress test) fornisce un supplemento informativo importante nell'ambito della valutazione delle prospettive di medio – lungo periodo degli equilibri finanziari dei sistemi pensionistici.

L'analisi di sensitività, infatti, consente di quantificare il grado di dipendenza dei risultati della previsione dalle ipotesi di scenario.

Tale aspetto appare rilevante soprattutto in considerazione del margine di incertezza che necessariamente accompagna la specificazione delle variabili del quadro demografico e

macroeconomico (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Report n. 15 del 2014).

L'analisi di sensitività è quindi una tecnica che deve essere utilizzata quando si accerta che il dato reale è diverso da quello proiettato nel bilancio tecnico al fine di quantificare gli effetti sui risultati forniti dal bilancio tecnico perché indotti da una modifica dei parametri con i quali sono stati calcolati gli indicatori di sostenibilità economica e finanziaria del bilancio tecnico stesso.

Preso atto che gli organi ufficiali di Cassa Forense hanno certificato la modifica dei parametri, è evidente che non potranno sottrarsi alle analisi di sensitività in esito alle quali, con tutta probabilità, sarà accertato che la sostenibilità cinquantennale di cui alla legge Monti – Fornero non esiste e andranno quindi adottate, con lungimiranza, le opportune correzioni di rotta per non finire nel baratro e questo nello interesse di tutte le coorti di iscritti, dai pensionati ai 53mila di iscrizione d'ufficio in corso.

62. Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

previdenza avvocati | 20 Giugno 2014

**Cassa Forense: nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza
di Paolo Rosa - Avvocato**



Il 20 giugno p.v. il Comitato dei Delegati inizierà la discussione sul nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza, qui leggibile nell'allegato. Il testo in discussione ha valorizzato il lavoro svolto dalla precedente Commissione Vasarri – Dossi, implementandolo al fine di rispondere ai profondi cambiamenti intervenuti nella professione negli ultimi 20 anni.

Il 20 giugno p.v. il Comitato dei Delegati inizierà la discussione sul nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza, qui leggibile nell'allegato.

Il testo in discussione ha valorizzato il lavoro svolto dalla precedente Commissione Vasarri – Dossi, implementandolo al fine di rispondere ai profondi cambiamenti intervenuti nella professione negli ultimi 20 anni.

L'Avvocatura si è caratterizzata per la crescita esponenziale del numero degli iscritti; per notevoli differenze reddituali; per l'espansione numerica di quanti appartengono alla fascia a più basso reddito con consistente quota al di sotto della soglia di povertà; per rilevanti differenze di reddito fra i più anziani e i più giovani e fra gli uomini e le donne (che guadagnano circa la metà, indipendentemente dall'età e dalla collocazione geografica).

Interventi a sostegno della professione? *L'analisi svolta, con la collaborazione del prof. Michele Raitano dell'Università La Sapienza di Roma, ha evidenziato la necessità di una diversa e migliore utilizzazione dei fondi riservati all'assistenza, soprattutto in un contesto storico come quello attuale in cui larga parte dell'Avvocatura, attanagliata dalla crisi economica, si aspetta e chiede interventi a sostegno della professione.*

Il nuovo regolamento va nella giusta direzione perché, senza trascurare le tradizionali forme di assistenza cd. passiva (prestazioni in caso di bisogno, a sostegno della salute o in caso di calamità naturali), introduce interventi di welfare attivo a sostegno del reddito e della professione cercando di cogliere l'obiettivo di favorire una più rapida indipendenza professionale dei giovani e un maggior equilibrio fra generi.

Il primo intervento significativo lo si ha nelle fonti di finanziamento. *Attualmente viene destinato all'assistenza l'equivalente del 3% delle entrate iscritte nel bilancio di previsione. Questo sistema di finanziamento e le minori somme erogate rispetto a quelle disponibili hanno portato a un disavanzo attivo pari a bilancio consuntivo del 2012 a circa 112 milioni di euro. Al fine di regolare in maniera differente i residui attivi e liberare le risorse inutilizzate, si è pensato ad una nuova forma di finanziamento dell'assistenza utilizzando una somma annua variabile stanziata in sede di bilancio di previsione, parametrata al numero degli iscritti e prelevata dai proventi complessivamente incassati a titolo di contributo integrativo con il limite del 12,50% del gettito risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.*

Per determinare l'importo destinato all'assistenza si è preso in considerazione l'importo complessivo attualmente destinato all'assistenza (3% delle entrate correnti iscritte nel bilancio assestato per il 2012 pari ad € 49.300.000,00 circa) e lo si è diviso per il numero degli iscritti al 31.12.2012 (170.000 circa)

Si è così ottenuto l'importo di circa € 290,00 che rappresenta quanto la Cassa destina all'assistenza per ciascun iscritto.

Detto importo, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e moltiplicato per il numero degli iscritti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, consentirà di stabilire (con il limite del 12,50% del gettito risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato) quanto in futuro sarà riservato all'assistenza.

Sono 5 le aree di intervento. Il nuovo regolamento individua poi 5 macro aree di intervento:

- 1. prestazioni in caso di bisogno;*
- 2. prestazioni a sostegno della famiglia;*
- 3. prestazioni a sostegno della salute;*
- 4. prestazioni a sostegno alla professione;*
- 5. prestazioni per spese funerarie.*

- 17% per prestazioni in caso di bisogno;*
- 7% per prestazioni a sostegno della famiglia;- 25%per prestazioni a sostegno della salute;*
- 48% per prestazioni a sostegno alla professione;*
- 5% per prestazioni per spese funerarie.*

Il regolamento, oltre a precisare che per reddito professionale si intende quello dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF e comunicato con il modello 5 o quello accertato dall'Amministrazione finanziaria in via definitiva, accogliendo un suggerimento da noi ripetutamente espresso, fa più volte riferimento nell'erogazione delle provvidenze all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

È questa una delle innovazioni che maggiormente caratterizzano il nuovo regolamento perché l'ISEE è lo strumento più corretto per la valutazione economica di coloro che richiedono prestazioni di natura assistenziale, essendo calcolato con riferimento al nucleo familiare del richiedente e sulla base delle informazioni raccolte con il modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e di quelle disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

La situazione economica della famiglia del richiedente, in particolare, viene misurata in funzione di tre fattori che sono:

- 1. Il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;*
- 2. il loro patrimonio (mobiliare e immobiliare) valorizzato al 20%;*
- 3. una scala di equivalenze che tiene conto del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.*

Il criterio ISEE è il criterio nazionale in vigore in tutte le amministrazioni con lo scopo di ridurre il margine di discrezionalità per raggiungere coloro che ne abbiano effettivamente bisogno evitando sia l'arbitrio che spesso si annida nella discrezionalità sia gli interventi a pioggia.

Mi auguro che tutti i delegati di Cassa Forense sappiano cogliere la novità di questa regolamentazione che va nella giusta direzione.

Mi riservo di commentare i singoli istituti una volta che il regolamento sarà stato approvato dando atto che per la redazione di questa prima informativa mi sono avvalso della relazione accompagnatoria della commissione riforma assistenza.

***Del
Biennio
2015-2016***



Per riassumere il pensiero di ciò che con questo testo antologico vogliamo significare, scelgo un brano per me emblematico, con una foto semplice e riassuntiva:

il testo lo riporto potete leggerlo, ma la foto?

Ne vogliamo parlare?

Perché un presidente emerito porta nel cuore 100mila iscritti, e un presidente in auge li tiene sotto il "fuoco incrociato" di cassa forense e gestione separata INPS?

Forse perché ci stiamo estinguendo?

Forse perché stanno distruggendo tutti quei valori contenuti nella COSTITUZIONE, che senza avvocati sarà carta straccio da calpestare?

Forse perché stanno distruggendo CASSA FORENSE, L'AVVOCATURA?

INNAMORATEVI DELLA COSTITUZIONE : VI PREGO!

245.631 Avvocati, 100mila sono a rischio: ecco il disegno per eliminarli

18-02-2018 06:30 - Previdenza e assistenza forense: i diritti non sono merce (rubrica domenicale a cura dell' Avv. Paolo Rosa, past President di CF)

Con l'inaugurazione dell'anno giudiziario il CNF ha pubblicato i dati degli avvocati iscritti al 18 gennaio 2018: siamo 245.631! Per fortuna negli ultimi 4 anni sono diminuiti del 23% gli aspiranti avvocati che si presentano agli esami.

Il Presidente di Cassa Forense, nel suo intervento al Congresso Giuridico di Venezia del 5 maggio 2017, era stato lungimirante: siamo tanti, o ci ricicliamo o il numero crollerà a 150 – 120.000 ... la selezione la fa il mercato!

Cominciando a cancellare dall'Albo i 20.641 fantasmi che sono coloro che, iscritti Albo – iscritti Cassa, non inviano il Modello 5 e quindi restano fantasmi, ne rimangono altri 100.000 da cancellare.

Inutile nascondersi dietro un dito: l'operazione è già iniziata e viene utilizzata la leva reddituale con il consenso tacito della politica che in questi ultimi anni ha imposto agli avvocati tutta una serie di obblighi, per esempio di formazione e di assicurazione, con pesanti ricadute economiche.

Se a questo aggiungiamo l'utilizzo della leva previdenziale... il quadro è completo.

Risulta però evidente che la selezione non la fa il mercato ma la classe dirigente forense.

Per molti anni la politica ha utilizzato gli Albi come altrettanti ammortizzatori sociali; la moltiplicazione geometrica delle Università ha contribuito all'aumento della quantità ma non certo della qualità, ora il numero degli Avvocati è andato oltre ogni parametro europeo, la politica non è in grado di affrontare il problema e lascia all'establishment la riduzione dei numeri.

I 120.000 avvocati in bonis sono d'accordo tanto più se consideriamo che 25.000 circa detengono il 50% del PIL dell'intera Avvocatura italiana.

Poiché il PIL resta sostanzialmente stazionario, l'eliminazione di 120.000 iscritti porta a una redistribuzione del PIL tra i restanti senza alcun problema, in termini di sostenibilità di lungo periodo, per Cassa Forense la quale "si verrebbe a liberare" di tutti i sotto reddito che, in termini di trattamento pensionistico, sono il problema.

La selezione deve essere invece fatta dal mercato ma sulla base del merito e non della capacità reddituale. L'utilizzo della leva reddituale è illegittimo.

Siamo però arrivati a un bivio: o si prosegue sulla strada intrapresa della selezione reddituale o si perseguono politiche inclusive puntando certamente sulla crescita del PIL dell'Avvocatura italiana e su una più equa redistribuzione dello stesso tra gli iscritti. Io avrei affrontato questo tema in sede d'inaugurazione dell'anno giudiziario!

L'attuale sistema previdenziale forense non è inclusivo ma esclusivo: l'ultima campanella suonerà a settembre – ottobre 2018 quando l'Avvocatura sarà chiamata a rinnovare il Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

Entro il 15 marzo 2018 il Presidente di Cassa Forense dovrà indire le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati fissando le operazioni di voto per tutti i circondari da completarsi entro il 15 ottobre 2018 in 5 giorni consecutivi tra lunedì e venerdì, indicando l'orario di chiusura delle votazioni alle ore 13.00.

Il Comitato dei Delegati è eletto a suffragio diretto sulla base di liste concorrenti.

Hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti alla Cassa Forense e almeno a un albo o registro al giorno precedente quello di indizione delle elezioni.

Hanno diritto di elettorato passivo gli avvocati iscritti alla Cassa Forense e a un albo da almeno 5 anni con i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

- a) alla data di scadenza per la presentazione delle candidature siano iscritti ininterrottamente alla Cassa Forense e a un albo da almeno 5 anni;
- b) alla presentazione della candidatura abbiano inviato le comunicazioni obbligatorie e siano in regola con i pagamenti dei contributi dovuti ed esigibili da Cassa Forense;
- c) non abbiano ricevuto richieste di pagamenti di interessi e di sanzioni, alle quali non abbiano ottemperato nei termini e con le modalità indicate dalla Cassa Forense;
- d) non siano stati condannati con decreto penale o sentenza irrevocabili, anche se emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla pena della reclusione per delitto non colposo, pur se sostituita con altra sanzione;
- e) non siano sottoposti a misure cautelari, di sicurezza e/o prevenzione;
- f) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento, con esclusione della censura inflitta definitivamente da almeno cinque anni anteriori a quello della data di indizione delle elezioni del Comitato dei Delegati;
- g) non si trovino in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.



Se i 100.000 a rischio grave di cancellazione sapranno unirsi, evitare sterili contrapposizioni, presentare liste alternative e sostenerle con il voto... la situazione potrà essere cambiata!

Avvocato Paolo Rosa

63 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



previdenza | 09 Gennaio 2015

Game over?

di Paolo Rosa - Avvocato

Gli Enti previdenziali privatizzati si contraddistinguono dagli altri enti simili perché presentano le seguenti principali caratteristiche: non possono usufruire di finanziamenti o di altri contributi finanziari di natura pubblica; devono garantire – a conferma delle finalità istitutive e dell'obbligatorietà di iscrizione – la continuità dell'azione previdenziale conservando sempre il bilancio in equilibrio economico-finanziario.

Gli Enti previdenziali privatizzati si contraddistinguono dagli altri enti simili perché presentano le seguenti principali caratteristiche:

- non possono usufruire di finanziamenti o di altri contributi finanziari di natura pubblica;
- devono garantire – a conferma delle finalità istitutive e dell'obbligatorietà di iscrizione – la continuità dell'azione previdenziale conservando sempre il bilancio in equilibrio economico – finanziario.

La verifica di detto equilibrio è affidata alle risultanze di un bilancio tecnico attuariale, da redigersi con una cadenza almeno triennale, secondo le indicazioni contenute del decreto del Ministro del lavoro del 28 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 giugno 2008 e dei successivi documenti di integrazione.

Tale elaborato costituisce il principale strumento che gli amministratori utilizzano per valutare l'opportunità di eventuali correzioni da imprimere all'andamento della gestione.

Il bilancio tecnico di Cassa Forense, condotto sui dati del 31 dicembre 2011 (quello condotto sui dati al 31 dicembre 2013 non è noto), è stato predisposto seguendo le indicazioni riportate nelle comunicazioni del Ministero del lavoro, rispettivamente n. 626, 8272 e 9675 emanate nel corso del primo semestre 2012, per quanto attiene, tra l'altro, alle ipotesi da adottare relativamente alla consistenza numerica della popolazione attiva, allo sviluppo dei redditi e dei volumi di affari.

Risultati da interpretarsi con estrema cautela. Tali consistenze sono risultate totalmente diverse da quelle reali. Lo stesso attuario di Cassa Forense a conclusione del suo elaborato afferma testualmente che: «le presenti valutazioni, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se, e solo se, le ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà. Scostamenti anche di modesta entità rispetto alle ipotesi fatte possono produrre forti differenze sui risultati».

L'attuario interno di Cassa Forense recentemente ha elaborato alcuni dati statistici di Cassa Forense al 2013.

Di particolare interesse la tavola 17, qui riprodotta, che da conto della regressione, dopo il reddito medio degli avvocati italiani, anche del monte redditi.

Decrescita del PIL? Ne consegue che si dovrà fare i conti con una decrescita del PIL dell'Avvocatura italiana con il nefasto effetto della contrazione sia del volume della contribuzione soggettiva ma soprattutto del volume della contribuzione integrativa che pesa, quest'ultima, in ragione di 1,5% rispetto al contributo soggettivo.

Si impone quindi l'immediata predisposizione di analisi di sensitività del bilancio tecnico al fine di stressare il bilancio tecnico stesso alla luce dei dati reali desumibili dai bilanci consuntivi degli ultimi 10 anni per poi apportare al sistema tutte le correzioni di rotta indispensabili per riportarlo sui binari della sostenibilità economico – finanziaria di lungo periodo.

Le autorità vigilanti, che sono i 3 Ministeri vigilanti, la Corte dei Conti e la COVIP, dovranno occuparsi funditus di tale problematica nell'interesse di tutti gli iscritti dato che gli organi collegiali di Cassa Forense non sembrano intenzionati a farlo.

L'evoluzione dei redditi degli avvocati

Anno	Monte redditi	Variazione % annua	Reddito medio	Variazione % annua
2002	€. 4.510.879.809	8,8%	€. 45.812	2,2%
2003	€. 4.684.281.352	3,8%	€. 44.444	-3,0%
2004	€. 5.328.208.984	13,7%	€. 46.476	4,6%
2005	€. 5.648.927.942	6,0%	€. 47.383	2,0%
2006	€. 6.311.871.790	11,7%	€. 49.039	3,5%
2007	€. 6.984.105.914	10,7%	€. 51.314	4,6%
2008	€. 7.104.080.859	1,7%	€. 50.351	-1,9%
2009	€. 7.203.601.852	1,4%	€. 48.805	-3,1%
2010	€. 7.379.417.146	2,4%	€. 47.563	-2,5%
2011	€. 7.639.790.420	3,5%	€. 47.561	0,0%
2012	€. 7.924.736.311	3,7%	€. 46.921	-1,3%
2013*	€. 7.795.430.593	-1,6%	€. 45.465	-3,1%

* Dato non consolidato

64 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza avvocati | 16 Gennaio 2015

Un giorno storico per l'avvocatura italiana (?)

di Paolo Rosa - Avvocato



Il Comitato dei Delegati nella riunione dell'8 e 9 gennaio 2015 ha approvato il regolamento per l'erogazione dell'assistenza ora al vaglio dei Ministeri Vigilanti.

Su questo quotidiano ([Cassa Forense: nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza del 20 giugno 2014](#)) abbiamo già commentato la bozza del regolamento per l'erogazione dell'assistenza portata avanti, nella scorsa legislatura, dai delegati Valeriano Vasarri e Monica Dossi e completata nella presente.

Avevamo manifestato grande consenso per il recepimento, tra i presupposti, modalità ed entità delle erogazioni in caso di bisogno, del criterio nazionale ISEE che, com'è noto, attraverso la valutazione del reddito complessivo del nucleo familiare riesce ad individuare lo stato di bisogno neutralizzando i furbi.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate e l'accesso a condizioni agevolate ai servizi pubblica utilità.

L'ISEE è il rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza. Quest'ultima tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e prevede l'applicazione di eventuali maggiorazioni collegate a particolari situazioni presenti all'interno del nucleo medesimo.

L'ISE (Indicatore della Situazione Economica) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e da una quota del patrimonio mobiliare e immobiliare (20%).

Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare. Purtroppo nel regolamento approvato, il riferimento al criterio ISEE per l'individuazione dello stato di bisogno è stato bocciato.

Le prestazioni in caso di bisogno sono:

Articolo 2

Tipologia

1. Le prestazioni in caso di bisogno di cui all'art. 1 n. 1 consistono in:

- a) erogazioni in caso di bisogno individuale;
- b) trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni;
- c) trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono tra loro cumulabili nel medesimo anno solare e sono erogate su delibera della Giunta Esecutiva.

Articolo 3

Beneficiari

i

1. Sono beneficiari del trattamento previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) (erogazioni in caso di bisogno individuale) gli avvocati iscritti all'Albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa, che siano in regola con le prescritte comunicazioni reddituali e che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica. Si considera grave difficoltà economica anche quella che, determinatasi per un unico evento, si protragga nell'anno successivo. In tale caso il trattamento, che consiste nell'erogazione di una somma di denaro, potrà essere reiterato per una sola volta.

2. Sono beneficiari del trattamento previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni), che consiste nell'erogazione di una somma di denaro, i titolari di pensione diretta a carico della Cassa, non titolari di altri trattamenti pensionistici e cancellati dagli Albi, che abbiano compiuto gli ottanta anni.

3. Sono beneficiari del trattamento previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), i titolari di pensione diretta che abbiano compiuto i settanta anni di età, cancellati dagli Albi, in possesso di certificato di invalidità civile al 100% e non titolari di assegno di accompagnamento. Il trattamento consiste nella erogazione di una somma di denaro.

Articolo 4

Presupposti, modalità ed entità delle erogazioni in caso di bisogno

1. Per essere ammessi al trattamento, i richiedenti l'assistenza in caso di bisogno di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) (erogazioni in caso di bisogno individuale), non devono avere ottenuto per lo stesso evento erogazione di altre prestazioni assistenziali previste nel presente regolamento in caso di bisogno o a sostegno della famiglia o della salute. L'erogazione non potrà superare, salvo casi eccezionali, il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda.

2. Qualora il trattamento venga reiterato per più di una volta, l'erogazione non potrà superare l'importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello della domanda.

3. Per essere ammessi ai trattamenti assistenziali di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), il reddito imponibile dei richiedenti, come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno antecedente quello della domanda, non potrà essere di importo superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello della domanda. A tal fine alla domanda dovrà essere allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno antecedente quello della domanda. La misura del trattamento sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla somma complessiva stanziata e al presumibile

numero delle domande ma, in ogni caso, non potrà superare l'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello della richiesta.

L'erogazione non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali per il medesimo evento previste dal presente regolamento.

Articolo

5

Domanda

1. Alla domanda per l'erogazione del trattamento previsto dall'art. 2 comma 1, lettera a) (erogazione in caso di bisogno individuale), deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La domanda può essere inoltrata anche tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza che, in tal caso, trasmetterà alla Cassa, in uno con la documentazione di cui sopra, una proposta di erogazione che non potrà superare il limite previsto dall'art. 4 comma 1 formulata sulla base dell'istruttoria svolta.

2. Nei casi di cui al comma precedente la Giunta Esecutiva delibera autonomamente, in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla misura del contributo, motivando il mancato accoglimento, totale o parziale.

3. Alla domanda per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'art. 2 comma 1 lettere

b) e c) deve essere allegata la documentazione giustificativa, tra cui quella attestante l'accertamento dello stato invalidante per la prestazione assistenziale di cui all'art. 2 comma 1 lettera c).

4. Le domande per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'art. 2 comma 1 lettere b) e c) devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile.

Mi risulta che il criterio ISEE sia stato mantenuto, sia pure in parte, solo per le prestazioni a sostegno della famiglia.

Il nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza tradisce quindi il suo obiettivo primario che era quello di assistere coloro che versino nello stato di bisogno individuabile attraverso il criterio ISEE.

Poiché il criterio ISEE è stato bocciato, le risorse destinate all'assistenza potranno essere accessibili anche ad iscritti che non versano nello stato di bisogno. Dato che il criterio ISEE è un criterio nazionale che si applica a tutti i cittadini ho ragione di ritenere che i Ministeri vigilanti assentiranno al regolamento assistenziale proposto solo attraverso il recepimento del criterio nazionale ISEE, presupposto di ogni intervento di tipo assistenziale così come altre Casse hanno già fatto.

La questione non è di poco momento proprio alla luce del superamento-con il jobs act - delle collaborazioni continuate e coordinate e la necessità di disciplinare il lavoro autonomo economicamente dipendente. Tale previsione offrirà dunque al legislatore la occasione , questa volta si storica , per ripensare alla regolazione delle forme di lavoro autonomo caratterizzate dalla particolare situazione di dipendenza economica del prestatore che è un concetto diverso dalla subordinazione e che merita di essere finalmente regolamentato in un quadro di nuove garanzie. E' quindi necessario pensare ad una serie di norme di tutela sul mercato: una strategia

di flexisecurity per i lavoratori autonomi avvocati, ma non solo ,economicamente dipendenti da un solo committente (titolare dello studio legale). Era quindi la occasione storica per disegnare una rete di protezione adeguata la quale, ovviamente, NON può prescindere dalla individuazione dello stato di bisogno secondo parametri certi e validi per tutti i cittadini. Per ogni approfondimento rinvio al pregevole studio di Adalberto Perulli «un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza economica» sulla scia di quanto già avvenuto in Francia e in Spagna.

Ancora una volta è mancata la lungimiranza sul futuro, dote indispensabile al legislatore previdenziale e assistenziale.

65 PROFESSIONE

riforma forense | 11 Gennaio 2013

Doppio binario o federalismo previdenziale a geometria variabile?

di Paolo Rosa - Avvocato



In base all'art. 21 della riforma forense in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'iscrizione agli Albi degli Avvocati comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale ed Assistenza Forense.

Ne consegue che, una volta entrata in vigore la legge e una volta che Cassa Forense avrà determinato i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, circa 60.000 avvocati che oggi sono iscritti all'Albo ma non sono iscritti in Cassa Forense, dovranno obbligatoriamente iscriversi anche in Cassa Forense perché non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa a Cassa Forense.

Attualmente Cassa Forense è governata dal sistema di finanziamento a ripartizione con calcolo retributivo della pensione.

Tale impianto normativo non può accogliere 60.000 avvocati a reddito minimo se non adottando per loro il sistema di calcolo contributivo che è pure previsto nell'art. 21 della legge di riforma. Si andrebbe così ad un sistema a doppio binario.

Che cosa si intende per sistema a doppio binario? *Nella materia penale si fonda sul dualismo fra scuola classica e scuola positiva, la prima, di stampo illuminista, affermava che l'individuo possiede il libero arbitrio per cui è libero di scegliere se commettere reati oppure no.*

Dunque la pena deve essere di tipo retributivo con conseguente proporzionalità tra reato commesso e pena inflitta.

La scuola positiva, invece, sosteneva la predisposizione genetica al crimine, per cui il delinquente non è altro che un soggetto non responsabile dei propri atti e proprio per questo motivo è da considerarsi pericoloso socialmente e quindi venivano in campo le misure di sicurezza.

Nel nostro caso versiamo però nel campo previdenziale dove l'art. 14 della convenzione dei diritti dell'uomo non giustifica discriminazioni basate sul reddito.

A mio giudizio quindi il doppio binario non è costituzionalmente sostenibile allo interno della medesima categoria nemmeno in nome della flessibilità di sistema.

«Il rango e l'efficacia delle norme C.E.D.U., nonché il ruolo che i giudici nazionali e la Corte EDU rispettivamente rivestono nella interpretazione e nell'applicazione della Convenzione, sono

delineati dal più recente orientamento della giurisprudenza costituzionale muovendo dalla considerazione che l'espressione "obblighi internazionali" contenuta nell'art. 117, primo comma, Cost., riferendosi alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost., ha "colmato la lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello

*costituzionale garantiscono l'osservanza degli obblighi internazionali pattizi", con la conseguenza che
"il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in*

particolare della C.E.D.U., si traduce in una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. ”.

Posta una siffatta premessa a livello di regolazione delle fonti, le modalità operative secondo le quali il rapporto in esame trova svolgimento vedono in prima linea il giudice nazionale, che riveste il ruolo di “giudice comune della Convenzione” e come tale è investito del potere-dovere “di applicare le relative norme, nell’interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, alla quale questa competenza è stata espressamente attribuita dagli Stati contraenti”.

Il modus operandi del giudice nazionale in caso di ipotizzato conflitto tra una norma interna ed una norma C.E.D.U. dovrà essere quello di attivarsi, in prima battuta, per giungere, nei limiti di quanto consentito dalla formulazione della disposizione ed alla luce degli ordinari canoni di ermeneutica giuridica, ad una “interpretazione conforme” della norma interna a quella pattizia. In quest’opera, l’interprete dovrà avere riguardo alla “giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente”, in modo tale da rispettarne la “sostanza”.

Ove, poi, l’interpretazione conforme non giunga all’esito sperato e permanga il supposto conflitto tra le due norme, il giudice nazionale è tenuto a sollevare, in riferimento al parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. – e, se si tratti di “norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta”, anche dell’art. 10, primo comma, Cost. – la questione di legittimità costituzionale della norma interna confliggente.

La giustificazione teorica di siffatto obbligo di attivare il controllo di costituzionalità e di adire il Giudice delle leggi risiede nel “meccanismo di rinvio mobile del diritto interno alle norme internazionali pattizie di volta in volta rilevanti” che opera tramite la “clausola del necessario rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, dettata dall’art. 117, primo comma, Cost. ”.

Con ciò si esclude, dunque, che il giudice comune, a differenza di quanto accade per le norme del diritto comunitario ad “effetto diretto”, possa “procedere all’applicazione della norma della C.E.D.U. ... in luogo di quella interna contrastante”. La negazione del potere di “non applicazione” da parte del giudice comune vive in simbiosi, dunque, con l’affermazione del controllo accentrato di costituzionalità della norma interna che si ritenga lesiva della C.E.D.U., siccome, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. (o dell’art. 10, primo comma, Cost.), in contrasto con la Costituzione stessa».

(Rapporti tra la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la giurisprudenza della CEDU: anno 2011 – Rel. n. 23/2011 bis, 22.12.2011)

Due opzioni in luogo del doppio binario. A questo punto piuttosto che avventurarci nel doppio binario che è sospettato di illegittimità costituzionale vedo solo due opzioni che sono:

- esercizio per tutti gli iscritti a Cassa Forense dell’opzione al sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 335/1995 e più recentemente 114/2011, art. 24, comma 24 oppure
- aderire alla proposta della Regione Veneto apripista di un federalismo differenziato cd. a geometria variabile per superare il centralismo dello Stato.

«La definizione “federalismo a geometria variabile”, non di immediata comprensione, riassume

invece un principio di assoluta chiarezza ed elementarietà: se l’Italia, come è ormai ampiamente dimostrato dai fatti, viaggia a due velocità, è inutile, oltre che dannoso, incaponirsi sulla logica dell’uniformità tra Regioni che sono evidentemente diverse

per efficienza e virtuosità, limitando così le possibilità di sviluppo a danno di tutti. Molto più corretto e vantaggioso è puntare a un federalismo differenziato, trasformando il dualismo Nord/Sud in una opportunità, attribuendo nuove funzioni legislative e amministrative, fino ad oggi esercitate dallo Stato, a quelle Regioni che sono già pronte a governare bene le proprie risorse e a superare strutture e controlli centralisti caratterizzati da una insopportabile burocrazia.

Come questo possa avvenire lo ha spiegato il prof. Antonini: attraverso tre nuovi disegni di legge da presentare a livello nazionale. Il primo, in attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, attribuendo nuove competenze legislative esclusive e concorrenti per il Veneto; il secondo, regionalizzando numerose funzioni amministrative, come ad esempio le Soprintendenze, oggi svolte in Veneto da amministrazioni statali, come previsto dall'articolo 118; il terzo riguarda una proposta per far emergere forme di solidarietà occulta che ricadono sul sistema economico del Veneto e nel contempo rendere possibili forme di applicazione del principio di territorialità in materia previdenziale».

(Comunicato stampa n. 1953 del 13.11.2012 – Regione Veneto)

Questo non significherebbe dividere Cassa forense ma articolarla su realtà diverse che tengano conto del contesto economico-sociale diverso.

66

LA CASSA UNICA DI PREVIDENZA PER I PROFESSIONISTI ED IL PATTO INTERGENERAZIONALE

*** * ***

Per il Ministro Sacconi “la prossima sfida per il Welfare dei professionisti è la fusione delle varie casse previdenziali in un unico istituto capace di assorbire i cambiamenti demografici all’interno delle stesse professioni”.

La proposta è dell’Onorevole Giuliano Cazzola (PDL) e mia.

Si vedano i miei scritti, pubblicati in tempi non sospetti, su questa rivista.

Solo l’egoismo di pochi può impedire di dare alla previdenza dei professionisti un futuro stabile ed economicamente sostenibile.

Come ho già scritto tante volte la specificità di ogni singola professione è irrilevante sul piano strettamente previdenziale.

Mi auguro che l’ADEPP – l’associazione che riunisce la 20 Casse di previdenza private affronti finalmente il problema portandolo a compimento.

Nella proposta di legge delega in materia di liberalizzazione dell’esercizio delle professioni regolamentate (pubblicata oggi in questa rivista) vi è un passaggio che merita la massima

attenzione perché va nella direzione di salvaguardare il patto intergenerazionale con un intervento a favore delle giovani generazioni di professionisti.

*Si propone infatti, all'art. 1, n. 3, lettera h, di “**rivedere il regime dei minimi contributivi previdenziali, al fine di introdurre misure agevolative per i giovani professionisti anche attraverso misure compensative interne alla categoria**”.*

*Per le Casse che adottano il regime di calcolo **retributivo** della pensione si sono create nel tempo situazioni di sperequazione pensionistica nel senso che i vantaggi del sistema non sono stati spalmati equamente su tutte le generazioni di professionisti ma ci sono generazioni più favorite rispetto ad altre. Ebbene le generazioni che dal punto di vista pensionistico hanno conseguito maggiori benefici dovrebbero farsi carico di aiutare i giovani professionisti attraverso misure compensative interne alla categoria.*

Sarebbe un modo per rinvigorire quel patto intergenerazionale oggi contestato e in discussione.

Trento, lì 5 luglio 2011

Avv. Paolo Rosa

67



REPUBBLICA ITALIANA N° /2015

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Udite, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014, le parti

costituite;

Visti gli atti e i documenti della causa;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29797 del registro di Segreteria, proposto da

contro

- Ministero Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore, come rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro

pro tempore, come rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;

- INPS - ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore,
per il riconoscimento e la tutela, previa idonea cautela, del diritto dei

ricorrenti a percepire la pensione integralmente, senza le

decurtazioni relative al trattamento superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS, disposte per un periodo di tre anni, a far data dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, comma 486 della l. 27 dicembre 2013 n. 147; con ogni conseguente pronuncia, anche di

condanna, quanto agli obblighi dell'Amministrazione.

PREMESSO

Con ricorso depositato in data 04/6/2014, i ricorrenti, essendo ex magistrati, professori universitari, ufficiali delle forze armate o dirigenti dello Stato, della regione ovvero di altri enti pubblici o privati (Francesco Luciani, Michelangelo Ciminale), risultano titolari di pensione, a totale o parziale carico dello Stato, con un trattamento complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS e conseguentemente rientrano nell'ambito applicativo del disposto dell'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, a norma del quale "a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti

gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente

superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, e' dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato".

Sempre secondo il comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il suddetto "contributo di solidarietà" è acquisito "dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191", e dunque può essere

destinato anche al finanziamento dei benefici specialmente stabiliti dal legislatore per i lavoratori il cui pensionamento è stato ritardato e sottoposto condizioni deteriori dall'entrata in vigore della recente legislazione pensionistica (cd. "esodati").

In particolare, i ricorrenti lamentano l'incostituzionalità della

disposizioni sotto molteplici profili:

1) Violazione e falsa applicazione del giudicato costituzionale, ex artt. 136 e 137 Cost., in quanto la disposizione de qua

sostanzialmente riproduce analoga norma di legge (l'art. 18, comma 22-bis, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, come conv. con l. 15 luglio 2011 n. 111, e s. mm.), già dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 116 del 3-5- giugno 2013. In particolare, nella suddetta

pronunzia, la Corte costituzionale, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali (sentenze n. 223/2012 e n. 241/2012), ha qualificato l'intervento sedicente perequativo come di

natura sostanzialmente tributaria, in quanto "integra una

decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che

presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2012; n. 141 del 2009; n. 335, n. 102 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n.73 del 2005)". Conseguentemente, la Corte ha stigmatizzato il contrasto della disposizione rispetto al principio costituzionale di universalità dell'imposizione e di correlazione alla "capacità contributiva", e quindi l'irragionevolezza della sua deroga "avendo riguardo, quindi, non tanto alla disparità di trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi od imprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini", tenuto conto che "i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza dell'art. 53 Cost., il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro" e che anzi questi godono nel nostro ordinamento di "particolare tutela", anche in quanto aventi natura di retribuzione differita".

Orbene, sostengono le parti ricorrenti, la recente disposizione riproduce, per forma, sostanza ed effetti, quella già ritenuta incostituzionale dalla Consulta, applicandosi a tutti i "trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie", trattandosi di un "contributo", avendo una durata triennale ma con effetti definitivi, essendo strutturato in forma analoga alla precedente ed infine essendo destinato a confluire,

anziché "all'entrata del bilancio dello Stato" (come il precedente), alle casse dell'ente previdenziale pubblico, il quale peraltro potrà solo eventualmente ("anche") utilizzarlo per finanziare interventi di

sostegno ai lavoratori c.d. "esodati".

Parte ricorrente ritiene dunque palese la violazione del giudicato costituzionale, tanto più in quanto la giurisprudenza della Consulta ritiene che questo sia violato "non solo quando il

legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova

disciplina miri a "perseguire e raggiungere, anche se indirettamente", "esiti corrispondenti" (così Corte Cost., sent. n. 245 del 2012; ma v. anche e già le sentt. n. 223 del 1983, n. 88 del 1966 e n. 73 del 1963).

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., anche sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento. Parte attrice ritiene altresì violati i principi costituzionali di cui agli articoli 2 e 3 della costituzione, nella misura in cui impongono il rispetto della "tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma" precedentemente in vigore (così, in ultimo, la sent. della Consulta n. 160 del 2013), principio valido a fortiori (alla luce dei principi di cui agli articoli 36 - retribuzione "proporzionata alla quantità e qualità" delle prestazioni – e 38, comma 2 – obbligo di assicurare ai pensionati "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita") allorché si tratti di un diritto a "già

riconosciute prestazioni pensionistiche" su cui il titolare

legittimamente facesse affidamento ed il cui regime venga modificato in senso deteriore dal legislatore (v., di recente, Corte cost., sent. n. 69 del 2014).

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 38 e 53 Cost., anche sotto il profilo della violazione della parità di trattamento tra situazioni reddituali tra loro omologabili.

Tenuto conto della ritenuta ricorrenza degli elementi tipici del tributo

secondo la menzionata sentenza della Consulta n. 223/2012 ("la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico"; le risorse connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione sono destinate a sovvenire pubbliche spese", secondo parte attrice la

misura in questione violerebbe il principio di "universalità dell'imposizione" ex artt. 3 e 53 Cost., in quanto non si

comprenderebbero le ragioni per le quali detta imposizione debba gravare non già su tutti i percettori di reddito ma soltanto su detti pensionati, che peraltro (ammesso e non concesso che gli importi vengano destinati agli "esodati") "non hanno avuto la benché minima parte" in detta vicenda.

Inoltre, parte attrice evidenzia ulteriori irragionevolezza della misura

ex artt. 3 e 53 della Carta, in quanto:

- a) i redditi da pensione, piuttosto che esser considerati in modo privilegiato in ragione della loro funzione costituzionale di assicurare ai pensionati i "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" (art. 38, comma 2 Cost.), risultano assoggettati ad un trattamento deteriore rispetto ad altri redditi;
- b) il comma 590 dell' art. 1 della l. n. 147 del 2013, nel confermare il trattamento di cui all'art.2, comma 2, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 (contributo di solidarietà del 3% sui redditi per l'importo eccedente gli euro 300.000,00), ha previsto che "Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non e' dovuto". Detta norma, secondo parte attrice, introduce un ulteriore fattore di "irragionevolezza" e sproporzione, anche nel trattamento di soggetti tutti egualmente pensionati, a seconda che il loro reddito, pur con lo stesso ammontare complessivo, derivi in misura maggiore o minore dal trattamento pensionistico, anziché da altri cespiti, in quanto chi raggiunga un reddito superiore ad euro 300.000,00 derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione sarà soggetto ad un contributo di solidarietà di importo superiore rispetto a chi consegua detto reddito esclusivamente o prevalentemente da fonti diverse.

Con breve memoria in atti al 18 luglio 2014 si è costituita l'Avvocatura di Stato per il Ministero del Lavoro, testualmente limitandosi a "contestare quanto avversamente dedotto in fatto e in diritto" e a "chiedere che il ricorso sia rigettato perché inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile, infondato nel merito, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese".

Si è altresì costituito l'INPS, con memoria depositata in data 6/8/2014, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di

questa Corte relativamente ai seguenti soggetti:

- 1) CIMINALE Michelangelo (n.18), in quanto titolare di trattamento pensionistico erogato dall'INPS (categoria VO) gestione privata nonché dal Fondo pensioni credito bergamasco, ma non di pensione pubblica;*
- 2) D'AMICO Angela (n.29), in quanto beneficiaria di due pensioni INPS gestione privata (VO e PI) ma non di pensione pubblica;*
- 3) LUCIANI Francesco (n. 53), poiché beneficiario di pensione INPS gestione privata (VO) ma non di pensione pubblica;*
- 4) SANDEI Furio (n.89), in quanto beneficiario di pensione INPS gestione privata (VO; che peraltro non risulti gravata di alcuna ritenuta ex lege 147/2013) e di una pensione erogata dall'ENPAM ma non di pensione pubblica;*
- 5) SICILIANO Dario (n.93), in quanto beneficiario di due pensioni INPS gestione privata (Va e VOAUT) ma non di pensione pubblica. Inoltre, l'Inps ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla posizione di PINO Enrico (n. 78), in quanto il trattamento pensionistico viene corrisposto direttamente dal*

Ministero della Difesa.

L'istituto previdenziale ha altresì eccepito la carenza di interesse a ricorrere e/o la manifesta infondatezza della pretesa con riguardo alle posizioni di CRIVELLARO Carlo (n. 19) e MOREOLO Svaluto Giorgio (n.99), in quanto titolari di trattamenti pensionistici non incisi da alcuna ritenuta, nonché con riferimento alla posizione di PERUZZO Walter (n. 75), in quanto non titolare di alcun trattamento

pensionistico erogato dall'INPS, e anzi in servizio attivo iscritto alla gestione parasubordinati.

Nel merito, l'Istituto previdenziale ha sostenuto la legittimità del prelievo operato e la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale prospettata da parte attrice, avuto riguardo alle peculiarità della norma che la diversificherebbero recisamente dalla disposizione già dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 116/2013.

Nella norma oggi in esame, secondo parte resistente, non sarebbero infatti riscontrabili i già delineati tre elementi indefettibili della fattispecie tributaria.

In dettaglio, il contributo di solidarietà ex lege n. 147/2013 avrebbe “natura transitoria” e non “definitiva”, ma soprattutto ad escludere la natura tributaria del contributo vi sarebbe la finalizzazione dei risparmi di spesa ottenuti che vengono “acquisiti dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo”; secondo la prospettazione dell’Istituto previdenziale, si tratterebbe dunque, diversamente del contributo sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici introdotto dall’articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 già dichiarato incostituzionale con la recente sentenza n. 223/2012, di un contributo destinato eminentemente a garantire risparmi di gettito finalizzati a precipui interventi, individuati dal legislatore, e non a beneficio della fiscalità generale.

Anche le ulteriori censure inerenti la ritenuta violazione dell’articolo 3

della Costituzione non sarebbero fondate, secondo l’istituto previdenziale, in quanto il prelievo in questione, a differenza del contributo sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici introdotto dall’articolo 9, destinatari l’intera platea dei titolari di trattamenti pensionistici, anche integrativi, rimanendone escluse esclusivamente le prestazioni assistenziali (rispetto alle quali, d’altronde, risulterebbe difficile ipotizzare il superamento degli importi previsti dal co. 22 bis, *ratione mensurae*), gli assegni straordinari di sostegno al reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e le rendite dell’INAIL.

Con ordinanza n. del 26/9/2014, questa Corte ha rigettato l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti in quanto non è risultata affatto provata (anzi, neppure si sono riscontrate allegazioni in merito) la sussistenza, per alcuno dei ricorrenti, del *periculum in mora*, tanto più che si tratta nella specie di soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici elevati (almeno euro 90.000,00 annui) sui quali per giunta il contributo verrebbe a gravare in percentuale limitatamente all’eccedenza.

Da ultimo, con memoria in atti al 23 dicembre 2014, l’Avvocatura dello Stato di Venezia ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo la manifesta infondatezza del prospettata questione di legittimità costituzionale, tenuto conto della specifica finalizzazione del

contributo al riequilibrio del sistema previdenziale (ex art. 2 Cost.), in

un frangente storico segnato dalla necessità di salvaguardare

l’equilibrio della finanza pubblica (cfr. *serveCorte cost. sent. nn. 299/1999 e 223/2012*).

In particolare, la difesa erariale ha richiamato l'ordinanza della Consulta n. 22/2003 (in termini, ord. n. 160/2007), che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta con riferimento all'art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (norma che prevedeva un prelievo coattivo del 2%, a decorrere dal 1 gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335), in quanto "la scelta del legislatore è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 della Costituzione

attraverso l'imposizione di una ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali che superino un

certo importo stabilito dalla legge".

L'avvocatura erariale ha altresì evidenziato come la norma in esame non contempli un prelievo di natura tributaria (obbligazione generica di contribuzione alle pubbliche spese), ma preveda sostanzialmente "una forma di riequilibrio dell'importo dei trattamenti all'interno dello stesso sistema pensionistico", in quanto le somme prelevate dalla generalità dei pensionati "vengono acquisite dalle competenti

gestioni previdenziali obbligatorie" e non alla fiscalità generale.

Per giunta, ha concluso l'Avvocatura dello stato, "ammesso e non concesso che tali previsioni abbiano carattere tributario - come ritenuto dalla Corte Cost. in relazione ai precedenti prelievi

di solidarietà del 2010 e del 2011 - ciò non determinerebbe per ciò solo la loro illegittimità costituzionale - correndo l'obbligo di vagliarne la costituzionalità alla luce dei principi di cui agli art. 2, 3 e 53 della Costituzione", e che nella specie il prelievo sarebbe ragionevole in quanto la disposizione "colpisce soltanto trattamenti previdenziali in ragione della sua esclusiva destinazione al finanziamento di altri trattamenti previdenziali e, dall'altro, non appare censurabile, sotto il profilo del difetto della capacità contributiva, essendo imposta su trattamenti che - per la loro entità - sicuramente rappresentano un indice di forza economica".

Con ulteriore memoria in atti al 31 dicembre 2014, i ricorrenti hanno replicato alle argomentazioni avanzate dall'avvocatura di Stato, evidenziando la natura definitiva del prelievo (pur temporaneo), richiamando in tema le considerazioni espresse dalla Consulta nelle sentenze n. 116/2013 e 223/2012, nella quale si legge, tra l'altro, che il prelievo triennale "va "oltre il periodo reso necessario dalle esigenze di riequilibrio di bilancio".

Quanto alla tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la confluenza dei fondi nelle casse delle gestioni previdenziali obbligatorie escluderebbe la natura tributaria del prelievo, i ricorrenti hanno evidenziato che "le somme impiegate in gestioni previdenziali obbligatorie" sono ben "spese pubbliche, in quanto concorrenti alle finalità tipicamente pubblicistiche

dell'art. 38 Cost.” e ricomprese quali componenti degli equilibri generali della finanza pubblica.

Anzi la stessa giurisprudenza costituzionale, ha argomentato parte attrice, ha evidenziato, in materia di ammissibilità dei referendum, il

collegamento tra azione di bilancio e prelievi su trattamenti

pensionistici (sentenza n. 2/1994), giungendo altresì a qualificare i prelievi sui trattamenti pensionistici, sebbene effettuati solo in funzione della spesa previdenziale, come destinati a sovvenire a pubbliche spese e, quindi, come aventi natura di prelievi forzosi a carattere tributario (sentenza n. 119/1981). Tanto più che, nella specie, “il legislatore, chirurgicamente, si guarda dal parlare della

loro destinazione per la spesa e, tantomeno, ne assicura la

destinazione vincolata ai trattamenti pensionistici ...” potendo “essere concretamente impiegate, dalle medesime gestioni previdenziali, per finalità altre e tutte diverse da quella, tipicamente solidaristica, di finanziare pensioni "nuove" o di accrescere trattamenti pensionistici meno consistenti di quelli colpiti come quelli inerenti a prestazioni

prettamente assistenziali o, perfino, per quelli inerenti semplicemente al mantenere ed ampliare l'organizzazione degli

istituti di previdenza”.

Tanto più che, ha concluso parte ricorrente, il legislatore segue una politica di mobilitazione nell'allocazione delle risorse per la spesa cosicché la stessa dichiarata destinazione finale del prelievo alle gestioni previdenziali non risulta del tutto intangibile; si adduce in proposito

l'esemplificazione normativa tradotta nell'articolo 1, comma 9, della legge n. 228/2012, a norma del quale le somme destinate alle spese per l'attività di patronato, poste a carico della contribuzione previdenziale obbligatoria sino dalla L. n. 152/2001, concorrono, proprio a partire dal 2014, “al raggiungimento degli

obiettivi del obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 7 del decretolegge 4 luglio 2012 n. 95” (come conv. in I. n. 135 del 2012).

Con ulteriore memoria in atti al 9 gennaio 2015, l'Inps ha

ulteriormente argomentato in tema, eccependo innanzitutto il difetto di giurisdizione relativamente ai convenuti Ciminale Angelo, D'amico Angela, Luciano Francesco, Sandei Furio e Siciliano Dario, in quanto non beneficiari di pensioni pubbliche, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al sig. Pino Enrico, in quanto beneficiario di pensione direttamente corrisposta dal ministero della difesa, nonché la carenza di interesse a ricorre ex

art. 100 c.p.c. con riguardo ai ricorrenti Perruzzo Walter (in quanto non beneficiario di pensione e “pare” in servizio attivo iscritto alla gestione parasubordinati), Crivellaro Carlo e Moreolo Svaluto Giorgio (in quanto non risulta alcun trattamento pensionistico erogato dall’Inps). Nel merito, l’Istituto previdenziale ha ulteriormente argomentato in ordine alla natura non tributaria della norma, tenuto conto della transitorietà del prelievo, e della sua destinazione “a precipui

interventi, individuati dal legislatore e non a beneficio della fiscalità generale”, finalità fondata sui principi costituzionale ex artt. 2 e 38 Cost (ordinanze c. cost. nn. 22/2003 e 160/2007), come emerso

anche in sede di lavori parlamentari.

In proposito, l’Istituto previdenziale, ha menzionato una recente sentenza (n. 14/2014) della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale del trentino Alto Adige – Bolzano, che ha dichiarato la manifesta infondatezza di identica questione di costituzionalità sollevata in

giudizio analogo al presente

CONSIDERATO

[1] I ricorrenti chiedono a questa Corte di “dichiarare e riconoscere il diritto a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni relative al trattamento superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS, disposte per un periodo di tre anni, a far data dal 1 gennaio 2014, dall’art. 1, comma 486 del 1a I. 27

dicembre 2013 n. 147”, previa remissione della questione alla Corte costituzionale per l’esame di costituzionalità di quest’ultima norma. Sulla domanda proposta dai ricorrenti sussiste la giurisdizione di questa Corte (in disparte la questione posta dall’Inps sulle domande

dei sigg.ri CIMINALE Michelangelo, D’AMICO Angela, LUCIANI Francesco, SANDEI Furio e SICILIANO Dario, riservata alla

comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, vede come

trattazione successiva all'incidente di costituzionalità), in quanto il *petitum sostanziale*, da individuare in ragione della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (causa petendi) dai ricorrenti - ovvero l'oggetto della domanda sulla cui base va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione – concerne il riconoscimento del diritto alla *corresponsione del trattamento pensionistico maturato, senza dunque le decurtazioni* “disposte per un periodo di tre anni, a far data dal 1 gennaio 2014, dall'art. 1, comma 486 della legge 27 dicembre 2013 n. 147”. Infatti, secondo univoca giurisprudenza delle sezioni Unite della Corte di Cassazione, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1933) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum sostanziale*, ovvero sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale (ex aliis, Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n. 8324 del 2010). Né peraltro appare suscettibile di inficiare detta affermazione giurisprudenziale la circostanza che detto contributo perequativo rivesta (in tesi) natura tributaria, in quanto il rapporto tra enti previdenziali e beneficiari dei trattamenti pensionistici rimane di natura previdenziale e non certo tributario, il quale ultimo di norma si caratterizza, diversamente dal caso di specie, per la presenza di un soggetto investito di potestas

impositiva e di un provvedimento espressione di tale potere (Sentenza Cass. n. 15031/2009). D'altra parte, come peraltro affermato dalla Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 2064 del 2011, «le controversie relative all'indebito pagamento dei tributi seguono la regola della devoluzione alla giurisdizione speciale del giudice tributario soltanto quando si debba impugnare uno degli atti previsti dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e, di conseguenza, il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nell'art. 10, d.lgs. n. 546 del d.lgs. n. 546 del 1992”.

[2] Ad avviso di questa Corte, la questione risulta rilevante ai fini del decidere ex art. 23 secondo comma della legge n. 87 del 1953,

stante l'impossibilità di deliberare la domanda attorea

«indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» dell'articolo 1, comma 486 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Infatti, poiché le parti ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale maturato nella sua integralità e dunque al netto delle decurtazioni previste dalla disposizione di legge testè menzionata, questa Corte si trova nell'oggettiva impossibilità di definire il giudizio prescindendo dagli esiti dell'esame della questione di costituzionalità dell'articolo 1, comma 486 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, norma pacificamente applicabile ed invero

autoritativamente applicata al trattamento pensionistico dei ricorrenti, tenuto altresì presente che la disposizione, stante

l'univoco e cogente tenore letterale che la connota, non si presta a diversa ricostruzione interpretativa (c.d. costituzionalmente orientata) che possa altrimenti consentire una compiuta delibazione del petitum.

[3] *Quanto alla valutazione di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità ex art. 23 secondo comma della legge*

n. 87 del 1953, occorre premettere che l'articolo 1, comma 486 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 testualmente prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di

forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a

quattordici volte il trattamento minimo INPS, e' dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato..... Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali

obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

Detta ultima disposizione fa riferimento ad interventi a favore dei lavoratori c.d. esodati, individuati dall'art. 1, comma 231, lett. b, della legge n. 228 del 2012.

Orbene, ad avviso di questa Corte, si rivelano non manifestamente infondate le censure di incostituzionalità sollecitate e articolatamente argomentate dalle parti ricorrenti, con riguardo agli articoli 2, 3, 36 (considerata la natura di "retribuzione differita" del trattamento pensionistico) e 53 della Carta Costituzionale, tanto più avuto riguardo alla recente giurisprudenza del Giudice delle leggi (sentenze

nn. 116/2013, 241/2012 e 223/2012), per le ragioni di seguito

esposte.

[3] *Deve premettersi che questa Corte non ignora che la*

giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 446/2002) ha chiarito che "In materia previdenziale [...] de[bba] tenersi anche

conto del principio, [...], secondo cui il legislatore può - al fine [...] di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale - ridurre trattamenti pensionistici già in atto. (sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988)”, con la conseguenza che “ [...] il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) - ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute”, ma a condizione che detti interventi non trasmodino in “regolamenti irrazionali” che frustrino “l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica”, peggiorando “senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante” (c. Cost. sent. n. 822/1988).

Tuttavia, si osserva in proposito innanzitutto, con riserva di successivi approfondimenti, come la norma in esame presenti, ad avviso di questo giudice e anche a prescindere dalla sua ricostruzione

in termini di prelievo tributario, rilevanti problematiche di

ragionevolezza, avuto riguardo in particolare alla constatazione che il contributo de quo, che pure incide autoritativamente sul reddito da pensione già maturato ex lege, per un verso non viene finalizzato all'effettuazione di prestazioni previdenziali/assistenziali puntualmente individuate e nel contempo viene acquisito

indistintamente da ciascuna delle diverse gestioni previdenziali obbligatorie indipendentemente da ogni riferimento alle dinamiche dei rispettivi equilibri finanziari, e dunque anche da quelle che risultano in una situazione di equilibrio o addirittura di avanzo (in tema, si confronti la disposizione, sui si veda post, di cui all'art. 1, comma 488 della medesima legge di stabilità). Si rileva altresì che nella norma in esame, come più approfonditamente si sosterrà nel prosieguo, manca qualsivoglia logica di correlazione tra an e quantum del contributo (compreso il suo orizzonte temporale triennale) e dinamiche finanziarie/prestazionali complessive del sistema previdenziale.

In questo quadro, non appaiono manifestamente infondati, ad avviso di questo giudice, i dubbi di costituzionalità avanzati dalle parti ricorrenti con riguardo alla irragionevole lesione dei diritti soggettivi

pensionistici maturati ex lege e del legittimo affidamento sulla stabilità del trattamento previdenziale, con riguardo dunque ai

principi costituzionali di cui agli articoli 2, 36 (stante la natura di retribuzione differita del trattamento previdenziale), e 3 della Carta

fondamentale, quest'ultimo assunto dalla giurisprudenza

costituzionale (da ultimo, sentenza, n. 160/2013) a presidio del legittimo affidamento verso situazioni giuridiche consolidate.

[4.1] Peraltro, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza del Giudice delle leggi, questa Corte dubita che il contributo di solidarietà previsto dalla norma de qua, per come conformato dal legislatore, rivesta esclusivamente natura di prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. e non anche, al di là del nomen iuris utilizzato, di prelievo di natura tributaria ex art. 53 della Carta.

In tema, pare appena il caso di osservare come, secondo la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale (ex aliis, sentenza n. 223 del 2012), “*indipendentemente dal nomen iuris attribuitole dal legislatore, al fine di valutare se una decurtazione patrimoniale definitiva integri un tributo, occorre interpretare la disciplina sostanziale che la prevede alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale come caratterizzanti la nozione unitaria di tributo: cioè la doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, nonché il collegamento di tale prestazione con la pubblica spesa, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis, sentenze n. 141 del 2009, n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005). Un tributo consiste, quindi, in un «prelievo coattivo che*

è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (sentenza n. 102 del 2008); indice che deve esprimere l'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria (sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968,

n. 89 del 1966, n. 16 del 1965, n. 45 del 1964)”.

Orbene, in disparte la diversa quaestio della natura giuridica dei c.d. contributi previdenziali (in ordine ai quali, pur nella diversificazione delle impostazioni ricostruttive, prevale in dottrina e giurisprudenza –

di recente, Cass., sez. III pen., sent. n. 20845/2011 -, la

qualificazione in termini tributari), la norma in esame espressamente prevede una prestazione patrimoniale autoritativa (cfr. *artt. 23 e 53 Cost.*) “*isolata*” (ovvero avulsa da qualsivoglia rapporto

sinallagmatico), gravante (esclusivamente) su redditi derivanti da trattamento previdenziale obbligatorio, per come maturati *secundum legem* a seguito di contribuzione obbligatoria in costanza di rapporto di lavoro.

Detta prestazione patrimoniale imposta, pur congegnata come

temporanea (tre anni a decorrere dall'1 gennaio 2014), presenta per giunta inequivocabilmente (contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps e dall'Avvocatura dello Stato nelle memorie prodotte) il carattere della definitività, ovvero della irretrattabile ablazione a vantaggio del

patrimonio delle gestioni previdenziali obbligatorie. [4.2] In questo orizzonte ricostruttivo, non appaiono *ex adverso* persuasive le argomentazioni rese in giudizio dall'Istituto

previdenziale e dall'Avvocatura dello Stato fondate sulla diversità del beneficiario dei contributi (le gestioni previdenziali e non lo Stato), per un insieme di ragioni, di seguito specificate.

a) Secondo la dottrina tributarista, tanto più alla luce della recente riforma del titolo V della Costituzione (lo Stato è divenuto una, seppur fondamentale, componente della Repubblica, nell'ambito della quale si è registrata una implementazione poliarchica della potestà impositiva, pur rimanendo ferma la riserva relativa di legge prevista dall'art. 23 della Carta), in presenza di un prelievo coattivo avulso da un rapporto sinallagmatico, la qualificazione in

termini tributari non può ritenersi inficiata dalla circostanza che le somme vengano acquisite non dallo Stato ma da un diverso soggetto giuridico del settore pubblico (sulla natura pubblicistica degli enti previdenziali privatizzati e comunque dell'attività istituzionale di obbligatoria previdenza e assistenza, si vedano Cds., sentenze n. 6014/2012 e n. 182/2006; C. Conti, Sez. contriserveenti, n. 59/1996; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze n. 13398/2007 e n. 19497/2008.; Corte costituzionale, sentenza 248/1997).

b) In questo senso, peraltro, si è puntualmente pronunciata la stessa Corte costituzionale in alcune sentenze, pur non particolarmente recenti. In dettaglio, la Consulta, nella sentenza n. 11 del 1995, ha sostenuto che “gli elementi basilari per la qualificazione di una legge come tributaria sono costituiti dalla ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico e la loro destinazione allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente medesimo”. Analogamente, nella sentenza n. 37 del 1997 la Corte Costituzionale ha affermato che “nella fattispecie, invero, risultano sussistenti entrambi gli elementi indicati da altra giurisprudenza di questa Corte costituiti dalla ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico e la loro destinazione allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno finanziario”.

c) Ma soprattutto, la Carta fondamentale testualmente individua il soggetto giuridico deputato ad assicurare le necessarie prestazioni previdenziali e assistenziali, tanto più per la gestione previdenziale obbligatoria, esclusivamente nello Stato, che, a tal fine, “predispone” o “integra” “organi o istituti” (art. 38, comma 4, Cost.), quali il convenuto Inps, peraltro ente strumentale dello Stato. D'altra parte, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, fin dalla sua istituzione, ha usufruito di trasferimenti statali (art. 59 del R.D.L. 4-10-1935 n. 1827), ed è tuttora stabilmente finanziato anche da fondi statali, evidentemente principalmente con riguardo alle gestioni previdenziali obbligatorie. In proposito, possono essere sinteticamente richiamati i tre sistemi di finanziamento statale delle gestioni previdenziali Inps previsti ormai a regime in quanto sistematicamente richiamati dalle leggi di stabilità (da ultimo, art. 1, comma 2, della legge n. 147/2013 e art. 2 della legge di stabilità per il 2015 n. 190/2014) di cui agli articoli 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, norma quest'ultima che prevede che “Al

fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario”.

Da ultimo, si osserva incidentalmente che detto obbligo statale di contribuzione alla gestione previdenziale, lungi dal risolversi in un'affermazione legislativa puramente teorica, ha assunto in rebus carattere di effettività finanziaria e di sostanziale permanenza, anche in ragione dell'andamento della gestione finanziaria dell'Inps (per rimanere all'ultimo consuntivo approvato - ma non si tratta di trend gestionale di breve periodo -, l'Istituto nel 2013 ha fatto registrare un disavanzo di competenza di 8.724 milioni di euro, con una perdita di esercizio di 12.217 milioni di euro).

[4.3] *Parimenti, non appaiono ex adverso persuasive le*

argomentazioni rese dall'Istituto previdenziale e dall'Avvocatura dello Stato a sostegno della peculiarità della norma di legge esaminata, fondate essenzialmente sulla destinazione finalistica dei contributi, in quanto "acquisiti dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo"; diversamente dalle fattispecie astratte esaminate dalla menzionata recente giurisprudenza costituzionale, secondo le parti resistenti si tratterebbe, più puntualmente, di un'ablazione funzionale a garantire risorse finanziarie non tanto a beneficio della fiscalità generale, ma funzionali ad interventi specificamente individuati dal legislatore e ispirati ad un principio di solidarietà, per così dire, endo-

previdenziale.

In proposito, questa Corte non ignora come si rinvergano nella giurisprudenza della Consulta alcuni precedenti in materia, seppure non univoci, nei quali il valore costituzionale della solidarietà endo-

previdenziale (artt. 2 e 38 della Carta) ha ricevuto specifica

valorizzazione.

In dettaglio e con riferimento a prestazioni patrimoniali imposte sui redditi da pensione, se nella sentenza n. 119 del 1981 la Consulta ritenne violato il principio di eguaglianza in relazione alla capacità contributiva perché i pensionati (cui, a partire dal 1968, era richiesto un contributo progressivo a favore del Fondo sociale) erano invero colpiti “in misura ingiustificatamente e notevolmente maggiore” rispetto ai percettori di altri redditi e ai lavoratori subordinati, nell'ordinanza di inammissibilità n. 22 del 2003 (in termini, ord. n. 160/2007) la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disattendendo la censura di irragionevolezza fondata sull'asserita natura tributaria del contributo, "laddove la contestata scelta discrezionale del legislatore è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 della Costituzione, attraverso l'imposizione di un'ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali

obbligatori che superino un certo importo stabilito dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale".

Tuttavia, appare significativo rilevare, in proposito, come il combinato disposto degli articoli art. 37 della legge n.488/1999 (norma scrutinata dall'ordinanza di inammissibilità n. 22 del 2003) e 69, comma 9, della legge n. 388/2000 prevedesse la confluenza di detti contributi in uno specifico fondo obbligatoriamente finalizzato alla copertura previdenziale di specifici ambiti prestazionali, ovvero dei lavori discontinui, dei lavoratori autonomi e co.co.co, nonché per il finanziamento di periodi di tempo non coperti da contribuzione.

Orbene, premesso il riferimento alla non univoca giurisprudenza costituzionale in materia, deve, ad avviso di questo giudice, esser sottoposta a puntuale verifica controfattuale la stessa

asserita finalità solidaristica esclusivamente endo-previdenziale, ex artt. 2 e 38 Cost., del contributo in esame.

In merito, questa Corte, alla luce dei dati normativi e finanziari di sistema, dubita che il contributo de quo, non a caso inserito nella legge di stabilità per il 2014, sia effettivamente finalizzato non tanto a contribuire a ridurre il debito pubblico o comunque a contrastare la situazione finanziaria complessiva del Paese, ma a perequare in funzione solidaristica il sistema previdenziale, per un insieme di

ragioni di seguito specificate.

a) Innanzitutto, giova evidenziare come la norma non costituisca espressione di una ridefinizione, rigorosamente supportata da analisi di matrice statistico/assicurativa, del sistema di previdenza sociale (cfr. legge 8 agosto 1995, n. 335), ovvero anche solo di alcune sue componenti, ispirata a finalità solidaristiche (ad esempio,

intergenerazionali o di altra natura tra settori diversi del welfare), limitandosi a introdurre un obbligo temporaneo di contribuzione in percentuale sulle pensioni più elevate determinato in maniera evidentemente atecnica sul terreno statistico/attuariale endoprevidenziale; in buona sostanza, non si comprende,

innanzitutto sul terreno tecnico-finanziario e degli equilibri complessivi del sistema previdenziale e delle gestioni obbligatorie, perché - cioè con quali prospettive di equilibrio/redistribuzione previdenziale/assistenziale - il prelievo sia stato introdotto e limitatamente ad un triennio, per quali ragioni debba operare a partire da un reddito di circa

euro 90.000,00 annui e perché sia stato determinato nelle percentuali previste per i diversi scaglioni. Anzi, nella norma in questione manca del tutto ogni correlazione con prospettive e dinamiche degli equilibri finanziari del sistema

previdenziale (del resto, come si vedrà, connessi a quelli generali) e finanche delle gestioni previdenziali obbligatorie, diversamente da altra disposizione relativa sempre al settore previdenziale contenuta (art.1, comma 488 e normativa ivi richiamata) nella medesima legge di stabilità (cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 53/2015 sulla inconciliabilità tra natura temporanea dei contributi e funzionalizzazione agli equilibri finanziari di lungo periodo).

Diversamente da quest'ultima disposizione (a prescindere dalle problematiche interpretative sul suo ambito applicativo), infatti, la norma in esame disegna una prestazione patrimoniale imposta che opera, in via generale e astratta, per tutte le gestioni previdenziali obbligatorie a prescindere dalle diverse concrete dinamiche dei rispettivi equilibri finanziari (anche per quelle in equilibrio o addirittura in avanzo) e avendo per converso a parametro di

commisurazione esclusivamente il livello del reddito dei pensionati.

b) Come emerge in maniera evidente dall'esame dei lavori

preparatori parlamentari, che pure sottolineano – come eccepito dall'Inps - come il Governo abbia evidenziato la confluenza dei contributi nelle gestioni previdenziali obbligatorie al fine di argomentare l'infondatezza delle sollevate (già in sede di lavori parlamentari) problematiche di costituzionalità sulla norma, la logica ispiratrice dell'intervento normativo *ictu oculi* risiede essenzialmente in valutazioni di finanza pubblica generale.

In particolare, il prospetto riepilogativo riferito al testo licenziato dal Senato testualmente pone in primario rilievo, non già gli effetti sulle dinamiche finanziarie/prestazionali delle diverse gestioni obbligatorie o anche del complessivo sistema previdenziale/assistenziale, ma essenzialmente le inferenze dell'ablazione patrimoniale sui saldi di

finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto), secondo la seguente tabella (testualmente

riportata):

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
Contributo solidarietà	93	93	93						
Maggiori entrate contributive									
Contributo solidarietà				93	93	93	93	93	93
Minori entrate fiscali									
Contributo solidarietà	41	41	41	41	41	41	41	41	41

E ancora, la relazione tecnica al testo licenziato dal Senato, oltre a descrivere le norme, espone sostanzialmente parametri finanziari generali, concludendo che dalle disposizioni in esame (considerati il numero dei soggetti coinvolti, il loro reddito e le relative aliquote fiscali) derivano le seguenti economie:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
Al lordo effetti fiscali	93	93	93	0
Al netto effetti fiscali	52	52	52	0

E appare altresì significativo evidenziare come il medesimo approccio espositivo/ricostruttivo, del resto del tutto coerente con la natura del testo normativo (legge c.d. di stabilità), viene parimenti seguito nei lavori parlamentari sia (come è scontato che sia) con riferimento al contributo di solidarietà su redditi complessivi superiori a 300.000 euro (comma 590)¹ che con riferimento all'obbligo di restituzione (comma 287) dei contributi di solidarietà sulle pensioni² già prelevati e dichiarati incostituzionali dalla Consulta con la sentenza n. 116/2013.

c) Analogamente, la norma in esame (diversamente dall' art. 37 della legge n.488/1999, scrutinato dalla già richiamata ordinanza della Consulta n. 22/2003), non prevede alcun puntuale vincolo finalistico nell'impiego delle somme, come peraltro emerso anche nel corso dei lavori preparatori (servizio studi della Camera). Lo stesso generico riferimento ai lavoratori c.d. esodati, oltre a non esser vincolante

quanto alla destinazione dei contributi (come testualmente evidenziato, in maniera inequivocabile, dall'impiego della congiunzione "anche"), non viene adeguatamente sostanziato dalla

individuazione di specifiche prestazioni previdenziali (cosa si assicura ed a quante persone) da garantire a detta platea di soggetti.

Più in generale, occorre in buona sostanza evidenziare che alla previsione delle prestazioni patrimoniali imposte il legislatore non associa inderogabilmente, con finalità solidaristiche interne al sistema previdenziale, alcuna individuazione di "ulteriori o diverse" prestazioni da garantire mediante l'impiego di dette risorse, limitandosi ad un intervento finanziario di pura "cassa" nel quadro

1(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbis ogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Proroga contributo solidarietà su redditi > 300mila euro		275,4	275,4		275,4	275,4		275,4	275,4

2

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbis ogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate tributarie									
Restituzione contributo perequazione pensioni alte				20	60		20	60	
Maggiori spese correnti									
Restituzione contributo perequazione									

pensioni alte (testo originario)	20	60							

delle complessive dinamiche della finanza pubblica,
conseguentemente del tutto “fungibile” rispetto all’ordinario”

sistema di finanziamento statale delle gestioni previdenziali (prelievo tributario e trasferimenti agli enti previdenziali).

A tal proposito, non appare ultroneo evidenziare come

l'immediatamente successivo comma 487 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, espressamente preveda che “i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48” (di garanzia per le piccole e medie imprese, etc..).

[4.4] *L'insieme delle considerazioni ricostruttive svolte contribuisce, in sostanza, a disegnare il quadro di uno strumento normativo, quello dell'obbligo di contribuzione ex art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, giuridicamente e assiologicamente (artt. 2 e 38 Cost) “distante” da autentiche finalità solidaristiche endo-previdenziali, avuto riguardo alla sua neutralità giuridico-economica rispetto alla consistenza quali-quantitativa delle prestazioni previdenziali concretamente assicurate, all'assenza di correlazione (nell'an e nel quantum del prelievo) con le concrete dinamiche finanziarie delle*

varie gestioni previdenziali obbligatorie nonché alla sua parametrizzazione con esclusivo riguardo al reddito (capacità contributiva) dei pensionati e avendo a riferimento le dinamiche complessive della finanza pubblica; dinamiche rispetto alle quali emerge la sostanziale sovrapponibilità/fungibilità del contributo, nell'ottica del policy maker finanziario e quoad effectum in aerarium (comprese le finanze degli enti previdenziali), rispetto al prelievo tributario e al sistema di trasferimento di fondi statali alle gestioni previdenziali.

[4.5] *Ricostruita in questi termini la natura della prestazione patrimoniale imposta de qua, questo giudice ritiene sostanzialmente nella specie trasponibili, a sostegno della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità per violazione degli articoli 3 (eguaglianza/ragionevolezza) e 53 (correlazione alla capacità contributiva e progressività) della Carta fondamentale, le*

argomentazioni addotte dalla recente giurisprudenza costituzionale, con particolare riguardo per la sentenza n. 116 del 2013.

Ciò anche a prescindere dalla diversa qualificazione della fattispecie in termini di vera e propria violazione del giudicato costituzionale, pur avanzata da parte della dottrina e sollecitata anche dalle parti ricorrenti sulla scorta di rigorosa giurisprudenza costituzionale (C. cost., sentenze n. 73/1963 e n. 88/1966, che parla di violazione dell'articolo 136 nell'ipotesi che una legge "persegue e raggiunge, anche se indirettamente, lo stesso risultato" di una norma già dichiarata incostituzionale), ma difficile da condividere (come rilevato da altra opinio dottrinaria) in ragione, oltre che delle invero residuali (nel senso testè precisato) peculiarità della disposizione sub iudice, del suo differente orizzonte temporale di efficacia.

Ad ogni modo, ai fini del riscontro di costituzionalità della norma de qua, si osserva che la prestazione patrimoniale imposta *ictu oculi* incide esclusivamente su una determinata categoria di cittadini,

ovvero i titolari di trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, mentre la rimanente generalità dei consociati di eguale capacità contributiva (*tertium comparationis*, come tale individuato dalla stessa Consulta nella sentenza n.116/2013 nel prelievo del 3 per cento sui redditi annui superiori a 300.000 euro ex l'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011, reiterato dall'art. 1 comma 590 della medesima legge n. 147/2013) non risulta astretta

da analogo prelievo tributario.

Infatti, detta evidente disparità di trattamento appare viepiù confermata (ulteriore testimonianza dell'evidente "affinità

contributiva" degli istituti) dal legislatore, nella medesima legge di stabilità (art. 1, comma 590), anche in materia di proroga del

contributo di solidarietà del 3 per cento relativo a redditi di importo notevolmente elevato (superiore a 300.000,00 euro), per i quali per un verso si prevede che "ai fini della verifica del superamento del limite rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486", e nel contempo si dispone che "su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non e' dovuto", in quanto

sottoposti al più elevato contributo di solidarietà specifico per i redditi

da pensione. Con l'irragionevole esito di sottoporre ad un

trattamento radicalmente deteriore i redditi da pensione rispetto a quelli da diversa fonte ovvero anche misti, anche nell'ambito di un range reddituale particolarmente elevato.

Eppure, come sottolineato dal giudice delle leggi (da ultimo, sentenza n. 116 del 2013) "i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e *minoris generis* rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza

dell'art. 53 Cost., il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro”.

Questa Corte non ignora come, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, «la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di

fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione)» (sentenza n. 341 del 2000, richiamata dalla sentenza n. 116 del 2013).

Lo scrutinio di costituzionalità si risolve dunque in un “giudizio sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione

(sentenza n. 111 del 1997)”.

Proprio in applicazione dei menzionati principi, emerge nella specie, così come già in passato ravvisato dalla Consulta, “un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, «foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un universale intervento impositivo». Se da un lato l’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di

contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di

garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano,

dall’altro ciò non può e non deve determinare ancora una volta un’obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l’ordinamento costituzionale” (così ancora la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2013).

Tanto più che, ha argomentato la Consulta nel precedente ripetutamente richiamato, la giurisprudenza costituzionale “ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro”.

Per quanto suesposto, riservata ogni altra decisione all’esito del giudizio innanzi alla Consulta, deve essere conseguentemente disposta la remissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto,

Giudice Unico delle Pensioni,

- a) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486 della l. 27 dicembre 2013 n. 147, per contrasto con gli articoli 2, 3, 36 e 53 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione;*
- b) *dispone, a cura della Cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei Ministri nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*
- c) *sospende il giudizio in corso.*

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 16 gennaio 2015.

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

F.to

*Depositata in Segreteria il
Il funzionario preposto*

68 PROFESSIONE

previdenza avvocati | 13 Marzo 2015

Il pensiero tra rigidità e rigore nella previdenza forense...

di Paolo Rosa - Avvocato



Il 10 marzo scorso, l'Associazione Nazionale Forense ha, meritoriamente, diffuso il video TV ANF con l'intervista del Segretario generale avv. Ester Perifano al Presidente di Cassa Forense.

Il 10 marzo scorso, l'Associazione Nazionale Forense ha, meritoriamente, diffuso il [video TV ANF con l'intervista del Segretario generale avv. Ester Perifano al Presidente di Cassa Forense](#). L'ho ascoltato due volte ma sono rimasto basito.

Cassa Forense tenta da mesi di spostare l'attenzione sul discorso "assistenza e welfare" come contropartita ai contributi minimi obbligatori imposti ai 50.000 avvocati iscritti d'ufficio, prevalentemente del Centro – Sud.

Come ha giustamente osservato l'avv. Salvatore Lucignano del Foro di Napoli: «Non funziona. Nessuno può dare ciò che non ha, nemmeno per ricevere assistenze o polizze che lo tutelino dai rischi in cui incorre. Lo schema va rovesciato: rivoluzione liberale. Massimo rischio, libera professione, ma in cambio non pago ciò che non ho. Io la professione forense la vedo ormai come una forma di imprenditoria intellettuale, sposando in pieno la bellissima analisi che giorno fa il Collega Angelo Marzo ha pubblicato. Il problema non si può eludere dicendo: mi paghi ma io ti offro tutele. Non si può certo sacrificare il bisogno certo del presente, alla tutela su eventi incerti e futuri. È una politica totalmente sbagliata, personalmente lavorerò per capovolgerla». Il Collega Salvatore Lucignano ha perfettamente ragione.

A parte che il Presidente di Cassa Forense è stato molto vago nell'esporre i canoni fondamentali del nuovo regolamento sull'assistenza, oggi al vaglio dei Ministeri Vigilanti, essendosi limitato a declamare i quattro contenitori che vanno però tutti riempiti di contenuti.

Ho già evidenziato in altro scritto, che il criterio nazionale ISEE è stato adottato solo per gli interventi sulla famiglia mentre se si vuole fare assistenza e non assistenzialismo, come ha peraltro confermato il Presidente, bisogna ricorrere necessariamente a dei criteri oggettivi per cercare di ricercare il collega che si trova in situazione di effettivo bisogno.

Lo Stato italiano per tutti i cittadini ha predisposto il criterio ISEE, criterio che sarà criticabile ed emendabile, ma che è ancorato a criteri oggettivi e quindi trasparenti e controllabili nel tempo.

Il PIL deve crescere. *Diversamente, 60 milioni di stanziamento divisi per almeno 100mila avvocati in difficoltà portano ad un valore di 600,00 euro pro capite, così esaurendo la intera provvista lasciando gli altri 160mila senza assistenza! E' evidente che con la assistenza per*

welfare attivo e passivo non si risolvono i problemi della avvocatura italiana che ha bisogno di far crescere il PIL per ritrovare fiducia nel futuro previdenziale che oggi come oggi è a rischio.

La cosa che mi ha lasciato ulteriormente basito è stato l'intervento del Presidente di Cassa Forense sul bilancio tecnico dopo che un Delegato ha scritto su cassaforensenewsletter che »la sostenibilità, pretesa dal Legislatore in pochi anni da 15 a 30 e poi a 50 anni , rasentando il calcolo attuariale previsioni di magia nera!«.

Come ho detto più volte il bilancio tecnico è lo strumento che misura la sostenibilità nel tempo di un sistema previdenziale.

Il Presidente di Cassa Forense ha detto che in periodi di grande crisi ci dobbiamo necessariamente occupare della sostenibilità perché se il sistema non è sostenibile ovviamente salta ma la nostra sostenibilità viene misurata a 50 anni e quindi pensare oggi a quello che succederà fra 50 anni è un po' una utopia...

Il Presidente di Cassa Forense ha continuato affermando che ci vuole sì grande onestà ma non rigidità, perché dobbiamo rispondere adesso a delle esigenze.

Ha confermato che la sostenibilità per 50 anni c'è nonostante l'ingresso dei 50.000 avvocati a basso reddito perché costoro, entrando, pagano poco ma prendono anche poco.

Distinzione tra rigidità e rigore. Non voglio ripetere quanto ho già detto e scritto in numerosi articoli pubblicati da questo importante quotidiano giuridico.

Sfugge però al Presidente di Cassa Forense la distinzione tra rigidità e rigore.

Rigido e rigoroso condividono la stessa etimologia: vengono dal latino rigere che significa essere o diventare duri per il freddo. Se stiamo parlando di meteo, ma il Presidente di Cassa Forense non mi pare che parlasse di meteo, i due termini hanno senso analogo: potete lamentarvi delle temperature rigide o dei rigori dell'inverno (teorie e pratiche della creatività a cura di Annamaria Testa).

Ma se abbandoniamo l'ambito climatico tutto cambia: in senso metaforico, tra essere rigorosi ed essere rigidi c'è una bella differenza.

E, tra rigidità e rigore, il pensiero creativo non può confondersi: la prima caratteristica ostacola la creatività; la seconda la orienta, la esalta e le dà consistenza.

Provate a pensarci: mentre il pensiero rigido si fonda su pregiudizi o dogmi inverificabili, si destabilizza di fronte agli imprevisti e può avere una componente ossessiva; quello rigoroso, invece, si lascia guidare dalla ragione ed è proprio del metodo scientifico.

Ora, sui conti c'è poco da scherzare, così come non si tratta di indovinare oggi che cosa accadrà nel mondo fra 50 anni. La logica del bilancio tecnico è radicalmente diversa.

La verifica dell'equilibrio economico finanziario di un Ente previdenziale è affidata alla risultanze di un bilancio tecnico attuariale, da redigersi con una cadenza almeno triennale seguendo le indicazioni contenute nel decreto del Ministero del Lavoro del 28.11.2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 06 febbraio 2008 e dei successivi documenti di integrazione.

Tale elaborato costituisce il principale strumento che gli amministratori utilizzano per valutare le opportunità di eventuali correzioni da imprimere all'andamento della gestione.

Per fare ciò, vengono proiettati nel tempo dei dati che riguardano la demografia dell'ente, la redditività e il volume d'affari degli iscritti, il rendimento del patrimonio.

Questi dati proiettati nel tempo sono i cd. dati attesi che vanno poi verificati con i dati reali desumibili dai bilanci consuntivi che si succedono nel tempo.

Come ha ricordato lo stesso attuario di Cassa Forense, le valutazioni effettuate nel bilancio tecnico, riferendosi a periodi di tempo molto lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se, e solo se, le ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà.

Ora purtroppo la realtà è cambiata, il numero degli iscritti a giurisprudenza è in drastico calo, in calo è il numero dei praticanti (per fortuna), in vistoso calo, al punto da essere retrocesso al livello degli anni '90, è il reddito medio dell'Avvocatura italiana e da qualche anno anche il volume

d'affari medio dell'Avvocatura italiana che rappresenta il PIL, cioè il prodotto interno lordo, dell'Avvocatura italiana. Ugualmente l'andamento finanziario della gestione degli attivi è esposto alle fluttuazioni del mercato finanziario che tutti ben conosciamo.

Lo stress test di cui parla sia la Ragioneria Generale dello Stato, nel suo rapporto annuale sulla previdenza, che l'Ordine Nazionale degli Attuari, incrocia proprio questi dati e cioè il dato atteso e lanciato nelle valutazioni del bilancio tecnico con il dato reale desumibile dai bilanci consuntivi. Su queste valutazioni certamente non bisogna essere rigidi ma sicuramente bisogna essere molto rigorosi.

69 DIRITTOEGIUSTIZI

A LAVORO



previdenza avvocati | 16 Aprile 2015

**Se Cassa Forense non esercita tempestivamente il potere di rettifica dei contributi ...
le conseguenze saranno molto pesanti**

di Paolo Rosa - Avvocato

La facoltà dell'Ente previdenziale di controllare, all'atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto è limitata solo agli ultimi 10 anni.

[\(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 7621/15; depositata il 15 aprile\)](#)

La vicenda di cui alla sentenza 7621/2015 del 15 aprile 2015 della Suprema Corte di Cassazione in fatto è molto semplice.

Il caso. *Un avvocato, l'8 settembre 2002, al compimento dei 65 anni di età, presenta la domanda di pensione a fronte di una contribuzione complessiva per 38 anni.*

La Cassa esclude dal calcolo gli anni di contribuzione (1966 - 1969 e 1971 -1974) per i quali il versamento contributivo era stato parziale.

L'avvocato invoca l'applicazione dell'art. 20 della legge n. 576/1980 che prevede la facoltà dell'Ente previdenziali di controllare, all'atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi 10 anni, mentre Cassa Forense sostiene di poter in ogni tempo incidere sul rapporto previdenziale, affermando che la rettificabilità senza limiti temporali della posizione previdenziale contributiva è prevista dall'art. 52, legge n. 88/1989.

La Suprema Corte di Cassazione smonta totalmente l'impianto difensivo di Cassa Forense, che deve accontentarsi della sola cancellazione, a norma dell'art. 89 c.p.c., della frase contenuta negli scritti difensivi del Collega della «insostenibile tesi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense che di certo non fa onore agli avvocati che l'hanno rappresentata».

Vediamo ora i principi fissati dalla Suprema Corte in questa vicenda.

La questione oggetto del giudizio era (ed è) costituita, come detto più sopra, dal diritto della Cassa (preteso da quest'ultima e negato dal professionista) di escludere dal computo degli anni di contribuzione quelli per i quali vi era stato un versamento solo parziale di contributi, non più ricevibili e quindi non più versabili in quanto prescritti.

Il thema decidendum è dunque segnato dall'accertamento della sussistenza di tale diritto, rispetto al quale il Giudice è tenuto a verificarne i presupposti, nell'ambito delle allegazioni delle parti

tempestivamente proposte, senza essere vincolato, nella determinazione della norma applicabile, alle loro stesse indicazioni.

La prescrizione dei contributi è decennale. La Suprema Corte risolve la questione con il richiamo all'art. 20, legge n. 576/1980 che limita la facoltà dell'Ente previdenziale di controllare, all'atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto solo agli ultimi 10 anni.

Del resto, afferma la Cassazione, la prescrizione dei contributi è decennale anche con riguardo al potere dell'Ente di rettificare l'importo della pensione, principio questo perfettamente consono allo spiccato carattere pubblicistico del rapporto previdenziale per il quale l'ordinamento giuridico esige, per la certezza dei rapporti tra ente gestore e cittadini, che non sia lasciata alla discrezione dell'interessato la possibilità di far valere o non far valere l'avvenuta prescrizione.

E la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa da parte dell'obbligato della dichiarazione reddituale ovvero sia del Modello 5. Manca, secondo la Suprema Corte, nell'impianto normativo di Cassa Forense una disposizione che consenta alla Cassa di poter in ogni tempo incidere sul rapporto previdenziale così come, invece previsto dall'art. 52, legge n. 88/1989 che si riferisce però solo alle gestioni affidate all'INPS, in ragione della diversa natura giuridica degli Enti gestori, che giustifica una diversa disciplina in cui – per l'Ente di gestione con personalità di diritto privato – si esalta il criterio dell'efficienza affidata alla responsabilità e diligenza del gestore, facendo salva per lo stesso la possibilità di rettifica in ogni tempo solo in presenza di fondamentali interessi pubblici quali quelli sottesi al divieto di esercizio professionale in regime di incompatibilità.

Nel caso di specie siamo, pertanto, di fronte all'esercizio tardivo del potere di controllo affidato alla Cassa dall'art. 20, legge n. 576/1980, in quanto compiuto relativamente ad anni anteriori al decennio della domanda di pensione.

Non induce una diversa interpretazione l'argomento addotto da Cassa Forense per la quale quando la legge parla di contribuzione effettiva deve intendersi come contribuzione integrale.

L'aggettivo effettivo non è sinonimo di integrale. Ancora una volta, la Suprema Corte ha ribadito che l'aggettivo effettivo non è sinonimo di integrale, dal momento che esso non contiene alcun riferimento ad una misura, sia con la mancanza di una norma che sanzioni, con la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla Cassa, il parziale pagamento dei contributi, ma prevede soltanto il pagamento di somme aggiuntive.

Per la Cassazione la tesi sostenuta da Cassa Forense non è coerente con il sistema, dovendosi la norma in esame (art. 2, legge n. 576/1980) leggere nel contesto delle altre disposizioni, e precipuamente dell'art. 20, legge n. 576/1980, che attribuisce all'Ente il potere di rettificare l'importo della pensione entro il preciso limite di tempo dei 10 anni.

In buona sostanza, la Suprema Corte evidenzia l'esistenza di un inconveniente nel sistema previdenziale forense che non contempla una disposizione che preveda l'annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione.

Tale mancanza, per la Cassazione, è comunque superabile attraverso l'adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, con i mezzi di cui la Cassa stessa dispone e nei limiti temporali fissati dal sistema della previdenza forense, i quali sono evidentemente dettati non solo a garanzia dell'Ente, cui non possono affidarsi indagini su periodi

lontani nel tempo per le oggettive difficoltà degli accertamenti, ma anche a tutela dell'assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa la prova dell'esattezza delle contribuzioni versate. Il tutto in un'ottica di prevalenza dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell'esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, della posizione contributiva – previdenziale alle regole disciplinanti la sua configurazione. Insomma più tempestività nei controlli!

E come ha scritto più volte la Corte dei Conti nelle sue relazioni, aggiungo io, più determinazione nel recupero dei crediti contributivi verso gli iscritti che stanno assumendo cifre da capogiro.

70 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 25 Giugno 2015



Per pilotare un aereo devi fare un corso (dice Joe Ross) ... per gestire l'ingente patrimonio di Cassa Forense basta essere un avvocato (dice Paolo Rosa)
di Paolo Rosa - Avvocato

Se un vostro amico vi portasse con lui all' aeroporto chiedendovi di andare a fare un giro con lui e, alla vostra domanda di dove abbia fatto scuola, vi rispondesse di avere letto varie volte un ottimo manuale di volo e che quella è la prima volta che davvero mette piede su un aereo ... Voi andreste in volo con lui?

Se un vostro amico vi portasse con lui all' aeroporto chiedendovi di andare a fare un giro con lui e, alla vostra domanda di dove abbia fatto scuola, vi rispondesse di avere letto varie volte un ottimo manuale di volo e che quella è la prima volta che davvero mette piede su un aereo ... Voi andreste in volo con lui?

Già entrambi conosciamo la risposta vero?

Alla pagina 160 del bilancio consuntivo 2014 di Cassa Forense è dato leggere che:

Certificate RBS (ex ABN AMRO) PALL MALL TECHNOLOGY

Con delibera n. 134 dell'11 aprile 2008 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha sottoscritto 2 milioni di Euro nel fondo Pall Mall Technology Ventures VI tramite la sottoscrizione di un certificato emesso da RBS (ex ABN Amro Bank) e con delibera n° 107 del 3 marzo 2011 ha positivamente optato per l'estensione dell'investimento aggiungendo altri 5 milioni di Euro. Pall Mall Technology Ventures è un fondo di Venture Capital fondato nel 2000 che, inserito nella famiglia del private equity, si caratterizza sia per maggiore volatilità sia per la creazione di maggior valore per l'investitore attraverso la creazione di un'impresa a partire da un'idea o dall'innovazione scientifica e di ricerca. Il fondo investe in aziende ancora molto giovani in Europa ed USA e le accompagna nella creazione di valore fornendo capitali, management ed esperienza nella gestione di tecnologie innovative.

Il certificato, emesso inizialmente per 2 milioni da ABN AMRO, è attualmente gestito da Royal Bank Of Scotland plc (RBS) come da lettera del 9 Gennaio 2010 in cui ABN AMRO ha comunicato il passaggio delle attività svolte in UK a decorrere dall'8 Febbraio 2010 compresa l'attività di Gestione e di Pricing del certificato, ovviamente al medesimo certificato si sono aggiunte le quote dell'ulteriore investimento.

L'investimento, oggetto di monitoraggio da tempo, improvvisamente nel mese di novembre ha subito il totale azzeramento come attestato da RBS, di conseguenza con delibera del 29.04.2015 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di svalutare il certificato totalmente per perdita durevole di valore direttamente in conto titoli per una maggiore intelligibilità dei dati di bilancio, lasciando

comunque l'iscrizione ad 1 euro per salvaguardare tutte le azioni di recupero possibili.

In questi giorni un famoso avvocato e grande politico mi ha scritto: «Le Casse maneggiano troppi soldi per essere gestite da dilettanti ma nel nostro Paese anche le Fondazioni bancarie e molte altre istituzioni sociali che maneggiano tanto denaro sono in mano a poteri assai fragili».

Parto di qui per una riflessione che non vuole essere assolutamente una critica all'operato del management di Cassa Forense anche in considerazione del fatto che il primo investimento di 2 milioni in Pall Mall Technology è avvenuto sotto la mia presidenza nel 2008.

La perdita, a fronte di un patrimonio di Cassa Forense che ha raggiunto – finanziariamente parlando – quasi i 10 miliardi di euro, rientra nel rischio fisiologico considerando che la svalutazione di 7 milioni di euro circa pesa sull'intero patrimonio mobiliare di Cassa Forense a soli valori contabili per lo 0,09% e se si considera il patrimonio a valori finanziari, la svalutazione ha inciso per lo 0,07%.

Il problema sul quale io intendo accendere un focus è se l'attuale sistema di governance di Cassa Forense, come delle altre Casse privatizzate, sia oggi in linea con le esigenze di competenza e professionalità sul versante finanziario che la gestione di simili patrimoni richiede. Se nessuno salirebbe su un aereo condotto da un pilota che ha solo letto un manuale di volo lo stesso ragionamento va fatto anche per le istituzioni che, come mi ha scritto il mio valente collega, maneggiano ingenti somme di denaro.

Consapevole di ciò, durante la mia presidenza avevo avviato un percorso di cash plus mettendo a confronto, a parità di strumenti, una gestione interna con una gestione esterna.

L'esperimento, da me avviato, è proseguito sotto le presidenze che si sono susseguite ma a un certo punto l'esperimento è stato arrestato perché il risultato della gestione interna era largamente deficitario rispetto a quella esterna.

Che cosa vuol dire questo? *Che nonostante il massimo della buona volontà un avvocato non riesce a trasformarsi in pilota di aereo e così anche la struttura interna, pur se impegnata, risente di questa situazione.*

È venuto quindi il tempo, a fronte di patrimoni ingenti, di riconsiderare le regole di governance degli Enti previdenziali privati, possibilmente creando sinergie fra le Casse al fine di costituire un pool manageriale di comprovata professionalità ed esperienza a livello europeo al fine di potersi muovere tra le insidie dei mercati finanziari con la prudenza del buon padre di famiglia ma garantendo anche al patrimonio il massimo del rendimento che diventerà sempre più la garanzia per il futuro pensionistico delle nuove generazioni.

71 PROFESSIONE

previdenza | 17 Luglio 2015



Cassa unica per tutti i professionisti o confluenza nell'INPS ... tertium non

datur di Paolo Rosa - Avvocato

E' possibile garantire ancora l'esistenza di Casse previdenziali autonome per i professionisti? Floriana Buffon su Panorama ha ben riassunto i termini della questione:

Una cassa piena di guai.

Giornalisti, ragionieri, medici, psicologi: fioccano le accuse di truffa negli istituti previdenziali dei professionisti.

Un danno per oltre 7 milioni di euro alle casse dell'Inpgi, l'Istituto di previdenza dei giornalisti, e 200 mila euro in bustarelle. Per la procura di Milano, Andrea Camporese, presidente dell'ente, avrebbe acquistato con i contributi dei giornalisti quote del Fondo immobili pubblici (Fip), pagandole molto più del dovuto, così da far realizzare una plusvalenza milionaria a Sopaf, la società dei finanziari Magnoni. In cambio avrebbe ricevuto soldi, prontamente riciclati all'estero. Camporese si dice «sgomento e amareggiato» di fronte alle accuse e assicura che chiarirà la sua posizione. Ma i giornalisti non sono i soli a essere coinvolti nella truffa Sopaf, la Cassa di previdenza e assistenza dei ragionieri sarebbe stata danneggiata per ben 52 milioni di euro. In cambio, secondo l'accusa, l'ex presidente Paolo Saltarelli avrebbe ricevuto una tangente di quasi un milione di euro.

Non mancano le compravendite immobiliari poco accorte. Per offrire una degna sede all'Enpap, la Cassa degli psicologi, l'allora presidente Angelo Arcicasa acquistò a Roma, nella centralissima via della Stamperia, un immobile per 44,5 milioni; un vero affare, tanto da far guadagnare 18 milioni al senatore Riccardo Conti, che l'aveva comprato poche ore prima. E poi c'è il caso Enpam, l'Ente nazionale di previdenza dei medici, con tre ex dirigenti rinviati a giudizio per investimenti ad alto rischio in prodotti derivati che avrebbero provocato perdite per almeno 250 milioni.

Spregiudicate operazioni finanziarie riguarderebbero anche l'Enasarco, la Cassa degli agenti di commercio. La sottoscrizione del prodotto strutturato Anthracite, del valore di 780 milioni, ha prodotto perdite per decine di milioni e la Covip, l'autorità che vigila sugli investimenti degli enti previdenziali, ha espresso forti perplessità sui criteri con cui sono stati iscritte nel bilancio dell'ente le garanzie legate alla ristrutturazione di Anthracite.

Sistema delle Casse di previdenza. *Com'è noto le Casse di previdenza di cui alla l. n. 509/1994 (Enpam, Cassa Forense, Inarcassa ecc...) sono organizzate con il sistema finanziario di gestione a ripartizione pluriennale mentre le Casse di cui alla l. n. 103/1996 sono organizzate con il sistema finanziario di gestione a capitalizzazione completa.*

Le Casse, sia del 509/1994 che quelle del 103/1996, non godono della garanzia finale dello Stato.

Autofinanziamento. Questo significa che debbono autofinanziarsi in proprio.

Il funding ratio è una misura del livello di capitalizzazione degli Enti previdenziali e rappresenta il livello di copertura da parte dell'attivo delle passività maturate.

Il funding ratio è insufficiente rispetto alle passività maturate.

L'esistenza di 21 Casse autonome per i professionisti italiani è un lusso che non ci possiamo più permettere.

I difensori dell'autonomia delle 21 Casse previdenziali sostengono che ogni professione ha una sua specificità complessa e che quindi sono necessarie altrettante Casse autonome di previdenza. È una tesi ridicola che serve soltanto al mantenimento di privilegi costosi.

Le soluzioni possibili. Le recenti relazioni della Sezione di controllo della Corte dei Conti sulle varie Casse denunciano al Parlamento italiano la fragilità delle stesse.

Le opzioni, a mio parere, sono soltanto due: o le Casse hanno la lungimiranza di confluire in un'unica Cassa per tutti i professionisti italiani oppure l'unica soluzione è rientrare all'INPS con la garanzia dello Stato.

La lungimiranza presuppone cultura previdenziale e finanziaria che in questo momento latita.

72

SCADENZA AL 20 APRILE 2005

DI CINQUE AMMINISTRATORI DELLA CASSA: CHE SUCCEDE?

*** * ***

FONTI:

Art. 16 n. 3 del vigente Statuto: **Il Consiglio di Amministrazione si rinnova parzialmente ogni due anni con l'elezione di cinque componenti per volta.**

Art. 27 n. 3: **I componenti nel Consiglio di Amministrazione restano in carica sino a termine del mandato anche nel caso in cui cessino di far parte dell'assemblea dei delegati per ragioni diverse dalla decadenza d'ufficio.**

*** * ***

SOLUZIONI:

Prorogatio, norma di prima applicazione o elezione dei 5 Consiglieri alla prima riunione dopo la scadenza?

L'avv. Dario Donella invoca la normativa societaria che prevede la prorogatio.

La Commissione Statuto e Regolamenti, a suo tempo, propose, invece, una norma di prima applicazione che comporta l'elezione di cinque Consiglieri di Amministrazione per un mandato limitato sino all'11 marzo 2007 onde consentire, a quella data, il rinnovo parziale. È evidente che la norma potrebbe essere ancora adottata ma andando ai Ministeri Vigilanti frustrerebbe lo scopo introducendo "di fatto" la proroga.

*** * ***

La natura della nostra Fondazione può orientare la scelta perché, a mio avviso, le due tesi contrapposte muovono da presupposti diversi.

La prima tesi rinvia al diritto societario ed in particolare alla previsione di proroga di cui all'art. 2385, 2 comma, cod. civ. finalizzata ad evitare il verificarsi di vuoti di potere nell'amministrazione della società (Cass., Sez. I, 05.09.1997, n. 8612) e senza alcun limite a quei poteri (Cass., Sez. I, 28.04.1997 n. 3652).

La seconda tesi rinvia, invece, alla disciplina degli organi amministrativi.

*** * ***

Ora lo Statuto della Fondazione è diverso dallo Statuto di una SpA.

La questione è già stata portata all'attenzione del Consiglio di Stato, Sezione VI, il quale con sentenza 28.09.2001 n. 5167 ha affermato che **"la privatizzazione degli enti previdenziali posti a presidio di varie categorie professionali non ha mutato, in relazione al quadro normativo disegnato dal Legislatore, il carattere pubblicistico dell'attività di previdenza e assistenza da essi svolta, anche in vista del principio di solidarietà endocategoriale, articolandosi unicamente sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi, tenuti d'altronde all'autofinanziamento.**

La disposizione di cui all'art. 3 d.lvo. 30.06.1994 n. 509, secondo la quale il Ministro del Lavoro può formulare motivati rilievi sugli atti degli enti previdenziali privatizzati sottoposti alla sua approvazione, e in particolare, sulle deliberazioni contenenti criteri direttivi generali, comporta

che l'atto adottato dall'ente, a seguito di motivato rilievo dell'autorità vigilante, deve considerarsi come atto complesso, del quale il Ministro è autorità coemanante".

Ma vi è di più.

La Corte Costituzionale, con diverse pronunce, ha affermato che la privatizzazione degli enti in parola si inserisce nella direttiva di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa sottolineando l'incidenza del processo medesimo esclusivamente sugli strumenti gestionali volto al perseguimento di un fine previdenziale ed assistenziale rimasto inalterato **come immutata resta l'evidenza pubblicistica dell'attività svolta** (sentenze n. 16/1999; 248/1997 e 03.06.1999 n. 214).

La Corte Costituzionale, con sentenza 04.05.1992 n. 208, ha affermato che “diversamente da quanto spesso si ritiene con opinione tralatizia dal complesso normativo vigente non è possibile desumere che quella della cd. prorogatio di fatto, incerta nella sua durata, costituisca regola valevole in generale per gli atti amministrativi (redattore Vincenzo Caianiello)”.

La Corte Costituzionale nel medesimo arresto boccia anche la tesi intermedia, talvolta avanzata, che, pur escludendo il carattere di regola generale della prorogatio a tempo indeterminato, sostiene che, se la legge non prevede proroghe, la durata dell’organo possa ritenersi protratta, oltre la scadenza, per un termine congruo a consentire la nomina dei successori.

*Nel caso di specie il nostro Statuto **non** conosce l’istituto della proroga.*

Una volta pervenuti alla conclusione secondo cui non è possibile desumere dalle norme, che espressamente prevedano la proroga di organi oltre la loro scadenza naturale, il principio generale della prorogatio di fatto degli organi amministrativi scaduti, a tempo indefinito e con pieni poteri, viene meno.

Nell’ottica pubblicistica, la giurisprudenza della Corte dei Conti, sezione controllo, è costante nell’affermare che “la prorogatio trova limiti nella sua stessa natura di strumento di gestione provvisoria, che è destinato al operare in circoscritti spazi temporali, oltre i quali sottrae sicurezza e determinazione all’impegno degli amministratori, pregiudicando la certezza dei programmi ed indebolendo la funzionalità dell’Ente” (Corte dei Conti, sez. con. Enti, 30.09.1992, n. 27).

E, non a caso, il Legislatore è intervenuto con la Legge 15.07.1994 n. 444, disciplinando la proroga degli organi amministrativi per non più di 45 gg., decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo e potendo, durante la proroga, adottare solo atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità e con previsione di nullità per tutti gli altri.

*** * ***

Soccorre a questo punto, per via analogica, l’art. 16, comma V, dello Statuto per il quale “qualora uno o più componenti del CdA cessi per qualsiasi motivo dalla carica, il Comitato dei Delegati provvede, nella prima riunione successiva, alla sostituzione dei componenti uscenti” ... naturalmente sino all’11 marzo 2007 per andare a regime con la rotazione biennale.

Trento, lì 12 aprile 2005

Avv. Paolo Rosa

Delegato per il Trentino Alto Adige –

73 Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 11 Settembre 2015



Nell'assistenza forense chi prima arriva ... prima

alloggia di Paolo Rosa - Avvocato

Oggi non voglio parlarvi di un ottimo ristorante di pesce sito a Villa Rosa di Martinsicuro ma di cosa accadrà con il nuovo regolamento per l'assistenza di Cassa Forense se sarà assentito dai Ministeri Vigilanti nel testo proposto che prevede il ricorso al criterio nazionale ISEE solo per alcune tipologie di intervento.

Il quadro della situazione è ben esposto da Santi Geraci nell'articolo pubblicato su CF News che qui ripropongo:

“... Infine abbiamo individuato cinque macro-aree di intervento:

- prestazioni in caso di bisogno;
- prestazioni a sostegno della famiglia;
- prestazioni a sostegno della salute;
- prestazioni a sostegno della professione;
- prestazioni per spese funerarie

E vediamo, nel dettaglio queste cinque macro aree:

Prestazioni in caso di bisogno (artt. 2-5). Si tratta di erogazione di somma di denaro per aiutare gli iscritti che, per fatti e circostanze di rilevante entità, vengano a trovarsi in condizione di non poter far fronte a fondamentali esigenze di vita.

Queste, a loro volta, si suddividono:

Erogazioni in caso di bisogno individuale. Si rivolgono a tutti gli iscritti, compresi i pensionati attivi, che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, si vengono a trovare in una

situazione di grave difficoltà economica.

Trattamenti a favore di pensionati di vecchiaia ultraottantenni. Si rivolgono agli avvocati pensionati che abbiano compiuto ottanta anni e che si sono cancellati dagli Albi forensi. Si tratta di un aiuto (reiterabile una sola volta) ad avvocati ultraottantenni con redditi bassi, a favore dei quali è preferibile erogare servizi che non generino aspettative di tipo previdenziale.

Trattamenti a favore di titolari di pensione diretta ultrasettantenni con invalidità civile al 100%. Si rivolgono agli avvocati ultrasettantenni pensionati e cancellati dagli Albi forensi, con invalidità civile non inferiore al 100% e che non siano titolari di assegno di accompagnamento.

Prestazioni a sostegno della famiglia (artt. 6-9). Con le prestazioni a sostegno della famiglia, interveniamo, con erogazione di somma di denaro, in favore dei superstiti dei titolari di pensione

diretta cancellati dagli albi o di pensione indiretta o di reversibilità, o familiari non autosufficienti. Interveniamo, altresì, con borse di studio per gli orfani di avvocati. E di fatto, le prestazioni sono così suddivise:

Erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di reversibilità. Il trattamento consiste nell'erogazione di una somma di denaro non superiore all'importo della pensione minima e può essere reiterato una sola volta per lo stesso evento. L'accertamento del diritto è, inoltre, subordinato ad un ISEE non superiore ad € 30.000.

Erogazioni in caso di familiari non autosufficienti. Consistono nella corresponsione di una somma di denaro.

Il beneficio è riservato agli iscritti che assistano in via esclusiva il coniuge, i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 e non ricoverati a tempo pieno. Per il riconoscimento della provvidenza è stato individuato un limite reddituale ISEE dell'assistito e dell'iscritto non superiore ad € 50.000.

Borse di studio per gli orfani degli iscritti. Sono corrisposte ad orfani di iscritti deceduti, di età inferiore ai 26 anni e titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, che frequentino la scuola primaria, quella secondaria o l'università e istituti equiparati.

Borse di studio per i figli degli iscritti. Al trattamento, finalizzato a favorire la prosecuzione degli studi di meritevoli e meno abbienti, si accede in base a bando annuale. E' riservato a figli degli iscritti che siano studenti universitari, di età non superiore a 26 anni e che abbiano sostenuto almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con una media non inferiore a 27/30 e in presenza di un indicatore ISEE non superiore ad € 30.000,00.

Altre provvidenze a sostegno della genitorialità. Sono stati ipotizzati interventi a sostegno della genitorialità, da deliberarsi da parte del Consiglio di Amministrazione con appositi bandi annuali, che possono riguardare interventi diretti o con finanziamenti (integrazione di fondi europei o di enti territoriali) per l'accudimento di minori (rette degli asili nido, costo di baby-sitter, colf, etc..) e per ogni altra misura tesa al sostegno della genitorialità.

Prestazioni a sostegno della salute (artt. 10 – 13). Oltre alla copertura a favore di tutti gli iscritti, con oneri in tutto o in parte a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici è stata prevista la possibilità di estensione volontaria della copertura, con oneri a carico dell'iscritto, anche per ulteriori prestazioni o a favore dei familiari conviventi.

Oltre a ciò il regolamento prevede la possibilità di stipulare convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche al fine di ottenere facilitazioni e sconti per servizi e/o prestazioni; interventi di medicina preventiva; polizze di assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni; contributo per spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per

malati cronici o lungodegenti; contributo per le spese sostenute per l'assistenza infermieristica a domicilio a causa di malattie o infortuni di carattere acuto e temporaneo, che abbiano colpito l'avvocato iscritto alla Cassa o il pensionato.

Prestazioni a sostegno della professione (artt. 14 – 18). Queste tipologie di prestazioni sono suddivise in tre sottocategorie:

Iniziative a favore della generalità degli iscritti:

a1) assistenza indennitaria;

- a2) convenzioni stipulate al fine di agevolare o ridurre i costi di esercizio della professione;
- a3) assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali;
- a4) agevolazioni per l'accesso al credito;
- a5) agevolazioni per la concessioni di mutui;
- a6) agevolazioni per l'accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione;
- a7) contributi o convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e i Comitati Pari Opportunità presso gli Ordini e/o altri Enti per la fruizione di asili nidi e scuole materne e ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo sviluppo economico dell'Avvocatura.

Iniziative a favore dei giovani:

- b1) agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale;
- b2) organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti;
- b3) borse di studio per l'acquisizione del titolo di specialista.

Iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di pensione di invalidità:

Il Comitato ha confermato (art. 18) una indennità a favore degli iscritti, non pensionati, che per infortunio o malattia abbiano sofferto un danno incidente in modo transitorio e assoluto sull'attività professionale, riducendo da tre a due mesi il periodo minimo di inattività e prevedendo una diaria giornaliera pari a 1/365 della media dei redditi risultanti dai modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l'evento con il limite massimo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei Contributi e per una durata non superiore a 365 giorni.

Prestazioni per spese funerarie (artt. 19 – 21). Argomento discusso e controverso è stato quello relativo alle prestazioni per spese funerarie.

Il Comitato, nell'intento di contenere l'onere complessivo di tale provvidenza, anche in considerazione dell'aumento degli iscritti dopo l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione art. 21 L. 247/12 (in luogo degli attuali € 5.164,50), ha ritenuto di determinare in € 4.000,00 l'importo massimo del contributo, limitandolo al solo caso di decesso dell'iscritto o del titolare di pensione diretta (con esclusione, quindi, dei titolari di pensione indiretta o di reversibilità), da liquidarsi in base a fatture giustificative delle spese sostenute.

Come avete avuto modo di comprendere, si tratta di un regolamento che, dopo l'approvazione dei Ministeri Vigilanti, prevederà l'erogazione di prestazioni assistenziali variegata e che interviene in qualsivoglia necessità che il collega può avere sia nella fase di avvio della professione, sia in tutto il percorso professionale.

Un regolamento pensato a misura dell'iscritto da una Cassa che si prefigge di essere accanto all'iscritto sempre, all'inizio, durante ed alla fine del percorso professionale”.

Ne consegue che per la stragrande maggioranza degli interventi assistenziali non sarà operativo il criterio nazionale ISEE. I conti sono presto fatti:

- **FINANZIAMENTO** Attualmente viene destinato all'assistenza l'equivalente del 3% delle entrate iscritte nel bilancio di previsione che comprendono sia il contributo soggettivo sia quello integrativo sia i proventi patrimoniali, cioè anche le entrate che hanno fini previdenziali. Questo sistema di finanziamento e le minori somme erogate rispetto a quelle disponibili hanno portato al “disavanzo attivo” di cui si è detto. Essendo assolutamente necessario regolare in maniera

differenti i residui attivi e liberare le risorse inutilizzate, si è pensato a una nuova forma di finanziamento dell'assistenza utilizzando una somma annua variabile stanziata in sede di bilancio di previsione, parametrata al numero degli iscritti e prelevata dai proventi complessivamente incassati a titolo di contributo integrativo. Onde assicurare la compatibilità tecnica con le regole di redazione del bilancio, la somma da destinare all'assistenza non può superare il 12,50% del gettito risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato. Per determinare detta somma: è stato preso in considerazione l'importo complessivo attualmente destinato all'assistenza (3% delle entrate correnti iscritte nel bilancio assestato per il 2012: Pagina 12 di 15 € 49.300.000 circa) e lo si è diviso per il numero degli iscritti al 31.12.2012 (170.000 circa); si è così ottenuto l'importo di circa € 290 che rappresenta quanto la Cassa destina all'assistenza per ciascun iscritto (nel rispetto del dettato legislativo); detto importo, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT (con arrotondamento all'euro più prossimo) e moltiplicato per il numero degli iscritti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, consentirà di stabilire (con il limite del 12,50% di cui si è detto) quanto in futuro sarà riservato all'assistenza. Il Comitato, in occasione della formazione del bilancio preventivo e in relazione alle risultanze del medesimo, ripartirà lo stanziamento fra le varie prestazioni, così assicurando una flessibilità idonea ad assicurare una maggiore rispondenza alle mutabili esigenze dell'avvocatura. Il nuovo sistema di finanziamento risulta compatibile con l'ingresso dei potenziali 53.000 nuovi iscritti poiché l'importo complessivamente destinato all'assistenza, determinato in base al numero degli iscritti, consentirà di tener conto delle necessità di tutti e di coprirle nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento. Il principio innovativo, caratterizzato da una maggiore duttilità, consentirà inoltre di concentrare tempestivamente risorse in favore della categoria, ove emergessero criticità importanti come nel momento attuale. L'assistenza viene finanziata con € 290,00 circa per ogni iscritto e quindi: € 290,00 per 250.000 iscritti circa = 72,5 milioni di Euro.

Se i 50.000 avvocati iscritti di ufficio e titolari di redditi bassi inoltreranno domanda di assistenza con € 1.450,00 cadauno esauriranno rapidamente l'intero budget.

Non ci sono criteri diversi dalla data di arrivo della domanda e quindi chi prima arriva ... prima alloggia.

Le iscrizioni alla Conferenza sull'assistenza che si terrà a Rimini dal 24 settembre p.v. latitano tant'è vero che il Presidente di Cassa Forense ha inviato una mail di sollecito a tutti gli iscritti. Giustamente ha osservato su Facebook Previdenza Forense Franco Camodeca che "Fino a quando faranno questi incontri che costano ad un iscritto non meno di € 500,00 / 700,00 solo chi ha il rimborso vi parteciperà".

L'osservazione è corretta e di grande attualità perché alla Conferenza di Rimini rischiano di partecipare soltanto i rimborsati.

Sarebbe opportuno l'intervento dei Consigli dell'Ordine per finanziare la massiccia partecipazione di avvocati, soprattutto di giovani avvocati perché i temi della Conferenza sull'assistenza sono tutt'altro che marginali.

Mi auguro che i Ministeri Vigilanti approvino il Nuovo regolamento per l'assistenza che ha

bisogno solo dell'estensione del criterio nazionale ISEE a tutti gli interventi per fare in modo che l'assistenza possa raggiungere chi ne abbia effettivamente bisogno.

74 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza sociale | 06 Novembre 2015



L'Italia è una Repubblica fondata sul privilegio e la sovranità appartiene a pochi che la esercitano saltando sul carro del vincitore

di Paolo Rosa - Avvocato

«Ci sono ancora troppi privilegi e questi devono essere reconsiderati in un momento in cui il Paese sta faticosamente cercando di uscire da una crisi lunga, non solo finanziaria» (ex Ministro Elsa Fornero).

In questi giorni Leonardo Comegna sulla Rivista Il Punto, punto di vista indipendente su previdenza e lavoro, ha pubblicato due interessanti analisi che ritengo utile riproporre all'attenzione dei miei lettori:

Gli italiani chiedono un nuovo sistema di welfare. Gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 euro a testa all'anno, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra - molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. E' quanto emerge dall'indagine "Bilancio di sostenibilità del welfare italiano" del Censis (presentato il 20 ottobre) e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori (l'associazione delle imprese assicurative) e pubblicate nel volume "Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile" (ed. Franco Angeli), in cui sono presentate le proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile.

Welfare ridotto. Siamo alle prese con un sistema di welfare che da generatore di sicurezza sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini (lo dichiarano il 53,6% degli intervistati). Infatti, mentre aumenta l'incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto. In Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le "badanti", con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l'anno. Le proposte di assicuratori e consumatori: occorre informare in modo trasparente i cittadini sulla propria situazione previdenziale, definire un quadro di regole chiaro e uniforme per la sanità integrativa e affrontare il tema della non autosufficienza, incentivando soluzioni di carattere mutualistico e realizzando una politica fiscale realmente "prowelfare".

Ricorso al nero. Secondo l'indagine, il 32,6% degli intervistati ha dichiarato che nell'ultimo anno è capitato (direttamente o ad un membro della famiglia) di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero: di questi, oltre il 21% ha pagato senza fattura o ricevuta visite mediche specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche, il 9% prestazioni infermieristiche. Prevalentemente si paga senza fattura le cure odontoiatriche al Centro (19,2%), al Sud e Isole (17,9%), al Nord Ovest (12,7%); mentre sembrano essere più rispettosi delle leggi al Nord Est (5,8%). La ricerca va ancora più nello specifico indicando come il 35,1% delle monogenitoriali ed il 35,6% delle famiglie con figli dichiarano di avere pagato prestazioni sanitarie o di welfare in nero negli ultimi 12 mesi. Il 24,3% delle monogenitoriali ha pagato visite mediche specialistiche in nero, il 20% visite odontoiatriche, il 3,5% prestazioni infermieristiche; tra le coppie con figli, il 21,3% ha pagato visite mediche specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche. "A sborsare risorse monetarie al nero per prestazioni di welfare sono, quindi, quelle famiglie che in media hanno maggiori difficoltà di bilancio", a parere dell'Ania. «Si crea una perversa alleanza tra gli operatori che vogliono sfuggire a controlli fiscali e cittadini che sono a caccia di prestazioni a costo ridotto, quantomeno tagliato del carico fiscale». «D'altro canto –spiega ancora l'Ania - sono le persone con più basso titolo di studio a ricorrere di più a prestazioni di welfare al nero, così come sono le persone con redditi più bassi. Il nero è quasi una sorta di meccanismo di facilitazione dell'accesso alle prestazioni per le persone con minore disponibilità di reddito». Un'analisi certamente interessante, anche in funzione della richiesta delle associazioni sindacali verso un aumento delle detrazioni per le spese effettuate per le cure odontoiatriche.

Parasubordinati, quanti sono e quanto guadagnano. I cosiddetti lavoratori parasubordinati che nel 2014 hanno versato almeno un contributo alla Gestione Speciale INPS sono stati 1.513.030 (meno 4,1% rispetto al 2013): 1.209.473 co.co.co e 303.557 partite Iva. E' questo ciò che mostra la fotografia scattata dall'osservatorio statistico dell'ente di previdenza e pubblicata il 30 ottobre sul sito web dell'Istituto.

Meno giovani. Dei collaboratori, la fetta principale (726.004 lavoratori) è costituita da uomini. La differenza di genere non cambia tra i professionisti: 124.963 donne e 178.594 uomini. Guardando le fasce di età si nota una consistente diminuzione dei giovani (fino a 29 anni), passati dai 274.201 del 2013 ai 257.563 del 2014 (meno 6,1%). La fascia di età 30-59 è decisamente la più numerosa con 1.015.212 unità (in diminuzione del 2,5% rispetto al 2013), mentre gli over 60 sono 240.255 (meno 2,7% rispetto al 2013). In controtendenza i giovani professionisti (fino a 29 anni) che invece sono aumentati dell'8,5%. Anche tra le partite Iva si nota comunque una diminuzione, ancorché attenuata rispetto ai co.co.co., pari ad uno 0,2% per la fascia 30-59 anni e a meno 1,8% per gli over 60.

Nord in testa. Per quanto riguarda le zone geografiche in cui operano i lavoratori parasubordinati, si evince che la maggioranza si trova nel Nord Italia (Lombardia in testa) con 659.920 co.co.co. (meno 4,1% rispetto al 2013) e 173.794 professionisti (più 1,4% rispetto al 2013). Nelle regioni del Centro (Lazio in testa) i co.co.co. sono 309.850 (meno 4,9 rispetto al 2013)

e i professionisti 75.569 (invariati in percentuale rispetto al 2013); mentre nel Mezzogiorno (Sicilia in testa) lavorano 239.703 co.co.co. (meno 3,2% rispetto al 2013) e 54.194 professionisti (meno 0,3% rispetto al 2013).

I compensi. *E veniamo all'ammontare dei compensi. La media dei redditi percepiti nel 2014 dai co.co.co. a livello nazionale risulta pari a 19.477 euro, compreso tra i 12.498 euro delle donne e i 24.125 degli uomini. Al Nord si guadagna decisamente di più con una media di 23.561 euro contro i 17.130 del Centro e gli 11.811 del Mezzogiorno.*

Chi sono i co.co.co.. *Come già detto i collaboratori coordinati e continuativi nel 2014 sono stati 1.909.473 (483.469 donne e 726.004 uomini). La quota più consistente è costituita dagli amministratori di società con 502.624 contribuenti (117.518 donne e 385.106 uomini) ed un compenso medio di 31.903 euro. Seguono i co.co.pro (categoria destinata all'estinzione dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 81/2015, in attuazione del Job Act) che sono 465.354 (qui primeggiano le donne, 247.354, contro 217.816 uomini), con un reddito medio di 10.224 euro. Pur essendo più numerose le donne guadagnano comunque meno, 7.114 euro, contro i 13.758 euro degli uomini.*

Il sistema previdenziale italiano, proprio perché spesso e sovente la leva previdenziale è stata usata per finalità politico – elettorali, è una giungla di privilegi.

Basta ricordare che per due milioni circa di professionisti vi sono ben 20 Casse autonome di previdenza e di assistenza, con 20 presidenti, 20 CdA, altrettanti collegi sindacali e uno stuolo innumerevole di delegati.

È sufficiente leggere il bilancio sociale dell'INPS, recentemente pubblicato, per rendersi conto della varietà e complessità dei trattamenti pensionistici erogati che vanno dalle baby pensioni agli esodati in un crescendo di privilegi sistemici da una parte e sperequazioni ingiustificate dall'altra.

Credo che il cittadino italiano non si riconosca più in un sistema di tal genere e chiedi ai prossimi governanti, dato che quelli attuali hanno rinviato alle calende ogni intervento, di rimodulare il sistema secondo rigidi criteri di equità generazionale e intergenerazionale.

75 Diritto e Giustizia

COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

SICUREZZA INTERNAZIONALE | 20 NOVEMBRE 2015

Il diritto, la religione e la guerra

di Paolo Rosa - Avvocato

Il Presidente Hollande ha dichiarato davanti al Parlamento francese che la Francia è in guerra. Questa è una guerra. La religione non centra nulla. La religione è solo un pretesto per una predazione. La Francia ha chiesto aiuto all'Europa unita. Le parole vanno e vengono a ruota libera ma i trattati indicano la strada.

L'art. 5 del Trattato NATO così recita: «Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale.

Qualsiasi attacco armato siffatto, e tutte le misure prese in conseguenza di esso, verrà immediatamente segnalato al Consiglio di Sicurezza.

Tali misure dovranno essere sospese non appena il Consiglio di Sicurezza avrà adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionale». Così il trattato del Nord Atlantico datato 04.04.1949.

Più recentemente l'art. 42.7 del Trattato UE di Lisbona che così recita:

«Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'art. 51 della Carta della Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa».

Questo il quadro normativo che a moltissimi sfugge, poi, sulle modalità di esecuzione, non è certamente competenza dei giuristi.

ù

Il problema è il progressivo arricchimento di pochi e il progressivo impoverimento di molti. *Rispetto all'obiettivo dell'UE di eliminare il rischio di povertà o esclusione sociale per 20 milioni di persone, se si procede a sommare l'entità delle riduzioni di povertà in valori assoluti prevista da ogni singolo Paese, si scopre che gli obiettivi nazionali aggregati sono meno ambiziosi rispetto al target complessivo, raggiungendo un totale pari a circa 12 milioni di persone. Già in partenza, circa 8 milioni di poveri rimangono quindi fuori dagli obiettivi nazionali e appaiono "condannati" a rimanere in una situazione di povertà ed esclusione sociale, di qui l'arruolamento delle schiere del Califfato.*

76 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 11 Dicembre 2015



Ma i giovani hanno interesse a versare la contribuzione previdenziale se il futuro è quello presentato dal presidente dell'INPS?

di Paolo Rosa - Avvocato

In questi giorni il Presidente dell'INPS ha pubblicato il report "Le pensioni minime di oggi e quelle di domani", leggibile nell'allegato. Il report per il futuro conclude affermando che: si lavorerà più a lungo; pensioni del 25% più basse; problemi di adeguatezza; problemi per chi perderà il lavoro sotto i 70 anni.

In questi giorni il Presidente dell'INPS ha pubblicato il report "Le pensioni minime di oggi e quelle di domani", leggibile nell'allegato in calce.

Il report per il futuro conclude affermando che:

- si lavorerà più a lungo anche in rapporto a speranza di vita;
- pensioni del 25% più basse di quelle di oggi tenendo conto di anni di percezione;
- problemi di adeguatezza con crescita all'1% e interruzioni di carriera;
- problemi per chi perderà il lavoro sotto i 70 anni da carriere a bassi salari.

Il sistema pensionistico italiano è finanziato dal criterio a ripartizione basato sul patto generazionale in forza del quale i lavoratori attivi di oggi con i contributi pagano le pensioni augurandosi che in futuro ciò avvenga anche per loro.

Le proiezioni di oggi non sono rassicuranti, anzi aumentano una certa sfiducia nella tenuta del patto generazionale. Il giovane di oggi sarà tenuto a lavorare più a lungo, anche in rapporto all'aumento della speranza di vita, ma sarà obbligato alla stessa aliquota contributiva pur sapendo, già da oggi, che andrà in pensione più tardi e che la sua pensione sarà mediamente del 25% più bassa rispetto a quelle di oggi.

C'è il rischio obiettivo che il senso di sfiducia del giovane di oggi nella tenuta del sistema previdenziale italiano si trasformi in una ribellione non violenta vale a dire nell'interruzione del versamento della contribuzione previdenziale a fronte, come si diceva più sopra, di un futuro non proprio incoraggiante.

Nel 2014 la spesa complessiva per prestazioni pensionistiche, pari a 277.067 milioni di Euro, è aumentata dell'1,6% rispetto all'anno precedente e la sua incidenza sul PIL è cresciuta di 0,2 punti percentuali passando dal 16,97% del 2013 al 17,17% del 2014.

Le pensioni di vecchiaia assorbono oltre i 2/3 (70%) della spesa previdenziale totale, seguono quelle ai superstiti (14,9%) e le pensioni assistenziali (8%), più contenuto il peso delle pensioni d'invalidità (5,6%) e delle indennitarie (1,6%) (report ISTAT 03.12.2015).

I pensionati sono 16,3 milioni, circa 134.000 in meno rispetto al 2013.

In media ognuno percepisce € 17.040,00 l'anno (€ 403,00 in più rispetto al 2013) tenuto conto che, in alcuni casi, uno stesso pensionato può contare anche su più di una pensione.

La spesa pensionistica, ancorché le recenti riforme abbiano migliorato la sostenibilità finanziaria del sistema, resta comunque alta; con il rapido invecchiamento in corso, si devono cercare delle soluzioni per poter dividere in modo più equo l'onere fra le generazioni.

Secondo il rapporto OCSE un regime pensionistico di base finanziato dalla fiscalità generale e basato su criteri di residenza o una pensione minima per coloro che hanno contribuito al sistema potrebbero essere soluzioni possibili per ammortizzare le perdite derivanti da carriere interrotte o più brevi.

Il tutto nell'ottica dell'art. 38 della nostra Carta Costituzionale per il quale i lavoratori hanno diritto che sia previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli stessi problemi testé evidenziati si riproducono anche nel microcosmo di Cassa Forense gravata:

- da una massa di crediti verso gli iscritti in aumento;*
- da un sistema di calcolo retributivo corretto, difficilmente sostenibile nel tempo;*
- dall'iscrizione d'ufficio di circa 40.000 avvocati a basso reddito ammessi per i primi otto anni di attività a una contribuzione ridotta la quale, se non sarà integrata al minimo, porterà molti a vedersi riconoscere al momento del pensionamento solo una modestissima pensione contributiva non integrata al trattamento minimo.*

È di questi giorni la lettera invito di Cassa Forense all'integrazione della contribuzione dovuta per non vedersi riconoscere solo sei mesi di anzianità invece che l'annualità. A tale riguardo non possiamo dimenticare la [sentenza di Cassazione n. 24532/2015](#), depositata il 2.12.2015 e commentata in questa rivista venerdì 4.12.2015.

Con tale arresto, la Suprema Corte, sia pure intervenendo in fattispecie di part-time verticale ciclico, ha affermato sulla scia della giurisprudenza comunitaria che, al di là della misura della pensione, i lavoratori occupati con rapporto a tempo parziale cd. verticale ciclico, non possono vedersi esclusi – ai fini della maturazione del diritto a pensione – i periodi non lavorati affermando

quindi che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Mutatis mutandi se passa questo principio anche all'avvocato che versa contribuzione ridotta e non la integra, dovrà essere riconosciuta l'anzianità di un anno e non di sei mesi con la conseguenza che, operando in Cassa Forense il sistema di calcolo retributivo della pensione, dovranno essere tutti ammessi alla pensione minima retributiva in luogo della pensione contributiva non integrata al trattamento minimo.

Sarebbe uno sconvolgimento per la stabilità economico finanziaria di lungo periodo.

Vi è quindi un'unica strada da intraprendere che è quella dell'unificazione di tutte le Casse professionali in un'unica Cassa che garantisca a tutti una pensione minima di primo

pilastrino lasciando poi a ogni singolo l'organizzazione di un percorso di previdenza complementare.

77 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 30 Ottobre 2015

Il bilancio tecnico di Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato



Entro la fine del corrente anno Cassa Forense dovrà predisporre il nuovo bilancio tecnico. Quello precedente è stato condotto sui dati al 31 dicembre 2011 ed era da considerarsi straordinario perché redatto per rispondere a quanto richiamato nel comma 24, dell'art. 24, del decreto Salva Italia con rinvio per la consegna del documento al 31 settembre 2012.

Le valutazioni sono state condotte seguendo le indicazioni riportate nelle comunicazioni del Ministero del Lavoro, rispettivamente n. 626, 8272 e 9675 avvenute nel corso del primo semestre 2012, per quanto attiene, tra l'altro, alle ipotesi da adottare relativamente alla consistenza numerica della popolazione attiva, allo sviluppo dei redditi e dei volumi di affari. Il bilancio tecnico si concludeva affermando che durante l'intero cinquantennio oggetto delle valutazioni, la Cassa Forense dimostra di essere in condizioni di soddisfare quanto previsto dal comma 24, dell'art. 24 del decreto legge n. 201/2011.

Infine, giova ricordare, che le presenti valutazioni, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se, e solo se, le ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà.

Scostamenti anche di modesta entità rispetto alle ipotesi fatte possono produrre forti differenze sui risultati. Orbene i dati odierni presentano, in relazione al reddito e al volume d'affari, scostamenti di rilevante entità.

Secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale degli Attuari:

La redazione di un bilancio tecnico, generalmente finalizzato all'individuazione delle condizioni di equilibrio del Fondo, costituisce indubbiamente, per la sua complessità, la prestazione attuariale più impegnativa.

L'iter procedurale così si viene svolgendo:

Le valutazioni richieste dal bilancio tecnico necessitano, in linea di massima, dei seguenti passi operativi:

- predisposizione del piano di lavoro, definizione delle metodologie e dei programmi di calcolo;

- raccolta dei dati di base, analisi e controllo degli stessi;
- definizione del sistema di basi tecniche di natura demografica, economica e finanziaria;
- elaborazione delle previsioni;
- analisi dei risultati;
- analisi di sensitività (stress-testing);
- relazione conclusiva.

Non ci resta quindi che attendere la predisposizione del nuovo bilancio tecnico alla luce degli scostamenti rispetto alle ipotesi fatte nel precedente.

L'iscrizione di ufficio, ai sensi della legge n. 247/2012, di circa 50mila avvocati, proprio in forza del regolamento ex art. 21 approvato, non dovrebbe incidere granché sulla sostenibilità posto che il versamento della contribuzione minimale ivi prevista, se non regolarizzato negli anni successivi, porterà, per la valenza di 6 mesi ai fini dell'anzianità rispetto all'anno, alla pensione contributiva non integrata al trattamento minimo, pensione già regolamentata nell'impianto normativo di Cassa Forense.

Ritengo invece che una particolare attenzione dovrà essere dedicata all'andamento della patrimonializzazione.

Dalle considerazioni attuariali emerge che le criticità riscontrate nel precedente bilancio tecnico, redatto al 31 dicembre 2009 con proiezioni a 50 anni, appaiono ridimensionate, anche se permangono alcuni elementi di criticità nel lungo periodo.

Elementi di criticità che destano qualche preoccupazione, in considerazione del fatto che, in particolare per quanto attiene al patrimonio netto, le proiezioni contenute nel precedente bilancio tecnico, quello redatto con riferimento al 31 dicembre 2009, si sono rivelate piuttosto ottimistiche: quel bilancio tecnico infatti prevedeva per fine 2011 un patrimonio netto del 10% superiore a quello poi effettivamente conseguito (relazione Corte dei Conti del 26.05.2015, pag. 30).

Mi permetto di suggerire di tener conto di due tabelle che qui pubblico, una che riguarda l'aspettativa media di vita e la seconda l'andamento della svalutazione.

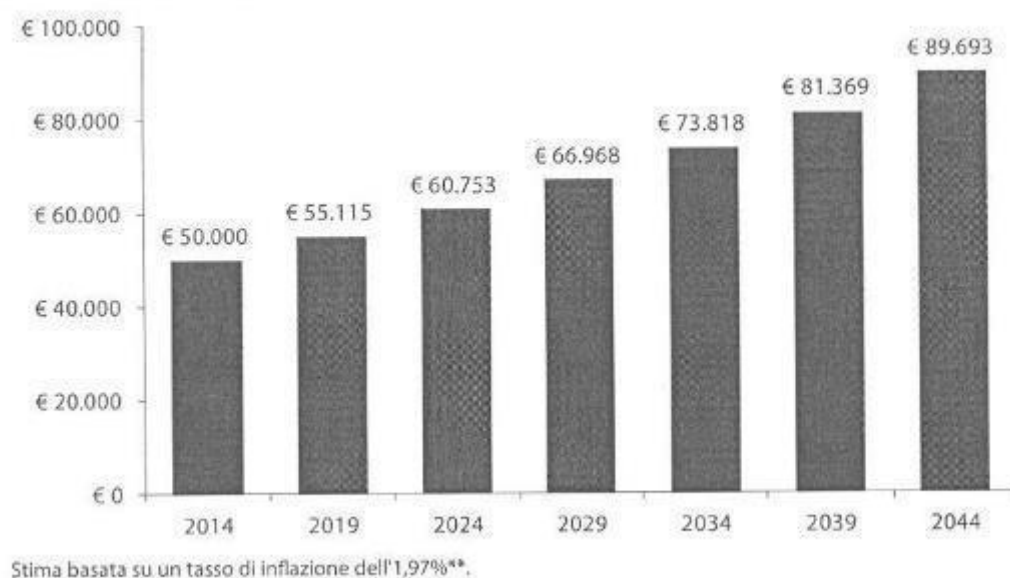
Aspettativa media di vita*

Età attuale	Aspettativa di vita	Età attuale	Aspettativa di vita	Età attuale	Aspettativa di vita	Età attuale	Aspettativa di vita
51	84	61	85	71	86	81	89
52	84	62	85	72	87	82	90
53	84	63	85	73	87	83	90
54	84	64	85	74	87	84	91
55	84	65	85	75	87	85	91
56	84	66	85	76	88	86	92
57	84	67	86	77	88	87	92
58	84	68	86	78	88	88	93
59	84	69	86	79	89	89	94
60	85	70	86	80	89	90	94

*Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Aspettativa di vita da un anno all'altro alla fine del 2013. L'aspettativa di vita è stata arrotondata all'anno più vicino.

*L'inflazione è un fattore particolarmente insidioso, in quanto diminuisce il potere d'acquisto nel tempo ed erode il rendimento reale dei risparmi e degli investimenti. Molti risparmiatori non riescono a valutare fino in fondo l'effettivo impatto. Secondo le attuali previsioni a lungo termine di Fisher Investments Italia, l'inflazione media in futuro sarà pari all'1,97%, anche se i tassi di inflazione reale in futuro potranno essere più alti o più bassi **. A questo tasso di inflazione, una persona che ha bisogno di € 50.000 (in euro del 2014) per coprire le proprie spese di vita ogni anno, avrebbe bisogno di circa € 74.000 tra 20 anni e di circa € 89.000 tra 30 anni, soltanto per mantenere lo stesso potere d'acquisto. Allo stesso modo, € 500.000 messi oggi sotto il materasso tra 30 anni varranno soltanto € 278.728 in euro del 2014.*

Conservare il potere d'acquisto



78 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 29 Gennaio 2016

C'è un Giudice ... a Modena

di Paolo Rosa - Avvocato



Un giovane Collega ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale ordinario di Modena, Sezione lavoro, la Cassa di Previdenza e Assistenza Forense.

Un giovane Collega ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale ordinario di Modena, Sezione lavoro, la Cassa di Previdenza e Assistenza Forense deducendo:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, commi 8 e 9 l. 247/2012 per violazione dell'art. 23 della Costituzione;*
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, commi 8 e 9 l. 247/2012 per violazione dell'art. 53 della Costituzione;*
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, commi 8 e 9 l. 247/2012 per violazione dell'art. 3 della Costituzione;*
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, commi 8 e 9 l. 247/2012 per violazione dell'art. 25 della Costituzione;*
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, commi 8 e 9 l. 247/2012 per violazione degli artt. 33 e 4 ultimo comma della Costituzione;*
- l'illegittimità dell'art. 21, commi 8 e 9 l. 247/2012 per violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza;*
- l'illegittimità dell'art. 21, commi 8 e 9 l. 247/2012 attesa la non sostenibilità finanziaria della Cassa Forense;*
- la violazione della legge, eccesso di delega e tardività nell'approvazione del regolamento attuativo della l. 247/2012;*
- la violazione della costituzione e della normativa comunitaria del regolamento attuativo dell'art. 21, commi 8 e 9 l. 247/2012;*
- l'illegittimità del regolamento attuativo dell'art. 21, commi 8 e 9 l. 247/2012 per violazione dell'art. 3, comma 5, l. 148/2011 come integrato dalla l. di stabilità n. 183/2011;*

- l'illegittimità del regolamento attuativo dell'art. 21, commi 8 e 9 l. 247/2012 per violazione dell'art. 1, comma 2, lettera d) e dell'art. 21, comma 9, della l. n. 247/2012.

La difesa di Cassa Forense. Cassa Forense si è costituita in giudizio premettendo che il ricorrente non contesta il quantum dovuto alla Cassa Forense, ma si limita a sollevare questione di legittimità del regolamento attuativo dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012.

Cassa Forense per vero si domanda quale sarebbe l'interesse del ricorrente a rimanere iscritto all'Albo professionale dati gli esigui redditi prodotti che fanno presupporre che non ci sia mai stato un esercizio effettivo e continuativo della professione perché "un avvocato che eserciti la professione forense dovrebbe conseguire redditi comunque tali da garantirsi un futuro previdenziale".

Mi pare di capire che la difesa di Cassa Forense insegue "la cultura dello scarto" agganciando l'esercizio effettivo e continuativo della professione, criterio peraltro superato dalla stessa legge 247/2012, alla produzione di un buon reddito dimenticando, o facendo finta di dimenticare, che la competenza e la professionalità non dipendono certo né dal volume d'affari né tantomeno dal reddito!

Sulle eccezioni di illegittimità costituzionale la difesa di Cassa Forense così deduce e lo riporto integralmente per non incorrere in errori o omissioni:

A) Sulla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 21 comma 8 e 9 L. 247/2012 per violazione dell'art. 23 della Costituzione.

Le doglianze mosse da controparte sono prive di pregio. Non si tratta, infatti, del pagamento di un tributo, ma della corresponsione di contributi previdenziali, dovuti proprio in virtù dell'art. 38 della Costituzione: la contribuzione previdenziale non è assimilabile all'imposizione tributaria vera e propria. Va rilevato che la Cassa Forense è Ente pienamente autonomo nelle determinazioni di competenza e, dunque, il legislatore ha lasciato alla Cassa la discrezionalità (non arbitrio) che caratterizza la materia, in ragione anche della natura giuridica e all'autonomia dell'ente previdenziale. Le misure contestate sono il frutto di una complessa interlocuzione tra gli Uffici ministeriali e quelli della Cassa, che ha condotto ad un progressivo perfezionamento delle misure adottate, nella logica della massima garanzia della stabilità finanziaria dell'Ente e della massima tutela dei diritti degli iscritti presenti e futuri. Gli enti privatizzati hanno poteri di autonomia non soltanto in relazione agli investimenti e alla gestione ed organizzazione complessiva dell'ente, ma anche in ordine alle contribuzioni pretese ed alle prestazioni erogate. Quanto detto trova conferma nell'art.3, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ove si stabilisce che, per "assicurare l'equilibrio di bilancio", gli Enti previdenziali privati possono adottare tutti i necessari "provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti". E' proprio la legge, quindi, che attribuisce all'Ente ogni potere di provvedere in merito alle aliquote contributive. E non deve dimenticarsi che la Cassa forense, pur avendo natura privatistica, si contraddistingue dal carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta, che conserva una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico perseguito. La fattispecie riportata da controparte (ONAOIS) non è calzante poiché in tale circostanza la Corte Costituzionale non si è pronunciata sui contributi previdenziali, ma sul contributo annuo obbligatorio dovuto dagli iscritti alla Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani. La doglianza, pertanto, è priva di pregio.

B) Sulla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 21 comma 8 e 9 L. 247/2012 per violazione dell'art. 53 della Costituzione.

Più volte la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla connotazione di tributo o meno delle contribuzioni previdenziali e sulla conformità al principio di progressività ex art. 53 Cost. ed in più occasioni, ha ribadito il concetto per cui la contribuzione previdenziale non è assimilabile all'imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma è da considerare quale prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (ex plurimis sentenza 173 del 1986). Ad esempio, il Giudice delle Leggi ha ritenuto che una contribuzione previdenziale gravante su retribuzioni non effettivamente percepite dai lavoratori non violerebbe il principio di capacità contributiva che concerne solo i tributi in senso proprio e non qualsiasi prestazione dovuta da privati ad enti pubblici, come i contributi previdenziali (Corte Cost. 16 aprile 1987 n. 135).

La Suprema Corte, in materia di contribuzione previdenziale forense, con la sentenza 4146 del 1990 ha escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio del progressività. Come statuito dal Giudice di Castrovillari "tale pronuncia pone le basi di legittimità per una normativa che fissi minimi contributivi slegati dalla progressività e proporzionalità con il reddito dell'avvocato, imponendo di far riferimento, per statuire sulla validità della legge, al mero criterio della ragionevolezza della previsione" (Ordinanza 4994/2015 Tribunale di Castrovillari).

Sul punto si veda anche quanto scritto oltre (lettera D).

C) Sulla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 21 comma 8 e 9 L. 247/2012 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Manifestamente infondato è pure l'altro rilievo di illegittimità costituzionale della norma per la violazione dell'art. 3 Cost., laddove si sostiene l'ingiustizia della disposizione in esame rispetto agli iscritti alla gestione che vengono assoggettati tutti al medesimo onere contributivo indipendentemente dal reddito. Non sussiste l'ingiustizia lamentata, essendo la previsione di una contribuzione determinata diretta ad assicurare un livello di pensione corrispondente. La previsione di un obbligo di contribuzione uguale a carico di tutti gli esercenti la professione forense è esplicazione del principio di solidarietà cui è ispirato il sistema previdenziale. Il principio di solidarietà è caratterizzato dalla "riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri previdenziali, anziché alla divisione del rischio tra gli esposti, a principi di solidarietà operanti all'interno di una categoria, con conseguente non corrispondenza tra rischio e contribuzione, e per altro verso, dalla irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali (Corte Cost. 132/1984 e 173/1986).

Il sistema previdenziale prevede il pagamento di un contributo minimo in quanto viene assicurata a tutti gli iscritti una pensione minima. Non si vede come questo possa violare il principio di uguaglianza.

D) Sulla presunta illegittimità costituzionale dell'art. 21 comma 8 e 9 L. 247/2012 per violazione degli art. 33 e 4 ultimo comma della Costituzione.

Per quanto riguarda l'asserita violazione dei principi fondamentali per l'esercizio della professione, che sarebbe soggetta solamente all'abilitazione professionale e non ad altro, va da

sé che l'obbligo della contribuzione previdenziale è connaturato all'esercizio stesso di ogni attività lavorativa, che si tratti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o libera professione. L'art. 38 della Costituzione tutela la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in ogni sua forma, prevedendo adeguati diritti ai quali non possono non corrispondere altrettanti obblighi per creare le provvidenze necessarie. A tale riguardo, si evidenzia che l'art. 1 della L. 335/95, al comma 2, precisa che le disposizioni della legge medesima "costituiscono principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica. Le successive leggi non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni" e, al precedente comma 1, afferma espressamente la necessità di garantire "l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi". Inoltre, l'art. 2 comma 25 della stessa L. 335/95 prevede che la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione si deve realizzare in conformità ad una serie di principi e criteri direttivi, in linea con la ratio principale della riforma introdotta dalla L. 335/95, che è quella di far sì che ogni tipo di attività, anche se residuale, abbia una copertura assicurativa, nel rispetto, peraltro, delle peculiarità delle tipologie di attività e dei vari organismi assicurativi. In sostanza la L. 335/95 prevede coperture assicurative diverse a fronte di attività professionali diverse, ma, soprattutto, l'obbligo della copertura previdenziale per ogni attività lavorativa. Ciò posto, con riferimento a quanto asserito in ordine al fatto che l'imposizione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa, con conseguente imposizione dell'obbligo contributivo, introdurrebbe un ulteriore requisito, oltre a quello dell'iscrizione all'albo professionale, per l'esercizio della professione, ossia quello della capacità contributiva, si fa presente che l'obbligo di contribuzione alla Cassa – come ha avuto modo di osservare da tempo la Corte Costituzionale (sentenza 132 del 4 maggio 1984) ancor prima dell'entrata in vigore della L. 247/2012 – "non introduce un'ulteriore condizione, rispetto a quella dell'esame di abilitazione prevista dall'art. 33 Cost., per l'esercizio dell'attività professionale, con conseguente violazione di tale precetto, nonché di quelli racchiusi negli art. 35 e 38 Cost. Tali censure urtano contro l'ovvia constatazione che gli obblighi professionali sono considerati dalla legge non già come presupposto condizionante la legittimità dell'esercizio professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell'imposizione contributiva, che è costituito da tale esercizio". Si fa presente, altresì, che l'art. 21 della L. 247/2012 al comma 1 prevede espressamente che "la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale"; il fatto che la norma seguiti escludendo espressamente il criterio reddituale (con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale) per l'accertamento delle condizioni di esercizio della professione che consentono l'iscrizione e la permanenza stessa nell'albo professionale, non implica, peraltro, che l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente non comporti di per sé l'inevitabile presenza di un rientro economico e, pertanto, di una capacità contributiva che giustifica in pieno il versamento alla Cassa quanto meno della contribuzione minima dovuta in virtù dell'iscrizione. Non si può, del resto, concordare con l'asserzione del ricorrente secondo il quale l'unico requisito per l'accesso alle professioni

regolamentate deve essere quello dell'abilitazione, costituendo ogni altra prestazione richiesta un'indebita violazione della concorrenza e una discriminazione in base al reddito. In proposito va osservato che - con riferimento al ricorso di alcuni avvocati avverso l'adozione da parte del Consiglio dell'Ordine del Regolamento per la formazione continua, in quanto quest'ultimo costituirebbe un indebito ed ulteriore requisito per la permanenza dell'iscrizione nell'Albo degli avvocati ed in quanto, inoltre, la previsione che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico degli avvocati rappresenterebbe una prestazione patrimoniale imposta - è stato affermato che, "quanto alla previsione che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico degli iscritti all'Ordine e, se possibile, sia posta a carico delle risorse dell'Ordine, innanzitutto non può configurarsi come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, il contributo, determinato con riferimento alla misura dei costi sostenuti dall'ente, stabilito quale corrispettivo dell'erogazione di un servizio o dell'offerta di un bene, atteso che ricadono nell'ambito applicativo della norma costituzionale citata le sole prestazioni pretese dall'amministrazione in mancanza di un collegamento con un'utilità offerta dall'ente (Consiglio Stato, sez. V, 10 giugno 2002, n. 3202), anche perché il principio costituzionale non può ritenersi violato in relazione alla modesta entità del sacrificio imposto a fronte del beneficio che indirettamente l'utente ne riceve (Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2008, n. 24942). Aggiungasi che, comunque, è stata dedotta la violazione dell'art. 23 della Costituzione Italiana sulla base di un presupposto - quello che, in base all'evocato parametro costituzionale, ogni prestazione personale o patrimoniale deve essere determinata integralmente dalla legge - erroneo, in quanto il principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione va inteso in senso relativo, limitandosi esso a porre al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (Corte costituzionale, 26 ottobre 2007, n. 350)" (Tar Lazio, n. 7081/09). Del resto, anche l'iscrizione e la permanenza nell'Albo degli avvocati comporta il pagamento di un contributo obbligatorio, ex art. 14 del D. Lgs. Lgt. n. 382/44. In proposito, la Suprema Corte ha affermato che "il sistema normativo riconosce, in questa prospettiva, all'ente Consiglio, una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell'albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza all'ordine. Siffatta tassa si configura come una quota associativa rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è conditio sine qua non per il legittimo esercizio della professione.... Chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l'iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa di iscrizione e la tassa annuale), il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto" (Cass., Sez. Un., ord. n. 1782/11).

E) Sulla presunta illegittimità dell'art. 21 comma 8 e 9 L. 247/2012 per violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

Un avvocato che esercita la professione dovrebbe conseguire redditi comunque tali da garantirsi un futuro previdenziale con il proprio ente di previdenza. Se alcuni avvocati non dovessero essere

sottoposti gli obblighi previdenziali, si avrebbe una forma di violazione della concorrenza perché potrebbero praticare migliori condizioni economiche al cliente rispetto alla generalità degli iscritti agli albi, tenuti invece al rispetto di tutti i diritti-doveri nei confronti dell'ente previdenziale di categoria. Occorre evidenziare, tra l'altro, che l'obbligo della contribuzione minima sussiste anche in altri ordinamenti previdenziali, non solo dei liberi professionisti, ma anche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla normativa relativa agli obblighi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, giudicando manifestamente infondate le censure di illegittimità costituzionale mosse avverso tale normativa

(Cass. 23.12.1999 n. 14498), sul presupposto che "il rapporto tra prelievo fiscale e prelievi contributivo può avere rilievo con riferimento ai contributi dovuti per le prestazioni sanitarie, le quali non sono rapportate individualmente alla contribuzione ma sono eguali per tutti, anche per coloro

che non hanno alcuna occupazione; e considerato altresì che per il raggiungimento della tutela della salute, che è il fine pubblico cui è predisposto il Servizio sanitario nazionale, deve provvedere tutta la collettività e quindi il suo finanziamento avviene attraverso il sistema fiscale, per cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alla relativa spesa in ragione della sua capacità contributiva. Il medesimo rapporto non può avere rilievo invece per la contribuzione dovuta per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nella quale, disciplinata anche su base assicurativa oltre che su quella solidaristica come in genere qualsiasi forma di tutela previdenziale, deve ammettersi la presenza di una relazione sinallagmatica tra obbligazione contributiva e prestazione previdenziale. Non va inoltre tralasciata la relazione fra reddito minimo imponibile di cui al citato art. 1, terzo comma, e calcolo del trattamento pensionistico, dovendosi prendere in considerazione ai sensi dell'art. 5, comma ottavo, della medesima legge n. 233 del 1990, anche in assenza di reddito di impresa, per ciascun anno un reddito di ammontare pari al predetto livello minimo, per cui sarebbe irragionevole non tenere conto del livello minimo di reddito ai fini della contribuzione dovuta dall'iscritto alla gestione e poi invece considerarlo ai fini del calcolo della pensione. D'altra parte non sembra potersi escludere l'esigenza, ravvisabile nella imposizione di un limite minimo di reddito al fine della determinazione della prestazione contributiva, di mantenere una certa proporzionalità tra prestazione contributiva e prestazione previdenziale, avuto riguardo anche alle necessità di contenimento della spesa pubblica previdenziale, che certamente ispirano la tendenza della legislazione pensionistica più recente, diretta alla progressiva sostituzione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico, da retributivo a contributivo.

F) Sulla illegittimità dell'art. 21 comma 8 e 9 L. 247/2012 attesa la non sostenibilità finanziaria della Cassa Forense.

Il ricorrente lamenta che nel lungo periodo non vi sarebbe sostenibilità finanziaria della Cassa forense, tanto che i valori previsti nel c.d. bilancio tecnico di cui alla L.214/2011, dovendosi proiettare su un periodo di cinquant'anni, non sarebbero attendibili; di qui l'illegittimità dell'obbligo di iscrizione. Tale censura rimane del tutto apodittica, non affidata ad alcuna prova. A sostegno della genericità della censura sta poi il rilievo che il legislatore, fin dalla privatizzazione

della Cassa Forense si è preoccupato di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e di garantire l'erogazione delle prestazioni prevedendo la vigilanza del Ministero. Alla prospettata autonomia degli enti previdenziali privatizzati fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione ed una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti, nonché il controllo politico della commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. La stabilità delle gestioni degli enti previdenziali privatizzati è essenziale per la garanzia dell'erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti, anche in un futuro ragionevolmente prevedibile. La scelta delle soluzioni tecniche per assicurare la stabilità della gestione è affidata alla discrezionalità tecnica degli enti, ovviamente sotto il controllo dei Ministeri vigilanti, discrezionalità che si esercita in base a precisi ed oggettivi dati di fatto e calcoli attuariali.

G) Sulla violazione della legge, eccesso di delega e tardività nell'approvazione del regolamento attuativo della L. 247/2012

La Cassa Forense ha dato attuazione al comma 9 della legge di riforma professionale con il proprio regolamento, che è stato approvato dal Comitato dei Delegati (organo collegiale della

H) Cassa Forense rappresentativo dell'avvocatura su base elettorale, deputato, tra l'altro, all'adozione di norme regolamentari, in base all'art. 11, comma 2, dello statuto dell'Ente) in data 31 gennaio 2014 e, dunque, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 247/12, termine peraltro evidentemente ordinatorio, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, anche in ragione della mancanza di un'espressa previsione di tipo sanzionatorio o alternativo in caso di mancato rispetto di tale termine, trattandosi di questione la cui potestà regolamentare rimane sempre in capo alla Cassa per espressa previsione normativa (D.Lgs. 509/94 in materia di privatizzazione degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria), di cui si dirà meglio più innanzi. Il Ministero competente, con comunicazione in data 5 giugno 2014, ha formulato osservazioni al regolamento approvato dalla Cassa, richiedendo alcune integrazioni e modifiche, che lo stesso Comitato dei Delegati ha apportato nella seduta del 20 giugno 2014, dandone comunicazione al Ministero in data 26 giugno 2014, cui ha fatto seguito l'approvazione ministeriale in data 7 agosto 2014 e la successiva pubblicazione nella G.U. del 20 agosto 2014, con entrata in vigore del regolamento il giorno successivo, 21 agosto 2014 (doc. 2), in ragione di quanto previsto all'art. 14 del regolamento medesimo. Il regolamento approvato è conforme alla prescrizione normativa di cui all'art. 21, comma 9, della legge n. 247/12, in quanto individua espressamente i "minimi contributivi" dovuti dai soggetti che non raggiungono determinati parametri reddituali. In particolare, si fa presente che legge n. 576/80, di riforma del sistema previdenziale forense, aveva introdotto l'obbligo del pagamento dei minimi contributivi annuali per tutti gli iscritti che esercitassero l'attività professionale forense con continuità (art. 10, comma 2, della legge n. 576/80), previsione poi riportata in tutti le successive modifiche normative e/o regolamentari. In particolare, l'art. 7 del regolamento in questione prevede per il 2014, al comma 1, un contributo soggettivo minimo (il contributo soggettivo è calcolato in proporzione al reddito Irpef dichiarato ed è finalizzato alla costituzione del trattamento pensionistico) di € 2.780,00

annui, un contributo minimo integrativo (il contributo integrativo è calcolato in percentuale sul volume d'affari dichiarato, ha natura solidaristica, è percepito dal cliente dell'avvocato e riversato alla Cassa) di € 700,00 annui e un contributo di maternità (ex D.Lgs. n. 151/01, finalizzato al riconoscimento dell'indennità di maternità) di € 151,00 annui. Il contributo minimo soggettivo, peraltro, viene ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa (comma 2 dell'art. 7), per coloro che erano già iscritti agli albi, ma non alla Cassa, alla data di entrata in vigore del regolamento e a prescindere dall'età (art. 12, comma 3, del regolamento), ferme restando le percentuali per i contributi in autoliquidazione in base al reddito percepito. Tale contributo viene ulteriormente ridotto della metà per i percettori di reddito inferiore a € 10.300,00, con la conseguenza che l'importo da corrispondere, per i neoiscritti con reddito inferiore a € 10.300,00, è pari a € 695,00 annui, avendo peraltro gli stessi assicurata una copertura previdenziale e, nell'immediato, tutela assistenziale piena. Il sistema previdenziale forense, infatti, prevede il pagamento di un contributo minimo in quanto viene assicurata a tutti gli iscritti una pensione minima. Per quanto riguarda il contributo integrativo, il minimo non è dovuto per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa e, per i successivi quattro anni, è ridotto alla metà, fermo restando il 4% dovuto sull'effettivo volume d'affari percepito. Peraltro, il regolamento prevede tutta una serie di agevolazioni, benefici e esoneri per situazioni particolari, in conformità alla legge-delega (artt. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento). Sulla violazione della Costituzione e della normativa comunitaria del regolamento attuativo dell'art. 21 commi 8 e 9 l. 247/2012

Sul punto si richiama tutto quanto già scritto e si fa presente che il riconoscimento previdenziale limitato a sei mesi è dovuto in ragione della riduzione ai minimi termini del contributo richiesto in via obbligatoria. Per avere la tutela previdenziale piena tutti gli iscritti possono versare l'integrazione al minimo.

I) Sulla presunta illegittimità del regolamento attuativo dell'art. 21 commi 8 e 9 L. 247/2012 per violazione dell'art. 3 comma 5 L. 148/2011 come integrato dalla legge di stabilità n. 183/2011 Per questa censura, che comunque si contesta, si veda quanto già scritto ai punti D ed E. Priva di pregio è anche la presunta illegittimità del regolamento attuativo dell'art. 21 commi 8 e 9 L. 247/2012 per violazione dell'art. 1 comma 2 lettera D e dell'art. 21 comma 9 della L. n. 247/2012: trattasi di un'inutile tentativo di sviare il giudicante rispetto alla piena legittimità del regolamento attuativo di cui trattasi.

Sulla natura giuridica del contributo previdenziale. Proprio recentemente mi sono occupato della [natura giuridica del contributo previdenziale](#) che oggi dottrina e giurisprudenza propendono per la natura tributaria.

La difesa di Cassa Forense richiama due sentenze della Corte Costituzionale ormai datate, la 173 del 1986 e la 135 del 1987.

Molta acqua è passata sotto i ponti e oggi la miglior dottrina, così come la Cassazione penale, propende per la natura tributaria della contribuzione previdenziale.

La difesa di Cassa Forense cita una recentissima pronuncia in materia del Tribunale di Castrovillari il quale, richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 4146 del 1990, ha ritenuto la legittimità di una normativa che fissi minimi contributivi slegati dalla progressività e proporzionalità con il reddito dell'avvocato.

Il regolamento di cui all'art. 21 della l. n. 247/2012. Non vi è chi non veda che il regolamento di cui all'art. 21 della legge 247/2012 applica ai titolari di redditi inferiori ad € 10.000,00 una contribuzione pari al 36% del reddito prodotto mentre, al titolare di reddito superiore a € 10.000,00 sino al tetto pensionabile, una contribuzione del 14% (per coprire l'entità della contribuzione minima obbligatoria ci vorrebbe un reddito di circa € 28.000,00) e, l'unica ragione di questa differenziazione, sta nel reddito prodotto con la conseguenza, assolutamente arbitraria ed inaccettabile, che meno reddito hai più contributi previdenziali paghi!

Il tutto a tacere del fatto che lo stesso art. 21 della legge 247/2012 esclude espressamente il criterio reddituale (con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale) per l'accertamento delle condizioni di esercizio della professione che consentono l'iscrizione e la permanenza stessa nell'Albo professionale.

Sulla sostenibilità economico – finanziaria di Cassa Forense, la difesa della Fondazione non ha prodotto l'ultimo bilancio tecnico redatto al 31.12.2015 ed anche questa mancata produzione è molto significativa dato che la stabilità della gestione di Cassa Forense è essenziale per la garanzia dell'erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti, anche in un futuro ragionevolmente prevedibile che negli USA riconducono ad un arco temporale di 80 anni mentre da noi l'arco temporale è di 30 anni più 20.

Dal tenore dell'ordinanza è presumibile che la causa sarà rimessa alla Corte Costituzionale...

Con ordinanza del 26.01.2016 il Tribunale ordinario di Modena, Sezione lavoro, ha ritenuto di concedere la sospensiva del provvedimento opposto, alla luce dei tempi presumibilmente lunghi di

decisione, e comunque ravvisando il fumus ed il periculum in mora rinviando la causa, ritenendola già documentalmente istruita, all'udienza del 24 novembre 2016, ore 10,00 per discussione, con termine per note sino a dieci giorni prima dell'udienza.

All'interprete il tenore dell'ordinanza lascia intendere, alla luce dei tempi presumibilmente lunghi di decisione, che la causa sarà rimessa alla Corte Costituzionale per il vaglio di legittimità dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012 e del regolamento di attuazione.

79 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 04 Marzo 2016



Il bilancio tecnico, il gatto e la volpe e il campo dei miracoli, dal libro di pinocchio, capitoli 18 e 19

di Paolo Rosa - Avvocato

Il tema pensionistico è nuovamente al centro del proscenio, ammesso che sia mai rimasto dietro le quinte. Accantonata, sembra, la revisione – sacrosanta a mio avviso – delle pensioni basate sul metodo retributivo proposta da Tito Boeri, oggi si discute del diritto alla reversibilità, sebbene il terreno sia tutt'altro che chiaro.

Il bilancio tecnico, appena entrato nel mercato, cominciò a correre ma quando fu giunto ad un certo punto, quasi in faccia al Grande Algoritmo, si fermò, perché gli parve di aver sentito alcuni fruscii in mezzo alle frasche.

Difatti vide apparire sulla strada, indovinate chi? ... la Volpe e il Gatto, ossia i due compagni di viaggio, con i quali aveva cenato all'osteria Acchiappa-citrulli.

Ecco il nostro caro bilancio tecnico gridò la Volpe abbracciandolo e baciandolo. Come mai sei qui?

Come mai sei qui, ripeté il Gatto.

È una lunga storia disse il bilancio tecnico, e ve la racconterò con comodo.

Sappiate però che l'altra notte, quando mi avete lasciato solo nell'osteria Acchiappa-citrulli ho trovato gli assassini per la strada ...

Gli assassini? ... Oh povero amico! E che cosa volevano?

Mi volevano rubare il rendimento d'oro.

Infami! ... disse la Volpe.

Infamissimi! ... replicò il Gatto.

Ma io cominciai a scappare, continuò a dire il bilancio tecnico, e loro sempre dietro.

Dopo un po' di commozione per la zampetta del Gatto, la Volpe e il Gatto chiesero al bilancio tecnico: ma tu che ci fai qui ora?

Hai sempre il rendimento d'oro e le monete d'oro?

Sì, rispose il bilancio tecnico.

Perché non vai a seminare i tuoi soldini nel campo dei miracoli?

Affrettati perché quel campo è stato comperato da nuovi signori che domani chiuderanno i cancelli. Il bilancio tecnico si recò allora nel campo dei miracoli e sotterrò il rendimento e le monete d'oro ma quando dopo un'ora vi ritornò per dare acqua all'albero delle monete d'oro non trovò più né il rendimento d'oro né le monete d'oro che erano stati furbescamente asportati dalla Volpe e dal Gatto!

Su Cassa Forense news, i delegati Roberto Di Francesco e Giovanni Cerri hanno letto i numeri dell'Avvocatura dando atto nell'ultima pagina che “la crisi economica, dalla quale ancora oggi pare non siamo definitivamente usciti, in una con la numerosità degli avvocati di cui, che dallo 0,9% dell'anno 1985 è passato al 3,9% per ogni mille abitanti, hanno fortemente ridotto sia il volume d'affari IVA (passato da € 85.804,00 del 1996 a € 57.571,00 di oggi), che il reddito medio IRPEF (passato da € 54.298,00 del 1996 a € 37.505,00 di oggi)”.

E' facile prevedere che il trend negativo continuerà anche nei prossimi anni. *Ciò nonostante il bilancio tecnico nel campo dei miracoli ha sotterrato redditi e volume d'affari in costante aumento nei prossimi anni con la conseguenza che la sostenibilità di lungo periodo apparirà un sogno così come l'albero degli zecchini d'oro.*

Il tema pensionistico è nuovamente al centro del proscenio, ammesso che sia mai rimasto dietro le quinte. Accantonata, sembra, la revisione – sacrosanta a mio avviso – delle pensioni basate sul metodo retributivo proposta da Tito Boeri, oggi si discute del diritto alla reversibilità, sebbene il terreno sia tutt'altro che chiaro. Di chiaro c'è solo l'intento di ridurre la spesa pensionistica. La versione moderna della giustizia distributiva consiste nell'assicurare a tutti un “minimo” per vivere e il “superfluo” a chi se lo guadagna, purché sia garantito un “accettabile grado” di uguaglianza nelle opportunità. La diversità di vedute sta nel fissare l'asticella dei concetti, ma il principio spero sia ampiamente condiviso. Riportandolo alle pensioni, c'è un punto, banale quanto talvolta trascurato, da cui bisognerebbe partire e che consiste nel distinguere ciò che è previdenza da quello che è assistenza. Dove costituisce prestazione previdenziale solo la parte della pensione maturata secondo il metodo contributivo (a condizione che il periodo di godimento corrisponda all'“effettiva” speranza di vita del beneficiario). La parte eventualmente eccedente è assistenza, indipendentemente da come è maturata o dal tipo di pensione. Mentre il riconoscimento della componente contributiva, non importa quanto elevata, è né più né meno che la restituzione di un fondo accumulato nel tempo dal beneficiario – è un atto dovuto – la parte assistenziale non lo è in assoluto poiché non è stata “guadagnata”. Si tratta di un trasferimento la cui opportunità dipende, appunto, dal reddito o dalle necessità del pensionato: in sostanza, dipende da considerazioni di equità e sulla base di criteri che possono evolvere nel tempo. E non c'è da invocare la tutela costituzionale dei diritti acquisiti: diritti acquisiti in nome di cosa, se manca il “titolo” previdenziale o lo stato di necessità per accedere a quello assistenziale?

Qualche calcolo sulla pensione. Questo elementare principio dovrebbe ovviamente valere anche per la reversibilità, che comporta un allungamento del periodo di godimento della pensione, a parità di contributi a suo tempo versati. Se include una componente assistenziale oppure no, dipende quindi da come viene calcolata la pensione contributiva, vale a dire dai “coefficienti di trasformazione” fissati dall’INPS, ossia dalla percentuale del complesso dei contributi accumulati che determina l’ammontare annuo del trattamento pensionistico e quindi in via indiretta anche della quota reversibile. Dal momento che più in là si va in pensione, minore sarà il tempo durante il quale ce la potremo godere, i coefficienti crescono con l’età in cui si comincia a percepire la pensione. Di qui due scenari. Se l’arco di tempo di godimento coincide con la speranza (statistica) di vita del titolare della pensione, alla sua morte avrà riavuto indietro tutto quanto aveva versato durante la vita lavorativa. In questo caso, la reversibilità comporterebbe un godimento suppletivo da parte dei superstiti, che andrebbe considerato assistenziale poiché privo di contropartita contributiva. Se invece la metodologia di calcolo della pensione già incorpora anche il “supplemento di vita” – allungando il periodo statistico di godimento dopo la morte del titolare e in modo corrispondente riducendo dall’inizio l’importo della pensione – allora è un trattamento previdenziale che va riconosciuto indipendentemente dal reddito del superstite. Incrociando i dati Istat sulla speranza di vita con quelli utilizzati dall’INPS per calcolare la pensione, per le classi di età 65-69 e 70-74 anni, si verifica in effetti che sono sostanzialmente coincidenti: 18 e 15 anni, a seconda delle classi di età, di speranza di vita e di godimento della pensione. Su questa base statistica (assumendo che gli interessi maturati siano congrui) si dovrebbe dunque concludere che la reversibilità rientra fra i trattamenti assistenziali. Sarebbe quindi equo determinare l’importo annuo della pensione del titolare non solo in base alla sua personale speranza di vita, ma anche a quella del nucleo familiare che potrebbe diventarne beneficiario (esemplificando, la speranza di vita del coniuge più giovane) – un calcolo che non sembra proibitivo – restando aperta la possibilità di integrazione assistenziale, se giustificata. Questo consentirebbe, fra l’altro, anche di porre rimedio a una recente norma che stabilisce che in caso di matrimoni contratti dopo i 70 anni di età del pensionato (o pensionando) con un coniuge più giovane di 20 anni, la reversibilità sia riconosciuta solo per una quota del 10 per cento moltiplicata per gli anni di sopravvivenza del pensionato post matrimonio, cosicché la pensione piena di reversibilità potrà essere percepita dopo dieci anni di matrimonio. È la cosiddetta norma “antibadanti”, giustificata quanto si vuole da comportamenti opportunistici di una o di entrambe le parti (magari anche un virtuoso incentivo ad assicurare lunga vita al pensionato). Una norma però fondamentalmente ingiusta e di dubbia costituzionalità, discriminatoria e basata sulla presunzione di contrastare una “mezza truffa”: una presunzione assoluta, non smentibile dagli interessati, mentre l’onere della prova, semmai, dovrebbe spettare caso per caso all’amministrazione pensionistica. Liberissimo quindi un ultraottantenne che già gode di pensione di sposarsi con un o una minorenni, purché a valle della firma del sindaco, la sua pensione sia immediatamente ricalcolata in base alla speranza di vita del coniuge, “accorciata” per tenere conto che la quota reversibile è minore di 1. Va da sé che il principio andrebbe applicato in tutti i casi, incluso quello in cui il defunto abbia ricevuto un trattamento retributivo; la reversibilità dovrebbe valere solo sulla quota contributiva, fatto salvo il “diritto” del superstite a integrazioni, appunto, assistenziali. (Mario Sebastiani, I calcoli sulla pensione. E sulla sua reversibilità in lavoce.info).

80 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 22 Aprile 2016

Il fondo “Ciclope” per le Casse di previdenza dei

professionisti di Paolo Rosa - Avvocato



Del Fondo Atlante abbiamo già raccontato nell'ultimo articolo. Come detto le Casse di previdenza dei professionisti e l'Adepp, Associazione che le rappresenta quasi tutte, magnificano sempre la consistenza dei patrimoni ma nulla dicono in ordine alla consistenza del debito previdenziale maturato e dell'entità delle sofferenze ovvero dei crediti verso gli iscritti.

Le Casse di previdenza dei professionisti, privatizzate ai sensi del d.lgs. 509/1994, per un lungo periodo, hanno promesso / erogato pensioni cd. retributive.

Qualche Cassa continua con questo sistema, anche se corretto. *Le previsioni economico-attuariali, necessarie a studiare la stabilità di lungo periodo delle Casse di previdenza, hanno messo in luce la non sostenibilità di tali promesse/erogazioni in rapporto ai possibili contributi che si sarebbe potuti incassare.*

Quasi tutte le Casse, alcune trascinate anche dalla legge Monti-Fornero, hanno, pertanto, approvato riforme previdenziali, più o meno incisive, volte al ripristino della sostenibilità di lungo periodo, riforme che hanno visto, in alcuni casi, l'introduzione pro quota del sistema di calcolo delle pensioni cd. contributive.

Tale strumento è stato scelto perché, com'è noto, il criterio di calcolo contributivo puro è per costruzione strutturalmente in equilibrio attuariale, pertanto, la sua introduzione, seppur pro quota, ha permesso quantomeno di arrestare il fenomeno del progressivo indebitamento.

Si stima che oggi il funding ratio, che misura il rapporto tra il debito pensionistico latente e il patrimonio, viaggi intorno al 30% e quindi se oggi il patrimonio globale delle Casse di previdenza viene stimato in 70 miliardi di euro, il debito previdenziale latente potrebbe aggirarsi intorno ai 200 miliardi di euro, euro più euro meno! Certo è che anche lo Adepp nei suoi report si guarda bene dal quantificarlo il che non aiuta la trasparente informazione agli iscritti!!

Anche il sistema bancario italiano conta 200 miliardi di vere e proprie sofferenze coperte per circa 120 miliardi dalle riserve al punto che per i residui 80 miliardi si sta varando il Fondo Atlante. Nulla invece per le Casse di previdenza le quali, anzi, ci si aspetta concorrano nella capitalizzazione del Fondo Atlante!

I lettori capiranno che le cose così non possono funzionare anche perché le Casse di previdenza dei professionisti oltre all'ingente debito previdenziale latente, in questi ultimi anni, hanno visto aumentare in maniera esponenziale le sofferenze ovvero sia i crediti verso i propri iscritti.

I crediti verso gli iscritti di Cassa Forense risultano pari, ante riforma, a € 15.450.990,80 e, post riforma, a € 538.145.528,45.

Dalla relazione della Corte dei Conti sul 2014, di cui alla determinazione 16.02.2016, n. 10, per Inarcassa il monte crediti risulta pari a 619 milioni di euro.

Nel fondo crediti verso gli iscritti della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti il credito ammonta ad 449 milioni di euro.

Nella relazione dei sindaci al bilancio di previsione 2016 per la Cassa dei ragionieri si legge che la percentuale della popolazione morosa si aggira intorno al 50%, i crediti da riscuotere sono 430 milioni.

Il presidente della Casse dei geometri in un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore il 15.12.2015 dichiara che la Cassa ha registrato un aumento esponenziale negli ultimi 3 o 4 anni delle sofferenze transitando da una contribuzione dovuta e non versata di circa 100/150 milioni salita a 600 milioni.

L'insieme di questi numeri sono preoccupanti e richiedono interventi immediati. Per esempio la costituzione di un fondo di garanzia con personalità giuridica e con gestione autonoma, da me definito appunto "Fondo Ciclope" sottoposto alla vigilanza delle COVIP e del MEF.

Il sistema bancario italiano e lo Stato con CDP concorrerebbero con proprie risorse alla capitalizzazione del "Fondo Ciclope"?

Se, come si sta generalmente affermando, i contributi sono tributi, non sarebbero nemmeno aiuti di Stato!

In previdenza, come in finanza, le relazioni debbono essere biunivoche.

81 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 29 Aprile 2016

Essere o non essere privati ... questo è il problema

di Paolo Rosa - Avvocato



Del Fondo Atlante e del Fondo Ciclope ho già trattato nei due precedenti interventi. «Ci è stata fatta una proposta», perciò «ho portato all'attenzione dell'Assemblea dell'Adepp il tema del Fondo Atlante», l'iniziativa per sostenere le banche italiane nelle operazioni di ricapitalizzazione e favorire la gestione dei crediti in sofferenza. A riferirlo all'ANSA il presidente dell'Associazione degli Enti previdenziali privati (Adepp) Alberto Oliveti, a margine del forum organizzato oggi, a Roma, dalla Cassa pensionistica dei dottori commercialisti. «Il fondo Atlante è un 'salva-banche' che può esser accettato dall'Europa solo se non è in forma di aiuto di Stato, e noi ci battiamo da anni proprio per affermare di essere un soggetto giuridico privato», nonostante le Casse di previdenza dei professionisti siano inserite nell'elenco Istat delle Pubbliche amministrazioni. «Se fa premio il nostro status giuridico privato, penso che ci potrebbe essere l'accettabilità di un nostro sostegno da parte dell'Europa», prosegue. E alla domanda se possa essere questa la 'chiave di volta' per risolvere, a livello legislativo, l'annosa questione della natura pubblica, o privata degli Enti previdenziali, Oliveti sorride, e risponde: «Questo non sono io a dirlo».

Sulla natura giuridica delle Casse di previdenza il dibattito va avanti da anni. Le Casse sono associazioni o fondazioni di diritto privato ma esercitano una funzione pubblica soggetta a controlli statuali.

Non credo che l'eventuale silenzio dell'Europa all'operazione Atlante possa aggiungere argomenti a chi si affanna a sostenere la natura privata o, per contro, inconvenienti a chi invece sostiene che le Casse, proprio per la funzione pubblica che svolgono, rientrano nell'alveo della pubblica amministrazione.

La tesi che si sta sviluppando secondo la quale i contributi previdenziali sono tributi, chiuderebbe il cerchio.

Antonio Castro recentemente su Libero ha ben riassunto i termini della questione: «Trascinare le casse previdenziali private dentro Atlante. L'idea del governo - alla ricerca di puntelli finanziari per sostenere il nuovo Fondo di investimento per sostenere gli aumenti di capitale delle banche e aiutare la gestione delle sofferenze - è di indirizzare una parte importante del patrimonio degli enti previdenziali dei professionisti (si ipotizza un contributo di 1 miliardo per le 20 casse).

Considerando che gli enti previdenziali di medici, notai, avvocati, ragionieri e giornalisti hanno messo da parte - con i contributi degli iscritti - un patrimonio complessivo di

oltre 75 miliardi, è ovvio che rappresentino uno dei più corteggiati potenziali investitori italiani. Il problema, semmai, è la "rischiosità" dell'investimento. I fondi pensione - per statuto - devono investire in strumenti "prudenti". L'intento del legislatore è di proteggere il capitale dei soci, in questo caso i contributi previdenziali degli iscritti. Proprio per vigilare, i ministeri del Lavoro e del Tesoro indicano nei consigli di amministrazione degli istituti previdenziali dei propri delegati che hanno il compito di controllare e di evitare che si operino scelte che possano portare al dissesto e quindi mettere a rischio le future pensioni. Ora - visto che lo Stato non può partecipare ad Atlante "pesantemente" (ci ha messo 500 milioni tramite Cdp) - sarebbe sua intenzione cooptare nel board dei soci finanziatori proprio gli enti previdenziali. Con piccole quote di 50/100 milioni Atlante potrebbe garantirsi un apporto di oltre 1 miliardo, e le singole casse non rischierebbero tirate d'orecchi per la rischiosità dell'investimento. Le casse previdenziali non sono certo investitori speculativi però il rendimento atteso (intorno al 6%) fa gola, tanto più in tempi di tassi negativi, quando è sempre più difficile far rendere un patrimonio. Secondo il Sole 24 Ore i primi abbozzamenti sarebbero stati condotti con Inarcassa (Ingegneri e Architetti), la Cassa dei Geometri, la Cassa dei Commercialisti e quella dei Ragionieri. Contatti preliminari e prudenti che meritano, oltre ad un approfondimento interno agli istituti, anche un sondaggio sulla disponibilità dei ministeri vigilanti. Atlante è nato per portare a termine aumenti di capitale di banche in difficoltà e acquistare parte delle sofferenze che appesantiscono i conti delle banche italiane (196 miliardi). Insomma, investimenti tutto tranne che a basso rischio. Certo il governo sta suonando le sirene della riduzione delle imposte per gli enti previdenziali (dopo aver aumentato la tassazione sui rendimenti nel 2015). Però le casse prima di muoversi vorranno vedere qualcosa di più di mere assicurazioni verbali».

Personalmente ho già espresso la mia totale contrarietà perché il patrimonio delle Casse di previdenza è costituito da contribuzione previdenziale destinata a garantire pensioni e quindi negli investimenti va rispettata la diligenza del buon padre di famiglia che impone di selezionare asset liquidi e quotati evitando pericolosissime avventure come sarebbe quella nel Fondo Atlante. Provvedono invece le Casse di previdenza a costituire il Fondo Ciclope per garantire le proprie sofferenze e l'ingente debito previdenziale accumulato nel tempo.

3. La giurisprudenza in materia di vitalizi

3.1. Anche la giurisprudenza, a più riprese, ha negato che l'assegno vitalizio sia assimilabile al trattamento pensionistico riconosciuto ai dipendenti pubblici. In particolare, la Corte costituzionale ha espressamente affermato che, in un regime democratico a larga base popolare e nell'ambito del quale il potere non è riservato soltanto ai ceti che si trovino in condizioni economiche di vantaggio, il legislatore ha l'obbligo di porre in essere tutte quelle condizioni che appaiono indispensabili per consentire ai non abbienti l'accesso alle cariche pubbliche nell'esercizio delle funzioni a queste connesse (24/1968). Inoltre, ha chiarito che "questo particolare tipo di previdenza ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (Casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere". Ed ancora che "l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego".

3.1.2. In sostanza, la Consulta ha ritenuto che l'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha portato a configurare l'assegno vitalizio come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito sia aspetti riconducibili al modello pensionistico, sia profili tipici del regime delle assicurazioni private. Più recentemente si è



registrata poi una tendenza ad assimilare il regime dei contributi a carico dei deputati e dei senatori a quello proprio dei premi assicurativi. A tal proposito si è sottolineata la *“natura tuttora incerta della previdenza parlamentare, in cui si fondono e confondono elementi mutualistici, assicurativi e pensionistici”*.

3.1.3. Sugli assegni vitalizi ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte di Cassazione che ha ritenuto *“irrelevante discettare se le caratteristiche oggettive del trattamento abbiano o meno natura previdenziale”*, per poi rilevare la *“diversità sostanziale e giuridica rispetto ad un trattamento previdenziale o pensionistico conseguente ad un rapporto di lavoro, pubblico o privato che sia”* (23793/2010).

3.1.4. L'orientamento espresso con questa sentenza è stato confermato più volte dalla Suprema Corte. Essa ha escluso l'applicabilità ai vitalizi di una disposizione tributaria che trova presupposto applicativo nella natura previdenziale, affermando che ad essi non può essere riconosciuta tale natura e che il vitalizio *“si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica, come risulta sia dal tenore letterale della disposizione, sia dai principi espressi dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 289/1994”* (20538/2010). E, successivamente, ha confermato che *“L'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato presenta caratteri non riconducibili ad un trattamento pensionistico”* (10177/2012).

3.1.5. Egualemente la Corte dei conti ha rilevato che nessuna norma vigente attribuisce testualmente natura pensionistica all'assegno vitalizio. Ed ha poi specificato che non è possibile assimilare, sotto il profilo previdenziale l'assegno vitalizio con quello pensionistico in senso proprio, sebbene siano presenti *“talune affinità funzionali o*



strutturali tra trattamenti riconosciuti da lex specialis a funzionari onorari e pensioni erogate da lex generalis a pubblici dipendenti (versamenti contributivi, erogazione al raggiungimento di una certa età etc.)" (117/2015).

82 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 02 Settembre 2016



Il regolamento per gli investimenti finanziari delle Casse di Previdenza e i contrasti tra il Governo e la Commissione Bicamerale di Controllo

di Paolo Rosa - Avvocato

Il regolamento per gli investimenti finanziari delle Casse di Previdenza ha incontrato un imprevisto stop alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il contrasto, resosi evidente, durante il Ferragosto tra il Governo e la Commissione Bicamerale di Controllo sulle Casse di previdenza.

Al centro della discussione sempre la capitalizzazione del Fondo Atlante 2. Per il Sottosegretario Baretta il Fondo Atlante 2, così come Atlante 1, si configura come un intervento di natura sistemica, finalizzato a rafforzare elementi fondamentali del sistema Paese, quali il sistema bancario.

Dal punto di vista giuridico il Fondo Atlante 2 è un fondo di investimento alternativo, riservato, ovvero uno strumento destinato non alla platea dei piccoli investitori, bensì a quelli istituzionali, in quanto dotati di professionalità e strutture tecniche organizzative tali da far loro comprendere le caratteristiche e consentirne, se ritenuta opportuna, la sottoscrizione al fine di diversificare e ottimizzare il profilo di rischio e rendimento del proprio portafoglio.

Per il Sottosegretario Baretta, l'eventuale coinvolgimento degli Enti previdenziali nella capitalizzazione del Fondo Atlante 2 non mette a repentaglio la loro stabilità e non viola l'assunto sacrosanto secondo cui debbono agire nel solo interesse di aderenti e beneficiari.

Nel corso dell'audizione del 3 agosto 2016 il Sottosegretario Baretta ha affermato che il D.M., in via di emanazione, è oggetto di un ulteriore approfondimento sulla possibilità che gli Enti adoperino strumenti finanziari derivati, seppure con la sola finalità di copertura e riduzione del rischio di efficiente gestione e operando comunque il divieto di investimenti in leva, condotto anche con l'ausilio dell'autorità di vigilanza e auspicato anche in talune risoluzioni di questa Commissione.

Va precisato al riguardo che il Fondo Atlante 2 utilizzerà derivanti speculativi con una leva finanziaria molto alta. Per il Presidente della Commissione Bilaterale di Controllo sulle Casse di Previdenza, invece, sarà necessario un nuovo incontro con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prima che venga emanato questo D.M. (regolamento sugli investimenti finanziari delle

Casse di previdenza) per far in modo che vi sia chiarezza su alcuni punti che ho citato molto velocemente, ribadendo ancora una volta che siamo interessati ai rendimenti realizzati con l'investimento delle Casse. Il Presidente della Commissione Bilaterale di Controllo ha chiesto quindi un nuovo confronto per ridefinire in tempi abbastanza brevi il D.M., di aggiornarlo, di metterlo a punto secondo alcune considerazioni che abbiamo fatto come commissione e di emanarlo, affinché vi sia giustamente, com'è accaduto per il secondo pilastro una regolamentazione degli investimenti che bisogna fare.

Per il Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo, il D.M. che il Ministero dovrebbe emanare insieme al Ministero del Lavoro presenta delle lacune enormi, su cui abbiamo il dovere di confrontarci ancora per definire, per esempio, gli interventi in economia reale, che mi pare che siano estremamente labili nell'impianto che questo schema di decreto presenta, di definire gli interventi sui derivati e di definire anche la questione che riguarda l'ANAC.

Se la configurazione e il ruolo delle Casse deve essere privatistico, giudico quanto mai inopportuno che diventi poi pubblico nel momento dell'intervento nell'ANAC in quanto tale. La cosa che a me pare ancora estremamente delicata è che in quel D.M. realizzato dal Tesoro vi sono alcune situazioni non comprensibili, anche in rapporto alla vigilanza. La nostra è una vigilanza istituzionale che, proprio per le funzioni attribuite dalla legge, nei rapporti con i Ministeri vigilanti, deve consentire di verificare con le Casse professionali l'investimento, dunque il rendimento per le Casse stesse, e quindi di determinare la verifica del bilancio che facciamo sistematicamente ogni anno per vedere se le Casse presentano quella compatibilità cinquantennale.

L'incontro dovrebbe tenersi in questi giorni e quindi, definiti questi aspetti, mi auguro che il regolamento sugli investimenti finanziari delle Casse di Previdenza possa essere rapidamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

83 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

Congresso Nazionale Forense | 14 Ottobre 2016

Specchio, specchio delle mie brame ...

di Paolo Rosa - Avvocato



In occasione del XXXIII Congresso Forense di Rimini Cassa Forense ha presentato il primo bilancio sociale riferito all'anno 2015 definito "lo specchio magico" per trasparenza ed esaustività.

Non posso non evidenziare, nella ricostruzione della storia di Cassa Forense, il periodo 2006 – 2009, a me particolarmente noto:

Riforma strutturale del sistema previdenziale forense. *Per gestire forme di previdenza integrativa, soprattutto in conseguenza di quanto stabilito con l'art. 1, comma 763, della Legge 27.12.2006 n. 296 e con il Decreto Interministeriale del 29.11.2007, è stata varata la riforma strutturale del sistema previdenziale forense (con la modifica del "Regolamento per le prestazioni previdenziali" e del "Regolamento dei contributi", approvati dal Comitato dei Delegati il 19.09.2008 e riapprovati con Delibera del medesimo Organo il 05.12.2009 a seguito delle osservazioni, formulate il 25.11.2009 dal Ministero del Lavoro, il quale, poi, con Nota 18.12.2009 l'ha approvata definitivamente, tanto è vero che la medesima è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.12.2009 n. 303 e dal 01.01.2010 la riforma è in vigore). Tale percorso riformatore, preceduto da alcune riforme parziali e "parametriche" degli anni 2006 e 2007 ha consentito e consente il raggiungimento del fondamentale obiettivo che, costituisce l'humus della riforma medesima:*

- *l'equilibrio economico – finanziario dei bilanci tecnici per un lunghissimo periodo e, quindi, la sicurezza di potere corrispondere ed erogare anche alle future generazioni i trattamenti pensionistici e assistenziali;*

La lunga gestazione della riforma è dovuta ad alcune scelte di fondo che hanno impegnato non poco gli Organi Collegiali della Cassa.

In particolare vi è stato un ampio dibattito in ordine all'ipotesi di introdurre un sistema di calcolo contributivo delle prestazioni. La scelta finale adottata a grandissima Maggioranza, fu quella di restare all'interno del sistema retributivo allargando, però, il periodo di riferimento per il calcolo delle prestazioni a quasi tutta la vita lavorativa.

Consiglio a tutti la lettura sia della prima che della seconda parte perché fornisce dati molto interessanti sulla numerosità degli iscritti, sul reddito e volume di affari e rendimento del patrimonio.

Alla pagina 43 e 44 il bilancio sociale spiega che cosa sia l'ALM,

L'asset liability management è un modello matematico statistico, che individua la struttura sia dell'attivo (costituito dal Patrimonio finanziario) che del passivo (costituito dal debito previdenziale) articolata per scadenza. In questo modo l'Ente può verificare se le scelte degli investimenti sono in grado di soddisfare il pagamento delle prestazioni. Il vantaggio che ne deriva

è che l'analisi delle scelte di investimento riguarda la sostenibilità a lungo termine e non solo quella di breve e medio periodo, di conseguenza, le scelte sugli investimenti non sono determinate dal miglior rendimento ma dal miglior rendimento coniugato con il livello di rischio assumibile per un Ente di Previdenza.

Anche se la Cassa è ancora in una fase di accumulo (ovvero l'entità dei contributi è di molto superiore all'entità delle pensioni erogate) non può permettersi di ignorare che i crediti contributivi di oggi sono il debito pensionistico di domani, per cui la liquidità di cui oggi dispone è solo l'anticipo parziale di quanto dovrà corrispondere nel prossimo futuro. L'Alm serve proprio ad avere costantemente sotto controllo la situazione.

Cosa aggiunge l'Alm al “bilancio di esercizio” o al bilancio attuariale”? L'ALM è complementare e non sostitutiva di entrambi i documenti, infatti:

- *il bilancio di esercizio misura il risultato degli ultimi 12 mesi; è una metrica convenzionale della gestione passata mentre l'ALM è orientata al futuro per la verifica della sostenibilità del medio e lungo periodo, per assicurare cioè che il patrimonio finanziario sia costruito in modo da pagare le pensioni nel futuro.*
- *il bilancio tecnico potrebbe definirsi una sorta di Asset Liability Management in forma semplificata. L'unica differenza, in questo caso, è che il bilancio tecnico analizza le attività dal punto di vista contabile, mentre l'ALM le esamina a valori di mercato. Inoltre, l'ALM prevede sempre degli strumenti di intervento per adeguare i livelli delle attività a quelli delle passività; cosa invece non prevista dal bilancio tecnico.*

Dunque anche per il bilancio sociale il report ALM è complementare e non sostitutivo del bilancio d'esercizio e del bilancio attuariale.

Il report ALM però è segretato agli iscritti. E, come ricorderete, la mia istanza di accesso al report ALM è stata rigettata per i motivi che potete leggere nella lettera qui riprodotta:

Egregio Avvocato,

Le comunico che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 gennaio u.s., ha respinto il Suo reclamo avverso il diniego della Direzione Generale all'accesso a copia del report ALM, per le seguenti motivazioni.

In primo luogo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, ai sensi della normativa vigente e delle Linee guida in materia di accesso agli atti adottate dalla Cassa Forense, il documento richiesto non sia accessibile, in quanto trattasi di documento inerente all'attività preparatoria posta in essere per l'adozione, da parte dei competenti Organi dell'Ente, di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che l'istanza appare preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Ente e, come tale, inammissibile alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia, in quanto non traspare dalla stessa un Suo interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente collegata al documento richiesto, documento che non è da ritenersi obbligatorio in base alla normativa vigente, né ha carattere di ufficialità.

A tale riguardo, tenuto conto della motivazione espressa nella Sua richiesta, si evidenzia che può trarre ogni utile indicazione dalla lettura dei documenti ufficiali previsti dalla normativa vigente, ovvero il bilancio contabile e il bilancio tecnico, che – come peraltro noto – sono i documenti richiesti dagli Organi vigilanti per le verifiche sulla sostenibilità del sistema previdenziale forense.

Con l'occasione, cordiali saluti



Un po' di storia recente (14.02.2014) non guasta:

Cassa Forense è stata la prima Fondazione a dotarsi dello strumento Asset & Liability Management (ALM) – al fine di gestire l'attivo in funzione delle passività - poi seguita da tutte le altre Casse di previdenza private, con parole di apprezzamento nel rapporto della Commissione Bicamerale di controllo sugli enti privatizzati.

Nel 2008, alla presidenza di Cassa Forense, maturammo la consapevolezza di dover impostare il portafoglio cercando di ottimizzare il raggiungimento probabilistico di obiettivi intertemporali predefiniti in una logica di Asset & Liability Management (ALM) che, tradotto in termini comprensibili, significa gestire l'attivo in funzione delle passività.

Ne conseguì la necessità di cercare sul mercato le soluzioni di investimento più adeguate e ci affidammo a Prometeia Advisor Sim e in particolare alla competenza del dott. Giacomo Chiari, responsabile dei progetti ALM.

Gestire l'attivo ... «Semplificando, l'obiettivo di questi investitori, maggiormente percepito dalle realtà chiuse a nuovi ingressi, ma comunque sempre veritiero presto o tardi nel tempo è di garantirsi la sostenibilità nel lungo termine, essendo in grado di finanziare la fase distributiva con il patrimonio accumulato nella fase contributiva. Non c'è nessuna necessità di generare rendimenti ulteriori rispetto a quelli tempo per tempo necessari al pagamento delle prestazioni» (dott. Giacomo Chiari).

... in funzione delle passività. Cassa Forense è stata la prima Fondazione a dotarsi dello strumento ALM, poi seguita da tutte le altre Casse di previdenza private, con parole di apprezzamento nel rapporto della Commissione Bicamerale di controllo sugli enti privatizzati.

È oltremodo significativo che anche il Consiglio di Stato nell'adunanza di sezione del 23 gennaio 2014, in relazione allo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'art. 6, comma 5 bis, d.lgs. n. 252/2005, recante norme sui criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse richiami «l'attenzione sulla necessità che la politica di investimento preveda un approccio integrato tra attivo e passivo (ALM) in modo da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività».

Ogni iscritto utilizzando i dati contenuti nel bilancio consuntivo, nel bilancio tecnico e nel Report ALM è in grado di testare la sostenibilità della Cassa di previdenza per il lungo periodo e quindi la risposta positiva all'obbligo legale di iscrizione.

Richiesto l'ultimo Report di ALM. In questa ottica io ho chiesto a Cassa Forense di poter avere copia dell'ultimo Report di ALM.

Con nota del 23 dicembre 2013 il Direttore Generale riscontrava la mia richiesta con esito negativo affermando che dal 2008 i presidenti succedutisi alla guida dell'Ente non avevano mai autorizzato il DG di turno a trasmettere all'esterno il predetto documento gestionale riservato agli organi di amministrazione dell'Ente.

Avverso il diniego ho proposto tempestivo e rituale reclamo ai sensi dell'art. 13 regolamento per le modalità di accesso agli atti reiterando la richiesta e facendo presente che, in quanto pensionato, ho diritto di conoscere la sostenibilità del sistema previdenziale forense quale risulta dal Report ALM che Cassa Forense ha commissionato a Prometeia dato che l'ultimo bilancio tecnico del 2011 proietta dati difformi da quelli reali e quindi risulta precario.

Ho fatto altresì presente che il report ALM non è un documento preordinato al controllo generalizzato dell'operato di Cassa Forense perché fornisce il funding ratio (rapporto tra patrimonio e debito previdenziale maturato) che consente di valutare la sostenibilità di lungo periodo della fondazione.

Il 5 febbraio mi è stato trasmesso il provvedimento di diniego del CdA di Cassa Forense.

Il CdA di Cassa Forense ha ritenuto che il documento richiesto non sia accessibile, in quanto trattasi di documento inerente all'attività preparatoria posta in essere per l'adozione, da parte dei competenti organi dell'Ente di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

Il CdA ha altresì rilevato che la mia istanza appare preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Ente e come tale inammissibile alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Per il CdA io posso trarre ogni utile indicazione dalla lettura dei documenti ufficiali ovvero il bilancio contabile e il bilancio tecnico.

A prescindere da ogni altra valutazione non posso qui che richiamare quanto sta scritto alle pagg. 18 e 19 del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012:

«Si ricorda infatti che da 4 anni l'approccio di Asset & Liability Management (ALM) guida la formulazione dell'asset allocation (mobiliare e immobiliare) dell'Ente fornendo linee guida di investimento orientate al lungo termine, infatti la politica di investimento così elaborata consente di gestire gli attivi in funzione del debito previdenziale. L'Ente utilizza la metodologia ALM per definire le singole asset class di investimento con l'obiettivo di accrescerne il patrimonio nel lungo periodo dotandosi di una copertura probabilistica degli impegni futuri grazie ad una gestione integrata del bilancio e delle varie tipologie di rischio cui è soggetto (finanziario, socio demografico.....). Ovviamente il modello ALM non si sostituisce al bilancio tecnico caratterizzato da una visione deterministica ma lo affianca integrandolo grazie alla possibilità di valutare, sempre in chiave probabilistica (stocastica), l'effetto di distribuzione di investimenti diversi in termini di capacità di copertura e di conseguenza di allungamento del periodo di stabilità finanziaria.

La scelta di adottare l'ALM in Cassa Forense è stata dettata dalla volontà di approntare una politica di gestione improntata al rispetto degli impegni presi conservando nel tempo la patrimonializzazione e l'erogazione delle prestazioni in misura adeguata».

Il modello ALM non si sostituisce al bilancio tecnico. *Nel bilancio consuntivo sopra chiamato è scritto che «il modello ALM non si sostituisce al bilancio tecnico caratterizzato da una visione deterministica ma lo affianca integrandolo ...».*

Nella seconda parte il bilancio sociale contiene tutta una serie di numeri che danno un po' la situazione dell'Avvocatura italiana sul territorio.

Nel presentare il bilancio sociale il Direttore Generale della Fondazione ha fatto un veloce accenno alla dott.ssa Cinzia Carissimi, Dirigente del Servizio contabilità e finanza. Con il presente intendo ringraziarla a nome di tutti per avere posposto le ferie pur di realizzare per tempo il bilancio sociale. So già che non sarà contenta di questo mio accenno perché è una persona refrattaria ai riflettori della notorietà, ma il merito, almeno ogni tanto, va dato alla persona giusta.

84 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 21 Ottobre 2016

La ricchezza nel mondo, nell'avvocatura italiana e l'effetto

domino di Paolo Rosa - Avvocato



Un recente studio di UBS e di PwC ha fatto i conti in tasca ai paperoni mondiali. I paperoni nel mondo sono 1.397. Il loro patrimonio nel 2015 è diminuito di 300 miliardi attestandosi su 5.100 miliardi di dollari. La media del patrimonio di ciascun miliardario è scesa da 4 a 3,7 miliardi di dollari. La flessione viene imputata al calo delle materie prime e al dollaro forte. La ricchezza globale è sempre più a favore di un gruppo elitario di ricchi individui.

In vista dello Word Economic Forum di Davos è stato pubblicato il rapporto di Oxfam sulle grandi disuguaglianze.

La ricchezza detenuta dall'1% della popolazione mondiale, i cd. paperoni del pianeta, supererà nel 2016 quella del restante 99% degli abitanti. Oltre un miliardo di persone vive con meno di 1,25 dollari al giorno e 1 su 9 non ha nemmeno abbastanza da mangiare.

L'economista francese Thomas Piketty nel suo *Il capitale nel XXI secolo*, a pag. 921, afferma che la soluzione giusta per combattere la disuguaglianza è l'imposta progressiva annua sul capitale. Solo in questo modo diventa possibile evitare la spirale della disuguaglianza senza fine, salvaguardando al tempo stesso le forze della concorrenza e gli incentivi alla produzione di nuove accumulazioni primarie.

E veniamo ora al microcosmo dell'Avvocatura italiana. La distribuzione dei redditi degli avvocati iscritti all'Albo, IRPEF 2012, è la seguente:

La distribuzione dei redditi degli avvocati iscritti Albo

Reddito professionale IRPEF 2012: valori raggruppati per classi di importo

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio	N° posizioni	%
Mod. 5 non pervenuto		IRPEF	22.031	9,6%
< zero	-€ 10.677.898	-€ 4.217	2.532	1,2%
zero	€ 0	€ 0	23.446	11,3%
1 - 10.300,00	€ 254.014.082	€ 5.186	48.984	23,5%
10.300 - 18.770	€ 529.129.353	€ 14.220	37.209	17,9%
18.770 - 45.650	€ 1.575.332.434	€ 29.331	53.709	25,8%
45.650 - 91.550	€ 1.559.389.267	€ 63.462	24.572	11,8%
91.550 - 150.000	€ 1.054.655.323	€ 115.024	9.169	4,4%
150.000 - 250.000	€ 914.496.791	€ 189.730	4.820	2,3%
250.000 - 500.000	€ 914.964.725	€ 339.505	2.695	1,3%
> 500.000	€ 1.248.460.345	€ 984.590	1.268	0,6%
TOTALE	€ 8.050.442.320	€ 38.629	230.435	100%

50%

(fonte: Cassa Forense)

Dalla tabella risulta che degli avvocati iscritti all'Albo il 50% è compreso da reddito zero a 10.300,00 mentre solo l'8,6% dichiara redditi superiori al tetto pensionabile di € 91.550,00. L'aggiornamento dei redditi al 2015 non muta nella sostanza la distribuzione dei dati ma certifica solo la costante flessione del reddito medio.

Dopo il cambiamento apportato alle iscrizioni Cassa dalla l. n. 241/12 il numero degli iscritti al 31.12.2015 è pari a 235.055 di cui il 53% costituito da uomini e il 47% da donne. Nei 235.055 vi sono i pensionati attivi, che sono 12.935, più 222.120 di iscritti attivi.

Ne consegue che l'8,6% che dichiara redditi superiori al tetto pensionabile, oggi di € 94.000,00, è pari 20.215 che rappresenta la cd. avvocatura in bonis che è ben rappresentata ai massimi livelli sia nei COA che nel CNF e lo sarà anche nel nuovo organismo congressuale forense.

Ho già trattato in un precedente articolo del fenomeno della "spogliazione legale" che si ha quando una minoranza, sfruttando la rappresentanza a tutti i livelli e il silenzio della maggioranza, modifica le norme a suo uso e consumo.

Sarebbe interessante di questa élite di 20.215 conoscere quanti sono gli avvocati milionari, non ho l'accesso ai dati di Cassa Forense ma posso dire che sono molti più di cento sia con riferimento al reddito ai fini IRPEF che al fatturato ai fini IVA. Sappiamo per certo che gli avvocati che dichiarano un reddito superiore a 500 mila euro sono 1.268.

Spero che la Cassa pubblichi anche questo dato che non ritrovo nel bilancio sociale appena reso pubblico e fonte delle mie informazioni.

Il reddito medio annuo degli avvocati dichiarato ai fini IPERF per l'anno 2014 (che impatta contabilmente nel 2015) è di € 37.505,00 con un forte differenziale tra uomini e donne, infatti, la media maschile è di € 51.503,00 mentre quella femminile è di € 22.070,00.

Si rileva anche una forte sperequazione geografica tra nord – centro – sud e isole.

Il volume d'affari medio dichiarato dagli avvocati ai fini IVA per l'anno 2014 (che impatta contabilmente nel 2015) conferma la forte discrepanza tra uomini e donne, infatti la media nazionale è di € 57.571,00 ma quella maschile è di € 81.871,00 mentre quella femminile è meno della metà pari a € 30.775,00.

Quali sono le tipologie di pensione erogate da Cassa Forense? *Le pensioni erogate da Cassa Forense pari a 27.162 trattamenti al 31.12.2015 (corrisposti su domanda degli aventi diritto) si derubricano nelle seguenti prestazioni previdenziali:*

- a) pensione di vecchiaia;*
 - b) pensione di anzianità;*
 - c) pensione di invalidità;*
 - d) pensione di inabilità;*
 - e) pensione di reversibilità;*
 - f) pensione indiretta;*
-

g) pensione di vecchiaia contributiva.

Quanto è stato il costo pensionistico 2015?

Nell'anno 2015 la spesa per pensioni complessiva è stata di € 765.329.505, è interessante notare la distribuzione dei percipienti in funzione dei driver di analisi geografica e di genere:

		NORD	CENTRO	SUD	ESTERO	TOTALI
vecchiaia	donne	583	297	150	2	1.032
	uomini	4.660	3.329	4.472	25	12.486
anzianità	donne	208	80	28	-	316
	uomini	431	258	167	7	863
contributive	donne	74	55	41	-	170
	uomini	396	391	507	2	1.296
invalidità	donne	89	89	131	1	310
	uomini	103	156	261	2	522
inabilità	donne	15	12	9	-	36
	uomini	36	29	57	-	122
indirette	donne	920	706	1.139	10	2.775
	uomini	63	36	37	-	136
reversibilità	donne	2.321	1.767	2.807	26	6.921
	uomini	67	59	50	1	177
		9.966	7.264	9.856	76	27.162

Relativamente alle pensioni indirette e di reversibilità, i dati per le aree geografiche, il sesso e l'età fanno riferimento al beneficiario principale (di norma il coniuge superstite), mentre, per i successivi importi medi esposti, gli stessi fanno riferimento alla somma delle quote in pagamento.

Quale è stato l'importo medio erogato? L'importo medio delle pensioni erogate nel 2015 ripartiti sempre tra driver geografico e di genere è il seguente:

		NAZIONALE	NORD	CENTRO	SUD	ESTERO
		2.922,80	3.400,99	2.976,68	2.337,95	2.947,71
vecchiaia	donne	2.459,75	2.709,40	2.270,71	1.870,19	1.977,79
	uomini	2.961,07	3.487,52	3.039,66	2.353,64	3.025,30
		2.740,01	2.894,06	2.742,22	2.202,67	3.358,39
anzianità	donne	2.411,19	2.541,89	2.301,93	1.752,47	-
	uomini	2.860,41	3.064,02	2.878,74	2.278,16	3.358,39
		414,98	493,15	415,63	345,37	973,53
contributive	donne	339,32	394,06	323,07	262,32	-
	uomini	424,91	511,67	428,65	352,09	973,53
		853,35	975,09	876,66	780,75	645,26
invalidità	donne	716,93	798,48	712,80	664,54	691,63
	uomini	934,36	1.127,69	970,15	839,08	622,07
		1.242,41	1.383,53	1.092,74	1.226,33	-
inabilità	donne	1.168,74	1.217,18	1.230,56	1.005,59	-
	uomini	1.264,14	1.452,85	1.035,71	1.261,18	-
		1.155,43	1.332,10	1.174,92	993,51	1.384,54
indirette	donne	1.161,28	1.345,63	1.183,90	996,39	1.384,54
	uomini	1.036,10	1.134,58	998,84	904,66	-
		1.328,75	1.520,27	1.367,65	1.141,39	1.584,37
reversibilità	donne	1.331,98	1.526,52	1.372,73	1.143,35	1.559,45
	uomini	1.202,61	1.303,77	1.215,37	1.031,39	2.232,54

Quale è l'età media dei pensionati? L'età media dei pensionati oggetto di erogazione nel 2015 ripartiti sempre tra driver geografico e di genere è il seguente

		NAZIONALE	NORD	CENTRO	SUD	ESTERO
vecchiaia		76	76	76	77	76
	donne	75	75	76	74	86
	uomini	76	76	76	77	76
anzianità		69	69	69	69	69
	donne	67	67	68	67	-
	uomini	70	70	70	70	69
contributive		75	76	76	75	84
	donne	73	74	74	72	-
	uomini	76	76	76	75	84
invalidità		56	55	56	57	57
	donne	52	53	53	50	58
	uomini	59	57	58	60	56
inabilità		63	61	64	64	-
	donne	58	56	60	60	-
	uomini	64	63	66	65	-
indirette		71	72	70	72	67
	donne	72	73	71	72	67
	uomini	55	60	51	50	-
reversibilità		79	79	78	78	75
	donne	79	79	79	79	75
	uomini	61	64	61	57	65

Interessante notare a completamento delle informazioni precedenti l'importo medio deliberato:

		NAZIONALE	NORD	CENTRO	MEZZOGIORNO
		2.755,56	3.423,62	2.353,21	2.416,16
VECCHIAIA					
	DONNE	2.266,46	3.843,69	1.918,54	2.594,57
	UOMINI	2.807,94	3.345,15	2.389,66	2.406,16
		2.904,17	1.841,29	1.753,33	1.318,98
ANZIANITA'					
	DONNE	1.690,23	1.521,18	2.229,42	1.725,25
	UOMINI	1.499,25	1.691,44	1.645,19	1.399,81
		344,77	402,91	238,61	369,44
CONTRIBUTIVA					
	DONNE	271,30	242,83	435,07	464,85
	UOMINI	356,08	416,63	201,78	352,78
		1.244,73	1.554,17	1.164,55	1.186,11
INVALIDITA'					
	DONNE	1.242,42	1.247,86	1.024,22	1.372,86
	UOMINI	1.246,17	957,28	1.298,70	1.310,18
		1.561,19	1.841,29	1.753,33	1.318,98
INABILITA'					
	DONNE	1.690,23	1.521,18	2.229,42	1.725,25
	UOMINI	1.499,25	1.691,44	1.645,19	1.399,81
		1.544,36	1.528,57	1.775,63	1.386,70
INDIRETTA					
	DONNE	1.721,82	1.554,61	1.287,07	2.516,08
	UOMINI	1.492,17	1.333,72	1.756,13	1.463,19
		2.363,19	3.041,18	2.534,39	1.805,40
REVERSIBILITA'					
	DONNE	1.497,66	2.002,79	1.697,06	1.681,18
	UOMINI	2.402,05	3.112,80	2.508,16	1.809,34

E gli importi massimi erogati

IMPORTI MASSIMI DI PENSIONE EROGATI DALLA CASSA FORENSE DISTINTI PER TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	VECCHIAIA	€	6.188,25
	ANZIANITA'	€	4.723,78
	CONTRIBUTIVA	€	3.043,00
	INVALIDITA'	€	3.067,69
	INABILITA'	€	3.866,04
	INDIRETTA	€	3.799,49
	somma delle quote in pagamento		
	REVERSIBILITA'	€	4.310,57
	somma delle quote in pagamento		

Non ci sono le cd. pensioni d'oro, a tutto concedere!

Come ho già scritto più volte le sofferenze, cioè i crediti di Cassa Forense, sono in forte aumento il che certifica le difficoltà di una categoria che sta attraversando un vero e proprio mutamento genetico.

Una buona notizia arriva dalla legge di stabilità per ora solo in slide perché dalla sostituzione di Equitalia con l'Agenzia delle Entrate avremo una sorta di condono, mascherato da aiuto alle famiglie, per interessi moratori e sanzioni del quale potranno giovare anche i professionisti e quindi anche gli avvocati con danno per Cassa Forense ma questo si chiama "effetto domino". Punto.

La gestione dei contributi al 31.12.2015 dà i seguenti valori:

Totale contributi € 1.580.331.790,11 dei quali € 429.094.025,03 sono dovuti ai contributi soggettivi minimi obbligatori per essere i contributi soggettivi – eccedenze in autotassazione – pari a € 525.964.995,49.

Ne consegue che senza i contributi minimi obbligatori Cassa Forense non sarebbe sostenibile e sui contributi minimi grava l'aliquota più alta.

85 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 04 Novembre 2016



L'art. 3 della Costituzione e il cumulo dei contributi versati presso varie gestioni previdenziali

di Paolo Rosa - Avvocato

Com'è noto il cumulo gratuito è diverso dalla ricongiunzione onerosa ma anche dalla totalizzazione perché consente di sommare contributi presenti nelle diverse Casse INPS ai fini del diritto alla pensione, ma ogni Cassa liquiderà il trattamento di propria competenza pro quota, senza il ricalcolo contributivo e questo istituto può essere utilizzato sia per raggiungere la pensione anticipata che quella di vecchiaia.

L'art. 3 della Costituzione vigente così recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personale e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Il primo comma dell'art. 3 della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza formale in base al quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.

Il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione sancisce invece il principio di eguaglianza sostanziale in base al quale lo Stato deve operare nelle discriminazioni giustificate dall'esigenza di sostenere e aiutare altre persone svantaggiate per condizioni di salute, sociali, economiche, ecc...

In un recentissimo articolo, pubblicato sulla newsletter di Cassa Forense, la dott.ssa Paola Ilarioni, dirigente del Servizio normativa, ricorsi e information center, si è posta il problema se il cumulo dei contributi, altrimenti detto ricongiunzione gratuita, inserito nella legge di stabilità 2017, possa riguardare anche i liberi professionisti.

In base alla bozza della legge di stabilità 2017 che ho potuto esaminare, bozza che non è stata certo segretata, e in particolare l'art. 30 consente di affermare che il cumulo dei contributi, altrimenti detto ricongiunzione gratuita, non riguarderà i liberi professionisti nonostante che l'aumento del numero degli anni utili per la pensione anticipata, comporti la necessità di riunificare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, possibilmente senza oneri aggiuntivi.

In base alla bozza della legge di stabilità 2017 al momento resa nota, la ricongiunzione gratuita, o meglio il cumulo gratuito dei contributi, è prevista solo per sommare i contributi appartenenti alle

gestioni interne all'INPS, come il Fondo lavoratori dipendenti o la Cassa artigiani e commercianti.

Il cumulo gratuito è diverso dalla ricongiunzione onerosa. Com'è noto, il cumulo gratuito è diverso dalla ricongiunzione onerosa ma anche dalla totalizzazione perché consente di sommare contributi presenti nelle diverse Casse INPS ai fini del diritto alla pensione, ma ogni Cassa liquiderà il trattamento di propria competenza pro quota, senza il ricalcolo contributivo e questo istituto può essere utilizzato sia per raggiungere la pensione anticipata che quella di vecchiaia. Dal cumulo gratuito, stando alla lettera della bozza della legge di stabilità 2017, sono escluse le Casse professionali per le quali continuerà a valere o la ricongiunzione onerosa o la totalizzazione con il noto svantaggio per tutti i professionisti ai quali non è possibile ricongiungere la contribuzione eventualmente versata presso la Gestione autonoma dell'INPS nelle Casse di previdenza mentre è sempre possibile il percorso inverso.

A me pare che questo intervento, che esclude a priori i liberi professionisti dalla possibilità del cumulo gratuito, violi l'art. 3 della nostra Carta Costituzionale sia sotto il profilo dell'eguaglianza formale che sotto il profilo dell'eguaglianza sostanziale. A meno di non giustificare l'esclusione con la presunzione di "evasione" che da anni accompagna la vita lavorativa dei professionisti. Sicuramente l'evasione c'è stata ma da anni i vari Governi l'hanno combattuta positivamente al punto che oggi si ritiene che sia contenuta in termini assolutamente fisiologici mentre invece il PIL delle professioni si è progressivamente contratto trasformando così oggi molti professionisti nei nuovi poveri.

Voglia sperare che nell'iter parlamentare di approvazione della legge di stabilità 2017 queste valutazioni possano essere apprezzate magari introducendo un tetto reddituale per l'accesso al beneficio del cumulo gratuito così da non scaricare sulle Casse professionali, già oberate da un debito pensionistico latente notevole, di ulteriori aggravii.

86 Diritto e Giustizia

LAVORO

previdenza | 11 Novembre 2016

I provvedimenti sulle pensioni nella Legge di Stabilità

2017 di Paolo Rosa - Avvocato



A luglio 2016, dopo 29 mesi di Governo Renzi - Padoan insediato nel febbraio 2014, si registra una nuova impennata del debito pubblico, arrivato a 2.252,2 miliardi, al ritmo di 5 miliardi di euro al mese, 168 milioni al giorno, 7 milioni di euro l'ora, 116.00 euro al secondo, con un aumento pro-capite di 2.360 euro di tassa occulta ed un gravame di 37.500 euro ad abitante, 93.700 euro a famiglia (Fonte Adusbef).

Di qui i continui interventi della UE per una progressiva riduzione del debito pubblico.

La legge di stabilità 2017 farà altro debito. Nella legge di stabilità 2017, ora all'esame delle Commissioni bilancio riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, sono previsti i seguenti interventi in materia pensionistica:

L'articolo 24 riduce a regime l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l'aliquota risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018.

L'articolo 25 introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE) (comma 1-13). L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

L'APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

L'articolo 26 ridetermina, dal 2017, l'importo e le modalità di fruizione della cd.

“quattordicesima”, cioè della somma aggiuntiva introdotta (dal 2007) al fine di incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso.

La norma interviene sulla disciplina della cd. “quattordicesima”, somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso (articolo 5, commi 1-4, d.l. n. 81/2007). In particolare, vengono rideterminati (dal 2017) l'importo della somma ed i requisiti reddituali richiesti per la fruizione della stessa, la quale viene erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi superiori a 1,5 volte - e fino al limite di 2 volte - il trattamento minimo INPS.

L'articolo 27 introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE.

L'articolo 28 esclude a regime la riduzione percentuale (cd. penalizzazione) per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018.

La disposizione prevede l'esclusione, a regime, dell'applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla “riforma Fornero” (di cui all'articolo 24, comma 10, d.l. n. 201/2011) sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018.

L'articolo 29, al comma 1 modifica i requisiti per l'accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi (ai fini pensionistici). Il comma 2 concerne i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgano del medesimo istituto del cumulo. I commi 3 e 4 recano norme transitorie - in considerazione delle novelle di cui al comma 1 - per i soggetti che avessero presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione. Il comma 1 opera una revisione dei requisiti per l'accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi (ai fini pensionistici).

In base a tale istituto, i soggetti che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base (inerenti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione; si ricorda che nella totalizzazione (anch'essa gratuita) i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell'istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva.

L'articolo 30 introduce, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica. I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di

previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in una delle fattispecie ivi individuate.

L'articolo 31 contiene alcune misure volte ad agevolare ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti.

L'articolo 32 stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.

L'articolo 33 reca l'ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (c.d. Riforma Fornero), con il quale si garantisce l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a poco più di 200.000.

In sede di audizione il vice direttore generale di Bankitalia Luigi Federico Signorini ha dichiarato che occorre: “tener presente che la povertà è aumentata soprattutto nelle fasce giovani” – Sul capitolo pensioni e sul sostegno alla povertà bisogna mettere in campo misure “il più organiche possibile” e gli interventi devono essere “coordinati per evitare che ci siano sovrapposizioni” e fasce che restano “scoperte”.

Dopo aver commentato l'introduzione della flessibilità in uscita attraverso l'anticipo pensionistico, Signorini ha aggiunto che “altre misure contenute nella manovra hanno una natura ibrida, in parte assistenziale e in parte previdenziale. Per quanto ne siano apprezzabili le finalità, ne andrebbe meglio chiarita, in prospettiva, la relazione con altre forme di sostegno a situazioni di disagio o di bisogno e il modo in cui si inquadrano nel sistema definito dalle riforme pensionistiche”. E, “nello stabilire le priorità nell'ambito della spesa assistenziale, andrebbe considerato il fatto che negli ultimi anni – a seguito della crisi economica che ha inciso soprattutto sui redditi da lavoro mentre quelli da pensione sono rimasti pressoché stabili – l'incidenza della povertà assoluta è rimasta sostanzialmente invariata tra gli anziani, mentre è quasi raddoppiata nel complesso della popolazione: oggi l'incidenza della povertà tra coloro che hanno almeno 65 anni è di circa il 4 per cento, mentre è di quasi l'11 tra i minori”.

Le misure monetarie espansive dell'Eurosistema, rafforzate in marzo, contribuiscono alla stabilità finanziaria, sostenendo la crescita, riducendo i prezzi per il rischio richiesto dagli investimenti e mantenendo condizioni finanziarie distese (dal rapporto sulla stabilità finanziaria 1/2016 della Banca d'Italia).

A marzo 2017 però il sostegno del quantitative easing della BCE verrà meno e allora la situazione diventerà difficile se non si troverà il modo di abbattere il debito pubblico.

Di rilievo sono gli interventi in materia di lavoro e pensioni: nel triennio 2017-19 essi impegnano risorse per oltre 11 miliardi, si sostanziano soprattutto in maggiori spese e tendono a consolidarsi nel biennio 2018-19. In un quadro che contempla misure che vanno dalla detassazione dei premi di produttività ad aiuti, attraverso il contributo a fondi di solidarietà, a processi di riconversione e riqualificazione settoriale, si evidenziano come particolarmente importanti i provvedimenti di

carattere più propriamente previdenziale i quali coinvolgono risorse finanziarie che, sempre nel triennio, assommano ad oltre 10 miliardi.

Riguardo alla manovra previdenziale occorre preliminarmente ricordare che tra il 2011 e il 2015 le rendite da pensione sono aumentate del 6 per cento, molto più dei redditi da lavoro dipendente del settore privato (+1,3 per cento) e in chiara controtendenza rispetto ai redditi dei lavoratori pubblici, ridottisi del 4,8 per cento. Più in generale, con riferimento al conto del reddito disponibile delle famiglie italiane, la quota delle prestazioni sociali è salita nel periodo dal 30 al 33 per cento, a fronte di un non soddisfacente andamento della massa reddituale che ha risentito non solo della stagnazione delle retribuzioni unitarie dei lavoratori attivi, ma anche del calo dell'occupazione. Rispetto a tali andamenti, la legge di bilancio interviene in modo articolato sulla normativa previdenziale, rispondendo a diversi obiettivi: vengono apportati ulteriori correttivi alla riforma Fornero, si adeguano livelli di trattamento considerati troppo bassi, vengono rivisti alcuni meccanismi che regolano le gestioni separate, sia modificando le aliquote contributive per i lavoratori autonomi, sia eliminando gli ostacoli al cumulo dei contributi versati ad enti previdenziali diversi. Si tratta di misure che riconoscono il permanere in campo previdenziale di complessità che non si esauriscono nelle pur prioritarie esigenze di sostenibilità di lungo periodo, ma che si ricollegano ad almeno altri due principi cui deve corrispondere un buon sistema pensionistico: quello dell'adeguatezza delle prestazioni erogate e quello della neutralità rispetto al funzionamento del mercato del lavoro (decisioni dal lato dell'offerta, scelte in tema di mobilità settoriale, ecc.). Del fatto che si sia voluto rispondere a queste complessità si ha immediata contezza osservando la composizione della manovra, che pone al primo posto per risorse impegnate l'aumento della quattordicesima mensilità riconosciuta ai trattamenti più bassi. La misura, essenzialmente destinata a percettori di pensioni calcolate con il metodo retributivo,

comporta 800 milioni annui di maggiore spesa e costituisce oltre un quarto dell'intera manovra previdenziale; ciò anche a seguito della decisione di estendere l'accesso alla quattordicesima ai trattamenti fino a 2 volte il minimo, che comporta il coinvolgimento di 1.250.000 nuovi soggetti (a seguito della misura, la platea dei fruitori della mensilità aggiuntiva sale a 3.375.000 pensionati). Nella stessa direzione va la decisione di ampliare la detrazione spettante per i redditi da pensione, la cui dimensione viene inoltre unificata laddove in precedenza era riconosciuta in misura maggiore ai soggetti con più di 75 anni di età. Il costo posto a carico del bilancio dello Stato per questa misura è pari, a regime, a poco meno di 250 milioni di euro.

Questi interventi sono evidentemente motivati dalla volontà di assicurare un trattamento economico dignitoso a un numero quanto più ampio possibile di persone e, in tal modo, si affida alla politica previdenziale una funzione più ispirata ad equità sociale che a criteri di equivalenza attuariale che improntano il sistema pensionistico propriamente detto.

Tutela sociale. Rientrano ugualmente in un principio di tutela sociale i provvedimenti mirati a facilitare l'accesso alla pensione per i lavoratori precoci e per chi svolge mansioni usuranti. Le due misure comportano un aumento di spesa che sale dai 440 milioni del 2017 ai quasi 700 milioni del 2019.

Di significato diverso è il provvedimento sull'anticipo pensionistico, cosiddetto APE, che si propone di ridurre il grado di rigidità della normativa introdotta con la riforma Fornero.

In realtà, nella sua costruzione generale, l'APE pone limitati oneri a carico della finanza pubblica. Quello che viene proposto è, infatti, un meccanismo che consente di fruire di un anticipo pensionistico temporaneo, sotto forma di prestito bancario, che verrà restituito dallo stesso percettore una volta maturati i requisiti ordinari per l'uscita dal mercato del lavoro. Il contributo pubblico è contemplato, da un lato, sotto forma di credito di imposta riconosciuto per le spese per interessi e assicurazione affrontate dal soggetto che decide di anticipare il proprio pensionamento, fino a un massimo di 3 anni e 7 mesi e comunque non prima di aver compiuto i 63 anni; dall'altro, come esborso per la costituzione di un apposito Fondo di garanzia, con una dotazione iniziale di 70 milioni. La misura non altera i meccanismi sottostanti alla determinazione delle prestazioni, nel senso che non accresce le entrate pensionistiche fruite dai soggetti nell'arco della propria vita, limitandosi a consentirne una spalmatura su un numero maggiore di anni. Il coinvolgimento del sistema bancario permette di realizzare il finanziamento di tale anticipo tramite il mercato, piuttosto che il bilancio pubblico. A differenza di quanto rilevato per le precedenti misure, l'APE non costituisce quindi un miglioramento dei trattamenti pensionistici, quanto uno strumento volto ad accompagnare scelte di vita non dettate da calcolo economico e che non trovavano riconoscimento nella normativa Fornero.

Torna invece nell'alveo degli interventi di tutela sociale la seconda "gamba" dell'APE, denominata appunto "sociale" e i cui oneri sono a carico della finanza pubblica. Con essa il diritto all'anticipo pensionistico viene riconosciuto, nuovamente, a categorie considerate svantaggiate (disoccupati non più coperti da altre forme di indennità, invalidi diretti o con un parente in stato di invalidità, lavoratori che svolgono mansioni usuranti). L'accesso all'APE sociale è condizionato da un limite massimo di spesa fissato in 300 milioni per il 2017, 609 milioni per il 2018 e quasi 650 milioni per il 2019.

Tendono a crescere nel tempo gli impegni finanziari relativi ad altre misure quali la salvaguardia (l'ottava) per gli esodati (da 134 a 346 milioni nel triennio, ma con le risorse per il rifinanziamento del Fondo che calano nel tempo), la riduzione delle aliquote per gli aderenti alla gestione separata (da 108 a 293 milioni) e l'abrogazione delle penalizzazioni sulla ricongiunzione di versamenti effettuati a gestioni diverse (da 23 milioni nel 2018 a 57 milioni nel 2019). A tal riguardo, se la salvaguardia completa un disegno già attivo da tempo per meglio gestire le fasi di transizione lasciate aperte dalla riforma Fornero (e che peraltro può fare affidamento sui consistenti risparmi ottenuti sugli stanziamenti degli anni passati), le altre due misure, per quanto limitate nelle risorse che mobilitano, appaiono significative dal punto di vista dell'equità di trattamento fra tipologie di lavoratori. In particolare, viene eliminato l'aumento di contribuzione previsto a legislazione vigente: un innalzamento delle aliquote per la gestione separata al 29 per cento nel 2017 e al 33 per cento a partire dal 2018. L'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi aderenti a tale gestione è ora fissata permanentemente al 25 per cento.

Occorre ricordare che la legislazione non è mai intervenuta a ripristinare l'originaria proporzione fra contributo dovuto e rivalsa ex art. 2, legge n. 335/95, mai aumentata rispetto all'originario 4 per cento (riconosciuta a fronte di un contributo allora dovuto pari al 12 per cento).

Il venir meno del percorso di equiparazione ai livelli di contribuzione dei lavoratori dipendenti, riconoscendo la diversa natura dei due versamenti contributivi (per la maggior parte a carico del datore di lavoro nel caso dei dipendenti, per la maggior parte a carico proprio per gli autonomi) riapre, tuttavia, il tema della promessa pensionistica per questa tipologia di lavoratori e, in prospettiva, il problema dell'adeguatezza dei futuri trattamenti pensionistici di natura interamente contributiva.

Con la rimozione degli ostacoli al cumulo dei versamenti assicurativi effettuati presso diversi istituti di previdenza, da un lato, si sana una situazione di svantaggio per i soggetti che non abbiano una carriera lavorativa stabile, situazione sempre più comune nell'economia italiana; dall'altro, si rimuove un disincentivo alla mobilità dei lavoratori tra settori diversi, caratteristica che nei prossimi anni impronerà inevitabilmente il funzionamento del mercato del lavoro e delle nostre economie. La misura si caratterizza per un sostanziale riconoscimento dei diritti acquisiti, nel senso che il cumulo è ora ammesso anche se il lavoratore ha maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle forme assicurative coinvolte ed anche ai fini del pensionamento anticipato, due condizioni che prima non lo consentivano.

In conclusione. *Le misure previdenziali adottate con la legge di bilancio paiono prevalentemente improntate a ragioni di equità sociale, che hanno fatto propendere per un parziale ridimensionamento della normativa vigente, introdotta con la riforma Fornero e centrata sulle esigenze di sostenibilità finanziaria ed equivalenza attuariale. Come sempre nel caso di interventi che hanno natura di correzione al margine dell'impianto normativo, sono compresenti costi e benefici. I primi riguardano principalmente il riconoscimento di una serie di eccezioni alla regola generale, che aprono la strada per potenziali future, ulteriori, frammentazioni della platea dei pensionati. I secondi attengono invece al contributo dato al miglioramento del tenore di vita di soggetti che fruiscono di redditi oggettivamente bassi. Per la restante parte, la manovra è composta da provvedimenti che si propongono di sanare alcuni elementi di rigidità o di non equità del sistema e che paiono prendere atto dell'opportunità di rivedere alcuni dei trade-off connessi alla materia previdenziale.*

Nell'insieme, si rappresenta l'esigenza di garantire la compatibilità di interventi legati all'equità sociale con la complessiva sostenibilità dei conti pubblici, obiettivo che ha, peraltro caratterizzato, con diverse accentuazioni, la lunga stagione delle riforme previdenziali.

(Pagine 17, 18, 19, 20 e 21 dell'Audizione della Corte dei Conti sul disegno di legge di bilancio per l'anno 2017).

Il mio giudizio è negativo perché si tratta di una serie di interventi spot, a sostegno di questo o quel gruppo di iscritti, privo di una visione strategica quale si richiede al legislatore previdenziale. Il Presidente dell'INPS prof. Tito Boeri nel suo "Non per cassa ma per equità" aveva indicato la strada giusta che iniziava ad aggredire i privilegi per riportare un po' di equità nel sistema previdenziale italiano.

Purtroppo il Governo non ne ha tenuto conto.

87 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

economia reale o finanziaria | 18 Novembre 2016

L'edera e il pino marittimo

di Paolo Rosa - Avvocato



Il pino marittimo, nella mia immaginazione, rappresenta l'economia reale. L'edera, per contro, l'economia finanziaria. Quest'ultima si arrampica sul pino marittimo, ne succhia la linfa e se non viene staccata per tempo porta il pino marittimo alla morte.

Siamo tutti d'accordo, penso, nell'affermare che l'economia reale non deve essere al servizio della finanza bensì che la finanza deve aiutare l'economia reale ad esprimersi al meglio.

Purtroppo in questi ultimi anni è accaduto esattamente il contrario e questo ha portato, come ha scritto recentemente il Filosofo Massimo Cacciari, alla «moltiplicazione delle ingiustizie e delle disuguaglianze; al crollo del ceto medio, allo smottamento della tradizionale base operaia; all'incapacità di superare lo schema di welfare basato sulla pressione fiscale».

Oggi l'unico sindacato che conta, scrive sempre Cacciari, è quello dei pensionati e a mano a mano che si pensionavano i genitori sono emersi i precari, i figli pagati con i voucher, i figli ancora a carico della famiglia.

La tecnocrazia si è sostituita alle elezioni cosicché la partecipazione popolare è diventata un optional.

Oggi la secessione del popolo viene inquadrata nel populismo ma questo significa, ancora una volta, non capire i problemi.

Nel comprendere ciò che sta accadendo nel mondo bisogna ricorrere al coefficiente di Gini.

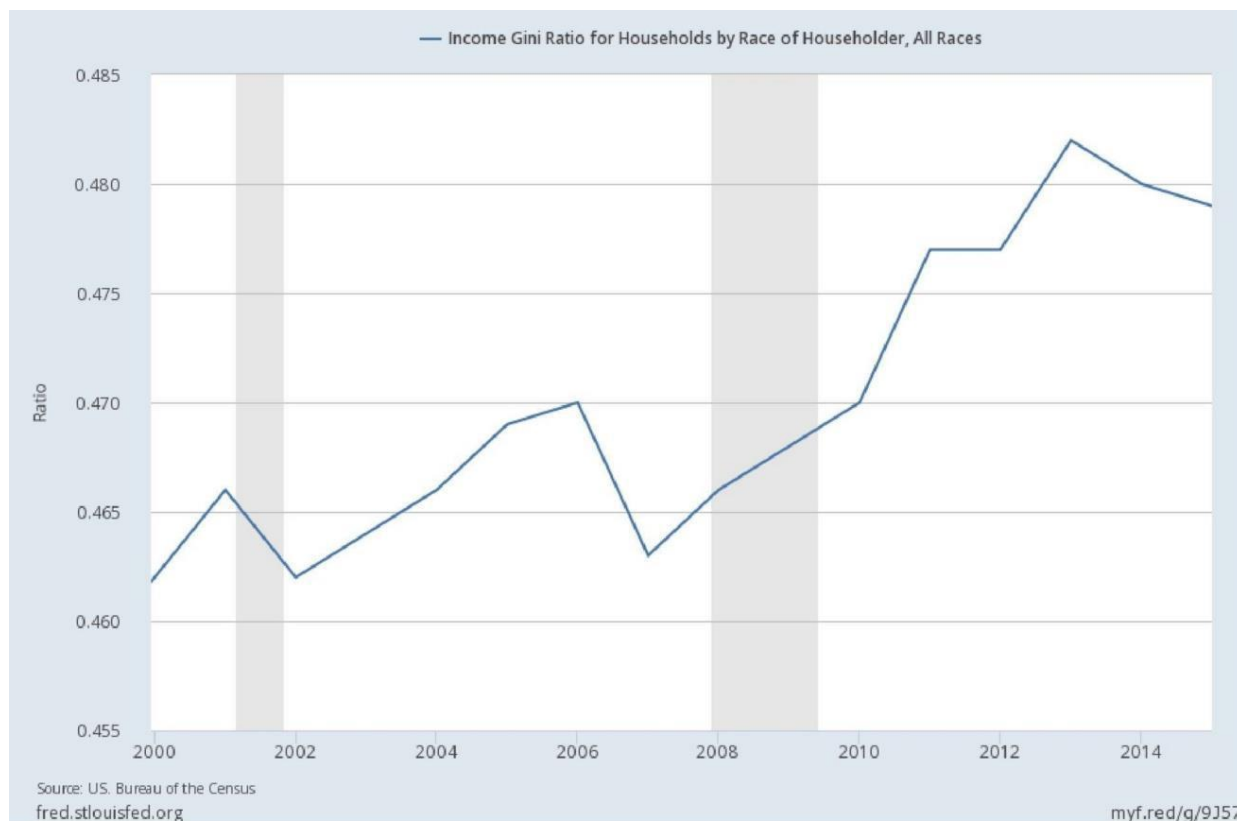
Corrado Gini era uno statistico italiano che ha introdotto appunto il coefficiente di Gini che è una misura delle disuguaglianze di una istituzione.

Il coefficiente di Gini è spesso usato come indice di concentrazione per misurare la disuguaglianza nella distribuzione del reddito o anche della ricchezza.

Il coefficiente di Gini è un numero compreso tra zero e uno.

Detto questo, utilizzando dei diagrammi ufficiali vediamo cosa è successo recentemente negli Stati Uniti d'America e cosa sta per accadere in Italia.

L'aumento delle disuguaglianze

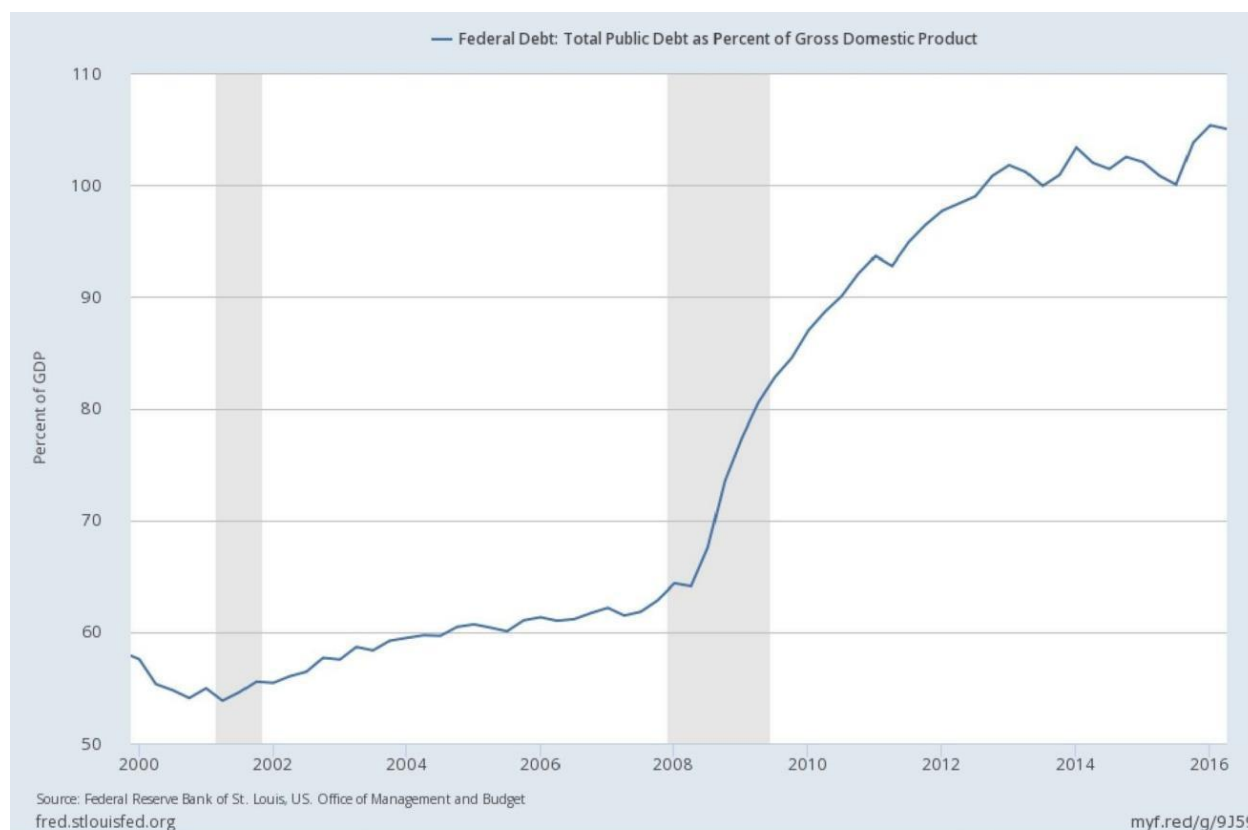


La crescita del coefficiente di Gini, che misura le disuguaglianze economiche

L'America non è più povera, ma non è nemmeno più ricca. Di più: il tasso di povertà della popolazione americana, che era al 10,3% nel 2008 è rimasto stabilmente sopra l'11% per i 6 anni successivi per poi tornare quasi al livello di partenza (al 10,4%) soltanto nel 2015. Insomma: *l'America non è più povera, ma non è nemmeno più ricca. Sicuramente è più diseguale.* Il coefficiente di Gini delle famiglie, che è il termometro del livello di omogeneità economica di una società (dove 0 rappresenta il massimo dell'uguaglianza e 1 il massimo della disparità) in questi 8 anni è salito da 0,466 a 0,479. Difficile sorprendersi: i maggiori beneficiari delle politiche monetarie ultragenerose della Federal Reserve sono stati probabilmente gli azionisti delle aziende di Wall Street, dove l'indice S&P 500 è salito di più del 50% e gli utili per azione delle aziende sono passati dai 60 dollari del 2009 ai quasi 120 del 2015. E forse allora va cercata qui la radice dello scontento economico dell'America che ha scelto Trump: nell'insoddisfazione del vedere che

la propria situazione economica peggiora, o migliora appena, mentre c'è chi rastrella miliardi di dollari mangiandosi la fetta più gustosa della torta degli stimoli economici.

Chi rimborserà il debito pubblico americano?



La crescita del debito pubblico americano in rapporto al Pil dal 2000 al 2016

Con il serio rischio della beffa finale per la working class, quella di dovere pagare per quelle spinte all'economia di cui altri hanno beneficiato di più. Il debito pubblico americano nei quasi 8 anni di Obama è salito da 11.126 a 19.381 miliardi di dollari, portandosi dal 64% al 105% del Pil. Non è un livello "italiano", ma poco ci manca. Ormai da diversi mesi i titoli di Stato americani offrono tassi superiori ai nostri. A Washington, a un certo punto, dovranno iniziare a ragionare su dove trovare i soldi per rimborsare i creditori. (I numeri. Ecco perché (a dispetto del Pil) l'America è più povera di 8 anni fa, Pietro Saccò, 10.11.2016, Avvenire.it).

La situazione in Italia. Debito pubblico. A luglio 2016, dopo 29 mesi di Governo Renzi - Padoan insediato nel febbraio 2014, si registra una nuova impennata del debito pubblico, arrivato a 2.252,2 miliardi, al ritmo di 5 miliardi di euro al mese, 168 milioni al giorno, 7 milioni di euro l'ora, 116.00 euro al secondo, con un aumento pro-capite di 2.360 euro di tassa occulta ed un gravame di 37.500 euro ad abitante, 93.700 euro a famiglia (Fonte Adusbef).

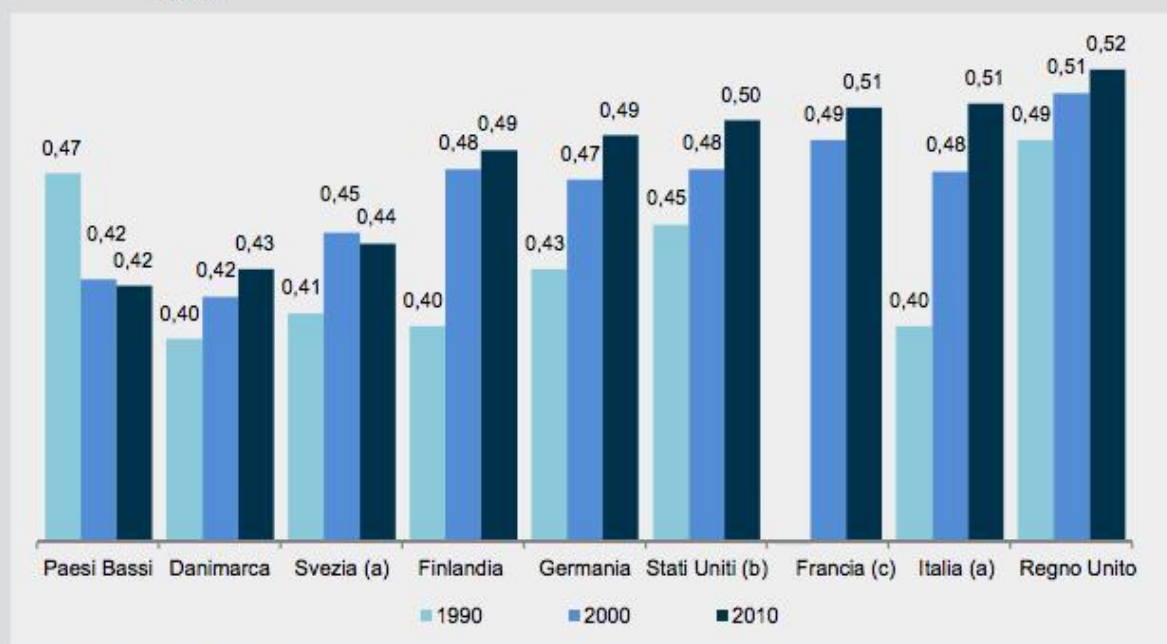
Coefficiente di Gini. Un indicatore sintetico delle disuguaglianze all'interno di un paese – al quale siamo particolarmente affezionati da molto, molto tempo – è il cosiddetto indice di Gini, che varia tra 0 e 1, a indicare, quando il valore è 0, una perfetta distribuzione di una determinata variabile

(nel nostro caso la ricchezza) e, quando il valore è 1, una totale disuguaglianza (una sola persona, ricchissima, che detiene tutto).

Il valore in sé è sicuramente interessante, ma è ancor più interessante paragonarlo con altri paesi e studiare come varia nel tempo, per capire come ci posizioniamo rispetto ad altre economie e – soprattutto – verso dove stiamo andando, se verso i paesi scandinavi (dove l'indice è più vicino allo 0) o verso gli Stati Uniti (e un sacco di paesi del terzo e quarto mondo) dove il valore dell'indice è più vicino a 1.

Bene. La notizia è che non ci stiamo avvicinando né alla Danimarca (magari!), né agli Stati Uniti, ma che abbiamo addirittura superato questi ultimi. Questo è quanto si ricava dal Rapporto ISTAT 2016.

Figura 5.9 Indice di Gini dei redditi di mercato equivalenti per alcuni paesi Ocse - Anni 1990, 2000 e 2010



Fonte: Elaborazioni su dati Ocse

(a) Dati riferiti al 1991.

(b) Dati riferiti al 1989.

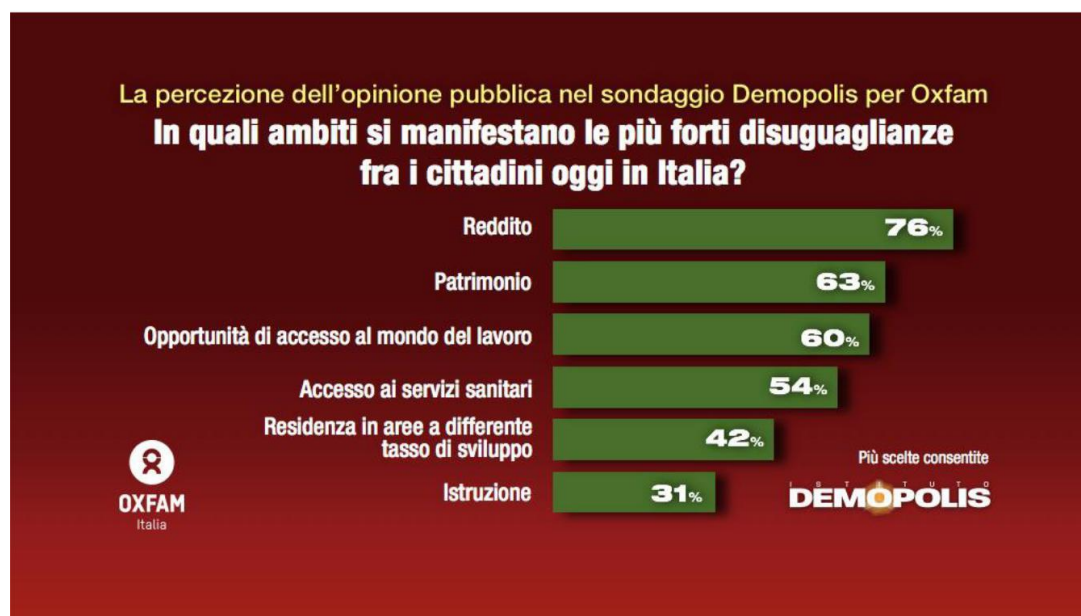
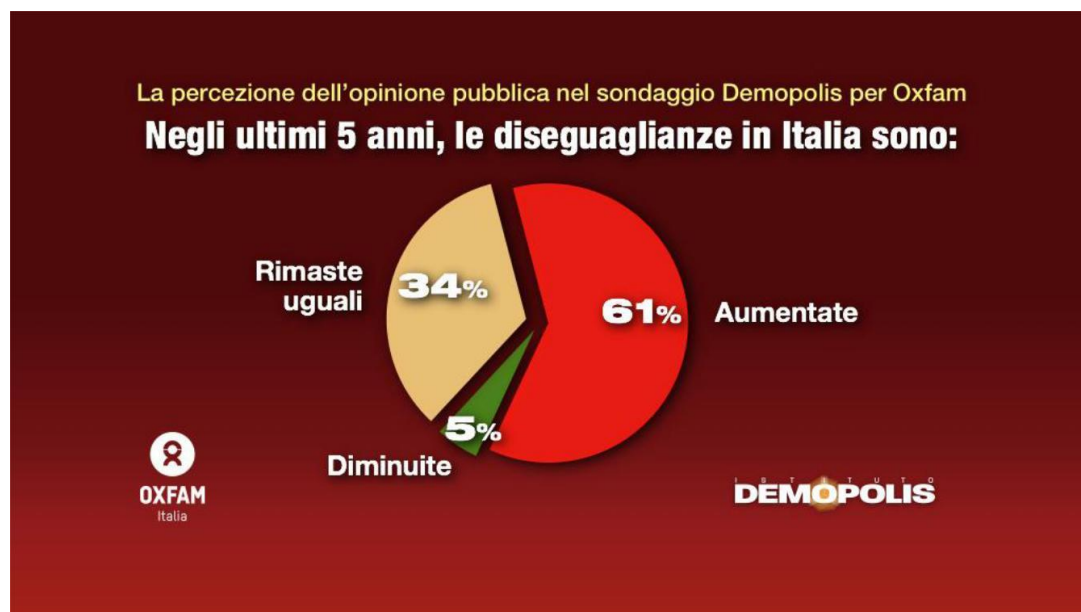
(c) Il dato della Francia per il 1990 non è disponibile.

Si tratta, scrive l'ISTAT, «dell'incremento più alto tra i paesi per i quali sono disponibili i dati». Ed è proprio all'indice di Gini che dovremmo guardare ogni volta che si fa una scelta politica, domandandoci se tale scelta andrà ad ampliare o a ridurre le disuguaglianze.

Così abbiamo fatto nel caso del bonus 80 euro, nel caso della decontribuzione a pioggia, nel caso del Jobs Act, nel caso delle misure contenute all'interno dello Sblocca Italia che premiano le rendite. Avrebbe dovuto farlo anche il Governo, ma così non è stato, dato che sono state preferite misure spot e che alimenteranno inevitabilmente la spirale di disuguaglianza descritta dall'ISTAT. (Indice di Gini e disuguaglianze in Italia, Stefano Catone, 28.05.2016).

La percezione della disuguaglianza in Italia: indagine Demopolis per Oxfam. Negli ultimi 5 anni sono aumentate le disuguaglianze in Italia: è la percezione del 61% dei cittadini che emerge da una indagine condotta per Oxfam dall'Istituto Demopolis, i cui risultati sono stati presentati oggi alla Camera dei Deputati.

Il sondaggio, realizzato su un campione stratificato di 3.000 intervistati rappresentativo della popolazione italiana, ha permesso di identificare le dimensioni di disuguaglianza maggiormente avvertite dall'opinione pubblica: la graduatoria è aperta dal reddito, indicato dal 76%, seguito dai patrimoni e dalle differenti opportunità di accesso al mercato del lavoro. La maggioranza assoluta degli intervistati cita anche le sperequazioni nelle possibilità di cura e di fruizione dei servizi sanitari.



«La crisi – spiega il direttore dell'Istituto Demopolis Pietro Vento – sembra aver determinato, nell'opinione pubblica italiana, una maggiore consapevolezza sull'importanza delle scelte in materia economica e fiscale. Per l'80% è oggi prioritaria ed urgente l'attuazione di politiche volte a ridurre le crescenti disuguaglianze sociali ed economiche». (La percezione della disuguaglianza

in Italia: indagine Demopolis per Oxfam, Istituto Demopolis).
Non credo che ci sia bisogno di ulteriori commenti.

88 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 28 Novembre 2016

Delegificazione e vaglio costituzionale

di Paolo Rosa - Avvocato



Dopo la pubblicazione dell'ordinanza n. 254/2016, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli in relazione al regolamento di Cassa Forense 05.09.2012 nella parte in cui prevedono in ragione delle aliquote del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia un maggiore contributo solidaristico di tale categoria rispetto a quello posto a carico degli avvocati non pensionati, qualcuno ha esultato perché la Corte Costituzionale avrebbe evidenziato la sostanziale delegificazione della materia, sottolineando l'autonomia e la discrezionalità delle Casse di previdenza dei professionisti nel loro esercizio della funzione previdenziale e assistenziale.

(Corte Costituzionale, ordinanza n. 254/16; depositata il 25 novembre)

Nulla di più inesatto se l'ordinanza della Corte Costituzionale viene esaminata con attenzione.

Delegificazione. *Dottrina e giurisprudenza concordemente affermando il principio secondo il quale si ha delegificazione in senso tecnico allorché la legge, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare da parte di organi diversi al potere legislativo, determini le norme generali regolatrici della materia e disponga, essa legge, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.*

Nel caso delle casse di previdenza dei professionisti si è verificata una sostanziale delegificazione affidata dalla legge all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti a essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo, ferma restando tuttavia, l'obbligatorietà della contribuzione e del rapporto previdenziale conseguente le prestazioni a carico degli stessi enti.

Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie, tuttavia, gli atti di delegificazione adottati dalle casse di previdenza dei professionisti, entro i limiti della propria autonomia, sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali (si veda, per tutte, Cassazione n. 11792/05 e, ivi, ampi richiami di giurisprudenza delle Corte Costituzionale).

Coerentemente il sindacato giurisdizionale su tali atti di delegificazione ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti all'autonomia degli enti, dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge (si veda Corte Costituzionale n. 401/06) e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione dell'eventuale caducazione degli atti medesimi (artt. 1418 e 1324 c.c.) per contrasto con norme imperative (si veda Cassazione n. 15135/04).

Lo stesso sindacato giurisdizionale, circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali, investe anche gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva (si veda Cassazione n. 24202/09).

Non è quindi vero che alla delegificazione della materia possa dirsi esaltata l'autonomia normativa delle casse di previdenza dei liberi professionisti e la discrezionalità che ne caratterizza il relativo esercizio perché, come detto più sopra, anche gli atti di delegificazione sono soggetti al controllo di legittimità della Corte Costituzionale.

Vaglio di costituzionalità. Vero è piuttosto che la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 254/16 ha fissato i paletti del vaglio di costituzionalità dei regolamenti conseguenti alla delegificazione. Ha affermato la Corte Costituzionale nell'ordinanza citata che «secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vaglio di costituzionalità delle disposizioni di atti regolamentari è ammissibile solo quando essi costituiscano specificazione delle disposizioni di legge (sentenze n. 456 del 1994 e n. 1104 del 1988), nonché, in applicazione dello stesso principio, ma in senso negativo, nei casi risolti, sentenza n. 162 del 2008 e ordinanza n. 389 del 2004, pronunce richiamate dalla sentenza n. 354 del 2008».

Nel caso di specie la Corte Costituzionale ha ritenuto che i regolamenti portati all'esame delle Corte sono riconducibili a un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che si inserisce nel contesto del complessivo riordinamento della soppressione di enti previdenziali, in corrispondenza a una direttiva più generale volta a eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Per la Corte Costituzionale questo assetto è stato realizzato attraverso una sostanziale delegificazione nella materia.

La Corte Costituzionale ha precisato che «la giurisdizione del giudice costituzionale è limitata alla cognizione dell'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ai sensi dell'art. 134 Costituzione e non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di delegificazione».

Ma ha poi precisato che «con riferimento alle fonti di valore regolamentare adottate in sede di delegificazione, la garanzia costituzionale è normalmente da ricercare, volta a volta, a seconda dei casi, o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia a essa riconducibile, per avere, in ipotesi, posto principi incostituzionali, o per aver omesso di porre principi in materie che costituzionalmente li richiedono; o nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso».

Nel caso di specie si discuteva se fosse legittimo elevare solo l'aliquota del contributo solidaristico gravante sui pensionati di vecchiaia prima del 4%, poi al 5% e infine al 7%,

lasciando, invece, invariata l'aliquota del 3%, destinata a determinare la misura del contributo dovuto dagli avvocati non pensionati.

In tale ipotesi la Corte Costituzionale, data l'insindacabilità dell'atto regolamentare ai sensi dell'art. 134 Cost., nonché l'insussistenza di uno specifico collegamento con la legge, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché le censure articolate dal remittente investivano in realtà soltanto il contenuto del regolamento.

Per parte mia ho sempre sostenuto la legittimità di un diverso trattamento contributivo a carico dell'avvocato non pensionato e dell'avvocato pensionato che continui ad esercitare la libera professione sul presupposto per il quale, vigendo il criterio di calcolo retributivo della pensione nella stragrande maggioranza dei casi l'avvocato pensionato riceve più del montante contributivo versato e quindi nella costanza dell'attività professionale, nonostante il pensionamento, è legittima l'imposizione di un contributo solidaristico che potrà, ovviamente, bypassare cancellandosi dall'Albo.

89 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 29 Novembre 2016

L'ordinanza n. 254/16 della Corte Costituzionale può aprire una voragine di Paolo Rosa - Avvocato



Con l'ordinanza n. 254/16, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della normativa che dispone l'obbligo del pagamento dei contributi solidaristici a carico degli iscritti pensionati attivi.

L'ordinanza si riferisce al caso specifico di un avvocato in pensione che nel 1995 aveva avviato un contenzioso presso il Tribunale di Napoli, sostenendo che l'innalzamento del contributo di solidarietà, passato in sei anni dal 3 al 7%, incidesse non solo sulla precipua finalità previdenziale dell'assegno, ma anche sul principio d'uguaglianza tra gli iscritti. Per gli avvocati in attività,

infatti, tale contributo non aveva subito variazioni. Lo stesso Tribunale aveva giudicato non manifestamente infondate le richieste, rimettendole al giudizio della Corte Costituzionale. La Consulta ha ritenuto di respingere per manifesta inammissibilità il ricorso proposto alla luce del "processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza", che attribuisce a questi l'autonomia normativa in materia regolamentare, realizzata mediante una "sostanziale delegificazione". Per il medesimo motivo la Corte Costituzionale ha altresì rigettato la richiesta avanzata innanzi al Tribunale di Napoli, di porre un tetto al prelievo di solidarietà.

Luciano: «Dalla consulta riconoscimento dell'autonomia di Cassa Forense». Il Presidente di Cassa Forense, Nunzio Luciano, ha dichiarato: «La pronuncia, al di là del tema specifico affrontato, rappresenta un passaggio davvero importante per il nostro Ente, poiché la Consulta evidenzia la "sostanziale delegificazione" della materia, sottolineando conseguentemente la nostra autonomia e la discrezionalità che ne caratterizza il relativo esercizio».

Sulla delegificazione e vaglio costituzionale sono già intervenuto e non debbo quindi ripetermi. L'ordinanza della Corte Costituzionale cade però in un equivoco di fondo che è questo:

a partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento ove previsto, i pensionati di vecchiaia, se iscritto ad un Albo forense e percettori di reddito da relativa attività, devono corrispondere il contributo di cui al primo comma (contributo soggettivo di base), sino al tetto reddituale fissato alla lettera a), in

misura pari al 7% del reddito professionale netto ai fini IRPEF e nella misura del 3% del reddito eccedente il tetto (Regolamento dei contributi, art. 2, n. 4).

Ne consegue che il contributo del 7% che il pensionato attivo versa a Cassa Forense per regolamento ha natura di contribuzione soggettiva perché la contribuzione di solidarietà è quella che il pensionato attivo versa oltre il tetto pensionabile così come qualunque iscritto a Cassa Forense.

Se il contributo del 7%, da zero al tetto pensionabile, ha natura di contributo soggettivo mi pare evidente che dovrà dar luogo ad una controprestazione da parte di Cassa Forense.

Si impone pertanto – a mio avviso - l'immediata modifica del regolamento contributi per qualificare anche il contributo del 7% come contributo di solidarietà.

90 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 02 Dicembre 2016

Rapporto sugli investimenti delle Casse di Previdenza dei professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato

Nei giorni scorsi l'ADEPP, l'Associazione che riunisce quasi tutte le Casse di previdenza dei professionisti, ha pubblicato il rapporto, leggibile nell'allegato.



In calce al rapporto troverete anche il codice di autoregolamentazione in materia di investimenti che l'ADEPP si è data.

Al 2015 le attività totali a valori di mercato detenute dagli enti previdenziali privati ammontano a circa 73 miliardi di euro.

La prima indicazione che balza all'evidenza è che la voce immobili (principalmente di proprietà) decresce nel tempo in maniera molto rilevante.

La spiegazione di tale fenomeno dipende principalmente dal fatto che, negli ultimi anni, molti enti previdenziali privati hanno attuato delle politiche di investimento volte ad abbassare le esposizioni dirette in immobili attraverso l'apporto verso Fondi di Investimento Alternativi (FIA), con l'obiettivo di messa a reddito e, laddove possibile, di smobilizzo.

Le attività investite in OICR, comprensivi anche della quota di fondi immobiliari, sono 26 miliardi di euro, pari al 36% delle attività totali.

Gli OICR armonizzati ammontano a 12 miliardi di euro, pari al 16% delle attività totali, e si riferiscono in prevalenza a fondi obbligazionari (44%) e azionario (25%).

Gli OICR non armonizzati ammontano a 14,5 miliardi di euro, pari al 20% delle attività totali, e per essi sussistono inoltre 1,4 miliardi di euro di residui impegni di sottoscrizione.

La componente di titoli di capitale investiti sul territorio italiano è in netto aumento passando dal 22,7% al 28,8% del totale della voce considerata.

I settori merceologici in cui vengono principalmente convogliati gli investimenti sono quelli delle "utilites", il settore finanziario e il settore dell'energia.

Le attività investite in titoli di debito corporate sono pari a 12,09% per l'Italia e all'87,91% per altri paesi.

La ripartizione per settore merceologico mette in luce come ci sia una forte concentrazione degli investimenti nel settore finanziario anche se questa è in riduzione rispetto al 2014.

La percentuale di attività data in gestione dagli enti di previdenza sul totale delle attività aumenta, tra il 2011 e il 2015, passando dall'11,5% al 21,4%.

Se si considera anche il valore complessivo degli OICR, la gestione indiretta passa dal 41,5% del 2011 al 58,9% del 2015.

Se si considera la liquidità, che ammonta a circa 6,6 miliardi di euro, si può affermare che il patrimonio detenuto in Italia sia pari a 44 miliardi di euro e quindi il 61,8% del totale.

L'ADEPP si è dato un codice di autoregolamentazione sugli investimenti. Ricordo che siamo sempre in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale sugli investimenti per le Casse di previdenza dei professionisti.

La grande differenza tra il codice di autoregolamentazione sugli investimenti ADEPP e la bozza di regolamento ministeriale sugli investimenti sta nella sottoposizione alla gara ad evidenza pubblica che manca nel primo mentre caratterizza il secondo.

Dopo il referendum sapremo se il regolamento ministeriale sugli investimenti sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale o se finirà nel dimenticatoio.

Il Governo ha infatti deciso di affrontare il problema del settore bancario, nel quale figura la ricapitalizzazione di MPS, dopo il referendum.

Qualche domanda in attesa del 2017. Enti e fondi previdenziali mostrano la volontà di riconsiderare le rispettive asset allocation. Da desiderio/volontà si sta tramutando in necessità. **Si riuscirà a darvi sbocco nel 2017?** I mercati sono mutati rispetto al 2014 e le performance risultano oggi poco soddisfacenti.

Sono maturi i tempi per attivarsi? Fino ad oggi non si sono riscontrati grossi mutamenti nell'asset allocation di enti e fondi previdenziali, come conferma l'analisi degli investimenti al 2014 e al 2015.

Cosa ha fermato, fino ad oggi, l'implementazione dei cambiamenti annunciati?

È un problema di governance, di normativa, di relazioni tra le parti sociali, di dinamiche interne ai mercati finanziari?

(Convegno di Fine Anno, Enti e fondi di previdenza tra rendimenti, investimenti e sentiment, Edoardo Zaccardi, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Roma, 30 novembre)

D

91 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 12 DICEMBRE 2016

Il management delle casse di previdenza andrebbe sostituito con i gufi di

Paolo Rosa - Avvocato

Il gufo è un uccello della notte, e la notte è stata a lungo simbolo di un buio interiore. Il gufo possiede una vista e un udito eccezionali. È in grado di regolare in un istante la visione passando dal fuoco telescopico a quello microscopico e la sua pupilla reagisce in una frazione di secondo ai minimi cambiamenti delle intensità della luce.

I suoi occhi sono in grado di rilevare anche i movimenti più sottili: i coni e i bastoncelli presenti nella retina sono eccezionalmente sensibili alla luce e favoriscono questo processo. Il colore giallo degli occhi è molto simbolico: rende gli occhi stessi molto più espressivi, ma allude alla luce del sole, che brilla nelle tenebre della notte.

Quando si fa buio, il sole vive attraverso il gufo. Basterebbe anche solo meditare su questo per rivelare gran parte della magia del gufo nella nostra vita.

Contrariamente all'opinione popolare, il gufo vede molto bene di giorno: di notte la sua vista è semplicemente più acuta ed efficace.

Condizioni di vita e reddito: i dati ISTAT. Il 6 dicembre 2016 l'ISTAT ha pubblicato il suo report sull'anno 2015 "Condizioni di vita e reddito" della popolazione italiana. Tutti dovrebbero leggerlo.

Più di un quarto della popolazione vive a rischio di povertà o esclusione sociale.

La popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale è pari al 28,7% che corrisponde a 17.469.000 individui.

Tanto per fare un rapporto con gli esiti dell'ultimo referendum sulla riforma costituzionale 19.400.000 si sono espressi per il no e 13.400.000 per il sì.

Nel Mezzogiorno d'Italia un residente su due è a rischio di povertà o esclusione sociale.

Il report stima che quasi la metà dei residenti nel Sud e nelle Isole (46,4%) sia a rischio di povertà o esclusione sociale, contro il 24% del Centro e il 17,4% del Nord.

I livelli sono superiori alla media nazionale in tutte le regioni del Mezzogiorno, con valori più elevati in Sicilia (55,4%), Puglia (47,8%) e Campania (46,1%).

Viceversa, i valori più contenuti si riscontrano nella Provincia Autonoma di Bolzano (13,7%), in Friuli Venezia Giulia (14,5%) e nell'Emilia Romagna (15,4%).

Il report certifica più disuguaglianza dei redditi in Italia che nel resto dell'Europa.

Indice Gini. Come ho già scritto in un precedente articolo una delle misure principali utilizzate nel contesto europeo per valutare la disuguaglianza tra i redditi degli individui e l'indice di Gini. In Italia esso assume un valore pari a 0,324 sopra la media europea di 0,310.

Nella graduatoria dei Paesi della UE l'Italia occupa la sedicesima posizione assieme al Regno Unito. Distribuzione del reddito più diseguale rispetto all'Italia si rileva in altri Paesi dell'area mediterranea come Cipro (0,336), Portogallo (0,340), Grecia (0,342) e Spagna (0,346).

In Italia l'indice di Gini è più elevato nel Sud e nelle Isole (0,334) rispetto al Centro (0,311) e al Nord (0,293).

Ora questi dati negativi si ripresentano anche nel mondo delle libere professioni.

Liberi professionisti e avvocati. Quella degli avvocati, che ovviamente conosco di più, è in fortissima crisi sia per l'aumento degli iscritti agli Albi sia per la costante decrescita del reddito medio.

Dal 2009 i redditi familiari medi si sono ridotti di più nel Centro (- 15%) e nel Mezzogiorno (-14%). Il tutto inevitabilmente si ripercuote anche sulle Casse di previdenza dei professionisti. Il recente report pubblicato dall'ADEPP, l'Associazione che raggruppa quasi tutte le Casse professionali, conferma il trend negativo.

Perché allora non comprendere che dal punto di vista macroeconomico il primo grande risparmio sarebbe la creazione di un'unica Cassa per tutti i professionisti?

Avremo un solo Presidente, un solo Consiglio di Amministrazione, un solo Collegio sindacale, un solo Comitato dei Delegati.

La previdenza e l'assistenza non mutano a seconda della specificità della professione.

Per farlo occorre essere lungimiranti e quindi occorre essere gufi.

92 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

PREVIDENZA AVVOCATI | 16 DICEMBRE 2016

Il cumulo gratuito dei contributi e Cassa Forense di

Paolo Rosa - Avvocato



Dopo la ricongiunzione e la totalizzazione dei contributi arriva, anche per Cassa Forense, il cumulo gratuito dei contributi. La totalizzazione consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse Casse, Gestioni o Fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.

Totalizzazione e ricongiunzione dei contributi. Dal 1° gennaio 2012 è possibile cumulare periodi assicurativi non coincidenti, anche inferiori a 3 anni, ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

Sono interessati ad utilizzare l'istituto della totalizzazione i lavoratori che hanno versato contributi in Casse o Fondi pensionistici diversi e che non vogliono, perché troppo onerosa, o non possono perché non prevista dalle norme vigenti, richiedere la ricongiunzione dei contributi in un unico fondo di previdenza.

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

La ricongiunzione dei contributi è, invece, quell'istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento effettivo, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione avviene a domanda dell'interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati ed hanno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Per i professionisti la ricongiunzione è regolamentata dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

In base a questa legge è possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie Casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le Gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.

Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

La ricongiunzione è onerosa. Il dovuto è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura del periodo assicurativo e l'ammontare della contribuzione trasferita maggiorata degli interessi al tasso del 4,5%.

Le tabelle contenenti i coefficienti di capitalizzazione cui fare riferimento per le ricongiunzioni

dirette verso l'INPS sono quelle contenute nel D.M. del 31 agosto 2007, le stesse utilizzate per i riscatti; differenti tabelle per ogni singola Cassa sono invece previste per la ricongiunzione verso le Casse dei liberi professionisti.

Ad oggi non è possibile la ricongiunzione dalla Gestione autonoma INPS alle Casse di Previdenza mentre è possibile il contrario.

Cumulo gratuito. Con la Legge di Stabilità per il 2017 è stata estesa anche ai professionisti la possibilità di utilizzare il cumulo gratuito dei contributi.

La legge di bilancio per il 2017, infatti, estende anche ai professionisti la facoltà di cumulo gratuito dei versamenti contributivi effettuati in diverse gestioni previdenziali.

In definitiva si consente di cumulare, senza oneri aggiuntivi, i versamenti contributivi ai fini del raggiungimento sia della pensione anticipata che di quella di vecchiaia.

L'istituto del cumulo gratuito dei contributi viene così a superare l'attuale divieto di ricongiunzione per i professionisti dei contributi versati nella Gestione autonoma dell'INPS alla Cassa di previdenza di riferimento.

In buona sostanza la legge di bilancio per il 2017 ha apportato innovazioni al cumulo dei contributi già introdotto dalla l. n. 228/2012.

Rispetto alla norma originaria, il cumulo rappresenta una nuova soluzione di consolidamento di anzianità contributive frammentate non solo presso le diverse gestioni INPS (ex INPDAP, ex IPOST, Gestione separata), ma anche presso le forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori autonomi.

Il risultato del cumulo consiste nella possibilità per i richiedenti di ottenere un trattamento pensionistico unitario comprensivo della contribuzione accantonata nelle diverse Gestioni o Fondi, che parteciperanno pro quota alla definizione della pensione.

Rispetto alla versione precedente, la Legge di Stabilità del 2017 archivia definitivamente il requisito che ne aveva fortemente limitato l'utilizzabilità.

Il cumulo, infatti, in base alla l. n. 228/2012 era attivabile solo per conseguire la pensione di vecchiaia, inabilità e per i superstiti, a patto che il richiedente non avesse perfezionato 20 anni di contribuzione presso una delle Gestioni pensionistiche da cumulare.

Ora con il cumulo gratuito della Legge di Stabilità 2017 sarà possibile accedere sempre in modo gratuito anche alla pensione anticipata, utilizzando allo stesso modo eventuali contributi accantonati presso le Casse dei liberi professionisti iscritti agli Albi.

Il cumulo gratuito dei contributi continua a differenziarsi rispetto alla ricongiunzione prevista della l. n. 29/1970 e dalla l. n. 45/1990 per la totale gratuità dell'operazione, oltre che per la conservazione delle regole di calcolo proprie di ciascuna gestione, senza il passaggio forzoso al metodo contributivo, richiesto dall'altra opzione di cumulo del d.lgs. n. 184/1997 solo per chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 1995.

L'istituto della ricongiunzione è senza dubbio più efficace sul quantum della pensione ma è oneroso.

Infine va detto che nel comma 198 dedicato alle norme transitorie della Legge di Stabilità viene fatta salva la facoltà di richiedere il cumulo con annullamento della domanda di totalizzazione solo se non ancora perfezionata.

Allo stesso modo, per chi aveva già attivato una domanda di ricongiunzione.

Ne consegue che il cumulo gratuito sarà comunque attuabile a condizione che non si sia completato il pagamento dell'onere, prevedendo anche il rimborso delle rate già sostenute.

I colleghi interessati dovrebbero quindi attivare la domanda di cumulo sospendendo i versamenti e chiedendo la restituzione di tutti i ratei versati.

Previdenza forense. Fatta questa doverosa premessa, va detto che Cassa Forense, per essere pervicacemente rimasta ancorata al criterio di calcolo retributivo della pensione, ancorché corretto, si dovrà accollare tutti gli oneri, salvo che il fondo statale previsto dalla stessa legge non riesca a coprire tali esborsi che per legge le sarebbero però preclusi.

Non resta quindi che vedere quali saranno i numeri dei potenziali utilizzatori del nuovo istituto del cumulo gratuito per farne discendere le conseguenze in termini di esborsi per la nostra Fondazione e quindi in termini di sostenibilità di lungo periodo.

Dello stesso parere anche il prof. Alessandro Trudda che ha così commentato:

«La legge di Bilancio prevede dal 2017 il cumulo gratuito dei periodi di contribuzione obbligatoria esteso anche alle Casse di previdenza dei liberi professionisti. Riteniamo che la disposizione risulterà molto attrattiva per tutti coloro che, durante il loro percorso lavorativo, hanno cambiato attività o comunque tipologia di contribuzione obbligatoria (si pensi ai lavoratori dipendenti che hanno poi aperto partita Iva e viceversa). Il cumulo gratuito risulta infatti molto vantaggioso rispetto alle due alternative oggi disponibili in caso di percorso lavorativo con contribuzioni diversificate: la ricongiunzione e la totalizzazione. Entrambi gli istituti tendono a rispettare un equilibrio finanziario e attuariale tra contribuzione versata e prestazione erogata il primo richiede un versamento oneroso a copertura della riserva matematica individuale (in funzione dell'età e dei periodi da ricongiungere), il secondo utilizza il solo metodo contributivo incidendo pertanto sulla prestazione (rispetto al più vantaggioso pro rata retributivo). Data la gratuità del cumulo per il pensionando, il differenziale a lui favorevole non può che essere posto a carico della gestione previdenziale interessata. In questo senso appare opportuno approfondire il tema delle coperture finanziarie per quanto riguarda le Casse dei liberi professionisti privatizzate. Si tratta di enti previdenziali privatizzati nel 1995, o nati già privati nel 1996, che svolgono una funzione pubblica consistente nell'erogazione dell'assistenza e previdenza obbligatoria a favore di determinate categorie di liberi professionisti. La natura privatistica conferita alle Casse comporta che alle stesse non siano consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti e che anzi debbano pagare un carico fiscale notevole alla stregua di società finanziarie. Sotto la vigilanza dei ministeri competenti, esse godono per legge di una loro «autonomia gestionale, organizzativa e contabile» finalizzata al mantenimento degli equilibri finanziari e attuariali di lungo periodo. Tra le varie misure di controllo e vigilanza, rispetto alla funzione pubblicistica espletata, vi è quella della verifica periodica dei bilanci tecnico attuariali a 30 e 50 anni, al fine di monitorare la sostenibilità finanziaria di lungo periodo delle singole gestioni. In tal senso, a una prima lettura della norma non si riesce bene a comprendere se la copertura dell'onere di competenza delle gestioni dei liberi professionisti andrà a carico delle stesse, oppure se i riferimenti al definanziamento del fondo per esigenze indifferibili (per circa 200 milioni nei primi tre anni) debbano intendersi a copertura dell'onere a carico delle Casse. In quest'ultimo caso sarà necessario capire le modalità con cui lo Stato potrà agire considerato che a questi ultimi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Nel caso in cui le coperture facciano riferimento solo all'INPS e non alle Casse, il provvedimento

andrebbe a incidere sui bilanci futuri delle Casse come elemento esogeno e pertanto in maniera antitetica rispetto all'impianto normativo della riforma 335 del 1995: in tal caso sarà comunque necessario che le singole Casse provvedano ad aggiornare prontamente i loro bilanci tecnici in senso peggiorativo al fine di valutare l'incidenza in termini di sostenibilità finanziaria nel tempo. Vi sono anche altri temi che necessiterebbero di approfondimenti o chiarimenti: ad esempio le valutazioni finanziarie e attuariali fatte per stimare l'impatto della modifica introdotta nonché le modalità di coordinamento tra le diverse norme (per esempio la norma disciplina la modalità di recesso per i lavoratori dipendenti e non anche per i liberi professionisti che hanno ancora in essere un piano di dilazione dell'onere di ricongiunzione)» (fonte: www.miowelfare.it).

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 23 DICEMBRE 2016

Le Casse di previdenza dei professionisti: analfabetismo finanziario ed inclusione previdenziale nella società che invecchia

di Paolo Rosa - Avvocato

In base all'art. 32, comma 12, d.l. n. 98/2011 le Casse di previdenza dei professionisti sono sottoposte alla disposizioni del Codice degli Appalti. Essendo classificate quali stazioni appaltanti sono tenute ad applicare il Codice degli Appalti e sono anche soggette alle disposizioni ed all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Report ALM – Asset Liability Managemen. Dal punto di vista finanziario le Casse di previdenza dei professionisti sono amministrazioni pubbliche e questo a prescindere dalla natura privata della personalità giuridica.

Rispetto ai profili di competenza ed agli ambiti di interesse, ciò su cui le Casse devono necessariamente focalizzare la loro attenzione sono le nuove regole introdotte per la contabilizzazione dei diritti pensionistici accumulati ad una certa data.

È prevista a questo fine una tavola aggiuntiva che dovrà essere trasmessa nel 2017 completa dei dati riferiti all'anno 2015, e dovranno essere registrati i diritti pensionistici relativi ai sistemi di previdenza pubblici e privati, con o senza costituzione di riserve, compresi i sistemi pensionistici della sicurezza sociale.

La quantificazione dei diritti pensionistici accumulati ad una certa data è ovviamente già noto alle Casse che hanno adottato il Report ALM – Asset Liability Managemen.

Solo che questo Report viene tenuto nascosto agli iscritti e lo accesso agli atti viene negato. Nel 2017 finalmente questo non potrà più essere possibile.

Adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. In attuazione del nuovo quadro ordinamentale in materia di finanza pubblica di derivazione comunitaria, è stato emanato il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche. Dette disposizioni trovano applicazione anche dei confronti delle Casse di previdenza con un particolare

impatto organizzativo, pur trattandosi per ora di una riclassificazione e rilettura dei bilanci civilistici adottati.

Il d.lgs. n. 91/2011 rientra nell'obiettivo generale di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, come principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica, teso a rafforzare le attività di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione finanziaria tra i diversi enti che compongono la pubblica amministrazione, nonché a favorire un migliore raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita.

Il 14 novembre 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottoposto a consultazione pubblica sino al 5 dicembre 2014 lo "Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario".

Ricordo che ho partecipato alla consultazione.

Data la natura regolamentare del decreto, il 24 settembre 2015 è intervenuto il parere del Consiglio di Stato che ha sospeso ogni pronuncia sullo schema di regolamento in esame, in attesa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvedesse ad acquisire e trasmettere il parere dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC) in ordine alla questione relativa all'applicabilità o meno – alle procedure di selezione dei gestori e dei depositari nell'ambito della gestione indiretta delle risorse finanziarie degli enti – delle disposizioni di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Per il Consiglio di Stato la gestione indiretta non dovrebbe essere esentata dal ricorso a procedure di evidenza pubblica dal momento che il servizio affidato al gestore non sembra rientrare tra quelli indicati nel Codice degli Appalti, all'art. 19, comma 1 "Contratti di servizi esclusi", (oggi art. 17 del nuovo Codice ex d.lgs. n. 50/2016) e non può dunque considerarsi ricompreso tra i servizi finanziari in senso stretto. Inoltre, per il Consiglio di Stato, solo la procedura di evidenza pubblica

è in grado di assicurare un'adeguata tutela degli interessi degli enti e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati dalla normativa comunitaria, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione.

Lo stesso Consiglio di Stato ha manifestato, inoltre, in maniera irrituale, perplessità circa le previsioni contenute nell'art. 8, comma 4, "investimenti e operazioni consentiti" e nell'art. 9, commi 3 e 8 "limite agli investimenti", opponendo che sarebbe risultato più congruo con la natura delle Casse escludere tout court l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

In qualità di autorità che ha raccolto le competenze in materia di contratti pubblici l'ANAC il 10 dicembre 2015 ha pubblicato la sua risposta al parere richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ottemperanza al parere interlocutorio n. 2871 del Consiglio di Stato.

L'ANAC, al fine di valutare se l'affidamento a terzi delle attività di gestione indiretta delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali, sia soggetta all'applicazione del Codice dei Contratti oppure

rientri nell'esclusione di cui all'art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 163/2006, ha ritenuto necessario compiere una disamina dello schema di regolamento relativamente alle modalità di gestione delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, che ai sensi dell'art. 3 può essere compiuta direttamente dagli enti stessi o attraverso la gestione «indiretta mediante convenzioni» con soggetti terzi. L'affidamento può avere ad oggetto investimenti immobiliari, in polizze assicurative o in fondi comuni di investimento immobiliari, non riconducibili tra i servizi finanziari di cui all'art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 163/2006, ed il concetto di "gestione indiretta" atterrebbe, dunque, a una più complessa e ampia attività inclusiva di forme di investimento non riconducibili all'ambito di applicazione dell'esclusione di cui all'art. 19, comma 1, lett. d), del Codice.

In aderenza con alcune perplessità espresse dal Consiglio di Stato nel parere n. 2871, anche l'ANAC è giunta alla conclusione che «in ordine alla selezione del gestore, la sola procedura di evidenza pubblica sia in grado di assicurare una adeguata tutela degli interessi dell'ente previdenziale e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione».

Le perplessità manifestate nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato aventi ad oggetto la rischiosità dell'investimento in "derivati" o in strumenti finanziari connessi a merci sono state chiarite dalla Consob e dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia, precisando che le disposizioni degli articoli 8 e 9 ricalcano sostanzialmente quelle contenute nell'analogo regolamento relative ai fondi pensione (d.m. n. 166 del 2 settembre 2014), le quali, a loro volta, tengono conto della normativa europea in materia di investimenti in derivati risultando in linea con i principi prudenziali.

Inoltre, è stato fatto presente che gli investimenti in derivati sono consentiti «nella misura in cui contribuiscano a ridurre il rischio di investimento o facilitare una gestione efficiente del portafoglio» e che la presenza, in misura contenuta, di derivati all'interno di un portafoglio - anche da gestire con finalità previdenziali - può essere considerata fisiologica nell'ambito di una complessiva politica di gestione volta alla diversificazione e al contenimento del rischio.

Tutto ciò considerato, il 24 febbraio 2016, la sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, con parere 11 - n. 517, ha espresso parere favorevole con osservazioni ribadendo l'esigenza di massima cautela nell'utilizzo di strumenti finanziari particolarmente rischiosi come quelli in "derivati" e quelli connessi a merci.

Purtroppo inspiegabili ritardi, chiamiamoli così, stanno rallentando l'iter di adozione del decreto ministeriale che a tutt'oggi, nonostante le continue sollecitazioni, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Codice di autoregolamentazione. *L'ADEPP ha allora predisposto e fatto adottare da tutte le Casse aderenti un codice di autoregolamentazione per gli investimenti che ricalca sostanzialmente l'emanando decreto ministeriale con esclusione però delle gare ad evidenza pubblica sia per la gestione indiretta che per quella diretta.*

Se, come ha osservato l'ANAC nel suo parere e il Consiglio di Stato, la sola procedura di evidenza pubblica è in grado di assicurare una adeguata tutela degli interessi dell'ente previdenziale e

degli aderenti non si capisce perché proprio questo passaggio nel codice di autoregolamentazione ADEPP sia stato dimenticato (Sesto rapporto ADEPP, pag. 60, 61 e 62)!

Riprova ne sia che la stessa COVIP nel Quadro di sintesi, anno 2015, alla pag. 17 così scrive:

«Per quanto attiene al profilo degli assetti regolamentari e organizzativi in materia di investimenti, deve rilevarsi come, pur in assenza dell'adozione del previsto regolamento sugli investimenti, sui conflitti di interesse e sulla banca depositaria (di cui al citato art. 14 del D. L. n. 98/2011), la funzione di vigilanza svolta comunque in questi anni dalla COVIP, quale interfaccia tecnico dei Ministeri del lavoro e dell'economia, ha agevolato l'adozione e il progressivo miglioramento di detti assetti».

La mancanza di un quadro regolamentare definito ha indotto le Casse a prendere a riferimento, nella definizione degli assetti regolamentari ed organizzativi (e dei relativi Documenti), la disciplina sulla previdenza complementare e, in particolare, le “Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento” adottate dalla COVIP per i fondi pensione (cfr. *servidisposizioni* COVIP del 16 marzo 2012) e il d.m. n. 703/1996 sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, aggiornato con il d.m. n. 166/2014.

Tuttavia, la circostanza che tali previsioni non risultano cogenti per le Casse, ha determinato da parte delle stesse significative rielaborazioni della disciplina, riconducibili all'autonomia decisionale delle stesse.

Ne consegue che gli assetti e i documenti adottati si presentano allo stato assai variegati quanto a struttura e contenuti: in diversi casi, si limitano a indicare i criteri da seguire per la definizione degli specifici aspetti inerenti in particolare alla politica di investimento da adottare e al sistema di controllo della gestione finanziaria, facendo rinvio alla predisposizione di ulteriori elaborati. Tale frammentazione ha determinato in più casi la coesistenza di diversi documenti che a vario titolo affrontano il tema degli investimenti, con conseguenti rischi di incongruenza e duplicazione dei contenuti e confusione anche in termini di ordine gerarchico dei documenti stessi.

Parimenti si rileva con riguardo alla governance adottata in materia di investimenti, che le Casse dotate si sono dotate di assetti variamente articolati, anche in funzione della dimensione delle attività detenute e della complessità della politica di investimento perseguita.

In proposito non può non rilevarsi come l'adozione di una disciplina compiuta e definita in materia di investimenti agevolerebbe non solo l'azione di vigilanza delle diverse Istituzioni coinvolte ma favorirebbe anche il miglioramento della governance delle Casse, e dunque un più adeguato processo di impiego delle significative risorse gestite, a tutela e protezione del risparmio previdenziale dei liberi professionisti.

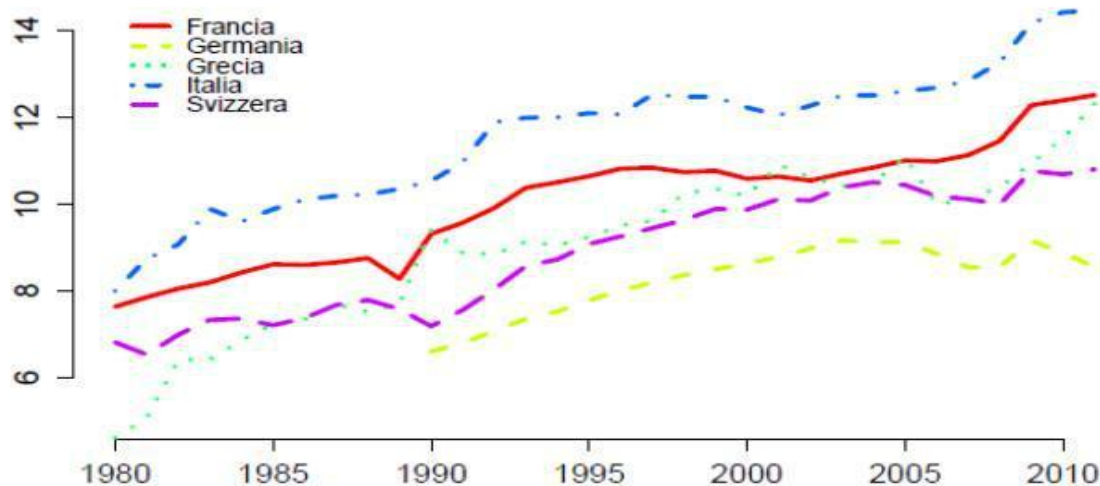
Non v'è chi non veda come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento per gli investimenti delle Casse di previdenza sia urgente ed indifferibile proprio a tutela degli iscritti.

Il report della COVIP. Nel frattempo la COVIP – Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione – il 24 novembre 2016 ha pubblicato un report sull'analfabetismo finanziario ed inclusione previdenziale nella società che invecchia che consiglio a tutti di leggere.

In questi ultimi decenni assistiamo al declino della fertilità e all'aumento della speranza di vita alla nascita, grandezze che si ripercuotono immediatamente sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici in generale.

*Abbiamo un'alta speranza di vita degli anziani e un basso tasso di attività degli stessi.
La spesa pensionistica per pensioni di vecchiaia in percentuale del PIL è ben rappresentata
dal grafico sottostante:*

Spesa pensionistica per pensioni di vecchiaia in % del PIL



La domanda che ci si deve porre è la seguente: quale sarà il livello di inclusione previdenziale nelle società che invecchiano?

La risposta alle riforme pensionistiche dipende dal grado di informazione sui temi pensionistici. Più in generale, le riforme pensionistiche che introducono il principio della contribuzione definita spostano sempre di più sull'individuo la responsabilità delle decisioni in materia pensionistica. Gli individui sono equipaggiati delle conoscenze finanziarie minime necessarie per affrontare queste scelte?

L'analfabetismo finanziario è più forte nei Paesi europei dove il livello delle abilità matematiche di base è più basso.

Allo stesso modo il risparmio è più alto.

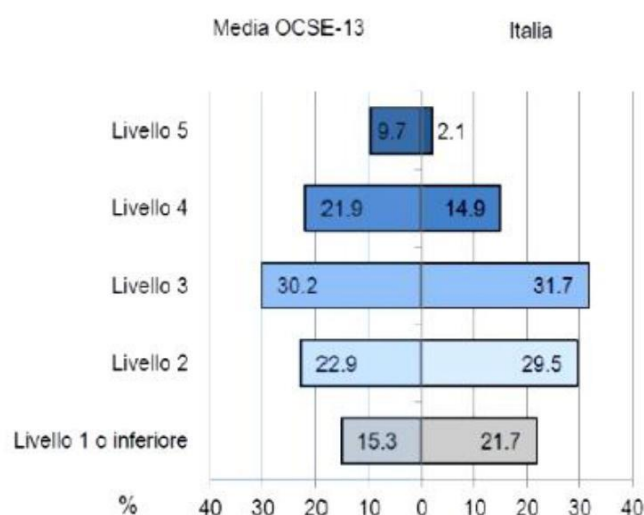
Tuttavia il grado di analfabetismo finanziario è più elevato laddove i sistemi di previdenza sociale sono più spessi.

È evidente come l'analfabetismo finanziario possa alimentare il rischio di povertà dopo l'uscita dal mercato del lavoro.

Si pone quindi il problema del ruolo per le politiche di istruzione finanziaria. Le tre slide che seguono evidenziano tutti i problemi raccontati.

Analfabetismo finanziario tra i giovani

Studenti e livelli di competenze in materia di alfabetizzazione finanziaria



Fonte: Tabella VI 2.1

Analfabetismo finanziario giovanile nel confronto internazionale

Risultati medi alle prove di alfabetizzazione finanziaria	Posizione nella classifica	
	Punteggio medio	
Shanghai-Cina	603	1 - 1
Comunità fiamminga (Belgio)	541	2 - 2
Estonia	529	3 - 4
Australia	526	3 - 5
Nuova Zelanda	520	4 - 6
Repubblica Ceca	513	5 - 7
Polonia	510	6 - 7
Lettonia	501	8 - 9
Stati Uniti	492	8 - 12
Federazione Russa	486	9 - 14
Francia	486	9 - 14
Slovenia	485	9 - 14
Spagna	484	10 - 15
Croazia	480	11 - 16
Israele	476	11 - 17
Repubblica Slovacca	470	15 - 17
Italia	466	16 - 17
Colombia	379	18 - 18
Media OCSE-13	500	

I Paesi e le economie partner sono indicati in blu.
Fonte: Figura VI 2.3

Fonte: OCSE, PISA, 2012.

Analfabetismo finanziario giovanile e divario di genere

Risultati alle prove di alfabetizzazione finanziaria per sottogruppo	
Punteggio medio/diff. di punteggio	
Maschi	470
Femmine	462
Differenza (Maschi-Femmine)	8
Studenti non immigrati	474
Studenti immigrati	441
Differenza (non-imm. - imm.)	33
Relazione tra status socioeconomico e risultati	
Percentuale di variazione del punteggio spiegata dallo status socioeconomico	
Alfabetizzazione finanziaria	7.5
Mathematica	7.9
Differenza (FL - M)	-0.4

Le differenze statisticamente significative sono evidenziate in grassetto.

Fonte: Tabelle VI.3.1, VI.3.4, VI.3.10.

Fonte: OCSE, PISA, 2012.

La riduzione dell'analfabetismo finanziario può aiutare ad aumentare l'inclusione previdenziale, anzitutto facendo emergere l'importanza di assumere un ruolo attivo nel campo delle scelte previdenziali.

In molte economie sviluppate, questo ruolo attivo si manifesta attraverso un sistema pensionistico organizzato su due o tre pilastri, in cui il primo pilastro è la previdenza di base e gli altri pilastri svolgono una funzione complementare e integrativa.

La recente estensione anche ai professionisti del cumulo gratuito dei contributi inserita nella Legge di Stabilità 2017 imporrà a ciascun professionista di fermarsi un momento per valutare attentamente la propria posizione previdenziale ed adottare, per tempo, le soluzioni economicamente più convenienti.

Buone Feste a tutti.

Correva

L'anno

2017



ESTRAPOLO ALCUNI PASSI DA UN BRANO DEL 2014

Cassa Forense | 04 Febbraio 2014

Approvato il regolamento: un passo avanti e due indietro...

di Paolo Rosa - Avvocato

“Venerdì scorso il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha approvato il regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012 ora all’attenzione dei Ministeri Vigilanti per l’approvazione e la sua entrata in vigore. Numerosi sono i profili di illegittimità, formale e sostanziale, all’attenzione dei Ministeri Vigilanti. Cominciamo da quelli formali.

La bozza del regolamento e i primi sette articoli sono stati approvati dal precedente Comitato dei Delegati durante la prorogatio illegittima in quanto per i Ministeri Vigilanti era possibile soltanto l’amministrazione corrente e non credo che il regolamento in commento possa essere considerato un atto di amministrazione ordinaria.

Doveva quindi essere dato al nuovo Comitato dei Delegati, da poco insediato, il tempo di valutare la situazione ed emendare anche i primi sette articoli, procedura che invece è stata ritenuta impraticabile.

Probabilmente siamo anche di fronte ad un eccesso di delega perché l’art. 21 era limitato a disciplinare l’ingresso di 56.000 avvocati iscritti all’Albo ma non iscritti in Cassa Forense e non già a modificare l’intero assetto regolamentare.”

(...)

“In definitiva in base al comunicato stampa di Cassa Forense il presente regolamento riguarderà una platea di 87.000 avvocati dei quali 50.000 quelli iscritti all’Albo ma non ancora iscritti in Cassa Forense e 37.000 quelli già iscritti ma con redditi inferiori al tetto di € 10.300,00 annui. A mio sommo avviso un intervento normativo di così importante spessore doveva essere preceduto dal rifacimento del bilancio attuariale proiettando i dati reali dell’Avvocatura italiana e non già quelli attesi dalla conferenza dei servizi ministeriale, bilancio attuariale che va comunque fatto entro il corrente anno e soprattutto sostenere sia la flessibilità che le agevolazioni da altrettante proiezioni attuariali in grado di stabilirne i costi e le ricadute sulla sostenibilità di Cassa Forense. Il superamento di uno dei capisaldi della previdenza forense che era l’infrazionabilità dell’anno comporterà, nei fatti, l’estensione a un consistente numero di avvocati al termine del loro percorso lavorativo e previdenziale, della pensione di vecchiaia contributiva non integrata al trattamento minimo prevista dai vigenti regolamenti come ipotesi residuale introdotta nel momento in cui è stata abolita restituzione dei contributi e che qui ripropongo all’attenzione dei beneficiari.”

(...)

Ne consegue che su base reddituale l’Avvocatura italiana sarà soggetta a due diversi trattamenti: quello retributivo, cd. sostenibile, per chi sarà in grado di versare quantomeno la contribuzione

minima ordinaria e la pensione contributiva non integrata al trattamento minimo per chi non sarà in grado di farlo.

Siffatta discriminazione su base reddituale si pone in clamoroso conflitto sia con la norma nazionale che con quella comunitaria (art. 3 e 38 Costituzione e art. 14 della CEDU).

Possibile aumento del contenzioso. Questa discriminazione alimenterà un contenzioso giudiziario dagli effetti molto pericolosi sulla stabilità economico finanziaria di Cassa Forense che a mio giudizio, sulla base della proiezione dei dati reali, non esiste e che per ciò solo comporta ex art. 24, comma 24, della legge 214/2011 l'opzione per tutta l'Avvocatura al sistema di calcolo contributivo della pensione con lancio di un piano di ammortamento cinquantennale del debito previdenziale maturato con contribuzione proporzionale ai benefici ricevuti così aggirando, in modo costituzionalmente orientato le barriere dei diritti quesiti e del pro rata temporis al solo fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo e l'equità intra e intergenerazionale del sistema previdenziale forense.

QUESTO VENIVA DETTO 4 ANNI OR SONO, E LA NOSTRA CASSANDRA , ALIAS AVVOCATO ROSA, VIENE DENUNCIATO PER L'ESERCIZIO STACANOVISTICO DELLA SUA PROFESSIONE!

NON VI E' NULLA ALTRO DA AGGIUNGERE!

- **Diritto e Giustizia**

- **PROFESSIONE**

94 **PREVIDENZA FORENSE** | 05 GENNAIO 2017

Il cavallo di Troia

di Paolo Rosa - Avvocato



Il 14 dicembre 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato la direttiva 2341/2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Si tratta della rifusione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha subito varie e sostanziali modifiche tali da renderne necessaria la rielaborazione ai fini di chiarezza.

Il sistema di previdenza complementare. Diciamo subito che la direttiva 2003/41/CE e la direttiva 2341/2016 UE riguardano il tema della previdenza complementare.

La direttiva nasce dall'esigenza di instaurare un adeguato quadro normativo comunitario per gli enti previdenziali e professionali, tale da assicurare che la loro attività sia svolta con la massima sicurezza ed efficienza.

Da un lato la sicurezza delle pensioni deve essere garantita da un insieme armonizzato e coordinato di norme prudenziali che offrano garanzie volte a tutelare i diritti dei pensionati, tenuto conto del progressivo invecchiamento della popolazione.

Dall'altro lato deve essere garantita l'efficienza del sistema che, in un contesto in cui i fondi pensione esercitano un ruolo importante nel finanziamento dell'economia europea e nell'integrazione dei mercati finanziari, consenta di accrescere il risparmio ai fini pensionistici, di garantire un elevato livello di prestazioni e di mantenere adeguato il modello sociale europeo.

La direttiva rappresenta per l'Unione Europea un primo passo verso un sistema integrato dei regimi di previdenza complementare a livello comunitario, colmando una lacuna legislativa ancora presente nell'ambito della regolamentazione del settore dei servizi finanziari.

Rimane invece di competenza dei singoli Stati la disciplina dell'organizzazione generale e delle modalità di funzionamento dei sistemi pensionistici, nonché l'entità delle prestazioni di ciascuna forma pensionistica complementare.

La direttiva non mira quindi a un'omogeneizzazione dei regimi presenti nei diversi Stati membri, ma detta regole comuni che, pur tenendo conto delle differenze nazionali, consentono di assicurare un elevato grado di protezione e a rimuovere gli ostacoli persistenti alla libera circolazione dei lavoratori e dei capitali, nonché alle attività transfrontaliere delle imprese.

Il contesto normativo nazionale. In Italia l'attuazione della direttiva 2003/41/CE è passata attraverso l'art. 18 l. n. 29/2006 (cd. legge comunitaria 2005) il quale ha inserito nella l. n. 62/2005 (cd. legge comunitaria 2004) l'art. 29-bis, delegando il Governo a recepire la direttiva 2003/41/CE.

In attuazione di tale delega è stato quindi emanato il d.lgs. n. 28/2007, il cui art. 5, in particolare, ha modificato il d.lgs. n. 252/2005, inserendo gli artt. 15-bis, 15-ter e 15-quater che attengono, rispettivamente, all'operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane, all'operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie e alla cooperazione e scambio di informazioni fra le autorità competenti.

L'ambito di applicazione della direttiva in Italia si rivolge a fondi pensione aziendali o professionali, fondi pensione aperti, piani pensionistici individuali.

Restano, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione della summenzionata direttiva non soltanto i

fondi che operano in regime di ripartizione e gli Enti che gestiscono schemi pensionistici obbligatori, ma anche quegli Enti che gestiscono schemi pensionistici basati sull'iscrizione a bilancio di mere riserve contabili e le Casse professionali (soggette solo per eventuali schemi non obbligatori) (per una puntuale disamina si veda "Modelli previdenziali e scelte impositive" della Luiss, anno accademico 2010 – 2011).

La direttiva, a mio giudizio, è rilevante per Cassa Forense per la parte modulare della pensione che, dopo un avvio in parte obbligatorio e in parte facoltativo, è diventata meramente facoltativa. Si tratta peraltro di una serie di principi e paletti che se valgono per la previdenza complementare che è facoltativa a maggior ragione rappresentano un "minimum" per la previdenza obbligatoria. La direttiva 2341/2016 dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri entro il 13 gennaio 2019 con la conseguenza che la precedente direttiva 2003/41/CE, come modificata, è abrogata a decorrere dal 13 gennaio 2019.

La direttiva 2341/2016 è qui leggibile nell'allegato che contiene anche la direttiva abrogata con l'elenco delle sue modificazioni successive e la tavola di concordanza per coglierne le modifiche ed integrazioni.

La direttiva 2341/2016: principi. Vediamo ora i tratti fondamentali della nuova direttiva.

Essa mira ad un'armonizzazione minima e non dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni supplementari per tutelare gli aderenti e i beneficiari degli schemi pensionistici aziendali o professionali.

La direttiva non concerne le questioni relative al diritto nazionale in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro, di diritto tributario o di diritto contrattuale, né l'adeguatezza delle pensioni negli Stati membri.

La direttiva mira a garantire una sana governance, l'informazione degli aderenti allo schema pensionistico, la trasparenza e la sicurezza delle pensioni aziendali o professionali.

Gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), come principio generale, dovrebbero tener conto dell'obiettivo di garantire l'equilibrio intergenerazionale degli schemi pensionistici aziendali o professionali, mirando a un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni nelle prestazioni pensionistiche aziendali e professionali.

Gli EPAP costituiscono un tassello fondamentale dell'economia dell'Unione Europea, detenendo attivi per un valore di 2,5 trilioni di EUR per conto di circa 75 milioni di aderenti e di beneficiari. Occorre pertanto migliorare le pensioni aziendali e professionali ai fini di una protezione sociale sicura, durevole ed efficace, che dovrebbe garantire un livello di vita decoroso durante la

vecchiaia e che dovrebbe pertanto essere al centro dell'obiettivo del rafforzamento dei modelli sociali europei.

Gli Stati membri dovrebbero tutelare i lavoratori dalla povertà in età avanzata e promuovere sistemi pensionistici integrativi legati ai contratti di lavoro quale integrazione delle pensioni pubbliche.

La direttiva garantisce, nello specifico, un maggiore livello di trasparenza degli schemi pensionistici nonché una pianificazione finanziaria e previdenziale informata e personalizzata e una semplificazione dell'attività transfrontaliera degli EPAP e il trasferimento degli schemi pensionistici.

Le disposizioni prudenziali previste dalla direttiva sono intese sia a garantire un elevato livello di sicurezza per tutti i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sia a favorire una gestione sana, prudente ed efficiente degli schemi pensionistici aziendali e professionali.

La direttiva non si applica agli enti che operano in base al principio della capitalizzazione nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale obbligatori.

Un calcolo prudente delle riserve tecniche è una condizione essenziale per assicurare che l'ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche sia nel breve che nel lungo termine. Le riserve tecniche dovrebbero essere calcolate utilizzando metodi attuariali riconosciuti e certificati da un attuario o da un altro specialista in materia. Il tasso d'interesse massimo dovrebbe essere scelto con prudenza, conformemente alla pertinente normativa nazionale. L'entità minima delle riserve tecniche dovrebbe sia essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle prestazioni di cui è già iniziato il godimento, sia rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. La funzione attuariale dovrebbe essere esercitata da persone che dispongono di conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, commisurate alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle attività dell'EPAP e che sono in grado di dimostrare, con le appropriate qualifiche professionali e altri requisiti, un'esperienza pertinente.

Gli EPAP sono investitori a lunghissimo termine. In generale le poste attive detenute dagli EPAP non possono essere utilizzate per scopi diversi dall'erogazione di prestazioni pensionistiche. Inoltre, per proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli EPAP dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta agli EPAP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del principio della «persona prudente» esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura dell'affiliazione al singolo EPAP.

Basando l'investimento dei capitali sul principio della «persona prudente» e permettendo agli EPAP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale.

La direttiva dovrebbe garantire che gli enti dispongano di un livello adeguato di libertà d'investimento. In quanto investitori a lunghissimo termine con un basso rischio di liquidità, gli

EPAP sono in una posizione adatta per investire in attività non liquide, quali le azioni, e in altri strumenti che sono dotati di un profilo economico a lungo termine e non sono scambiati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione entro limiti prudenti. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi di una diversificazione internazionale.

È quindi opportuno non restringere gli investimenti in azioni in valute diverse da quelle in cui sono denominate le passività e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non scambiati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, conformemente al principio della «persona prudente» in modo da tutelare l'interesse degli aderenti e dei beneficiari, salvo per motivi prudenziali.

Gli EPAP dovrebbero disporre di una capacità adeguata per avere una funzione di gestione del rischio, una funzione di audit interno e, ove previsto, una funzione attuariale. Salvo ove diversamente specificato dalla presente direttiva, l'identificazione di una funzione fondamentale specifica non dovrebbe impedire a un EPAP di decidere in autonomia come organizzare concretamente tale funzione. Ciò non dovrebbe comportare requisiti indebitamente onerosi, poiché si dovrebbe tenere conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP.

I soggetti che sostanzialmente gestiscono un EPAP dovrebbero soddisfare collettivamente i requisiti di competenza e onorabilità e i soggetti che svolgono funzioni fondamentali dovrebbero essere in possesso di conoscenze ed esperienza adeguate e, ove applicabile, di adeguate qualifiche professionali.

È fondamentale che gli EPAP migliorino la propria gestione del rischio, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni negli schemi pensionistici aziendali e professionali, affinché le potenziali vulnerabilità relative alla sostenibilità degli schemi pensionistici possano essere adeguatamente comprese e discusse con le autorità competenti. Nell'ambito del proprio sistema di gestione del rischio, gli EPAP dovrebbero elaborare una valutazione dei rischi per le proprie attività in materia di pensioni. La valutazione dei rischi dovrebbe inoltre essere messa a disposizione delle autorità competenti e dovrebbe, se del caso, includere, tra l'altro, i rischi connessi ai cambiamenti climatici, all'impiego delle risorse, all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi dovuto a modifiche normative («attivi non recuperabili»).

Ogni Stato membro dovrebbe richiedere a ciascun EPAP situato sul suo territorio di redigere conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'EPAP in questione e, ove applicabile, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali costituiscono una fonte essenziale di informazioni per gli aderenti e i beneficiari dello schema e per le autorità competenti, in quanto forniscono un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'EPAP, tenendo conto di ogni schema pensionistico gestito da un EPAP, secondo quanto debitamente certificato da una persona all'uopo autorizzata. Essi consentono in particolare alle autorità competenti di verificare la solidità finanziaria di un EPAP e valutare se esso sia in grado di far fronte a tutte le sue obbligazioni contrattuali. I conti annuali e le relazioni annuali dovrebbero essere pubblicati su un sito web, se possibile, o con altre modalità, quali la messa a disposizione di copie su richiesta.

La politica di investimento di un EPAP è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la sostenibilità economica a lungo termine degli schemi pensionistici aziendali e professionali. Gli EPAP dovrebbero quindi predisporre e, almeno ogni tre anni, rivedere un documento illustrante i principi della loro politica di investimento. Tale documento dovrebbe essere messo a disposizione dell'autorità competente e, su richiesta, anche degli aderenti e dei beneficiari di ogni schema pensionistico.

Gli EPAP dovrebbero informare gli aderenti con sufficiente anticipo rispetto al pensionamento circa le proprie opzioni di erogazione.

Questi i principi essenziali della direttiva in commento.

Qui la direttiva 2341/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016

95 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 13 Gennaio 2017

La contribuzione minima obbligatoria insostenibile

di Paolo Rosa - Avvocato



Nell'ultimo glossario ISTAT l'Amministrazione Pubblica viene definita come «unità istituzionale che agisce da produttore di beni e servizi non destinati alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del Paese».

Le Casse di previdenza dei professionisti rientrano nel novero della Pubblica Amministrazione e quindi risulta sempre più difficile sottrarsi all'equazione contribuzione previdenziale = tributo. Ne consegue che il principio di proporzionalità e progressività rispetto al reddito non può essere messo in discussione.

Di fronte all'insostenibilità dei contributi minimi obbligatori ci si sta ponendo il problema se le Casse di previdenza dei professionisti possano essere abolite.

Il mio esimio collega di Formia, Giuseppe Valenti, ha giustamente osservato «che la previdenza è obbligatoria per diritto costituzionale, i soldi che non dai alla Cassa li daresti all'INPS, con tutte le conseguenze del caso, ispettori inclusi; puoi abolire la contribuzione minima, ma questo significa vanificare di fatto la previdenza, perché il risultato finale sarebbero pensioni sotto il minimo vitale. Il vero problema è il reddito, di cui l'accantonamento previdenziale è solo una frazione, assicurando redditi adeguati alla maggior parte degli avvocati non ci sarebbe alcun problema previdenziale, né dal lato contribuenti, né dal lato sostenibilità della Cassa».

È mia ferma convinzione, che si trova anche nei miei primi scritti sull'argomento, che la previdenza obbligatoria di primo pilastro dovrebbe essere uguale per tutti i lavoratori e dovrebbe essere gestita e garantita dallo Stato.

Diritto individuale e diritto sociale. *Nella nostra Costituzione la differenza fra le classiche libertà dello stato liberale e i nuovi diritti sociali risiede essenzialmente nel fatto che, mentre i primi tutelano una sfera dell'individuo nella quale egli può operare liberamente, i secondi richiedono l'intervento dei pubblici poteri per soddisfare esigenze essenziali dei cittadini, avendo come scopo la realizzazione dell'uguaglianza o più precisamente la sintesi fra libertà e uguaglianza o, in una parola, della libertà uguale. Ed anzi gli interventi finalizzati a rimuovere disuguaglianze di fatto esigono che la loro attuazione non possa subire difformità o deroghe in relazione alle diverse aree geografiche e politiche del Paese.*

Nel nostro caso abbiamo il diritto individuale, per esempio, a svolgere la professione forense e dall'altra il diritto sociale alla previdenza forense, ma lo stesso si può dire per tutte le professioni. Se il diritto sociale alla previdenza forense porta alla cancellazione dall'Albo per l'insostenibilità della spesa contributiva, il problema si pone.

Si imporrebbe quindi l'intervento dello Stato per non sacrificare il diritto individuale a svolgere la professione al diritto alla copertura previdenziale il quale ultimo verrebbe del resto svuotato di contenuto se il professionista fosse costretto, come sta purtroppo accadendo, alla cancellazione dall'Albo per l'insostenibilità della contribuzione minima obbligatoria.

L'orientamento della Consulta. Con la recente sentenza n. 275/16 la Corte Costituzionale si è mossa esattamente in questa direzione a proposito del rispetto del pareggio di bilancio affermando che «è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».

Ed infatti sul punto la Corte Costituzionale ha esattamente affermato che: non può nemmeno essere condiviso l'argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme inserite in bilancio, la norma violerebbe l'art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente indentificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell'art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio di bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice.

È la garanzia dei diritti insopprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.

Criteri di proporzionalità e progressività. In buona sostanza io credo che lo Stato, nel garantire il diritto all'esercizio della professione, sia anche chiamato a rimuovere tutti quegli ostacoli al suo libero esercizio e, nel caso di specie, ad incidere sulla contribuzione minima obbligatoria per renderla più rispondente ai criteri di proporzionalità e progressività rispetto al reddito percepito così da evitare che diventi lo strumento, voluto o inconsapevole, di riduzione degli iscritti agli Albi.

Implementazione del reddito. Il secondo corno del problema riguarda l'implementazione dei redditi dei professionisti.

Correttamente il Collega Giuseppe Valenti afferma che il problema va affrontato anche sul piano dei redditi professionali, di cui la spesa contributiva è frazione; ciò che lo Stato può fare è adottare provvedimenti per gettare le premesse economico giuridiche per un recupero di redditività: favorire riorganizzazione, riqualificazione e internazionalizzazione degli studi. Dal canto loro gli avvocati devono accettare questa necessità. Nella realtà, se lo Stato non fa abbastanza del suo, gli avvocati sinora non hanno fatto nulla del loro.

L'11 gennaio è stata pubblicata la sentenza n. 7/2017 della Corte Costituzionale che contiene alcuni principi molto interessanti anche se, a mio giudizio, non immediatamente esportabili per

le altre Casse trattandosi di una sentenza additiva di garanzia e quindi a valere solo per la Cassa dei Commercialisti.

Per i profili che qui interessano la Corte Costituzionale ha affermato che «in definitiva, se in Costituzione non esiste un vincolo a realizzare un assetto organizzativo autonomo basato su principio mutualistico, occorre tuttavia evidenziare che, una volta scelta tale soluzione, il relativo assetto organizzativo e finanziario deve essere preservato in modo coerente con l'assunto dell'autosufficienza economica, dell'equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni».

96 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

[previdenza avvocati](#) | 20 Gennaio 2017

Gabbie previdenziali in Cassa Forense?

di Paolo Rosa - Avvocato



Nel 2011 alla Sagra della zucca di Pecorara (PC) Umberto Bossi se n'è uscito dicendo: «Bisogna fare le gabbie previdenziali, è una bella idea, al Nord danno più di quello che ottengono, mentre al Sud danno poco e ricevono di più».

Sul [sito istituzionale](#) di Cassa Forense è dato leggere:

“I dati sulla professione nel 2016 diffusi dall'Ente di previdenza degli avvocati.

Oltre 4.700 avvocati si sono cancellati dalla Cassa forense nel 2016. Quasi 4 mila a seguito di cancellazione dall'albo, circa 600 per sospensione volontaria, 146 sono le cancellazioni d'ufficio dei praticanti, 100 le richieste di cancellazione a domanda da parte dei praticanti avvocati. Sono i dati resi noti da Cassa forense, aggiornati al 15 dicembre 2016, sulle iscrizioni e cancellazioni degli avvocati dall'Ente di previdenza nel corso dell'anno. Il saldo, rimane comunque positivo per la crescita della categoria forense, dato che non può essere letto in chiave positiva visto il perdurare della crisi e il numero già abnorme di avvocati abilitati. Le nuove iscrizioni sono state infatti 8.393, dato in linea con il quinquennio precedente, sottolinea la Cassa, con una sostanziale stabilizzazione del numero complessivo degli iscritti agli albi. La previsione dell'Ente, per il futuro, infatti, visti i dati in calo sia dei nuovi laureati iscritti nel registro dei praticanti sia dei nuovi iscritti nella facoltà di giurisprudenza, è una decrescita del numero di avvocati. Altro dato riguarda le domande di retrodatazione pervenute, che sono state complessivamente 2.438, con una buona risposta, quindi, rispetto alla procedura attivata dalla Cassa per ottenere vantaggi pensionistici futuri e agevolazioni contributive nell'immediato, da attivare nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa. È alto anche il numero delle iscrizioni facoltative, possibilità riservata ai soli iscritti nel registro dei praticanti che, se in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, possono fin da subito accedere ai benefici del sistema previdenziale. Le domande ricevute dalla Cassa sono state 2.450, un dato che, secondo l'Ente di previdenza, attesta che «c'è una buona base nella giovane avvocatura che intraprende la strada professionale con coscienza, convinzione e scrupolo previdenziale». Passando ad analizzare le cancellazioni, che avvengono a seguito di sospensione volontaria dall'albo o, per i praticanti, a domanda dell'interessato o anche d'ufficio, in caso di cancellazione dal registro dei praticanti, le domande definite sono state complessivamente 4.772. Sulla problematica dell'iscrizione e

cancellazione, con i numeri in aumento anche per via dell'iscrizione d'ufficio di 50 mila avvocati avvenuta in applicazione dell'art. 21 della legge 247/2012, il CdA di Cassa forense ha adottato due delibere interpretative: una stabilisce che, per gli iscritti a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del regolamento di attuazione dell'art. 21, ferma restando la perentorietà del termine previsto dall'art. 12, commi 8 e 9 del predetto regolamento, è possibile disporre l'esonero dell'iscrizione alla Cassa, con conseguente annullamento dei contributi minimi obbligatori dovuti, relativi agli anni 2014 e 2015, ma soltanto per coloro che abbiano dichiarato per tali annualità redditi e volumi d'affari pari a zero, purché si siano cancellati da tutti gli Albi entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Nella seconda delibera, del 7 dicembre 2016, è previsto che per gli iscritti all'albo con reddito zero che si cancellino entro un breve periodo dall'avvenuta iscrizione all'Albo, individuato dal CdA in sei mesi e che quindi non hanno, di conseguenza, posto in essere una effettiva attività professionale, in via del tutto straordinaria, è disposta su richiesta la revoca dell'iscrizione alla Cassa con conseguente esonero dal pagamento dei contributi dovuti per il breve periodo d'iscrizione. «Questi dati», commenta il presidente di Cassa forense, Nunzio Luciano, «sono in parte giustificati dal fatto che dei 50 mila nuovi iscritti, molti non esercitavano effettivamente la professione di avvocato. Questo non vuol dire che nei prossimi anni non avremo altre cancellazioni per via del calo dei redditi e della crisi. A questo proposito, l'avvocatura deve essere in grado di riformarsi con piani formativi di qualità per creare strutture associate che rispondano alle esigenze del cittadino. Come Cassa forense», continua Luciano, «ci stiamo impegnando su vari fronti, tra cui quello europeo. Oggi, dopo una lunga attività di confronto con gli assessori regionali, sono 18 le regioni che utilizzano i fondi europei anche per i professionisti. L'obiettivo è portare l'Adepp a gestire e far crescere direttamente i progetti europei» (da Italia Oggi del 14/01/2017)».

Domanda di disapplicazione del regolamento contributi. Il 18 gennaio si terrà avanti il Giudice del lavoro di Roma la prima udienza nella vertenza avente ad oggetto la domanda di disapplicazione del regolamento contributi di Cassa Forense a seguito della riassunzione dopo la declaratoria della giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario quale Giudice del lavoro.

Nel giudizio, ad adiuvandum, è intervenuto anche il Consiglio Nazionale Forense il quale in ordine alla censura di eccesso di potere, perché l'obbligo di iscrizione alla previdenza forense prescritto dalla disciplina normativa e regolamentare in contestazione non sarebbe bilanciato dalla garanzia da parte dell'Ente circa la sua solvibilità, che richiede una stabilità economico finanziaria di lungo periodo, ha affermato che la sostenibilità finanziaria a cinquant'anni di Cassa Forense è stata testata e che secondo il regime in vigore (retributivo – misto) la pensione del ricorrente sarà finanziata dai contributi versati, mentre diversamente dovrebbe essere posta a carico della contribuzione di altri colleghi.

In buona sostanza il Consiglio Nazionale Forense, che rappresenta tutti gli iscritti, riconosce espressamente che agli iscritti cd. sotto reddito, i quali potranno giovare delle agevolazioni introdotte, ma ai quali non verrà riconosciuto l'anno ma soltanto una frazione di esso e cioè la

metà, salvo successiva regolarizzazione, alla fine del percorso lavorativo si vedranno liquidare una pensione contributiva e cioè una pensione finanziata dai contributi versati.

Ecco dunque che nel sistema previdenziale forense così organizzato ci saranno colleghi che si vedranno riconoscere la pensione retributiva, ancorché corretta, ed altri colleghi che si vedranno invece riconoscere la pensione contributiva.

La differenza fra i due trattamenti sta nel quantum: maggiore la prima, minore la seconda.

La cd. gabbia previdenziale. È vero che così operando non si incide sull'equilibrio economico finanziario di lungo periodo ma è altrettanto vero che si introduce la cd. gabbia previdenziale la quale, a parere di chi scrive, è tanto illegittima quanto inammissibile.

È vero che nel regolamento per le prestazioni previdenziali di Cassa Forense è prevista la pensione di vecchiaia contributiva, ma doveva trattarsi di un'ipotesi residuale, per coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 2 del Regolamento, ma con più di 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione verso altro ente previdenziale, ovvero della totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.

Il calcolo della quota di base della pensione, è effettuato secondo i criteri previsti dalla l. n. 335/95 e successive modifiche, in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e art. 3, comma 1 del Regolamento dei contributi, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o di ricongiunzione con esclusione dell'intero contributo integrativo.

La pensione di vecchiaia contributiva non prevede però la corresponsione dell'integrazione al minimo di cui all'art. 5.

Vi è quindi il rischio concreto che da un'ipotesi residuale e introdotta per non lasciare silenti spezzoni contributivi, si passi ad una categoria di iscritti, sempre più numerosa a causa delle difficoltà economiche, che, alla fine del percorso lavorativo, potrà accedere soltanto alla pensione contributiva senza nemmeno beneficiare dell'integrazione al trattamento minimo.

Considerazioni conclusive. Si impone quindi una riflessione alla luce dei parametri costituzionali della uguaglianza di trattamento.

La verità è che la crisi profonda delle libere professioni, e quindi non solo di quella legale, e il non troppo malcelato tentativo dei governanti di permettere l'accesso alle libere professioni sulla base dell'elemento reddituale, è un grave indizio delle cattive politiche occupazionali dei Governi italiani e della loro scarsa attenzione alle esigenze delle nuove generazioni di laureati, costretti ormai a espatriare per realizzarsi professionalmente.

Ecco perché non bisogna affatto sottovalutare l'insofferenza dei giovani professionisti, e anche dei meno giovani, che sta esplodendo, né bisogna guardarla con ostilità o diffidenza.

La loro è una lotta per la libertà di tutti e per permettere a tutti i giovani (compresi i figli di chi professionista non è) di potersi realizzare professionalmente dopo aver compiuto, con grande sacrificio, il percorso di studi prescelto.

Sta nella lungimiranza del legislatore adattare le regole ai tempi che stiamo vivendo per renderle inclusive e mai esclusive.

97 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 27 Gennaio 2017



«La previdenza sta in una scommessa che si chiama informazione» ... perché le Casse di previdenza dei professionisti non rendono pubblico il debito implicito?

di Paolo Rosa - Avvocato

Maria Carla De Cesari sul Sole 24Ore giustamente ha scritto che: «La previdenza sta in una scommessa che si chiama informazione. Senza quest'ultima, per molti versi, è difficile fare previdenza».

In un recente convegno organizzato dal Sole 24Ore il Presidente dell'INPS, prof. Tito Boeri, ha detto che: «Conoscere l'entità del debito implicito in ogni riforma del sistema pensionistico è fondamentale per l'equità intergenerazionale. Se avessimo avuto calcoli del debito implicito negli anni 60, 70 e 80 le baby pensioni non sarebbero state introdotte perché ci si sarebbe resi conto degli oneri pesantissimi che introducevano».

Che cos'è il debito implicito, altrimenti detto debito previdenziale latente? Sempre il prof. Tito Boeri, Presidente dell'INPS, ha concluso affermando che il debito implicito «è l'insieme degli impegni presi dallo Stato nei confronti degli attuali contribuenti, pensionati e contribuenti futuri. Se si dice che il debito implicito è qualcosa che non ha valore si sta implicitamente dicendo che in futuro si taglieranno le pensioni».

E veniamo, per quanto ci interessa, alle Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Recentemente è stato pubblicato il VI Rapporto ADEPP che contiene una miniera di dati, fa riferimento all'esistenza del debito previdenziale latente ma non lo quantifica né in termini generali, né Cassa per Cassa.

Ricordo che oggi quasi tutte le Casse di previdenza dei liberi professionisti si sono dotate della tecnica ALM – Asset Liability Management.

Cassa Forense, storicamente, è stata la prima.

La tecnica ALM consente di adottare strategie per la valorizzazione dell'attivo, e cioè del patrimonio, in funzione delle passività.

Il rapporto fra patrimonio e passività è rappresentato dal funding ratio.

Perché le Casse non rendono pubblici questi dati ai propri iscritti? Quando io ho chiesto di poter avere il Report ALM la mia Cassa mi ha obiettato l'impossibilità di renderlo pubblico perché si tratterebbe di un report di terzi e perché “svelerebbe” le strategie di investimento.

Basterebbe mettere in fila i dati, vale a dire l'entità del patrimonio, che è conosciuta attraverso il bilancio consuntivo, e l'entità delle passività, attraverso il funding ratio.

Nel Report ADEPP, alla pag. 117, è dato leggere che «al 2015 le attività totali a valore di mercato tenute dagli Enti previdenziali privati ammontano a circa 75 miliardi, con una crescita percentuale di circa 4 punti rispetto all'anno precedente. Crescita dovuta in parte ai contributi versati dagli iscritti, superiori alle prestazioni, e in parte al rendimento degli investimenti».

Se il funding ratio, e cioè il rapporto tra debito latente e patrimonio, fosse del 30% ne consegue che a fronte di 75 miliardi di patrimonio il debito implicito sarebbe di circa 250 miliardi.

Gli iscritti avrebbero diritto di conoscere questo dato perché ogni riforma dovrebbe tenere conto di questi numeri.

Ogni volta che si interviene sulle entrate, riducendole, il debito latente inevitabilmente aumenta; per contro ogni volta che si interviene sulle uscite, riducendole, il debito latente diminuisce.

Le Casse di previdenza dei liberi professionisti, ancorché informate al principio finanziario della ripartizione, dispongono di un patrimonio di parziale copertura delle promesse fatte. Mancando, per legge, la garanzia finale dello Stato, gli iscritti hanno tutto l'interesse a veder aumentare e non diminuire il patrimonio di garanzia e, soprattutto, a conoscere l'andamento rispetto al debito implicito.

Eurostat ha in programma, quest'anno, l'introduzione di una misura aggiuntiva di contabilità nazionale che riguarda proprio il debito pensionistico implicito. Questo parametro diventerà indispensabile molto presto per misurare la tenuta dei sistemi di welfare. (Davide Colombo da Il Sole 24Ore del 24 gennaio 2017).

Valutazione degli effetti delle riforme

Cosa viene fatto:

- Nel corso della costruzione della norma viene effettuata una valutazione dell'impatto di breve-medio periodo sulla spesa (per le pensioni 10 anni)
- A livello Europeo ogni anno vengono svolte valutazioni sulla sostenibilità fiscale di lungo periodo dei diversi Paesi (S2)

Cosa manca:

- Valutazione degli effetti delle riforme sul debito implicito (**Debito implicito pensionistico**: l'insieme degli impegni futuri, in valore attuale e a legislazione vigente, presi dallo Stato nei confronti dei cittadini in termini di prestazioni pensionistiche al netto dei contributi)

Perché è importante informare sul debito implicito

- Riforme che introducono flessibilità sostenibile in uscita generano costi immediati (più pensioni oggi) e risparmi futuri (pensioni più basse domani)
- Variazione debito pensionistico implicito come utile misura sintetica dell'impatto sui saldi di finanza pubblica
- Esempio: variazioni dei saldi tecnici fra entrate contributive e spesa pensionistica dovute a diverse misure di flessibilità in uscita
- **Definizione di debito pensionistico implicito molto ampia: gruppo aperto di tutte le generazioni di pensionati e di assicurati presenti e future.**

(La riforma delle pensioni: nuovi scenari e prospettive, Tito Boeri, Milano 23 gennaio 2017).

98 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

legge di bilancio 2017 | 03 Febbraio 2017

La rottamazione delle cartelle si applica a Cassa Forense?

di Paolo Rosa - Avvocato



Il 24 novembre 2016, con l'approvazione definitiva da parte del Senato, il d.l. n. 193/2016 è stato convertito in legge. L'art. 6 del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidata ad Equitalia nel periodo compreso fra il 2000 e il 2016. In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati gli interessi di mora e le sanzioni nonché le sanzioni aggiuntive. Nell'art. 6 d.l. n. 193/2016 si fa riferimento anche ai contributi di competenza di Enti pubblici previdenziali.

Sulla base di tale dizione il Direttore Generale di Cassa Forense ritiene che la stessa possa ritenersi esclusa al pari degli altri enti privati.

Pur tuttavia, continua il DG di Cassa Forense, un riferimento generico alle "sanzioni" incluse nei carichi esattoriali potrebbe far propendere anche per una tesi diversa, considerato che Equitalia, di per sé, non applica "sanzioni" (si limita ad applicare l'aggio per la riscossione e gli interessi di mora sui carichi insoluti). Il riferimento generico alle "sanzioni", contenuto nel citato art. 6, potrebbe, quindi, far propendere anche per una interpretazione estensiva della norma che includa tutti gli Enti impositori.

La convenzione tra Cassa Forense e Equitalia. *A mio giudizio, al di là di ogni discussione sulla natura di Cassa Forense che è sì un ente privato ma che rientra nella categoria delle Pubbliche Amministrazioni, la questione va risolta alla luce della convenzione stipulata da Cassa Forense con Equitalia.*

La convenzione, già operativa dall'1 agosto 2012, è stata nuovamente sottoscritta il 2 dicembre 2015 in Roma, qui leggibile nell'allegato.

Riscossione coattiva. *L'art. 1 della convenzione riguarda la riscossione coattiva e così recita: Equitalia Nord/Centro/Sud svolgono il servizio di riscossione coattiva dei crediti iscritti a ruolo, per somme non versate spontaneamente, della Cassa Forense con le modalità inderogabilmente indicate dalla legge e con le indicazioni di dettaglio contenute nel presente disciplinare. Con ciò, a mio avviso, Cassa Forense ha accettato le modalità inderogabilmente indicate dalla legge e questo rende ultronea ogni discussione sulla natura, pubblica o privata, di Cassa Forense.*

Modalità. Un tanto è ribadito anche nell'art. 10 della convenzione che riguarda le modalità del servizio – provvedimenti.

Ed infatti l'emissione e la gestione di tutte le tipologie di provvedimenti sui ruoli previsti dalla normativa (discarichi, sospensioni, dilazioni di pagamento, revoca, etc.) viene effettuata tramite il prodotto PROVVEDIMENTI disponibile sul sito www.equitaliaservizi.it. Tale prodotto, al quale si accede mediante utenza dedicata, consente di emettere in modo guidato tutti i provvedimenti come definito nell'allegato tecnico dal testo a latere "Convenzione per l'utilizzo dei servizi online" facente parte integrante del protocollo d'intesa da cui il presente disciplinare discende. La Cassa di Previdenza da comunicazione al contribuente dell'avvenuto discarico.

Per l'emissione da parte della Cassa di Previdenza di provvedimenti di discarico per indebito, il rimborso delle eventuali spese sostenute da Equitalia Nord/Centro/Sud per le procedure cautelari ed esecutive ovvero per i diritti di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione verrà effettuato dalla Cassa di Previdenza entro 60 giorni dalla trasmissione della specifica richiesta prodotta su lista meccanografica o manuale.

In caso di mancato rimborso dell'importo di cui al comma precedente, lo stesso potrà essere trattenuto da Equitalia Nord/Centro/Sud nei successivi versamenti da effettuare alla Cassa di Previdenza a qualsiasi titolo, previa specifica e dettagliata comunicazione in merito.

Clausola di salvaguardia. A mio avviso si sarebbe dovuto inserire nella convenzione con Equitalia una clausola di salvaguardia per tutte le eventuali future modifiche introdotte dallo Stato sulle modalità di esecuzione laddove risultassero incompatibili con la natura giuridica di Cassa Forense.

La clausola di salvaguardia però non è stata introdotta e le lacrime di oggi assomigliano tanto a quelle del cocodrillo.

In buona sostanza l'istanza va inoltrata ad Equitalia la quale non può che applicare la normativa vigente per poi riversare a Cassa Forense quanto riscosso, al netto degli oneri di propria spettanza.

Non sarà quindi un problema tra l'iscritto ed Equitalia bensì un problema tra Equitalia e Cassa Forense regolato però dalla convenzione sottoscritta in Roma il 2 dicembre 2015.

Le prossime scadenze. Prossima scadenza importante per la rottamazione delle cartelle Equitalia è rappresentato dal termine del 28 febbraio 2017. Entro questa data, infatti, Equitalia dovrà inviare ai contribuenti un'informativa dettagliata con tutti i carichi pendenti che le sono stati affidati al 31 dicembre 2016.

Il termine della presentazione del modulo DA1 - il modulo di adesione agevolata - è il prossimo 31 marzo 2017.

99: MODELLO 5

6. La stessa comunicazione deve essere inviata dai praticanti abilitati che risultino iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello della dichiarazione.
7. Non costituisce motivo di esenzione dall'obbligo di invio della comunicazione la mancanza di una partita IVA, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, l'iscrizione al solo Albo speciale dei Cassazionisti, l'esistenza di situazioni di incompatibilità.
8. ABROGATO dall'art. 14 Regolamento art. 21, commi 8 e 9 Legge n. 247/2012.
9. Gli avvocati che esercitano la professione all'estero hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se conservano l'iscrizione in un Albo italiano e devono indicare solo la parte, se esistente, di reddito o di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.
10. Gli avvocati, che si cancellano dagli Albi e i praticanti, che si cancellano dalla Cassa, hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell'anno successivo a quello della cancellazione e ne sono esonerati solo dopo tale anno.

ART. 11 – SANZIONI DISCIPLINARI

1. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione di una diffida notificata a cura della Cassa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna su casella di posta certificata, la perdurante omissione della comunicazione di cui all'art. 10 viene segnalata dalla Cassa al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con l'applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.
2. Nel caso di iscritti al solo Albo speciale per il patrocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazione di cui al comma precedente va eseguita nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.

100 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 17 Febbraio 2017



Avvocatura shock ... gli avvocati invisibili

di Paolo Rosa - Avvocato

Cassa Forense sulla Rivista “La previdenza forense 2/3 2016” ha pubblicato i dati statistici dell’Avvocatura italiana. Al 31.12.2016 risultano iscritti 239.848 avvocati dei quali 226.762 avvocati attivi e 13.086 pensionati attivi.

Cassa Forense sulla Rivista “La previdenza forense 2/3 2016” ha pubblicato i dati statistici dell’Avvocatura italiana (si vedano i miei scritti [“Avvocati invisibili: un calvario senza welfare e senza clienti”](#) in Diritto e Giustizia, 20/3/2013 e [“I numeri dell’Avvocatura italiana anno 2015”](#) in Diritto e Giustizia, 19/2/2016).

Volume d'affari. Al 31 dicembre 2016 risultano iscritti 239.848 avvocati dei quali 226.762 avvocati attivi e 13.086 pensionati attivi.

Il reddito e il volume d'affari risulta in leggerissimo aumento ma vi è un problema perché tra gli iscritti ve ne sono ben 20.642 (pari al 8,6%) che non hanno inviato il Modello 5 e dei quali quindi Cassa Forense conosce l'esistenza e l'ubicazione ma non il reddito e il volume d'affari. Ho chiesto a Cassa Forense se i 20.642 avvocati hanno versato il contributo minimo e se sono stati conteggiati nella statistica, quanto a reddito e volume d'affari. Non ho avuto risposta.

Questi 20.642 avvocati quindi da punto di vista reddituale sono invisibili e quindi, non conoscendo Cassa Forense i dati, non ne tiene conto nelle medie reddituali.

Ne consegue che le medie vanno prese con le pinze.

Il comma 8 dell'art. 21, legge n. 247/2012 prevede che «l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense».

In attuazione dei commi 8 e 9 della legge n. 247/2012 Cassa Forense ha emanato il regolamento di attuazione.

L'art. 1 di tale regolamento, deliberato dal Comitato dei Delegati il 31 gennaio 2014 e approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi. L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta esecutiva della Cassa, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un albo forense.

Ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento i Consigli dell'Ordine, e il Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti nell'Albo speciale, danno notizia alla Cassazione delle iscrizioni agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento i Consigli dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti nell'Albo speciale trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli Albi alla data di entrata in vigore del regolamento.

Dai dati ufficiali di Cassa Forense risulta quindi che 20.642 avvocati non hanno inviato il Modello 5 con la comunicazione del reddito e del volume d'affari.

Rispetto ai dati del 2014 vi è stata una diminuzione soltanto dello 0,3%. Questo significa che le procedure previste dagli artt. 10 e 11 del vigente regolamento contributi non hanno funzionato e, a seguire, che i Ministeri Vigilanti e la Corte dei Conti non hanno fatto attenzione all'esistenza di questo esercito di avvocati invisibili che rappresenta una vera e propria mina vagante in grado di sconquassare il sistema previdenziale forense.

101 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

derivati | 24 Febbraio 2017



La folle scommessa dei derivati di Stato di Paolo Rosa - Avvocato

Più di 23 miliardi di euro. È questa la cifra che lo Stato italiano ha perso in soli quattro anni, dal 2011 al 2015, sui contratti derivati sottoscritti dal Tesoro con grandi banche d'affari internazionali. Un fiume di denaro destinato purtroppo a ingrossarsi, visto che da qui al 2021 sono più che probabili ulteriori perdite per altri 24 miliardi di euro.

Ma cosa sono i “derivati”, di cui spesso si sente parlare e di cui altrettanto spesso si ignora l'esatto significato? Qual è la differenza fra un swap e una swaption, fra un Cross currency swap e un Interest rate swap?

«Armi finanziarie di distruzione di massa». Luca Piana scava nel mondo sommerso della finanza e ne rivela metodi e strumenti, tra cui appunto i derivati, che il guru americano Warren Buffet, uno dei più quotati gestori di patrimoni al mondo, ha definito «armi finanziarie di distruzione di massa». Ricostruisce quando il Governo centrale – ma anche Regioni, Province e perfino microscopici Comuni – hanno cominciato a usarli e per quali motivi. E spiega perché, a un certo punto, hanno avuto effetti così devastanti sulle Casse pubbliche, oltre che su quelle delle Amministrazioni locali.

In particolare vengono ricostruiti i dettagli dei derivati sottoscritti dallo Stato Italiano con la banca d'investimento americana Morgan Stanley, che hanno costretto il Tesoro a sborsare ben 3,1 miliardi di euro, versati per giunta proprio nel momento in cui l'allora Premier Mario Monti stava fronteggiando il rischio di non poter più pagare le pensioni e gli stipendi dei dipendenti pubblici. Senza dimenticare che al Parlamento e all'opinione pubblica è sempre stata ed è tuttora negata la possibilità di prendere visione di questi contratti, rendendo di fatto impossibile una valutazione piena e trasparente della gravità della situazione. E soprattutto, impedendo agli esperti di analizzare le ragioni che hanno spinto i Dirigenti dello Stato a imbarcarsi in operazioni dal profilo di rischio elevato, in alcuni casi addirittura speculativo. Ma se molti aspetti di questa complessa vicenda restano ancora oscuri, una cosa è chiara fin d'ora: nei conti pubblici del nostro Paese si è aperta un'immensa voragine e la colpa è da addebitare – almeno in parte – ai derivati e, quindi ai Governi della Seconda Repubblica che li hanno sottoscritti (Luca Piana, *La voragine*, Mondadori, 2017).

La relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti, Sezione Lazio. Finalmente la questione è venuta in evidenza attraverso la relazione del Procuratore Regionale, Donata Cabras, della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, il 17.02.2017 all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 dove dalla pag. 24 in poi è dato leggere:

«Una fattispecie dannosa di estrema rilevanza e di indubbia complessità, che ha impegnato il Magistrato assegnatario in una delicata istruttoria, condotta anche attraverso accertamenti svolti, per delega, dai militari della Guardia di Finanza, ha riguardato la vicenda della chiusura anticipata e della contestuale ristrutturazione, intervenuta tra dicembre 2011 e gennaio 2012, di alcuni strumenti finanziari derivati, stipulati negli anni precedenti dallo Stato italiano (nello specifico dal MEF) con l'Istituto Morgan Stanley».

La Procura ha contestato, in primo luogo, la mancata considerazione, in sede di rinegoziazione, di una clausola, unica nel suo genere (cd. additional termination events), che rendeva di fatto tutti i contratti stipulati con la banca non idonei ad attuare le strategie finanziarie, perseguite e dichiarate dal MEF, di medio e soprattutto di lungo periodo, con la conseguenza che in tale situazione la parte pubblica – MEF – si sarebbe dovuta, quanto meno, astenersi dallo stipulare altri contratti con quella specifica controparte, atteso che gli altri operatori finanziari non prevedevano una clausola del genere.

Ma vi è di più: alcuni dei contratti in derivati evidenziavano profili speculativi che li rendevano inidonei alla finalità di ristrutturazione del debito pubblico – l'unica consentita dalla vigente normativa per operazioni in derivati – non essendo ammissibile per lo Stato, investitore pubblico, assumersi rischi relevantissimi collegati, ad esempio, alla previsione che la controparte potesse esercitare il proprio diritto di opzione solo in condizioni di mercato a lei più favorevoli. La dimensione delle conseguenze di tale assunzione di rischi può essere valutata tenendo conto che, per una sola di tali operazioni, a fronte di incassi per il Ministero di 47 milioni di euro, lo Stato, alla chiusura, ha dovuto versare alla banca Morgan Stanley oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro. Del pari, la Procura ha contestato l'omessa attivazione di una garanzia (cd. "garanzia collateral"), pur inizialmente prevista nell'accordo quadro, che avrebbe potuto evitare l'esborso di denaro pubblico, e un incompleto sistema di valutazione dei rischi, nonché l'inadeguatezza, sia numerica che di professionalità, delle strutture preposte alla gestione delle operazioni di cui si tratta.

L'analisi dei contratti stipulati tra Stato italiano e banca americana ha evidenziato una profonda asimmetria tra le parti, caratterizzata dalla controparte privata dominante e predominante a fronte di una tendenza della controparte pubblica, consolidatasi nel tempo, a subire talune scelte della banca.

Tale situazione è stata favorita dal doppio ruolo svolto dall'istituto bancario che, oltre a vendere allo Stato prodotti finanziari derivati è anche uno specialist del debito pubblico, ricompreso nell'elenco, tenuto dal MEF, di soggetti incaricati di acquistare, con continuità, titoli del debito pubblico italiano, in funzione quindi di acquirenti del debito pubblico, ma anche di fornitori-rivenditori di prodotti finanziari derivati.

Gli importi corrisposti alla banca d'affari per la ristrutturazione e chiusura delle operazioni ammontano ad oltre 3 miliardi di euro, cifra che rappresenta la più consistente delle componenti del danno contestato alla banca e ai dirigenti del MEF, cui si deve aggiungere il costo del

finanziamento sostenuto dall'Amministrazione nel 2012 per sopperire al fabbisogno generato dalle predette operazioni, individuato nel rendimento medio ponderato dei BTP a 5 anni, pari al 4,67%, applicato al capitale di oltre 3 miliardi e pari ad oltre 700 milioni di euro, ed un'ulteriore somma di oltre 270 milioni di euro, consistente nei flussi finanziari relativi esclusivamente alle swaption vendute, che sono da ritenere non stipulabili in assoluto dallo Stato a causa della loro natura intrinsecamente speculativa. Per conseguenza, tutti i differenziali negativi dei flussi finanziari generati dalle swaption e dall'IRS, precedenti al mese di dicembre 2011, sono da considerare danno per le pubbliche finanze. La somma delle diverse voci sopra indicate determina il danno complessivamente contestato di euro 4.112.988.409,50.

Da sottolineare che la particolare posizione rivestita dalla banca nella vicenda ha finito per caratterizzare i rapporti col MEF attraverso un sostanziale affidamento, che configura una ipotesi di inserimento organizzativo e funzionale dell'istituto di credito nella gestione del debito pubblico e, in definitiva, determina la sussistenza di un effettivo rapporto di servizio in senso ampio.

L'interesse per i derivati ha riguardato anche qualche Ente di previdenza a partire dal 2004 come è dato leggere sempre nella medesima relazione. Le indagini, svolte per delega dai militari della Guardia di Finanza, hanno preso l'avvio partendo dalla normativa di settore, dallo statuto e dalle specifiche delibere dell'ente, nelle quali risulta confermato che i criteri di investimento, al pari di

è quanto previsto per tutte le casse di previdenza, si basano sul principio della prudenza e che, nel loro complesso, mirano a garantire un reddito certo ed una riserva di liquidità, per assicurare le prestazioni previdenziali.

è In particolare, lo statuto e le delibere dell'ente, al tempo cui si riferiscono i fatti, in linea con quanto previsto dalla normativa primaria, contemplavano l'investimento nel settore mobiliare, privilegiando l'acquisto di titoli obbligazionari con elevato rating e congruo livello di liquidità, con limitazioni per l'acquisto di titoli azionari e per l'accesso a strumenti finanziari con rendimenti è non correlati a mercati tradizionali.

è Contravvenendo a tali disposizioni l'ente ha invece deciso l'acquisto, per 646 milioni di euro, di cd. CDO (Collateralized Debt Obligation) che comportavano anche il rischio di perdita del capitale. A seguito della ristrutturazione, disposta alla luce della ingente perdita di valore sul mercato dei titoli di cui si tratta, l'ente ha sopportato un danno quantificato in oltre 62 milioni di euro derivanti dalle commissioni di gestione, dalla minusvalenza realizzata e dalle connesse spese è legali.

è Uguale attenzione dovrebbe oggi essere dedicata agli investimenti "illiquidi" che, è dopo gli strutturati, è la nuova "moda".

è Per prodotti finanziari illiquidi si intendono i prodotti per i quali sussistono difficoltà di smobilizzo a condizioni significative, ovvero che «determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita» anche avuto riguardo all'aspetto della convenienza economica della

transazione ed alla luce dei costi in cui può incorrere l'investitore (rif. Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009).

è
è Certo che sostenere oggi che non ci sono i soldi per finanziare le nuove povertà è
davvero singolare.
è

102 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 03 Marzo 2017

Avvocatura e Cassa Forense: siamo al punto di non ritorno!

di Paolo Rosa - Avvocato



I movimenti di protesta organizzati a Catania, Napoli e in altri Fori italiani hanno lanciato la rivolta fiscale con invito a non versare la contribuzione minima sfruttando il fatto che l'intera contribuzione minima può essere versata entro il 30 settembre 2017 con l'ultima rata senza aggiunta di interessi e sanzioni.

L'Avvocatura italiana sta diventando una polveriera: i numeri non hanno bisogno di commenti, tra gli iscritti Cassa vi sono:

20.642 fantasmi (non inviano dal 2014 il Modello 5);

20.982 con reddito zero;

78.169 con reddito inferiore a € 10.300,00.

Ci sono quindi 120 mila posizioni IN SOFFERENZA GRAVE pari alla metà di tutti gli iscritti. Siamo al punto di non ritorno!

I movimenti di protesta organizzati a Catania, Napoli e in altri Fori italiani hanno lanciato la rivolta fiscale con invito a non versare la contribuzione minima sfruttando il fatto che l'intera contribuzione minima può essere versata entro il 30 settembre 2017 con l'ultima rata senza aggiunta di interessi e sanzioni.

Il management di Cassa Forense ha audito alcune associazioni ma non si è arrivati ad alcun risultato in grado di fermare, o anche solo arginare, la protesta.

Delle due l'una: o si insiste nell'attuale selezione censuaria, che porterà i cd. sotto reddito alla cancellazione dagli Albi e quindi da Cassa Forense, oppure il sistema previdenziale forense va strutturalmente modificato: tertium non datur.

La rivolta fiscale non giova alla causa. *Le elezioni del nuovo Comitato dei Delegati non si terranno prima dell'autunno del 2018.*

Si impone allora l'intervento dei Ministeri vigilanti per supportare una riforma strutturale del sistema previdenziale forense.

La mia proposta è la seguente:

- opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione, in pro rata, garantendo l'equità attuariale e la solidarietà;*
- abolizione della contribuzione minima sia soggettiva che integrativa;*

- applicazione dei principi di proporzionalità e progressività della contribuzione previdenziale rispetto al reddito percepito secondo scaglioni da individuare all'interno del tetto pensionabile;
- liquidazione di tutte le prestazioni con rigorosa applicazione del criterio nazionale ISEE ove scatti l'integrazione al trattamento minimo;
- introduzione accanto alla pensione minima della pensione sociale forense pari al minimo INPS;
- destinazione di tutte le risorse previste per l'assistenza al sostegno della pensione sociale forense;
- obbligo della cancellazione dagli Albi al compimento dell'età pensionabile, come misura temporanea in attesa della normalizzazione del sistema.

Il tutto secondo approfonditi studi attuariali da mettere in campo.

In pari tempo dovrà essere regolamentato l'accesso alla facoltà di giurisprudenza e all'Avvocatura che non potranno continuare a essere interpretati come un ammortizzatore sociale, ormai privo di qualsiasi contenuto.

103 DIRITTO E GIUSTIZIA

[previdenza](#) | 10 Marzo 2017

Dalla ripubblicizzazione alla riprivatizzazione delle Casse di previdenza private

di Paolo Rosa – Avvocato

Dopo mesi di audizioni la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha partorito ... un topolino, leggibile nella bozza di relazione con testo unificato in materia di enti previdenziali privati qui allegato. La Commissione bicamerale da atto che «dal punto di vista legislativo nell'ultimo decennio moltissime norme in materia di previdenza e di finanza pubblica hanno contribuito a definire per le Casse un quadro normativo diverso dall'originario disegno del legislatore» di cui al d.lgs. n. 509/1994.

Per la Commissione bicamerale siamo di fronte al “fenomeno della ripubblicizzazione” sul piano legislativo delle casse di previdenza dei professionisti anche se tale processo di ripubblicizzazione, culminato con l'inserimento delle stesse nell'elenco ISTAT, non è stato univoco, in quanto accanto a disposizioni di ripubblicizzazione ne sono state introdotte altre derogatorie alla disciplina pubblicistica.

Da tale contraddittorietà normativa ed interpretativa, per la Commissione bicamerale, emerge con chiarezza la necessità di procedere ad un riordino della legislazione relativa alle Casse.

La Commissione pur dando atto che “se la realtà delle singole professioni giustifica una pluralità e una separazione degli ordini, non automaticamente lo stesso modello deve essere replicato per la gestione della funzione previdenziale, che si sostanzia in un'attività a carattere amministrativo e finanziario e che da un eventuale accorpamento a carattere pluricategoriale potrebbe trarre indubbi benefici. I benefici attesi riguardano una maggiore solidità della gestione di enti aventi dimensioni adeguate e in possesso di conoscenze qualificate per i profili di gestione richiesti; la sussistenza di economie di scala per lo svolgimento di tali funzioni; lo snellimento delle procedure operative; una maggiore capacità gestionale, per enti di adeguate dimensioni, rispetto alle complesse scelte dell'investimento sui mercati mobiliari e immobiliari”.

Alla luce di ciò era lecito attendersi la spinta verso l'accorpamento di tutte le Casse in un'unica Cassa di previdenza per tutti i professionisti.

Ma così non sarà.

Infatti, la Commissione bicamerale pur stimolando il processo di accorpamento fra gli enti prevede solo il divieto della costituzione di nuovi enti mono categoriali e l'avvio di un processo di accorpamento, da effettuarsi nel tempo di cinque anni, per gli enti aventi un numero di iscritti inferiore a 60 mila.

L'accorpamento dovrà avvenire secondo criteri di affinità e similarità delle professioni, che spesso

nella pratica sono connesse fra loro o presentano problemi analoghi.

Il tutto ci sembra in clamoroso contrasto con quanto affermato dalla stessa Commissione bicamerale per la quale “la frammentazione implica poi un’indubbia complicazione del contesto operativo e un incremento dei costi di funzionamento (si pensi alla pluralità di organi collegiali esistenti fra tutte le Casse, alla tendenza all’elevata consistenza numerica degli organi e alle conseguenti remunerazioni), con la moltiplicazione delle procedure interne e dei rapporti con le autorità pubbliche di controllo.

Le stesse procedure di vigilanza e di controllo da parte delle autorità pubbliche sono indubbiamente rese più complesse dovendo moltiplicare per 20 le medesime attività.

Senza tacere del fatto che “in particolare l’esistenza di 20 enti diversi, implica che ognuno abbia una propria gestione finanziaria e del patrimonio, in alcuni casi secondo un modello di gestione diretta attraverso le strutture amministrative dell’ente, in altri casi secondo una modalità di affidamento in outsourcing a operatori finanziari esterni; le ridotte dimensioni patrimoniali di molte casse riducono il loro peso di contrattazione nella gestione dei rapporti finanziari sul mercato, e rende difficile accrescere la trasparenza delle scelte finanziarie, considerando peraltro che il patrimonio complessivo degli enti previdenziali privati ammonta a circa 70 miliardi di euro e costituisce pertanto una massa finanziaria considerevole, tanto da rendere legittimo definire il settore, dal punto di vista degli investimenti, come la gestione del risparmio previdenziale”.

Anche in ordine al trattamento fiscale la Commissione bicamerale dimostra scarsa incisività limitandosi ad armonizzare la tassazione della previdenza privata con quella dei fondi pensione senza incidere sul modello di tassazione.

Com’è noto la tassazione della previdenza privata è riconducibile a un modello di tassazione ETT (esente, tassato, tassato) e non al sistema di tassazione EET (esente, esente, tassato).

La Commissione dà atto che la situazione della finanza pubblica, anche in rapporto agli impegni del patto di stabilità comunitario, non rende oggi praticabile il passaggio dal sistema ETT al sistema EET ma che tale soluzione potrebbe essere adottata in futuro in occasione di una rivisitazione complessiva del settore previdenziale.

Se non lo si fa oggi, in occasione della rivisitazione del sistema, è come dire che non si farà mai! Convincenti invece gli interventi di razionalizzazione del sistema dei controlli affidati alla COVIP lasciando ai Ministeri vigilanti l’approvazione delle delibere delle Casse e alla Commissione parlamentare di controllo il compito di verificare l’efficienza complessiva del settore in relazione alle esigenze degli utenti, all’equilibrio delle gestioni, all’utilizzo dei fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento dell’economia reale.

Così come la creazione di un fondo di garanzia tra gli enti.

La situazione dei professionisti in Italia è la seguente:

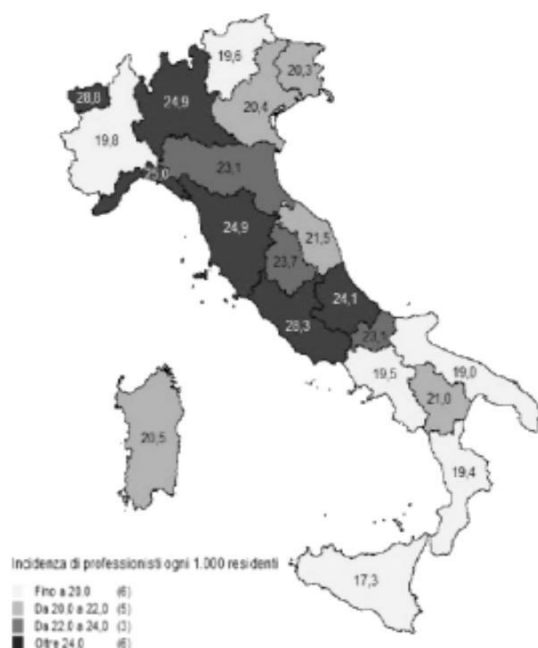
Professionisti per gruppo di attività (Ateco). 2015

Sezione di attività*	V.a.	%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	877.575	65,1
di cui:		
attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici	311.300	23,1
attività degli studi legali	268.438	19,9
contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro	150.165	11,1
altre attività	147.675	11,0
Sanità e assistenza sociale	346.231	25,7
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	36.032	2,7
Servizi di informazione e comunicazione	28.000	2,1
Attività immobiliari	15.679	1,2
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	15.613	1,2
Istruzione	11.816	0,9
Altre attività di servizi	7.289	0,5
Attività finanziarie e assicurative	6.701	0,5
Altri	2.154	0,2
TOTALE	1.347.090	100

Distribuzione dei professionisti per regione

Regione	Stima numero professionisti	Composizione %	
Lombardia	248.777	18,5	80%
Lazio	166.729	12,4	
Campania	114.488	8,5	
Emilia Romagna	102.689	7,6	
Veneto	100.559	7,5	
Toscana	93.399	6,9	
Sicilia	88.075	6,5	
Piemonte	87.575	6,5	
Puglia	77.511	5,8	
Liguria	39.558	2,9	
Calabria	38.341	2,8	
Sardegna	34.058	2,5	
Marche	33.413	2,5	
Abruzzo	32.031	2,4	
Friuli Venezia Giulia	24.960	1,9	
Umbria	21.176	1,6	
Trentino Alto Adige	20.711	1,5	
Basilicata	12.110	0,9	
Molise	7.237	0,5	
Valle d'Aosta	3.693	0,3	
TOTALE	1.347.090	100	

Professionisti x 1.000 residenti nelle regioni

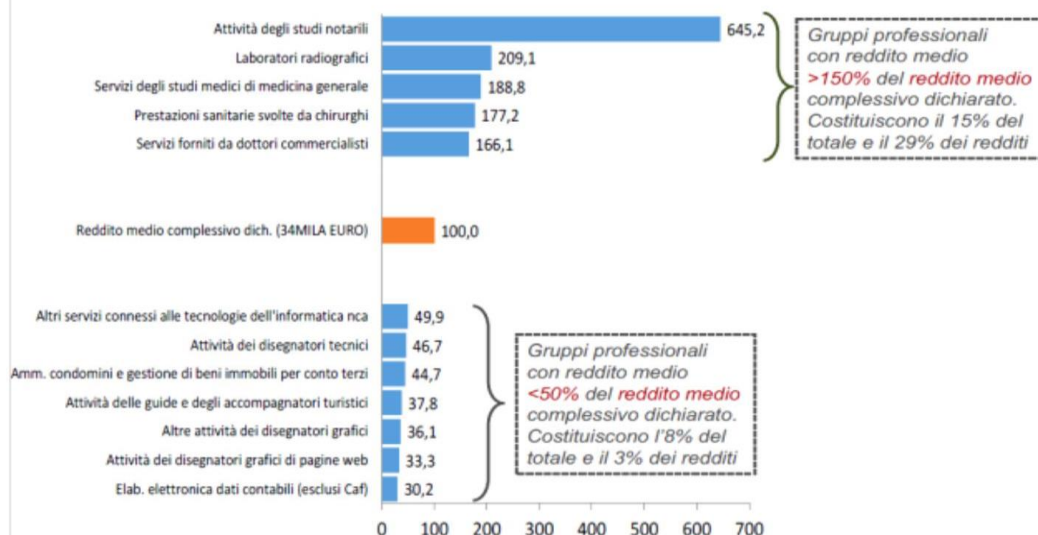


Regione	Numero professionisti	
	V.a.	x1000 residenti
Valle d'Aosta	3.693	28,8
Lazio	166.729	28,3
Liguria	39.558	25,0
Toscana	93.399	24,9
Lombardia	248.777	24,9
Abruzzo	32.031	24,1
Umbria	21.176	23,7
Molise	7.237	23,1
Emilia Romagna	102.689	23,1
Marche	33.413	21,5
Basilicata	12.110	21,0
Sardegna	34.058	20,5
Veneto	100.559	20,4
Friuli Venezia Giulia	24.960	20,3
Piemonte	87.575	19,8
Trentino Alto Adige	20.711	19,6
Campania	114.488	19,5
Calabria	38.341	19,4
Puglia	77.511	19,0
Sicilia	88.075	17,3
TOTALE	1.347.090	22,2

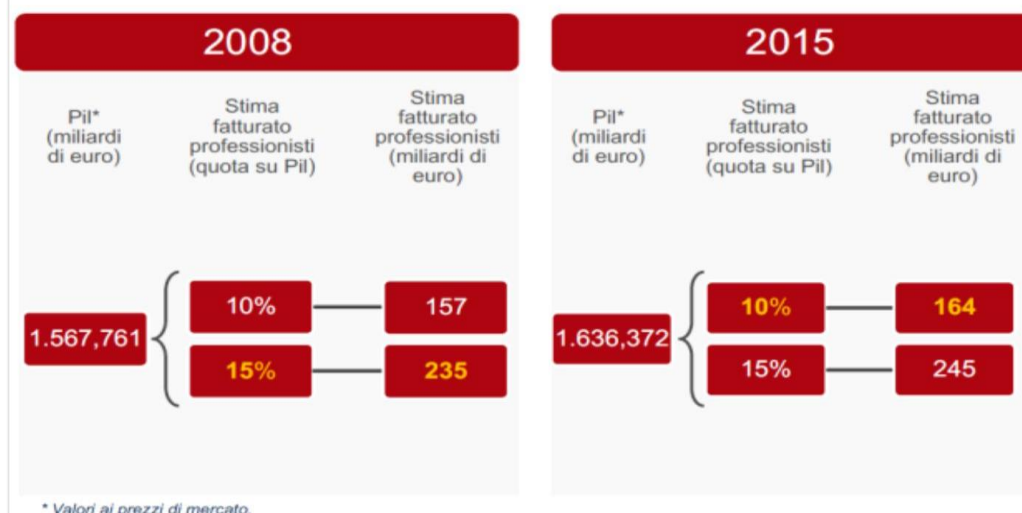
Numero di professionisti per classi di reddito

Classi di reddito complessivo in euro	Stima numero professionisti		
	V.a.	%	% cum.
oltre 75.000	255.947	19,0	19,0
da 50.000 a 75.000	178.656	13,3	32,3
da 26.000 a 50.000	346.063	25,7	58,0
da 12.000 a 26.000	305.274	22,7	80,6
fino a 12.000	261.151	19,4	100,0
TOTALE	1.347.090	100	/

Il reddito dei professionisti



Prodotto interno lordo e fatturato dei professionisti



(Il welfare ieri, oggi e domani, Paolo Feltrin, Borgo Egnazia, 3 marzo 2017).

La Commissione bicamerale di controllo non ha affrontato il problema, oggi dibattuto, della natura giuridica della contribuzione previdenziale e del fatto che la previdenza obbligatoria di primo pilastro dovrebbe essere uguale per tutti i lavoratori, gestita e garantita dallo Stato. Ritornare alla "riprivatizzazione" non significa essere lungimiranti in previdenza.

103 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 17 MARZO 2017

21 aprile 2017 il Natale di Roma in Cassa Forense di

Paolo Rosa - Avvocato

Venerdì 21 aprile a Roma alle ore 15.00 al Circo Massimo, nell'ambito delle manifestazioni per il Natale di Roma, si terrà la rievocazione del "tracciato del solco". Di fronte alla chiusura del management, i movimenti di opposizione all'attuale sistema previdenziale forense si stanno organizzando e, dopo la veglia notturna davanti a Cassa Forense di Nuova Avvocatura Democratica, per le 11.00 del 21 aprile è indetta una grande manifestazione di protesta.

La riuscita o meno della manifestazione dipenderà, ovviamente, dal numero dei partecipanti. Nella stessa giornata di venerdì 21 aprile il Comitato dei delegati sarà chiamato al voto sulle proposte di modifica del sistema che già hanno "passato" la discussione generale. Almeno così corre voce.

Il management di Cassa Forense ha intenzione di abolire il contributo minimo integrativo obbligatorio e posticipare al 2021 l'aumento del contributo soggettivo dal 14 al 14,50% già in vigore nel corrente 2017.

L'eventuale abolizione del minimo integrativo non tiene conto che già sono previste delle favorevoli agevolazioni che sono:

Agevolazioni per i neo iscritti

Contributo soggettivo minimo

- *Riduzione alla metà per i primi 6 anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.*
- *Per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l'iscrizione all'Albo, a prescindere*

dall'età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l'altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:

- in via obbligatoria, in autoliquidazione nell'anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a €10.300,00;
- in via facoltativa entro l'ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati - posizione personale - M.Av. – Contributo soggettivo facoltativo”.

Contributo integrativo minimo

- non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo.
- ridotto alla metà per i successivi 4 anni, qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.

Fatta questa premessa, si tratta di stabilire se rientri nei poteri normativi di Cassa Forense l'abolizione del contributo integrativo minimo obbligatorio e quali misure compensative del minore introito intenda apportare al sistema.

Ritengo che Cassa Forense abbia il potere normativo di abolire il contributo integrativo minimo nell'ambito di una riforma strutturale del sistema ma non attraverso interventi cd. spot.

Si tratta poi di stabilire il numero degli iscritti interessati a tale abolizione, il costo dell'abolizione stessa e le misure compensative da introdurre.

La situazione in termini di volumi d'affari IVA è quella risultante alla pag. 19 dei numeri ufficiali dell'Avvocatura 2016 che qui ripropongo.

VOLUME D'AFFARI IVA

Classi di importo	Volume d'affari complessivo	Volume medio IVA	N° posizioni	%	(% anno 2014)
Mod. 5 non pervenuto < zero			20.642	8,6%	(8,9%)
zero	€ 0	€ 0	16.696	7,6%	(8,4%)
1 - 16.350	€ 592.324.230	€ 7.959	74.422	34,0%	(33,1%)
16.350 - 17.750	€ 85.741.397	€ 17.043	5.031	2,3%	(2,3%)
17.750 - 48.850	€ 1.988.919.876	€ 29.964	66.377	30,3%	(30,4%)
48.850 - 97.850	€ 2.003.745.850	€ 68.614	29.203	13,3%	(13,1%)
97.850 - 150.000	€ 1.354.563.772	€ 120.085	11.280	5,1%	(5,2%)
150.000 - 250.000	€ 1.504.913.147	€ 190.014	7.920	3,6%	(3,6%)
250.000 - 500.000	€ 1.774.623.075	€ 342.195	5.186	2,4%	(2,3%)
> 500.000	€ 3.475.897.562	€ 1.124.522	3.091	1,4%	(1,4%)
TOTALE	€ 12.780.728.909	€ 58.305	239.348	100%	100%

Dalla tabella, che si riferisce all'anno 2015, abbiamo questi dati:

I fantasmi, e cioè coloro che non hanno inviato il Modello 5, sono 20.642

Iscritti con volume d'affari zero 16.696

Iscritti con volume d'affari da 1 a 16.350 sono 74.422

Iscritti da 15.350 a 17.750 sono

5.031

Ne risulta che gli iscritti che hanno un volume d'affari inferiore ad € 17.750,00 l'anno sono 116.791.

Supponendo, il calcolo esatto lo può fare solo Cassa Forense che ha i dati a disposizione, che una metà di questi possano già usufruire dell'esonero rimangono 58.395 interessati a tale abolizione.

La tabella del contributo integrativo è la seguente:

Anni di Competenza	Contributi SOGGETTIVI minimi (IRPEF)						Contributi INTEGRATIVI minimi (IVA)						Contributi di MATERNITÀ		Soglie CONTRIBUTI PROFESSIONALI				SOGGE CALCOLO CONTR. SOGG. RID.	
	COPERTURE			IMPORTI			COPERTURE			IMPORTI					IRPEF		IVA			
	Lire	Euro	%	Lire	Euro	Modulare	Lire	Euro	%	Lire	Euro		Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
2007		12.450,00	18 %		1.200,00			19.000,00	2 %		380,00		173,00		7.500,00		11.385,00			83.900,00
ridotta					850,00										3.000,00		3.892,00			
2008		10.750,00	12 %		1.200,00			18.250,00	2 %		380,00		173,00		8.900,00		12.000,00			83.250,00
ridotta					640,00										4.900,00		6.900,00			
2009		10.977,00	13 %		1.310,00			18.750,00	2 %		380,00		193,00		9.900,00		13.500,00			88.790,00
ridotta					850,00										4.900,00		6.750,00			
2010		18.154,00	13 %		2.100,00	100,00 1 %		13.750,00	4 %		550,00		157,00		10.900,00		15.800,00			89.450,00
ridotta					1.050,00	80,00									5.900,00		7.500,00			
2011		18.482,00	13 %		2.400,00	100,00 1 %		16.250,00	4 %		650,00		158,00		10.100,00		15.100,00			90.190,00
ridotta					1.200,00	80,00									5.000,00		7.550,00			
2012		18.770,00	13 %		2.440,00	100,00 1 %		16.500,00	4 %		680,00		118,00		10.300,00		15.300,00			91.350,00
ridotta					1.220,00	82,50									5.150,00		7.650,00			
2013		19.286,00	14 %		2.750,00	400,00 1 %		17.000,00	4 %		680,00		132,00		10.300,00		15.500,00			94.890,00
ridotta					1.350,00	al 10%									5.150,00		7.650,00			
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 21 DELLA L. 24/2012																				
2014		19.857,00	14 %		2.780,00	dal 1 %		17.500,00	4 %		700,00		151,00		10.300,00		a 102 1.391,00			98.800,00
ridotta					1.390,00	al 10%									10.300,00		a 108 690,00			
2015		20.071,00	14 %		2.810,00			17.750,00	4 %		710,00		131,00		10.300,00		a 102 1.403,00			97.850,00
ridotta					1.400,00												a 104 792,00			
2016		20.197,00	14 %		2.815,00			17.750,00	4 %		710,00		43,00		10.300,00		a 102 1.407,00			98.050,00
ridotta					1.407,00												a 104 793,00			

Ne consegue che, nella mia ipotesi, 58.395 non verserebbero nulla mentre gli altri 58.395 verserebbero il 4% sul volume d'affari percepito.

L'introito da contributo minimo integrativo obbligatorio, da ultimo bilancio consuntivo, è stato pari a € 93.587.230,00 che verrebbero meno per circa un terzo pari a 31 milioni di euro. Anche lo spostamento dell'entrata in vigore dell'aumento del contributo soggettivo dal 14 al 14,50% dal 2017 al 2021 comporterebbe un minor introito che io calcolo intorno ai 30 milioni di euro per ogni anno di ritardo.

«Va ricordato come nel corso di audizioni presso la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale la Ragioneria generale dello Stato abbia affermato che i relativi risultati di bilancio delle casse private presentano effetti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione; secondo la tesi della Ragioneria dello Stato, il rispetto dei limiti imposti dall'art. 81 della Costituzione in materia di obbligo di copertura finanziaria comporta la necessità che le modifiche di natura regolamentare e statutaria adottate dagli enti debbano necessariamente prevedere, qualora determinino effetti negativi in termini di indebitamento netto per le regole Eurostat, l'adozione contestuale di misure compensative, onde assicurare l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica; ciò anche sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione del 2009, che nell'individuare i limiti posti dal processo di delegificazione del decreto legislativo n. 509 del 1994 ha chiarito che, al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie, le delibere adottate nell'ambito dell'autonomia degli enti previdenziali di diritto privato devono rispondere ai limiti costituzionali». (Dalla bozza di revisione della normativa per le Casse di previdenza della Commissione Bicamerale di Controllo).

Evidentemente non ci si può sottrarre a questo obbligo e quindi tutte le misure che dovessero essere adottate in termini di riduzione delle entrate contributive dovranno essere compensate da nuove contribuzioni in entrata.

Diversamente operando le delibere sarebbero illegittime e non supererebbero il vaglio dei Ministeri vigilanti perché gli interventi inciderebbero sulla stabilità economico – finanziaria di lungo periodo.

Io credo allora che si imponga una riforma del sistema previdenziale forense partendo dal presupposto secondo il quale la contribuzione previdenziale è un tributo, come già affermato dalla Cassazione penale e dal Consiglio di Stato, e come tale da assoggettare ai criteri di proporzionalità e progressività rispetto al reddito e al volume d'affari dichiarato così evitando gli interventi “spot” che finiscono per agevolare alcune coorti di iscritti a danno però di altre coorti di iscritti.

Il sistema previdenziale si regge su equilibri “testati” che verrebbero pregiudicati dall’abolizione di entrate contributive senza misure compensative. Il legislatore previdenziale deve essere lungimirante che significa anticipare i problemi.

104 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 24 Marzo 2017

Dal buon padre di famiglia al giocatore d'azzardo

di Paolo Rosa - Avvocato



Nel mio articolo del 22 luglio 2016 ponevo questo problema: Se le Casse di previdenza sono amministrazioni pubbliche, possono investire i contributi previdenziali (che sono tributi) corrisposti obbligatoriamente dagli iscritti in asset rischiosi? O non piuttosto, come avviene nel caso della Social Security Administration (l'INPS degli USA) che da sempre ha un Trust Fund che investe solo in titoli speciali del Tesoro, dovrebbero limitarsi ad investire in titoli del debito pubblico italiano come avveniva prima del d.lgs. n. 509/94?

La mia domanda, ovviamente, è rimasta senza risposta ma nel frattempo il decreto, che ha da tempo concluso il suo iter formativo, nonostante le numerose assicurazioni, non è ancora stato inviato in Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Dichiarazioni del Presidente dell'AdEPP. Recentemente il Presidente dell'AdEPP, Associazione che riunisce gran parte delle Casse di previdenza dei professionisti, riferendosi in particolar modo all'atteso Decreto sugli investimenti, ha dichiarato: «Alcuni principi portati in esso non ci convincono molto. Primo perché è un Decreto in cui in alcuni passaggi si parla di limiti, di tetti, di divieti e crediamo sia ormai una evidenza comune che bisogna cavalcare le opportunità, valutare che ci siano gli asset corretti, che ci sia una gestione del rischio corretta e che ci siano i presupposti per poter effettuare gli investimenti, ma non delle limitazioni. Abbiamo un codice di autoregolamentazione e siamo vigilati dai Ministeri. Il codice degli appalti ingesserebbe il sistema».

Si comprende, per l'ammissione del Presidente AdEPP, che ciò che non va alle Casse di previdenza è il richiamo al codice degli appalti e quindi alle gare con evidenza pubblica, principio questo inserito da Cantone.

Luigi Berliri oggi su mondoprofessionisti.eu così scrive:

«Potrebbe finalmente cessare il taglieggiamento sulle casse di previdenza privato da parte del Tesoro. A lasciarlo intravedere il Vice ministro dell'economia, Enrico Morando, "Nella legge di Bilancio – ha dichiarato Morando – abbiamo scelto la strada di defiscalizzazione di una quota importante di investimenti delle Casse di Previdenza, qualora si rivolgano a finanziare l'economia reale del Paese in modo stabile, nel tempo, per almeno 5 anni abbandonando la strada del credito di imposta che non ha avuto successo per responsabilità di tutti. Lo credo – ha aggiunto Morando – che sia una strada molto promettente a condizione però che venga accompagnata da altre misure che spero potremmo prendere molto tempestivamente già nelle prossime settimane, che siano in

grado di favorire il fatto che le imprese possano trovare capitali per finanziare il loro debito anche al di fuori delle banche quindi meno banco centrico e a condizione che il Sistema finanziario si organizzi per fare in modo che questo processo attiri il risparmio delle famiglie italiane ad investire in questa direzione. Visto che i titoli di Stato rendono poco. “Un altro tassello di un mosaico volto sostanzialmente a fare in modo che il Paese possa crescere di più perché tornano a crescere gli investimenti. Sostenere gli investimenti sia quelli pubblici sia quelli privati è la scelta fondamentale di cui abbiamo bisogno, c’è bisogno di introdurre qualche misura di shock positivo importante per fare in modo che la crescita non sia +1 virgola ma sia + 3 o + 4 virgola. Da questo punto di vista – ha sottolineato il Vice ministro – mi pare ci siano due problemi: per gli investimenti pubblici e per quelli delle Casse private, il problema del codice degli appalti e lì bisogna portare rapidamente a verifica semplicemente la conoscenza dei dati. Se il blocco è stato temporaneo, dovuto a necessità di mettere a punto le competenze necessarie per gestire il nuovo codice benissimo, allora gli investimenti ripartiranno. Se invece il blocco dovesse perdurare è chiaro che il problema è il codice degli appalti e quindi va rivisto. Verificare quindi al più presto se il nuovo codice degli appalti riduce la platea di potenziali gestori e rallenta i tempi di investimento. Quindi – ha concluso Morando – per sintetizzare: portare immediatamente a regime con il decreto attuativo la defiscalizzazione che abbiamo introdotto nella legge di bilancio e accompagnare subito queste misure con degli interventi sulla finanza d’impresa che consenta rapidamente alle famiglie di orientare una parte dei propri risparmi in questa direzione e alle imprese di rivolgersi a questo mercato dei capitali per avere le risorse necessarie per realizzare i propri investimenti”».

In buona sostanza si sta cercando di trasformare le Casse di previdenza dei professionisti in banche in favore dell’economia reale italiana.

Il fine è nobile, ma lo strumento è assolutamente inadeguato perché il patrimonio delle Casse è costituito da montante contributivo obbligatorio destinato a garantire le pensioni dei professionisti. L’impiego di tali risorse deve quindi essere guidato dalla prudenza del buon padre di famiglia che non può consentire di cavalcare le opportunità dei mercati. Dopo il tentativo, frustrato per la opposizione della base, del finanziamento al Fondo Atlante lo Stato ci riprova in altro modo ma l’obiettivo è sempre quello di mettere le mani sul patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti italiani.

O meglio è la maggioranza che ci riprova con la bozza di revisione della normativa sulle Casse a firma Titti Di Salvo e Lello Di Gioia che ho già commentato negativamente.

Se il patrimonio è costituito da tributi obbligatoriamente versati dagli iscritti lo Stato emetta un bond dedicato garantendo alle Casse un rendimento del 2% netto annuo oltre alla restituzione del capitale a 10 anni; in tal modo tutti gli organismi finanziari delle Casse vanno a casa con notevole risparmio di denaro.

Il “fai da te” non si addice al buon padre di famiglia!

Il 15 marzo 2017 Rocco Aprile del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la spesa Sociale ha scritto alcune cose molto interessanti che sono:

Enti previdenziali pubblici dei professionisti tra gestione privatistica e

Enti previdenziali pubblici dei professionisti tra gestione privatistica e finalità di pubblico interesse

- Tali caratteristiche comportano l'inclusione degli enti previdenziali dei professionisti nell'elenco Istat delle PA (criteri economici, indipendenti da regime giuridico - Reg. SEC '95 e SEC 2010):
 - I saldi gestionali degli Enti previdenziali incidono direttamente sull'indebitamento netto delle PA
 - L'indebitamento netto delle PA è un parametro fondamentale per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE e, conseguentemente, nell'ambito della definizione degli obiettivi di finanza pubblica a livello nazionale.
 - Ciò comporta ulteriori forme di controllo dello Stato nella veste di garante dei saldi di finanza pubblica, anche in relazione agli impegni assunti in ambito europeo
 - Ne deriva che il controllo pubblico sugli equilibri gestionali degli Enti previdenziali e sull'uso corretto ed efficiente delle risorse risponde anche ad esigenze di controllo della finanza pubblica
-
- Data la funzione previdenziale (di interesse pubblico), le politiche di investimento devono essere orientate al perseguimento di rendimenti stabili e duraturi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
 - Non appare tuttavia prudente fare eccessivo affidamento sul rendimento strutturale del patrimonio per finanziare livelli prestazionali più elevati, sia per l'elevato grado di incertezze sia perché potrebbe ritardare l'adozione di interventi di riforma strutturali, incidenti sui requisiti di accesso al pensionamento o sulle aliquote di finanziamento

105 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 31 Marzo 2017

Casse professionali di previdenza e COVIP

di Paolo Rosa - Avvocato



Alla COVIP è stato attribuito il compito di vigilare sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio delle Casse professionali di previdenza (d.l. n. 98 del 06.07.2001).

La direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.2.2011 fornisce indicazioni su:

- l'individuazione e l'utilizzo sistematico e trasparente di un'analisi del rischio e, ove possibile, di adeguati indicatori del livello di rischio nella valutazione delle opportunità di investimento e delle operazioni di disinvestimento in relazione alle passività e al patrimonio, per una gestione sempre più integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo, tenendo presente l'orizzonte temporale di riferimento;

- il confronto del rendimento del rischio del patrimonio con gli analoghi parametri dei titoli di Stato, come prima verifica dell'efficacia della gestione patrimoniale;
- il confronto tra differenti soluzioni gestionali degli immobili posseduti con l'obiettivo del massimo efficientamento della gestione del patrimonio immobiliare;
- la massima trasparenza e pubblicità sui criteri di selezione degli investimenti e dei soggetti coinvolti nelle relative operazioni e sui relativi risultati gestionali;
- l'adozione di misure volte a minimizzare e gestire le diverse tipologie di rischio – quali, ad esempio, di liquidità, di mercato, legale e di mala gestio – e a garantire il corretto svolgimento del mandato gestorio prevedendo ed eliminando i potenziali conflitti di interesse.

Cosa chiede la COVIP? Con la circolare del 20 marzo 2017, prot. n. 1127, leggibile nell'allegato, la COVIP chiede alle Casse di previdenza:

1) informazioni concernenti principalmente la politica di investimento e i relativi criteri di attuazione, il processo di impiego delle risorse disponibili e il sistema di controllo della gestione finanziaria;

dati afferenti alla composizione delle attività detenute e alla relativa redditività. Già con lettera 25.1.2017 la COVIP ebbe a chiedere alle Casse di previdenza dei professionisti la predisposizione di una relazione concernente i diversi profili contemplati dal decreto 05.06.2012 unitamente alla trasmissione dei documenti, inerenti a tali profili, reputati di particolare interesse (ad esempio, atti interni concernenti la governance degli investimenti, analisi di tipo asset liability management, report predisposti dai diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo della gestione finanziaria.

Le Casse hanno trasmesso la relazione entro il termine del 28 febbraio scorso. Naturalmente detta relazione non è stata resa pubblica agli iscritti e questo è un profilo sul quale torneremo. La segnalazione dati anno 2016 prevede che la rilevazione venga effettuata attraverso la compilazione di schemi sostanzialmente analoghi a quelli utilizzati per il 2015, salvo alcune modifiche volte principalmente:

- ad affinare la richiesta di dati, tenendo anche conto di talune questioni / problematiche emerse in occasione della precedente rilevazione;
- ad acquisire dati su circoscritti nuovi profili, tenendo anche conto di alcune esigenze informative nel frattempo intervenute in particolar modo con riguardo agli investimenti nel “Sistema Paese”. Più specificatamente, le modifiche apportate sono le seguenti:
- le tavole 2 e 3 sono state riorganizzate in modo da aver le informazioni patrimoniali distintamente, in una, a valori contabili e, nell'altra, a valori di mercato;
- nella tavola 4 sui titoli in debito, in luogo della prevista generale distinzione dei titoli corporate tra emittenti finanziari e non, nell'ambito della rilevazione della ripartizione degli stessi per area geografica, duration, valuta e rating, è stata introdotta una più analitica ripartizione di tali strumenti finanziari per settore merceologico;

2)

- nella tavola 6 sui titoli di capitale, la ripartizione per settore merceologico è stata resa più analitica richiedendo anche la differenziazione tra componente “Italia” e componente “altri Paesi”;
- nella tavola 9 sugli OICR, è stata introdotta una tabella di composizione per macro asset class degli OICVM e dei FIA immobiliari, al fine di avere l'evidenza degli attivi in essi complessivamente presenti;
- le tavole 10 e 11 inerenti all'approfondimento sulle componenti degli OICVM investite in titoli di debito e di capitale sono state allineate alla nuova struttura delle tavole 4 e 6;
- nella tavola 12 inerente ai FIA, è stata introdotta la rilevazione del total expense ratio – TER, inteso come incidenza sul NAV della voce “costi ricorrenti totali” presente nel rendiconto degli stessi;
- la tavola 13 è stata introdotta al fine di disporre – per simmetria con quanto sinora previsto per i soli OICVM – di approfondimento sui FIA immobiliari;
- la tavola 17, inerente agli acquisti e alle vendite, è stata riorganizzata rilevando le compravendite distintamente, non più tra attivo immobilizzato e circolante, ma tra “gestione diretta” e “gestione indiretta”;
- nelle tavole 18 e 19, inerenti alla redditività rispettivamente della gestione immobiliare e di quella mobiliare, è stata modificata la modalità di approssimazione del rendimento a valori di mercato; la modifica è finalizzata a superare l'effetto distorsivo riscontrato nella precedente impostazione della tavola 18 in connessione all'apporto di cespiti ai fondi immobiliari ed è applicata anche alla tavola 19 per rispondere all'esigenza di avere la medesima impostazione in entrambe le tavole in questione. In particolare, si fa riferimento, oltre alle componenti positive/negative di reddito realizzate, alle plus/minusvalenze maturate intese come differenziale tra valore di mercato di un attivo all'inizio dell'anno – ovvero alla successiva data di entrata in

portafoglio – e quello alla fine dell'anno (tali differenziali rappresentano la componente di apprezzamento/deprezzamento intervenuta nel periodo considerato). Nel calcolo di rendimento in questione non si farà pertanto più riferimento al “delta” – tra l'anno riguardato e il precedente – di plus / minusvalenze maturate (peraltro intese, nella precedente impostazione come differenziale tra valore di mercato e valore contabile netto alla fine dell'anno), proprio perché all'origine dell'effetto distorsivo riscontrato in connessione alle suddette operazioni di apporto. Tenuto poi conto che le tavole in questione prendono a riferimento l'ultimo quinquennio (nel caso di specie, 2012 – 2016), si chiede l'applicazione dei suddetti nuovi criteri non solo all'anno di riferimento (ossia 2016), ma anche agli altri anni considerati – quanto meno al 2015 – (aggiornando così i dati già segnalati in passato). A fini di chiarezza si richiede altresì di evidenziare – nella comunicazione con cui saranno trasmessi gli schemi di segnalazione compilati – gli anni per i quali ciò non sia stato eventualmente possibile, rappresentandone sinteticamente le ragioni. Tutti i dati dovranno essere trasmessi alla COVIP entro il termine del 5 maggio p.v. unitamente alle informazioni concernenti il risultato della gestione finanziaria per l'anno 2016 (con anche l'evidenza dei fattori positivi o negativa che hanno contribuito a determinarlo, nonché delle iniziative assunte con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente). Infine, dovranno essere trasmessi – laddove non ancora disponibili al momento in cui è stato effettuato l'invio della relazione richiesta con la circolare del 25 gennaio – i diversi elaborati da allegare alla stessa nella loro versione riferibile all'anno 2016 (in particolare, analisi di Asset Liability Management e reportistica impiegata ai fini del controllo della gestione finanziaria).

Controllo più restrigente. Con la circolare qui in commento a me pare che il controllo della COVIP si sia fatto più restrigente.

La COVIP riferisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze le risultanze delle attività di controllo esercitate sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti previdenziali. È però necessario che una volta acquisita la relazione COVIP i Ministeri Vigilanti la rendano pubblica nell'esclusivo interesse degli iscritti, obbligati per legge e questo per assicurare quella trasparenza troppo spesso dichiarata a parole ma non nei fatti concreti.

Il tema è che non essendo la COVIP il vigilante diretto non può imporre metodologie di redazione, segnalazioni di vigilanza, come fa con i Fondi Pensione.

Sicuramente ha migliorato la raccolta dati, ma fatica a dipanare quello che rimane discrezionale e poi comunque manda i suoi rilievi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si limita a trasferirli ai vari Enti senza poi capacità/volontà di imporre interventi. Ed infatti, come diceva la stessa COVIP alla Bicamerale di Controllo degli Enti previdenziali il 12 febbraio 2015: in un'ottica di maggior efficienza del sistema di vigilanza in ambito previdenziale, l'art. 14 del Decreto legge 98/2011, convertito con modificazione dalla Legge 111/2011, ha affidato alla COVIP il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali di base privatizzati e privati di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996.

Le prerogative attribuite alla COVIP – inserite in un articolato sistema di vigilanza su tali enti – risultano circoscritte rispetto a quelle di cui la stessa dispone nell'attività di

vigilanza sui fondi pensione. In particolare, non è contemplata la possibilità né di adottare iniziative di carattere regolatorio, al fine di integrare la disciplina normativa e secondaria, né di adottare provvedimenti nei confronti degli enti, volti a favorire la sana e prudente gestione e a censurare eventuali comportamenti ritenuti non conformi.

La COVIP è infatti tenuta a riferire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti dei controlli posti in essere secondo le modalità contemplate dal Decreto ministeriale del 5 giugno 2012.

Detto decreto prevede, in particolare, la predisposizione da parte della COVIP di una relazione – da trasmettere annualmente ai predetti Ministeri – nella quale, per ciascuna cassa professionale, devono essere fornite informazioni sulla complessiva articolazione delle attività detenute, sia di natura mobiliare che immobiliare, sulla relativa redditività, sulla politica di investimento, sul sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sul processo di impiego delle risorse.

Rilevazione dati. Ai fini della predisposizione di tale relazione, la COVIP ha definito gli schemi di rilevazione dei dati – secondo modalità omogenee – sulla composizione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti, sia a valori contabili che a valori di mercato, nonché sulla redditività, anche sulla base dell'esperienza maturata sotto il profilo delle segnalazioni di vigilanza dei fondi pensione.

Le ulteriori informazioni, concernenti la politica di investimento, il sistema di gestione e controllo dei rischi e il processo di impiego delle risorse, sono state opportunamente dettagliate prendendo a riferimento quegli stessi profili trattati, relativamente ai fondi pensione, nelle citate “Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento” adottate dalla COVIP il 16 marzo 2012. Nella bozza di testo unificato in materia di enti previdenziali privati della Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali che ho commentato negativamente salvo che per la parte della vigilanza che farebbe un notevole passo in avanti perché affida la vigilanza alla COVIP secondo gli articoli 10 e 11 che ripropongo:

Titolo III – Vigilanza e controlli sugli enti

Art. 10

(Vigilanza della COVIP)

1. La vigilanza sugli enti è esercitata dalla COVIP, al fine di valutare la sussistenza di eventuali irregolarità gestionali consistenti in violazioni dello statuto, dei regolamenti o di legge, e di prevenire il prodursi di situazioni di insolvibilità tali da compromettere la solidità economico-finanziaria dell'ente.
2. La COVIP esamina le segnalazioni periodiche, su base trimestrale o annuale, i bilanci, nonché ogni altro dato e documento che gli enti, su sua richiesta, sono tenuti a trasmettere, con particolare riguardo al profilo dei costi, dei rendimenti e dei rischi assunti negli investimenti e nella gestione delle risorse finanziarie; le comunicazioni in materia avvengono su base

esclusivamente telematica, sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Codice dell'amministrazione digitale.

3. Il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti informano senza indugio la COVIP degli atti o dei fatti conosciuti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità di gestione che determinano una violazione dello statuto, dei regolamenti o di legge, nonché una violazione delle prescrizioni contenute nel decreto di cui all'art. 6, comma 2, ovvero che possano comunque pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario; ai

soggetti di cui al primo periodo e ai componenti della COVIP si applicano le disposizioni in tema di responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, ai sensi dell'art. 2407 del codice civile.

4. La COVIP valuta anche segnalazioni ed esposti del medesimo tenore inviate dagli iscritti alle gestioni previdenziali.

art. 11

(Poteri di intervento della COVIP)

1. La COVIP può:

a) convocare gli organi direttivi, il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) effettuare ispezioni presso gli enti, sulla base delle risultanze dell'analisi cartolare, su richiesta dei Ministeri competenti o di propria iniziativa in relazione a specifiche problematiche emerse che necessitano di iniziative urgenti, richiedendo in tal caso l'esibizione di documenti e degli atti ritenuti necessari;

c) inviare lettere contenenti disposizioni di vigilanza, nelle quali si rappresentano analiticamente agli organi degli enti le anomalie riscontrate e si indicano le linee sulle quali gli organi stessi devono intervenire per sanare le problematiche individuate, fissando un termine entro il quale devono essere adottate le relative iniziative;

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1, lettera c), ovvero di accertate violazioni dello statuto, dei regolamenti, di norme di legge o delle prescrizioni contenute nei decreti di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del presente Testo Unico, che, per la loro natura, non siano sanabili, nonché di problemi concernenti la solidità economico-finanziaria dell'ente, la COVIP informa immediatamente, per via telematica, le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di loro competenza, ai sensi dei precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente Testo Unico.

3. La COVIP invia entro il 31 luglio, ai citati Ministeri e alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'art. 56, comma 2, lettera a) della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sull'andamento gestionale di ciascun ente, con particolare riferimento alla solidità economico-finanziaria.

106 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 07 Aprile 2017

La trasparenza e Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato



Il CdA di Cassa Forense il 17 dicembre 2015 ha adottato il codice della trasparenza che ha pubblicato sul sito istituzionale. Il codice della trasparenza definisce gli impegni che Cassa Forense assume per la pubblicazione d'informazioni e documenti riguardanti le attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dall'Unione Europea con particolare riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'Ente ai propri iscritti.

Cassa Forense garantisce l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e, nel rispetto della normativa vigente, l'accessibilità alle informazioni relativamente all'attività istituzionale di previdenza e assistenza e all'utilizzo delle risorse.

Cassa Forense alla voce "patrimonio e investimenti" della sezione "Cassa Forense trasparente" pubblica:

- la politica d'investimento e il suo profilo di rischio definito in considerazione degli obiettivi e degli impegni previdenziali dello stesso;
- un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute;
- i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo d'investimento;
- il sistema di controllo della gestione finanziaria e i parametri di riferimento impiegati per monitoraggio e la verifica dei risultati della gestione;
- i documenti relativi all'asset allocation strategica nonché i dati relativi ai piani triennali d'investimento e ai piani di impiego.

Detto questo, se andiamo a "cliccare" sul sito secondo le istruzioni scopriamo che nelle due voci Cassa Forense ha semplicemente riportato 40 pagine del bilancio consuntivo 2015 già peraltro pubblicato per intero sempre sul sito istituzionale.

Sarebbe il caso di chiedere al responsabile della trasparenza se così facendo è assicurato il rispetto del codice della trasparenza adottato e se ha svolto un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate relativamente all'attività istituzionale di previdenza e assistenza e all'utilizzo delle risorse (ANAC e il regolamento delle sanzioni del 5 dicembre 2016). La trasparenza non è un fine oggettivo ma uno strumento per contrastare i fenomeni della corruzione (d.lgs. 33/2013).

La trasparenza come valore aggiunto. La trasparenza può costituire per molte realtà aziendali motivo di eccellenza e di competitività. Un accesso completo alle informazioni più rilevanti che investono gli aspetti organizzativi e gestionali di una società, o più in generale di un soggetto operante sul libero mercato o in mercati ad accesso limitato, consente di disporre di informazioni aggiornate e complete sullo stato di salute del singolo operatore economico nell'ambito di un determinato settore o area di attività.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dei soggetti, pubblici e privati, operanti sul mercato, consente a chiunque sia portatore di un interesse rilevante, di tipo anche economico, una migliore valutazione degli investimenti e degli indici di rischio che una determinata operazione economica può avere in un dato momento storico o mercato di riferimento (Circolare 14.02.2014, n. 1/2014). Interessante l'approfondimento che mi ha inviato la giovane Collega Daniela Nazzaro del Foro di Roma su come viene applicato il codice della trasparenza in Cassa Forense. Vediamolo insieme: «Con delibera del 10.02.2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'esercizio delle sue funzioni di Vigilanza sulle Casse previdenziali privatizzate (art. 3 d.lgs. n. 509/94), ha fornito una serie di indicazioni che Cassa Forense ha recepito mediante l'adozione del Codice della Trasparenza del 17.12.2015, il cui art. 7 indica i seguenti obblighi di pubblicazione:

- la politica di investimento e il suo profilo di rischio definito in considerazione degli obiettivi e degli impegni previdenziali dello stesso;
- un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute;
- i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento;
- il sistema di controllo della gestione finanziaria ed i parametri di riferimento impiegati per il monitoraggio e la verifica dei risultati della gestione;
- i documenti relativi all'asset allocation strategica nonché i dati relativi ai piani triennali di investimento e ai piani di impiego.

Andando a verificare quanto effettivamente sia stato pubblicato sotto la voce [“Patrimonio e Investimenti”](#) vediamo soltanto due documenti: “Asset Allocation” e “Gestione patrimonio”. In “Asset Allocation” viene effettivamente indicata la distribuzione percentuale delle risorse finanziarie impiegate nelle varie asset class (le attività di investimento): azioni, partecipazioni, obbligazioni, liquidità, titoli e altri strumenti finanziari. Emerge che nel 2015 si è deciso di aumentare gli investimenti in azioni, in un'ottica miope che mira a massimizzare i rendimenti nel breve periodo, alzando il livello di rischio, mentre si è deciso di ridurre gli investimenti in obbligazioni governative, soprattutto quelle del comparto nazionale, favorendo l'obbligazionario governativo nordamericano e dei paesi sviluppati ex Emu (non specificati). Significa che lì dove residui un investimento sicuro, come quello obbligazionario governativo, si è comunque deciso di investire in titoli di Stati a rischio (se non per la loro instabilità politica sicuramente per il connesso rischio valuta). Gli investimenti minori, che in totale sono circa il 28%, si presentano anche più interessanti da analizzare, soprattutto sotto il profilo della trasparenza e del rischio-rendimento: - le obbligazioni di tipo absolute return, pur se asseritamente molto sicure, perché caratterizzate da flessibilità e indipendenza rispetto alle oscillazioni del mercato (in assenza del benchmark), tuttavia hanno stranamente registrato una perdita; - gli investimenti in private equity

e liquidità potrebbero anche essere validi, ma andrebbe indicata la classe di rating delle società e/o banche in cui si è investito; - poi ci sono gli "altri investimenti", di cui non appare il dettaglio; - ed, infine, nel comparto immobiliare non viene specificata l'operazione di apporto al Fondo Cicerone né il suo rendimento, rinviando ad un documento che non è allegato. Sarebbe interessante, su quest'ultimo punto, conoscere il parere della dottrina su cosa sia realmente, dal punto civilistico, un apporto, se non un trasferimento della proprietà immobiliare, in cambio di quote soggette al rischio mercato e al rischio gestione, e quindi in cambio di pezzi di carta. E sarebbe anche interessante sapere, in ipotesi di investimenti particolarmente rischiosi, se la Cassa utilizzi degli strumenti di copertura per le perdite relative alle oscillazioni di tassi e cambi. Il secondo documento "Gestione Patrimonio" esordisce decantando un rendimento positivo dell'intero portafoglio del 6,43% "risultato superiore di 1,7% rispetto al benchmark di comparazione". Tuttavia il benchmark non è indicato. Molto grave, trattandosi di quel parametro oggettivo di riferimento che delinea sia il profilo di rischio-rendimento che lo strumento rispetto al quale vengono valutati i risultati di una gestione finanziaria, riflettendo così le politiche di investimento adottate. Il documento sembrerebbe presentarsi come una mera nota integrativa delle Asset Allocation, limitata ad indicare le scelte di investimento effettuate nel 2015, sulla base delle analisi di mercato del 2015 stesso. Anche i risultati della gestione sembrerebbero indicati soltanto nel comparto obbligazionario e nelle partecipazioni (CDP e Bankit - investimenti, questi, che andrebbero nettamente preferiti agli altri). Resterebbero, invece, poco chiari i rendimenti nel comparto azionario e non sono stati pubblicati (almeno non in questa sede) quelli dei Fondi azionari, dei Fondi chiusi Real Estate (immobiliari), dei Fondi chiusi private debt e private equity (l'indicazione di minus e plus non sono indici di rendimento). Questa mancanza di trasparenza è molto grave e insolita e sembrerebbe caratterizzare l'intera documentazione pubblicata. In particolare non si comprende come si possano verificare i risultati a budget rispetto ad un forecast che non è dato sapere. Manca, infatti, il piano triennale degli investimenti, manca la visione di lungo periodo, manca la strategia gestionale, manca la politica di investimento ed il suo profilo di rischio, in considerazione degli obiettivi previdenziali e dell'orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Manca un documento programmatico, in cui si sarebbero dovuti tracciare i limiti all'assunzione dei diversi livelli di rischio rispetto alle varie tipologie di investimento, indicando, ad esempio, quanto si possa investire, nell'arco del triennio, in OICR (Fondi), quanto nel comparto immobiliare (FIA), quanto in quello mobiliare (e con che rating), quanto in titoli di debito (obbligazioni) relativi a Stati politicamente instabili e/o emergenti, quanto in un settore merceologico piuttosto che in un altro (energia, telecomunicazioni); e, soprattutto quanto, in percentuale, non dovrebbe mai essere investito, al fine di preservare un'adeguata liquidità da destinare alle immediate esigenze assistenziali, trattandosi, peraltro, dell'obiettivo principale di un Ente previdenziale.

Pertanto, il punto 7 sembrerebbe soddisfatto solo con riferimento all'esposizione delle attività detenute, mentre mancherebbero, come abbiamo visto, le pubblicazioni relative agli altri dati richiesti dal Codice della Trasparenza, che appare sostanzialmente eluso. Anche il dato relativo ai soggetti coinvolti nelle varie fasi dei processi di investimento (informativo, operativo, decisionale, di controllo) non è fornito in questi documenti. Eppure la governance (che non è il semplice Organigramma) è uno schema di attribuzione delle responsabilità individuali nella

scelta degli investimenti e disinvestimenti effettuati, nonché di emersione di eventuali conflitti di interesse, indispensabile al fine di verificare nell'immediatezza l'effettivo adempimento degli obblighi di trasparenza. L'intera pubblicazione risulterebbe , quindi, sostanzialmente superficiale e parziale, impedendo in tal guisa agli iscritti di conoscere immediatamente (l'immediatezza è trasparenza)

quella Policy a monte, elaborata al fine di garantire che l'attività posta in essere sia compliance rispetto alle normative di settore, anche mediante la predisposizione di linee guida di attuazione».

107 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 20 Aprile 2017



Il diritto civile nasce dalla libertà... il diritto del lavoro cammina verso la

libertà di Paolo Rosa - Avvocato

Il diritto civile nasce dalla libertà... il diritto del lavoro cammina verso la libertà (Renato Scognamiglio): l'eccessiva onerosità del patto generazionale che informa il sistema di finanziamento della ripartizione; l'eccessiva onerosità a carico del socio di maggioranza quanto a montante contributivo versato.

Nel nostro Paese, il sistema pensionistico è strutturato secondo il criterio della ripartizione. Ciò significa che i contributi che i lavoratori e le aziende versano agli enti di previdenza vengono utilizzati per pagare le pensioni di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa. Per far fronte al pagamento delle pensioni future, dunque, non è previsto alcun accumulo di riserve.

Il sistema delle Casse di previdenza e assistenza dei professionisti prevede invece l'accumulo, seppur parziale, di riserve.

Il progressivo aumento della vita media della popolazione ha fatto sì che si debbano pagare le pensioni per un tempo più lungo, dall'altro il rallentamento della crescita economica sta frenando le entrate contributive.

Nelle Casse di previdenza dei professionisti, proprio a causa della crisi economica in cui versano le professioni, la situazione sta diventando allarmante.

Un legislatore previdenziale lungimirante deve porsi due problemi e affrontarli con tempestività. Il primo problema è questo: le giovani generazioni di professionisti denunciano l'eccessiva onerosità del patto generazionale che sta alla base del finanziamento a ripartizione.

I giovani professionisti versano la contribuzione che viene utilizzata per pagare le pensioni in essere, in molti casi eccessivamente generose rispetto al montante contributivo versato.

I giovani professionisti al contempo sanno che alla fine del loro percorso lavorativo riceveranno una pensione di gran lunga inferiore nel quantum a quelle attualmente in vigore.

Che cos'è il patto generazionale? Non si tratta di un contratto vero e proprio ma di un accordo sociale grazie al quale determinate prestazioni vengono garantite di generazione in generazione. Il problema si pone quando tra una generazione e l'altra vi è sproporzione nel quantum della prestazione garantita.

Nel diritto civile soccorre la previsione di cui all'art. 1467 per la quale nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. Scomponendo la norma, si viene sinteticamente a delineare il seguente quadro, con questi presupposti:

- il contratto deve essere a esecuzione continuata o periodica, o a esecuzione differita come esattamente è anche nel caso delle prestazioni previdenziali;*
- una delle due prestazioni deve essere divenuta eccessivamente onerosa rispetto all'altra;*
- l'eccessiva generosità deve dipendere da eventi straordinari e irripetibili;*
- la risoluzione non è automatica ma dipende dalla volontà delle parti; la parte che deve eseguire la prestazione divenuta onerosa infatti può offrire di eseguirla lo stesso; mentre la parte che riceve la richiesta di risoluzione può offrire di riportare il contratto ad equità.*

Oggi le giovani generazioni di professionisti sostengono che la contribuzione previdenziale, soprattutto nelle fasce di reddito basso, stante la regressività della contribuzione, è eccessivamente onerosa rispetto alla controprestazione che alla fine del loro percorso lavorativo andranno a ricevere.

Il rischio è reale.

Come se ne può uscire? *Con il considerare la contribuzione previdenziale un tributo e quindi assoggettarla ai criteri della progressività e della proporzionalità rispetto al reddito e al volume d'affari conseguito.*

Il secondo rischio è dato dall'eccessiva onerosità del sistema a carico del socio di maggioranza quanto a montante contributivo versato.

In Cassa Forense, per esempio, il socio di maggioranza quanto a montante contributivo versato è il Nord che finanzia largamente il sistema previdenziale forense nel suo complesso. La crisi economica ora però morde anche al Nord.

Come si può uscirne?

Riequilibrando nella rappresentanza istituzionale la posizione del socio di maggioranza quanto a montante contributivo versato che oggi è in assoluta minoranza.

Non si tratta di introdurre una sorta di golden share in favore del socio di maggioranza quanto a capitale versato ma quantomeno di riequilibrare la rappresentanza a livello istituzionale.

Ma il legislatore previdenziale delle Casse dei professionisti è lungimirante? *Sin qui ha detto che chi affronta questi temi è un gufo senza rendersi conto che il gufo vede bene di giorno e benissimo di notte.*

Come ha scritto sui social il Collega Filippo Visocchi, delegato di Cassino in Cassa Forense: «Non più tempo di parcheggiare, in un recinto di speranze senza sbocco, un consistente numero di giovani solo per esporli a statistiche più o meno manovrabili». La Casse dei commercialisti ha compreso il problema e nel forum organizzato per il 20 aprile prossimo discuterà sulla necessità di un nuovo patto di equità tra generazioni.

«In una realtà in cui, a causa della stagnazione del quadro macroeconomico, del saldo demografico e degli investimenti in conto capitale, è necessario interrogarsi su quali possano

essere le soluzioni per dare alle più giovani generazioni delle prospettive occupazionali e, quindi, sociali e previdenziali», lancia così il Presidente della Cassa dottori commercialisti, Walter Anedda, l'appuntamento annuale Forum in Previdenza, che si terrà a Roma il prossimo 20 aprile, dal titolo «Preservare le generazioni future. Verso un nuovo modello di welfare equo e sostenibile». «Allo stato attuale un Paese alla ricerca di un rilancio, che anche economie meno strutturate stanno vivendo – conclude il Presidente Anedda – non può permettersi di “bruciare” il futuro di intere generazioni di lavoratori. Per questo motivo la previdenza professionale si è attivata da tempo ed è intervenuta per correggere il tiro facendo accettare importanti sacrifici tanto agli iscritti quanto ai pensionati. Quello che si spera possa emergere dal dibattito tra esperti ed osservatori privilegiati del mercato della politica, del lavoro, del welfare e dell'economia più in generale è se davvero oggi il nuovo modello previdenziale di cui le Casse si fanno portatrici, è tale davvero per cui anche il sistema complessivo possa esserne favorevolmente influenzato per rimediare alle prolungate attese del passato e ai più che probabili rischi nel futuro». (Il Sole 24 Ore del 18 aprile 2017).

108 Diritto e Giustizia
PROFESSIONE



previdenza forense | 28 Aprile 2017

Divide et impera... con i capponi di Renzo!

Il giorno dopo la manifestazione a Roma del 21 aprile visto sui social di Paolo Rosa - Avvocato

La manifestazione del 21 aprile ha avuto un buon successo nel senso che ha portato a Roma dai 250 ai 300 avvocati provenienti da Fori diversi. Se si pensa che normalmente ai congressi giuridici forensi nazionali partecipano circa 2.000 Colleghi, per lo più rimborsati delle spese, mentre qui la partecipazione era assolutamente volontaria e a proprie spese, il richiamo sui temi della previdenza forense è stato sentito!

Purtroppo, le polemiche del giorno dopo sui social, hanno depotenziato gli effetti e portato addirittura alla chiusura del gruppo RID che era stato tra i principali promotori della manifestazione.

“Divide ed impera”. *E' una locuzione latina molto usata, che sta a indicare nella sociologia e nella terminologia politica la strategia usata dai detentori del potere per dividere in fazioni l'opposizione ad essi, in modo che queste ultime non trovino mai la possibilità di unirsi contro di esso (Salvatore Santoru in Informazione consapevole).*

In questa vicenda non è dato sapere se vi sia stato l'intervento dei detentori del potere o se tutto sia da attribuirsi all'eccesso di generali schierati in campo.

Certo è che ho letto commenti davvero sgradevoli da un'associazione ad altra con rincorse alla primogenitura e alla rappresentatività che certamente non hanno portato giovamento alla causa comune.

I capponi di Renzo. *Per ingraziarsi l'avvocato, Renzo Tramaglino porta alcuni capponi che tiene in mano, appesi a testa in giù. Per tutto il viaggio i capponi, ignari della loro prossima fine, non fanno altro che beccarsi l'un l'altro e il commento di Manzoni è una riflessione sulla litigiosità umana che, come quella dei capponi, non si rende conto che, senza il reciproco aiuto, ci aspetta una comune brutta fine (per i capponi quella di finire in pentola).*

Queste le parole del Manzoni: «Lascio poi pensare al lettore, come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zampe, a capo all'in giù, nella mano d'un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli passavano a tumulto per la mente e dava loro di fiere scosse e faceva balzare quelle teste spenzolate, le quali intanto s'ingegnavano a baccarsi l'una l'altra, come accade troppo sovente tra compagni di sventura».

E la previdenza forense? Non tutto però è perduto se dalla esperienza del 21 aprile si traggono spunti per andare avanti perché “insieme si può” mentre da soli non si va da alcuna parte. NAD è l’associazione che più di ogni altra si sta strutturando.

Su Repubblica del 25 aprile 2017 Ezio Mauro ha scritto un pezzo secondo me di grande spessore. Ne riporto uno stralcio che ben si adatta anche alla nostra vicenda: «Il deficit culturale del sistema ha prodotto un minimo comun denominatore di scarso significato, con destra e sinistra che sono scivolate sui loro piani inclinati verso il centro, in un indistinto democratico dove si smarriscono le distinzioni e crescono le confusioni, favorendo un mimetismo gregario che si ripara sotto il pensiero dominante, incapace di pensare in proprio. Con il risultato di non saper più fornire al cittadino opzioni identitarie in cui riconoscersi liberamente dopo la fine delle ideologie e lo smarrimento di ogni sentire comune. Ma soprattutto con la conseguenza di non riuscire a proporre una critica organizzata al pensiero unico, un’obiezione culturale, un’alternativa di idee, lasciando così crescere il pregiudizio secondo cui l’unica alternativa possibile è fuori dal sistema». La previdenza forense va ristrutturata per essere inclusiva e non esclusiva al passo con i tempi che stiamo vivendo.

109 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 05 Maggio 2017

Equità, sostenibilità e intergenerazionalità in Cassa

Forense di Paolo Rosa - Avvocato



Quando parliamo di previdenza ci si pone il problema di una prospettiva di lungo periodo, ma una prospettiva di lungo periodo può esserci solo se già oggi si riesce a pensare e a prefigurare ciò che sarà, ciò che accadrà, come cambieranno le cose...

«Quando parliamo di previdenza ci si pone il problema di una prospettiva di lungo periodo, ma una prospettiva di lungo periodo può esserci solo se già oggi si riesce a pensare e a prefigurare ciò che sarà, ciò che accadrà, come cambieranno le cose. I tre requisiti essenziali per qualsiasi sistema previdenziale sono: equità, sostenibilità ed intergenerazionalità. Requisiti che sono intrecciati tra di loro, senza equità la sostenibilità nel tempo è molto difficile e senza intergenerazionalità non c'è una sostenibilità di lungo periodo. I sistemi previdenziali riescono a durare nel tempo non solo se le prestazioni sono commisurate alle contribuzioni ma anche se vengono alimentati da nuovi ingressi. Di fronte ai cambiamenti così radicali, ai problemi demografici che stiamo vivendo da molti anni, dobbiamo porci alcune problematiche. Oggi viviamo più a lungo e questo porta inevitabilmente a dover modificare il bilanciamento tra periodi di lavoro e periodi di pensione. Ma non solo. Dobbiamo tener presente che il numero delle persone che ogni anno raggiungono il pensionamento è significativamente più alto del numero delle persone che nello stesso periodo si affacciano nel mondo del lavoro. E dall'altro canto se teniamo troppo a lungo le persone al lavoro lasciamo poco spazio ai giovani e ai nuovi ingressi. E questo, oltre ad avere effetti negativi sulla coesione sociale e sul patto intergenerazionale, a lungo andare nuoce alla stessa sostenibilità previdenziale nel tempo. Occorre quindi trovare un giusto equilibrio tra le esigenze e gli obiettivi anche se sono apparentemente inconciliabili».

Lavoro, tecnologie e innovazioni. E i cambiamenti in atto riguardano anche il lavoro, le tecnologie, le innovazioni. «Il lavoro che cambia. Io credo che oggi sia un tema che abbia bisogno di una qualche sistemazione. Oggi ci siamo presi un impegno ossia quello di costruire un forum di discussione intorno al lavoro che cambia, se ne parla, se ne scrive ma questo è un tema che ha bisogno anche di un canale istituzionale per espandersi. Un forum, quindi, che consente, on line, a tutti i soggetti che vogliono farlo di entrare nella discussione, di apportare idee e considerazioni. Penso che nessuno possa considerarsi fuori da questa discussione. La storia ci ha insegnato che i cambiamenti hanno creato problemi ma anche opportunità, io credo che ci saranno lavori che

scompariranno e altri che nasceranno. Il tema è la velocità del cambiamento tecnologico che è drammaticamente superiore alla velocità dei cambiamenti sociali e della stessa capacità delle istituzioni di cambiare le regole e di costruire soluzioni congrue».

«Ma il lavoro che cambia, che apre o chiude spazi occupazionali è strettamente collegato alla previdenza perché previdenza non significa solo sistema pensionistico. Farle coincidere è stato un errore e non solo della politica. I prepensionamenti sono stati una sorta di ammortizzatori sociali, si è pensato di usarli per risolvere il problema del lavoro. Io credo che sia giusto pensare che il sostegno al reddito si affianchi alla logica delle politiche attive del lavoro. Io penso che bisogna lavorare sempre tenendo insieme due elementi: l'intervento di sostegno al reddito con la politica di inclusione e di attivazione. Dobbiamo costruire una rete di servizi per affrontare anche il problema della disoccupazione. In Italia chi si occupa di ambiente non si occupa di sociale, chi si occupa di sanità non si occupa di lavoro. L'Italia è un paese dove le politiche hanno la forma di silos, sono verticali, ma la vita delle persone non è fatta di pezzi verticali affiancati ma di un mix stretto di tutte le problematiche».

Problematiche che riguardano anche il lavoro autonomo. «Io credo che il tema della professione sia un tema importante per l'occupazione e per il futuro perché noi abbiamo bisogno certo di una crescita occupazionale ma anche che i giovani abbiano voglia di mettere in campo la propria professionalità, le proprie competenze. La legge che è in fase di approvazione definitiva in Parlamento cerca di dare qualche elemento in più sul welfare, di dare la possibilità di investire sulla formazione rendendo i costi totalmente deducibili, di dare garanzie e tutele del rischio del credito». (Ministro Giuliano Poletti).

Venendo a Cassa Forense la situazione è questa. Il dato demografico, dopo l'esplosione di questi ultimi anni, andrà contraendosi e questo lo si ricava dalla contrazione già in atto nel numero di iscrizioni alla facoltà giurisprudenza.

Il PIL dell'Avvocatura italiana da anni si sta contraendo anche se nell'ultimo anno ha registrato una piccola ripresa.

Il reddito medio dell'Avvocatura italiana è in contrazione anche per via dell'ingente numero dei suoi iscritti.

Cassa Forense nasce dalla privatizzazione della gestione pensionistica pubblica caratterizzata dal sistema di calcolo retributivo che comporta un'eccessiva generosità della promessa previdenziale. Le riforme attuate negli anni hanno cercato di attenuare il GAP tra il montante contributivo versato e la rendita percepita, ma il GAP esiste ancora e continua a generare debito latente.

Dal sistema pubblico Cassa Forense ha ereditato anche il meccanismo di finanziamento che è rimasto a ripartizione con parziale garanzia di copertura.

Il quadro finanziario si completa rammentando che il provvedimento istitutivo di Cassa Forense chiarisce che in nessun caso alcun onere previdenziale sarà a carico dello Stato.

Oggi il patrimonio di Cassa Forense è cospicuo ma il debito latente è 3 volte più grande. Come ha scritto Alessandro Trudda nel suo “Casse di previdenza: analisi delle dinamiche attuariali” la conclusione intuitiva è che il debito latente può essere estinto solo caricandolo “spalmato” sulle future generazioni: il mancato afflusso di nuovi iscritti non solo non permetterebbe equità intergenerazionale, ma potrebbe mettere in crisi gli equilibri finanziari della gestione previdenziale “in estinzione”. È quindi necessario calcolare la proiezione sulla sostenibilità finanziaria di Cassa Forense basando le relative analisi anche sullo sviluppo futuro della variabile demografica nuovi ingressi oltre alle già descritte valutazioni sulle varianti economiche e finanziarie.

Il Presidente di Cassa Forense, nelle sue recenti esternazioni, ha assicurato che non sarà usata la leva previdenziale per sfoltire il numero degli avvocati italiani.

Prendiamo atto di ciò ma queste assicurazioni si devono accompagnare a politiche inclusive considerando i contributi previdenziali alla stregua dei tributi per assoggettarli al criterio della progressività e della proporzionalità rispetto al volume d'affari e al reddito imponibile.

Diversamente molti iscritti saranno costretti a cancellarsi dall'Albo e quindi da Cassa Forense con le inevitabili conseguenze di cui abbiamo parlato più sopra.

110 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 12 Maggio 2017



La finanza e le Casse di previdenza dei

professionisti di Paolo Rosa - Avvocato

Troppa finanza nel mondo? Un OGM ipersviluppato rispetto alla sua naturale funzione di servizio dell'economia: è la finanza oggi. Gli enormi danni arrecati dalla crisi hanno richiamato l'attenzione sugli effetti di questa mutazione genetica: maggiore insicurezza economica e fragilità finanziaria, più disuguaglianze tra pochi ricchi e molti poveri, meno crescita

Che fare?

Più che complicare le regole va ridotta l'alimentazione della finanza attraverso l'eccessivo ricorso a manovre monetarie per governare l'economia.

Va rilanciata alla politica la palla che, abdicando a propri compiti, ha passato alle banche centrali, sovraccaricandole di responsabilità (Giorgio Napolitano, Il mondo alla rovescia. Come la finanza dirige l'economia).

Nonostante questo i francesi hanno eletto Macron, che proviene dal mondo bancario, nuovo Presidente della Repubblica.

Siamo tutti francesi è la nuova linea dei politici italiani esultanti a destra, a sinistra e al centro, per come è andata oltre Alpe. Ma veniamo a noi, ovvero alla finanza nelle Casse di Previdenza.

Le Casse di previdenza dei professionisti. *L'ADEPP, l'Associazione che raggruppa le Casse di previdenza dei professionisti, ha pubblicato la fotografia del patrimonio degli Enti di previdenza dei liberi professionisti a fine 2015.*

Se si adotta il criterio del mark to market gli attivi vengono valutati in 73,23 miliardi di euro, in crescita di circa 5% rispetto al 2014 e del 34% rispetto al 2011.

Valorizzando gli attivi, secondo le evidenze contabili, questi sono pari a 68,55 miliardi di euro.

Questo patrimonio copre per circa 1/3 l'ammontare del debito previdenziale latente che è costituito da tutte le promesse pensionistiche fatte dalle varie Casse.

Sino ad oggi ogni Cassa gestisce autonomamente il suo patrimonio.

A tutt'oggi non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale sugli investimenti delle Casse di previdenza dei professionisti stante la contrarietà delle Casse all'introduzione delle gare ad evidenza pubblica voluta dall'ANAC di Cantone. Ogni Cassa dispone della sua struttura avvalendosi di advisor, banche e intermediari finanziari oltre a strutture interne di proposta e controllo ex ante ed ex post.

I contributi previdenziali sono versati obbligatoriamente dagli iscritti quindi è evidente che nell'affidamento al mercato finanziario deve essere usata la diligenza del buon padre di famiglia. In macroeconomia i risparmi di spesa sono i primi investimenti da fare.

Io vedo due soluzioni: l'ADEPP potrebbe contrattare l'emissione di un Bond statale decennale al tasso fisso netto del 2%, sufficiente a coprire le proiezioni attuariali che ogni singola Cassa deve fare agli effetti della sostenibilità economico finanziaria di lungo periodo. Ricordo che a primavera 2018 si chiuderà l'ombrello protettivo del QE di Mario Draghi alla BCE con il quale ha acquistato, sul mercato secondario, titoli del debito pubblico delle Nazioni europee in difficoltà; il prestito delle Casse potrebbe costituire lo antidoto a speculazioni internazionali sul debito nostrano che è facile prevedere con la impennata dei tassi per finanziarlo!

Oppure le Casse potrebbero consorziarsi, nel settore degli investimenti, perché il fai dai te è molto più costoso e rischioso.

Ovviamente contro queste due opzioni scenderà in campo il sistema bancario e l'industria finanziaria che non vorrà privarsi degli ingenti profitti.

Ma è tempo di affrontare il problema e di dire da che parte si sta: se dalla parte degli iscritti, obbligati ad esserlo, o se della parte dell'industria finanziaria.

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

*** * ***

*La Cassa Forense nel 1994 aveva una situazione pregressa (debito già maturato) relativa agli impegni assunti nei confronti dei propri iscritti ed essa, a seguito della privatizzazione, si è assunta **in modo autonomo** la responsabilità di gestire la previdenza e l'assistenza forense e quindi di valutare il rapporto tra contributi e prestazioni diretto ad assicurare la stabilità del sistema in un ottica che **deve** essere di sostanziale equità per le successive generazioni. Ed infatti Cassa Forense sta operando per assicurare le pensioni ma, soprattutto, perché il rapporto fra contributi e prestazioni si mantenga sostanzialmente stabile nel corso degli anni.*

La legge 335/95 impone che la stabilità della gestione debba essere assicurata per un periodo non inferiore a 15 anni.

*Rebus sic stantibus Cassa Forense gode di una **sicura stabilità** per circa 20 anni e quindi il parametro imposto dalla legge 335/95 risulta ampiamente rispettato.*

È peraltro opinione ormai acquisita in Cassa Forense che la sostenibilità nel settore previdenziale abbia bisogno di proiezioni di stabilità a 40 anni.

*Tale proiezione impone **oggi** a Cassa Forense la revisione del proprio sistema previdenziale per renderlo compatibile con l'aumentato numero degli iscritti e il costante innalzamento delle aspettative di vita.*

Il Comitato dei Delegati vi sta lavorando intensamente sul presupposto che il sistema di finanziamento a ripartizione si è evoluto nel tempo in un "ibrido" per la presenza di un buon patrimonio accantonato nel tempo ma del tutto inadeguato in rapporto al debito previdenziale maturato dall'Ente.

La contabilità fondata sul debito contratto piuttosto che sull'avanzo attivo di gestione costituisce, a detta degli esperti, uno strumento diagnostico più accurato, più trasparente e più lungimirante.

Sarà, dunque, indispensabile governare al meglio alcuni fondamentali rischi fra le diverse generazioni.

Da un lato, si possono manifestare rischi nella fase di formazione del diritto alla pensione:

- **rischio di inadeguatezza dei rendimenti:** *l'avvocato, nonostante il versamento dei contributi, si potrebbe trovare, al momento del pensionamento, a fruire di un trattamento previdenziale insufficiente per una vita dignitosa;*

- **rischio di inflazione:** il valore reale delle prestazioni non si mantiene nel tempo, nel senso che fenomeni inflazionistici possono portare ad una sensibile decurtazione della rendita;
- **rischio demografico:** il valore del trattamento pensionistico a livello individuale dipende dalla durata attesa della vita al momento del pensionamento e la dimensione del trasferimento pensionistico è in funzione della durata media della vita.

I rischi elencati permettono di definire tre possibili concetti di equilibrio di un sistema pensionistico considerato nella sua evoluzione temporale:

- **equilibrio finanziario:** è realizzato quando le entrate contributive sono tendenzialmente uguali alle pensioni erogate. Con riferimento ad un sistema a ripartizione possiamo introdurre il concetto di una **aliquota contributiva di equilibrio** che si ha, nel tempo, quando il gettito contributivo è uguale all'ammontare delle pensioni erogate. È evidente che in un sistema a capitalizzazione, l'equilibrio finanziario viene garantito **automaticamente** perché i diritti pensionistici sono, per definizione, pari ai contributi versati, aumentati dei rendimenti ottenuti sul mercato finanziario.
- **equilibrio macro economico:** è realizzato quando il rapporto fra monte pensioni e prodotto interno lordo dell'Avvocatura non è eccessivo e non tende ad accrescersi nel tempo in modo incontrollato;
- **equilibrio equitativo:** è realizzato quando sono ottenute le finalità distributive giudicate rilevanti tenendo presente che un sistema pensionistico svolge anche funzioni di tipo redistributivo (solidarietà).

Arrivati sin qui occorre dire che le **pensioni erogate** non possono essere toccate siccome salvaguardate dal diritto acquisito.

Si potrebbe solo, e forse, ragionare in termini costituzionalmente accettabili di imposizione di un contributo di solidarietà percentualizzato sull'importo delle pensioni stesse al fine di finanziare la transizioni dal vecchio al nuovo sistema e rendere equo il passato.

Ogni intervento sulla struttura previdenziale forense attuale, sia intervento di tipo parametrico che di tipo strutturale, deve essere accompagnato dall'applicazione del principio **pro rata temporis**, di cui alla legge 335/1995 (per la stabilità della gestione Cassa Forense può adottare procedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrizzazione dei coefficiente di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel **rispetto del principio del pro rata** in relazione alle anzianità già maturate rispetto alle introduzioni delle modifiche derivanti dai procedimenti suddetti).

Vi è poi la necessità di aiutare le giovani generazioni all'inserimento nel mondo del lavoro legale accompagnandole, con misure di favore, nel percorso iniziale della previdenziale forense.

Perché dico questo? Perché l'aumento esponenziale del numero degli avvocati che si è registrato in questi ultimi decenni a fronte di una stagnazione del PIL dell'Avvocatura, sta determinando la diminuzione del reddito pro capite a fronte di una maggiore parcellizzazione del PIL dell'Avvocatura su di un maggior numero di "commensali".

Le generazioni giovani oggi si trovano in grossa difficoltà in un contesto sociale dove la famiglia mono-cellulare ha sostituito quella patriarcale che si occupava dei vecchi ma anche dei giovani.

Le soluzioni al sistema previdenziale forense sono allo studio ormai avanzato del Comitato dei Delegati.

Vi sono soluzioni parametriche e soluzioni più strutturali come l'esercizio dell'opzione del calcolo contributivo della pensione in luogo dell'attuale calcolo retributivo (la Cassa Forense può optare per l'adozione del sistema contributivo definito dalla L. 08.08.1995 n. 335 – art. 3).

Il Legislatore previdenziale forense nel suo sforzo innovativo dovrà tener conto di questi fattori:

- *i diritti quesiti rappresentati dal debito previdenziale maturato che andrà contenuto con opportuni interventi;*
- *il diritto al pro rata temporis in forza del quale ogni riforma deve riguardare il futuro;*
- *grande attenzione a che le prestazioni siano comunque **adeguate** evitando così discriminazioni tra chi (pubblico) ha diritto all'integrazione al trattamento minimo a carico della fiscalità generale e gli avvocati che tale sostegno non hanno;*
- *all'equità intergenerazionale che è **indispensabile** per il sistema di gestione finanziaria attuale.*

Se ogni avvocato vedesse accantonare i contributi versati con i loro rendimenti e poi li riottenesse in termini di equità attuariale al momento del pensionamento, potrebbe disinteressarsi degli altri colleghi coinvolti nel medesimo percorso previdenziale; ma se, come accade oggi, il contributo non viene accantonato ma utilizzato per pagare una pensione, questo atteggiamento solidaristico richiede una sostanziale equità non essendo accettabile, sotto il profilo etico, vedersi raddoppiare i contributi e magari dimezzare le prestazioni.

Stiamo lavorando per trovare la soluzione che armonizzi al meglio le priorità sopra evidenziate.

Trento, lì 6 dicembre 2005

112 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 19 Maggio 2017

Un po' di numeri dal bilancio d'esercizio al 31.12.2016 di Cassa

Forense di Paolo Rosa - Avvocato



La popolazione degli iscritti alla Cassa al 31/12/2016, ha quasi raggiunto le 240.000 unità, ma l'incontrollato aumento del numero degli avvocati iscritti agli Albi Forensi è fenomeno che sembra ormai appartenere al passato, come si può evincere anche dal numero delle cancellazioni dalla Cassa a seguito di cancellazione o sospensione volontaria dall'Albo (4.488 nel 2016).

Cancellazioni. Prosegue anche per questo istituto il notevole incremento delle cancellazioni dovuto all'applicazione del Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, l. n. 247/2012.

Il numero dei professionisti che si sono cancellati dalla Cassa non è solo conseguenza diretta della cancellazione da tutti gli Albi professionali, ma anche della sospensione volontaria prevista dall'art. 20, comma 2 della medesima legge

Cancellazioni Cassa		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
D'ufficio		1.004	1.591	1.840	1.355	4.563
Avvocati	Cancellazione				1.266	3.868
	Sospensione					594
Praticanti					89	101
A domanda		1.922	1.567	321	186	126
Avvocati		1.858	1.513	320	121	26
Praticanti					64	100
Respinte		64	54	1	1	
Totale		2.926	3.158	2.161	1.541	4.689

Gli scenari demografici e reddituali. Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore e della piena applicazione del regolamento di attuazione dell'art. 21 l. 247/2012, è stato sostanzialmente modificato il regime delle iscrizioni alla Cassa che, a differenza di quanto accadeva in passato, non

è più sottoposto all'accertamento di condizioni reddituali o di effettività dell'esercizio della professione. Tale cambiamento normativo ha avuto quale obiettivo primario la copertura previdenziale per tutti gli avvocati, indipendentemente dai redditi prodotti. Pertanto, a seguito dell'iscrizione d'ufficio di tutti quegli avvocati che, esercitando la professione in modo non continuativo non si erano iscritti al loro ente di previdenza (oltre 50.000 professionisti), sono cambiati, in modo sostanziale, anche gli scenari demografici e reddituali della categoria.

L'analisi dello scenario reddituale degli avvocati è importante non solo dal punto di vista previdenziale, ma è utile per individuare il livello di sviluppo economico della professione e la sua affermazione sul mercato.

A tal proposito appare indicativo un commento ai dati della tabella di seguito riportata.

Anno di produzione	Reddito complessivo Irpef		Incremento % annuo del monte reddituale complessivo		Reddito medio annuo		Incremento % annuo del reddito medio		Reddito medio Irpef rivalutato	
	Iscritti Cassa	Iscritti Albi	Iscritti Cassa	Iscritti Albi	Iscritti Cassa	Iscritti Albi	Iscritti Cassa	Iscritti Albi	Iscritti Cassa	Iscritti Albi
1996	€ 2.578.044.619	€ 2.623.423.928			€ 38.336	€ 31.698			€ 54.298	€ 44.895
1997	€ 2.948.635.594	€ 2.981.871.639	14,4%	13,7%	€ 39.789	€ 32.881	3,8%	3,7%	€ 55.414	€ 45.793
1998	€ 3.253.966.468	€ 3.297.419.919	10,4%	10,6%	€ 41.223	€ 33.709	3,6%	2,5%	€ 56.396	€ 46.116
1999	€ 3.476.601.590	€ 3.523.946.620	6,8%	6,9%	€ 41.242	€ 33.339	0,0%	-1,1%	€ 55.534	€ 44.891
2000	€ 3.827.748.127	€ 3.890.898.657	10,1%	10,4%	€ 43.333	€ 34.946	5,1%	4,8%	€ 56.870	€ 45.864
2001	€ 4.147.856.131	€ 4.245.859.479	8,4%	9,1%	€ 44.828	€ 36.423	3,4%	4,2%	€ 57.286	€ 46.545
2002	€ 4.510.879.809	€ 4.600.820.301	8,8%	8,4%	€ 45.812	€ 37.899	2,2%	4,1%	€ 57.170	€ 47.296
2003	€ 4.684.281.352	€ 4.776.843.197	3,8%	3,8%	€ 44.444	€ 37.321	-3,0%	-1,5%	€ 54.111	€ 45.438
2004	€ 5.328.208.984	€ 5.437.841.448	13,7%	13,8%	€ 46.476	€ 39.127	4,6%	4,8%	€ 55.475	€ 46.703
2005	€ 5.648.927.942	€ 5.735.515.329	6,0%	5,5%	€ 47.383	€ 39.312	2,0%	0,5%	€ 55.613	€ 46.139
2006	€ 6.311.871.790	€ 6.487.565.346	11,7%	13,1%	€ 49.039	€ 39.020	3,5%	-0,7%	€ 56.427	€ 44.899
2007	€ 6.984.105.914	€ 7.103.245.225	10,7%	9,5%	€ 51.314	€ 41.608	4,6%	6,6%	€ 58.058	€ 47.077
2008	€ 7.104.080.859	€ 7.227.194.509	1,7%	1,7%	€ 50.351	€ 41.386	-1,9%	-0,5%	€ 55.202	€ 45.374
2009	€ 7.203.601.852	€ 7.336.204.625	1,4%	1,5%	€ 48.805	€ 40.834	-3,1%	-1,3%	€ 53.135	€ 44.458
2010	€ 7.379.417.146	€ 7.497.150.728	2,4%	2,2%	€ 47.563	€ 38.396	-2,5%	-6,0%	€ 50.968	€ 41.144
2011	€ 7.639.790.420	€ 7.773.459.133	3,5%	3,7%	€ 47.561	€ 38.897	0,0%	1,3%	€ 49.625	€ 40.586
2012	€ 7.924.736.311	€ 8.050.442.320	3,7%	3,6%	€ 46.921	€ 38.629	-1,3%	-0,7%	€ 47.532	€ 39.132
2013	€ 7.881.971.945	€ 7.954.746.258	-0,5%	-1,2%	€ 38.627	€ 37.668	-17,7%	-2,5%	€ 38.704	€ 37.743
2014	€ 8.034.442.182	€ 8.043.984.237	1,9%	1,1%	€ 37.505	€ 37.444	-2,9%	-0,6%	€ 37.505	€ 37.444
2015	€ 8.414.280.162	€ 8.425.499.667	4,7%	4,7%	€ 38.385	€ 38.277	2,3%	2,2%	€ 38.385	€ 38.277

Nella tabella si riporta, per ogni anno considerato, il monte reddituale IRPEF complessivamente dichiarato dagli iscritti alla Cassa e dagli iscritti agli Albi (assimilabile alla ricchezza prodotta dall'Avvocatura italiana), il rispettivo tasso di variazione annuo, il reddito IRPEF medio con il relativo tasso di variazione annuo e infine, nelle ultime due colonne, l'evoluzione reale del reddito medio ottenuto mediante rivalutazione monetaria degli importi così da riportare tutti i valori nella stessa moneta del 2015.

Dall'analisi dei dati risulta che la ricchezza prodotta dall'avvocatura nell'anno 2015 ammonta a

8.425 milioni di euro; che tale ricchezza dopo aver avuto, nel passato, una crescita molto sostenuta (13,8% nel 2004, 13,1% nel 2006 e del 9,5% nel 2007) e mostrato, negli ultimi anni un forte rallentamento, ha ripreso a crescere nel 2014 e, in misura maggiore, nel 2015; la ricchezza totalmente prodotta è cresciuta infatti dell'1,1% nell'anno 2014 e di un ulteriore 4,7% nel 2015. Tale lieve ripresa del reddito complessivamente prodotto ha comportato, per la prima volta dopo molti anni, anche un lieve aumento sia in termini nominali che reali, del reddito mediamente prodotto.

Difatti, il reddito professionale medio (quale rapporto tra ricchezza totale e dichiarazioni pervenute) riferibile a ciascun avvocato italiano nell'anno 2015 è stato pari a 38.277 euro, valore superiore al reddito dell'anno precedente del 2,2% e ha posto fine ad un processo di recessione iniziato nel 2008 che, fino al 2014, ha comportato una riduzione del reddito medio prodotto dagli avvocati pari al 9,5%.

Questo fenomeno di recessione diventa ancor più evidente se da una analisi dei redditi medi in valore nominale passiamo ad esaminare, nell'ultima colonna della tabella, l'evoluzione del reddito medio in termini reali (cioè riportando tutti i redditi al valore monetario del 2015), dove emerge che il valore del reddito del 2015, nonostante la ripresa dell'ultimo anno, si è ridotto di oltre il 18 – 20% rispetto ai redditi dichiarati nei primi anni 2000. È chiaro che la lieve ripresa riscontrata sui redditi 2015 andrà confermata negli anni successivi per poter parlare di un trend di crescita del dato che sarebbe di grande rilievo per la Cassa e per l'Avvocatura tutta e, per questo, andrà attentamente monitorato.

Può essere interessante al momento approfondire come il reddito degli avvocati sia variato non solo nel suo valore medio ma anche in relazione alle caratteristiche demografiche del dichiarante ovvero alla dislocazione territoriale in cui si svolge l'attività professionale.

REGIONE	2011	2012	2013	2014	2015	Variazione % 2015/2014	Variazione % 2015/2011
VALLE D'AOSTA	€ 50.976	€ 51.920	€ 45.336	€ 45.740	€ 48.547	6,1%	-4,8%
PIEMONTE	€ 51.952	€ 50.909	€ 47.225	€ 45.507	€ 45.665	0,3%	-12,1%
LOMBARDIA	€ 72.761	€ 70.671	€ 66.538	€ 66.397	€ 67.857	2,2%	-6,7%
LIGURIA	€ 54.913	€ 54.624	€ 50.581	€ 47.702	€ 46.375	-2,8%	-15,5%
VENETO	€ 51.240	€ 51.101	€ 46.984	€ 45.126	€ 46.858	3,8%	-8,6%
EMILIA ROMAGNA	€ 50.230	€ 49.020	€ 45.367	€ 44.657	€ 45.437	1,7%	-9,5%
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 55.102	€ 53.568	€ 48.323	€ 45.394	€ 46.917	3,4%	-14,9%
BOLZANO	€ 62.061	€ 60.439	€ 69.052	€ 67.470	€ 69.346	2,8%	11,7%
TRENTO	€ 71.409	€ 74.321	€ 56.601	€ 54.886	€ 53.802	-2,0%	-24,7%
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 66.729	€ 67.371	€ 62.754	€ 61.099	€ 61.334	0,4%	-8,1%
TOSCANA	€ 41.109	€ 41.851	€ 37.215	€ 35.673	€ 37.105	4,0%	-9,7%
LAZIO	€ 59.092	€ 57.646	€ 48.195	€ 46.995	€ 47.653	1,4%	-19,4%
UMBRIA	€ 37.259	€ 35.879	€ 29.620	€ 29.195	€ 30.597	4,8%	-17,9%
MARCHE	€ 38.506	€ 37.766	€ 32.024	€ 30.323	€ 31.946	5,4%	-17,0%
ABRUZZO	€ 31.792	€ 31.096	€ 24.854	€ 24.009	€ 24.626	2,6%	-22,5%
MOLISE	€ 25.276	€ 23.763	€ 19.006	€ 17.922	€ 19.581	9,3%	-22,5%
CAMPANIA	€ 34.755	€ 35.942	€ 26.563	€ 25.733	€ 25.733	0,0%	-26,0%
PUGLIA	€ 31.294	€ 30.942	€ 21.952	€ 21.461	€ 22.178	3,3%	-29,1%
BASILICATA	€ 28.660	€ 27.743	€ 20.507	€ 19.725	€ 20.331	3,1%	-29,1%
CALABRIA	€ 24.419	€ 25.704	€ 16.712	€ 16.657	€ 16.920	1,6%	-30,7%
SICILIA	€ 30.942	€ 30.468	€ 22.353	€ 21.252	€ 21.650	1,9%	-30,0%
SARDEGNA	€ 32.716	€ 32.566	€ 26.790	€ 25.265	€ 26.694	5,7%	-18,4%
NAZIONALE	€ 47.561	€ 46.921	€ 38.627	€ 37.505	€ 38.385	2,3%	-19,3%

Sicilia.

Tuttavia rispetto allo scorso anno è proprio nelle regioni del centro-sud che si registrano i maggiori incrementi; infatti a fronte di un incremento medio nazionale pari al 2,3% la regione Molise ha registrato un incremento del +9,3%, la Sardegna +5,7% e le Marche +5,4%, al contrario in alcune regioni del Nord si rileva nel 2015 una certa stagnazione rispetto all'anno precedente, come per la Liguria dove il reddito professionale del 2015 si è ridotto del 2,8% o il Trentino Alto Adige dove la crescita dello 0,4% ha mantenuto il reddito praticamente invariato. Inoltre il fenomeno della forte femminilizzazione che ha caratterizzato sempre più negli ultimi decenni la professione forense, può costituire un ulteriore elemento di valutazione per gli scenari previdenziali se è vero come è vero che il reddito medio delle donne avvocato è pari a poco più del 43% di quello dei colleghi uomini.

REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA - ANNO 2015

Classi di età	Reddito IRPEF medio			Volume d'affari IVA medio		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
23 - 29	€ 9.399	€ 11.906	€ 10.415	€ 10.708	€ 13.541	€ 11.856
30 - 34	€ 11.797	€ 17.205	€ 13.909	€ 13.631	€ 21.131	€ 16.560
35 - 39	€ 15.566	€ 27.488	€ 20.588	€ 19.014	€ 36.779	€ 26.498
40 - 44	€ 20.901	€ 40.381	€ 29.584	€ 27.658	€ 58.974	€ 41.618
45 - 49	€ 28.423	€ 58.294	€ 43.186	€ 40.780	€ 91.758	€ 65.975
50 - 54	€ 33.311	€ 72.743	€ 56.054	€ 48.785	€ 117.369	€ 88.341
55 - 59	€ 38.114	€ 79.886	€ 65.563	€ 58.401	€ 130.450	€ 105.745
60 - 64	€ 41.053	€ 83.377	€ 72.804	€ 64.979	€ 137.784	€ 119.597
65 - 69	€ 43.261	€ 82.178	€ 76.701	€ 71.805	€ 137.889	€ 128.589
70 - 74	€ 38.906	€ 63.678	€ 61.447	€ 67.181	€ 109.840	€ 105.998
74+	€ 21.468	€ 42.629	€ 41.241	€ 39.881	€ 74.614	€ 72.336
Totale	€ 22.772	€ 52.763	€ 38.385	€ 31.486	€ 83.002	€ 58.305

Gli avvocati di sesso maschile realizzano guadagni di gran lunga superiori rispetto alle loro colleghe, tuttavia nel 2015 l'aumento del reddito ha riguardato in modo particolare le donne che passano da € 22.070 medi del 2014 a € 22.772 del 2015 (+3,2%), mentre i colleghi uomini passano da un reddito di € 51.503 del 2014 a € 52.763 del 2015 (+2,4%).

Si è rilevato inoltre che gli incrementi di reddito sono stati più significativi nelle età più giovani per le donne e nelle età più mature per gli uomini.

Dall'analisi dei dati risulta, pertanto, una situazione in cui il reddito mediamente prodotto ha interrotto, la sua progressione di crescita, fatta eccezione per il dato relativo alle ultime dichiarazioni pervenute che sembra mostrare una certa ripresa. Tuttavia il cambiamento di

tendenza riferito ad un solo anno dichiarativo non consente di affermare che la crisi economica che ha colpito la categoria stia volgendo al termine.

Il perseverare del fenomeno di un elevato numero di accessi alla professione forense aveva già

comportato un rallentamento della crescita del reddito medio ma non è sufficiente a spiegare una tale riduzione anche in valore nominale.

Sicuramente la femminilizzazione della professione osservata negli ultimi anni, per quanto rilevato sopra, ha reso ancor più evidente la progressiva riduzione del reddito mediamente prodotto dall'avvocatura come si evince dalla tabella che segue.

	REDDITO MEDIO IRPEF								Variazione % 2015/2008
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Uomini	€ 66.025	€ 63.870	€ 61.967	€ 62.113	€ 61.613	€ 53.389	€ 51.503	€ 52.763	-20,1%
Donne	€ 28.177	€ 28.108	€ 28.160	€ 28.557	€ 28.161	€ 22.247	€ 22.070	€ 22.772	-19,2%
Totale	€ 50.351	€ 48.805	€ 47.563	€ 47.561	€ 46.921	€ 38.627	€ 37.505	€ 38.385	-23,8%

Indubbiamente la situazione di crisi economica e occupazionale che sta attraversando il paese ha coinvolto il mondo dell'avvocatura e delle professioni in genere. Difatti, si è osservato che la contrazione dei fatturati non riguarda solo gli avvocati ma un po' tutte le professioni. Ingegneri e architetti, notai ecc. fanno parte di una catena economica in cui lo scarso livello occupazionale o solo il timore di una instabilità economica delle famiglie si traduce in una minore richiesta di assistenza da parte di un professionista: si rimanda la ristrutturazione della propria casa, si evita di iniziare una causa civile per rivendicare i propri diritti ecc. Da qui un inevitabile calo dell'attività professionale e dei redditi prodotti.

L'insieme di questi dati indurrà gli Amministratori dell'Ente ad un costante monitoraggio tecnicoattuariale sulla sostenibilità del sistema. In particolare, sarà necessario verificare nel tempo gli eventuali scostamenti tra i flussi previsti (in entrata e in uscita) e quelli effettivamente riscontrati.

La spesa complessiva per pensioni si è attestata, nel 2016, a circa 788 milioni di euro, con un incremento, rispetto allo scorso esercizio, di circa il 3%.

Il numero di trattamenti previdenziali complessivamente erogati dalla Cassa è passato dai 27.162 al 31/12/2015 ai 27.988 al 31/12/2016, con un incremento di circa il 3%.

Appare importante sottolineare come, a fronte dell'intera platea degli iscritti quelli che sono tenuti a pagare per intero i contributi minimi sono circa 125.000. Quasi la metà degli iscritti, infatti, nel 2016, ha fruito delle numerose agevolazioni previste dal regolamento ex art. 21 e dalla normativa previgente (riduzione per i primi anni di iscrizione, esonero ex art. 10 e per i pensionati di vecchiaia, ecc...).

In complesso, il totale delle entrate contributive si attesta su valori assoluti leggermente superiori a quelli del 2015 (€ 1.639.276.522 contro € 1.580.331.790).

Area patrimonio. Il patrimonio di Cassa Forense è suddiviso in 7 macro classi di investimento:

1. Monetario 6,6%
2. Obbligazionario 51,0%
3. Azionario 22,3%
4. Rendimento Assoluto 4,9%
5. Private Equity 1,3%
6. Altri Investimenti 2,6%
7. Immobiliare 11,4%
8. La performance da inizio anno è positiva ed è pari a 1,91%, inferiore rispetto al benchmark
9. che ha registrato un rendimento di 4,95%.
10. La differenza è legata sia a momenti di estrema turbolenza dei mercati azionari e obbligazionari ad inizio 2016 sia a scelte tattiche di portafoglio nel momento in cui si sono conosciuti rendimenti negativi anche in fasi positive del mercato (giugno e settembre).



Fonte Mangusta

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Descrizione	Valore al 31.12.2016	Valore al 31.12.2015
Immobilizzazioni finanziarie	4.802.966.092,54	4.303.422.066,92
Partecipazioni in imprese collegate	41.316,55	41.316,55
Partecipazioni in altre imprese	163.717.627,32	155.976.881,41
Partecipazioni societarie	365.000.000,00	365.000.000,00
Crediti verso personale dipendente	5.334.949,28	5.231.461,90
Crediti verso iscritti e concessionari	483.670.272,44	312.220.886,79
Crediti verso altri	5.223.631,57	4.806.002,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e ass.ti	2.006.987.884,61	1.906.372.437,29
Altri Titoli	1.772.990.410,77	1.553.773.080,98

Immobilizzazioni finanziarie. Sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente ridotto da svalutazioni conseguenti a diminuzioni di valore ritenute durevoli tenuto conto della tipologia delle partecipazioni detenute. Per completezza si ricorda il criterio fissato dal Comitato dei Delegati in data 23.07.2004 in merito alla quantificazione della "perdita durevole di valore" dei titoli immobilizzati che prevede che la svalutazione dei titoli intervenga al verificarsi della condizione in funzione della quale le immobilizzazioni registrino una riduzione stabile di valore, decorsi 4 esercizi, in misura eguale o superiore al 40% del prezzo di carico.

Cosa si dovrebbe fare secondo gli esperti più illuminati? Le Casse di previdenza redigono bilanci civilistici, che non consentono il calcolo dei rendimenti a valori di mercato, a differenza di quanto avviene nei fondi pensione negoziali. Nei portafogli delle Casse si trovano sia asset liquidi che illiquidi, tra i quali gli immobili. Per questi ultimi, specie se detenuti direttamente, non c'è un vero valore di mercato, ma solo una perizia. Non essendoci una norma specifica (come per i fondi immobiliari, che sono tenuti a pubblicare un NAV su base semestrale), nel corso del tempo ogni Cassa ha discrezionalmente deciso se e quando procedere a rivalutazioni o svalutazioni dei beni reali.

Per uscire da questa selva bisognerebbe, come suggerito anche da Covip, portare le Casse ad affiancare al bilancio civilistico una valutazione "mark-to-market" degli attivi al 31/12 di ogni anno, ovviamente adottando regole uniformi dettate dalla stessa Covip, altrimenti sarebbe tutto inutile. Per i titoli quotati è facile, per gli immobili occorrerà ricorrere ad esperti indipendenti certificati, mentre per i titoli non quotati si produrranno valori "mark-to-model", utilizzando modelli matematici validati. Di certo le casse non gradirebbero questo improvviso scoppio di trasparenza ma gli iscritti sicuramente sì: saprebbero come sono gestiti i propri soldi. Tanto più se questi rendimenti vanno ad aggiungersi ai contributi versati per la pensione, rimpinguandola quando necessario (e in questi tempi difficili lo sarebbe).

Accertamenti di irregolarità contributive e/o dichiarative – procedure sanzionatorie. Le procedure di verifica sulla regolarità dichiarativa e/o contributiva degli avvocati, si articolano nelle consuete due distinte modalità:

- verifiche “orizzontali”: si tratta di attività avviata su impulso dell’ufficio in modalità “batch” ed è riferita a un adempimento annuale (dichiarazione o versamenti in autoliquidazione) per l’intera platea degli avvocati; si dividono in “dichiarative” (regolarità nell’invio dei modelli 5) e contributive (regolarità nel pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione);
- verifiche “verticali”: si tratta di attività avviate su impulso dell’interessato (domanda di verifica contributiva, domanda di rimborso ecc.) ed ha per oggetto la verifica della regolarità dichiarativa e contributiva per tutti gli anni per i quali il professionista risulta tenuto a tali adempimenti. Si ricorda che l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 21 ha comportato, tra l’altro, la sospensione delle sanzioni sulle irregolarità nel pagamento dei contributi minimi dovuti fino all’anno 2015 incluso (art. 11). Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13/11/2014, ha dato disposizione agli uffici di sospendere ogni procedura sanzionatoria in riferimento ai contributi minimi, indicando il 2016 quale primo anno da riassoggettare alle procedure sanzionatorie previste dal vigente Regolamento per la Disciplina delle Sanzioni. Per completezza, si ricorda che il citato regolamento delle sanzioni ha previsto, in estrema sintesi, istituti di regolarizzazione contributiva/dichiarativa da attivare su iniziativa del singolo avvocato e altri da attivare su iniziativa dell’ufficio:

a) istituti da attivare su iniziativa del singolo avvocato:

a1) Dichiarazione spontanea (già “ravvedimento operoso”) - art. 8, comma 4: disciplina il caso della rettifica in aumento, con un ritardo superiore a 150 giorni dal termine di scadenza, di una comunicazione precedentemente inviata con dati reddituali non conformi al vero; l’istituto può essere attivato solo se la “dichiarazione spontanea” è inviata dall’interessato prima della formale contestazione della Cassa sulla difformità reddituale ai sensi dell’art. 8, 1° comma. La “Dichiarazione spontanea” deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.

a2) Regolarizzazione spontanea – art. 14: disciplina il caso di irregolarità dichiarative e/o contributive non riconducibili al punto precedente (rettifica di dichiarazioni non conformi al vero inviate oltre 150 giorni dal termine); l’istituto può essere attivato solo se la relativa domanda è inviata dall’interessato prima della formale contestazione della Cassa ai sensi dell’art. 12;

b) istituti da attivare su iniziativa dell’ufficio:

b1) Accertamenti da Controlli Incrociati – art. 8, commi 1, 2 e 3: disciplina il caso in cui l’interessato non abbia presentato la “Dichiarazione spontanea” di cui al 4° comma del citato art. 8 e la Cassa abbia rilevato delle difformità tra i dati comunicati all’Anagrafe Tributaria rispetto a quelli in suo possesso; la procedura di accertamento deve essere attivata anche nel caso di dati reddituali comunicati alla Cassa superiori rispetto a quelli dichiarati all’Anagrafe Tributaria;

b2) Accertamenti irregolarità dichiarative e contributive – artt. 12 e 13: disciplinano il caso di irregolarità dichiarative e/o contributive non riconducibili al caso di cui al punto precedente e per le quali non risulti già richiesto l'istituto della "Regolarizzazione spontanea".

Per quanto riguarda il lavoro svolto nel corso del 2016, si evidenzia che è regolarmente proseguita l'attività di accertamento della regolarità contributiva e dichiarativa che ha riguardato, in particolare, le procedure sanzionatorie relative a ritardati/omessi versamenti dei contributi dovuti in autoliquidazione connessi ai Modd.5/2005 - 5/2012 e l'avvio della procedura sanzionatoria per omesso invio dei Modd.5/2013, 5/2014 e 5.2015. L'ufficio, anche in riferimento agli accertamenti avviati negli anni precedenti il 2016, ha esaminato e riscontrato n. 6.782 lettere di osservazioni relative alle procedure sanzionatorie avviate dalla Cassa, di cui n. 2.762 con riferimento alle procedure connesse agli omessi/ritardati versamenti in autoliquidazione e n. 4.020 riferite a omessi/ritardati invii dei modelli 5. I professionisti che hanno effettuato pagamenti nell'esercizio 2016 per sanare irregolarità contributive sono stati oltre n. 10.000 (per oltre € 15.000.000,00) e circa n. 860 per sanzioni connesse agli aspetti dichiarativi (per oltre € 320.000,00).

I professionisti che, non avendo aderito al pagamento in oblazione, sono stati iscritti nel ruolo 2016, sono stati oltre n. 10.000 per irregolarità contributive e circa n. 5.500 per irregolarità dichiarative.

Nei prospetti che seguono vengono illustrati gli importi iscritti a ruolo:

ACCERTAMENTI IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE ISCRITTE A RUOLO 2016			
Anno	Descrizione	Importi	TOTALI
2004	Contributo integrativo	104.394,94	584.324,48
	Contributo soggettivo	263.966,11	
	Interessi sul contributo integrativo	29.684,65	
	Interessi sul contributo soggettivo	74.598,30	
	Sanzione su contributo integrativo	31.929,58	
	Sanzione su contributo soggettivo	79.750,90	
2005	Contributo integrativo	122.527,55	712.655,51
	Contributo soggettivo	337.050,64	
	Interessi sul contributo integrativo	31.390,24	
	Interessi sul contributo soggettivo	85.213,52	
	Sanzione su contributo integrativo	36.510,41	
	Sanzione su contributo soggettivo	99.963,15	
2006	Contributo integrativo	83.163,77	499.678,44
	Contributo soggettivo	249.934,97	
	Interessi sul contributo integrativo	18.278,06	
	Interessi sul contributo soggettivo	53.411,48	
	Sanzione su contributo integrativo	23.855,29	
	Sanzione su contributo soggettivo	71.034,87	
2007	Contributo integrativo	133.682,13	822.708,77
	Contributo soggettivo	416.518,68	
	Interessi sul contributo integrativo	26.174,75	
	Interessi sul contributo soggettivo	79.743,39	
	Sanzione su contributo integrativo	41.476,01	
	Sanzione su contributo soggettivo	125.113,81	
2008	Contributo integrativo	283.560,66	1.882.490,00
	Contributo soggettivo	999.241,85	
	Interessi sul contributo integrativo	48.296,77	
	Interessi sul contributo soggettivo	167.411,43	
	Sanzione su contributo integrativo	85.107,42	
	Sanzione su contributo soggettivo	298.871,87	
2009	Contributo integrativo	310.140,19	2.506.277,27
	Contributo soggettivo	1.433.359,53	
	Interessi sul contributo integrativo	44.317,00	
	Interessi sul contributo soggettivo	190.505,05	
	Sanzione su contributo integrativo	95.989,07	
	Sanzione su contributo soggettivo	431.966,43	

Anno	Descrizione	Importi	TOTALI
2010	Contributo integrativo	501.400,71	1.554.878,88
	Contributo sogg. modulare obbligatorio	38.323,80	
	Contributo soggettivo	628.141,79	
	Interessi su contr. modulare obbligatorio	3.730,75	
	Interessi sul contributo integrativo	45.420,13	
	Interessi sul contributo soggettivo	61.680,22	
	Sanzione su contr. modulare obbligatorio	9.097,15	
	Sanzione su contributo integrativo	117.160,93	
	Sanzione su contributo soggettivo	149.923,40	
2011	Contributo integrativo	11.671.642,01	35.062.189,03
	Contributo sogg. modulare obbligatorio	938.814,33	
	Contributo soggettivo	13.888.798,41	
	Interessi su contr. modulare obbligatorio	84.744,82	
	Interessi sul contributo integrativo	1.099.566,91	
	Interessi sul contributo soggettivo	1.308.792,17	
	Sanzione su contr. modulare obbligatorio	212.480,56	
	Sanzione su contributo integrativo	2.675.049,67	
	Sanzione su contributo soggettivo	3.182.300,15	
TOTALE A RUOLO 2016 PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE EURO			43.625.202,38

ACCERTAMENTI IRREGOLARITA' DICHIARATIVE ISCRITTE A RUOLO			
Anno Produzione	Mod. 5	Descrizione	TOTALI
2006	2007	Sanzione per irregolarità dichiarative	31.716,67
2007	2008	Sanzione per irregolarità dichiarative	30.382,33
2008	2009	Sanzione per irregolarità dichiarative	42.462,66
2009	2010	Sanzione per irregolarità dichiarative	36.628,00
2010	2011	Sanzione per irregolarità dichiarative	344.026,68
2011	2012	Sanzione per irregolarità dichiarative	334.882,27
2012	2013	Sanzione per irregolarità dichiarative	267.322,42
TOTALE A RUOLO 2016 PER IRREGOLARITA' DICHIARATIVE EURO			1.087.421,03

Quanti NPL ci sono tra questi crediti? Dall'insieme di questi numeri, che ho rigorosamente tratto dal bilancio d'esercizio al 31.12.2016, pur in difetto dei dati ALM - Asset Liability Management, del Funding Ratio (rapporto tra promesse pensionistiche e patrimonio) e i dati del Fondo Cicerone, abbiamo una situazione molto preoccupante per Cassa Forense che andrebbe affrontata al più presto con una riforma di sistema.

Un confronto con Pensplan della Regione Trentino Alto Adige può essere stimolante.

I rendimenti dei fondi pensione. Sul fronte dei rendimenti quasi tutte le linee di investimento sono riuscite nel 2016 a battere il TFR rimasto in azienda, seppur con i mercati finanziari che, sia sul versante obbligazionario che su quello azionario, hanno pagato molto le incertezze derivanti da eventi quali "Brexit" e l'esito del referendum costituzionale.

«All'interno di ciascuna delle diverse tipologie di forma pensionistica i risultati più elevati si sono avuti nelle linee a maggior contenuto di azioni, sospinte dall'apprezzamento dei corsi nell'ultimo

trimestre dell'anno», ha spiegato la commissione di vigilanza presieduta da Mario Padula, «nel contempo i rendimenti delle linee obbligazionarie e garantite hanno subito l'effetto della riduzione dei corsi dei titoli di debito, pur rimanendo nella media dell'anno in territorio positivo».

Nel 2016 il rendimento medio per gli aderenti residenti in Regione è stato pari a 2,9% rispetto all'1,5% della rivalutazione del TFR.

La Collega Daniela Nazzaro di Roma ha pubblicato su FB in vari forum tematici questo contributo che ripropongo alla Vostra attenzione perché sarebbe una rivoluzione nel sistema previdenziale forense:

«Il nostro sistema previdenziale è solidale. Con tale definizione si intende riferirsi alla previsione di un contributo di solidarietà del 3%, imposto ai redditi eccedenti i 96.000 euro annuo e utilizzato per finanziare la pensione dei redditi inferiori al tetto. Il ricavo relativo al suddetto contributo non

è stato riportato nel bilancio 2016, circostanza assai grave che andrebbe approfondita (n.b. il contributo di solidarietà di euro 220.881 che appare tra i ricavi è quello trattenuto ai pensionati ancora iscritti alla Cassa - ex art. 1 comma 486 l. n. 147/2013). In ogni caso, qualsiasi sia il ricavo relativo al contributo del 3%, esso non riesce comunque a finanziare le pensioni minime, visto che

necessario ricorrere anche al contributo integrativo (la contribuzione minima non è assolutamente sufficiente). Questo è il sistema. Allora perché ricorrere alla solidarietà del 3%? Cerchiamo di sviluppare una risposta partendo proprio dal concetto di solidarietà. La solidarietà è certamente un valore umano, è un ideale, è un mezzo per garantire maggiore giustizia sociale, è un'opportunità di miglioramento, è un precetto costituzionale. Ma, ove strumentalizzata e deviata, la solidarietà può tradursi in un alibi per i sistemi inefficienti o corrotti, in un controllo delle menti più critiche e vivaci, in un tentativo di svilimento della dignità reddituale, in un'arma di ricatto morale. La diagnosi differenziale tra la solidarietà come strumento di giustizia sociale e la solidarietà come esercizio del potere è da ricercarsi nella natura eziologica del contributo: la volontarietà contraddistingue incontrovertibilmente la prima, là dove la seconda è inesorabilmente imposta. Tornando al nostro sistema ricordiamo che i redditi più alti non versano volontariamente il contributo del 3%, bensì viene loro imposto, da un sistema imposto! Inoltre tale imposizione comporta un ricavo che non è comunque

sufficiente allo scopo, dovendosi ricorrere all'ulteriore correttivo del contributo integrativo. Quindi perché lasciare questa forma di 'solidarietà obbligatoria'? "Cui prodest scelus, is fecit". Il vero autore e vincitore di questo sistema è solo il Potere. Grazie al contributo di solidarietà Egli ottiene un duplice effetto: il suo autoritarismo diventa benevolo e, nello stesso tempo, riesce a dividere le classi di reddito, ponendole in conflitto tra loro, al fine di depotenziarne il dissenso. Infatti, i soggetti portatori di redditi più alti mal sopporteranno il sacrificio in favore dei soggetti portatori di redditi più bassi ed in questi ultimi verrà ingenerata una riverente soggezione, soporifera, indotta dalla riconoscenza! Divide et impera. In questa nuova visione la solidarietà del 3% serve solo al Potere, che la utilizza per tamponare un'emergenza, per eludere una domanda di giustizia, per nascondere un diritto ben preciso: quello ad un sistema previdenziale equo, basato sulla equa distribuzione delle ricchezze, in cui le rendite devono essere commisurate agli effettivi versamenti, senza il sacrificio e senza la soggezione di alcuno. Orbene, questo sistema è realizzabile solo esercitando l'opzione al sistema di calcolo contributivo, equo e solidale (limitatam

è tetto, abolizione dei minimi, applicazione dei criteri costituzionali della PROPORZIONALITA' e della PROGRESSIVITA'. Ed esenzione totale per i redditi al di sotto della soglia di povertà.

Avv. Paolo Rosa

113 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 26 Maggio 2017

Assistenzialismo in Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato



Cassa Forense ha pubblicato il bando di concorso “Servizio di prestito agli iscritti”...

Secondo il dizionario repubblica.it l'assistenzialismo è la degenerazione del sistema di assistenza pubblica e sociale, in cui lo Stato interviene soprattutto con l'erogazione di fondi a cittadini o enti, senza un piano efficace per il loro utilizzo e allo scopo di acquisire consensi.

Secondo il dizionario Treccani assistenzialismo nel linguaggio economico e politico significa l'accentuazione delle attività assistenziali della pubblica amministrazione ritenuta dispersiva di risorse e atta a deprimere lo spirito di intraprendenza, di rischio, di cambiamento, che dovrebbe caratterizzare i cittadini e i soggetti economici di un sistema dinamico e moderno.

Secondo il dizionario del Corriere assistenzialismo è una politica di assistenza agli strati più deboli della popolazione.

Secondo la Fondazione Zancan siamo tra i pochi paesi ancora convinti che per aiutare una persona basti un assegno e non, invece, il sostegno per renderla attiva.

L'obiettivo dovrebbe essere invece una società solidale che inventa e sviluppa un corrispettivo dei diritti, mentre la cultura liberale e quella social comunista hanno sviluppato solo diritti individuali, ma ci vogliono anche quelli sociali.

L'unica risposta seria a questa tendenza, che si fa ideologia, è un'azione che concretamente

combatta la povertà e l'impoverimento (che sono fenomeni differenziati che richiedono specifiche terapie) contrastandone le cause, il che è arduo ma indispensabile, invece di limitarsi a lenirne gli effetti con un assistenzialismo sempre meno sostenibile.

Perché dico tutto questo? *Perché Cassa Forense ha pubblicato il bando di concorso “Servizio di prestito agli iscritti”.*

Lo ripropongo per non incorrere in omissioni o errori.

BANDO DI CONCORSO SERVIZIO DI PRESTITI AGLI ISCRITTI

Premessa

Cassa Forense, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha avviato una iniziativa in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa, che permetta loro, nei primi anni di esercizio dell'attività professionale, di accedere al mercato del credito, beneficiando dell'intervento da parte dell'Ente per l'abbattimento al 100% degli interessi passivi e per gli aspetti legati alla garanzia per l'accesso al credito. Il servizio di prestiti in favore degli iscritti, di durata biennale (1/12/2016 – 30/11/2018), è stato affidato, all'esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 163/2006, oggi art. 63 D.Lgs. 50/2016, a Banca Popolare di Sondrio (delibera del Consiglio di Amministrazione del 5/7/2016).

Art.1

Oggetto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai sensi dell'art. 14, lett. a4) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, indice, come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7/3/2017, un bando per l'erogazione di prestiti agli iscritti alla Cassa riguardante agevolazioni per l'accesso al credito, tramite interventi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati all'allestimento ed al potenziamento dello studio legale. Il servizio, affidato a Banca Popolare di Sondrio, prevede la possibilità per i richiedenti, entro il plafond di cui al successivo art. 4, di beneficiare di un abbattimento al 100% degli interessi passivi relativi al prestito stesso che verranno versati dalla Cassa all'Istituto di credito e della garanzia fidejussoria prestata dall'Ente per coloro che abbiano dichiarato un reddito professionale inferiore ad € 10.000,00. L'importo erogabile in conto capitale agli iscritti da parte della Banca non potrà superare complessivamente il limite di € 10.000.000,00 annuo.

Art.2

Beneficiari

Hanno titolo per beneficiare dell'iniziativa gli iscritti alla Cassa, esclusi i praticanti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda.

Art.3

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al bando il richiedente:

- deve essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5);*
- deve aver dichiarato, nell'ultimo Modello 5, un reddito professionale non superiore ad €*

40.000,00;

- non deve aver compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda;
- deve essere iscritto alla Cassa da almeno due anni, compresi eventuali periodi di praticantato. Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione a Cassa Forense; qualora, pertanto, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dalla Cassa il contributo viene meno ed il professionista dovrà provvedere al pagamento integrale degli interessi derivanti dal prestito ottenuto a decorrere dalla prima rata non ancora corrisposta o all'immediato rimborso del credito residuo.

Art.4

Importo erogabile e caratteristiche del prestito

L'intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presente bando consiste, fino ad esaurimento del fondo stanziato di seguito indicato, nell'abbattimento del 100% degli interessi passivi in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fidejussoria limitatamente ai professionisti con reddito dichiarato nell'ultimo Modello 5 inferiore ad € 10.000,00.

Le caratteristiche del prestito sono:

- *un tasso nominale annuo fisso pari all'IRS lettera di periodo corrispondente alla durata del prestito concesso (ovvero uno, due, tre, quattro e cinque anni) maggiorato di uno spread pari al 3,25%;*
- *un limite minimo di capitale concesso in prestito pari ad € 5.000,00 ed un massimo pari ad € 15.000,00 per iscritto;*
- *una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi;*
- *la periodicità rata mensile;*
- *spese di istruttoria una tantum pari ad € 40,00 a carico del richiedente;*
- *spese di incasso rata pari ad € 1,75 per ogni rata a carico del richiedente;*
- *estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza l'applicazione di alcuna penale;*
- *delibera a insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio;*
- *oneri fiscali, all'atto dell'erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al DPR 601/73, l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato.*

Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente bando è stato previsto uno stanziamento annuo da parte della Cassa, pari, per l'anno 2017, ad € 1.500.000,00 per il pagamento degli interessi passivi relativi all'intera durata del prestito.

Art.5

Domanda – Termini e modalità di invio

La richiesta di prestito, deve essere inviata entro il 31/10/2017, a pena di inammissibilità, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense esclusivamente tramite l'apposita procedura

on line attivata sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it). Non sono ammesse domande presentate con modalità e /o canali diversi.

Unitamente alla domanda il richiedente dovrà produrre, sempre con modalità telematica, una autocertificazione in cui vengano indicate le finalità del prestito come evidenziate nella premessa del Bando.

Cassa Forense, comunque, si riserva di verificare, anche a posteriori, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Le richieste verranno evase in ordine di data di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per ciascun anno solare.

Art.6

Disposizioni finali

I richiedenti ammessi all'iniziativa dovranno sottoscrivere, a pena di decadenza, il relativo contratto di prestito con Banca Popolare di Sondrio entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di ammissione al beneficio di cui al presente bando.

Il Presidente

Avv. Nunzio Luciano

Beneficiari sono gli iscritti alla Cassa, esclusi i praticanti, che non abbiano compiuto il 35esimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Ma se un praticante ha esercitato l'opzione volontaria all'iscrizione a Cassa Forense perché escluderlo? L'esame dei requisiti di ammissione richiede solo per l'iscritto di essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5).

Ne consegue che i 20.641 fantasmi, cioè coloro che non inviano il Modello 5, restano esclusi e questo è senz'altro positivo.

Il beneficiario però non deve aver compiuto il 35esimo anno di età alla data di presentazione della domanda e deve essere iscritto alla Cassa da almeno due anni, compresi eventuali periodi di praticantato.

Questa formulazione creerà soltanto un contenzioso e andava eliminata ammettendo l'iscritto a beneficiarne al momento stesso della sua iscrizione.

L'intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presente bando consiste, fino a esaurimento del fondo stazionato di € 10.000.000,00 annui, nell'abbattimento del 100% degli interessi passivi in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fideiussoria limitatamente ai professionisti con reddito dichiarato nell'ultimo Modello 5 inferiore a € 10.000,00.

Si tratta, a mio giudizio, di un intervento di puro assistenzialismo.

Vi è, infatti, il solo riferimento al reddito professionale dichiarato nell'ultimo Modello 5, non superiore a € 40.000,00, con abbattimento del 100% degli interessi passivi in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fideiussoria limitatamente ai professionisti con reddito dichiarato nell'ultimo Modello 5 inferiore a € 10.000,00.

Nessuna applicazione del criterio nazionale ISEE che consente di individuare chi fra gli scritti, a parità delle condizioni sopra indicate, ne abbia effettivamente bisogno.

In buona sostanza chi ha alle spalle una famiglia in bonis potrà comunque beneficiarne.

Non ci siamo proprio.

Bisogna uscire dalla logica dell'assistenzialismo con una politica di interventi che sia adeguata nello stanziamento delle risorse e indirizzata a chi ne abbia effettivamente bisogno con rigorosa applicazione del criterio nazionale ISEE.

L'assistenzialismo può portare consenso ma non risolve i problemi.

Riprova ne sia che le richieste di cui al bando verranno evase in ordine di data di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per ciascun anno solare ...

114 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 29 Maggio 2017



La sentenza n. 4805/2017 del Tribunale di Roma: pregi e difetti

di Paolo Rosa - Avvocato

A seguito di riassunzione dal TAR del Lazio, è approdata alla Sezione lavoro del Tribunale di Roma la questione relativa all'art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012. Il contraddittorio si è instaurato tra tutti i protagonisti di questa complicata vicenda: un collega, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia, Cassa Forense e il Consiglio Nazionale Forense.

(Tribunale di Roma, sez. Lavoro, sentenza n. 4805/17; depositata il 22 maggio)

Principi. Il Tribunale di Roma, nella sentenza leggibile in allegato, ha respinto il ricorso, con condanna alle spese, affermando però una serie di principi che ritengo fondamentali nell'economia della vicenda.

Il Tribunale di Roma ha affermato che:

- nel nostro ordinamento, all'espletamento di attività latu sensu lavorativa, sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma autonoma o subordinata, dietro pagamento di corrispettivo, debba accompagnarsi la copertura previdenziale e ciò per ragioni di tutela di posizioni indisponibili del singolo (tutela avverso la vecchiaia, la malattia, l'invalidità e per i superstiti) e, quindi, a prescindere se, poi in concreto, al singolo potrà o meno essere erogata una qualche prestazione.

Il Tribunale di Roma ha confermato quindi la piena legittimità dell'art. 21 l. n. 247/2012 che prevede che l'iscrizione all'Albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Questo principio è stato duramente contestato ma la realtà ha dimostrato che pochi avvocati, in costanza di attività ante riforma, si erano iscritti alla Gestione autonoma INPS e che quindi esercitavano l'attività forense in regime di concorrenza sleale con tutti gli altri perché non gravati dal versamento della contribuzione previdenziale e tali, comunque, da creare nel tempo un problema pensionistico a carico della fiscalità generale.

- che la previsione di un contributo annuo obbligatorio corrisponde alla garanzia di percezione di un trattamento pensionistico, sia pure, eventualmente, in misura minima. A nulla rileva che detto

contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e che non sia informato al principio di progressività.

Per il Tribunale di Roma la contribuzione previdenziale non è assimilabile all'imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma è da considerare quale prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati senza peraltro qualificare giuridicamente detta prestazione patrimoniale. Il Tribunale di Roma, per arrivare a questa conclusione, non ha tenuto conto di quanto affermato da autorevole dottrina (Persiani, Diritto della Previdenza sociale, Padova, 2014) per la quale la contribuzione previdenziale null'altro è che un tributo come imposta speciale perché riferita ad una specifica categoria di soggetti ed orientata ad una altrettanto specifica destinazione.

Non è qui il momento di affrontare il tema relativo alla natura giuridica dei contributi previdenziali stante la complessità del tema che mi riservo di trattare nel proseguo.

Va però detto che il Tribunale di Roma ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 4146/1990 mentre non ha minimamente considerato le più recenti pronunce della Cassazione penale che hanno appunto affermato la natura tributaria della contribuzione previdenziale.(Cass. n. 3/1999 e n. 20845/2011 per le quali i contributi previdenziali non costituiscono parte integrante del salario ma sono un tributo e così anche il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2756 del 4 giugno 2015).

- la necessità di assicurare un trattamento pensionistico a tutti gli iscritti impone la correlata esigenza di imporre un contributo minimo obbligatorio, senza il quale la Cassa, al fine di assicurare il pareggio del bilancio, sarebbe tenuta ad aumentare in modo irragionevole la contribuzione richiesta agli avvocati che producono maggiore reddito professionale.

E qui è sfuggita al Tribunale di Roma l'eccessiva rigidità del sistema previdenziale forense che prevede una contribuzione minima che sottopone i titolari di reddito grossomodo da 0 a 20mila euro ad un'aliquota doppia rispetto all'aliquota normale di contribuzione soggettiva che oggi è pari al 14,50% sino al tetto pensionabile.

Al Tribunale di Roma è sfuggita quindi la natura regressiva dell'aliquota del contributo soggettivo da 0 a 20mila circa di reddito percepito. Non ha cioè colto la irragionevolezza del sistema che, per come è strutturato, rischia di portare fuori dalla professione migliaia e migliaia di avvocati.

Vediamo la situazione.

Contributi minimi obbligatori a regime

Tutti gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispondere:

- a) Contributo minimo soggettivo (per il 2017: € 2.815,00, salvo le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione)
- b) Contributo minimo integrativo (per il 2017: € 710,00, salvo le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione)
- c) Contributo di maternità (per il 2017: € 169,00).

Agevolazioni per i neo iscritti

Contributo soggettivo minimo

- *Riduzione alla metà per i primi 6 anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.*
- *Per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l'iscrizione all'Albo, a prescindere dall'età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l'altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:*
 - *in via obbligatoria, in autoliquidazione nell'anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a €10.300,00;*
 - *in via facoltativa entro l'ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati - posizione personale - M.Av. – Contributo soggettivo facoltativo”.*

Contributo integrativo minimo

- *non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo.*
- *ridotto alla metà per i successivi quattro anni, qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.*
- **Esonero temporaneo (art. 10 del Regolamento di Attuazione art. 21, l. n. 247/2012)**
- *Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 l. n. 247/2012, si può chiedere, per un solo anno, nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla Cassa, l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo (fermo restando il versamento del contributo percentuale sul reddito e sul volume d'affari prodotti) conservando la validità dell'intero anno di contribuzione ai fini pensionistici. Nei soli casi di maternità o adozione tale beneficio può essere richiesto fino a tre anni.*
- *Basta fare un semplice calcolo matematico per rendersi conto che l'aliquota parte da un 32% circa sui redditi più bassi per raggiungere l'aliquota ordinaria del 14,50% intorno a € 20.000,00 circa con la conseguenza che più il reddito è basso, in questa soglia, più è alta l'aliquota previdenziale finalizzata a raggiungere la contribuzione minima.*
- *Al Tribunale di Roma è altresì sfuggito che nella previdenza forense vige il sistema di finanziamento a ripartizione con calcolo retributivo corretto della pensione cosicché per la quantificazione della pensione non si guarda al montante contributivo versato ma al reddito dichiarato.*
- *Non compete certamente al Giudice rimodellare un sistema previdenziale rigido e disarmonico, spettando tale compito a Cassa Forense, ma poteva dare un messaggio in questa direzione magari investendo la Corte Costituzionale su uno dei profili sollevati o dando un'interpretazione costituzionalmente corretta della normativa, proprio in termini di*

ragionevolezza, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 173/1986 che è stata citata.

- **Sistema mutualistico e sistema solidaristico.** In tale arresto la Consulta ha affermato che con il d.P.RISERVE n. 488/1968 è stata attuata una radicale riforma del regime previdenziale assicurativo, per cui si è abbandonato il sistema mutualistico e si è, invece, introdotto il sistema solidaristico così come è avvenuta anche in Cassa Forense.
- Si sa che il primo è caratterizzato dalla divisione del rischio tra coloro che sono ad esso esposti e dalla conseguente riferibilità ad essi dei fini e degli oneri previdenziali conseguenti alla stessa divisione, nonché della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali private.
- Il sistema solidaristico invece, che fa perno sugli artt. 2 e 38 Costituzione, è caratterizzato dalla riferibilità dei fini e degli oneri previdenziali ai principi della solidarietà secondo il modello della sicurezza sociale, sia pure operanti all'interno di ciascuna categoria di lavoratori, nonché dalla irrilevanza della proporzione tra contributi e prestazioni.
- Le prestazioni sono considerate lo strumento per l'attuazione dei fini della previdenza in rapporto allo stato di bisogno e alle esigenze di vita dell'assicurato nel senso innanzi specificato.
- I contributi sono i mezzi finanziari della previdenza sociale e sono prelevati appunto per assicurare a tutti le prestazioni.
- Il contributo non va a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi.
- L'attuale sistema previdenziale forense è nato in un periodo storico in cui l'Avvocatura costituiva una élite, la globalizzazione selvaggia e l'uso da parte della politica dell'Avvocatura come area di parcheggio dei laureati in giurisprudenza per mancanza di altri sbocchi, e anche per una certa insipienza della categoria va detto, ha determinato un aumento del numero degli avvocati italiani che si è dilatato in questi ultimi decenni con una progressione geometrica, mentre il PIL è rimasto
 - o in flessione o stazionario.
- Ne consegue che l'Avvocatura è oggi divisa tra 20mila avvocati circa cd. ricchi, che dichiarano oltre il tetto pensionabile, e il rimanente forte di 220 mila unità che si dibatte tra zero e il tetto in situazione di grave difficoltà economica.
- L'impianto previdenziale forense va ristrutturato per adeguarlo ai numeri, rendendolo flessibile e in grado di rispondere alle esigenze di tutti con aliquote, a prescindere dall'obbligatorietà per la natura tributaria del contributo, progressive e non regressive e proporzionali al reddito introducendo accanto alla pensione minima anche la pensione sociale forense, pari alla minima INPS, oggi di € 510,00 mensili circa, così da coprire tutti gli iscritti, evitando che un domani un Giudice della Repubblica, riconosca a tutti i sotto soglia la pensione minima retributiva che Cassa Forense non sarebbe in grado da sola di finanziare.
- In previdenza, come dico sempre, occorre essere lungimiranti il che significa vedere per tempo le problematiche e porvi rimedio così evitando che il treno della previdenza imbocchi un binario morto.

115 PROFESSIONE

previdenza | 01 Giugno 2017

La valutazione mark to market del patrimonio delle Casse di previdenza

di Paolo Rosa - Avvocato



Chi più chi meno, le Casse di previdenza dei professionisti hanno immobilizzazioni finanziarie. In bilancio sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente ridotto da svalutazioni conseguenti a diminuzione di valore ritenute durevoli tenuto conto della tipologia delle partecipazioni detenute.

Le Casse di previdenza redigono bilanci civilistici, che non consentono il calcolo dei rendimenti a valori di mercato, a differenza di quanto avviene nei fondi pensione negoziali.

Nei portafogli delle Casse si trovano sia asset liquidi che illiquidi, tra i quali gli immobili.
Per questi ultimi, specie se detenuti direttamente, non c'è un vero valore di mercato, ma solo una

perizia. Non essendoci una norma specifica (come per i fondi immobiliari, che sono tenuti a pubblicare un NAV su base semestrale), nel corso del tempo ogni Cassa ha discrezionalmente deciso se e quando procedere a rivalutazioni o svalutazioni dei beni reali. Per uscire da questa selva bisognerebbe, come suggerito anche da Covip, portare le Casse ad affiancare al bilancio civilistico una valutazione mark-to-market degli attivi al 31 dicembre di ogni anno, ovviamente adottando regole uniformi dettate dalla stessa Covip.

Che cosa significa mark to market? È un'espressione gergale inglese utilizzata per identificare la regola contabile che valuta attività e passività di un'impresa o di un intermediario finanziario al prezzo di mercato.

È una metodologia, alternativa a quella classica della valutazione al costo (o al valore) storico, che si è largamente diffusa alla fine del ventesimo secolo, in collegamento con le sempre più sofisticate applicazioni di metodi quantitativi alla finanza.

Il successo e la trasparenza di tale procedura ne incoraggiarono l'estensione alla valutazione di attività e passività di società quotate, e di intermediari finanziari a vocazione internazionale anche se non quotati, secondo protocolli definiti e accettati, o resi obbligatori da autorità di controllo e supervisione e da agenzie di certificazione, come per esempio, negli Stati Uniti, la GAAP (General Accepted Accounting Principles). (Si veda mark to market in dizionario di economia e finanza). La Cassazione penale si è occupata della definizione del "mark to market" con le sentenze n. 47421/2011 e 14059/2016 affermando testualmente che «mark to market è un'espressione che designa – in larga approssimazione – un metodo di valutazione delle attività finanziarie, che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante il ricorso a indici d'aggiornamento monetario ... il mark to market è detto anche costo di sostituzione, perché

corrisponde al prezzo, dettato dal mercato in un dato momento storico, che i terzi sarebbero disposti a sostenere per subentrare nel contratto stesso».

Per la Corte di Cassazione il mark to market non è un vero e proprio prezzo di mercato concreto e attuale, ma una grandezza monetaria teorica che è calcolata per l'ipotesi in cui il contratto cessi prima della sua scadenza naturale.

Per i titoli quotati, la valutazione mark to market, è facile, per gli immobili occorrerà ricorrere ad esperti dipendenti certificati, mentre per i titoli non quotati si produrranno valori mark to market utilizzando modelli matematici validati.

Da anni è ormai pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo schema di decreto per gli investimenti delle Casse di previdenza dei liberi professionisti. Ma tale decreto non arriva in Gazzetta Ufficiale, e quindi non viene pubblicato, per l'avversità delle Casse di previdenza non su questo aspetto ma per le gare ad evidenza pubblica imposte dall'ANAC di Raffaele Cantone. Non a caso l'art. 6 di tale decreto riguarda il prospetto informativo a valori correnti e così recita: l'ente approva annualmente, secondo gli stessi termini relativi al bilancio di esercizio, un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti.

Il prospetto riporta anche indicazioni sul valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni istituzionali dell'Ente, calcolato secondo criteri coerenti con quelli posti a fondamento della valutazione a valori correnti delle attività detenute e comunque precisando tutte le ipotesi di lavoro utilizzate in detto computo.

Il prospetto è trasmesso ai Ministeri Vigilanti e alla Covip entro 20 giorni dalla sua approvazione. Entro lo stesso termine, l'Ente provvede alla pubblicazione del prospetto sul proprio sito internet. La cosa davvero singolare è che la valutazione mark to market degli attivi è ritenuta valida ed

efficace anche dalle stesse Casse di previdenza le quali, tramite ADEPP, alla fine del 2016, hanno sottoscritto il codice di autoregolamentazione in materia di investimenti il quale all'art. 10 – prospetto informativo a valori correnti - così recita: l'ente approva annualmente, secondo gli stessi termini relativi al bilancio d'esercizio, un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti.

Il prospetto è trasmesso ai Ministeri Vigilanti e alla Covip entro 20 giorni dalla sua approvazione. Entro lo stesso termine, l'ente provvede alla pubblicazione del prospetto sul proprio sito internet. Ma le Casse non vi hanno dato ancora applicazione interpretando in maniera estensiva l'art. 12 del medesimo codice di autoregolamentazione per il quale «Gli enti si adeguano, ove necessario, entro 18 mesi alle disposizioni di cui al presente codice, salvo le specifiche deroghe previste dal paragrafo successivo».

A me pare che il prospetto informativo a valori correnti non abbia necessità di alcun rinvio di 18 mesi ma possa trovare immediata applicazione proprio per le finalità che lo hanno suggerito.

Esatta valutazione sia degli attivi. Ora gli iscritti alle varie Casse di previdenza dei professionisti, obbligati per legge ad esserlo, credo abbiano tutto il diritto di conoscere l'esatta valutazione sia degli attivi, in termini di valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, sia dei passivi, in termini di promesse pensionistiche fatte.

La trasparenza passa attraverso la valutazione mark to market del patrimonio, la valutazione del debito previdenziale latente e la sua pubblicazione nell'esclusivo interesse degli iscritti.

La cosa singolare, e che lascia alquanto perplessi, è che la stampa specializzata, ad ogni pubblicazione dei bilanci consuntivi, esalta l'avanzo di amministrazione senza porsi il problema della valutazione mark to market del patrimonio. Vigilantibus iura succurrunt, non dormientibus!

116 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 06 Giugno 2017

La leggenda degli Albi e la bonifica in corso
Liberamente tratto dal romanzo di Markus Heitz



di Paolo Rosa - Avvocato

Per secoli, gli Uomini, gli Elfi e i Nani hanno prosperato nella Terra Nascosta, una regione circondata da una catena montuosa pressoché impenetrabile, le cui uniche vie d'accesso sono sbarrate da un potente incantesimo e difese da 5 stirpi di Nani...

Per secoli, gli Uomini, gli Elfi e i Nani hanno prosperato nella Terra Nascosta, una regione circondata da una catena montuosa pressoché impenetrabile, le cui uniche vie d'accesso sono sbarrate da un potente incantesimo e difese da 5 stirpi di Nani. E, per secoli, i loro nemici, gli Albi, creature simili agli Elfi, ma d'indole malvagia e dagli occhi completamente neri, hanno atteso. Ma ora la loro pazienza sta per essere premiata. Gli Eterni, i sovrani degli Albi, hanno infatti scoperto che il Demone di Nebbia, un essere in grado di spezzare qualsiasi sortilegio, si è nascosto nella remota regione di nord-est, e hanno quindi deciso di inviare laggiù 2 guerrieri per convincerlo a combattere al loro fianco. Tuttavia i 2 Albi – Paolo e Pietro– non potrebbero essere più diversi. Il primo, mite e lungimirante, è contrario alla guerra contro i Nani; il secondo, temerario, vorrebbe invece iniziare al più presto una sanguinaria invasione, per ridurre in schiavitù tutti gli abitanti della Terra Nascosta ...

Il 5 maggio u.s. a Venezia il Presidente di Cassa Forense ha detto che i numeri dell'Avvocatura oggi sono un problema; che gli avvocati hanno responsabilità sui numeri dell'Avvocatura; che o siamo in grado di riciclarci, interpretando i cambiamenti, oppure da 240.000 scenderemo ben presto a 120.000; che il regolamento contributi ex art. 21 legge 247/2012 ha fatto una selezione, un minimo di pulizia negli Albi; che oggi non si possono aiutare tutti ma solo i meritevoli ... per chi voglia ascoltare le dichiarazioni rese dal Presidente di Cassa Forense allego il video.

<https://www.youtube.com/watch?v=ss68Efjzba>

La bonifica degli Albi attraverso il regolamento ex art. 21 della legge 247/2012 è illegittima e arbitraria e certamente non rientra nei compiti di Cassa Forense per la quale l'art. 2 del vigente Statuto così recita:

ARTICOLO 2
Scopi dell'ente

1. La Cassa Forense ha i seguenti scopi:

a) assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità ed ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dell'art. 38 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

b) erogare assistenza a favore degli iscritti indicati nell'art. 6 e dei loro congiunti, nonché di altri aventi titolo, secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

c) gestire forme di previdenza integrativa e complementare nell'ambito della normativa generale vigente.

2. La Cassa Forense, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali e per migliorare la sua efficienza organizzativa e gestionale, può svolgere attività e promuovere iniziative, anche con la costituzione e la partecipazione a società, enti, fondazioni ed associazioni in Italia ed all'estero.

3. Essa può, inoltre, attuare o partecipare a iniziative preordinate allo sviluppo, consolidamento e qualificazione professionale e culturale ed alla sicurezza sociale degli avvocati. La Cassa Forense può attuare iniziative culturali che siano preordinate al perfezionamento dei Delegati nella materia previdenziale ed assistenziale e nella tecnica di gestione del patrimonio dell'Ente.

Chi sono poi i “meritevoli”? Applicando i principi per l’assistenza, che ha introdotto il criterio ISEE solo per 3 ipotesi residuali, i meritevoli sarebbero quasi tutti e allora come la mettiamo? Sfortiscono in base al reddito e non al merito! E' una violazione della stessa LP art. 1, comma 1, lett. d) «La presente legge.. favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito!» ed ancora art. 21, comma 1, «Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale!» Quindi non si possono prevedere imposizioni di natura economica per ottenere lo sfortimento degli Albi. (Daniela Nazzaro).

117 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 09 Giugno 2017



I requisiti professionali di previdenza e finanza richiesti per il management delle Casse di previdenza dei professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato

Alla COVIP è stato attribuito il compito di vigilare sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio delle Casse professionali di previdenza (d.l. n. 98/2011).

In questi giorni ho chiesto formalmente alla CONSOB se il suo controllo in termini di intermediari finanziari si estenda anche alle Casse di previdenza dei professionisti.

La CONSOB mi ha immediatamente risposto precisando che: «Le attività pensionistiche/previdenziali esulano dall'ambito di competenza CONSOB, rientrando in quelle di competenza di altra Authority, la COVIP».

Ora si verifica una situazione quanto mai curiosa che è questa: per i fondi di previdenza complementare, la cui iscrizione com'è noto è volontaria, il d.m. 79/2007 ha previsto dei requisiti di professionalità per il management. Nulla di tutto ciò per il management delle Casse di previdenza dei professionisti la cui iscrizione, com'è noto a tutti, è obbligatoria pur gestendo un patrimonio, tra mobiliare e immobiliare, di circa 75 miliardi di euro.

Riprova ne sia di questo deficit normativo che Mefop organizza dei corsi Previcasse che rappresentano un percorso ideale per professionalizzare gli operatori e in genere il Middle Management del sistema Casse professionali, gli Stakeholders e operatori che a vario titolo sono coinvolti nella gestione amministrativa e finanziaria o nel controllo sul sistema delle Casse professionali.

Il corso si rivolge, altresì, a coloro i quali siano chiamati a ricoprire la carica di amministratore/sindaco di una Cassa professionale in quanto, rappresentando un momento di formazione e aggiornamento, consente l'acquisizione di competenze adeguate utili al conseguimento dei requisiti di professionalità in via analoga a quanto già previsto dagli organi di amministrazione dei fondi di previdenza complementare dal d.m. 79/2007.

Il Mefop, che è di diretta emanazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha presente il problema della necessità di prevedere dei requisiti di professionalità sul versante previdenziale e finanziario anche per il management delle Casse di previdenza dei professionisti, organizza corsi ma non ci risulta predisporre un'adeguata normativa anche per le Casse di previdenza dei professionisti. Né tantomeno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

E pensare che il patrimonio complessivo delle Casse di previdenza dei professionisti è largamente superiore al patrimonio dei fondi di pensione complementare. Una disarmonia tutta italiana.

Vediamo allora cosa prevede, tra i requisiti di professionalità il d.m. 79/2007.

Allego la sintesi commentata che ho rinvenuto in internet e che si riferisce ad un fondo pensione del quale non conosco l'identità.

Sintesi commentata del regolamento per l'individuazione dei requisiti di professionalità e onorabilità (d.m. 79/2007).

Vista la complessità della norma e i successivi aggiornamenti, si è ritenuto semplificare la lettura ai futuri candidati alle cariche di amministrazione e controllo del Fondo, offrendo una sintesi commentata del d.m. in parola. Alcuni paragrafi non di interesse per il nostro Fondo "negoziale e preesistente" sono stati omessi, mentre sono stati evidenziati alcuni paragrafi più interessanti. Il testo integrale del d.m. 79 è comunque disponibile nel sito web del Fondo.

Rispetto alla normativa previgente, il Regolamento ha operato un significativo ampliamento della gamma dei requisiti di professionalità ritenuti validi per la partecipazione agli organi collegiali delle forme pensionistiche complementari e per l'esercizio della funzione di direttore responsabile del fondo.

Sotto il profilo della formulazione legislativa, si osservi (art. 2 del Regolamento) l'alternarsi tra la previsione di requisiti "forti" e specifici [comma 1, lett. a), b), d), f)] e di requisiti "blandi" e piuttosto generici, tali da ridimensionare il rigore dei primi [comma 1, lett. c) ed e)]. Le disposizioni del Regolamento si applicano (art. 1) nei riguardi di:

- Fondi pensione cd. "negoziali" e forme preesistenti (ex art. 3, comma 1, lett. da a) a g), comma 2 e art. 20 del Decreto), costituiti, per i lavoratori del settore privato e pubblico, come soggetti giuridici dotati di autonomia soggettiva e patrimoniale (ex art. 4, comma 1, del Decreto) nella figura del: rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al responsabile del fondo stesso;

Requisiti di professionalità

L'art. 2 del Regolamento distingue fra i requisiti richiesti per chi, a vario titolo e in relazione alle diverse tipologie di forma pensionistica, si occupa, lato sensu, dell'amministrazione/gestione del fondo e i requisiti prescritti per i componenti degli organi di controllo, stricto sensu.

Soggetti officiati dell'amministrazione/gestione della forma pensionistica

Per i componenti dei consigli di amministrazione, degli organismi di sorveglianza, degli organismi di rappresentanza degli iscritti, il responsabile e il rappresentante legale sono previste due diverse categorie di requisiti:

- quelli maggiormente qualificanti, che consentono, di per sé, “direttamente” lo svolgimento delle predette funzioni;

- quelli che invece danno esclusivamente diritto all’accesso ai citati corsi di formazione.

Si noti che è l’intervenuta partecipazione a questi ultimi a perfezionare il requisito, che costituisce il presupposto per lo svolgimento dell’attività di amministrazione/gestione della forma pensionistica.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. da a) ad g) del Regolamento, costituisce requisito “diretto” l’aver acquisito un’esperienza complessiva non inferiore ad un triennio, attraverso l’esercizio di:

a) attività di amministrazione, controllo o di carattere direttivo presso enti od imprese del settore bancario o assicurativo o presso forme pensionistiche complementari;

b) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;

c) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche;

d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;

e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

f) attività di amministrazione, indirizzo, controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;

g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti o organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell’ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all’art. 3 d.m. 79/2007 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

Componenti degli organi di controllo

Anche per i componenti degli organi di controllo il Regolamento prevede un’articolazione dei requisiti. Essi sono maggiormente rigorosi, qualora l’organo svolga la funzione di controllo contabile.

Ricorrendo la fattispecie da ultimo richiamata, tutti i componenti devono essere in possesso del requisito dell’iscrizione al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e almeno un membro titolare e uno supplente devono aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo di almeno tre anni.

Da ultimo, meritano di essere ricordati i chiarimenti a suo tempo forniti dalla Commissione di vigilanza circa la valutazione delle caratteristiche concrete delle “funzioni di carattere direttivo”, richiamate dall’art. 2, comma 1, del Regolamento.

Al riguardo la Covip ha precisato che la locuzione sopra richiamata deve riferirsi all’effettiva attività di direzione aziendale, prescindendo dal mero inquadramento contrattuale. In assenza della qualifica

di dirigente (di per sé esaustiva), occorre quindi valutare in maniera complessiva la qualifica ricoperta e le funzioni effettivamente svolte dal soggetto. In tal senso assumono rilievo, quali elementi da considerarsi significativi per la valutazione della professionalità, la direzione di un settore aziendale di rilevante importanza, il potere di rappresentanza della società, un adeguato livello di autonomia decisionale e discrezionalità nell'individuazione e nell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.

Caratteristiche dei corsi professionalizzanti

L'art. 3 del Regolamento individua le seguenti caratteristiche dei corsi di formazione utili per il conseguimento del requisito di professionalità:

- essere promossi e organizzati da facoltà universitarie, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare;
- “Orientamenti in ordine alla disciplina dell'incompatibilità ex art. 8, comma 8, d.m. Tesoro n. 703/1996 ed ai requisiti di professionalità ex art. 4, comma 2, d.m. Lavoro n. 211/1997” approvati con Deliberazione del 23 aprile 1998.
- essere articolati su tutti i principali aspetti giuridici economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;
- avere durata almeno semestrale per un numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150;
- prevedere l'affidamento delle lezioni a docenti universitari ed esperti del settore.

I corsi devono altresì prevedere una prova finale ad esito della quale sia rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui è certificata la rispondenza dell'attività espletata alle caratteristiche previste per il corso e la proficuità della partecipazione.

Requisiti di onorabilità

In tema di requisiti di onorabilità, il Regolamento dettaglia ed integra le precedenti disposizioni, precisando che la carica di componente degli organi di amministrazione e di controllo, degli organismi di sorveglianza e degli organismi di rappresentanza degli iscritti, di responsabile e di rappresentante legale non possono essere ricoperte da soggetti:

- sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della l. n. 1423/1956 o della l. n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ai quali sia stata applicata, a seguito di condanna con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o in via definitiva a seguito di richiesta delle parti una pena detentiva per:
 - un reato previsto dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa;
 - un reato previsto dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di pagamento;
 - reati in tema di riciclaggio e usura;
 - uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V cc e nel r.d. n. 267/1942;
- la reclusione per:
 - un periodo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, ovvero in materia tributaria o previdenziale;
 - un periodo non inferiore a due per un qualunque delitto non colposo.

Cause di ineleggibilità, incompatibilità, situazioni

impeditive Cause di ineleggibilità

Il Regolamento conferma quali cause di ineleggibilità o di decadenza le condizioni previste dall'art. 2382 cc e, per gli organi di controllo, quelle previste dall'art. 2399 c.c. (art. 5, comma 1, lett. a)).

Cause di incompatibilità

Il Regolamento (art. 5, comma 3) in tema di incompatibilità conferma il quadro normativo già delineato dall'art. 5, commi 2 e 4, del Decreto e dall'art. 8, comma 8, d.m. n. 703/1996, secondo il quale costituiscono causa di incompatibilità:

a) per i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle forme pensionistiche complementari a carattere negoziale:

- svolgere funzioni di membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo del soggetto gestore;

- svolgere funzioni di direzione dei soggetti sottoscrittori della forma.

b) per i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti sottoscrittori delle forme pensionistiche complementari: svolgere funzioni di membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo del soggetto gestore;

Situazioni impeditive

Oltre alle cause di incompatibilità, il Regolamento, all'art. 4, individua altresì alcune situazioni impeditive, il cui accertamento comporta l'impossibilità di ricoprire cariche nell'ambito degli organi delle forme pensionistiche complementari.

Ai sensi del citato art. 4 del Regolamento, costituiscono cause impeditive dell'esercizio della carica di responsabile, rappresentante legale e componente degli organi di amministrazione e controllo, di sorveglianza e di rappresentanza degli iscritti essere stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 19-quater, comma 3, del Decreto o aver svolto, per almeno due esercizi precedenti l'assunzione della carica stessa:

- attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o in imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento o procedure analoghe;

- funzioni presso imprese destinatarie in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 231/2001.

Gli impedimenti di cui sopra non operano qualora l'organo deputato all'accertamento dei requisiti di professionalità valuti sulla base di adeguati elementi (quali, tipicamente, assenza di provvedimenti sanzionatori, nonché assenza di condanne al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile) e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa.

Gli impedimenti hanno durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti che ne hanno determinato l'insorgenza; il periodo può essere ridotto a un anno qualora il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi di amministrazione. In realtà tale disposizione è riferita, letteralmente "all'impedimento di cui al comma 1", ricomprendendo, quindi, in via di principio, anche i destinatari delle sanzioni ex art.

19-quater del d.lgs. n. 252/2005.

Accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la sussistenza dei requisiti, nonché l'assenza delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e delle situazioni impeditive vanno accertate:

- per le forme pensionistiche dotate di autonomia soggettiva e patrimoniale, dall'organo di amministrazione della forma stessa;

L'accertamento in parola va effettuato anche in occasione del rinnovo delle cariche. A tal fine la Covip è deputata ad emanare istruzioni in ordine alla documentazione idonea a consentire l'accertamento anche con riferimento alle certificazioni previste dal d.lgs. n. 490/1994.

In caso di sussistenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del Regolamento, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare presso cui svolgono la propria funzione, evidenziando gli eventuali elementi che comprovano la personale estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della forma pensionistica.

L'organo competente all'accertamento valuta, entro 30 giorni dalla presentazione degli elementi all'organo stesso, la sussistenza delle situazioni impeditive e ne dà comunicazione alla Covip.

Nelle

more della valutazione, l'esponente della forma pensionistica complementare interessato è sospeso dalle proprie funzioni.

Il difetto dei requisiti o la sussistenza delle situazioni impeditive determinano la decadenza dalla carica. Siffatta decorrenza va dichiarata dall'organo competente all'accertamento entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è dichiarata dalla Covip.

Sospensione delle cariche

L'art. 7 del Regolamento individua le condizioni ricorrendo le quali l'organo competente all'accertamento deve disporre la sospensione della carica, riconducibili a:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, comma 1, lett.

c), del regolamento o l'applicazione, su richiesta delle parti, delle medesime pene, sempre con sentenza non definitiva. In tal caso gli organi competenti alla nomina deliberano entro 60 giorni in merito all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato: qualora non si proceda alla revoca, il soggetto sospeso è reintegrato nelle sue funzioni;

- l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, l. n. 575/1965, così come sostituito dall'art. 3, l. n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. In tal caso la sospensione si applica comunque per l'intera durata delle citate misure.

Da ultimo, si sottolinea come l'art. 8, comma 2, del Regolamento faccia salva la partecipazione agli organi delle forme pensionistiche complementari per i soggetti in carica alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso e non in possesso dei requisiti di professionalità ivi contemplati. Tali soggetti hanno, quindi, potuto proseguire e proseguono nell'assolvimento delle loro funzioni per il residuo periodo del mandato, salvo che gli stessi requisiti vengano successivamente a mancare.

Documentazione da produrre a cura dei candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione – direttore responsabile del fondo – membro del collegio dei revisori.

Tutti i candidati alle cariche di cui sopra, dovranno presentare:

- un curriculum vitae dal quale risultino le attività qualificanti per l'accesso alla carica;
- copia dell'attestato di partecipazione a un corso professionalizzante o master di cui all'art.3 del d.m. 79/2007;
- autocertificazione "antimafia";
- autocertificazione "carichi pendenti e casellario giudiziario"
- copia di un documento d'identità.

Domanda: perché non estendere questa normativa anche al management delle Casse di previdenza dei professionisti? Nella sostanza sono intermediari finanziari ma non rientrano tra i soggetti controllati dalla CONSOB.

In attesa della pubblicazione del regolamento per gli investimenti delle Casse di previdenza dei professionisti, il dato di riferimento oggi è l'art. 8, commi 4, 8, 9 e 15 d.l. n. 78/2010 al quale ha fatto seguito la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10.02.2011.

La COVIP con lettera 20.03.2017 ha richiesto a tutte le Casse professionali i dati per l'anno 2016 e cioè:

1. informazioni concernenti principalmente la politica di investimento e i relativi criteri di attuazione, il processo di impiego delle risorse disponibili e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
2. i dati afferenti alla composizione delle attività detenute e alla relativa redditività.

Le Casse vi hanno provveduto entro il termine fissato del 5 maggio 2017 ma, a tutt'oggi, né le Casse né tantomeno la COVIP, che riferisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze le risultanze delle attività di controllo, hanno reso pubblici questi dati ancorché la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.02.2011 preveda espressamente la massima trasparenza e pubblicità sui criteri di selezione degli investimenti e dei soggetti coinvolti nelle relative operazioni e sui relativi risultati gestionali. Vogliamo andare avanti così?

118 PROFESSIONE

previdenza | 23 Giugno 2017



La vigilanza sugli investimenti delle Casse di previdenza dei professionisti di Paolo Rosa - Avvocato

Le Casse gestiscono un patrimonio di circa 75 miliardi. La Consob non se ne occupa e quindi per il management non sono richiesti requisiti di professionalità.

. L'art. 14, comma 1, d.l. n. 98/2011, convertito con modifiche dalla l. n. 111/2011, prevede che la COVIP eserciti il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali di cui ai d.lgs. nn. 509/1994 e 103/1996 (di seguito, enti). Il legislatore ha inteso in questo modo assicurare anche nell'attività di controllo sul risparmio previdenziale di base e di natura obbligatoria (cd. di primo pilastro) competenze tecniche specialistiche proprie di un'Autorità già tenuta a esercitare la vigilanza sul risparmio previdenziale di natura complementare.

Gli enti sono 20, costituiti in forma di associazione o fondazione, e hanno come platea di riferimento diverse categorie di liberi professionisti e, in alcuni casi, di lavoratori dipendenti. Nello specifico, 16 enti hanno quale principale finalità l'erogazione di prestazioni pensionistiche di base, 3 enti l'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, mentre un ente eroga prestazioni di carattere assistenziale a favore degli orfani di alcune categorie di professionisti.

Due degli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994 (complessivamente pari a 15) hanno inoltre istituito al loro interno gestioni patrimonialmente separate ai sensi del d.lgs. n. 103/1996, destinate a specifiche collettività di riferimento.

La COVIP svolge l'attività di controllo – in ottemperanza alle previsioni contemplate dal d.m. lavoro 5 giugno 2012 – attraverso la predisposizione di dettagliate relazioni annuali per singolo ente (trasmesse ai Ministeri vigilanti). Le relazioni forniscono, come stabilito dal Decreto, informazioni sulla composizione dell'attivo, sulle modalità di definizione della politica d'investimento, sui relativi criteri di attuazione, sul sistema di controllo della gestione finanziaria. Per predisporre le relazioni, la COVIP provvede annualmente ad acquisire i dati da parte degli enti mediante schemi di rilevazione (a valori sia contabili sia di mercato) appositamente definiti secondo modalità omogenee e assentiti dai Ministeri vigilanti.

I dati. Al 31 dicembre 2015 il totale delle attività detenute dagli enti ammonta, a valori di mercato, a 75,5 miliardi di euro, in aumento di 3,6 miliardi di euro rispetto al 2014 (pari al 5%) e di 9,8 miliardi di euro rispetto al 2013 (pari al 15%).

Nel 2015 le attività gestite indirettamente fanno capo a 50 gestori (sei in più rispetto al 2014 e sette in più rispetto al 2013). Per sei gestori, a cui fa capo il 49,5% delle suddette attività, la percentuale di asset under management varia da un minimo del 5,1% a un massimo del 14,5%; per i restanti, la percentuale massima di asset under management è pari al 3,7%.

Le attività gestite attraverso OICR e polizze assicurative ammontano a 24,1 miliardi di euro, pari al 31,9% del totale (in aumento di 4,3 punti percentuali rispetto al 2014 e di 7 punti percentuali rispetto al 2013).

Complessivamente, quindi, le attività la cui gestione fa capo a intermediari specializzati (cioè quelle rappresentate dai mandati di gestione, dagli OICR e dalle polizze assicurative) ammontano a 41,5 miliardi di euro, pari al 55% del totale, in aumento di 10,8 punti percentuali nel triennio 2013-2015.

Le restanti attività – pari a 34 miliardi di euro, corrispondenti al 45% del totale (in diminuzione di 7,3 punti percentuali rispetto al 2014 e di 10,8 punti percentuali rispetto al 2013) – sono gestite direttamente sulla base delle determinazioni assunte dai competenti organi degli enti.

Il sistema dei controlli. Come già rilevato, l'art. 14, comma 1, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 111/2011, ha attribuito alla COVIP il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali di cui ai d.lgs. nn. 509/1994 e 103/1996. Con il d.m. lavoro 5 giugno 2012 sono state poi disciplinate le modalità

attraverso le quali la Commissione riferisce ai Ministeri del lavoro e dell'economia circa gli esiti dei controlli posti in essere.

Le prerogative attribuite alla COVIP si inseriscono in un complesso sistema di controlli, in cui sono presenti, con diverse competenze, i Ministeri del lavoro e dell'economia (in taluni casi unitamente ad altri Dicasteri competenti in funzione delle specifiche platee di riferimento), la Corte dei Conti e il Parlamento (attraverso la Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale). In particolare, trattandosi di enti preordinati alla gestione di risparmio previdenziale di base e di natura obbligatoria (cd. di primo pilastro), il legislatore ha conservato in capo ai Ministeri del lavoro e dell'economia (di seguito, Ministeri vigilanti) la competenza in ordine agli aspetti più strettamente previdenziali, nonché quella di carattere regolatorio e quella relativa all'adozione delle iniziative conseguenti alle risultanze degli accertamenti svolti dalla COVIP.

In tale contesto, l'attività svolta dalla COVIP, con specifico riguardo alla vigilanza sulla gestione delle risorse finanziarie degli enti in questione, è svolta in raccordo con i suddetti Ministeri vigilanti, allo scopo di fornire un contributo coerente con le competenze proprie dell'Autorità.

Controlli sugli investimenti. Va tuttavia ricordato che la cornice normativa contemplata dal d.l. n. 98/2011 è tuttora incompleta. Infatti, non risulta ancora concluso l'iter di emanazione del decreto volto a introdurre disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interesse e di depositario, benché il Consiglio di Stato abbia rilasciato in data 24

febbraio 2016 il parere favorevole sullo schema di tale decreto trasmesso dal Ministero dell'economia.

In base alle previsioni contenute nel d.m. lavoro 5 giugno 2012, l'attività di controllo sugli investimenti degli enti da parte della COVIP si esplica, in via generale, attraverso il referto annuale su ciascuno di essi da trasmettere ai Ministeri vigilanti (inerente – come rappresentato nel precedente capitolo – alla composizione delle attività detenute, alla politica di investimento e ai relativi criteri di attuazione, al processo di impiego delle risorse disponibili e al sistema di controllo della gestione finanziaria) e, in casi particolari, attraverso specifiche verifiche attivate di propria iniziativa o su richiesta dei Ministeri stessi.

Pur in presenza di un quadro normativo incompleto, la COVIP ha svolto comunque le proprie funzioni di controllo sugli enti secondo le predette modalità, riferendo ai Ministeri vigilanti gli esiti degli accertamenti condotti – anche tramite specifiche ispezioni in loco – per le valutazioni di competenza (da relazione COVIP 2016).

L'AdEPP, che raggruppa quasi tutte le Casse di previdenza, si è dotato di un codice di autoregolamentazione per gli investimenti che però è un minus rispetto al decreto ministeriale in questione.

Ciò che le Casse non vogliono sono le gare a evidenza pubblica introdotte nel regolamento ministeriale da Cantone.

Nell'interesse di tutti gli iscritti insistiamo perché il decreto ministeriale, da tempo pronto, approdi finalmente in Gazzetta Ufficiale.

119 Diritto e Giustizia

SOCIETÀ e FALLIMENTO

diritto bancario | 30 Giugno 2017

La crisi delle Banche Venete, Banca Veneta e Banca popolare di Vicenza e il prosecco

di Paolo Rosa - Avvocato

In un primo momento la BCE aveva acconsentito all'aumento di capitale precauzionale, così come per MPS, ma poi di fronte alle difficoltà ha ritenuto le due banche sull'orlo del fallimento e non sistemiche rimettendo la soluzione all'Italia.

In un primo momento la BCE aveva acconsentito all'aumento di capitale precauzionale, così come per MPS, ma poi di fronte alle difficoltà ha ritenuto le due banche sull'orlo del fallimento e non sistemiche rimettendo la soluzione all'Italia.

Come ha scritto il Governatore della Banca d'Italia nella sua relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia il 14 giugno 2017 alle Commissioni riunite:

Commissioni riunite 6ª del Senato della Repubblica e VI della Camera dei Deputati: «La vigilanza si articola, in via ordinaria, in controlli a distanza, interazioni con i soggetti vigilati, controlli ispettivi. Il complesso di queste attività determina le eventuali azioni da adottare e confluisce nel processo di revisione e valutazione prudenziale che assegna alle banche requisiti di capitale individuali. Qualora la situazione degli intermediari manifesti segnali di rapido deterioramento le principali misure specifiche che possono essere adottate consistono nella convocazione degli organi sociali per l'assunzione di decisioni su profili critici predeterminati, nella limitazione di alcune attività o della struttura territoriale, nella richiesta di attuare un piano di risanamento o nella rimozione di componenti degli organi aziendali. Nei casi più gravi, purché vi siano concrete possibilità di risanamento, è possibile nominare commissari in temporaneo affiancamento agli organi aziendali o sottoporre la banca ad amministrazione straordinaria». Ho ragione di ritenere che se questa attività di vigilanza, in via ordinaria, fosse stata tempestivamente svolta la situazione non sarebbe degenerata come invece è accaduto.

A seguito delle decisioni delle Autorità europee e in conformità al decreto legge del 25 giugno 2017, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha sottoposto le due banche a liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia ha nominato i rispettivi Organi liquidatori. Questi ultimi, in attuazione delle indicazioni ministeriali e con il sostegno dello Stato Italiano, hanno provveduto alla cessione di attività e passività aziendali a Intesa Sanpaolo S.p.A., che è subentrata nei rapporti delle cedenti con la clientela senza soluzione di continuità. I crediti deteriorati delle Banche, esclusi dalla cessione, saranno successivamente trasferiti a una società a partecipazione pubblica. I diritti degli azionisti e le passività subordinate resteranno in capo alle Liquidazioni.

L'intervento assicura la tutela di tutti i risparmiatori e dei creditori senioriserveIl citato decreto legge prevede inoltre misure di ristoro per titolari di strumenti finanziari subordinati retail.

I clienti non subiscono alcuna conseguenza da questo passaggio: gli uffici e gli sportelli delle Banche saranno regolarmente aperti e pienamente funzionanti; tutte le operazioni bancarie potranno essere effettuate senza variazioni, ma sotto la responsabilità di Intesa Sanpaolo S.p.A. Banca Intermobiliare e Farbanca, che non sono state acquisite da Intesa Sanpaolo S.p.A, continuano la loro operatività in maniera ordinata, assicurando la continuità dei rapporti in essere con la clientela.

Tutto sulle spalle del solito "pantalone" al quale non rimane che brindare con il prosecco Zonin che dovrà pure acquistare!

Questo è!

120 Diritto e Giustizia

SOCIETÀ e FALLIMENTO

diritto bancario | 30 Giugno 2017



La crisi delle Banche Venete, Banca Veneta e Banca popolare di Vicenza e il

prosecco di Paolo Rosa - Avvocato

In un primo momento la BCE aveva acconsentito all'aumento di capitale precauzionale, così come per MPS, ma poi di fronte alle difficoltà ha ritenuto le due banche sull'orlo del fallimento e non sistemiche rimettendo la soluzione all'Italia.

In un primo momento la BCE aveva acconsentito all'aumento di capitale precauzionale, così come per MPS, ma poi di fronte alle difficoltà ha ritenuto le due banche sull'orlo del fallimento e non sistemiche rimettendo la soluzione all'Italia.

Come ha scritto il Governatore della Banca d'Italia nella sua relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia il 14 giugno 2017 alle Commissioni riunite:

Commissioni riunite 6ª del Senato della Repubblica e VI della Camera dei Deputati: «La vigilanza si articola, in via ordinaria, in controlli a distanza, interazioni con i soggetti vigilati, controlli ispettivi. Il complesso di queste attività determina le eventuali azioni da adottare e confluisce nel processo di revisione e valutazione prudenziale che assegna alle banche requisiti di capitale individuali. Qualora la situazione degli intermediari manifesti segnali di rapido deterioramento le principali misure specifiche che possono essere adottate consistono nella convocazione degli organi sociali per l'assunzione di decisioni su profili critici predeterminati, nella limitazione di alcune attività o della struttura territoriale, nella richiesta di attuare un piano di risanamento o nella rimozione di componenti degli organi aziendali. Nei casi più gravi, purché vi siano concrete possibilità di risanamento, è possibile nominare commissari in temporaneo affiancamento agli organi aziendali o sottoporre la banca ad amministrazione straordinaria». Ho ragione di ritenere che se questa attività di vigilanza, in via ordinaria, fosse stata tempestivamente svolta la situazione non sarebbe degenerata come invece è accaduto.

A seguito delle decisioni delle Autorità europee e in conformità al decreto legge del 25 giugno 2017, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha sottoposto le due banche a liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia ha nominato i rispettivi Organi liquidatori. Questi ultimi, in attuazione delle indicazioni ministeriali e con il sostegno dello Stato Italiano, hanno provveduto alla cessione di attività e passività aziendali a Intesa Sanpaolo S.p.A., che è subentrata nei rapporti delle cedenti con la clientela senza soluzione di continuità. I crediti deteriorati delle Banche, esclusi dalla

cessione, saranno successivamente trasferiti a una società a partecipazione pubblica. I diritti degli azionisti e le passività subordinate resteranno in capo alle Liquidazioni.

L'intervento assicura la tutela di tutti i risparmiatori e dei creditori senioriserveIl citato decreto legge prevede inoltre misure di ristoro per titolari di strumenti finanziari subordinati retail.

I clienti non subiscono alcuna conseguenza da questo passaggio: gli uffici e gli sportelli delle Banche saranno regolarmente aperti e pienamente funzionanti; tutte le operazioni bancarie potranno essere effettuate senza variazioni, ma sotto la responsabilità di Intesa Sanpaolo S.p.A. Banca Intermobiliare e Farbanca, che non sono state acquisite da Intesa Sanpaolo S.p.A, continuano la loro operatività in maniera ordinata, assicurando la continuità dei rapporti in essere con la clientela.

Tutto sulle spalle del solito "pantalone" al quale non rimane che brindare con il prosecco Zonin che dovrà pure acquistare!

Questo è!

121 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 11 Luglio 2017

La fiscalizzazione dei contributi previdenziali a inizio carriera

di Paolo Rosa - Avvocato



Il Presidente dell'INPS, presentando il XVI rapporto annuale dell'Istituto, ha avanzato quattro proposte di policy. La prima riguarda la fiscalizzazione dei contributi previdenziali all'inizio della carriera lavorativa per chi viene assunto con un contratto a tempo indeterminato.

Sarebbe un modo, ha spiegato Boeri, per garantire ai giovani, in particolare ai nati dal 1980 in poi, uno zoccolo minimo di pensione e proteggerli dai rischi dei contratti discontinui, contratti che andrebbero disincentivati perché trasferiscono troppa parte del rischio d'impresa sul lavoratore, visto che possono essere rinnovati ben cinque volte nell'arco di tre anni.

Mi sono subito chiesto se questa proposta sia utilizzabile anche per le Casse di previdenza dei professionisti e in particolare in Cassa Forense i cui giovani iscritti si trovano in grossa difficoltà, se è vero, com'è vero, che gli avvocati di Napoli, riuniti in assemblea straordinaria, il 4 luglio hanno deliberato di invitare Cassa Forense a rivedere il proprio sistema informando la contribuzione previdenziale ai criteri di progressività e proporzionalità rispetto al reddito e al volume d'affari percepito.

Si tratterebbe di introdurre nel sistema la contribuzione figurativa per i primi cinque anni di svolgimento della professione per chi ne abbia effettivamente bisogno ricorrendo al criterio nazionale ISEE.

Che cosa sono i contributi figurativi? *Sono periodi assicurativi accreditati gratuitamente dall'ente di previdenza in assenza di effettivi versamenti in particolari condizioni meritevoli di tutela per il lavoratore.*

La logica della contribuzione figurativa risponde a questo criterio: in alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, invalidità, ecc...) viene meno l'obbligo di versare i relativi contributi previdenziali. Per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e quindi il diritto alla pensione, in taluni casi giudicati meritevoli di tutela, la legge prevede l'accreditamento sul conto assicurativo dei lavoratori iscritti dei relativi contributi.

All'onere dovrebbe ovviamente provvedere Cassa Forense e le altre Casse di previdenza dei professionisti le quali però, gravate come oggi sono della doppia contribuzione, ben potrebbero chiedere allo Stato un rimborso dell'onere conseguente all'accreditamento della contribuzione.

figurativa.

Ovviamente la contribuzione figurativa ha tutti gli effetti della contribuzione effettiva ma non potrà essere utilizzata ove il professionista esca dal sistema di previdenza delle Casse nel senso che non potrà essere utilizzata per cumuli, ricongiunzioni o totalizzazione.

Stimando che i beneficiari possano essere 25 mila l'anno, l'onere sarebbe di circa 75 milioni di euro.

Invito il management delle Casse e l'ADEPP in particolare a valutare la fattibilità di questa proposta Boeri applicata anche ai professionisti con studi tecnico attuariali in grado di certificarne la sostenibilità nel tempo.

È pacifico che tutte le professioni in questo ultimo decennio siano profondamente cambiate e quindi il legislatore previdenziale lungimirante deve non guardarsi alle spalle ma guardare avanti per condurre il treno della previdenza sul binario giusto e non su quello morto.

122 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 14 Luglio 2017



Cassa Forense: bonifica degli Albi su base reddituale o inclusive policy?

di Paolo Rosa - Avvocato

Dobbiamo uscire in fretta da questo dilemma: ogni ritardo è dannoso.

Il Presidente di Cassa Forense, nel suo intervento a Venezia, ha detto con estrema chiarezza che l'Avvocatura italiana si dovrà ridurre nei numeri.

È in atto una sorta di bonifica degli Albi su base reddituale perché molti avvocati, titolari di redditi molto bassi e aggrediti da spese, ivi compresa quella previdenziale, insostenibili, si stanno

cancellando.

La cosa che lascia quantomeno perplessi è che la legge professionale 247/2012 doveva favorire l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito (art. 1, comma 1, lettera d) ... con modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale (art. 21, comma 1).

Come sempre accade fatta la legge, trovato l'inganno! Attualmente la contribuzione previdenziale non è informata ai principi di progressività e proporzionalità rispetto al reddito e questo si pone in clamoroso contrasto con gli artt. 23 e 53 della nostra Carta Costituzionale.

Da tempo vado scrivendo che l'attuale assetto della previdenza forense era stato organizzato, e nel tempo modificato, sulla base di un'Avvocatura completamente diversa da quella attuale, sia nei numeri sia nella redditività.

Oggi i numeri sono esplosi con progressione geometrica e la redditività si è contratta e non si vede la famosa luce in fondo al tunnel.

Or dunque in base all'art. 2 dello Statuto, Cassa Forense deve assicurare a tutti gli avvocati che abbiano esercitato la professione con continuità e ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dell'art. 38 della Costituzione.

Oggi per motivi demografici, reddituali e di sostenibilità di lungo periodo Cassa Forense non è in grado di adempiere ai propri obblighi statutari e s'impone quindi una riforma strutturale dell'attuale assetto.

Ho già trattato altrove il tema sui paletti della nuova riforma e non intendo qui ritornarci perché li do per acquisiti.

Una cosa è certa, a mio avviso: senza una riforma strutturale del sistema previdenziale forense molti contributi minimi oggi versati resteranno silenti cioè non daranno diritto ad alcuna prestazione previdenziale se non quel minimum di pensione contributiva esattamente calcolata sul montante contributivo versato.

Come scrive da tempo il mio amico e Collega Valenti Giuseppe, Cassa Forense non ha gli strumenti per indirizzare la politica reddituale dell'Avvocatura italiana ma non può chiamarsi fuori insieme agli altri organismi a ciò preposti e cioè il Consiglio Nazionale Forense, i Consigli dell'Ordine e l'Organismo congressuale forense che stenta a tenersi in vita.

Questo perché anche una politica inclusiva dal punto di vista previdenziale può, e anzi deve, essere orientata e selettiva perché le risorse sono quelle che sono, quindi vanno concentrate su chi e ciò che può generare nuovo e maggiore reddito.

Dobbiamo partire da un progetto complessivo di adeguamento dell'Avvocatura del XXI secolo, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione, allargare gli orizzonti e le rese professionali e riqualificare gli avvocati a tal fine.

È fuori dubbio, scrive Giuseppe Valenti, che questo dovrebbe partire dall'Organismo congressuale forense e dal Congresso, ma l'Organismo congressuale forense è un vuoto simulacro e il

Congresso è di là da venire.

Per Giuseppe Valenti il cambiamento deve allora avvenire dal basso, con un'adesione spontanea a queste linee della base dell'Avvocatura, che la Cassa, nel proprio stesso interesse, può supportare, pur nei limiti delle proprie competenze e risorse.

*Per fare questo però ci vuole un management che sia competente sul versante previdenziale e finanziario e soprattutto lungimirante. **Si avvicinano le nuove elezioni del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.** Sarà il momento fondamentale per selezionare finalmente la classe dirigente che andrà a Roma sulla base di stringenti requisiti di professionalità, non nel diritto della navigazione a vista, ma nella previdenza e nella finanza.*

Gli Albi vanno bonificati ma su altre basi, certamente non su base reddituale.

Io e Giuseppe Valenti siamo dei sognatori...

Sognare non costa nulla!

123 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 21 Luglio 2017

La proporzionalità e progressività dei contributi previdenziali al reddito di Paolo Rosa - Avvocato



Esclusa la bonifica degli Albi su base reddituale, non resta che pensare a una profonda riforma del sistema previdenziale forense informata al principio della progressività e proporzionalità della contribuzione previdenziale rispetto al reddito. La dottrina si esprime in prevalenza nel senso della natura d'imposta dei contributi previdenziali (Persiani, *Diritto della previdenza sociale*; Rossi in *TriserveRess.* 1986, 709; Levi Sandri, 272), abbandonando la risalente concezione dei contributi con salario previdenziale (F. Santoro – Passarelli, 180).

In giurisprudenza ci è arrivata Cassazione, Terza penale, n. 20845/2011.

La Corte ha rilevato che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni rilevanza dello stato di dissesto dell'impresa.

«Lo stato di dissesto dell'imprenditore, il quale prosegua ciò nonostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi. Infatti, i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare sempre e in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'impresa. Ciò trova la sua ratio nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve essere considerato un mero criterio di calcolo per la quantificazione del contributo stesso». (cfr. *TriserveCassazione penale*, Terza, 11962/1999).

Ciò detto, occorre arrivare all'abolizione della contribuzione minima, sia soggettiva che integrativa per informare la contribuzione ai principi di progressività e proporzionalità rispetto al reddito, modulata secondo scaglioni.

Nell'avvocatura italiana assistiamo ad un fenomeno singolare e grottesco quasi che nel DNA della avvocatura vi sia l'autodistruzione: l'avvocatura in bonis, che si compone di circa 24.000 unità, si arrocca e si difende per l'esistente; gli altri 224.000 si dividono e si azzuffano tra di loro sulla base di diverse visioni ideologiche, assurde primogeniture e uscite per lo più offensive consone più ad un cabaret che a un dibattito previdenziale ispirato ai criteri di equità intergenerazionale.

Uniti vincerebbero rapidamente; sparpagliati risultano collaterali alla piccola parte di avvocatura in bonis. Ma è così difficile capirlo? Evidentemente sì, anche sotto l'ombrellone o sui sentieri di montagna.

Il Collega Luigi Maria Vitali di Catania in proposito mi scrive: «Quando, da ragazzo, ero consigliere di facoltà cercando sin da allora di convogliare le forze studentesche, dicevo, a mo' di esempio, che una fotocopiatrice rotta restava rotta per tutti, di destra o di sinistra che fossero!». Traduzione: l'intera avvocatura, sia quella in bonis che quella non in bonis, ha bisogno di un sistema previdenziale che funzioni.

Se, gli uni e gli altri, non lo capiranno in fretta... ne resteranno travolti!!

124Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 28 Luglio 2017



Italia – Germania, come divergono le modalità di investimento del patrimonio di Paolo Rosa - Avvocato

Recentemente l'ADEPP ha avuto un incontro bilaterale con ABV, la corrispondente Associazione che rappresenta tutte le 89 Casse di previdenza dei professionisti tedeschi.

In questa sede mi limito al confronto sulle modalità di investimento del patrimonio nell'economia reale.

Guadagnare per erogare le pensioni. «Le Casse dei liberi professionisti tedeschi hanno un solo dovere – ha spiegato il Presidente Kilger – guadagnare per erogare le pensioni. Attualmente, il Governo sta pianificando il passaggio dal nucleare alle energie rinnovabili, e ci sono partiti che vorrebbero coinvolgere le Casse affinché investano i propri capitali in questo cambiamento strutturale imponente. Noi vogliamo essere autonomi non determinati dalla Politica. Ci rifacciamo sempre ad una vecchia norma ancora attuale che afferma che i capitali possono essere investiti solo in base a 3 criteri ossia profitto, solvibilità e liquidità. Non rientra tra i nostri compiti istituzionali il sostegno allo sviluppo economico generale della Germania».

«I due terzi degli investimenti immobiliari avvengono attraverso gestori, solo un terzo in forma diretta. Inoltre molte Casse non investono nel settore nel quale sono attive o nel Lang di appartenenza. Gli investimenti in immobili sono a livello mondiale: in Europa, negli stati Uniti, nel Sud est asiatico e in America del Sud. Le azioni vengono gestite in modo attivo e molto diversificato. Ad esempio, la Cassa degli avvocati possiede una intera foresta in Ucraina, altre Casse hanno investito nella gestione di allevamenti e produzione casearia in Nuova Zelanda».

E per quanto riguarda i controlli? «Abbiamo 17 organi di controllo di livello regionale – ha specificato il Presidente dell'ABV – che accettano che le Casse adottino una diversificazione degli investimenti anche quando riguardano ambiti e Paesi diversi, come descritto. ABV ha elaborato il concetto di risk management e prodotto un opuscolo informativo con indicazioni e suggerimenti per i nostri Associati. Secondo tali suggerimenti, ad esempio, ogni Cassa dovrebbe avere un management altamente professionalizzato sugli investimenti. Si tratta di indicazioni e suggerimenti trasmessi anche agli enti supervisor affiché questi ultimi li “impongano”, per così dire, alle Casse». (www.adepp.info, Italia – Germania, i due sistemi previdenziali a confronti).

Intesa tra Cassa Forense e il Fondo Europeo per gli Investimenti. Recentemente Cassa Forense ha siglato un'intesa con il Fondo Europeo per gli Investimenti per intervenire insieme a supporto della crescita delle piccole e medie imprese europee. Il progetto prevede la partecipazione di Cassa Forense in qualità di “Anchor Investor” in un fondo di fondi organizzato e gestito dal FEI che

abbia l'obiettivo di selezionare le migliori strategie a livello europeo nell'investimento in piccole e medie imprese (cioè quelle sotto i 500 dipendenti le piccole e fino a un massimo di 3.000 dipendenti le medie) e nell'iniziative di venture capital.

Il Fondo Europeo per gli Investimenti è una istituzione europea che nasce nel 1994 su iniziativa della BEI (Banca Europea per gli Investimenti) con lo scopo di agevolare e sviluppare il tessuto economico-industriale dell'Unione Europea. Il modo migliore per adempiere pienamente a tale compito è quello di selezionare i migliori gestori di fondi che investono direttamente nelle imprese (fondi di Private Equity) e di collaborare con tali gestori alla ricerca della migliore efficienza dell'organizzazione del processo d'investimento. Per svolgere la sua funzione il FEI si è dotato di una struttura importante che ormai raggiunge le cinquecento unità, di cui oltre la metà dedicate alla parte di selezione, tutti concentrati nella sede di Lussemburgo. Tra gli azionisti del fondo, oltre la BEI che mantiene ad oggi la maggioranza delle quote (con il 59,8%) e la Commissione Europea (con il 28,1%) vi sono alcune importanti istituzioni finanziarie con sede in uno degli stati membri dell'Unione Europea (con il restante 12,1% complessivo), tra cui, per l'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti e Banca Intesa. Il Presidente Luciano e il Consiglio di Amministrazione hanno quindi incontrato i vertici del FEI, l'amministratore delegato Pier Luigi Gilibert (italiano di origini piemontesi), per sottoscrivere un protocollo d'intesa che consenta alle due Istituzioni di cooperare nella messa a punto dei piani strategici e di sviluppo che avranno come obiettivo l'investimento in fondi che andranno a finanziare le piccole e medie imprese europee. La firma dell'accordo c'è stata lo scorso 7 giugno nella sede di Cassa Forense. Nunzio Luciano ha voluto far rilevare che tali iniziative sono importanti perché consentono di rendere ancor più incisive le iniziative di Cassa Forense a sostegno dell'economia, mantenendo e rafforzando allo stesso tempo gli obiettivi di redditività e sostenibilità dell'Ente.

Va aggiunto che su questi temi Cassa Forense si è attivata già da alcuni anni sottoscrivendo un fondo italiano che seleziona le migliori opportunità nel mondo del Venture Capital nazionale. Il contributo allo sviluppo di settori innovativi e tecnologicamente avanzati che Cassa Forense sta dando in Italia e in Europa porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro specialmente tra i giovani, dove maggiore è il problema occupazionale. (Dott. Enrico Cibati - Dirigente Ufficio Investimenti Cassa Forense in CF Newsletter, luglio 2017).

Come ho già avuto modo di argomentare, si tratta di investimenti ILLIQUIDI, molto rischiosi e, a mio giudizio, incompatibili con la natura previdenziale obbligatoria della provvista.

Meglio sarebbe allora concordare con lo Stato italiano l'emissione di un Bond dedicato al tasso del 2%, garantito dallo Stato che potrà utilizzarlo al meglio, magari anche all'abbattimento del debito pubblico.

In questi giorni l'ADEPP con il Presidente Oliveti e il Vice Presidente Luciano hanno incontrato il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, nella sede del Parlamento europeo a Roma. Al termine dell'incontro il Presidente Tajani ha dichiarato: «Una delle priorità dell'Unione europea è quella di creare nuovi posti di lavoro. Per questo è fondamentale rafforzare tutta l'economia reale. I servizi professionali, oltre a creare buona parte della nuova occupazione, sono essenziali alla competitività delle nostre imprese, per cui i liberi professionisti rappresentano un tassello fondamentale per la creazione di crescita e lavoro».

«Lavoro e crescita sono per noi Casse previdenziali fondamentali per garantire un flusso contributivo adeguato per sostenere le opportunità del cambiamento in corso – ha sottolineato il Presidente dell’ADEPP, Alberto Oliveti – anche in termini di sostegno alla qualificazione della

nostra attività professionale fondata sul costante aggiornamento delle conoscenze e competenze». Tajani ha concluso annunciando la volontà di organizzare entro l’autunno una riunione a Bruxelles tra i rappresentanti delle istituzioni europee e quelli delle libere professioni.

125 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 02 Agosto 2017



Le prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia erogate da Cassa Forense sono tassabili?

di Paolo Rosa - Avvocato

Com'è noto la Cassa di Previdenza Forense eroga ai propri iscritti delle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia tra cui sono comprese delle erogazioni destinate agli avvocati che hanno dei familiari non autosufficienti portatori di handicap.

In una fattispecie a me nota, Cassa forense ha accolto la domanda corrispondendo una somma pari a 5mila euro assoggettata però a ritenuta a titolo di acconto del 20%.

In particolare, Cassa Forense, in linea con le conclusioni di un parere fiscale acquisito da terzi, ha qualificato le somme corrisposte all'istante quali «proventi conseguiti in sostituzione di redditi» ai sensi dell'art. 6 d.P.RISERVE n. 917/1986.

L'interessato ha, con interpellanza, chiesto di sapere all'Agenzia delle Entrate quale sia il corretto trattamento tributario da riservare alle suddette somme.

Trascrivo il parere dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, perché Cassa Forense possa rivedere la sua posizione e tutti gli interessati tenerne conto:

L'art. 6, comma 2, d.P.RISERVE n. 917/1986 (TUIR), dispone che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

Tale norma di carattere generale comporta che la tassazione degli emolumenti sostitutivi, incluse le indennità anche conseguite in forma assicurativa, segue i medesimi criteri di tassazione previsti per i redditi sostituiti, sempre che questi ultimi siano inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dal citato art. 6, comma 1, del TUIR, ovvero redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi diversi. (cfr. riserve n. 50/E del 2001 e circ. n. 59/E del 2003).

In particolare, l'ambito applicativo della norma riguarda anche quelle situazioni particolari per le quali la perdita della retribuzione, per il periodo di inabilità lavorativa, viene compensata da un'indennità sostitutiva o integrativa erogata da un Ente previdenziale o assistenziale. In tale ultima ipotesi, l'indennità si configura fiscalmente come un reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito o perduto. In particolare, la circolare n. 189/E del 1999, par. 6.2., in relazione alle indennità sostitutive erogate dall'INPS a favore degli imprenditori, ha chiarito che " quando un'indennità va a sostituire un reddito o risarcire un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto. (...) Infatti, si tratta di

una somma che sostituisce il reddito d'impresa, che a causa della maternità non è stato possibile conseguire».

Ai fini della soluzione del quesito posto dall'interpellante circa la riconducibilità nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 2, del TUIR, delle somme erogate a favore di quest'ultima dalla Cassa di Previdenza Forense, occorre desumere la natura delle prestazioni assistenziali di cui trattasi dalle norme del Regolamento dell'ente previdenziale stesso.

Prestazioni a sostegno della famiglia. L'art. 1 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza della Cassa Forense individua la tipologia delle prestazioni rese dell'ente stesso, fra le quali ci sono le «prestazioni a sostegno della famiglia», disciplinate dal Capo II (artt. da 6 a 9) del citato regolamento.

L'art. 6 individua tra le prestazioni a sostegno della famiglia, alla lett. b) le «erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti».

Il successivo art. 7 stabilisce che sono beneficiari di tali erogazioni «gli iscritti - in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa - che assistano in via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall' art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 ,attestata da certificazione rilasciata dalla apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo, che non siano ricoverati a tempo pieno».

L'art. 8 prevede, infine, che l'«erogazione in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti è corrisposta agli iscritti individuati nell'art. 7, comma 2, in presenza di un ISEE non superiore a Euro 50.000,00 sia dell'assistito che dell'iscritto».

Dall'esame di tali disposizioni si evince che la corresponsione da parte della Cassa Forense delle prestazioni assistenziali, di cui all'art. 6, lett. b) del richiamato regolamento, previste in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti, è subordinata alla circostanza che il professionista, iscritto alla Cassa, si dedichi in via esclusiva all'assistenza del familiare con invalidità grave di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 che non sia ricoverato in una struttura a tempo pieno.

In particolare, si può ritenere che le predette «erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti» abbiano una finalità meramente assistenziale, determinata dallo stato di disabilità del familiare non assistito da strutture di ricovero. Non si evince, infatti, dal regolamento un collegamento con la eventuale perdita di reddito del professionista, posto che il limite di ISEE non superiore ad euro 50.000,00, sia dell'assistito che dell'iscritto, risulta indicato esclusivamente quale presupposto per accedere al contributo e che il professionista, che assiste in via esclusiva il familiare, potrebbe avvalersi di terzi collaboratori, senza sottrarre tempo alla propria attività professionale. Alla luce di tali considerazioni si ritiene che le erogazioni a sostegno della famiglia, di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza della Cassa Forense, non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale ai sensi dell'art. 6 del TUIR e, pertanto, non sono da assoggettare a tassazione.

Con riferimento alla ritenuta a titolo d'acconto subita sulle somme percepite da parte della Cassa forense si precisa che con circolare n. 10/E del 2016, pariserve4.2.1, in merito all'applicazione del regime forfetario, è stato specificato che «ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l'errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso,

con le modalità previste all'articolo 38 d.P.RISERVE n. 602/1973, ovvero in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta».

126 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 04 Agosto 2017

L'avvocatura meridionale e il contesto socio-economico di Paolo Rosa - Avvocato



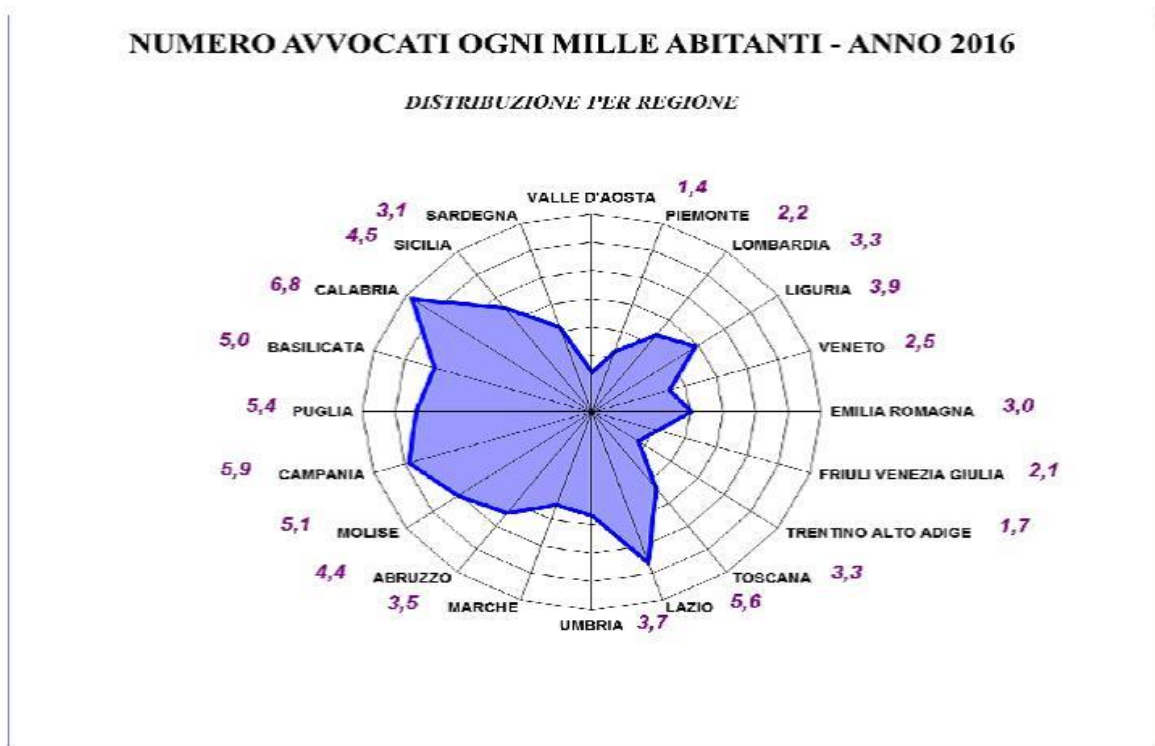
La popolazione degli iscritti alla Cassa al 31/12/2016, ha quasi raggiunto le 240.000 unità, ma l'incontrollato aumento del numero degli avvocati iscritti agli Albi Forensi è fenomeno che sembra ormai appartenere al passato, come si può evincere anche dal numero delle cancellazioni dalla Cassa a seguito di cancellazione o sospensione volontaria dall'Albo (4.488 nel 2016).

Isritti alla Cassa al 31 dicembre 2016. *La popolazione degli iscritti alla Cassa al 31/12/2016, ha quasi raggiunto le 240.000 unità, ma l'incontrollato aumento del numero degli avvocati iscritti agli Albi Forensi è fenomeno che sembra ormai appartenere al passato, come si può evincere anche dal numero delle cancellazioni dalla Cassa a seguito di cancellazione o sospensione volontaria dall'Albo (4.488 nel 2016).*

Il tasso medio annuo di crescita degli avvocati italiani dell'ultimo quadriennio mostra valori estremamente contenuti e comunque inferiori al 2%, molto diversi dai livelli dell'8-10% registrati nei primi anni 2000. Il grosso afflusso di giovani nuovi professionisti osservato negli ultimi venti anni ha prodotto un aumento dell'incidenza di avvocati sulla popolazione italiana: si è passati da circa 1,5 avvocati ogni mille abitanti del 1995 a 4 avvocati ogni mille abitanti nel 2016 (con un rallentamento nell'ultimo quinquennio). Così come si evince dal grafico di seguito riportato.



La media di 4 avvocati ogni 1.000 abitanti è piuttosto alta rispetto agli altri paesi UE, ma la distribuzione del dato a livello regionale evidenzia l'esistenza di realtà molto differenti.



Come mostra il grafico sopra riportato, il “numero di avvocati ogni 1.000 abitanti” vede punte del 6,8 per la Calabria, 5,9 per la Campania e 5,6 per il Lazio a fronte dell’1,4 per la Valle d’Aosta, dell’1,7 per il Trentino Alto Adige e al 2,1 per il Friuli Venezia Giulia.

Presumibilmente il fortissimo incremento numerico della popolazione degli iscritti che si è osservato per effetto della legge n. 247/2012, si attenuerà nei prossimi anni con tassi di crescita sempre di minore entità fino a determinare per la categoria degli avvocati una situazione quasi stazionaria, in cui il numero dei nuovi ingressi va a sostituire il numero delle uscite (per decesso, cancellazione ecc..), con tassi di crescita minimi, come da ipotesi demografica sottostante, all’ultimo bilancio tecnico al 31/12/2014.

È pacifico che la stragrande maggioranza degli avvocati si trova nel Centro – Sud. Molti avvocati del Centro – Sud emigrano al Nord mentre è rarissimo il contrario.

Questo dipende dalla situazione socio – economica dell’Italia.

La sofferenza, in termini reddituali, oggi è prevalentemente al Centro – Sud.

Si possono inventare tutte le soluzioni previdenziali che si vogliono, ma se non si affrontano le deficienze strutturali del Centro - Sud, la differenza tra Nord e Centro – Sud resterà sempre uguale, anzi è destinata a peggiorare.

Può essere interessante al momento approfondire come il reddito degli avvocati sia variato non solo nel suo valore medio ma anche in relazione alle caratteristiche demografiche del dichiarante ovvero alla dislocazione territoriale in cui si svolge l'attività professionale.

REGIONE	2011	2012	2013	2014	2015	Variazione % 2015/2014	Variazione % 2015/2011
VALLE D'AOSTA	€ 50.976	€ 51.920	€ 45.336	€ 45.740	€ 48.547	6,1%	-4,8%
PIEMONTE	€ 51.952	€ 50.909	€ 47.225	€ 45.507	€ 45.665	0,3%	-12,1%
LOMBARDIA	€ 72.761	€ 70.671	€ 66.538	€ 66.397	€ 67.857	2,2%	-6,7%
LIGURIA	€ 54.913	€ 54.624	€ 50.581	€ 47.702	€ 46.375	-2,8%	-15,5%
VENETO	€ 51.240	€ 51.101	€ 46.984	€ 45.126	€ 46.858	3,8%	-8,6%
EMILIA ROMAGNA	€ 50.230	€ 49.020	€ 45.367	€ 44.657	€ 45.437	1,7%	-9,5%
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 55.102	€ 53.568	€ 48.323	€ 45.394	€ 46.917	3,4%	-14,9%
BOLZANO	€ 62.061	€ 60.439	€ 69.052	€ 67.470	€ 69.346	2,8%	11,7%
TRENTO	€ 71.409	€ 74.321	€ 56.601	€ 54.886	€ 53.802	-2,0%	-24,7%
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 66.729	€ 67.371	€ 62.754	€ 61.099	€ 61.334	0,4%	-8,1%
TOSCANA	€ 41.109	€ 41.851	€ 37.215	€ 35.673	€ 37.105	4,0%	-9,7%
LAZIO	€ 59.092	€ 57.646	€ 48.195	€ 46.995	€ 47.653	1,4%	-19,4%
UMBRIA	€ 37.259	€ 35.879	€ 29.620	€ 29.195	€ 30.597	4,8%	-17,9%
MARCHE	€ 38.506	€ 37.766	€ 32.024	€ 30.323	€ 31.946	5,4%	-17,0%
ABRUZZO	€ 31.792	€ 31.096	€ 24.854	€ 24.009	€ 24.626	2,6%	-22,5%
MOLISE	€ 25.276	€ 23.763	€ 19.006	€ 17.922	€ 19.581	9,3%	-22,5%
CAMPANIA	€ 34.755	€ 35.942	€ 26.563	€ 25.733	€ 25.733	0,0%	-26,0%
PUGLIA	€ 31.294	€ 30.942	€ 21.952	€ 21.461	€ 22.178	3,3%	-29,1%
BASILICATA	€ 28.660	€ 27.743	€ 20.507	€ 19.725	€ 20.331	3,1%	-29,1%
CALABRIA	€ 24.419	€ 25.704	€ 16.712	€ 16.657	€ 16.920	1,6%	-30,7%
SICILIA	€ 30.942	€ 30.468	€ 22.353	€ 21.252	€ 21.650	1,9%	-30,0%
SARDEGNA	€ 32.716	€ 32.566	€ 26.790	€ 25.265	€ 26.694	5,7%	-18,4%
NAZIONALE	€ 47.561	€ 46.921	€ 38.627	€ 37.505	€ 38.385	2,3%	-19,3%

(tutti i dati e le tabelle sono presi direttamente dal bilancio consuntivo di Cassa Forense – pagg. 8, 9 e 12).

Giovanni D'Alessio del Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia nel luglio 2017 ha pubblicato il Papers n. 385 dal titolo "Benessere, contesto socio economico e differenze di prezzo: il divario tra Nord e Sud".

Qui ripropongo la tavola 5 e le conclusioni:

Tavola 5

**BENESSERE ECONOMICO NEL CENTRO-NORD E NEL
MEZZOGIORNO,
2004-2014**

Anno	Famiglie che si definiscono in difficoltà (quota di famiglie)		
	Centro-Nord	Sud e Isole	Totale Italia
2004	55,6	79,0	63,1
2006	57,6	74,5	62,9
2008	57,8	75,2	63,2
2010	53,7	76,1	60,9
2012	60,0	84,2	67,8
2014	58,2	83,6	66,4

I risultati ottenuti mostrano che il benessere percepito dai residenti del Centro-Nord è più elevato di quello dei residenti nel Mezzogiorno a parità di reddito nominale e di altre caratteristiche sociodemografiche della famiglia.

Questo risultato, apparentemente incompatibile con un più basso livello dei prezzi nel Mezzogiorno, è dovuto alla presenza di altri fattori (non inclusi nei modelli che considerano solo gli aspetti monetari) che agiscono in senso opposto.

Ulteriori stime mostrano infatti che la condizione di svantaggio delle famiglie meridionali che va oltre la parte spiegata dal reddito può essere in primo luogo attribuita al divario che si osserva in termini di salute; i residenti nel Mezzogiorno presentano infatti – a parità di reddito ed di altre condizioni – una salute peggiore di quella dei residenti nel Nord. È possibile che questo derivi dalla minore disponibilità o qualità di servizi pubblici erogati sul territorio (Cannari e D'Alessio, 2016).

Il divario nei livelli di benessere che si riscontra tra le aree è influenzato però anche da altri fattori che descrivono il contesto socio-economico, ovvero dai livelli di disoccupazione, di criminalità, alla qualità dei servizi sanitari e per l'infanzia e alle condizioni di accesso verso nodi urbani e logistici.

Ne consegue che o vengono rimossi i divari in termini di livelli di disoccupazione, di criminalità, di qualità dei servizi sanitari e per l'infanzia e le condizioni di accesso verso nodi urbani e logistici, o ogni riforma previdenziale sarà solo un pannicello caldo che non sarà in grado di risolvere il divario tra Avvocatura del Nord e Avvocatura del Sud.

L'analisi trova esatta conferma nell'audizione del Presidente dell'ISTAT alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 26.07.2017 "Disuguaglianze, distribuzione della ricchezza e delle risorse finanziarie" del quale riporto integralmente i capitoli 2 e 3.

2. Formazione del reddito nelle regioni italiane. Le stime preliminari indicano che nel 2016 il Prodotto interno lordo, a valori concatenati, ha registrato un aumento in linea con quello nazionale nel Mezzogiorno (+0,9%), lievemente inferiore nel Centro (+0,7%) e nel Nord-ovest (+0,8%) e superiore alla media nazionale nel Nord-est (+1,2%). In termini di Pil pro capite –

misura che sintetizza la capacità di ciascun territorio di produrre reddito per unità di popolazione – i dati disponibili sui conti delle regioni italiane, relativi al 2015, indicano per le regioni del Nord-ovest un valore quasi doppio rispetto a quello delle regioni del Mezzogiorno (33,4 mila euro contro 17,8 mila). I differenziali risultano ancora più ampi se si prendono in esame le singole regioni, sebbene la linea di divisione tra il Meridione e le restanti aree del Centro-nord costituisca comunque il fattore distintivo più importante.

Dal punto di vista della classificazione statistica, la regione con il Pil pro capite più elevato è la Provincia di Bolzano/Bozen, oltre i 40 mila euro (41,1 mila euro), valore pari a oltre una volta e mezza (52,1%) la media nazionale di 27 mila euro per abitante. Segue la Lombardia, con quasi 36 mila euro (35,9 mila euro). Le regioni del Centro presentano un Pil per abitante piuttosto differenziato, con valori compresi tra un massimo di 31 mila euro (14,5% in più del livello italiano) per il Lazio e un minimo di circa 24 mila euro (23,7 mila euro) per l'Umbria; quest'ultima ha un differenziale negativo di circa il 12 per cento rispetto al valore nazionale.

Il Pil per abitante nella ripartizione del Mezzogiorno risulta inferiore di circa un terzo (34,2%) rispetto a quello medio italiano, con differenziali negativi rilevabili in tutte le regioni meridionali, con ampiezza variabile: se l'Abruzzo (24,2 mila euro) esprime un gap ridotto rispetto al resto del Paese, per le altre regioni il livello è compreso tra i 19,5 mila euro della Basilicata e i 16 mila della Calabria. È in Calabria che si rileva la situazione più sfavorevole, caratterizzata da un differenziale negativo di circa il 39% rispetto alla media nazionale.

In termini di evoluzione di medio periodo l'ampiezza dei differenziali regionali è mutata di poco, mostrando una leggera tendenza ad ampliarsi tra aree più ricche e Meridione. Una misura sintetica dell'evoluzione è fornita dal confronto dei differenziali tra ripartizioni misurati nel 2015 e nel 2011, prima della profonda crisi del biennio 2012/2013, quando il Pil per abitante del Nord-ovest era superiore del 23,1% rispetto a quello nazionale (+23,6% nel 2015), mentre nelle regioni meridionali era inferiore del 33,8% (-34,2% nel 2015).

Le differenze estremamente ampie che si osservano dal punto di vista del reddito prodotto sono in parte ridotte, in termini di reddito disponibile, dai meccanismi di redistribuzione determinati dall'intervento pubblico. Nell'ambito dei conti territoriali, l'Istat elabora le stime del reddito disponibile delle famiglie, che permettono di isolare la componente redistributiva, calcolata come l'effetto netto di imposte e contributi sociali (a carico delle famiglie), prestazioni sociali ricevute e trasferimenti netti.

I differenziali misurati sul reddito disponibile (per abitante) sono, come atteso, significativamente inferiori a quelli che si osservano considerando il Pil. Nel 2015, a fronte di un reddito disponibile pro capite pari a quasi 18 mila euro (17,7 mila euro) per l'Italia, si osserva un livello di circa 21 mila euro (21,1 mila euro) nel Nord-ovest (con un differenziale positivo del 18,7% rispetto alla media), contro un valore di 13,2 mila euro nelle regioni del Mezzogiorno (-25,7% rispetto al

totale nazionale). Anche in questo caso, la Provincia di Bolzano/Bozen e la Lombardia registrano livelli del reddito disponibile superiore, rispettivamente, di circa il 33% e il 22% nel confronto con la media italiana. Nel caso delle regioni con il più basso livello di reddito disponibile – appartenenti al Mezzogiorno – il gap rispetto alla media nazionale è pari al 10,4% per l'Abruzzo, al 31% per la

Calabria e al 29% per la Campania.

All'interno delle stime regionali del reddito disponibile è possibile individuare la componente che sintetizza le operazioni di redistribuzione (detta "distribuzione secondaria"), espressa in termini di valori pro-capite. I valori di tale componente nel 2015 presentano una distribuzione regionale

molto simile, anche se non del tutto analoga a quella del Pil o del reddito disponibile. L'apporto per abitante più basso si registra per la Lombardia, con un effetto molto vicino allo zero. Per le restanti regioni del Nord, si osservano valori decisamente differenziati: per la Provincia di Bolzano-Bozen e il Veneto un effetto netto dell'ordine di 500 euro, per Friuli e Liguria, un apporto di circa 1700 euro (pari, rispettivamente all'8,8% e 8,2% del relativo reddito medio disponibile). Notevoli differenze emergono anche nell'Italia centrale, con il Lazio a quota 900 euro e l'Umbria a 2 mila euro. Infine, tra le regioni del Mezzogiorno si registrano i valori più elevati dell'effetto della distribuzione secondaria, con circa 2 mila e 400 euro per la Sardegna, circa 2 mila e 200 per la Calabria e, per la Campania, mille e 500 euro.

3. Le disuguaglianze economiche nel territorio. L'Indagine europea sui redditi e le condizioni di vita (Eu-Silc) permette di tracciare un quadro delle principali differenze a livello regionale in termini di disuguaglianza dei redditi. Un primo indicatore che misura in maniera sintetica la distanza fra i redditi è il rapporto fra il reddito totale percepito dal 20 per cento più ricco della popolazione e quello del 20 per cento più povero (S80/S20), che, nel 2015, è stato pari in Italia a quasi 6 (5,8). Le regioni dove si registrano le differenze più elevate sono la Sicilia, dove il quinto più ricco ha un reddito superiore di oltre otto volte rispetto a quello più povero (8,3) e, anche se con un divario minore, il Lazio, dove il rapporto è pari a 6,5 volte; per le stesse regioni, rispetto al 2008, si registra anche il maggiore incremento di tale indicatore (rispettivamente +2,6 e +1,5). Nello stesso arco di tempo, anche se in misura meno accentuata, cresce la distanza fra i redditi più elevati e quelli più bassi in Sardegna, Puglia e Lombardia (tutte con aumenti prossimi all'unità). Un'ulteriore misura di disuguaglianza, che tiene conto della posizione relativa di tutti gli individui collocati nella distribuzione dei redditi, è fornita dall'indice di Gini.

Anche sulla base di questo indicatore la Sicilia (con un valore dell'indice di 0,364) e il Lazio (0,334) si confermano nel 2015 come le regioni con il più elevato livello di disuguaglianza complessiva, seguite dalla Sardegna (0,330). Considerandole variazioni dell'indice negli anni 2008-2015, si rileva una generale riduzione della disuguaglianza dei redditi all'interno delle regioni, con segnali di aumento solo in Sicilia, Umbria e Lombardia.

L'analisi delle disuguaglianze reddituali può essere declinata anche attraverso una misura che dà conto della distanza dal reddito medio di un gruppo sociale di riferimento (in questo caso l'intera popolazione residente). In particolare, in Italia, nel 2015, circa un residente su cinque (19,9%) è a rischio di povertà, vive cioè in famiglie che nel 2014 avevano un reddito equivalente inferiore al

60% del reddito mediano nazionale. Il rischio di povertà è cresciuto di poco durante gli anni della crisi, un indizio del fatto che il periodo di involuzione economica potrebbe aver colpito in modo uniforme ricchi e poveri.

Ampliando l'analisi con elementi non strettamente monetari che caratterizzano gli standard di vita della popolazione, è utile l'andamento dell'indicatore sintetico di rischio di povertà ed esclusione sociale, che, oltre a difficoltà reddituali delle famiglie, tiene conto anche della bassa intensità lavorativa (famiglie con componenti in età lavorativa tra i 18 e i 59 anni che lavorano meno di un quinto del tempo) e della deprivazione materiale, ossia dell'impossibilità di sostenere gran parte delle spese per determinati beni e servizi. L'indicatore mostra come l'essere residenti al Mezzogiorno esponga a un rischio maggiore lungo tutte le dimensioni della vulnerabilità: in Sicilia più della metà della popolazione (55,4%) vive in famiglie a rischio di povertà o esclusione, e in Puglia e Campania si supera il 45 per cento (rispettivamente 47,8 e 46,1%). Viceversa, valori più contenuti, intorno al 15 per cento, si rilevano nella Provincia autonoma di Bolzano (13,7%), in Friuli-Venezia Giulia (14,5%) ed Emilia-Romagna (15,4%). Nell'arco temporale dal 2008 al 2015, in un quadro nazionale che ha visto il valore dell'indicatore passare dal 25,5 per cento al 28,7, un peggioramento significativo, ovvero una più ampia diffusione di fenomeni di disagio, si è manifestato in Umbria e Puglia, dove l'indicatore è aumentato di oltre 10 punti percentuali (rispettivamente +10,7 e +10,6 pp), e nella Provincia autonoma di Trento e in Sicilia, dove l'incremento è stato di 7 punti percentuali (rispettivamente +7,5 pp e +7,2 pp). In particolare, il dato dell'Umbria è conseguenza delle difficoltà economiche iniziate nell'anno 2008, che hanno colpito diversi settori produttivi strategici dell'area.

Prima di passare all'analisi delle risorse, ritengo utile richiamare brevemente alcuni dati che l'Istat ha pubblicato di recente, sulla stima della povertà assoluta, ovvero sul numero di famiglie e individui i cui consumi non superano la soglia di povertà, data dal valore monetario del paniere di beni e servizi considerati essenziali e definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Nel 2016, erano circa 1 milione e 600 mila le famiglie in povertà assoluta, pari al 6,3% del totale delle famiglie italiane. In queste famiglie ci sono oltre 4 milioni e 700 mila individui, il 7,9% per cento della popolazione. La distribuzione degli individui poveri non è omogenea sul territorio: poco più di 2 milioni vivono nel Mezzogiorno (43,0%) e circa 1 milione e 800 mila vivono al Nord (38,6%).

Le restanti 870 mila persone risiedono invece nelle regioni del Centro (18,4%). Tra il 2008 e il 2016, il numero di poveri è aumentato in tutte le ripartizioni, ma l'aumento più consistente si è registrato nelle regioni del Centro Italia, dove il numero di poveri è quasi triplicato (da 316 mila a 871 mila individui, pari ad un aumento dell'incidenza da 2,8 a 7,3%) e nelle regioni del Nord, dove

è cresciuto di 2 volte e mezzo (da 724 mila a 1 milione e 832 mila individui, pari ad un aumento dell'incidenza da 2,7 a 6,7%). Il numero degli individui poveri nelle regioni del Mezzogiorno, pur raddoppiando, è cresciuto relativamente meno rispetto alle altre ripartizioni (da 1 milione e 73 mila individui a 2 milioni e 38 mila, con un aumento dell'incidenza da 5,2 a 9,8%).

In questi giorni è stato anticipato il rapporto SVIMEZ che contiene un passaggio significativo che ripropongo:

L'occupazione al Sud al centro della ripartenza, ma il divario strutturale rispetto ai livelli pre-crisi e non solo, è ancora troppo ampio. Il miglioramento è importante perché mostra che il problema non è irrisolvibile.

L'intervento sul lavoro, combinato di Jobs Act e decontribuzione, pur avendo fatto registrare segnali positivi al Sud, non è riuscito a modificare struttura e qualità del mercato del lavoro. Resta il problema (italiano) dei giovani e, a una seria analisi costi-benefici, non si può non considerare esplosione del part time involontario (né scelta individuale, né strategia di redistribuzione orario: ma segno della debolezza della domanda).

La strutturale carenza di occasioni di lavoro, specialmente qualificato, con conseguenze sociali e demografiche: depauperamento del capitale umano, migrazioni e denatalità.

Serve una politica di sviluppo per creare lavoro di qualità ma, tanto più a fronte dei dati, bene la misura organica e universale di contrasto alla povertà (REI va rafforzato con maggiori risorse).

Combattere povertà e disuguaglianze è un'esigenza non più solo di giustizia, ma anche di una maggiore efficienza economica: il rilancio della domanda interna per riavviare uno sviluppo durevole e socialmente sostenibile (Roma, 28 luglio 2017 Anticipazioni del Rapporto Svimez 2017 sull'economia del Mezzogiorno).

127 Diritto & Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 01 Aprile 2016

Il nuovo statuto di Cassa Forense e le elezioni

di Paolo Rosa - Avvocato



Il 17 aprile 2015 il Comitato dei Delegati ha approvato le modifiche allo statuto, assentite dai Ministeri Vigilanti cosicché il nuovo statuto è entrato in vigore ed è leggibile nell'allegato. Il Presidente è stato eletto per due anni l'11 gennaio 2014 e quindi si trova in prorogatio così come i 5 componenti del CdA.

Approvazione bilancio consuntivo 2015. A Cassa Forense si applica il d.lgs. n. 126/2014 con la conseguenza che entro il 30.04.2016 dovrà essere approvato il bilancio consuntivo del 2015 con ciò superando il termine del 30.06.2016 di cui all'art. 37.

Elezione del Presidente e di 5 componenti del CdA. Alla stessa data, in base all'art. 16 del nuovo statuto, il Comitato dei Delegati dovrà provvedere, nella stessa seduta nella quale deve essere discusso e posto in votazione il bilancio consuntivo di cui al secondo comma dell'art. 37 dello statuto, immediatamente dopo l'espletamento di tale incombenza alla elezione del Presidente e di 5 componenti del CdA.

In base all'art. 9 il Presidente di Cassa Forense è eletto dal Comitato dei Delegati, tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto una volta, anche non consecutiva.

L'elezione avviene nella stessa riunione in cui si procede al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione e quindi a metà del quadriennio di durata in carica del delegato.

Appare evidente che per essere eletti presidente e consigliere di amministrazione bisogna essere nella titolarità della funzione di delegato.

Qualora il Presidente cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dell'ultimo semestre del proprio mandato, il Comitato dei Delegati provvede, nella riunione successiva da convocarsi entro 30 giorni dalla notizia della cessazione dalla carica, all'elezione del nuovo Presidente che dura in carica sino al termine dell'originario mandato.

In base all'art. 47, norma di attuazione, ai fini dell'applicazione dei limiti di rieleggibilità previsti dal presente statuto si computano anche i mandati già svolti sotto la vigenza delle precedenti norme

statutarie.

In base a questo sistema, così delineato, se venisse eletto Presidente un delegato già al secondo o al terzo mandato, potrebbe restare in carica solo per due anni, invece che quattro, di fatto svuotando di contenuto l'innovazione apportata nel nuovo statuto che ha aumentato da due a quattro anni la durata in carica del Presidente.

Salvo applicare, come certamente accadrà, in via analogica anche per il Presidente la possibilità che ha oggi il consigliere di portare a termine il suo mandato, anche se cessato dalla funzione di delegato, per scadenza del relativo mandato.

Ed infatti, in base all'art. 16 n. 10 del vigente statuto, al consigliere di amministrazione, anche se cessato dalla funzione di delegato per scadenza del relativo mandato, è applicabile la sospensione cautelare della carica nei casi previsti dall'art. 13 bis e la decadenza nei casi previsti all'art. 13 ter.

A mio parere tale estensione analogica violerebbe però la previsione dello stesso art. 9 per il quale il Presidente è eletto dal Comitato dei Delegati, tra i suoi componenti e non, come era anni fa, dal CdA.

Con siffatto trucchetto si realizzerebbe così la possibilità per un non delegato di esercitare le funzioni di presidente dell'Ente, ipotesi che in sede di modifica dello statuto a suo tempo fu volutamente esclusa.

Limiti alla rieleggibilità del delegato. Ricordo che l'altra novità dello statuto (art. 13, comma 1) è quella relativa alla rieleggibilità del delegato «soltanto due volte, anche non consecutive» e cioè solo per due mandati in totale, sempre quadriennali (mentre in precedenza era consentita la rieleggibilità per non più di due volte consecutivamente e quindi per un totale di tre mandati).

Ne consegue che al prossimo rinnovo del Comitato dei Delegati, fine 2017 – inizio 2018, non potranno ricandidarsi tutti coloro che hanno già svolto due o tre mandati.

Ciò comporterà un notevole rinnovamento del Comitato dei Delegati che avrà diritto quindi a nominarsi il suo presidente e non a vedersi guidare magari da un presidente che ha già svolto tre mandati, che non è più delegato e che prosegue in base ad una interpretazione che a me pare arbitraria dello statuto.

Staremo a vedere che succederà.

128 DIRITTOEGIUSTIZIA

[previdenza forense](#) | 25 Agosto 2017

Lame duck in Cassa forense
di Paolo Rosa - Avvocato



Entro il 15 marzo 2018 dovranno essere indette le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.



L'attuale Presidente di Cassa Forense è ineleggibile come Delegato per aver già svolto tre mandati e come Presidente per essere già stato rieletto nel 2016.

Rimarrà però in carica per altri due anni giovandosi della modifica statutaria che ha aumentato la durata della carica da due a quattro anni (Comitato dei delegati del 18 dicembre 2015 approvato con Ministeriale del 1 giugno 2016).

Ed infatti in base al novellato art. 9 dello statuto «il Presidente è eletto dal Comitato dei delegati tra i suoi componenti, dura in carica 4 anni e può essere rieletto soltanto una volta, anche non consecutiva».

In forza poi dello art. 8 dello statuto il Presidente ha la legale rappresentanza di Cassa Forense anche in giudizio, convoca e presiede il Cda, la Giunta esecutiva e il Comitato dei Delegati e svolge le altre funzioni a lui attribuite dalla legge , dallo statuto e dai Regolamenti. Avremo quindi:

- un Comitato dei Delegati che per i primi due anni di mandato non potrà eleggere il suo presidente;*
- un presidente non più delegato che convoca e presiede il Comitato dei Delegati ma che non potrà votare in quanto non delegato;*
- una lame duck insomma... situazione che avevo, invano, segnalato.*

129 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza | 01 Settembre 2017



In previdenza i diritti quesiti non esistono, esistono solo aspettative di diritto più o meno legittime

di Paolo Rosa - Avvocato

Ci attende un autunno caldissimo anche sul versante previdenziale. È bene allora sgombrare il campo da troppi equivoci che si diffondono sul tema dei diritti quesiti. In mancanza di una definizione normativa di “diritto quesito”, appare necessario fare ricorso ai principi generali dell’ordinamento e all’elaborazione giurisprudenziale in materia.

Irretroattività delle leggi. Sotto il primo profilo, rileva in particolare, il principio dell’irretroattività delle leggi, sancito a chiare lettere dall’art. 11 delle preleggi.

Si legge, infatti, che «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Tale principio, evidentemente ispirato all’esigenza superiore della certezza del diritto, esclude (in linea generale) che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, per i quali si suole parlare di “diritti quesiti”.

In verità, poiché il principio dell’irretroattività delle leggi, pur costituendo un fondamentale valore di civiltà e principio generale dell’ordinamento, non è stato elevato a dignità costituzionale (se si accentua la previsione dell’art. 25 Cost. limitatamente all’irretroattività della legge penale incriminatrice), può in teoria essere derogato.

Il legislatore, infatti, fermo restando il predetto limite dell’irretroattività della legge penale, può emanare norme con efficacia retroattiva «a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente prodotti» (Corte Costituzionale, sentenza n. 263/02; 136/01; 374/00 e 229/99).

La teoria del “fatto compiuto”. In pratica, dunque, è sempre risultato problematico individuare diritti effettivamente quesiti per via delle numerose eccezioni previste da legislazioni più o meno transitorie.

Proprio a causa dell’indeterminatezza della nozione, che ha trovato affermazione la diversa teoria del “fatto compiuto” (facta praeterita), in virtù della quale le nuove norme non estendono la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti.

In altre parole, se può ragionevolmente affermarsi che una nuova disposizione non può trovare applicazione nei riguardi di rapporti giuridici che hanno esaurito i propri effetti, altrettanto non

può dirsi con riferimento ai rapporti di durata (Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 19351/07 laddove si afferma che «l'unico limite in materia è dato dall'intangibilità di quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa

o di una fase del rapporto già esaurita. Ne consegue – aggiunge la Suprema Corte – che la tematica dei diritti quesiti attiene unicamente a queste ultime posizioni»).

Il diritto pensionistico. *E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto pensionistico diventa "quesito", nella accezione e con i limiti sopra detti, solo nel momento in cui l'interessato perfeziona il diritto alla pensione, maturando i requisiti necessari per essere collocato a riposo. Ciò determina il nascere di un vero e proprio diritto soggettivo con applicazione del conseguente trattamento di quiescenza secondo le norme in vigore in detto momento. Precedentemente l'interessato può vantare solo un'aspettativa ad un determinato trattamento di quiescenza e non può dolersi di eventuali modifiche in peius delle disposizioni previdenziali incidenti anche sul proprio trattamento, ma solo il rispetto del principio del pro rata temporis!*

Il problema dunque è capire fino a che punto la legge possa disporre per il passato, specie laddove venga a impattare sull'erogazione di prestazioni per le quali vengano in rilievo «altri valori e interessi costituzionalmente protetti», come nel caso della corresponsione della retribuzione o, per quanto qui rileva, delle prestazioni previdenziali (I limiti costituzionali alla revisione delle pensioni: le prospettive per il futuro, di Antonella Valeriani in Working Paper ADAPT, 19 marzo 2014, n. 152).

Dire quindi che il trattamento pensionistico è ormai maturato e che nessuno lo può più toccare, semplicemente è un non senso a livello sistematico.

Le argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza costituzionale a favore dei diritti acquisiti si basano principalmente sull'art. 36 Cost. e sull'art. 38 Cost. che enuncia il principio di adeguatezza dei mezzi di sostentamento in caso di vecchiaia.

Le pensioni vengono dalla giurisprudenza equiparate a tutti gli effetti a un reddito differito dove lo Stato non potrebbe, tendenzialmente, ridurre successivamente l'entità delle pensioni senza violare il principio di ragionevolezza, di affidamento e di adeguatezza del trattamento.

A questo punto bisogna però fare una distinzione assolutamente fondamentale tra le prestazioni pensionistiche che sono state finanziate dal montante contributivo versato e quelle che sono risultate più generose rispetto alla contribuzione versata.

Le prime sono le uniche effettivamente intangibili mentre tutte le altre, per la parte non finanziata dalla contribuzione versata possono essere ridotte a equità di fronte all'insostenibilità finanziaria del sistema previdenziale e in un contesto di risorse limitate.

La recente sentenza n. 124/17 della Corte Costituzionale ha ribadito la correttezza di questa impostazione.

Ed infatti la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondatale le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione a diversi parametri costituzionali sottolineando che la

disciplina del tetto massimo di € 240.000,00 annui si iscrive in un contesto di risorse limitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente.

Il limite delle risorse disponibili, scrive la Corte, vincola il legislatore a scelte preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, tra i quali spiccano non solo il diritto dei funzionari a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e a un'adeguata tutela previdenziale, ma anche la solidarietà tra le diverse generazioni che interagiscono nel mercato del lavoro, in una prospettiva volta a garantire un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione che si presentano.

In questo contesto il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel bilanciare i diversi valori coinvolti, purché la disciplina non sia manifestamente irragionevole.

Ma quali sono i criteri per determinare se una disciplina sia o meno manifestamente irragionevole? Anzitutto occorre valutare quali siano le finalità perseguite.

Non è irragionevole che, in presenza di risorse limitate, il legislatore ponga in essere misure di contenimento e di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica.

In secondo luogo l'intervento del legislatore non può essere discriminatorio nel senso che gli interventi debbono avere una valenza generale, per esempio, per l'intero comparto pubblico. La lezione che si ricava dalla sentenza n. 124/17 della Corte Costituzionale è che i trattamenti retributivi e quelli previdenziali, così come qualsiasi altra prestazione attribuita nell'ambito di un rapporto di durata, com'è tipicamente quello previdenziale, ben possono essere oggetto di una rivalutazione ponderata degli effetti di lungo periodo che prevalgono su altri interessi generali. In un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione, spetta quindi al legislatore elaborare soluzioni diverse e modulare le posizioni di vantaggio anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa e di riqualificazione delle risorse in favore delle nuove generazioni.

Unico limite all'intervento riduttivo del legislatore è dato dalle sole prestazioni pensionistiche interamente finanziate dal montante contributivo versato.

130 Diritto e Giustizia

PROFESSIONE

previdenza forense | 08 Settembre 2017



Le aspettative di diritto e la solidarietà intergenerazionale quale strumento di giustizia redistributiva

di Paolo Rosa - Avvocato

Nel precedente intervento ho trattato dei diritti quesiti in previdenza.

La Suprema Corte di Cassazione in tema di rapporti di durata (come quello previdenziale) e di successione di leggi ha già avuto modo di precisare quanto segue: «Il principio della irretroattività della legge che costituisce un principio generale del nostro ordinamento, ancorché non trovi tutela costituzionale al di fuori della materia penale, comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti a un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass. S.U. n. 2926 del 1967, Cass. 3231 del 1987, Cass. 4462 del 1999, Cass. 2433 del 2000, Cass. 14073 del 2002 e Cass. 20680 del 2016). Orbene, il rapporto previdenziale è un tipico rapporto di durata che ha origine nel momento in cui vengono ad esistenza le condizioni previste dalla legge per la sua insorgenza e che si protrae nel tempo, fino a quando si verifichino altre condizioni di fatto fissate dal legislatore per la sua estinzione.

Nel caso in cui nel corso del rapporto si verifichi una successione di legge, secondo i principi sopra richiamati, la nuova legge, mentre non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione previdenziale, le cui condizioni di esistenza restano definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittimamente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fatto generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo successivo alla sua entrata in vigore.

In altri termini la nuova legge, se non può escludere il diritto alla prestazione previdenziale già sorto sotto il vigore della legge abrogata, ben può regolare diversamente, a partire dalla data della sua entrata in vigore, le modalità di erogazione della prestazione, costituendo l'erogazione un effetto protratto nel tempo del fatto generatore del diritto» (Cass. 20680/2016).

Tutela della pensione minima... Fatta questa premessa occorre dire che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, risulta ben ferma e netta la distinzione tra la tutela della pensione minima e l'intangibile discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e nella variazione dei trattamenti.

Mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori (ex plurimis sentenza n. 227 del 1997 e sentenza n. 33 del 2013).

Nell'odierno scenario di endemica crisi economica (che siamo fuori dal tunnel lo ha detto di seguito Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e, da ultimo a Cernobbio, anche Gentiloni) assumono centrale rilievo tra i doveri costituzionali i doveri di solidarietà economica e sociale.

Solidarietà intergenerazionale. Ai doveri inderogabili di solidarietà l'ordinamento attribuisce il compito di mitigare l'esercizio dei diritti, specie quelli previdenziali finanziariamente condizionati, al precipuo scopo di preservare le condizioni di un loro godimento futuro da parte di altre generazioni.

In periodi di persistente crisi economica si richiedono quindi al legislatore interventi eccezionali di giustizia redistributiva.

Nella sentenza n. 173/2016 la Corte Costituzionale ha avuto il merito di affermare in ambito pensionistico il principio della mutualità intergenerazionale.

D'altronde il tema della responsabilità tra generazioni è un tema noto e di più ampio respiro.

Nel proclamare un principio di responsabilità fra le generazioni la Corte Costituzionale ha implicitamente affermato la dimensione intertemporale dei diritti e dei doveri, gli uni inscindibilmente connessi e dipendenti dagli altri, anche se riconducibili a diverse generazioni. In questa prospettiva è facile cogliere l'obiettivo di giustizia sostanziale che un prelievo forzoso sulle pensioni di importo più elevato realizza attraverso il reimpiego delle somme all'interno del circuito previdenziali.

In tal modo, il futuro godimento di uno o più diritti sociali per alcuni è necessariamente correlato all'attuale imposizione su altri di uno o più doveri di solidarietà economica.

Doveri che il legislatore può introdurre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

Ebbene, la questione della solidarietà intergenerazionale si presenta quale questione redistributiva di giustizia sociale.

In conclusione, il rapporto intergenerazionale va considerato un rapporto giuridico regolato dai principi di responsabilità, equità e solidarietà.

In particolare la prospettiva del futuro deve essere necessariamente inclusa nell'orizzonte della tutela giuridica (La solidarietà intergenerazionale quale strumento di giustizia redistributiva dell'avv. Gabriele Pepe, 26.11.2016, in www.lavocedeldiritto.it).

Ora applicando questi principi ormai acquisiti nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, alla previdenza forense abbiamo che tutti gli iscritti hanno, come diritto costituzionale, il diritto al conseguimento della pensione minima.

Una ragione in più per una modifica strutturale dell'assetto previdenza forense così da introdurre la pensione sociale forense al fine di evitare il default quando gli iscritti a basso reddito chiederanno al Giudice, in luogo della pensione contributiva, la pensione minima retributiva. Il tutto con uno sforzo di solidarietà da parte dei più fortunati.

Conclusioni

Conclusioni

Mi sono a lungo interrogata, sulla lunghezza delle conclusioni, sull'intensità di questa pagina e fissando la pagina word a lungo anche sul contenuto, cuore e cruccio di qualsivoglia testo... mi affido al mio solito "Stream of consciousness" ereditato dalle letture adolescenziali dei meno adolescenziali testi di James Joyce, e questi sono i motivi:

"Il flusso di coscienza (stream of consciousness in lingua inglese) è una tecnica narrativa consistente nella libera rappresentazione dei pensieri di una persona così come compaiono nella mente, prima di essere riorganizzati logicamente in frasi.

Il flusso di coscienza viene realizzato tramite il monologo interiore nei romanzi psicologici, ovvero in quelle opere dove emerge in primo piano l'individuo, con i suoi conflitti interiori e, in generale, le sue emozioni e sentimenti, passioni e sensazioni."

E qui vi rivelo il mio io, va bene, il mio modo di volervi criticare, di darvi il mio pensiero, ma vorrei in questa semplice pagina sottolineare quanta passione lo stesso avvocato Rosa, ha messo nei suoi testi giornalistici, perché è facile ravvisare uno stream of consciousness, quando ve lo si sottolinea... ma riflettete... non sulla opera in se, riflettete! ma riflettete sull'operato, sull'uomo e sui modi.

La lungimiranza, la minuziosa spiegazione, dei fatti che accadono, la passione di voler svelare qual è la strada da percorrere perché non riescano ad uccidere la avvocatura! L'arte di raccontare di se, senza nulla dire di se, ma mostrando la propria cultura, cuore profondo della nostra vita.

Avete guardato bene la Monna Avvocatura? Sembra una tragedia Shakespeariana!

Che gli avvocati che passano a rassegna, combattono, ci provano, vengono offesi da persone con personalità piatta, e vi sottolineo che in quel piatto nulla si è mai accomodato, che sono persone che pensano solo al soldo ed al soldo assoldano mercenari, quelli che quando passano distruggono tutto...

Che gli avvocati che passano e non si fermano e che delle macerie non ne possono più... ci provano a sopravvivere alla tenacia della corruzione della Monna Avvocatura.

I soldi non ci sono per i magistrati... ma per gli emolumenti si!

I soldi non ci sono per i praticanti... ma per gli emolumenti si!

I soldi non ci sono per le gravide, le partorienti e per gli invalidi...

Ma gli avvocati non hanno capito la più grande VERITA'

Mentre cane mangia cane e il cnf si oppone a ocf

Il governo distrae gli obiettivi!

Proprio così! Mentre siamo distratti da una crisi inesistente, da un debito inesistente, da maestranze inesistenti e ci facciamo la guerra, loro fanno il comodo loro!

*Ditemi, ma quando andate in banca, se ad un prestito di 100 non date garanzia di 200, la banca concede mutuo? Non credo affatto! Allora quando vi dicono che abbiamo 2 milioni di miliardi di debito, dovete rincuorarvi e credere che avete anche 4milioni di miliardi di credito, a cui le banche
, facendo leva sull'elemento psicologico del debitore (voi), tenta di
accaparrarsi.*

Cosa c'entra? C'entra!

Voi credete che l'avvocatura sia in crisi, e gli emolumenti? E gli investimenti? Riflettete!

*"... Non vogliate negar l'esperienza
di retro al sol, del mondo senza gente.
Considerate la vostra semenza
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza"*